



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 920-B

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

18/12/2022 - 02:41

Indice

1. DDL S. 920-B - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 920-B	5
1.2.2. Relazione 920-C	23
1.2.3. Testo correlato 920-C (ALLEGATO)	28
1.2.4. Testo approvato 920-B (Bozza provvisoria)	52
1.2.5. Testo 1	61
1.2.6. Testo 1 (ANNESSO)	76
1.3. Trattazione in Commissione	81
1.3.1. Sedute	82
1.3.2. Resoconti sommari	83
1.3.2.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	84
1.3.2.1.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 104 (pom.) del 16/04/2019	85
1.3.2.1.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 105 (ant.) del 17/04/2019	90
1.3.2.1.3. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 107 (ant.) del 30/04/2019	104
1.3.2.1.4. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 108 (pom.) del 07/05/2019	120
1.3.2.1.5. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 110 (pom.) dell'08/05/2019	155
1.4. Trattazione in consultiva	166
1.4.1. Sedute	167
1.4.2. Resoconti sommari	169
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	170
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 36 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/05/2019	171
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 38 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/05/2019	174
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	176
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 16 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/05/2019	177
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	178

1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 150 (pom.) del 07/05/2019	179
1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 151 (pom.) dell'08/05/2019	186
1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 159 (pom.) del 28/05/2019	196
1.4.2.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	201
1.4.2.4.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 74 (pom.) dell'08/05/2019	202
1.4.2.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	212
1.4.2.5.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 73 (pom.) del 07/05/2019	213
1.4.2.6. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	221
1.4.2.6.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 22 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/04/2019	222
1.4.2.7. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	223
1.4.2.7.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 93 (ant.) dell'08/05/2019 .	224
1.5. Trattazione in Assemblea	235
1.5.1. Sedute	236
1.5.2. Resoconti stenografici	237
1.5.2.1. Seduta n. 112 del 14/05/2019	238
1.5.2.2. Seduta n. 121 del 12/06/2019	372

1. DDL S. 920-B - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 920-B
XVIII Legislatura

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

Iter

12 giugno 2019: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[S.920](#)

approvato

[C.1433](#)

assorbe [C.781](#)

approvato con modificazioni

S.920-B

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [56/19](#) del 19 giugno 2019, GU n. 145 del 22 giugno 2019.

Iniziativa Governativa

Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione [Giulia Bongiorno](#) (Governo [Conte-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'interno [Matteo Salvini](#), Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie [Erika Stefani](#), Ministro dell'istruzione, università e ricerca [Marco Bussetti](#), Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#)

Natura

ordinaria

Collegato alla legge di bilancio per l'anno 2019.

Presentazione

Trasmesso in data **11 aprile 2019**; annunciato nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019.

Classificazione TESEO

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE, PUBBLICO IMPIEGO, BILANCIO DELLO STATO, ANNO FINANZIARIO 2019

Articoli

ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Art.1), MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Art.1), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.1, 2, 3, 5), ISPETTORATI GENERALI (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 2, 3, 5), MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt.1, 2), GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESE (Art.1), PROGRAMMI E PIANI (Art.1), ISPEZIONI (Art.1), PROCESSO VERBALE (Art.1), RESPONSABILITA' DISCIPLINARE (Art.1), DIRIGENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt.1, 2), UFFICI (Art.1), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.1, 3), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.1), SITI E PORTALI WEB (Artt.1, 3),

TRASMISSIONE DI ATTI (Art.1), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.1), CORTE DEI CONTI (Art.1), PREFETTI E PREFETTURA (Art.1), ENTI LOCALI (Art.1), COMANDO DI PERSONALE (Art.1), DISTACCO DI PERSONALE (Art.1), CONCORSI PUBBLICI (Artt.1, 3), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.1), ORARIO DI LAVORO (Art.2), VIGILANZA (Art.2), APPARECCHI TELEVISIVI (Art.2), IMPRONTE DIGITALI (Art.2), AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Art.2), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.2, 3, 5), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.2), INSEGNANTI (Art.2), FONDI DI BILANCIO (Artt.2, 5), RIPARTIZIONE DI SOMME (Artt.2, 5), AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO STATO (Art.3), AMMINISTRAZIONI AUTONOME (Art.3), ENTI PUBBLICI (Art.3), AGENZIE (Art.3), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.3), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (Art.3), CONDIZIONI DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO (Art.3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.3), GRADUATORIA (Art.3), COMMISSIONI DI CONCORSO (Art.3), ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Art.3), MOBILITA' DEI LAVORATORI (Artt.3, 4), ASSUNZIONI OBBLIGATORIE (Art.3), BUONI PASTO (Art.5), RESCISSIONE E RISOLUZIONE DI CONTRATTI (Art.5), CONCESSIONARIA SERVIZI INFORMATICI PUBBLICI (CONSIP SPA) (Art.5), CREDITI DELLO STATO (Art.5), AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO (Art.5), FIDEIUSSIONE BANCARIA (Art.5), REGOLAMENTI (Art.5), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Tiziana Nisini \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 17 aprile 2019) .

Relatore di maggioranza Sen. [Tiziana Nisini \(L-SP-PSd'Az\)](#) nominato nella seduta pom. n. 110 dell'8 maggio 2019 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Annunciata la relazione orale il 10 maggio 2019.

Relatore di minoranza Sen. [Annamaria Parente \(PD\)](#) nominato il 12 giugno 2019 .

Assegnazione

Assegnato alla [11^a Commissione permanente \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in sede referente il 15 aprile 2019. Annuncio nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 920-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 920-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per la pubblica amministrazione** (BONGIORNO)
di concerto con il **Ministro dell'interno** (SALVINI)
con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (STEFANI)
con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca** (BUSSETTI)
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)

(V. Stampato n. 920)

approvato dal Senato della Repubblica il 6 dicembre 2018

(V. Stampato Camera n. 1433)

modificato dalla Camera dei deputati il 10 aprile 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 aprile 2019

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

(Istituzione del Nucleo della Concretezza)

1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti:
« Art. 60-bis. - *(Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza)* - 1. Ferme le competenze dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, e dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza".

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

(Istituzione del Nucleo della Concretezza)

1. Identico:

« Art. 60-bis. - *(Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza)* - 1. Identico.

2. Identico:

relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, è approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene:

a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento;

b) le azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive;

c) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.

3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano di cui al comma 2. A tal fine, in collaborazione con l'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali realizzano le misure correttive entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma 2.

4. Di ogni sopralluogo e visita è redatto processo verbale, sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e, per le amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, del termine entro il quale le stesse devono essere attuate. L'amministrazione, nei tre giorni successivi, può formulare osservazioni e

a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, **trasparenza e digitalizzazione** delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento;

b) *identica*;

c) *identica*.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

fornire ulteriori documenti.

5. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al prefetto territorialmente competente.

6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla tempestiva comunicazione al Nucleo della Concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive, fermo restando, per le pubbliche amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo.

7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3, per l'attuazione delle misure correttive rileva ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti.

Art. 60-ter. - (Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza) - 1. Il prefetto può segnalare al Nucleo della Concretezza di cui all'articolo 60-bis, comma 1, eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso può partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente.

Art. 60-quater. - (Personale del Nucleo della Concretezza) - 1. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 60-bis e 60-ter, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di cinquantatré unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, reclutate come segue:

a) ventitré unità, ivi comprese quelle di livello dirigenziale in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, che è

5. Identico.

6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla comunicazione al Nucleo della Concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive **entro quindici giorni dall'attuazione medesima**, fermo restando, per le pubbliche amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo.

7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3, per l'attuazione delle misure correttive rileva ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti. **Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette tale relazione alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari.**

Art. 60-ter. - (Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza) - Identico.

Art. 60-quater. - (Personale del Nucleo della Concretezza) - 1. Identico.

collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
b) trenta unità, di cui venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e dieci da inquadrare nel livello iniziale della categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, espletato ai sensi dell'articolo 35, comma 5.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 4.153.160 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni** dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, agli istituti e scuole di

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 4.153.160 **annui** a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2019-2021**, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2019**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 60-quinquies. - (Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60-quater, le disposizioni degli articoli 60-bis e 60-ter si applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni ».

Soppresso

ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

(Misure per il contrasto all'assenteismo)

1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto e fuori dei casi di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, introducono, ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso, nel rispetto dei principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di trattamento dei dati biometrici, sono individuate le modalità attuative del presente comma, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse

Art. 2.

(Misure per il contrasto all'assenteismo)

1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto e fuori dei casi di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, introducono, **nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente** e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso, nel rispetto dei principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, **e del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di trattamento dei dati biometrici, sono individuate le modalità attuative del presente comma, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. *Identico.*

con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane. Per le finalità di cui al presente comma, ai medesimi dirigenti, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano i sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza di cui al comma 1.

3. Le pubbliche amministrazioni che per espressa previsione normativa sono tenute a utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema « NoiPA » del Ministero dell'economia e delle finanze. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema « NoiPA » del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Per il personale docente ed educativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità attuative del presente articolo sono stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto dell'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, è istituito nello stato di previsione del

3. *Identico.*

4. Il personale docente ed educativo **degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo. I dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5**, con decreto del Ministro **per la pubblica amministrazione**, di concerto con il Ministro **dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto dell'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti **ai commi 1 e 4**, è istituito nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni** dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione)

1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non opera con riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2017, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, nonché con riferimento alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle

Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale **2019-2021**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2019**, allo scopo **parzialmente** utilizzando l'accantonamento relativo al **medesimo** Ministero. **Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

Soppresso

assunzioni effettuate, successivamente alla data di entrata in vigore del predetto limite, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, ai sensi delle medesime disposizioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Art. 4.

(Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.

2. Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:

- a) digitalizzazione;
- b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c) qualità dei servizi pubblici;
- d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e) contrattualistica pubblica;
- f) controllo di gestione e attività ispettiva.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla

Art. 3.

(Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.

2. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*
- d) *identica;*
- e) *identica;*
- f) *identica ;*

g) contabilità pubblica e gestione finanziaria.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui

base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal *budget* assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.

4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo:

a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;

b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.

5. Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello

agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. **Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145**, a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal *budget* assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.

4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, **fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145**, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo:

a) *identica*;

b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 **e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.

5. *Identico*.

Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.

6. Per le finalità del comma 4, le procedure concorsuali di cui alla lettera *b)* del medesimo comma possono essere espletate con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni. **Le graduatorie dei candidati che hanno superato le prove concorsuali espletate secondo le procedure di cui al presente comma sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti banditi, con le modalità indicate nel decreto previsto dal primo periodo.**

6. Per le finalità del comma 4, **nelle more dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e predisposto anche tenendo conto delle lettere *a)* e *b)* del presente comma**, le procedure concorsuali di cui alla lettera *b)* del medesimo comma **4 sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri**, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare:

a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;

b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:

- 1) la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;
- 2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
- 3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
- 4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime;
- 5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e

telematici;

6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;

7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile.

7. Per le finalità di cui al comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34:

1) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte

**l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-
bis nell'ambito della provincia dallo stesso
indicata »;**

**2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «
dodici mesi, » sono inserite le seguenti: « ad
esclusione di quelle relative al conferimento di
incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, nonché al conferimento degli incarichi
di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, » e dopo le parole: «
iscritto nell'apposito elenco » sono aggiunte le
seguenti: « e in possesso della qualifica e della
categoria di inquadramento occorrenti »;**

b) all'articolo 34-bis:

**1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « L'amministrazione destinataria
comunica tempestivamente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e alle strutture regionali e
provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la
rinuncia o la mancata accettazione
dell'assegnazione da parte del dipendente in
disponibilità » ;**

**2) al comma 4, le parole: « decorsi due mesi »
sono sostituite dalle seguenti: « decorsi
quarantacinque giorni » ;**

c) all'articolo 39:

**1) al comma 1, le parole: « Le amministrazioni
pubbliche promuovono o propongono
programmi di assunzioni per portatori di
handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12
marzo 1999, n. 68, » sono sostituite dalle seguenti:
« Le amministrazioni pubbliche promuovono o
propongono, anche per profili professionali delle
aree o categorie previste dai contratti collettivi di
comparto per i quali non è previsto il solo
requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del
presente decreto, programmi di assunzioni ai
sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n.
68, destinati ai soggetti titolari del diritto al
collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3
e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e
dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre
1998, n. 407, »;**

**2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «
Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie
protette ».**

7. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui
al comma 4, lettera b), le amministrazioni

10. *Identico.*

tengono conto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.

11. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.

12. Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni

esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995. I compensi stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.

15. Al fine di accelerare la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei. L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo restando quanto previsto dai commi da 11 a 14 del presente articolo, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le cause di incompatibilità e di

inconferibilità dell'incarico nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo e sono individuate le sottosezioni in cui è articolato l'Albo medesimo. Fino all'adozione del decreto di cui al terzo periodo, le commissioni esaminatrici continuano ad essere costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo di cui al comma 15 può essere utilizzato per la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego svolti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4

(Disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato)

1. All'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia » sono sostituite dalle seguenti: « i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia, »;

b) al comma 4, dopo le parole: « non può superare i cinque anni » sono inserite le seguenti: « , è rinnovabile per una sola volta »;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due anni, non può essere destinatario di incarichi né essere impiegato nello svolgimento di attività che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5 ».

2. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo le parole: « per un periodo massimo di dodici mesi » sono inserite le seguenti: « e rinnovabile per una sola volta ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di buoni pasto)

Art. 5.

(Disposizioni in materia di buoni pasto)

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione delle convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - edizione 7 e mediante buoni pasto elettronici - edizione 1, stipulate dalla Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte della Consip S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto di valore nominale corrispondente, acquistati con le modalità previste dalla normativa vigente.
1. *Identico.*
2. Nell'ambito delle attività del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, la Consip S.p.A. è autorizzata a gestire centralmente il recupero dei crediti vantati dalle amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti oggetto di risoluzione, di cui al comma 1, attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in via giudiziale. Nell'esercizio dell'azione di cui al precedente periodo, la Consip S.p.A. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le somme recuperate sono versate dalla Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti delle amministrazioni aderenti, la Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna amministrazione in proporzione all'entità del rispettivo credito. Le singole amministrazioni attivano ulteriori procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto e dell'eventuale maggior danno.
2. *Identico.*
3. Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
3. *Identico.*

pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni** dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2019-2021**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2019**, allo scopo **parzialmente** utilizzando l'accantonamento relativo al **medesimo** Ministero. **Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

5. All'articolo 144, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legislazione vigente, che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati ».

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, le modificazioni necessarie ad adeguarlo alla disposizione introdotta dal comma 5 del presente articolo. Con il medesimo decreto, sentite anche le imprese bancarie e le imprese assicurative o le loro associazioni rappresentative, sono adottati gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie previste dall'articolo 144, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal comma 5 del presente articolo.

Art. 6.

(Disposizioni finali e clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 attengono alla materia dell'ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l),

Art. 6.

(Disposizioni finali e clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e **3** recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento.

2. Le disposizioni di cui **all'articolo 2** attengono alla materia dell'ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

della Costituzione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. *3. Identico.*

4. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge. *4. Identico.*

5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. *5. Identico.*

1.2.2. Relazione 920-C

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 920-C

Relazione Orale

Relatrice Nisini

**TESTO PROPOSTO DALLA 11a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

Comunicato alla Presidenza il 10 maggio 2019

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

presentato dal **Ministro per la pubblica amministrazione**

di concerto con il **Ministro dell'interno**

con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie**

con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca**

e con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

(V. Stampato n. 920)

approvato dal Senato della Repubblica il 6 dicembre 2018

(V. Stampato Camera n. 1433)

modificato dalla Camera dei deputati il 10 aprile 2019

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 aprile 2019*

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del
Regolamento*

**PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: Borghesi)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

7 maggio 2019

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 3.24 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'assimilare, ai fini dell'esclusione dalla nomina a presidente o a componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico, i dipendenti in quiescenza che abbiano aderito alla misura sperimentale « Quota 100 », ai casi di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dell'impiego, presenta un irragionevole carattere discriminatorio;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

**PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

(Estensore: Crucioi)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

7 maggio 2019

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo su testo ed emendamenti.

**PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Presutto)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

8 maggio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, acquisita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica aggiornata e ricevuti ulteriori chiarimenti da parte del Governo,

preso atto che:

lo sviluppo del portale del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, già rientra nell'ambito delle attività previste dalla convenzione tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'associazione Formez PA, sottoscritta il 26 febbraio 2019, che prevede l'impegno di 7 milioni di euro, a valere sulle risorse del PON GOV;

con riguardo all'articolo 3, comma 8, sono forniti elementi di chiarimento sulla portata applicativa della disposizione, volti ad escludere qualsiasi sovrapposizione con quanto previsto dal precedente comma 4 e, in ragione del suo contenuto ordinamentale, sono esclusi effetti finanziari, intervenendo la previsione su un adempimento prodromico all'indizione di nuovi concorsi;

le previsioni di cui all'articolo 3, comma 9, apportano modificazioni al decreto legislativo n. 165 del 2001 che non comportano oneri per la finanza pubblica;

sono esclusi oneri finanziari in relazione a quanto disposto dai commi 11 e 12 dell'articolo 3, in tema di conferimento al personale in quiescenza di incarichi all'interno delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, essendo tali incarichi già sottratti, a normativa vigente, al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

in relazione all'articolo 3, comma 13, in materia di aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici, vengono forniti elementi istruttori di dettaglio volti a suffragare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza finanziaria, per cui agli oneri derivanti dal suddetto aggiornamento si provvederà utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, esso riguarderà esclusivamente le commissioni esaminatrici nominate successivamente all'entrata in vigore della disposizione;

con riferimento all'articolo 3, comma 14, si segnala che la disposizione non determina profili di onerosità in quanto la corresponsione diretta ai dirigenti dei compensi ivi previsti, pur incrementando la retribuzione dirigenziale individuale, non comporta complessivamente oneri aggiuntivi dal momento che, in assenza di tale previsione, gli importi dei compensi verrebbero comunque versati sui fondi destinati al trattamento accessorio dei dirigenti;

in merito all'articolo 3, comma 15, che dispone l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, si conferma trattarsi di attività che verranno assolte dal citato Dipartimento mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

con riguardo all'articolo 4, recante disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato, si afferma che la disposizione, avendo contenuto meramente ordinamentale, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica;

in relazione all'articolo 5, commi 5 e 6, che interviene sulla disciplina degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, viene evidenziato che, in ragione del criterio di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, imposto a tutte le stazioni appaltanti, è da escludere un apprezzabile incremento di costi per le amministrazioni aggiudicatrici,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 2.0.1, 2.0.2, 3.2, 3.18, 4.2, 3.5, 3.14, 3.11, 3.12, 3.17, 3.27, 3.0.3, 4.1, 5.1 e 5.2. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 3.0.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: Rufa)

sul disegno di legge

8 maggio 2019

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, rilevato che l'articolo 2, recante misure per contrastare l'assenteismo, prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;

preso atto con favore che, nel corso dell'esame presso la Camera, si è disposto che il personale docente ed educativo è escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo in esame, mentre i dirigenti scolastici sono soggetti ad accertamento solo ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;

condivisa la valutazione sottesa a tale modifica, che, da un lato, il fenomeno dell'assenteismo tra i docenti è poco diffuso stante la necessità di prevedere supplenze, e, dall'altro, i dirigenti scolastici sono spesso impegnati su più sedi e hanno contatti anche con altri soggetti esterni alla scuola;

considerato altresì che l'articolo 3, nei commi da 1 a 10, interviene in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni statali, di procedure per le assunzioni, di concorsi pubblici e di personale in disponibilità e di assunzioni delle categorie protette;

tenuto conto in particolare che, secondo il comma 1, a decorrere dal 2019, le suddette amministrazioni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che resta ferma per il comparto della scuola e delle università l'applicazione delle norme di settore;

osservato comunque che, per il 2019, le università - come anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le Agenzie fiscali - non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

in relazione all'articolo 2, si invita a valutare l'opportunità di prevedere che le modalità di verifica

dell'accesso dei dirigenti scolastici siano correlate alla specifica tipologia della prestazione lavorativa.

**PARERE DELLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)**

(Estensore: Fede)

sul disegno di legge

7 maggio 2019

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge, premesso che all'articolo 5 - con il quale è stata definita una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per i pubblici dipendenti - la Camera dei deputati ha aggiunto un comma che modifica l'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale, al fine di coprire eventuali inadempienze delle società di emissione dei buoni pasto nel pagamento delle prestazioni effettuate dagli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, viene introdotto l'obbligo, a carico delle società di emissione, di fornire, mediante imprese bancarie o assicurative, una garanzia fideiussoria nei confronti degli esercizi convenzionati;

considerato che l'esigenza di un intervento di tale tenore è emersa più volte nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici, nonché nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici,

esprime parere favorevole.

**PARERE DELLA 10a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

(Estensore: Girotto)

sul disegno di legge

17 aprile 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: Casolati)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

8 maggio 2019

La Commissione, considerato che il disegno di legge, già approvato dal Senato, è stato oggetto di un complesso di modifiche ed integrazioni apportate dalla Camera;

rilevato, ai fini di competenza, che:

nell'articolo 2 del disegno di legge - che prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro - si è introdotto un richiamo al rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (comma 1);

nel nuovo articolo 3 si è previsto che lo sviluppo di un portale del reclutamento, per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato, dovrà avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali;

esaminati gli emendamenti presentati;

ricordato come nel parere reso in prima lettura si era valutato che la tecnologia attuale consente di

supportare l'introduzione dei sistemi previsti dall'articolo 2 con le necessarie garanzie di tutela degli interessati, riducendo così al minimo il trattamento dei dati personali, conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità, e che comunque le misure di cui all'articolo 2 dovranno essere completate con l'adozione della normativa regolamentare di attuazione, su cui è previsto il previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;

valutato che, in relazione alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati sul disegno di legge, non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatore Mollame)

sul disegno di legge

8 maggio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge AS n.920-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, recante interventi per la concretezza delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'*iter* alla Camera, nella seduta del 2 aprile 2019;

rilevato che, come segnalato all'articolo 6 del provvedimento:

le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 (recanti l'istituzione del nucleo della concretezza e misure per le assunzioni) sono qualificabili come norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (in materia di pubbliche amministrazioni e pubblico impiego) e come principi generali dell'ordinamento;

le disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di contrasto dell'assenteismo, concernendo la materia dell'ordinamento civile, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

le norme di cui all'articolo 5 in materia di buoni pasto costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, materia sottoposta a competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

osservato altresì che:

il comma 5 dell'articolo 6 reca la clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a Statuto speciale ed alle province autonome;

per quanto concerne il coinvolgimento delle regioni, il provvedimento prevede un'intesa in sede di Conferenza unificata sia, all'articolo 1, per l'adozione delle previsioni del piano triennale per la concretezza nelle pubbliche amministrazioni relative agli enti territoriali sia, all'articolo 2, per l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

Per il testo approvato dalla Camera dei deputati - di cui la Commissione non propone modificazioni - e per il relativo raffronto con il testo approvato dal Senato v. lo stampato n. 920-B.

1.2.3. Testo correlato 920-C (ALLEGATO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 920-C

Relazione orale
Relatrice NISINI
ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 10 maggio 2019

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione

di concerto con il Ministro dell'interno

con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

e con il Ministro dell'economia e delle finanze

(V. Stampato n. 920)

approvato dal Senato della Repubblica il 6 dicembre 2018

(V. Stampato Camera n. 1433)

modificato dalla Camera dei deputati il 10 aprile 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 aprile 2019

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo

126-bis del Regolamento

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

LAFORGIA, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 sopprimere il capoverso «Art. 60-quinquies».

Art. 2

2.1

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità e», con le seguenti: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità o».

2.2

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, comunque, sempre in presenza di fattori di rischio specifici riguardanti fenomeni di assenteismo e inosservanza dell'orario di lavoro».

2.3

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI, BERARDI

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in presenza di accordi di prossimità che ne escludono la necessità e che definiscono la valutazione dei dipendenti in base ai risultati raggiunti nello svolgimento dell'attività lavorativa».

2.4

IANNONE, BERTACCO, RAUTI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il personale del comparto dell'istruzione e della ricerca, ivi compresa l'area dirigenziale, è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo».

Conseguentemente al comma 5 del medesimo articolo 2 sopprimere le parole: «e 4».

2.5

PARENTE, MALPEZZI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Tutto il personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, compresi i dirigenti scolastici, è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo. È altresì escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo il personale dell'Afam, dell'università e della ricerca».

2.6

MALPEZZI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ed educativo» con le seguenti: «, educativo e ATA».

2.7

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» aggiungere le seguenti: «nonché i dirigenti».

Conseguentemente, al medesimo comma: medesimo periodo, sostituire le parole: «è escluso», con le seguenti: «sono esclusi»; sopprimere il secondo periodo».

2.8

MALPEZZI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» aggiungere le seguenti: «, i dirigenti e il personale ATA».

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «è escluso» con le seguenti: «sono esclusi»;

b) sopprimere il secondo periodo.

2.9

LAFORGIA, DE PETRIS

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «il personale docente ed educativo», aggiungere le seguenti: «il personale ATA, i Dirigenti scolastici, i lavoratori della Ricerca e delle Università».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.10

MALPEZZI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, VALENTE

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «istituzioni educative» inserire le seguenti: «, ivi compresi i dirigenti scolastici,».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.11

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Respinto

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono altresì esclusi dall'applicazione del presente articolo i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.0.1

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decre-

to del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria".

2. Ai fini di cui al comma 6-*bis* le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 sono incrementate di 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.2

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.2-*bis*.

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici

di cui ai periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, l'Inps provvede nel limite di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse previste dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel limite di 18 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie che lo stesso Istituto rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del citato decreto-legge n. 463 del 1983. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi riconosciuti all'Inps per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 463 del 1983.».

Art. 3

3.1

TOFFANIN, FLORIS, BERARDI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «L'assunzione di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato è preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati.»

3.2

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2018, n. 145,», aggiungere le seguenti: «le regioni e gli enti locali,».

3.3

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono soppresse le parole da: "e possono essere espletati" fino alla fine del periodo.».

3.4

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Respinto

Al comma 6, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche», con le seguenti: «la possibilità di svolgere le prove scritte,».

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero 3), sostituire le parole: «con risposta a scelta multipla», con le seguenti: «a risposta a scelta multipla nel caso in cui non si sia svolta la prova preselettiva di cui al numero 1)».

3.5

LAFORGIA, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Al comma 6, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed estendendo tale modalità anche per i docenti abilitati e inseriti nelle graduatorie d'istituto di seconda fascia, per i docenti non abilitati inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia e con tre annualità di servizio, oltre che per il personale Assistente amministrativo facente funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)».

3.6

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Respinto

Al comma 6, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «o in sostituzione delle medesime».

3.7

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Respinto

Al comma 6, lettera b), numero 5), sopprimere la parola: «anche», e sostituire la parola: «telematici», con la seguente: «digitali».

3.8

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Respinto

Al comma 6, lettera b), sopprimere il numero 6).

3.9

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Respinto

Al comma 6, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: «nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami».

3.10

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Respinto

Al comma 6, lettera b), numero 7) dopo le parole: «di titoli», aggiungere le seguenti: «ovvero di esperienze lavorative,».

3.11

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le graduatorie di merito relative ai concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia indetti con decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*- 4^a Serie speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 2016) sono trasformate in graduatorie ad esaurimento costituite su base provinciale. In deroga alla normativa vigente il personale docente iscritto nella graduatoria di una provincia può chiedere l'inserimento anche in una graduatoria di una o più province oltre a quella in cui è collocato per la classe di concorso per la quale ha sostenuto il concorso e nella posizione spettante sulla base del punteggio conseguito. Il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immisione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie.».

3.12

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di agevolare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione e di formare nuove figure professionali nelle materie di cui al comma 2, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato.».

3.13

BERARDI, FLORIS, TOFFANIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il 50 per cento dei posti messi a concorso di cui al comma 4, lettera b), è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.14

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per il comparto della scuola e le università e gli enti di ricerca le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate su tutti i posti resi vacanti e disponibili per un biennio senza ragioni sostitutive inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno in deroga».

Conseguentemente:

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, al comparto della scuola e alle università»;

al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1», con le seguenti: «ai commi 1 e 6-bis»;

alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e nel comparto "Istruzione e Ricerca"».

3.15

PEROSINO, TOFFANIN, FLORIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di consentire l'attuazione del comma 4, per il triennio 2019-2021, nell'ottica della riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego, con conseguente razionalizzazione delle risorse, i termini di validità delle graduatorie, anche relative al personale dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 362, lettere da *a*) a *e*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le sole amministrazioni centrali sono prorogati al 31 dicembre 2021. In tal caso, non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 2), della lettera *a*), dell'articolo 1, comma 362, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

3.16

MASINI, FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 4, lettera *a*), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

3.17

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aggiungere infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del

fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni.».

3.18

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

3.19

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Respinto

Al comma 9, sopprimere le lettere a) e b).

3.20

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Respinto

Al comma 9, lettera b), numero 1), sostituire la parola: «tempestivamente», con le seguenti: «entro dieci giorni».

3.21

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Respinto

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «in quiescenza», aggiungere le seguenti: «da almeno due anni e».

3.22

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Respinto

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

3.23

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Respinto

Al comma 11, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente ai periodi terzo, quarto e quinto.».

3.24

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Respinto

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dalla nomina a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego i dipendenti in quiescenza che hanno aderito alla misura sperimentale Quota 100 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.».

3.25

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Respinto

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «legge 30 luglio 2010, n. 122,» aggiungere le seguenti: «sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'Istituto nazionale di statistica».

3.26

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Respinto

Sopprimere il comma 14.

3.27

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».

3.0.1

MODENA, FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 1, lettera *c*) e al comma 2, lettera *b*) dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti, il termine di cui al comma 1, lettera *c*) e comma 2, lettera *b*) dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 per le Amministrazioni presso le quali non sia annoverato personale che maturi il triennio previsto entro la data del 31 dicembre 2017.

3. In assenza di personale in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 o delle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il termine del 31 dicembre 2017 ivi stabilito è prorogato al 31 dicembre 2018.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle proprie risorse.».

3.0.2

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per il pieno rispetto dell'articolo 97 della Costituzione)

1. Al fine di garantire il pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione, all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole da: ", e possono essere espletati" fino alla fine del periodo sono soppresse.».

3.0.3

MALLEGNI, FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Intervento in favore dell'autonomia gestionale delle amministrazioni pubbliche)

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autonomamente determinato da ogni ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, con il solo limite finanziario previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, sia per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità che per quelli non sottoposti al rispetto del patto di stabilità».

Art. 4

4.1

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito con il seguente:

"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, prevedendo le assunzioni delle figure professionali ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, di economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quanto riportato nei commi precedenti"».

4.2

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

4.3

LONARDO

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai dirigenti sanitari di strutture ospedaliere situate nel territorio delle Regioni sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro in Sanità e che risultano inadempienti in termini di mantenimento nell'erogazione dei LEA, non spetta alcuna retribuzione di risultato per l'intera durata del Piano di rientro».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di retribuzione di risultato della dirigenza medica».

Art. 5

5.1

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le somme di cui al comma 2, terzo periodo, sono, altresì, distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in misura pari all'ammontare dei buoni pasto non rimborsati relativi alle gare indicate al comma 1. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dai predetti soggetti, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore degli stessi, in proporzione all'entità del rispettivo credito. Per le finalità di cui al precedente periodo, il fondo di cui al comma 3, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2019».

5.2

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziato, che costituisce tetto di spesa.

6-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 6-bis è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed

altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

1.2.4. Testo approvato 920-B (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 920-B

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 12 giugno 2019, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

Art. 1.

(Istituzione del Nucleo della Concretezza)

1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti:

« Art. 60-bis. - *(Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza)* - 1. Ferme le competenze dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, e dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza".

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, è approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene:

a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento;

b) le azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive;

c) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.

3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano di cui al comma 2. A tal fine, in collaborazione con l'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli

enti pubblici non economici nazionali realizzano le misure correttive entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma 2.

4. Di ogni sopralluogo e visita è redatto processo verbale, sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e, per le amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, del termine entro il quale le stesse devono essere attuate.

L'amministrazione, nei tre giorni successivi, può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti.

5. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al prefetto territorialmente competente.

6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla comunicazione al Nucleo della Concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive entro quindici giorni dall'attuazione medesima, fermo restando, per le pubbliche amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo.

7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3, per l'attuazione delle misure correttive rileva ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette tale relazione alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 60-ter. - (Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza) - 1. Il prefetto può segnalare al Nucleo della Concretezza di cui all'articolo 60-bis, comma 1, eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso può partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente.

Art. 60-quater. - (Personale del Nucleo della Concretezza) - 1. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 60-bis e 60-ter, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di cinquantatré unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, reclutate come segue:

a) ventitré unità, ivi comprese quelle di livello dirigenziale in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

b) trenta unità, di cui venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e dieci da inquadrare nel livello iniziale della categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, espletato ai sensi dell'articolo 35, comma 5.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 4.153.160 annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 60-quinquies. - (Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative) - 1. Fermo restando quanto

previsto dall'articolo 60-*quater*, le disposizioni degli articoli 60-*bis* e 60-*ter* si applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni ».

Art. 2.

(Misure per il contrasto all'assenteismo)

1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto e fuori dei casi di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, introducono, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso, nel rispetto dei principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di trattamento dei dati biometrici, sono individuate le modalità attuative del presente comma, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-*septies* del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane. Per le finalità di cui al presente comma, ai medesimi dirigenti, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano i sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza di cui al comma 1.

3. Le pubbliche amministrazioni che per espressa previsione normativa sono tenute a utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema « NoiPA » del Ministero dell'economia e delle finanze. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema « NoiPA » del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo. I dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto dell'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-*septies* del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 4, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.

2. Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:

- a) digitalizzazione;
- b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c) qualità dei servizi pubblici;
- d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e) contrattualistica pubblica;
- f) controllo di gestione e attività ispettiva;
- g) contabilità pubblica e gestione finanziaria.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal *budget* assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della

programmazione finanziaria e contabile.

4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo:

- a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;
- b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-*quinquies* e 3-*sexies*, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.

5. Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.

6. Per le finalità del comma 4, nelle more dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del presente comma, le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare:

- a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
- b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
 - 1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;
 - 2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
 - 3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
 - 4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime;
 - 5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
 - 6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
 - 7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile.

7. Per le finalità di cui al comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34:

1) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-*bis* nell'ambito della provincia dallo stesso indicata »;

2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « dodici mesi, » sono inserite le seguenti: « ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, » e dopo le parole: « iscritto nell'apposito elenco » sono aggiunte le seguenti: « e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti »;

b) all'articolo 34-*bis*:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità »;

2) al comma 4, le parole: « decorsi due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « decorsi quarantacinque giorni »;

c) all'articolo 39:

1) al comma 1, le parole: « Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di *handicap* ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, » sono sostituite dalle seguenti: « Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette ».

10. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera b), le amministrazioni tengono conto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.

11. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di inconfirmità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.

12. Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995. I compensi stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.

15. Al fine di accelerare la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei. L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo restando quanto previsto dai commi da 11 a 14 del presente articolo, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le cause di incompatibilità e di inconfirmità dell'incarico nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo e sono individuate le sottosezioni in cui è articolato

l'Albo medesimo. Fino all'adozione del decreto di cui al terzo periodo, le commissioni esaminatrici continuano ad essere costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo di cui al comma 15 può essere utilizzato per la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego svolti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4.

(Disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato)

1. All'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia » sono sostituite dalle seguenti: « i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia, »;

b) al comma 4, dopo le parole: « non può superare i cinque anni » sono inserite le seguenti: « , è rinnovabile per una sola volta »;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due anni, non può essere destinatario di incarichi né essere impiegato nello svolgimento di attività che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5 ».

2. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo le parole: « per un periodo massimo di dodici mesi » sono inserite le seguenti: « e rinnovabile per una sola volta ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di buoni pasto)

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione delle convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - edizione 7 e mediante buoni pasto elettronici - edizione 1, stipulate dalla Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte della Consip S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto di valore nominale corrispondente, acquistati con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Nell'ambito delle attività del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, la Consip S.p.A. è autorizzata a gestire centralmente il recupero dei crediti vantati dalle amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti oggetto di risoluzione, di cui al comma 1, attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in via giudiziale. Nell'esercizio dell'azione di cui al precedente periodo, la Consip S.p.A. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le somme recuperate sono versate dalla Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti delle amministrazioni aderenti, la Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna amministrazione in proporzione all'entità del rispettivo credito. Le singole amministrazioni attivano ulteriori procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto e dell'eventuale maggior danno.

3. Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 è istituito nello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 144, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legislazione vigente, che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati ».

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, le modificazioni necessarie ad adeguarlo alla disposizione introdotta dal comma 5 del presente articolo. Con il medesimo decreto, sentite anche le imprese bancarie e le imprese assicurative o le loro associazioni rappresentative, sono adottati gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie previste dall'articolo 144, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal comma 5 del presente articolo.

Art. 6.

(Disposizioni finali e clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 attengono alla materia dell'ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

4. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge.

5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

IL PRESIDENTE

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
24 maggio 2019
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (920-B)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Sopprimere l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

un moderno approccio in materia di organizzazione e gestione di complesse strutture del lavoro, in particolare nel settore dei servizi, ed *a fortiori*, nei servizi pubblici, dovrebbe essere prioritariamente orientato all'efficientamento delle prestazioni, attraverso il ricorso alle nuove tecnologie e soprattutto alla valorizzazione e riqualificazione delle professionalità esistenti. In un proficuo e costante coinvolgimento delle migliori energie dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni di rappresentanza;

ovvero, l'esatto contrario della filosofia che ha ispirato il provvedimento in oggetto, ed in particolare gli articoli 1 e 2, caratterizzati da una visione anacronisticamente centralista e al tempo stesso imperniata sul sospetto e su metodi volontariamente invasivi dei diritti dei lavoratori;

anche il riferimento alle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, peraltro senza lo stanziamento di risorse aggiuntive, viene declinato esclusivamente per il potenziamento dei sistemi di rilevamento delle presenze, con soluzioni che hanno suscitato molti e circostanziati rilievi da parte del Garante per la tutela dei dati personali;

al contrario, le pubbliche amministrazioni italiane necessiterebbero, da una parte, della prosecuzione delle politiche di stabilizzazione dei lavoratori precari avviate nella scorsa legislatura, dall'altra, di un grande investimento in modernizzazione dei processi lavorativi e nella formazione di un personale posto sempre di fronte a nuove sfide e a nuovi servizi;

anche in tale prospettiva, è fondamentale il pieno coinvolgimento e la collaborazione dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni sindacali;

— 3 —

una moderna ed efficiente amministrazione pubblica è fattore indispensabile per il rilancio del nostro sistema produttivo e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare, in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori pubblici, comparativamente più rappresentative su base nazionale, una strategia di investimenti in formazione e in efficientamento dei processi produttivi delle pubbliche amministrazioni, prevedendo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità e», con le seguenti: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità o».

2.2

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, comunque, sempre in presenza di fattori di rischio specifici riguardanti fenomeni di assenteismo e inosservanza dell'orario di lavoro».

2.3

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI, BERARDI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in presenza di accordi di prossimità che ne escludono la necessità e che definiscono la valutazione dei dipendenti in base ai risultati raggiunti nello svolgimento dell'attività lavorativa».

2.5

PARENTE, MALPEZZI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Tutto il personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, compresi i dirigenti scolastici, è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo. È altresì escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo il personale dell'Afam, dell'università e della ricerca».

2.6

MALPEZZI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ed educativo» con le seguenti: «, educativo e ATA».

2.7

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» aggiungere le seguenti: «nonché i dirigenti».

Conseguentemente, al medesimo comma: medesimo periodo, sostituire le parole: «è escluso», con le seguenti: «sono esclusi»; sopprimere il secondo periodo».

2.8

MALPEZZI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» aggiungere le seguenti: «, i dirigenti e il personale ATA».

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «è escluso» con le seguenti: «sono esclusi»;*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

2.10

MALPEZZI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, VALENTE

Al comma 4, dopo le parole: «istituzioni educative» inserire le seguenti: «, ivi compresi i dirigenti scolastici,».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.11

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono altresì esclusi dall'applicazione del presente articolo i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

PATRIARCA, MALPEZZI, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;

il comma 4 del medesimo articolo 2 è stato modificato dalla Camera dei deputati a seguito del recepimento della condizione approvata nel parere espresso dalla Commissione Cultura, che ha chiesto, appunto, di escludere il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative dall'ambito di applicazione del suddetto articolo;

il fenomeno dell'assenteismo nelle scuole è, infatti, estremamente limitato, anche perché per i docenti assentarsi dall'istituto senza permesso è pressoché impossibile;

non è stata, invece, recepita la richiesta di escludere dalla suddetta verifica dell'accesso i dirigenti dei medesimi istituti;

il ruolo del dirigente scolastico, in particolare, non può essere sottoposto a questo genere di controlli e la valutazione del dirigente non può essere frutto del conteggio delle ore passate a scuola, in quanto la qualità della prestazione dirigenziale non dipende dal tempo trascorso in ufficio, ma dal livello di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati;

i dirigenti scolastici non sono equiparabili agli altri dirigenti della pubblica amministrazione;

appare, quindi non accettabile la previsione di un controllo degli accessi con le modalità disciplinate dal provvedimento, in considerazione an-

che della mole di lavoro imposto ai dirigenti scolastici dalla reggenza di più plessi scolastici,

impegna il Governo:

in considerazione della contrattualizzazione dell'orario di lavoro ed essendo i dirigenti valutati, non per il tempo passato a scuola, ma per la qualità dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati, a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'esclusione dei dirigenti scolastici dall'ambito di applicazione dell'articolo 2.

G2.101

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;

nel corso delle audizioni, il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che se «presupposto per l'introduzione di un sistema di attestazione della presenza in servizio così invasivo quale quello biometrico è la sua ritenuta efficacia e affidabilità, ne consegue necessariamente l'ultroneità del ricorso contestuale alla video sorveglianza, che nulla potrebbe aggiungere in termini di contrasto di fenomeni elusivi»;

il Garante ha inoltre rilevato come non appare conforme al canone di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza europea, l'introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione delle presenze tramite identificazione biometrica, in relazione ai vincoli posti dall'ordinamento europeo sul punto a fronte dell'invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato anche al fine di prevenire il possibile contenzioso giurisprudenziale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere, sin dal prossimo provvedimento utile, le citate disposizioni al fine di assicurare l'alternatività dei

due sistemi di verifica di rispetto dell'orario, oltre che una sua introduzione graduata in ragione delle diverse esigenze funzionali dei diversi uffici pubblici e le opportune forme di coinvolgimento e di accordo con le rappresentanze dei lavoratori al fine del ricorso alle suddette forme di rilevamento delle presenze.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

TOFFANIN, FLORIS, BERARDI

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «L'assunzione di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato è preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati.»

3.3

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono soppresse le parole da: "e possono essere espletati" fino alla fine del periodo.».

3.4

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 6, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche», con le seguenti: «la possibilità di svolgere le prove scritte,».

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero 3), sostituire le parole: «con risposta a scelta multipla», con le seguenti: «a risposta a scelta multipla nel caso in cui non si sia svolta la prova preselettiva di cui al numero 1)».

3.6

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 6, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «o in sostituzione delle medesime».

3.7

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 6, lettera b), numero 5), sopprimere la parola: «anche», e sostituire la parola: «telematici», con la seguente: «digitali».

3.8

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 6, lettera b), sopprimere il numero 6).

3.9

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 6, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: «nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami».

3.10

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 6, lettera b), numero 7) dopo le parole: «di titoli», aggiungere le seguenti: «ovvero di esperienze lavorative»,.

3.19

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 9, sopprimere le lettere a) e b).

3.20

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 9, lettera b), numero 1), sostituire la parola: «tempestivamente», con le seguenti: «entro dieci giorni».

3.21

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «in quiescenza», aggiungere le seguenti: «da almeno due anni e».

3.22

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

3.23

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 11, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente ai periodi terzo, quarto e quinto.».

3.24

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dalla nomina a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego i dipendenti in quiescenza che hanno aderito alla misura sperimentale Quota 100 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.».

3.25

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «legge 30 luglio 2010, n. 122,» aggiungere le seguenti: «sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'Istituto nazionale di statistica».

3.26

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Sopprimere il comma 14.

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

a proposito di concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni, è evidente una palese contraddizione che ha caratterizzato, in generale, l'operato del Governo rispetto alle enunciazioni programmatiche e che caratterizza, in particolare, il presente provvedimento con un approccio punitivo e allo stesso tempo velleitario;

il contrario di quel ricambio generazionale e dello sblocco totale del *turn over*, che i governi a guida PD avevano avviato, prevedendo, tra l'altro, l'assunzione di 50 mila dipendenti precari. Un processo virtuoso di rinnovamento che pure si era promesso di mantenere, se non rafforzare, anche anticipando al 2019 le assunzioni previste per il prossimo triennio;

al contrario, con una norma inserita nella legge di bilancio 2019, si smentiscono tali propositi e, a seguito dell'esito del confronto con la Commissione europea e della conseguente necessità di reperire risorse al fine di dare copertura economica ad alcune controverse misure, si stabilisce il divieto per la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, di effettuare, in riferimento alle ordinarie facoltà assunzionali per l'anno 2019, assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019, ovvero proprio quelle amministrazioni che dal 1° gennaio avrebbero potuto beneficiare dello sblocco del *turn over*;

tale disposizione arreca un gravissimo danno alle migliaia di precari storici della pubblica amministrazione, che, in base ai requisiti della riforma della scorsa legislatura, avevano acquisito il diritto di essere assunti immediatamente e pregiudica il futuro umano e professionale dei tanti giovani che

dopo anni di sacrifici e di studio hanno vinto un concorso pubblico ed erano in graduatoria pronti a essere assunti a tempo indeterminato,

impegna il Governo:

ad adottare, sin dai prossimi provvedimenti utili, ogni misura volta a dare corso al processo di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, avviato nella scorsa legislatura;

a trovare le risorse necessarie prima del mese di novembre 2019 per sbloccare il *turn over* dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, delle università e delle agenzie fiscali.

G3.101

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 3 prevede «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»;

l'Ispettorato per la funzione pubblica è stato istituito dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'Ispettorato per la funzione pubblica svolge i seguenti compiti: vigila sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, su segnalazione di cittadini e imprese; sull'applicazione delle misure di semplificazione; sul rispetto delle disposizioni in materia di controlli interni e di contenimento dei costi, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza ed i Servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato; sull'effettivo esercizio dei poteri disciplinari; per lo svolgimento dell'attività, l'Ispettorato si avvale di personale assegnato al Dipartimento della funzione pubblica e dell'aliquota prevista dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l'articolo 1 istituisce il cosiddetto Nucleo per la concretezza, un ulteriore organismo di controllo i cui compiti rischiano di sovrapporsi a quelli dell'Ispettorato, con il rischio di rendere l'attività ispettiva meno efficiente, considerato anche l'esiguo numero di unità di personale, cinquantatré, preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;

tenuto conto che:

secondo dati forniti dall'Ispettorato della funzione pubblica, nel 2018 ci sono stati 10.350 procedimenti disciplinari avviati, in ragione di un notevole aumento dei controlli sia grazie a un'efficace azione deterrente;

l'efficienza amministrativa si costruisce investendo sulle risorse umane, che risultano sia il fattore produttivo di maggiore rilevanza della pubblica amministrazione, sia la principale variabile su cui agire per costruire efficienza e competitività;

i dati OCSE, incrociati con quelli della Ragioneria dello Stato, rivelano che l'Italia è ultima fra i Paesi europei quanto a numero di dipendenti pubblici, 49 ogni mille abitanti, ed è penultima, con un quasi 15 per cento, quanto a numero di dipendenti pubblici rispetto al totale degli occupati;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure volte a potenziare l'organico dell'Ispettorato per la funzione pubblica, al fine di garantire un efficace ed efficiente funzionamento dell'attività ispettiva all'interno della pubblica amministrazione.

1.2.6. Testo 1 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

11 giugno 2019

N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (920-B)**

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

MARCUCCI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, MIRABELLI,
STEFANO, FERRARI, COLLINA, BINI, CIRINNÀ, VALENTE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, collegato alla legge di bilancio 2019;

premessi che:

si tratta di un provvedimento in molte parti confuso, per alcuni versi inutile, punitivo in modo irragionevole e, soprattutto, non rispettoso della professionalità di migliaia di dipendenti e dirigenti pubblici;

oltre a confermare il giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame espresso in sede di esame in prima lettura in particolare sull'istituzione del "Nucleo della Concretezza" - un organismo nuovo, dalla funzione generica e dalle competenze poco chiare, destinata a sovrapporsi ad organismi già esistenti, e sull'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso - si evidenzia come le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati siano anch'esse espressione di quella logica punitiva e, per altri versi, insensata, che caratterizza il testo;

ad esempio, nonostante nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, si sia disposto - in un momento di resipiscenza - che il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni scolastiche sia escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 recante misure per il contrasto dell'assenteismo, è stato purtroppo previsto per i dirigenti scolastici - in modo del tutto illogico - l'accertamento ai fini della verifica dell'accesso;

si tratta di una misura priva di senso e gravemente lesiva del prestigio, dell'autorevolezza e della professionalità dei dirigenti scolastici poiché questi ultimi non hanno un preciso orario di lavoro e la loro valutazione dipende solo dai risultati ottenuti. Non è quindi la conoscenza del tempo trascorso in ufficio che può garantire prestazioni migliori da parte loro;

è una misura irragionevole in quanto contrastante con le funzioni del dirigente scolastico previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva e lesiva del principio di uguaglianza sotto un duplice profilo: il primo riguardante la disparità di trattamento tra i dirigenti scolastici (soggetti ad accertamento) e il resto del personale scolastico (escluso dall'accertamento) e il secondo riguardante la disparità di trattamento tra i dirigenti scolastici (soggetti ad accertamento) e altro personale dirigenziale di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (escluso dall'accertamento);

i dirigenti scolastici ogni giorno devono garantire la loro presenza nei plessi scolastici dipendenti, dislocati sovente a molti chilometri di distanza, devono curare i rapporti con gli enti locali, le ASL, gli uffici territoriali del MIUR, le associazioni del territorio, gli ordini professionali, nonché farsi carico anche delle istituzioni scolastiche prive di titolare e affidate in reggenza;

la scuola italiana non ha bisogno di questa inutile misura, ma di qualità, spirito di servizio, e innovazione che quotidianamente e con fatica la maggior parte dei dirigenti scolastici del nostro Paese cerca di garantire agli studenti;

premessi inoltre che:

in merito a quanto previsto dall'articolo 2, in sede di audizione presso la Camera dei deputati, il Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha affermato che "non può ritenersi in alcun modo conforme al canone di proporzionalità l'ipotizzata introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per tutte le pubbliche amministrazioni, di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, in ragione dei vincoli posti dall'ordinamento europeo per l'invasività di tali forme di verifica e le implicazioni proprie della particolare natura del dato";

secondo quanto affermato dal Garante della *privacy*, la giurisprudenza europea ha ripetutamente chiarito come i dati biometrici siano da considerarsi riconducibili a quelle categorie di dati personali ai quali sono riconosciute maggiori garanzie e come il ricorso ai sistemi di rilevazione biometrica debba considerarsi residuale e utilizzabile esclusivamente qualora gli altri sistemi di rilevazione non risultino adeguati;

nel corso dell'Audizione sul provvedimento in esame presso l'11a Commissione del Senato del 27 novembre 2018, il Garante per la protezione dei dati personali, ha sottolineato come la previsione dell'obbligatorio impiego contestuale di due sistemi di verifica del rispetto dell'orario di lavoro (raccolta di dati biometrici e videosorveglianza) ecceda i limiti imposti dalla stretta necessità del trattamento rispetto al fine perseguito. Sul punto il Garante ha evidenziato che se "presupposto per l'introduzione di un sistema di attestazione della presenza in servizio così invasivo quale quello biometrico è la sua ritenuta efficacia e affidabilità, ne consegue necessariamente l'ultroneità del ricorso contestuale alla videosorveglianza, che nulla potrebbe aggiungere in termini di contrasto di fenomeni elusivi";

considerato che:

l'articolo 3 reca misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione: la novità non è certamente lo sblocco totale del *turnover* come annunciato dal Governo - già previsto dall'ordinamento vigente, sulla base di una norma del Governo Renzi, con decorrenza dal 2018 - ma, in materia di assunzioni, l'introduzione di una deroga alle procedure concorsuali "al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego" che certamente non rappresenta una semplificazione delle procedure di assunzione;

aldilà del titolo altisonante dell'articolo 3, la possibilità di assumere per molte pubbliche amministrazioni è di fatto limitata a seguito della modifica apportata dalla Camera dei deputati che fa salva la previsione di cui all'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio per il 2019 per cui, a decorrere dal 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019;

considerato infine che:

se l'obiettivo del provvedimento era quello di prevedere interventi per assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni, detto obiettivo non è stato neanche lontanamente raggiunto a causa di una visione miope e superficiale della complessità e del contesto organizzativo della pubblica amministrazione, che - lungi dal richiedere un approccio centralista e punitivo - avrebbe richiesto flessibilità della norma generale alle specificità delle pubbliche amministrazioni e investimenti sulle risorse umane e sulla formazione continua al fine di migliorare il livello di qualità dei servizi e di migliorare l'accessibilità dei cittadini alla pubblica amministrazione;

lungi quindi dal rappresentare un provvedimento innovativo e risolutore dei problemi che affliggono la pubblica amministrazione, il disegno di legge in esame rappresenta l'ennesimo tentativo mal riuscito e mendace di questo Governo nel dare risposta a problemi annosi del nostro Paese;

— 4 —

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 920-B.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 920-B
XVIII Legislatura

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 104 \(pom.\)](#)

16 aprile 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 105 \(ant.\)](#)

17 aprile 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 107 \(ant.\)](#)

30 aprile 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 108 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

[N. 110 \(pom.\)](#)

8 maggio 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 104 (pom.) del 16/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 16 APRILE 2019
104ª Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta dell'11 aprile dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 2\) Documento di economia e finanza 2019 e connessi allegati](#)
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) dà ampio conto degli aspetti di competenza del Documento, che

reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica, soffermandosi anzitutto sulle misure di politiche per il lavoro già adottate nella corrente legislatura, quali quelle contenute nel decreto-legge n. 87 del 2018, cosiddetto "decreto dignità", e nel decreto-legge n. 4 del 2019, che ha introdotto l'istituto del Reddito di cittadinanza e ha previsto un potenziamento dei centri per l'impiego.

Riguardo agli interventi legislativi futuri o in corso di approvazione in materia di lavoro, la relatrice ricorda il disegno di legge delega per la semplificazione e il riassetto delle norme in materia di lavoro, il disegno di legge per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (Atto Senato n. 920-B) e il disegno di legge recante deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione (Atto Senato n. 1122), ai quali il Documento attribuisce la qualifica di collegati alla manovra di finanza pubblica.

Cita quindi gli impegni previsti con riferimento all'ipotesi di introduzione del salario minimo, all'incentivazione del lavoro giovanile e femminile, alla lotta al precariato, alla revisione degli incentivi alla genitorialità, all'introduzione di una politica fiscale a favore delle famiglie con figli e alla sicurezza sul lavoro. Infine, riguardo al settore pensionistico, sottolinea le misure contenute nel citato decreto-legge n. 4 del 2019, che ha introdotto in via sperimentale per un triennio la cosiddetta "Quota 100", mentre in merito al tema della disabilità, fa presente che il Documento ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di finanza pubblica per un disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2019.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) chiede di rinviare l'inizio della discussione generale, per approfondire le tematiche oggetto del Documento.

La [PRESIDENTE](#) accoglie la richiesta e differisce l'inizio del dibattito alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 aprile.

Interviene in replica la relatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*), che ricorda i provvedimenti già approvati nel corso della legislatura in materia di lavoro, come il decreto-legge n. 87 del 2018, cosiddetto "decreto dignità", che ha operato alcune modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, e il decreto-legge n. 4 del 2019, che ha contestualmente adottato misure contro la povertà assoluta e politiche attive per il lavoro, anche con un forte potenziamento dei centri per l'impiego.

Nello stesso solco, a suo parere, si inserisce la previsione di un salario minimo orario stabilito per legge, che affronta la problematica della povertà relativa in cui versano i *working poors*. Dopo aver citato i dibattiti parlamentari svoltisi nelle passate legislature sul tema e alcuni dati emersi nel corso delle audizioni, sottolinea con forza e rivendica la scelta del Governo di inserire tale previsione tra le priorità della sua agenda politica, nella piena applicazione dell'articolo 36 della Costituzione.

Si sofferma infine sulle principali differenze tra il disegno di legge n. 310 e il disegno di legge n. 658, con particolare riferimento alla materia della contrattazione collettiva.

Conclusivamente propone di adottare il disegno di legge n. 658 come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario COMINARDI, in replica, evidenzia la necessità che il tema della tutela dei lavoratori

venga affrontato anche dal punto di vista dell'adozione di un salario minimo orario, nel rispetto degli articoli 3 e 36 della Costituzione. Effettua quindi una comparazione tra la situazione italiana e quella francese e tedesca, nelle quali, a fronte di meno ore lavorate, i lavoratori percepiscono uno stipendio più alto, facendo così anche emergere un problema di produttività e di organizzazione del lavoro. Infine, richiama i principali contenuti emersi nel corso dell'ultima riunione dell'EPSCO (*Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council*), che si è tenuta a Bucarest qualche giorno fa, secondo cui nei Paesi dove è stato introdotto il salario minimo orario si è ridotta la differenza salariale tra i generi.

La [PRESIDENTE](#) ringrazia la relatrice e il rappresentante del Governo e avverte che sulla stessa materia è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1132, a prima firma del senatore Nannicini, e che le risulta in fase di presentazione un disegno di legge di iniziativa del CNEL. Sottopone poi alla Commissione la proposta della relatrice di adottare il disegno di legge n. 658 come testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione conviene a maggioranza.

La [PRESIDENTE](#) propone quindi di stabilire per lunedì 6 maggio alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al testo base.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), in considerazione dei molteplici impegni dei parlamentari, anche in vista delle prossime elezioni europee, chiede di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), anche sulla base di quanto dichiarato nella precedente seduta dal sottosegretario Durigon, chiede informazioni in merito alla riduzione del cuneo fiscale. Inoltre, ritiene poco corretto nei confronti del CNEL procedere all'adozione di un testo base e alla fissazione del termine per gli emendamenti senza attendere la presentazione del relativo disegno di legge. Infine, invita a non sottovalutare l'esigenza istruttoria da parte dei senatori, che spesso non dispongono dei testi con la stessa tempestività della Presidente o della maggioranza.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) giudica un errore la scelta della maggioranza di proseguire l'esame con un testo base piuttosto che con la predisposizione di un testo unificato.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) ritiene che dalla maggioranza sia giunto un messaggio politico in contrasto con quanto dichiarato dal Governo e con la situazione di emergenza che è stata descritta da varie forze politiche in questa sede. A fronte dei due provvedimenti già in discussione e di quelli assegnati o in via di presentazione, giudicherebbe invece opportuna una pausa di riflessione, prima di decidere come procedere e come trattare i vari temi sul tavolo. Invita quindi la maggioranza a rivedere la scelta di adottare il disegno di legge n. 658 come testo base per il seguito dell'esame e si associa alla richiesta della senatrice Toffanin di differire il termine per gli emendamenti.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che l'esame dei due provvedimenti all'ordine del giorno è iniziato da tempo e ha impegnato la Commissione con un intenso ciclo di audizioni e una lunga fase di dibattito. Il provvedimento a prima firma del senatore Nannicini (AS 1132) verrà incardinato domani e il suo esame probabilmente abbinato a quello dei disegni di legge nn. 310 e 658 dopo l'introduzione da parte della relatrice Matrisciano. Lo stesso accadrà con il testo d'iniziativa del CNEL, una volta che sarà stato assegnato. Ricorda che è comunque facoltà dei Gruppi seguire la via emendativa per proporre tutte le modifiche al testo base che riterranno opportune.

Con riferimento all'intervento del senatore Floris, assicura che il tema della riduzione del cuneo fiscale è all'attenzione del Governo, come confermato anche dal Documento di economia e finanza in esame,

e che il disegno di legge n. 1132 è già pubblicato per la consultazione sul sito *web* del senato. Infine, fissa per lunedì 6 maggio alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al testo base.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) ribadisce il rammarico per la scelta, tutta politica e frutto di un atteggiamento di chiusura della maggioranza, e preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del suo Gruppo.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) ripercorre la genesi del disegno di legge n. 1132 a sua prima firma e chiarisce che il testo va inteso non come alternativo, bensì come complementare a quello a prima firma del senatore Laus e conforme alle posizioni espresse dal Gruppo del Partito Democratico nel corso degli ultimi mesi in materia di rappresentanza e di contrattazione collettiva nazionale.

La [PRESIDENTE](#) prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LXXXVI, n. 2\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019*

[\(Doc. LXXXVII, n. 2\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018*

(Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 10 aprile.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver ribadito i principali contenuti della sua relazione, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

[\(944\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 16 gennaio.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver ricordato, per le parti di competenza, i punti salienti del provvedimento, si riserva di presentare una proposta di relazione all'esito del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 17

aprile, alle ore 8,30 è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1132, a prima firma del senatore Nannicini, recante norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale, e del disegno di legge n. 920-B, di iniziativa governativa, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. Avverte altresì che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 920-B è fissato alle ore 12 di mercoledì 24 aprile.

Si riserva inoltre di modulare gli orari delle sedute già previste, nonché di quelle da convocare per le prossime settimane sulla base delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, che risulta ancora in corso.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) manifesta l'esigenza di una convocazione nella settimana in corso del Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 55 e connessi in tema di *caregiver* familiare.

La [PRESIDENTE](#) rassicura in tal senso la senatrice Guidolin.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) invita la Presidente, nell'organizzazione dei futuri lavori della Commissione che cadranno a ridosso di diverse festività, a tenere conto delle difficoltà logistiche di alcuni senatori che vengono da territori mal collegati con la Capitale.

Si associa il senatore [AUDDINO](#) (M5S).

La [PRESIDENTE](#) assicura che, per quanto possibile, terrà conto anche di tali esigenze.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.2. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 105 (ant.) del 17/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCLEDÌ 17 APRILE 2019
105^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[DE VECCHIS](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [DE VECCHIS](#) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [DE VECCHIS](#) avverte che, essendo pervenuta da parte del Gruppo Forza Italia la segnalazione di una riunione prevista a partire dalle ore 11, l'odierna seduta della Commissione terminerà entro tale orario.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2 - Allegati I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII) Documento di economia e finanza 2019 e connessi allegati

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), pur riconoscendo la presenza nel Documento di economia e finanza di alcuni aspetti condivisibili per le parti di competenza della Commissione, esprime forte preoccupazione per il quadro macroeconomico che viene tratteggiato. Inoltre, a fronte di un rallentamento dello sviluppo economico internazionale che coinvolge anche l'Italia, critica la decisione del Governo di continuare a prevedere misure da finanziare in *deficit* e di non dare una risposta chiara ai mercati sui temi delle clausole di salvaguardia e della patrimoniale. Da ciò l'orientamento contrario del suo Gruppo.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) sottolinea le contraddizioni contenute nel Documento in esame: da un lato, infatti, c'è la negatività del quadro economico, che pure obbligherebbe la maggioranza a un bagno di realtà, dall'altro, invece, la conferma delle iniziative previste dal contratto di Governo, nonostante l'evidente impossibilità della finanza pubblica di accogliere i relativi impegni di spesa.

Quanto alle parti di competenza della Commissione, rileva come alcune tematiche rientrino anche tra le priorità del proprio Gruppo, come testimoniato da alcune iniziative legislative già depositate in materia di sostegno alle famiglie con figli (AS n. 472, recante delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi), di sicurezza sul lavoro (AS n. 526, contenente norme in materia di sicurezza del lavoro e delega al Governo per l'istituzione di un'Agenzia nazionale per la sicurezza del lavoro) e di disabilità (AS n. 973, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ed introduzione di un ulteriore assegno personale di cura per le persone con disabilità).

Infine, invita la maggioranza a non proseguire sulla strada delle promesse irrealizzabili ed a mostrare maggiore disponibilità a un confronto, nell'interesse dei cittadini.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) ritiene che il Documento di economia e finanza smentisca la propaganda governativa e mostri la vera realtà economica del Paese.

Con riferimento ai temi di più stretta competenza della Commissione, chiede al Governo se la previsione di un salario minimo orario sia accompagnata da una riforma del cuneo fiscale, così da tutelare i lavoratori operanti nei settori esclusi dalla contrattazione collettiva e, contestualmente, garantire alle imprese una riduzione del costo del lavoro.

In materia di incentivi alla genitorialità, auspica una valorizzazione delle esperienze positive già presenti nel Paese, mentre sui temi della disabilità e del "dopo di noi" invita il Governo a manifestare più attenzione e a dedicare maggiori risorse.

Conclusivamente, anticipa la posizione contraria del proprio Gruppo sul Documento in esame.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*), dopo aver contestato alcune dichiarazioni di eminenti esponenti della maggioranza sulla utilità di mantenere per il futuro lo strumento del Documento di economia e finanza, ritiene che i dati in esame certifichino ufficialmente il fallimento della politica economica del Governo. A suo parere sarà quindi difficile per la maggioranza continuare sulla medesima strada, peraltro senza chiarire la propria posizione sulle clausole di salvaguardia, sui tagli, sul divario tra Nord e Sud e sull'utilizzo efficiente delle risorse.

Quanto al salario minimo orario, chiede se il Paese possa attualmente permettersi una simile misura e se ne siano state previste le coperture finanziarie. Inoltre, invita l'Esecutivo a chiarire se verrà contestualmente varato anche un taglio del cuneo fiscale.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) si domanda come mai i partiti che oggi esprimono esclusivamente critiche non abbiano adottato le soluzioni giuste quando erano a loro volta al Governo. Ritiene che, di fronte alla difficile situazione ereditata, l'attuale Esecutivo, tenuto anche conto della grave congiuntura

economica internazionale, stia facendo del proprio meglio e confida che i provvedimenti varati nel corso della legislatura possano permettere un aumento degli occupati e favorire un aumento della natalità.

Infine, contesta ai precedenti Governi di non aver tutelato adeguatamente in Europa gli interessi del Paese.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) ricorda i principali indicatori del nuovo quadro di finanza pubblica, con riferimento al tasso di disoccupazione, all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e al rapporto deficit/PIL, che testimoniano, a suo parere, la scarsa efficacia delle misure adottate nel corso della legislatura, come nel caso di "Quota 100" e del Reddito di cittadinanza, che sembra addirittura sfavorire i più giovani.

Inoltre, stigmatizza la decisione di bloccare l'indicizzazione delle pensioni e manifesta preoccupazione per la possibile introduzione del salario minimo orario, che potrebbe richiedere una ingente copertura finanziaria e gravare sul mondo delle imprese, in assenza di una contemporanea riduzione del costo del lavoro.

Invita conclusivamente la maggioranza a dedicare un particolare attenzione al settore produttivo, anche per evitare che molte aziende, che pure vogliono creare lavoro, scelgano di delocalizzare all'estero.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) esprime stupore per le critiche espresse dai colleghi delle opposizioni, ritenendo del tutto false le affermazioni sulla indicizzazione delle pensioni e sul Reddito di cittadinanza. Suggerisce loro, al contrario, di fare una adeguata autocritica per le condizioni in cui sono stati tenuti i centri per l'impiego, che all'estero sono stati invece oggetto di adeguate riforme che ne hanno implementato la dotazione economica, tecnologica e professionale, cui l'attuale Governo ha dovuto far fronte. Si dichiara pertanto fiero del percorso economico e delle misure individuate dal Documento in esame.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) ricorda i principali dati economici dell'ultimo decennio, a partire dall'inizio della crisi del 2008, soffermandosi in particolare su quelli dell'ultimo anno, che hanno segnato un netto peggioramento. A suo parere dal Documento in esame - che, associandosi al senatore Laus, non ritiene inutile - si evince che il Paese è sostanzialmente in recessione e dovrà affrontare difficoltà maggiori rispetto agli altri Paesi europei, che pure vedono peggiorare le loro *performance* economiche. Si stupisce quindi che dal Documento non emergano elementi di novità particolari né si prevedano misure capaci di rilanciare l'economia. Al suo interno nota che sono elencate molte iniziative condivisibili, che rappresentano tuttavia un'idea futura di Paese che non tiene conto della sua effettiva situazione reale.

Elenca quindi le misure adottate nel corso della corrente legislatura che avrebbero dovuto garantire, nelle intenzioni della maggioranza, benefici per l'occupazione, per la lotta alla povertà e per l'aumento dei consumi interni, ma che attualmente, sulla base delle ultime risultanze, sembra non abbiano raggiunto lo scopo previsto.

Ribadisce comunque la piena disponibilità del suo Gruppo al confronto su alcune tematiche, come il salario minimo orario e la figura del *caregiver*, auspicando che ci sia una maggiore capacità di ascolto da parte del Governo, visto che le proposte delle opposizioni conseguono dalla conoscenza della realtà del Paese.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) in premessa denuncia la compressione dei tempi di esame del Documento di economia e finanza, con modalità, a suo dire raramente sperimentate nei lavori parlamentari in passato, dimostrando così scarso rispetto per le istituzioni e anche per le sensibilità religiose prevalenti nel Paese.

Passando al merito del Documento, lamenta il fatto che il quadro sul benessere economico e sociale (BES) non risulti tra i suoi allegati e riporta alcuni stralci delle dichiarazioni sull'aumento dell'IVA rese dal ministro Tria in audizione di fronte alle Commissioni bilancio di Camera e Senato.

Infine ricorda l'imminente visita in Senato della giovane Greta Thunberg e sottolinea l'incidenza delle tematiche ambientali sulla qualità della vita dei cittadini.

Il senatore [AUDDINO](#) (M5S) ricorda le caratteristiche esclusivamente previsionali del DEF, cui va collegata la relativa Nota di aggiornamento (NADEF) stilata sulla base delle maggiori e più stabili informazioni disponibili sugli andamenti macroeconomici e delle riforme annunciate dal Governo. Relativamente al possibile aumento dell'IVA ricorda che il tema delle clausole di salvaguardia è stato ereditato, senza sue specifiche responsabilità, dall'attuale Esecutivo. Non condivide le affermazioni della senatrice Parente sui tempi di discussione del Documento e sottolinea che sulle iniziative del Partito democratico, che pure vengono tenute in considerazione dall'attuale maggioranza, si siano già espressi gli elettori nel marzo del 2018.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al resoconto.

Contesta quindi, sulla base dei dati forniti dall'INPS, le critiche sul Reddito di cittadinanza e su "Quota 100", ritenendole immeritate e scorrette, soprattutto se provenienti da chi in passato ha erogato *bonus* in forma indiscriminata o varato misure per la lotta alla povertà con risorse del tutto inadeguate.

Riconosce l'andamento poco brillante dell'economia italiana, ma invita a interpretare i dati macroeconomici anche alla luce del rallentamento economico globale e a considerare che negli ultimi anni l'Italia è sempre stata comunque nelle ultime posizioni in Europa in base al PIL.

A chi lamenta una scarsa considerazione per le imprese, ricorda che il programma del Governo prevedeva dapprima una fase di aiuto alle fasce più deboli della popolazione, poi quella di sostegno al tessuto produttivo.

Conclude elogiando il DEF per l'attenzione che mostra in particolare nei confronti della disabilità, del lavoro femminile e delle imprese.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) presenta e illustra a nome del suo Gruppo uno schema di parere alternativo, di tenore contrario, pubblicato in allegato al resoconto. Si sofferma soprattutto sulla necessità che la maggioranza prenda atto della realtà del Paese e proponga misure da modulare sulla base delle risorse disponibili, nel rispetto di alcune priorità, che potranno riguardare il supporto alla genitorialità, la lotta alla disoccupazione giovanile, l'eliminazione o la riduzione della differenza salariale tra i generi e il sostegno alla disabilità. Infine, condivide l'esigenza di pensare al Paese che si vorrebbe, osservando tuttavia che la politica non si può definire virtuosa se non tiene conto della realtà e non opera di conseguenza.

Il sottosegretario COMINARDI assicura che l'approccio del DEF è prudentiale e precisa che gli effetti di alcune iniziative del Governo si vedranno nel medio termine; tale è il caso dell'accordo commerciale con la Cina, che cercherà di contrastare le conseguenze nefaste della "guerra dei dazi", anche se porterà qualche beneficio in tempi brevi ai produttori nazionali di agrumi.

Segnala quindi i segnali incoraggianti provenienti dall'andamento della produzione industriale nel primo trimestre dell'anno e le misure pensate per le imprese come il super ammortamento e la mini Ires.

Confronta poi i dati relativi al REI e al Reddito di cittadinanza e manifesta soddisfazione per i dati provenienti dall'INPS sul numero delle domande presentate, che rappresentano una platea di circa 2,8 milioni di persone, pari al 65 per cento circa del totale.

Ritiene infondate le critiche sul blocco delle indicizzazioni delle pensioni, che ha riguardato solo i trattamenti pari a 8 volte il minimo, mentre c'è stato un aumento per quelli inferiori, a maggior vantaggio di quelli più bassi.

Infine, conferma le grandi ambizioni del Governo ed esprime la consapevolezza che, di fronte a un

quadro complessivo in continua evoluzione, alcune misure andranno adattate alla realtà del momento.

Nessun altro chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) mette ai voti lo schema di parere favorevole proposto dalla relatrice, che risulta approvato.

Resta pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo presentata dal Gruppo parlamentare PD.

IN SEDE REFERENTE

(920-B) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), premesso che il disegno di legge è qualificato come collegato alla manovra di finanza pubblica, rileva che la Camera dei deputati ha apportato un complesso di modifiche ed integrazioni al disegno di legge rispetto al testo già licenziato dal Senato. In particolare, nota che nell'articolo 1 - che introduce nell'ordinamento il "Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni" ed istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica, il "Nucleo della Concretezza", preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni -, la Camera ha operato modifiche molto specifiche. Esse sono intese a richiamare - con riferimento alle suddette azioni - anche i principi di trasparenza e di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e ad introdurre un termine temporale per la comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'avvenuta attuazione delle misure correttive e a prevedere la trasmissione anche alle competenti Commissioni parlamentari della relazione annua del Dipartimento della funzione pubblica, concernente gli esiti dei sopralluoghi e delle visite.

Nell'articolo 2 del disegno di legge - che prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e che reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche - la Camera ha introdotto un richiamo al principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (comma 1) ed ha escluso dall'ambito di applicazione della disposizione il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, specificando che i dirigenti di tali istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo le modalità stabilite da un regolamento ministeriale.

È stato inoltre soppresso l'articolo 3 originario, relativo alle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, in quanto tale articolo è stato nel frattempo assorbito dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

La relatrice osserva quindi che i commi da 1 a 7, 10 e 13 dell'articolo 3 confermano il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e recano modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni da parte di tali amministrazioni. In merito a tale disciplina, l'altro ramo del Parlamento ha apportato alcune riformulazioni tecniche ed alcune modifiche di coordinamento: ha inserito le figure professionali con elevate competenze in materia di contabilità pubblica e di gestione finanziaria tra quelle il cui reclutamento dev'essere previsto in via prioritaria, nell'ambito della predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale delle suddette amministrazioni; ha specificato che le procedure concorsuali sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica; ha posto, per tali procedure, alcuni criteri e facoltà specifici, concernenti le

commissioni d'esame, le sottocommissioni, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, i punteggi relativi ai titoli. È stato tra l'altro previsto che le prove d'esame possano essere precedute da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi, e che le prove scritte si svolgano secondo modalità semplificate, anche mediante la concentrazione delle medesime in un'unica prova, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla. Riguardo ai titoli, si è prevista l'attribuzione di un punteggio fisso stabilito dal bando e si è disposto che il totale dei punteggi per titoli non possa essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile. Inoltre, si è stabilito che il Dipartimento della funzione pubblica provveda allo sviluppo di un portale del reclutamento, per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. Si è poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione l'aggiornamento dei compensi per i membri delle commissioni esaminatrici e per il personale addetto alla vigilanza delle prove concorsuali.

La Camera ha inoltre inserito nell'articolo 3 i commi 8, 9, 11, 12 e da 14 a 16, relativi a tutte le pubbliche amministrazioni ed inerenti a vari profili in materia di procedure di assunzione e di mobilità. In particolare, il comma 8 reca una deroga generale per le procedure concorsuali bandite nel triennio 2019-2021 all'obbligo di espletamento preventivo delle procedure di mobilità volontaria. La lettera *a*) del comma 9 prevede, al numero 1), la risoluzione del rapporto di lavoro ove il personale in disponibilità non accetti due proposte di ricollocazione, qualora esse concernano l'ambito territoriale della provincia indicata dal medesimo soggetto. Il successivo numero 2) opera talune esclusioni dall'ambito di applicazione della norma secondo cui l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per un periodo superiore a dodici mesi, siano subordinate alla verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità. Le esclusioni riguardano gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni e quelli conferiti con contratto a tempo determinato negli enti locali e negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La lettera *b*) del comma 9 reca alcune norme di carattere organizzativo relative alla mobilità collettiva. La successiva lettera *c*) specifica che l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di promuovere o proporre programmi di assunzione per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del collocamento obbligatorio vige anche per i profili professionali delle aree o categorie per i quali non sia previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Il comma 11 consente che il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso ad un pubblico impiego siano scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso. Il comma 12 specifica che gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice si considerano conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa. In relazione a tale norma, il successivo comma 14 chiarisce che i compensi dovuti al personale dirigenziale a titolo di componente di una commissione esaminatrice non rientrano nel principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici, mentre il comma 15 demanda ad un regolamento ministeriale l'istituzione di un Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei.

La relatrice passa quindi ad illustrare i contenuti dell'articolo 4, pure inserito nel corso dell'esame della Camera dei deputati. Segnala, in particolare, che il comma 1 estende agli altri pubblici dipendenti la disciplina che consente finora solo per talune categorie di personale il collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, e modifica le norme sulla durata della medesima aspettativa. Al riguardo, ricorda che attualmente tale possibilità è ammessa per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, per gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato. In caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il

collocamento in aspettativa non può superare i cinque anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta.

Passando al successivo articolo 5 - recante, nei commi da 1 a 4, una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti - la relatrice sottolinea che la Camera ha aggiunto i commi 5 e 6, concernenti l'introduzione dell'obbligo, a carico delle società di emissione di buoni pasto, di fornire una garanzia fideiussoria nei confronti degli esercizi presso i quali possa essere erogato il servizio sostitutivo di mensa e a copertura delle eventuali inadempienze delle società di emissione nel pagamento delle prestazioni effettuate dagli esercizi convenzionati.

Infine, con riferimento all'articolo 6 - recante le disposizioni finali e la clausola di salvaguardia, relativa alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome - fa osservare che la Camera ha operato esclusivamente una modifica di coordinamento, in relazione alla soppressione dell'articolo 3 originario.

Il presidente [DE VECCHIS](#) ringrazia la relatrice per l'ampia illustrazione. Ricorda quindi che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno, come convenuto nella seduta di ieri, è fissato per le ore 12 di mercoledì 24 aprile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(310\)](#) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

[\(658\)](#) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

[\(1132\)](#) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310 e 658, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1132 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S), nell'illustrare i contenuti del disegno di legge n. 1132, specifica preliminarmente che il Capo I del disegno di legge è finalizzato a introdurre una disciplina in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, mentre il Capo II reca nuove norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori. In particolare, l'articolo 1 stabilisce che la retribuzione minima tabellare prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale costituisca il trattamento minimo tabellare, valido per tutti i lavoratori del settore. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi trova applicazione l'istituto del salario minimo di garanzia, secondo gli importi e le modalità determinati dal successivo articolo 2. Quest'ultimo prevede la costituzione di una Commissione paritetica presso il CNEL, nonché di un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, a supporto della Commissione stessa. Spetta alla Commissione l'adozione di una determinazione contenente i criteri per l'individuazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento, i criteri e le modalità operative per la fissazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo e di secondo livello e l'importo del salario minimo di garanzia. La determinazione della Commissione è recepita con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In caso di violazione di tali decreti, al datore di lavoro è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 10.000 per ciascun lavoratore, oltre all'obbligo di ristoro del danno economico determinato al lavoratore.

La relatrice si sofferma quindi sull'articolo 3, che affida al CNEL, in cooperazione con l'INPS, il compito di aggiornare la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e

archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascuno di essi. Tale codice è impiegato anche dall'INPS nell'ambito della procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili.

In materia di informazione e consultazione dei lavoratori, l'articolo 4 del testo prevede, nelle imprese che occupino almeno trecento lavoratori, l'istituzione di un comitato consultivo, composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa. La disposizione si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ovvero dirette e coordinate o che svolgano attività di direzione e coordinamento, secondo la disciplina civilistica vigente, che occupino in Italia o all'estero almeno trecento lavoratori. In tale ambito, il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori. L'organo di governo delle imprese in cui sia istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi a quest'ultimo una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa; su tali relazioni il comitato consultivo esprime un parere preventivo non vincolante. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa concernenti la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società, le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, nonché le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

Conclusivamente, la relatrice propone che l'esame del disegno di legge si svolga congiuntamente a quello dei disegni di legge n. 310 n. 658.

La Commissione concorda.

Il presidente [DE VECCHIS](#) ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno al testo adottato come base per il seguito dell'esame (Atto Senato n. 658) è stato stabilito per le ore 12 di lunedì 6 maggio. Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 2 E CONNESSI ALLEGATI

L'11a Commissione permanente,
esaminato il Documento in titolo,
apprezzato l'impegno del Governo a prevedere un aumento degli investimenti nell'ambito del lavoro e delle politiche sociali nel prossimo triennio;
considerato che l'obiettivo prioritario che si pone è quello di realizzare una nuova fase di sviluppo economico e un miglioramento nell'inclusione sociale e della qualità della vita, nel pieno rispetto dei vincoli europei;
considerati favorevolmente gli interventi attuati dal Governo in ordine:
- al cosiddetto "decreto dignità" - decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 -, che ha operato alcune modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, della somministrazione di lavoro, delle prestazioni di lavoro

occasionalmente, dei limiti minimi e massimi della misura dell'indennità in caso di licenziamento illegittimo, degli sgravi contributivi per assunzioni e delle misure di disincentivo alla delocalizzazione delle imprese;

- al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha introdotto l'istituto del Reddito di cittadinanza, "Quota 100" ed ha previsto un potenziamento dei centri per l'impiego;

considerato inoltre che il Documento:

- afferma l'intenzione di sviluppare l'impegno dell'incentivazione del lavoro giovanile e femminile e della lotta al precariato, anche mediante l'estensione della disciplina in materia di equo compenso e la revisione della normativa sulle prestazioni di lavoro occasionali;

- afferma che saranno perseguiti una revisione degli incentivi alla genitorialità, lo sviluppo di una rete di centri dedicati (quali gli asili nido ed i centri estivi) e l'introduzione di una politica fiscale che favorisca le famiglie con figli;

- riguardo al tema della sicurezza sul lavoro, riporta l'intenzione di operare alcune modifiche della relativa disciplina, intese alla semplificazione degli adempimenti per le piccole e medie imprese, ed aumentare le risorse da destinare al personale addetto ai controlli ed alle loro attività di verifica;

- in merito al tema della disabilità, conferma la qualifica di "collegato alla manovra di finanza pubblica" per il disegno di legge delega (approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2019 ed in attesa di presentazione alle Camere) che, attraverso un apposito Codice della materia, prevede l'intervento in più ambiti settoriali, tra i quali: definizione della condizione di disabilità; disciplina dei benefici; promozione della vita indipendente e contrasto dell'esclusione sociale; percorsi di abilitazione e riabilitazione, diritto all'istruzione e alla formazione professionale; inserimento nel mondo del lavoro e tutela dei livelli occupazionali ed, infine, accessibilità e diritto alla mobilità; considerato infine che:

in particolare, il Documento dedica specifica attenzione alla proposta di introduzione del salario minimo, avente l'obiettivo di far corrispondere ai lavoratori una retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei principi costituzionali, assumendo come riferimento l'Atto Senato n. 658, attualmente in discussione presso questa Commissione;

l'istituzione del salario minimo orario deve essere considerata come il primo passo di un percorso che abbia come secondo passaggio il taglio del cosiddetto "cuneo fiscale", così come previsto nel medesimo Documento, con l'obiettivo di dare un aiuto concreto alle imprese e garantire salari dignitosi ai lavoratori;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI PATRIARCA, LAUS, NANNICINI E Annammaria PARENTE SUL DOCUMENTO LVII, N. 2 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,
in sede di esame del Documento di economia e finanza 2019;
premesso che,

il Documento di economia e finanza 2019, il primo redatto nel corso di questa Legislatura dal Governo in carica, certifica lo stato di grave difficoltà in cui versa il Paese sul fronte della crescita economica e della sostenibilità della finanza pubblica. Le cause di tale situazione risiedono principalmente nelle scelte politiche finora adottate dall'Esecutivo, rivelatesi del tutto inadeguate a mantenere l'Italia sui livelli di crescita conseguiti nella scorsa Legislatura e ad indirizzarla su un percorso virtuoso di finanza pubblica;

il tentativo del Governo di attribuire tutte le ragioni della caduta del nostro prodotto interno lordo alla situazione di crescente instabilità internazionale e al rallentamento dell'economia e del commercio a livello globale non è sufficiente a spiegare la situazione in atto. Nel corso dell'ultimo anno, infatti, il

divario di crescita del nostro Paese con il resto dei *partners* europei e dei Paesi maggiormente industrializzati si è notevolmente ampliato, invertendo un percorso faticosamente costruito e raggiunto nel biennio precedente. La recessione in atto, il calo dell'occupazione, il crollo della fiducia di cittadini e delle imprese e i conti pubblici in peggioramento sono in gran parte il frutto di svariati errori di politica economica commessi dal Governo nei 10 mesi dal suo insediamento;

l'inerzia nelle fasi iniziali dell'insediamento dell'Esecutivo sul fronte delle politiche per lo sviluppo affiancata a interventi di revisione, blocco o abrogazione di svariate misure adottate dai precedenti Governi - *in primis* il cosiddetto decreto dignità e la vicenda dell'analisi costi/benefici sulle grandi opere - e il contemporaneo avvio di una fase di forte conflittualità sia interna sia con i vertici delle istituzioni europee, ha alimentato nel Paese un clima di profonda incertezza che ha colpito imprese e consumatori, rallentandone gli investimenti e i consumi. Gli effetti di tale atteggiamento si sono manifestati immediatamente già nel terzo trimestre del 2018, allorché l'economia ha registrato un primo rallentamento della crescita economica (-0,2 per cento) avvenuto dopo tre anni e mezzo contrassegnati da risultati positivi, a cui ha fatto seguito il rallentamento nel quarto trimestre del 2018 (-0,1 per cento) e la recessione tecnica registrata nei primi mesi del 2019;

nella legge di bilancio per l'anno 2019 è stata data attuazione ad alcune misure contenute nel "Contratto di Governo", fra cui il reddito di cittadinanza e la misura nota come "Quota 100", associando a tali interventi il raggiungimento di obiettivi di crescita molto ambiziosi (+1,5 per cento del PIL nella NADEF 2018 successivamente corretto con un meno irrealistico +1 per cento a dicembre 2018). La struttura della legge di bilancio per il 2019, fondata essenzialmente su misure di spesa corrente finanziate con un ingente ricorso al *deficit*, sull'incremento della pressione fiscale e sulla contemporanea riduzione delle risorse per gli investimenti e degli incentivi alle imprese, si è rivelata da subito non sostenibile - tanto da costringere lo stesso Esecutivo ad apportare *in extremis* profonde modifiche al testo per evitare l'apertura da parte della Commissione europea della procedura d'infrazione per debito eccessivo - nonché del tutto inadeguata a favorire la crescita potenziale e ad accrescere la credibilità del Paese sui mercati finanziari;

la mancanza di un dialogo costruttivo con i vertici delle istituzioni europee, *in primis* con la Commissione europea, unitamente all'interruzione delle riforme strutturali avviate dai precedenti Governi e al forte rallentamento della *spending review* e più in generale delle politiche di revisione e contenimento della spesa pubblica, hanno privato il Governo degli strumenti e degli spazi di manovra che negli scorsi anni hanno consentito di recuperare risorse da utilizzare per interventi di sviluppo e di sostegno ai cittadini e, attraverso questi, di raggiungere più elevati livelli di crescita;

il combinato disposto di tali scelte ha generato una situazione di grave difficoltà testimoniata, oltre che dall'andamento del PIL, anche da altri indicatori, fra cui emergono in tutta evidenza l'andamento dell'occupazione che, nel periodo che va da maggio 2018 fino a febbraio 2019, ha registrato la perdita di oltre 116.000 posti di lavoro, riportando il tasso di disoccupazione in crescita, colpendo in modo particolare i giovani e le donne, l'andamento della produzione, del fatturato e degli ordinativi dell'industria che hanno registrato una forte battuta d'arresto nell'ultimo trimestre del 2018, l'andamento in calo dei consumi e degli investimenti, sia pubblici che privati, la diminuzione del reddito disponibile dei cittadini, l'aumento del divario territoriale tra Nord e Sud del Paese;

nel *Country Report 2019*, la Commissione europea ha espresso forti preoccupazioni sulla situazione dell'Italia. Per l'esecutivo Ue l'Italia presenta squilibri economici "eccessivi" che, unitamente al debito alto e alla protratta scarsa produttività, implicano rischi con rilevanza transnazionale e un rischio di contagio per tutta l'Unione europea. L'Italia rappresenta l'anello debole dell'Europa e la manovra di bilancio per il 2019, nonostante le modifiche introdotte nella fase finale d'esame del provvedimento, presenta misure che hanno un impatto negativo su *deficit*, debito pubblico e potenziale di crescita economica del Paese;

sul fronte della crescita potenziale, gli ultimi dati e le rilevazioni degli osservatori internazionali certificano che il nostro Paese è in recessione. La Commissione europea ha tagliato la previsione di crescita del PIL italiano nel 2019 dal 1,2 per cento delle previsioni autunnali allo 0,2 per cento, dato che rende l'Italia il fanalino di coda dell'Unione europea. L'Ocse ha recentemente fissato la crescita ad

un livello ancora inferiore, ovvero pari allo zero nel 2019, confermando un *trend* in diminuzione rilevato dai principali organismi internazionali, mentre l'FMI ha fissato la crescita per il 2019 allo 0,1 per cento, il *deficit* al 2,7 per cento e il debito pubblico al 133,4 per cento. Allo stato attuale, le criticità insite nel funzionamento del reddito di cittadinanza e le ricadute di "Quota 100" sulle amministrazioni pubbliche e sulle imprese, unitamente alla debolezza delle misure sul fronte dello sviluppo sostenibile, delle politiche industriali, degli investimenti pubblici, a partire dal blocco delle grandi opere, e l'insufficienza delle politiche attive per il lavoro prefigurano uno scenario di forte incertezza per i prossimi mesi, tanto che gli effetti attesi dalle misure della legge di bilancio e le annunciate misure sul fronte della crescita e degli appalti non sembrano in grado di invertire il *trend* in atto;

considerato che:

il Documento di economia e finanza 2019, il primo che incorpora negli andamenti tendenziali gli effetti dei provvedimenti approvati dall'Esecutivo, riconosce l'insuccesso delle scelte politiche finora adottate e rende palese la pericolosa incapacità di programmazione degli obiettivi e di valutazione degli effetti economici delle proprie scelte;

il Documento stima una crescita tendenziale del PIL che nel corrente anno scende allo 0,1 per cento rispetto all'1,5 per cento programmato dalla Nota di aggiornamento del settembre 2018 e ridotto all'1 per cento nella successiva revisione del quadro macroeconomico presentata a dicembre. Nel quadro programmatico, il DEF stima per il corrente anno una crescita del PIL superiore di 0,1 punti rispetto a quella tendenziale in virtù di provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri ma non ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Si tratta della crescita più bassa del mondo occidentale;

la parabola fallimentare del Governo è certificata anche nell'orizzonte pluriennale del Documento dove si stima un tasso di crescita programmatico che si attesta allo 0,8 per cento annuo nel triennio successivo, lievemente superiore al tendenziale per il 2020-2021, ma addirittura inferiore ad esso di 0,1 punti per il 2022;

nello stesso quadro programmatico del Governo, il tasso di disoccupazione sale dal 10,6 per cento del 2018 all'11 per cento dell'anno in corso e peggiora ulteriormente di 0,1 per cento nel 2020; gli investimenti fissi lordi scendono dal 3,4 per cento del 2018 all'1,4 nel 2019 e, per quanto riguarda la quota degli investimenti pubblici, non si ravvedono evidenze di quello che sarebbe dovuto essere il più grande piano di investimenti della storia italiana;

la pressione fiscale, dopo una riduzione, fra il 2013 e il 2017, di più di un punto percentuale, che sale a quasi due considerando la misura degli "80 euro", torna invece a salire, dal 42,1 per cento del 2018 al 42,7 per cento nel biennio 2020-2021;

sul versante della finanza pubblica, il DEF evidenzia un quadro altrettanto allarmante. Gli indicatori di finanza pubblica evidenziano che nel breve volgere di pochi mesi i conti pubblici sono tornati fuori controllo, con un indebitamento netto che dalla previsione del 2 per cento di dicembre aumenta al 2,4 per cento; questo peggioramento rende certa, per ammissione dello stesso Governo, l'attivazione del taglio della spesa, previsto dalla legge di bilancio 2019, di due miliardi di euro, tra cui 300 milioni per il trasporto pubblico locale, con evidenti ripercussioni sul livello delle prestazioni dei servizi che garantiscono l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini;

la scarsa credibilità dell'azione del Governo ha determinato un aumento dello *spread*, oggi stabilmente intorno ai 250 punti base rispetto ai 130 dell'inizio del 2018, costringendoci a finanziare una maggior spesa per interessi che ha sottratto risorse per la crescita e ha fatto registrare l'aumento complessivo del debito fino al 132,6 per cento del rapporto con il PIL, il livello più alto mai raggiunto in Italia dal 1924; al contrario, l'ingente *stock* di debito, che impone di emettere titoli di Stato per oltre 400 miliardi di euro all'anno ed espone la nostra economia agli *shock* esterni, richiede necessariamente una gestione attenta dei conti pubblici per preservare la fiducia dei mercati che quel debito sono chiamati a finanziare;

crescita anemica, peggioramento del *deficit*, aumento degli oneri sui titoli di Stato, debito su livelli più che critici concorrono ad innalzare in modo preoccupante il livello di vulnerabilità del Paese, circolo vizioso da cui il Paese si era faticosamente ma caparbiamente allontanato negli ultimi anni e dal quale il Governo ammette in questo Documento di non avere strumenti di reazione se non annunciare la

realizzazione di misure a soli fini elettorali che nei fatti non si traducono in obiettivi programmatici; dal previsto aumento dell'avanzo primario di 3 decimi di punto nel 2020 emerge l'intenzione di procedere a una manovra restrittiva, incompatibile con i 30 miliardi di euro necessari per evitare gli aumenti dell'IVA e delle accise previsti a legislazione vigente e per finanziare almeno le voci di spesa contenute nelle previsioni a politiche invariate;

nel Documento, infatti, non viene mai affermata la volontà di impedire il previsto aumento dell'IVA e delle accise, segno evidente che il Governo sconta nel 2020 un incremento dell'aliquota agevolata dell'IVA dal 10 al 13 per cento e di quella ordinaria dal 22 al 25,2 per cento (che arriva al 26,5 per cento nel 2021), un macigno di 23,1 miliardi di euro per il 2020 e di 28,8 miliardi per il 2021 sui redditi dei cittadini;

constatato che:

il Paese ha urgente necessità di uscire dalla situazione di recessione in atto e di tornare su un sentiero di crescita sostenuta. A tal fine, occorre dare avvio ad una diversa politica economica e sociale per lo sviluppo del Paese, che guardi agli obiettivi di Agenda 2030, e riprendere a percorrere il "sentiero" della sostenibilità del *deficit* e del debito pubblico;

in tale rinnovato contesto di politica economica, appare prioritario affrontare e risolvere la natura dei problemi strutturali del Paese a partire dalla ormai perdurante stagnazione della produttività, dall'eccessivo peso del debito pubblico sulle amministrazioni pubbliche, sui cittadini e sulle imprese e dal modello di sviluppo che risulta essere ormai insostenibile sia dal punto di vista ambientale sia sociale come evidenziato dai dati del BES, dall'OECD *Better life index* e dal Rapporto Asvis su Agenda 2030;

il rilancio dei consumi è uno dei fattori fondamentali per la ripresa della nostra economia. A seguito dell'approvazione della legge di bilancio per l'anno 2019, sui cittadini pende a partire dal prossimo anno un preoccupante aumento dell'IVA sui beni di consumo che se non affrontato da subito rischia di pregiudicare gli obiettivi di crescita anche per il prossimo anno. La sterilizzazione delle clausole di salvaguardia rappresenta, pertanto, nei prossimi mesi un passaggio fondamentale per non comprimere i consumi e la possibilità di rilancio del Paese;

gli investimenti in infrastrutture e opere pubbliche rappresentano un volano di primaria importanza per lo sviluppo economico di un Paese. Le risorse impiegate per tali finalità, anche per le piccole opere, sono in grado di generare un moltiplicatore elevato di crescita, di creare occupazione e benessere per le comunità che beneficiano della realizzazione degli interventi. Lo sblocco delle grandi opere - a partire dalla TAV, dal Terzo valico e dalla Pedemontana - e l'effettivo utilizzo delle risorse già stanziato, oltre a mettere a disposizione di cittadini ed imprese infrastrutture moderne, garantirebbe maggiore interconnessione con la rete delle infrastrutture europee e il rilancio delle imprese operanti nel settore e l'occupazione;

colmare il divario tra Nord e Sud e garantire uguali opportunità nelle diverse aree del Paese è la condizione indispensabile per una ripresa duratura dello sviluppo non solo del Mezzogiorno ma per l'intero Paese. In tale contesto occorre invertire le scelte finora adottate dall'Esecutivo che rischiano di ampliare il divario in ragione dell'arresto della crescita economica in atto e dei tagli di risorse introdotti nella legge di bilancio per il 2019, e predisporre incentivi, politiche industriali e politiche del lavoro calibrate per creare imprese e nuova occupazione, arrestando l'emigrazione dei giovani e favorire il reinserimento in quei territori di chi oggi non lavora;

rilevato che:

per quanto di competenza della Commissione, il DEF qualifica il Reddito di cittadinanza e la misura nota come "Quota 100" come "le più importanti misure espansive previste dalla Legge di Bilancio 2019", nonostante la valutazione dell'impatto macroeconomico delle suddette misure certifichi, di fatto, l'irrilevanza che queste avranno nel prossimo triennio sul piano macroeconomico;

infatti, secondo quanto riportato nella Sezione I sull'impatto macroeconomico del Reddito di cittadinanza, "Il tasso di variazione percentuale del PIL si accrescerebbe rispetto allo scenario di base di 0,2 punti percentuali sia nel 2019 sia nel 2020 e di 0,1 punti percentuali nel 2021";

riguardo la valutazione degli effetti macroeconomici delle misure in materia di pensioni previste dal

decreto-legge sul Reddito di cittadinanza e "Quota 100", secondo quanto riportato nella Sezione I, "Il tasso di variazione percentuale del PIL si manterrebbe invariato nel 2019 rispetto allo scenario di base, aumenterebbe di 0,1 punti percentuali sia nel 2020 sia nel 2021 e rimarrebbe invariato nel 2022."; nel DEF l'intera visione del sistema previdenziale si risolve nella misura nota come "Quota 100", nella totale assenza di misure per giovani, per le donne, che hanno carriere lavorative, di solito, più discontinue e irregolari di quelle degli uomini, e per tutte quelle categorie di lavoratori più deboli costretti a continuare a lavorare perché, a causa di scelte improvvise e poco lungimiranti, non riescono a raggiungere i 38 anni di contributi;

riguardo le politiche per la povertà, il DEF si concentra sul Reddito di cittadinanza come misura prevalente di contrasto alla povertà e non prevede l'adozione di altre misure, nella assurda convinzione che l'erogazione di un beneficio economico possa rappresentare lo strumento principe di lotta alla povertà, dimenticando, o meglio, facendo finta di dimenticare, le dimensioni non lavoristiche della povertà e la necessità di risposte complesse ai bisogni complessi di una persona, possibili solo a seguito di una valutazione multidimensionale;

secondo quanto riportato nel PNR, il Reddito di cittadinanza "sarà completato dall'introduzione del salario minimo legale". Su questo tema occorre cautela, evitando di porre in essere norme troppo rigide e cariche di aspettative e cercando di dare attuazione piena sia all'articolo 36 che all'articolo 39 della Costituzione, sancendo per legge che la giusta retribuzione prescritta dall'articolo 36 della Costituzione è quella stabilita dalla contrattazione collettiva e rafforzando, in questa ottica, il sistema della rappresentanza, attraverso meccanismi certi e condivisi di misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali;

il cosiddetto "decreto dignità" è considerato una misura volta a ridurre la precarietà del lavoro, a disincentivare l'utilizzo eccessivo dei contratti a termine e a promuovere l'utilizzo di quelli a tempo indeterminato, nonostante lo stesso DEF documenti come le misure previste dal decreto-legge non abbiano prodotto i risultati sperati a livello occupazionale, poiché secondo quanto riportato dall'ISTAT e dallo stesso DEF, la stima degli occupati è cresciuta solo dello 0,1 per cento;

si ricorda che nel mese di maggio 2018, dopo diversi mesi di crescita, gli occupati hanno raggiunto la soglia di 23.327.107 unità, superando ampiamente il tetto massimo dell'occupazione registrato prima della crisi del 2007, mentre sulla base dei dati contenuti nella Banca dati I.STAT, a seguito dell'insediamento del Governo Conte, il totale degli occupati è sceso in modo costante (nel mese di febbraio 2019, gli occupati totali sono scesi a 23.210.786 unità con una perdita di 116.321 posti di lavoro rispetto a maggio 2018). Nello stesso mese di febbraio 2019 i disoccupati erano 2.771.000 (10,7 per cento), in aumento di 21.000 unità rispetto ai 2.750.000 del maggio 2018 (10,5 per cento) e, in particolare, il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) è passato dal 31,9 per cento di maggio 2018 al 32,8 per cento di febbraio scorso);

per quanto riguarda le politiche attive per il lavoro, pur considerando condivisibile l'impegno a rafforzare quantitativamente e qualitativamente i centri per l'impiego, appaiono poco chiari i tempi di realizzazione e le modalità con cui realizzare questo obiettivo, che, peraltro è considerato esclusivamente per i percettori del Reddito di cittadinanza;

sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, l'unico intervento ricordato nel DEF è, limitatamente al triennio 2019-2021, la riduzione delle tariffe dei premi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestite dall'INAIL (in termini netti circa 0,4 miliardi nel 2019 e nel 2020 e 0,5 miliardi nel 2021);

sulle politiche sociali e la disabilità, gli impegni previsti dal PNR, volti al potenziamento delle risorse destinate alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, sono vaghi e generici in quanto privi dell'individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie;

altrettanto generica è la previsione della "razionalizzazione" dei diversi istituti vigenti in favore delle famiglie, al fine di pervenire ad "un sistema più semplice e coordinato delle diverse misure di sostegno di natura assistenziale e fiscale, che tenga conto della situazione effettiva di ciascun nucleo familiare"; tutto ciò premesso, per quanto di competenza, esprime parere contrario.

1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 107 (ant.) del 30/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 30 APRILE 2019

107ª Seduta

Presidenza della Presidente

[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)

(Osservazioni alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) rileva che lo schema è finalizzato a dare attuazione alla legge n. 508 del 1999 nella parte in cui prevede l'emanazione di regolamenti di delegificazione per la disciplina, tra l'altro, delle procedure di reclutamento del personale. Dopo aver ricordato le varie norme che si sono susseguite nella fase transitoria, che ha visto anche l'intervento della giustizia amministrativa, passa all'esame del testo.

L'articolo 1 reca le definizioni, mentre l'articolo 2 stabilisce che ogni Istituzione dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nel rispetto della propria dotazione organica ed entro i limiti delle risorse disponibili, predisponga un piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, indicandone l'*iter* di approvazione. L'articolo 3 regola la collaborazione fra Istituzioni AFAM, sia per la programmazione di procedure di reclutamento comuni, sia per l'utilizzo congiunto del personale e l'articolo 4 riguarda le procedure di reclutamento per l'assunzione di docenti a tempo indeterminato, che dovranno avvenire con selezione pubblica per titoli ed esami. Il successivo articolo 5 disciplina le procedure per la stipula di contratti di insegnamento a tempo determinato, introducendo novità che si applicheranno dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del regolamento.

L'articolo 6 concerne il conferimento di incarichi di insegnamento per peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile fare fronte con il personale di ruolo o con quello a tempo determinato nel limite delle dotazioni organiche. Infine, l'articolo 7 reca i principi generali per il

reclutamento del personale amministrativo e tecnico, mentre l'articolo 8 dispone, tra l'altro, che alcune misure previste dallo schema di regolamento non si applichino agli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), per le particolari caratteristiche di questi ultimi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **BOTTO** (M5S) introduce il provvedimento, che si compone di 25 articoli, divisi in sei Capi. Per le parti di più stretta competenza della Commissione segnala, in particolare, l'articolo 10-*bis*, che interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione. In particolare, il comma 1 introduce il nuovo comma 6-*bis* all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991, estendendo il cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali per il 2019 anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato degli interventi compensativi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale e ricadenti nelle zone colpite da calamità naturali di cui all'Ordinanza della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il comma 2 indica la copertura finanziaria degli oneri della misura, valutati in 860.000 euro per il 2019

La relatrice cita quindi sinteticamente le rimanenti disposizioni, che recano misure di sostegno ai settori: lattiero-caseario (articoli 1, 2, 3, 4, 4-*bis* e 5); olivicolo-oleario (6, 6-*bis*, 7, 8, 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*); agrumicolo (articolo 9); agroalimentari in crisi (10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*quinquies*, 11 e 11-*bis*); ittico (articolo 11-*ter*). Infine, ricorda che l'articolo 12 ha ad oggetto misure urgenti per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, mentre gli articoli 13 e 14, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **PRESIDENTE** annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati 50 emendamenti e 6 ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 920-B, già trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a, 5a e 14a ai fini dell'espressione del relativo parere. Al fine di consentirne fin d'ora la conoscibilità, avverte che i testi saranno pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

Ricorda poi che, come stabilito dall'ultimo calendario dei lavori dell'Assemblea, la prossima settimana sarà riservata ai lavori delle Commissioni. Anticipa quindi la convocazione di numerose sedute, anche in sede di Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, per lo svolgimento, a partire dalla mattina di martedì 7 maggio, delle audizioni informali sul disegno di legge n. 1122 (Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione). Nel corso della settimana saranno poi esaminati in sede referente i disegni di legge n. 920-B (concretezza) e 310, 658 e 1132 (salario minimo), nonché, in sede consultiva, i disegni di legge n. 1249 (rilancio settori agricoli in crisi), 867 (sicurezza esercenti le professioni sanitarie) e 1200 (tutela violenza domestiche e di genere) e l'Atto del Governo n. 79 (schema DPR personale docente e amministrativo AFAM). Sarà inoltre convocato il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55 e connessi, in tema di *caregiver* familiare.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [920-B](#)

G/920-B/1/11

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premessi che:

un moderno approccio in materia di organizzazione e gestione di complesse strutture del lavoro, in particolare nel settore dei servizi, ed *a fortiori*, nei servizi pubblici, dovrebbe essere prioritariamente orientato all'efficientamento delle prestazioni, attraverso il ricorso alle nuove tecnologie e soprattutto alla valorizzazione e riqualificazione delle professionalità esistenti. In un proficuo e costante coinvolgimento delle migliori energie dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni di rappresentanza;

ovvero, l'esatto contrario della filosofia che ha ispirato il provvedimento in oggetto, ed in particolare gli articoli 1 e 2, caratterizzati da una visione anacronisticamente centralista e al tempo stesso imperniata sul sospetto e su metodi volontariamente invasivi dei diritti dei lavoratori;

anche il riferimento alle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, peraltro senza lo stanziamento di risorse aggiuntive, viene declinato esclusivamente per il potenziamento dei sistemi di rilevamento delle presenze, con soluzioni che hanno suscitato molti e circostanziati rilievi da parte del Garante per la tutela dei dati personali;

al contrario, le pubbliche amministrazioni italiane necessiterebbero, da una parte, della prosecuzione delle politiche di stabilizzazione dei lavoratori precari avviate nella scorsa legislatura, dall'altra, di un grande investimento in modernizzazione dei processi lavorativi e nella formazione di un personale posto sempre di fronte a nuove sfide e a nuovi servizi;

anche in tale prospettiva, è fondamentale il pieno coinvolgimento e la collaborazione dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni sindacali;

una moderna ed efficiente amministrazione pubblica è fattore indispensabile per il rilancio del nostro sistema produttivo e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare, in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori pubblici, comparativamente più rappresentative su base nazionale, una strategia di investimenti in formazione e in efficientamento dei processi produttivi delle pubbliche amministrazioni, prevedendo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

G/920-B/2/11

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premessi che:

a proposito di concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni, è evidente una palese contraddizione che ha caratterizzato, in generale, l'operato del Governo rispetto alle enunciazioni

programmatiche e che caratterizza, in particolare, il presente provvedimento con un approccio punitivo e allo stesso tempo velleitario;

il contrario di quel ricambio generazionale e dello sblocco totale del *turn over*, che i governi a guida PD avevano avviato, prevedendo, tra l'altro, l'assunzione di 50 mila dipendenti precari. Un processo virtuoso di rinnovamento che pure si era promesso di mantenere, se non rafforzare, anche anticipando al 2019 le assunzioni previste per il prossimo triennio;

al contrario, con una norma inserita nella legge di bilancio 2019, si smentiscono tali propositi e, a seguito dell'esito del confronto con la Commissione europea e della conseguente necessità di reperire risorse al fine di dare copertura economica ad alcune controverse misure, si stabilisce il divieto per la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, di effettuare, in riferimento alle ordinarie facoltà assunzionali per l'anno 2019, assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019, ovvero proprio quelle amministrazioni che dal 1° gennaio avrebbero potuto beneficiare dello sblocco del *turn over*;

tale disposizione arreca un gravissimo danno alle migliaia di precari storici della pubblica amministrazione, che, in base ai requisiti della riforma della scorsa legislatura, avevano acquisito il diritto di essere assunti immediatamente e pregiudica il futuro umano e professionale dei tanti giovani che dopo anni di sacrifici e di studio hanno vinto un concorso pubblico ed erano in graduatoria pronti a essere assunti a tempo indeterminato,

impegna il Governo:

ad adottare, sin dai prossimi provvedimenti utili, ogni misura volta a dare corso al processo di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, avviato nella scorsa legislatura;

a trovare le risorse necessarie prima del mese di novembre 2019 per sbloccare il *turn over* dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, delle università e delle agenzie fiscali.

G/920-B/3/11

[Patriarca](#), [Malpezzi](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;

il comma 4 del medesimo articolo 2 è stato modificato dalla Camera dei deputati a seguito del recepimento della condizione approvata nel parere espresso dalla Commissione Cultura, che ha chiesto, appunto, di escludere il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative dall'ambito di applicazione del suddetto articolo;

il fenomeno dell'assenteismo nelle scuole è, infatti, estremamente limitato, anche perché per i docenti assentarsi dall'istituto senza permesso è pressoché impossibile;

non è stata, invece, recepita la richiesta di escludere dalla suddetta verifica dell'accesso i dirigenti dei medesimi istituti;

il ruolo del dirigente scolastico, in particolare, non può essere sottoposto a questo genere di controlli e la valutazione del dirigente non può essere frutto del conteggio delle ore passate a scuola, in quanto la qualità della prestazione dirigenziale non dipende dal tempo trascorso in ufficio, ma dal livello di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati;

i dirigenti scolastici non sono equiparabili agli altri dirigenti della pubblica amministrazione;

appare, quindi non accettabile la previsione di un controllo degli accessi con le modalità disciplinate dal provvedimento, in considerazione anche della mole di lavoro imposto ai dirigenti scolastici dalla reggenza di più plessi scolastici,

impegna il Governo:

in considerazione della contrattualizzazione dell'orario di lavoro ed essendo i dirigenti valutati, non per il tempo passato a scuola, ma per la qualità dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati, a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'esclusione dei dirigenti scolastici dall'ambito di applicazione dell'articolo 2.

G/920-B/4/11

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;

nel corso delle audizioni, il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che se «presupposto per l'introduzione di un sistema di attestazione della presenza in servizio così invasivo quale quello biometrico è la sua ritenuta efficacia e affidabilità, ne consegue necessariamente l'ultroneità del ricorso contestuale alla video sorveglianza, che nulla potrebbe aggiungere in termini di contrasto di fenomeni elusivi»;

il Garante ha inoltre rilevato come non appare conforme al canone di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza europea, l'introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione delle presenze tramite identificazione biometrica, in relazione ai vincoli posti dall'ordinamento europeo sul punto a fronte dell'invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato anche al fine di prevenire il possibile contenzioso giurisprudenziale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere, sin dal prossimo provvedimento utile, le citate disposizioni al fine di assicurare l'alternatività dei due sistemi di verifica di rispetto dell'orario, oltre che una sua introduzione graduata in ragione delle diverse esigenze funzionali dei diversi uffici pubblici e le opportune forme di coinvolgimento e di accordo con le rappresentanze dei lavoratori al fine del ricorso alle suddette forme di rilevamento delle presenze.

G/920-B/5/11

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;

considerato che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame istituisce, presso il Dipartimento della funzione

pubblica, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato «Nucleo della concretezza», composto da 53 unità di personale e preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete (!) per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;

si tratta di fatto di 53 persone che svolgeranno un'attività di controllo ponendo di fatto le varie amministrazioni sotto esame senza fare nulla per aumentarne la produttività;

considerato inoltre che:

l'intero disegno di legge è improntato a una logica di controllo e centralista, nella distorta convinzione che tutti i dipendenti della pubblica amministrazione siano furbi e fannulloni, animati dall'unica volontà di lavorare il meno possibile se, non addirittura, di non lavorare proprio;

non c'è un disegno organico e riformatore che anima il disegno di legge, ma solo una finalità di controllo nella assoluta e colpevole «dimenticanza» del fatto che quello della pubblica amministrazione è un sistema molto complesso sotto i profili organizzativo e normativo;

nel provvedimento in esame non c'è cura del personale della pubblica amministrazione, non c'è volontà di restituire senso e significato al lavoro dei dipendenti pubblici, non c'è nulla sulla formazione permanente, ma solo una finalità punitiva come se bastasse l'attività di controllo per garantire l'effettività dei diritti dei cittadini e il miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, invece che una selezione del personale basata su competenze e merito e l'assicurazione di una formazione continua dei dipendenti pubblici;

il disegno di legge in esame è improntato a una visione «vecchia» della pubblica amministrazione che non tiene conto delle nuove esigenze derivanti dai molti cambiamenti intervenuti negli ultimi anni e della necessità di creare nuove competenze e anche un nuovo rapporto con i cittadini, più snello, più veloce, più efficiente;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie a favorire la crescita e la valorizzazione delle competenze esistenti della pubblica amministrazione, a investire nella formazione permanente dei dipendenti, a prevedere nuovi sistemi incentivanti di valutazione delle prestazioni e la riorganizzazione delle risorse, al fine di migliorare il livello di qualità dei servizi e l'accessibilità dei cittadini alla pubblica amministrazione, in una prospettiva di sviluppo per la pubblica amministrazione.

G/920-B/6/11

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premessi che:

l'articolo 4 prevede «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»;

l'Ispettorato per la funzione pubblica è stato istituito dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'Ispettorato per la funzione pubblica svolge i seguenti compiti: vigila sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, su segnalazione di cittadini e imprese; sull'applicazione delle misure di semplificazione; sul rispetto delle disposizioni in materia di controlli interni e di contenimento dei costi, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza ed i Servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato; sull'effettivo esercizio dei poteri disciplinari; per lo svolgimento dell'attività, l'Ispettorato si avvale di personale assegnato al Dipartimento della funzione pubblica e dell'aliquota prevista dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l'articolo 1 istituisce il cosiddetto Nucleo per la concretezza, un ulteriore organismo di

controllo i cui compiti rischiano di sovrapporsi a quelli dell'Ispettorato, con il rischio di rendere l'attività ispettiva meno efficiente, considerato anche l'esiguo numero di unità di personale, cinquantatré, preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;

tenuto conto che:

secondo dati forniti dall'Ispettorato della funzione pubblica, nel 2018 ci sono stati 10.350 procedimenti disciplinari avviati, in ragione di un notevole aumento dei controlli sia grazie a un'efficace azione deterrente;

l'efficienza amministrativa si costruisce investendo sulle risorse umane, che risultano sia il fattore produttivo di maggiore rilevanza della pubblica amministrazione, sia la principale variabile su cui agire per costruire efficienza e competitività;

i dati OCSE, incrociati con quelli della Ragioneria dello Stato, rilevano che l'Italia è ultima fra i Paesi europei quanto a numero di dipendenti pubblici, 49 ogni mille abitanti, ed è penultima, con un quasi 15 per cento, quanto a numero di dipendenti pubblici rispetto al totale degli occupati;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure volte a potenziare l'organico dell'Ispettorato per la funzione pubblica, al fine di garantire un efficace ed efficiente funzionamento dell'attività ispettiva all'interno della pubblica amministrazione.

Art. 1

1.1

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 1 sopprimere il capoverso «Art. 60-quinquies».

Art. 2

2.1

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità e», con le seguenti: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità o».

2.2

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, comunque, sempre in presenza di fattori di rischio specifici riguardanti fenomeni di assenteismo e inosservanza dell'orario di lavoro».

2.3

[Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in presenza di accordi di prossimità che ne escludono la necessità e che definiscono la valutazione dei dipendenti in base ai risultati raggiunti nello svolgimento dell'attività lavorativa».

2.4

[Iannone](#), [Bertacco](#), [Rauti](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il personale del comparto dell'istruzione e della ricerca, ivi compresa l'area dirigenziale, è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo».

Conseguentemente al comma 5 del medesimo articolo 2 sopprimere le parole: «e 4».

2.5

[Parente](#), [Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Tutto il personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, compresi i dirigenti scolastici, è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo. È altresì escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo il personale dell'Afam, dell'università e della ricerca».

2.6

[Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ed educativo» con le seguenti: «, educativo e ATA».

2.7

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» aggiungere le seguenti: «nonché i dirigenti».

Conseguentemente, al medesimo comma: medesimo periodo, sostituire le parole: «è escluso», con le seguenti: «sono esclusi»; sopprimere il secondo periodo».

2.8

[Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» aggiungere le seguenti: «, i dirigenti e il personale ATA».

Conseguentemente, al medesimo comma:

- a) *al primo periodo, sostituire le parole: «è escluso» con le seguenti: «sono esclusi»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

2.9

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 4, dopo le parole: «il personale docente ed educativo», aggiungere le seguenti: «il personale ATA, i Dirigenti scolastici, i lavoratori della Ricerca e delle Università».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.10

[Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Al comma 4, dopo le parole: «istituzioni educative» inserire le seguenti: «, ivi compresi i dirigenti scolastici».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.11

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono altresì esclusi dall'applicazione del presente articolo i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.0.1

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti

medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria".

2. Ai fini di cui al comma 6-*bis* le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 sono incrementate di 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.2

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.2- *bis*.

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui ai periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, l'Inps provvede nel limite di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse previste dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel limite di 18 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie che lo stesso Istituto rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo

all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del citato decreto-legge n. 463 del 1983. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi riconosciuti all'Inps per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 463 del 1983.».

Art. 3

3.1

[Toffanin](#), [Floris](#), [Berardi](#)

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «L'assunzione di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato è preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati.»

3.2

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2018, n. 145,», aggiungere le seguenti: «le regioni e gli enti locali,».

3.3

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono soppresse le parole da: "e possono essere espletati" fino alla fine del periodo.».

3.4

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 6, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche», con le seguenti: «la possibilità di svolgere le prove scritte,».

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero 3), sostituire le parole: «con risposta a scelta multipla», con le seguenti: «a risposta a scelta multipla nel caso in cui non si sia svolta la prova preselettiva di cui al numero 1)».

3.5

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 6, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed estendendo tale modalità anche per i docenti abilitati e inseriti nelle graduatorie d'istituto di seconda fascia, per i docenti non abilitati inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia e con tre annualità di servizio, oltre che per il personale Assistente amministrativo facente funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)».

3.6

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 6, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «o in sostituzione delle medesime».

3.7

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 6, lettera b), numero 5), sopprimere la parola: «anche», e sostituire la parola: «telematici», con la seguente: «digitali».

3.8

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 6, lettera b), sopprimere il numero 6).

3.9

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Al comma 6, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: «nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami».

3.10

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 6, lettera b), numero 7) dopo le parole: «di titoli», aggiungere le seguenti: «ovvero di esperienze lavorative,».

3.14

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per il comparto della scuola e le università e gli enti di ricerca le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate su tutti i posti resi vacanti e disponibili per un biennio senza ragioni sostitutive inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno in deroga».

Conseguentemente:

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, al comparto della scuola e alle università»;

al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1», con le seguenti: «ai commi 1 e 6-bis»;

alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e nel comparto "Istruzione e Ricerca"».

3.11

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le graduatorie di merito relative ai concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia indetti con decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- 4ª Serie speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 2016) sono trasformate in graduatorie ad esaurimento costituite su base provinciale. In deroga alla normativa vigente il personale docente iscritto nella graduatoria di una provincia può chiedere l'inserimento anche in una graduatoria di una o più provincie oltre a quella in cui è collocato per la classe di concorso per la quale ha sostenuto il concorso e nella posizione spettante sulla base del punteggio conseguito. Il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie.».

3.12

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di agevolare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione e di formare nuove figure professionali nelle materie di cui al comma 2, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato.».

3.13

[Berardi](#), [Floris](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il 50 per cento dei posti messi a concorso di cui al comma 4, lettera b), è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi,

o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.15

[Perosino](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di consentire l'attuazione del comma 4, per il triennio 2019-2021, nell'ottica della riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego, con conseguente razionalizzazione delle risorse, i termini di validità delle graduatorie, anche relative al personale dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le sole amministrazioni centrali sono prorogati al 31 dicembre 2021. In tal caso, non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 2), della lettera a), dell'articolo 1, comma 362, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

3.16

[Masini](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

3.17

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aggiungere infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni.».

3.18

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

3.19

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Al comma 9, sopprimere le lettere a) e b).

3.20

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 9, lettera b), numero 1), sostituire la parola: «tempestivamente», con le seguenti: «entro dieci giorni».

3.21

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «in quiescenza», aggiungere le seguenti: «da almeno due anni e».

3.22

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

3.23

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 11, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente ai periodi terzo, quarto e quinto.».

3.24

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dalla nomina a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego i dipendenti in quiescenza che hanno aderito alla misura sperimentale Quota 100 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.».

3.25

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «legge 30 luglio 2010, n. 122,» aggiungere le seguenti: «sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'Istituto nazionale di statistica».

3.26

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Sopprimere il comma 14.

3.27

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».

3.0.1

[Modena](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al comma 1, lettera c) e al comma 2, lettera b) dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti, il termine di cui al comma 1, lettera *c*) e comma 2, lettera *b*) dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 per le Amministrazioni presso le quali non sia annoverato personale che maturi il triennio previsto entro la data del 31 dicembre 2017.

3. In assenza di personale in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 o delle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il termine del 31 dicembre 2017 ivi stabilito è prorogato al 31 dicembre 2018.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle proprie risorse.».

3.0.2

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure per il pieno rispetto dell'articolo 97 della Costituzione)

1. Al fine di garantire il pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione, all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole da: ", e possono essere espletati" fino alla fine del periodo sono soppresse.».

3.0.3

[Mallegni](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Intervento in favore dell'autonomia gestionale delle amministrazioni pubbliche)

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autonomamente determinato da ogni ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, con il solo limite finanziario previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, sia per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità che per quelli non sottoposti al rispetto del patto di stabilità».

Art. 4

4.1

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito con il seguente:

"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, prevedendo le assunzioni delle figure professionali ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, di economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quanto riportato nei commi precedenti"».

4.2

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

4.3

[Lonardo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai dirigenti sanitari di strutture ospedaliere situate nel territorio delle Regioni sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro in Sanità e che risultano inadempienti in termini di mantenimento nell'erogazione dei LEA, non spetta alcuna retribuzione di risultato per l'intera durata del Piano di rientro».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di retribuzione di risultato della dirigenza medica».

Art. 5

5.1

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le somme di cui al comma 2, terzo periodo, sono, altresì, distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in misura pari all'ammontare dei buoni pasto non rimborsati relativi alle gare indicate al comma 1. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dai predetti soggetti, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore degli stessi, in proporzione all'entità del rispettivo credito. Per le finalità di cui al precedente periodo, il fondo di cui al comma 3, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2019».

5.2

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziato, che costituisce tetto di spesa.

6-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 6-bis è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta,

all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 108 (pom.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019

108ª Seduta

Presidenza della Presidente

[CATALFO](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) (M5S) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) rende noto che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso dell'audizione informale svoltasi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Pasquale Tridico a Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ([n. 22](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Esame e rinvio)

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) illustra brevemente il *curriculum* del professor Tridico, che ritiene pienamente idoneo, per profilo professionale e comprovata esperienza, a ricoprire l'incarico di Presidente dell'INPS. In conclusione, ne chiede formalmente l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)

(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), in considerazione dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, chiede un rinvio dell'esame dell'atto in oggetto.

Si associa il relatore [AUDDINO](#) (M5S).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) riconosce l'importanza del provvedimento in esame, le cui disposizioni, a suo parere, si muovono nel solco di quelle varate nel corso della precedente legislatura, ma anticipa che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione a causa della limitatezza delle risorse individuate e della mancata estensione anche al 2020 delle misure di sostegno ai settori in crisi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [BOTTO](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti lo schema di parere favorevole formulato dalla relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) osserva che lo schema di decreto concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, istituito dalla legge n. 145 del 2018 con una dotazione complessiva pari a 43,6 miliardi di euro per il periodo 2019-2033. Chiarito che le risorse destinate al Ministero del lavoro sono pari a 3 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021, sottolinea che il testo si compone di un unico articolo, secondo il quale gli interventi sono individuati da ciascuna Amministrazione centrale nell'ambito degli stanziamenti ad essa assegnati, nel rispetto delle procedure previste dalla relativa legislazione e, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie. La disposizione prevede inoltre che, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, invii un'apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Camere (ai fini della trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia), e individua infine i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati e per la loro diversa destinazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) rileva preliminarmente che il provvedimento individua una serie di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e sul codice penale per inasprire le pene, rimodulare alcune aggravanti e introdurre nuove fattispecie di reato. Per le parti di più stretta competenza della Commissione, si sofferma, in particolare, sull'articolo 5, che prevede l'attivazione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per tali reati.

Relativamente invece alle rimanenti parti dell'articolato, la relatrice segnala soprattutto l'articolo 10, che introduce nel codice penale, all'articolo 612-ter, una fattispecie *ad hoc*, volta a sanzionare, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, il fenomeno del cosiddetto *revenge porn*. Ulteriori disposizioni riguardano il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio; l'incremento di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, della dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici; l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e per il delitto di atti persecutori; la specifica previsione della deformazione

dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, con l'abrogazione dell'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime; l'inasprimento delle pene per i delitti di violenza sessuale e la rimodulazione delle aggravanti per la violenza sessuale in danno di minore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S), premesso che il provvedimento contiene disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, fa presente che l'articolo 1 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie in cui siedono rappresentanti delle regioni e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e cui sono attribuiti compiti di monitoraggio e di studio. Illustra quindi l'articolo 2, che introduce una circostanza aggravante comune penale, e l'articolo 3, che reca le clausole di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 aprile.

La [PRESIDENTE](#) annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati 72 emendamenti e 4 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta e riferiti al disegno di legge n. 658, adottato come testo base. Gli emendamenti sono già stati trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a e 5a ai fini dell'espressione del relativo parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che, allo scadere del termine, sono stati presentati 50 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 30 aprile, che sono stati trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a, 5a e 14a per i prescritti pareri.

Avverte quindi che, in assenza di obiezioni, si darà ora avvio alla fase di illustrazione degli emendamenti, come disciplinata dall'articolo 100, comma 9 del Regolamento.
Su richiesta del senatore [PATRIARCA](#) (PD) dispone quindi una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,45.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) propone di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Si associa il senatore [LAUS](#) (PD).

Il sottosegretario FANTINATI, valutati i propri impegni istituzionali, assicura la propria disponibilità per la seduta pomeridiana di domani.

La [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta pomeridiana di domani, già convocata per le ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 9,30 è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1259, a firma del senatore Laforgia, recante salario minimo e validità *erga omnes* dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Prende atto la Commissione.

Avverte inoltre che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 15 è integrato con l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento, del presidente dell'INPS, professor Pasquale Tridico.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

L'11ª Commissione permanente,
esaminato il decreto-legge in titolo,
apprezze le finalità del provvedimento, volto al rilancio dei settori agricoli in crisi e al sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale;
condivisa l'entità degli interventi;
preso atto delle limitate competenze della 11ª Commissione sulle disposizioni recate dal progetto di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [658](#)

G/658/1/11

[Floris](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario»,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 2, si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936;

l'articolo 3 dispone che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa;

la formulazione dei citati articoli 2 e 3 rischia di escludere dall'applicazione della legge, proprio la contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni dei datori di lavoro appartenenti alla piccola e media industria,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di includere nell'ambito di applicazione della presente legge, la contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa nell'ambito delle PMI, stipulata dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di accordi interconfederali di rappresentanza.

G/658/2/11

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,

premessi che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

innanzitutto, occorre incidere sul basso livello medio delle retribuzioni percepite dai lavoratori, oggi erose da un'incidenza del cuneo fiscale che colloca l'Italia al terzo posto tra i 35 Paesi OCSE per peso del prelievo gravante sul lavoro (v. *Taxing Wages* 2018, OCSE). In particolare, a fronte di un cuneo fiscale medio nell'UE-28 pari al 38,4 per cento, in Italia un lavoratore senza carichi familiari è sottoposto a un prelievo fiscale che raggiunge il 47,7 per cento, tra imposte personali sul reddito e contributi previdenziali;

in questo senso, la prima e più rilevante misura di contrasto del lavoro povero passa attraverso la prosecuzione del processo di riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, in linea con le politiche avviate nella scorsa legislatura a sostegno delle retribuzioni di importo mediobasso (*bonus* 80 euro), nonché delle politiche per favorire l'occupazione stabile dei giovani (*bonus* decontribuzione giovani);

impegna il Governo:

a sostenere il livello delle retribuzioni e il potere d'acquisto dei salari, in primo luogo attraverso la riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, in continuità con il processo avviato nella scorsa legislatura.

G/658/3/11

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,
premessi che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

un intervento orientato ad eradicare il lavoro povero non può prescindere dalla lotta alla sottoccupazione - diffusa in particolare tra i giovani e le donne - e soprattutto dall'abbattimento del divario retributivo di genere, che ancora persiste nel nostro Paese accrescendo l'esposizione delle donne al rischio della povertà. L'Italia è tuttora, assieme a Malta, il Paese europeo con la più elevata disparità salariale tra uomini e donne; nella fascia di età dai 20 ai 64 anni la differenza di stipendio raggiunge il 19,8 per cento (Eurostat, 2018), mentre il 59 per cento delle donne italiane percepisce una retribuzione oraria più bassa della media nazionale, a fronte del 44 per cento degli uomini (Istat, 2017);

la questione della tutela del salario e della giusta retribuzione per tutti i lavoratori deve essere affrontata su scala continentale, in modo omogeneo e coordinato tra tutti i Paesi europei, secondo un'azione coordinata che veda l'Unione europea impegnata direttamente a garantire la piena attuazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro di pari valore, il contrasto al *dumping* sociale attraverso la crescita dei salari, il rafforzamento della produttività, l'abbattimento del *gap* retributivo di genere;

impegna il Governo:

a promuovere l'adozione di un piano europeo per favorire l'occupazione femminile orientato a garantire l'equità di genere nell'accesso al lavoro e al salario e a rimuovere ogni disparità di reddito tra uomini e donne.

G/658/4/11

[Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,
premessi che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

la lotta al lavoro povero passa necessariamente attraverso la ricerca di peculiari forme di tutela per i lavori parasubordinati o non *standard*, in particolare quelli della *GIG-economy*, nonché attraverso il rafforzamento degli strumenti ispettivi e sanzionatori di contrasto a tutte le forme di lavoro irregolare, a partire dalle false cooperative e dalle false partite IVA,

considerato, altresì, che:

l'Italia, al pari degli altri Paesi europei che non hanno un istituto di salario minimo legale avendo mantenuto una definizione dei minimi retributivi di fonte contrattuale (Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Austria, Svizzera), ha sviluppato *standards* di qualità del lavoro e delle relazioni sindacali particolarmente elevati, oltre che un alto grado di copertura della contrattazione collettiva; elementi positivi e distintivi che occorre mantenere e difendere, a tutela di tutti i lavoratori italiani, anche in presenza di un nuovo quadro normativo e regolatorio;

la questione della tutela del salario e della giusta retribuzione per tutti i lavoratori deve essere affrontata su scala continentale, in modo omogeneo e coordinato tra tutti i Paesi europei, secondo un'azione coordinata che veda l'Unione europea impegnata direttamente a garantire la piena attuazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo, il contrasto al *dumping* sociale attraverso la crescita dei salari, il rafforzamento della produttività, l'abbattimento del *gap* retributivo di genere,

impegna il Governo:

a sostenere, anche in sede comunitaria, l'adozione di un istituto di salario minimo europeo, inteso quale strumento di fonte contrattuale e/o legale, parametrato alle condizioni di ciascun Paese e adattato ai rispettivi contesti, da definirsi sulla base del dialogo tra le parti sociali e della contrattazione collettiva nazionale e di settore;

in generale, a favorire il rafforzamento e l'estensione del dialogo sociale e della contrattazione collettiva in tutta l'UE, quali condizioni essenziali per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini europei e per la coesione e il progresso sociale.

Art. 1

1.1

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale)* -

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.

2. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

3. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 4.

4. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 4, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera *a)*, dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7.

10. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Il "codice CCNL" è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il "codice CCNL" riferibile al contratto o accordo collettivo applicato.

11. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

12. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

13. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria,

produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

14. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

15. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

16. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

Le disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14, 15 e 16 non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.2

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Giusta retribuzione e salario minimo di garanzia)* - 1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.

2. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

3. A supporto della Commissione di cui al comma 2, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della

situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

5. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 4 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

6. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 5 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 3, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 5».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1.3

[Mallegni](#), [Floris](#), [Malan](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Reddito di dignità*) - 1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° luglio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° luglio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1° dicembre 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2020.

4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente,

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 5;*

b) *sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di Reddito di dignità».*

1.4

[Mallegni](#), [Floris](#), [Malan](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Incentivi all'occupazione*) - 1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con età fino a 35 anni o superiore a 50 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla predetta data, sono trasformati in contratti a tempo indeterminato, con la possibilità di rescissione, da entrambe le parti, senza obbligo di reintegro, con preavviso massimo di 30 giorni.

3. Gli articoli da 19 a 28 del Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

4. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente,

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 5;*

b) *sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione».*

1.5

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 1, all'inizio del comma premettere le seguenti parole: «Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e».

1.6

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».

1.7

[Toffanin](#), [Floris](#)

Sopprimere le parole: «così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».

1.8

[Toffanin](#), [Floris](#), [Malan](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1- bis. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.»;

b) dopo l' articolo 4 , inserire il seguente:

«Art. 4- bis.

(Clausole che prevedono un compenso non equo)

1. E nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

4. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) all'articolo 5, sostituire le parole: «Ai fini dell'applicazione della presente legge», con le seguenti: «Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, commi 1 e 2, 3 e 4 della presente legge».

Art. 2

2.1

[Laus](#), [Nannicini](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Applicazione del trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e salario minimo di garanzia*) - 1. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge, si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

2. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 3.

3. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

4. A supporto della Commissione di cui al comma 3, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

- a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;
- b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;
- c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;
- d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;
- e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;
- f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;
- g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

6. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 5 al Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

7. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 6 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 4, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 6.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

2.2

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto per ciascuna categoria di lavoratori dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento. Per i soli settori e per le sole categorie non regolamentate dalla contrattazione collettiva è previsto un salario minimo legale pari a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.3

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili»;

b) *sostituire le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti:* «Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.4

[Carbone](#), [De Siano](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Quagliariello](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,»;

b) *sostituire le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti:* Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.5

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, comprensivo degli elementi fissi e variabili».

2.6

[Carbone](#), [De Siano](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Quagliariello](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,».

2.7

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni di lavoro».

2.8

[Catalfo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «e per la zona nella» *con le seguenti:* «in cui opera l'impresa nel»;

2) *sostituire le parole da:* «anche considerato», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «all'attività svolta dai lavoratori in maniera prevalente.»;

3) *dopo le parole:* «dell'articolo 4,» *aggiungere le seguenti:* «comma 5,»;

4) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2- bis. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto l'importo di cui al comma 1 è il trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo».

2.9

[Floris](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936», *con le seguenti:* «stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di accordi interconfederali in materia di rappresentanza con CGIL, CISL e UIL».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «comparativamente più rappresentative a livello nazionale», *con le seguenti:* «come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma;

2) *sopprimere il comma 2;*

b) *all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole:* «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», *con le seguenti:* «come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1».

2.10

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

2.11

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge».

2.12

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente» *con le seguenti:* «della categoria di riferimento».

2.13

[Toffanin](#), [Floris](#)

Al comma 1, dopo le parole: «all'attività svolta dai lavoratori» aggiungere le seguenti: «e dal datore di lavoro».

2.14

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: «, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;*

b) *all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

2-bis. A supporto della Commissione di cui al comma 2, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2-ter. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile, negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

2-quater. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma *2-ter* al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che le recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

2-quinquies. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma *2-quater* è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

2-sexsies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma *2-quater*.»;

c) *all'articolo 4, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* «, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

2.15

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

2.16

[Floris](#), [Toffanin](#), [Malan](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

2.17

[Toffanin](#), [Floris](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro» *inserire la seguente:* «complessivi».

2.18

[Durnwalder](#)

Al comma 1, dopo le parole: «al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *aggiungere le seguenti:* «nonché della 13a mensilità.».

2.19

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1- bis.* Il trattamento economico contrattuale di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore interessato ovunque impiegati ed il datore di lavoro è tenuto in ogni caso ad applicare integralmente le disposizioni del contratto collettivo.».

2.20

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 2, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «, ed alle prestazioni di lavoro digitale di cui all'articolo *2-bis*».

Conseguentemente, dopo l' articolo 2 , inserire il seguente:

«Art. *2- bis.*

(Compenso per la prestazione di lavoro digitale svolta)

1. Si definisce lavoro digitale l'attività svolta indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni *software* o di siti basati sulla rete *internet*.

2. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, i contratti individuali per le prestazioni di lavoro digitale riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate.

3. La retribuzione oraria non può essere inferiore al salario orario minimo individuato dall'articolo

2 della presente legge.

4. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa e in ogni caso non può determinare una retribuzione oraria inferiore a quanto stabilito dal comma 3.

5. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, quali l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.

6. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.

7. Il reddito del lavoratore stabilito ai sensi del presente articolo è assimilato ai redditi previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale».

2.21

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore».

2.22

[Carbone](#), [De Siano](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Quagliariello](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore».

2.23

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2- bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai agricoli, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375».

2.24

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono fatti salvi i principi in materia di contratto di apprendistato previsti dall'articolo 42, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

2.25

[Malan](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2- bis. In relazione al reddito del datore di lavoro, la retribuzione minima per lavoratori domestici, colf e badanti, può essere inferiore al limite di cui al comma 1 purché pari ad almeno i due terzi dello stesso, secondo le modalità seguenti:

a) se il datore di lavoro percepisce una retribuzione oraria, il limite minimo può corrispondere

ai due terzi di tale retribuzione;

b) se il datore di lavoro è un pensionato, il limite minimo può corrispondere a un centosessantesimo dell'importo mensile del complesso dei trattamenti pensionistici;

c) negli altri casi, il limite minimo può corrispondere a un centosessantesimo del reddito mensile del datore di lavoro».

2.26

[Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2- bis. Concorrono al raggiungimento del valore di cui al comma 1 anche le somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nella misura massima del 15 per cento del valore stesso.

2- ter. La regolazione fiscale e contributiva delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui al comma 2-bis è la medesima prevista all'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, fino al raggiungimento del 15 per cento del valore indicato al comma 1. Oltre questa soglia il valore delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi è considerato reddito da lavoro.».

2.0.1

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 2- bis.

(Commissione di analisi e monitoraggio)

1. Viene istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione di analisi, monitoraggio ed arbitraggio, composta da 7 membri di cui quattro designati rispettivamente dall'Istat, dall'Inps, dal Cnel e dall'Anpal, di cui due professori universitari di prima fascia in disciplina di diritto del lavoro, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro stesso o da un suo rappresentante che la convoca e la presiede. I membri della Commissione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

2. A tale Commissione si possono rivolgere le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, ed in merito all'interpretazione del comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, fatto salvo il diritto di ricorrere in giudizio da parte di ogni singolo lavoratore.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi della Commissione di cui al presente articolo, riferisce annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di economia e finanza, sui risultati conseguiti nell'applicazione della presente legge».

Art. 3

3.1

[Parente](#), [Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - *(Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva)* - 1. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi.

2. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede.

3. I membri della Commissione di cui al comma 1 sono nominati, su designazione delle

associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

4. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 1, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 4.

3.2

Catalfo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: «organizzazioni sindacali e datoriali», con le seguenti: «associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro»;*

2) *sopprimere le seguenti parole*: «, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;

3) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente*:

«2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativo ed elettorale di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse e del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma*:

«2- bis. Al fine di rendere possibile l'applicazione dei criteri di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e le modalità di deposito da parte dei datori di lavoro dei dati in loro possesso relativi alle deleghe sindacali, nonché alla loro eventuale affiliazione alle associazioni datoriali».

3.3

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» *con le seguenti*: «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».

3.4

[Nisini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» *con le seguenti*: «maggiormente rappresentative».

3.5

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a livello nazionale della categoria stessa», *inserire le seguenti*: «anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3-bis.».

Conseguentemente, dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in cooperazione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), definisce il codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun contratto o accordo collettivo.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, il codice alfanumerico di cui al comma 1 è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389.

3. Il codice CCNL è altresì inserito dall'INPS nella disciplina relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili, con relativo obbligo del datore di lavoro di indicare per ciascuna posizione professionale il codice CCNL riferibile al contratto o accordo collettivo applicato».

3.6

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1, dell'articolo 2».

3.7

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Sopprimere il comma 2.

3.0.1

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Trattamenti economici di equità nel settore del trasporto aereo)

1. Al fine di contrastare forme di competizione salariale a ribasso in un settore caratterizzato da elevati standard di sicurezza, nonché di individuare un parametro esterno di commisurazione per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i vettori e le imprese che operano e impiegano il personale sul territorio italiano che sono assoggettate alle autorizzazioni e alle certificazioni previste dalla normativa EASA e dalla normativa nazionale ed al monitoraggio di ENAC secondo le norme vigenti, applicano ai propri dipendenti i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

3.0.2

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Codice CCNL)

1. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Il "codice CCNL" è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il "codice CCNL" riferibile al contratto o accordo collettivo applicato».

Art. 4

4.1

[Catalfo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Contratti collettivi scaduti o disdettati)* - 1. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo e comunque non inferiore all'importo del trattamento economico minimo orario previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente».

4.2

[Nisini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Al comma 1 dopo le parole: «previsto dal contratto collettivo» inserire le seguenti: «aziendale o».

4.3

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 1, la parola: «territoriale» è sostituita dalla seguente: «nazionale», e le parole: «e per la zona» sono soppresse.

4.4

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».

4.5

[Nisini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «maggiormente rappresentative».

4.6

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2» con le seguenti: «della categoria di riferimento».

4.7

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.8

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.9

[Floris](#), [Toffanin](#), [Malan](#)

Sopprimere il comma 3.

4.10

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli importi di cui al comma 2 sono incrementati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevate dall'Istat nei 3 anni precedenti».

4.11

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «sono incrementati annualmente» con le seguenti: «sono incrementati ogni tre anni» e le parole: «rilevato nell'anno precedente» con le seguenti: «rilevate nei 3 anni precedenti».

4.12

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 3, dopo le parole: «sono incrementati annualmente» inserire le seguenti: «, con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».

4.0.1

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Sanzioni)

1. Il datore di lavoro o il committente che eroga al lavoratore un compenso inferiore a quello risultante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore.

2. Il datore di lavoro o il committente che affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un altro committente nella consapevolezza che quest'ultimo non rispetti quanto previsto dalle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ciascun lavoratore.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto pubbliche concernenti contratti di fornitura di prestazione di servizi ed esecuzione di opere edilizie, per due anni».

4.0.2

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Rafforzamento del sistema ispettivo)

1. Viene istituito un Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro (di seguito denominato Fondo) presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tale Fondo sono attribuite risorse pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Le risorse del Fondo sono finalizzate all'incremento del personale degli ispettorati del lavoro, dei servizi ispettivi dell'Inps e dell'Inail, all'attuazione delle misure di cui al comma 3, nonché al miglioramento ed omogeneizzazione delle dotazioni strumentali informatiche di tali ispettorati e servizi. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative al *turn-over* ed alle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni.

3. Al fine di assicurare il massimo della pubblicità e della circolazione in formato aperto dei dati relativi alle retribuzioni minime vigenti e delle informazioni acquisite in via amministrativa ovvero attraverso le ispezioni, viene istituito e aggiornato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un sito *online* consultabile da tutti i cittadini».

4.0.3

[Catalfo](#)

Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«Art. 4- *bis*.

(Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario)

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo

delegato, ed è composta dai seguenti membri: *a)* un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; *b)* un rappresentante dell'INPS; *c)* un rappresentante dell'ISTAT; *d)* un rappresentante dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; *e)* un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

3. I membri della Commissione sono nominati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. La Commissione: *a)* valuta annualmente e propone l'eventuale incremento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1 e nel lavoro domestico; *b)* monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall'articolo 2 ed individua i CCNL prevalenti di cui all'articolo 3.

5. L'eventuale incremento di cui alla lettera *a)* del comma 4, è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

6. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4- *ter*.

(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni)

1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 4- *quater*.

(Repressione di condotte elusive)

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del presente comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 4- *quinquies*.

(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzazione delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità della presente legge».

4.0.4

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro)

1. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai rapporti di lavoro

privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica in misura ridotta di quattro punti percentuali. Sono conseguentemente ridotte, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente, le aliquote di contribuzione a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni contributive. In tali ultimi casi, il beneficio è riconosciuto solo a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione.

2. La riduzione dell'aliquota contributiva di cui al comma 1 si applica anche nel caso di trasformazione di contratto a tempo determinato o di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

3. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi dei commi da 1 a 3 e delle conseguenti minori entrate contributive, stimate in 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, stimate nel limite massimo di 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, si provvede mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di risparmi di spesa pubblica, per un ammontare non inferiore a 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.760 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, a 857,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 887,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 451,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.679,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.966,6 per l'anno 2028 e a 4.436,6 a decorrere dall'anno 2029.

6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 3.312,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3.972,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5.038,1 milioni di euro per l'anno 2026, 4.560,4 milioni di euro per l'anno 2027, 5.063,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.».

4.0.5

[Parente](#), [Bellanova](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di trasparenza sulla parità retributiva)

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire trasparenza sulla parità retributiva, i dati sulla retribuzione effettivamente corrisposta devono contenere informazioni chiare sulle componenti fisse e variabili, la media e la mediana tra le retribuzioni di uomini e donne, la differenza nella media dei *bonus* di produttività, la proporzione di uomini e donne che hanno ricevuto dei premi nei dodici mesi

precedenti, la percentuale di uomini e donne occupati, la percentuale di differenza retributiva per medesimo livello di inquadramento, articolato per impiegati, quadri e dirigenti, la diffusione del lavoro agile. La negoziazione di obiettivi di parità retributiva tra uomini e donne, sia per settori che aziendali, è demandata alla contrattazione collettiva."».

4.0.6

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Divieto di finanziamenti pubblici e contratti con la pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo.

2. Per i datori di lavoro che beneficiano di provvidenze pubbliche o che hanno in essere contratti con la pubblica amministrazione, le violazioni delle disposizioni della presente legge in materia di applicazione dei minimi retributivi comportano in ogni caso la decadenza dalla titolarità dei benefici ovvero la risoluzione dei contratti, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

4.0.7

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Norme in materia di estensione delle tutele al lavoro tramite piattaforme digitali)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. In mancanza di accordi collettivi di cui al comma 2, lettera a), e a far data dal 1° gennaio 2020, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente attraverso strumenti o procedure informatizzate.".

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le lavoratrici e i lavoratori subordinati, autonomi ed etero organizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai soggetti a essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente o negli ambiti territoriali di effettuazione della prestazione, individuati o individuabili anche attraverso strumenti o procedure informatizzate."».

4.0.8

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Diritto dei lavoratori in materia di informazione e consultazione aziendale)

1. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

3. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

4. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

5. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

6. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

7. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

Art. 5

5.1

[Floris, Toffanin](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Disposizione transitoria)* - 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono fatti salvi i vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fino alla loro scadenza e comunque non oltre un anno dalla stessa.

2. I contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che risultino scaduti o disdettati alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione non oltre un anno dalla medesima data».

5.2

[Catalfo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole*: «i contratti collettivi nazionali e territoriali», *con le seguenti*: «i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali»;

2) *sopprimere la seguente parola*: «vigenti»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma*:

«*I-bis*. Nei settori produttivi i cui contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale risultino scaduti o disdettagli alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal loro rinnovo e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima».

5.3

[Nisini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più» *con la seguente*: «maggiormente».

5.4

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Dopo le parole: «più rappresentative sul piano nazionale» *inserire le seguenti*: «definite secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,».

5.5

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla loro scadenza» *con le seguenti*: «fino al loro successivo rinnovo».

5.0.1

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Dopo l' articolo , aggiungere i seguenti:

«Art. 5- *bis*.

(Oggetto e definizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15 della presente legge stabiliscono i requisiti minimi che i contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza di essi, i contratti individuali del lavoro digitale devono contenere quale che sia la fattispecie adottata.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per:

a) lavoro digitale: l'attività svolta indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni *software* o di siti basati sulla rete *internet*;

b) prestazione: la prestazione di lavoro erogata in seguito al recepimento di direttive sulle modalità di esecuzione della stessa tramite applicazioni;

c) applicazione: ogni strumento *software* destinato dal committente agli scopi di cui al comma 1, che mette in contatto la domanda di una prestazione e la relativa offerta di esecuzione;

d) dispositivo: qualsiasi supporto in grado di dare esecuzione all'applicazione;

e) committente: la società sussidiaria che ha in concessione l'uso dell'applicazione e, tramite questa, organizza le attività lavorative che derivano dalle richieste del committente primario;

f) committente primario: il soggetto che richiede l'esecuzione di una prestazione mediante un ordine al committente effettuato con l'uso dell'applicazione;

g) lavoratore: il soggetto che esegue materialmente la prestazione e che riceve le direttive tramite l'applicazione;

h) organizzazioni collettive: le organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché le organizzazioni di base autonomamente sorte fra i

lavoratori di uno stesso settore;

i) log in e log out: le procedure, rispettivamente, di accesso a un sistema informatico o a un'applicazione informatica e di uscita dalla stessa.

Art. 5- *ter*.

(Codice di condotta)

1. Ogni società detentrica di un'applicazione o di un sito *internet* dedicato a raccogliere richieste di prestazioni lavorative e a organizzarne l'erogazione adotta un codice di condotta, pattuito con i lavoratori e le loro organizzazioni collettive, contenente regole dettagliate per l'assolvimento delle prestazioni, i comportamenti ammessi e vietati, le modalità per i pagamenti e le disposizioni per la risoluzione delle controversie.

Art. 5- *quater*.

(Compenso per la prestazione svolta)

1. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, i contratti individuali riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate.

2. La retribuzione oraria non può essere inferiore al salario orario minimo di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa e in ogni caso non può determinare una retribuzione oraria inferiore a quanto stabilito dal comma 2.

4. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, quali l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.

5. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.

6. Il reddito del lavoratore stabilito ai sensi del presente articolo è assimilato ai redditi previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5- *quinquies*.

(Contribuzione e assicurazione contro gli infortuni)

1. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento o di un'altra specifica previsione propria della fattispecie contrattuale scelta dalle parti, i contratti individuali riconoscono al lavoratore il diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Qualora, in violazione del comma 1, la fattispecie contrattuale adottata dalle parti non lo preveda, la retribuzione è rideterminata, fin dalla stipulazione del contratto, con la specifica previsione, interamente a carico del committente, del versamento del premio dell'assicurazione di cui al medesimo comma 1, stabilito nell'aliquota del 7 per cento.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con decreto i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e dei premi di cui al comma 2.

Art. 5- *sexies*.

(Turni di lavoro)

1. Nel caso di mansioni svolte su turni di lavoro questi ultimi sono oggetto di pattuizione fra il lavoratore e l'azienda, quale che sia il mezzo impiegato per la loro pianificazione. Tale pattuizione si

concreta nella scelta del calendario di turnazione da parte del lavoratore e nella contestuale o successiva conferma di attribuzione mediante l'applicazione.

2. I turni di lavoro sono definiti con periodicità almeno settimanale, raccogliendo le disponibilità dei lavoratori e tenendo conto degli adeguati tempi di riposo.

3. La rinuncia a un turno di lavoro non costituisce motivazione valida per l'attribuzione di penalità o di provvedimenti disciplinari.

4. L'inizio del turno di lavoro coincide con il *log in* sull'applicazione.

5. Le applicazioni di cui al comma 4 devono essere strutturate in modo tale da prevedere un doppio varco di accesso, nel secondo dei quali deve essere reso esplicito e chiaro al lavoratore l'ingresso in servizio e l'uscita dal servizio.

6. Al fine di tutelare la salute del lavoratore e di assicurare adeguati tempi di riposo, le applicazioni devono sempre definire misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al di fuori delle fasce di reperibilità.

Art. 5- *septies*.

(Tutela della privacy e uso dei dati)

1. Le applicazioni installate sui dispositivi personali del lavoratore non possono avere accesso ai dati conservati sul dispositivo relativi alla memoria interna ed esterna e alla scheda SIM.

2. L'accesso alla memoria interna ed esterna è consentito dietro espresso permesso del lavoratore solo se è necessario per lo specifico e stretto funzionamento dell'applicazione.

3. Il lavoratore può reclamare tutti i dati generati dalla propria attività e chiedere che siano distrutti.

4. Il lavoratore ha il diritto al riconoscimento di un'indennità per l'uso dei dati, eventualmente prodotti dall'attività svolta tramite l'applicazione, da commisurare alla quantità di *byte* generata. L'indennità è oggetto della contrattazione fra la committenza e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.

Art. 5- *octies*.

(Valutazione della prestazione lavorativa)

1. Eventuali valutazioni qualitative e quantitative effettuate dal committente sulle prestazioni erogate dai lavoratori non possono in alcun modo influenzare l'allocazione degli ordini e dei turni di lavoro, laddove organizzati.

2. Le valutazioni di cui al comma 1 non tengono conto dei periodi di inabilità temporanea al lavoro per infortunio e malattia.

3. I criteri della valutazione devono essere resi pubblici a chi impiega l'applicazione, sia ai lavoratori e alle loro organizzazioni collettive sia ai committenti primari.

4. Ogni singola modifica dei criteri della valutazione della prestazione rispetto a quanto contenuto nel contratto di lavoro è oggetto di nuova pattuizione fra il committente e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.

5. L'applicazione consente al lavoratore la facoltà di gestire la portabilità della propria valutazione, al fine di farla valere su piattaforme analoghe in quanto contenente la storia lavorativa del lavoratore medesimo.

6. Il lavoratore ha il diritto di chiedere e di ottenere l'azzeramento della valutazione, su sua richiesta motivata, al passaggio a un'altra piattaforma.

Art. 5- *novies*.

(Uso di mezzi di proprietà del lavoratore)

1. I contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza, quello individuale riconoscono al lavoratore un rimborso per le spese di utilizzo e per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli

strumenti di sua proprietà utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

2. Il rimborso di cui al comma 1 è commisurato al numero delle prestazioni effettuate o a un altro parametro quantitativo ed è oggetto della contrattazione fra le parti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dello sviluppo economico, emana uno o più decreti contenenti i minimi tabellari dei rimborsi di cui al presente articolo.

4. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, i rimborsi a carattere quantitativo correlati all'uso di un mezzo di trasporto sono commisurati:

a) al valore dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli pubblicati annualmente nelle tabelle nazionali elaborate dall'Automobil club d'Italia ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;

b) al costo di 0,35 euro per chilometro percorso nel caso di uso di mezzo non a motore; tale parametro è indicizzato al costo della vita risultante dalle rilevazioni annuali dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. Scaduto il termine di cui al comma 3 e in assenza di adempimento, i criteri di calcolo dei rimborsi di cui al comma 4 sono assunti definitivamente.

6. Il committente garantisce l'accesso all'applicazione da parte del lavoratore, quali che siano il tipo e la versione del dispositivo impiegato.

Art. 5- *decies*.

(Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori)

1. Gli obblighi di informazione e di formazione di cui all'articolo 36, commi 2 e 4, e all'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, sono estesi anche ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del presente capo. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive prestazioni richieste. Nell'ipotesi in cui il committente fornisca attrezzature proprie, o tramite terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni del titolo III del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. La formazione di cui al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, può essere effettuata anche a distanza, mediante strumenti propri delle tecnologie informatiche, purché la consapevolezza del lavoratore circa i rischi a cui è sottoposto sia adeguatamente valutata dal committente nella fase di erogazione della formazione medesima. Il committente è tenuto a ripetere tale valutazione ogni sei mesi dalla prima effettuazione.

3. Ai fini della corretta individuazione e assegnazione dei dispositivi di protezione individuale, il committente effettua la valutazione dei rischi secondo procedure standardizzate stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2012.

Art. 5- *undecies*.

(Responsabilità solidale del committente primario)

1. Il committente primario è obbligato in solido con il committente, entro il limite di sei mesi dall'erogazione della prestazione, a corrispondere al lavoratore i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in relazione alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15 della presente legge».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale».

5.0.2

[Laforgia, De Petris](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere i seguenti:

«Art. 5- *bis*.

(Oggetto, definizioni e clausole di compenso non equo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, il presente capo è finalizzato a tutelare l'equità del compenso dei lavoratori autonomi e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente, sia esso impresa, lavoratore autonomo o pubblica amministrazione.

2. Ai sensi del presente capo sono considerati lavoratori autonomi coloro che svolgono un'attività autonoma di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, nonché i prestatori di opera continuativa e coordinata di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.

3. Per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si considera equo il compenso non inferiore ai minimi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti le associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori autonomi e i consigli nazionali degli ordini, collegi o albi professionali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da aggiornare automaticamente ogni due anni secondo gli indici dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Nel caso di lavoratori autonomi economicamente dipendenti e per le collaborazioni coordinate e continuative non disciplinate da specifici contratti collettivi nazionali di lavoro si considera equo il compenso non inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, firmati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza è analogo a quello del collaboratore.

5. Ai fini del presente capo per lavoratori autonomi economicamente dipendenti si intendono coloro che svolgono la loro attività economica o professionale in modo abituale, personale, diretto e prevalente per una persona giuridica denominata committente, il cui corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisce più del 75 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare.

6. Sono nulli le clausole e i patti che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

7. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 6 opera a vantaggio del lavoratore autonomo che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

8. Il giudice, accertata la non equità del compenso, dichiara la nullità della clausola o del patto e determina il compenso del lavoratore autonomo ai sensi del comma 1.

9. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è attribuita al tribunale del lavoro.

Art. 5- ter.

(Tutela del lavoratore autonomo)

1. Il contratto che ha ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo, deve avere forma scritta e contenere i seguenti elementi:

a) oggetto della prestazione;

b) compenso per la prestazione;

c) modalità e tempi di pagamento;

d) eventuali cause di recesso anticipato, congruo preavviso, clausole volontarie di conciliazione e di arbitrato.

2. I rapporti contrattuali di cui al presente capo rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

3. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive, di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e dei contenziosi per abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è attribuita al tribunale del lavoro.

4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della presente legge e del comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il giudice condanna il committente al pagamento di un'indennità

risarcitoria pari al 30 per cento dell'importo del contratto e di una somma non inferiore a euro 258 e non superiore a euro 2.065 da versare in un apposito capitolo del bilancio dello Stato destinato a finanziare interventi di assistenza a favore dei lavoratori autonomi, rivolti alla riconversione dell'attività e al reinserimento nel mercato del lavoro anche tramite i centri per l'impiego.

5. Qualora il lavoratore autonomo svolga la sua attività professionale per un appaltatore o subappaltatore può agire contro l'imprenditore principale, sino all'importo del debito di cui quest'ultimo è debitore nei confronti del primo al momento del reclamo.

6. In materia di garanzia della riscossione dei crediti del lavoratore autonomo si applica la normativa civile e commerciale sui privilegi e sulle preferenze, nonché sulle procedure fallimentari, applicabile ai crediti di lavoro dipendente.

Art. 5- *quater*.

(Clausole abusive)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è inserito il seguente:

"2- *bis*. Si considerano altresì abusive le clausole che:

- a) attribuiscono al committente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;
- b) impongono al lavoratore la rinuncia al rimborso delle spese".

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*"».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: « il riconoscimento di un equo compenso per i lavoratori autonomi ».

5.0.3

[Toffanin, Floris](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

1. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una Commissione composta da rappresentanti del Ministero stesso, dell'INPS e del CNEL, nonché delle parti sociali maggiormente rappresentative, integrata da esperti nominati dal Ministero, con il compito di verificare l'attuazione delle disposizioni in ogni settore per l'esatta attuazione della norma che individua i contratti maggiormente rappresentativi.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 110 (pom.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
110ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, il professor Pasquale Tridico.
Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati e il
sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta pomeridiana di ieri e odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'audizione odierna è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sulla *web-TV* canale 4, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Pasquale Tridico in relazione alla proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

La presidente [CATALFO](#) introduce l'audizione in titolo.

Il professor TRIDICO ricorda in premessa i tratti salienti del proprio *curriculum*, con particolare riferimento alle esperienze universitarie e alle pubblicazioni in materia di Stato sociale e mercato del lavoro, e la sua esperienza di consigliere economico del ministro Di Maio, con il contributo fornito per l'elaborazione di alcuni provvedimenti come il "decreto dignità" e il decreto su Reddito di cittadinanza e "Quota 100".

Dopo aver espresso soddisfazione per la proposta di nomina a presidente dell'INPS che lo riguarda, illustra le caratteristiche principali dell'Istituto, caratterizzato da una nuova *governance*, e ne tratteggia la visione futura, ricordando che si tratta di un ente vigilato e controllato dal Ministero dell'economia e dal Ministero del lavoro, ma garantendo per la sua autonomia tecnica e di giudizio. Sottolinea quindi che l'Istituto gestisce 800 miliardi di euro e rappresenta un *unicum* nella Pubblica amministrazione italiana, considerato che con circa 27.000 dipendenti ha 40 milioni di utenti tra privati e aziende e svolge una attività di mediazione per le innovazioni sociali del Paese, come dimostrato ultimamente con il Reddito di cittadinanza e "Quota 100", ma anche in passato con l'ASpI, la NASpI e il *bonus bebè*, mostrando grande efficienza e adattandosi alle nuove esigenze. Evidenzia poi che l'Istituto ha offerto il proprio contributo alla *spending review*, permettendo complessivamente risparmi fino a 700 milioni di euro all'anno. Quanto al personale, che, nonostante gli accorpamenti con altri enti di previdenza, si è ridotto di circa 7.000 unità, annuncia l'assunzione di 6.000 nuovi lavoratori con procedure concorsuali già completate o in via di definizione, per far fronte a carenze di organico ormai non più sopportabili.

Tra le principali criticità, ricorda la situazione del polo medico, che può contare attualmente solo su 453 professionisti e 1.400 convenzionati, quindi a contratto, e dei settori dell'informatica e della formazione, ai quali manca una direzione dedicata. In materia di formazione, riferisce sulla progettata istituzione di una scuola nazionale del *welfare*, intitolata a Federico Caffè.

Lamenta inoltre la mancanza della figura dell'*innovation manager* e le condizioni in cui versa l'ambito della vigilanza, che pure recupera due miliardi all'anno di evasione contributiva. Infatti, senza voler contestare la recente riorganizzazione del settore, con l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con il quale l'INPS collabora, segnala che le competenze e le specificità degli ispettori dell'Istituto sono esclusive e che sarebbe opportuno prevedere un superamento della decisione di considerare il loro ruolo ad esaurimento, permettendo così nuove assunzioni.

Dopo aver affrontato il tema della povertà, a suo avviso molto aumentata negli ultimi anni, si sofferma sul progetto del Reddito di cittadinanza, che pone l'Italia allo stesso livello di quasi tutti i Paesi dell'Unione europea, giudicandolo equilibrato e comunque necessario per diminuire la distanza tra istituzioni e cittadini. A suo parere il *welfare* - al quale, venendo da una famiglia tipica del Mezzogiorno d'Italia, riconosce il merito della sua formazione professionale - rappresenta l'unico strumento attraverso il quale le persone possono avere pari opportunità e il Paese può garantire una redistribuzione della ricchezza. Giudica l'INPS un baluardo in proposito, visto che redistribuisce reddito per missione, come dimostrato dagli aiuti alle famiglie, dal Rei e dal Rdc, tra generazioni e tra le persone. Attribuisce quindi alla globalizzazione la responsabilità di aver aumentato la vulnerabilità sociale e di aver creato vincitori e vinti e invita la politica a misurarsi con questa realtà, come in passato ha già fatto, ad esempio, con gli istituti di democrazia e i diritti civili.

Con riferimento alle relazioni sindacali, ricorda le passate tensioni e la nuova stagione di ampio dialogo e confronto, facilitata anche dall'aver compreso la coincidenza tra gli interessi dell'Istituto e quelli dei suoi lavoratori. Assicura poi che si stanno considerando anche innovazioni relativamente al lavoro agile o *smart working* e che sono all'esame ipotesi di considerare, nelle valutazioni di prestazione, anche l'attività di consulenza che viene offerta dai dipendenti ai cittadini, soprattutto nelle aree a più elevato disagio sociale, anche perché l'INPS non produce beni, ma servizi.

La [PRESIDENTE](#) ringrazia il professor Tridico per il suo intervento e lascia la parola ai senatori per

eventuali richieste di chiarimento.

Il senatore [ROMANO](#) (*M5S*), dopo aver ringraziato a sua volta l'auditore per la relazione svolta, si sofferma sulla questione della differenza tra le competenze degli ispettori dell'INPS e quelle degli ispettori dell'INL. Giudica infatti poco precisa la distinzione fatta dal professor Tridico, che non ha tenuto conto del ruolo svolto anche dalle ASL. Inoltre, ritiene che la richiesta di una modifica legislativa per consentire all'INPS di assumere nuovi ispettori rischi di condizionare l'efficacia, già minata dalla mancata previsione di adeguati stanziamenti, della riforma varata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che ha portato all'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) sottopone all'auditore un duplice ordine di tematiche, con riferimento alle capacità manageriali necessarie per dirigere l'INPS e alla indipendenza dalla politica che viene richiesta al suo Presidente. Sul primo punto si definisce assicurato sia per la presenza di una nuova *governance* più ampia, plurale, sia per la visione futura dell'Istituto che è stata descritta; chiede tuttavia ulteriori precisazioni in materia.

Al contrario, sul secondo punto manifesta preoccupazione per quanto espresso dal candidato presidente dell'Istituto con riferimento al suo passato ruolo di consigliere economico del ministro Di Maio e di sostenitore di alcuni provvedimenti varati nel corso dell'attuale legislatura. Ritiene importante che i cittadini abbiano la consapevolezza che tra le priorità del nuovo presidente dell'INPS ci sia la gestione della sua macchina amministrativa e delle sue risorse e non il successo di alcuni progetti politici e che in caso di scelte difficili e di valutazione di recenti riforme ci sia la più totale autonomia rispetto alle scelte del Governo. Considera necessario anche un forte salto di qualità rispetto al mondo sociale che è stato descritto e alle valutazioni offerte sul *welfare*, anche perché, oltre ad una redistribuzione tra le classi, ci sarà bisogno di valutarne un'altra tra le generazioni quanto alle aspettative pensionistiche.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), nell'associarsi ad alcune delle considerazioni espresse dal senatore Nannicini relativamente alla capacità manageriale e all'indipendenza rispetto al Governo, auspica che i rapporti tra INPS e politica si mantengano buoni, nel rispetto e nella distinzione dei rispettivi ruoli. Riconosce quindi all'Istituto il merito di aver gestito con grande capacità le misure del Reddito di cittadinanza e di "Quota 100" e si augura che, magari anche con l'utilizzo della tecnologia *blockchain*, le sue già elevate capacità informatiche possano fare un ulteriore passo avanti, consentendo finalmente di far incontrare domande e offerte di lavoro.

Infine, sottopone all'auditore le sue preoccupazioni per le generazioni future, che vivono in una situazione di incertezza per i propri trattamenti pensionistici, e rileva che, in assenza di una adeguata ripresa economica, anche il *welfare* non sarà più sufficiente ad assicurare condizioni migliori ai ceti meno fortunati.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) anticipa che sosterrà la candidatura del professor Tridico a Presidente dell'INPS, nell'opinione che egli possieda le caratteristiche giuste per l'incarico, non solo in base al *curriculum* professionale, ma anche, e soprattutto, per la carica umana espressa. Ritiene inoltre che proprio per le preoccupazioni formulate dai colleghi che lo hanno preceduto e riferite alla possibile confusione di ruoli, sia utile che anche da parte dell'opposizione venga formulato un sostegno positivo alla candidatura, affinché il Presidente dell'Istituto possa sentirsi responsabilizzato nell'esercizio di una funzione così delicata. Naturalmente la corrispondenza tra le aspettative e la realtà andrà verificata in corso d'opera; è tuttavia molto importante che il Presidente dell'INPS non appaia soltanto come il Presidente espresso dalla maggioranza di governo. Con l'occasione egli chiede l'opinione del professor Tridico come responsabile della parte implementativa di alcuni provvedimenti recentemente approvati, a cominciare da quello sul reddito di cittadinanza, riguardo al quale ha personalmente avuto un atteggiamento molto laico, che lo ha condotto ad esprimere un voto di astensione. È infatti dell'opinione che il provvedimento muova da necessità pienamente condivisibili. Il paradosso è che

semmai esso rischia di non raggiungere gli "ultimi degli ultimi". L'impianto complessivo della legge rappresenta inoltre un'occasione persa, giacché le frontiere delle società contemporanee imporrebbero di ragionare sulla garanzia di un pavimento minimo di condizioni per tutti. La commistione all'interno dello stesso istituto tra integrazione al reddito e lotta alla povertà da un lato e contrasto alla disoccupazione dell'altro rischia invece di determinare alla lunga il paradosso di una compressione dei salari. Personalmente ritiene centrale la questione della disuguaglianza, per contrastare la quale occorre redistribuire non solo ricchezze, ma opportunità. Chiede dunque al professor Tridico come intenda aggredire le gravi disuguaglianze che si sono prodotte nel Paese, sottolineando che a suo giudizio diventano ineludibili gli strumenti della tassazione, del ricorso alla fiscalità e della patrimoniale sulle grandi ricchezze. Sollecita inoltre un'opinione con riferimento ad un'altra questione a suo giudizio centrale, vale a dire quella della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salari.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (M5S), relatore sulla proposta, ringrazia il professor Tridico per la sua ampia e ricca esposizione, compiacendosi per la sensibilità manifestata e per la stessa scelta dei temi trattati. Condivide in particolare le idee del professor Tridico con riferimento alla formazione, tema centrale. Ritiene tuttavia che l'INPS non possa tralasciare la delicata questione delle disabilità, con riferimento alla quale chiede ulteriori approfondimenti.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) si dichiara entusiasta per le parole usate dal professor Tridico nei confronti dell'Istituto, definito orgoglio dell'Italia, e nei confronti del personale che vi lavora, sul quale ha espresso giudizi lusinghieri, nonché per l'indirizzo da lui espresso con riferimento alla valutazione delle *performance*, da intendersi in senso sostanziale. L'atteggiamento del professor Tridico appare a maggior ragione degno di nota, atteso il clima che si respira attualmente e che è di tutt'altro tenore: basti pensare all'insistenza con la quale vengono proposti controlli di vario tipo sui pubblici dipendenti e ricorsi a sistemi di videosorveglianza. Auspica pertanto che il professor Tridico possa essere portatore di una nuova cultura e di un nuovo atteggiamenti nei confronti dell'amministrazione pubblica, tale da influenzare per osmosi anche l'Esecutivo, che peraltro lo propone per l'incarico. Esprime particolare consenso nei confronti delle considerazioni espresse dal candidato in tema di formazione. Ritiene particolarmente significativo che questo tema venga assunto dall'INPS in quanto tale, facendo tesoro di tutte le esperienze dell'Istituto, fin dalla sua creazione, e ponendosi dunque come una sorta di scuola esperienziale. Poiché, una volta nominato Presidente, egli sarà chiamato a governare e indirizzare la complessa macchina organizzativa dell'Istituto, gli domanda come intenda migliorare i servizi dell'INPS, che si trova a gestire diritti delle persone e se abbia già avuto occasioni di incontro con i CAF, con i quali l'Istituto è chiamato a collaborare. Nel richiamare conclusivamente con particolare condivisione gli insegnamenti di Amartya Sen, precedentemente ricordato dal professor Tridico, auspica che sotto la sua presidenza l'Istituto svolga una collaborazione efficace anche con altri enti, a cominciare da ISTAT e ANPAL, ai fini di un efficace incrocio tra politiche attive e politiche passive del lavoro.

Il senatore [BERTACCO](#) (Fdl) si dichiara molto colpito dall'orgoglio manifestato dal professor Tridico nel corso della sua esposizione nei confronti dell'INPS e anche dalla commozione espressa in taluni passaggi. Si sofferma in particolare sul tema della disabilità e delle modalità con le quali l'Istituto si troverà a valutare la situazione di soggetti che richiedono l'accompagnamento, sottolineando che l'efficienza dell'istituzione si misurerà proprio dalla prontezza con la quale saprà rispondere alle attese dei cittadini e alle loro difficoltà.

Il senatore [LAUS](#) (PD) manifesta grande apprezzamento, in particolare per le grandi doti umane del professor Tridico, esprimendo soddisfazione che una persona di tale naturale sensibilità vada ad assolvere funzioni così delicate, a maggior ragione in un momento in cui il Paese è pervaso piuttosto da sentimenti di odio e di rabbia. Nota peraltro che alcuni strumenti legislativi approvati o in corso di approvazione per impulso del Governo in carica sembrano muovere da concezioni agli antipodi di

quanto sottolineato dal candidato nella sua esposizione. Ritiene che anche il disegno relativo all'introduzione di un salario minimo, così come si va configurando presenti un'impostazione incompatibile con relazioni sindacali appropriate ed ordinate. Quanto al reddito di cittadinanza, pur comprendendone le motivazioni e la finalità, lo giudica uno strumento inidoneo a risolvere il problema della povertà, oltre che fonte di confusione. Conclusivamente, si riserva di giudicare l'operato futuro del professor Tridico, con specifico riferimento al livello di autonomia ed indipendenza che saprà manifestare nei confronti del Governo, qualità indispensabili per la guida dell'Istituto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) dichiara preliminarmente di non nutrire alcun dubbio quanto alla serietà personale e professionale del professor Tridico. La prima parte del suo intervento gli è infatti parsa assai convincente; sulle questioni da lui esposte con riferimento alla questione dei medici, a quella della formazione continua, ai profili del Polo informatico e alla questione della vigilanza ritiene non possa che consentirsi. Segnala invece una questione tutta politica e relativa all'approccio, sovente praticato da esponenti dell'Esecutivo, i quali, allorché enti indipendenti manifestano perplessità su provvedimenti del Governo, affermano che in tal modo si travalica nelle considerazioni politiche, che sono patrimonio esclusivo degli eletti. Si tratta di un approccio evidentemente da cui prendere le distanze. C'è invece necessità di un INPS che fornisca con correttezza tutte le informazioni; c'è necessità di dati veri e di realtà, perché è su questo che si costruisce la buona politica. Chiede dunque al professor Tridico di garantire sempre l'indipendenza propria e dell'Istituto, a cominciare dai dati relativi ad un primo monitoraggio sul reddito di cittadinanza, che saranno prossimamente resi noti e dai quali potrà comprendersi quali sono state le ricadute di tale strumento.

La presidente [CATALFO](#) esprime a sua volta compiacimento per i temi esposti dal professor Tridico, in particolare con riferimento ai profili della formazione, della valutazione delle *performance* e del polo medico. Fa osservare che, in considerazione dei compiti dell'Istituto, in futuro ci saranno molteplici occasioni di audizione e confronto con l'Istituto e col suo Presidente.

Il professor TRIDICO, replicando agli intervenuti, ringrazia tutti per le osservazioni svolte e per gli spunti offerti. Con riferimento alla questione della vigilanza, pur riconoscendo l'esistenza di problematicità, ritiene giusto che l'INPS continui ad assumere ispettori. Quanto ai dubbi formulati in ordine alla sua indipendenza e terzietà, ricorda di essere un docente universitario ed innanzitutto un ricercatore, sottolineando che anche nell'attività di ricerca scientifica va rispettato un codice deontologico, ispirato alla trasparenza dei dati usati. In questa pratica di terzietà con riferimento ai dati egli crede fermamente e continuerà pertanto a praticarla, ritenendo impensabile agire in modo diverso: le interpretazioni dei dati possono variare, ma i dati in sé sono, e restano, oggettivi. Ricorda inoltre che i direttori centrali, alla guida delle varie aree, sono responsabili in prima persona degli atti che firmano, sui quali possono essere anche chiamati a rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria. Si ripromette anzi di fare un passaggio ulteriore in termini di trasparenza, disponendo la pubblicazione dei dati INPS. E' pur vero che l'Istituto è organo vigilato e controllato; è tuttavia completamente autonomo nell'esercizio delle sue funzioni. L'attuale *governance* dell'Istituto, cui si sono aggiunti due ulteriori organi, il vice presidente e il CDA, offre le massime garanzie istituzionali di indipendenza. Quanto alla mancanza di competenze manageriali, fa osservare che anche il suo predecessore aveva la sua medesima provenienza professionale, non disponeva di tali competenze ed operava in una situazione di *governance* che non prevedeva la presenza dei due suddetti organi. Ritiene comunque che la sua capacità di lavoro all'interno di una macchina che lo appassiona sarà efficacemente sostenuta dalla tecnostuttura.

Passando al tema della disabilità, rileva di averne cognizione anche per motivi familiari e rammenta che in quel caso l'intervento tardivo dello Stato contribuì a risolvere un problema, ma in modo molto sommario, proprio perché non tempestivo. E' perciò molto sensibile al problema. D'intesa con il sottosegretario Zoccano, sta personalmente studiando alcuni provvedimenti finalizzati a riavvicinare l'Istituto ai soggetti affetti da disabilità. Dopo essersi soffermato sul tema degli assegni familiari, rileva

che l'INPS a suo giudizio dovrà essere generoso con i deboli e forte con i forti e che questo intento guiderà tutto il suo mandato. L'Istituto è quotidianamente sotto attacco per una serie di abusi, truffe e riconoscimenti di false invalidità. Allorché vengano scoperti questi "furbi", è necessario esercitare azioni energiche: da ciò l'esigenza di una vigilanza forte, anche al di là della pur indispensabile collaborazione con la Guardia di finanza. In questo senso conferma l'importanza del sistema *blockchain*.

Quanto al tema degli "ultimi", sottolinea che la questione gli è particolarmente presente e che è in programma la raccolta da parte dell'Istituto dei dati relativi ai circa 17.000 senz'altro esistenti nel territorio della Capitale, che potrebbero fruire di un sostegno al reddito o di altre misure offerte dall'Istituto. Quanto poi alla questione relativa alla riduzione dell'orario di lavoro, ricorda di essersi più volte espresso in senso positivo, nell'opinione che la ricchezza si redistribuisce anche con l'aumento del tempo libero. In proposito è assai utile guardare anche alle esperienze dei Paesi stranieri.

Con riferimento al salario minimo, ritiene importante riconoscere che la *membership* nei confronti delle associazioni sindacali è in forte diminuzione e che attualmente l'undici per cento circa dei lavoratori percepisce un salario orario inferiore ai sette euro. E' dunque necessario un intervento sul salario minimo integrato con la contrattazione collettiva. Diritto del lavoro e contrattazione collettiva nascono infatti come elementi anticoncorrenziali; oggi invece si fa contrattazione per incrementare la concorrenza e diminuire i salari. Il legislatore deve dunque porre mano a questo problema. Sottolinea inoltre che lo sviluppo deve essere innanzitutto umano e che il benessere si misura attraverso le capacitazioni offerte alle persone, per consentire loro di affermarsi in una società inclusiva.

Conclusivamente, dà conto di un progetto che l'Istituto sta mettendo a punto in questi giorni e relativo ad un programma di cento borse di studio sui tre temi (industria 4.0; sviluppo sostenibile; *welfare* e mercato del lavoro). Dieci di queste borse di studio saranno fruite presso il Centro studi INPS, mentre le rimanenti saranno distribuite tra tutte le università esistenti sul territorio nazionale. Infine, si sofferma sul progetto relativo alla defiscalizzazione dei redditi da pensione, collegata al trasferimento dei percettori nel Sud, in vecchie case coloniali di proprietà dell'INPS.

La presidente [CATALFO](#) ringrazia ancor il professor Tridico per il suo intervento e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione in titolo. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 17,20, riprende alle ore 17,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) avverte che per il prosieguo della seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)

(Osservazioni alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nella precedente seduta la relatrice Campagna ha illustrato uno schema di osservazioni favorevoli.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) fornisce ulteriori chiarimenti sulla proposta già precedentemente illustrata, che conferma convintamente.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) ribadisce le perplessità già manifestate con riferimento al taglio delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, ritenendo penalizzante la ripartizione contenuta nell'atto. Per queste ragioni, annuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) conferma le perplessità già espresse nella seduta antimeridiana, preannunciando voto contrario.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la presidente [CATALFO](#) mette ai voti lo schema di osservazioni favorevoli formulato dalla relatrice, pubblicato in allegato alla seduta antimeridiana.

La Commissione, a maggioranza, approva.

[\(1200\)](#) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [NOCERINO](#) (M5S) dà conto di una nuova proposta di parere, favorevole con raccomandazione, pubblicata in allegato alla seduta, con la quale intende raccogliere, in particolare, un suggerimento avanzato nella seduta antimeridiana dalla presidente Catalfo.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), pur condividendo la finalità del provvedimento, preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, giacché ancora una volta le misure ivi contenute vengono introdotte con la clausola di invarianza finanziaria e sono dunque destinate a non disporre di concreti strumenti operativi.

Analoga posizione è espressa dal senatore [FLORIS](#) (FI-BP), il quale osserva che il provvedimento non consentirà di offrire il ristoro dovuto alle vittime di violenza.

Nessun altro chiedendo la parola, la presidente [CATALFO](#) mette ai voti la proposta di parere, favorevole con raccomandazione, testé illustrata dalla relatrice.

A maggioranza, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

[\(310\)](#) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

[\(658\)](#) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

[\(1132\)](#) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e

rappresentanza sindacale

(1259) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente [CATALFO](#) avverte che il senatore Errani ha sottoscritto tutti gli emendamenti al disegno di legge n. 658, assunto come testo base, dei quali il senatore Laforgia è primo firmatario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) dichiara inammissibili gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.27, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 4.2, 4.3 e 5.2. Avverte altresì che sono pervenuti i pareri sul testo e sugli emendamenti della 1a, della 2a, della 14a e della 5a Commissione permanente. Ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti, ricorda, infine, le conseguenze implicate, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5a Commissione permanente con riferimento agli emendamenti 1.2, 3.2, 3.5, 3.14, 4.1 e 5.1.

I senatori [FLORIS](#) (FI-BP), [PATRIARCA](#) (PD), [BERTACCO](#) (FdI) e [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) dichiarano di dare per illustrati tutti i rispettivi emendamenti.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario FANTINATI formula parere contrario a tutti gli ordini del giorno, fatta eccezione per l'ordine del giorno G/920-B/5/11, di cui chiede la riformulazione.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) accede alla richiesta, riformulando pertanto l'ordine del giorno G/920-B/5/11 in un testo 2, allegato al resoconto della seduta.

La [PRESIDENTE](#) avverte che pertanto tale ordine del giorno è da intendersi accolto dal Governo.

Verificata la presenza del numero legale, con distinte, successive votazioni, la Commissione respinge tutti i rimanenti ordini del giorno.

Si passa agli emendamenti, sui quali la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO formulano avviso contrario.

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.1, 2.1, 2.2 (previa dichiarazione favorevole della senatrice [PARENTE](#) (PD)), 2.3 e 2.4.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) sollecita il voto favorevole sull'emendamento 2.5, finalizzato ad escludere il personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado dall'ambito di applicazione

dell'articolo stesso.

Interviene a sostegno il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*), rilevando che un'analogha finalità è sottesa al suo emendamento 2.9 e sottolineando l'errata impostazione della disposizione con riferimento al ruolo dei dirigenti scolastici. Sollecita pertanto un approfondimento da parte del Governo.

L'emendamento 2.5, messo ai voti, risulta quindi respinto. E' del pari respinto l'emendamento 2.6.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) insiste sulla bontà dell'emendamento 2.7, che, posto ai voti, risulta respinto.

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10, nonché dopo un intervento a favore della senatrice [PARENTE](#) (*PD*), l'emendamento 2.11.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) insiste sull'emendamento 3.1, che, posto ai voti, risulta respinto. Sono analogamente respinti gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10, quest'ultimo previa dichiarazione favorevole del senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*).

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge infine tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 3.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) ricorda che già in prima lettura aveva manifestato ampiamente le perplessità del suo Gruppo su un provvedimento che giudica sostanzialmente mal concepito, rimasto invariato nell'impianto anche nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, che ne ha unicamente alleggerito alcuni elementi di contorno. Conferma le proprie perplessità nei confronti del Nucleo della concretezza, che non si troverà nelle condizioni di effettuare i compiti che gli vengono affidati.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) ribadisce il voto contrario della sua parte, sottolineando che la maggioranza continua a utilizzare in modo improprio termini altisonanti e non corrispondenti alla realtà. Rileva peraltro che la filosofia di fondo del provvedimento è di segno assolutamente opposto a quello sotteso alle considerazioni testé svolte dal professor Tridico nel corso della propria audizione.

Anche il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) conferma il giudizio assolutamente negativo già espresso in sede di prima lettura del provvedimento. Ritene che nella pubblica amministrazione sussistano ancora sacche di inefficienza, ma che l'amministrazione possieda potenzialità enormi, che non giustificano giudizi negativi e forme di criminalizzazione. Sussiste invece un tema gigantesco, quello del precariato, che tocca anche la pubblica amministrazione, e che avrebbe dovuto essere trattato in questa sede.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il provvedimento fornisca finalmente strumenti idonei a perseguire i fannulloni che operano nella pubblica amministrazione, sottolineando che i controlli biometrici, peraltro oggi di uso comune, sono a garanzia dei dipendenti fedeli ed operosi. Il Nucleo della concretezza è inoltre destinato a fornire un efficace ausilio, senza sovrapporsi alle altre strutture. Il provvedimento consentirà dunque di migliorare le prestazioni delle pubbliche amministrazioni, giacché rappresenta una vera grande riforma, a tutela sia dei dipendenti che dei cittadini. Per queste ragioni, preannuncia il voto convintamente favorevole del suo Gruppo.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato alla relatrice a riferire oralmente

all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge.

Il senatore [LAUS](#) (PD) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [PARENTE](#) (PD) sollecita la predisposizione di una griglia finalizzata ad orientare l'esercizio della facoltà emendativa, in particolare in caso di terza lettura.

La presidente [CATALFO](#) comprende le motivazioni sottese alla richiesta, che si riserva di valutare successivamente.

La seduta termina alle ore 18,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200

L'11a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, apprezzate le finalità del provvedimento, volto ad intervenire sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, consentire l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime di violenza domestica e di genere; condivisa l'entità degli interventi; preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare la possibilità di collegare gli interventi a favore delle vittime di violenza agli istituti previsti all'interno dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in tema di Reddito di cittadinanza e "Quota 100", con particolare riferimento ai servizi per il lavoro volti all'inserimento lavorativo.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. [920-B](#)

G/920-B/5/11 (testo 2)

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie a favorire la crescita e la valorizzazione delle competenze esistenti della pubblica amministrazione, a investire nella formazione permanente dei dipendenti, a prevedere nuovi sistemi incentivanti di valutazione delle prestazioni e la riorganizzazione delle risorse, al fine di migliorare il livello di qualità dei servizi e l'accessibilità dei cittadini alla pubblica amministrazione, in una prospettiva di sviluppo per la pubblica amministrazione.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 920-B
XVIII Legislatura

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 36 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

Sottocomm. pareri

[N. 38 \(pom.\)](#)

28 maggio 2019

Sottocomm. pareri

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 16 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 150 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

[N. 151 \(pom.\)](#)

8 maggio 2019

[N. 159 \(pom.\)](#)

28 maggio 2019

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 74 \(pom.\)](#)

8 maggio 2019

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 73 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 22 \(pom.\)](#)

17 aprile 2019

Sottocomm. pareri

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 93 \(ant.\)](#)

8 maggio 2019

Commissione parlamentare questioni regionali

8 maggio 2019

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 36 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
36ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

(1111) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1123) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1136) *Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1137) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 3.24 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'assimilare, ai fini dell'esclusione dalla nomina a presidente o a componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico, i dipendenti in quiescenza che abbiano aderito alla misura sperimentale "Quota 100", ai casi di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dell'impiego, presenta un irragionevole carattere discriminatorio;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 3, comma 2, si rileva la necessità, nell'ambito dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, di prevedere il coinvolgimento delle Regioni nonché di specificare la natura regolamentare del decreto medesimo;
- all'articolo 6, occorre riformulare il comma 1, al fine di ricondurre la competenza alla predisposizione dei corsi ivi previsti alla Commissione nazionale per la formazione continua che include la rappresentanza delle amministrazioni coinvolte.

Formula, inoltre, la seguente osservazione:

- all'articolo 3, comma 2, si invita, in coerenza con la legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18 e seguenti, a sostituire la previsione dell'accesso al telelavoro con un più ampio riferimento al lavoro

agile.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.16 parere non ostativo, a condizione che tra i compiti attribuiti all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie sia compresa, in luogo della determinazione dei casi in cui gli esercenti le professioni sanitarie debbano essere accompagnati dalle forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni, la possibilità di formulare proposte in materia;
- sugli emendamenti 1.24 e 1.26 si ritiene opportuno, nel rispetto dell'articolo 24 della Costituzione, rendere facoltativa la costituzione di parte civile nei processi per fatti commessi in danno degli esercenti le professioni sanitarie, limitatamente ai soggetti privati accreditati al Servizio sanitario nazionale;
- sull'emendamento 1.0.9 parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta ad attribuire alle Regioni il compito di organizzare corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 38 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019
38ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- 1.7: parere non ostativo, ad eccezione delle modifiche di cui al punto 1., in quanto riferite ai soli corpi dei vigili del fuoco volontari di talune Regioni e Province autonome;
- 1.8 e 1.669: parere contrario, in quanto riferiti ai soli corpi dei vigili del fuoco volontari di talune Regioni e Province autonome;
- 4.5 e 4.11: parere non ostativo, a condizione che sia previsto un coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di adozione dell'elenco delle opere prioritarie;
- 4.33: parere non ostativo, a condizione che la disposizione, con particolare riferimento ai provvedimenti regionali da adottare, sia formulata in termini di facoltà;
- 5.4: parere non ostativo, a condizione che, nell'adozione del Piano di cui all'articolo 5-bis, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata e sul presupposto che la normativa introdotta dall'emendamento si limita a dettare norme di principio in materia di governo del territorio, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
- 5.15, 5.16 e 5.17: parere non ostativo, ad eccezione della modifica introdotta al comma 1, lettera b), n. 1), in quanto introduce una disposizione suscettibile di ledere l'autonomia amministrativa dei Comuni;

- 5.36 (già 1.692): parere contrario, nella parte in cui detta disposizioni di dettaglio in materia di governo del territorio, oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
- 5.0.9: parere non ostativo, ad eccezione della disposizione di cui al comma 4 volta a fissare un termine perentorio per l'adeguamento degli ordinamenti regionali ai principi introdotti dall'emendamento;
- 5.0.25: parere non ostativo, a condizione che l'obbligo per i Comuni, oggetto della modifica introdotta dal capoverso 659-*bis*, sia formulato in termini di facoltà;
- 5.0.28: parere non ostativo, a condizione che, al comma 1, l'obbligo per i Comuni sia formulato in termini di facoltà;
- 27.0.1: parere non ostativo, a condizione che nell'emanazione del decreto ivi previsto sia introdotto il coinvolgimento della Regione Campania;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(920-B) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver esaminato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 16 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
16ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CRUCIOLI](#)

Orario: dalle ore 16,35 alle ore 16,45

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 11a Commissione:

[\(658\)](#) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario : parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

[\(920-B\)](#) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo , approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

alla 12a Commissione:

[\(867\)](#) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni : parere non ostativo sul testo, parere non ostativo con osservazione sugli emendamenti 1.24 e 1.26 e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 150 (pom.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
150ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, comma 1, lettera g), che modifica l'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, consentendo ai comuni non capoluogo di provincia di acquisire forniture, servizi e lavori anche in misura diretta e autonoma, che occorre chiedere elementi informativi volti a chiarire se da tali modalità possa eventualmente discendere il venir meno di potenziali economie di spesa per effetto del minore utilizzo delle procedure aggregative o del minore ricorso alla centrale unica di committenza.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera hh), che modifica l'articolo 197 del codice dei contratti pubblici, istituendo il sistema di qualificazione del contraente generale, la cui gestione viene demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si chiedono rassicurazioni sull'adeguatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente per consentire al ministero di svolgere questa nuova competenza.

Per quanto riguarda l'articolo 4, commi da 1 a 6, si chiede conferma del fatto che le risorse allocate presso i quadri economici degli interventi da realizzare siano adeguate a coprire i costi connessi alle funzioni e ai compensi dei commissari straordinari e non richiedano una successiva integrazione; altresì, occorre escludere l'insorgenza di casi di dequalificazione della spesa derivanti dall'eventuale utilizzo di risorse di conto capitale per coprire oneri di natura corrente.

Con particolare riguardo all'ultimo periodo dei commi 5 e 6, ove si prevede la possibilità per i commissari di avvalersi di strutture delle amministrazioni interessate ovvero di società a controllo pubblico, si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Relativamente ai commi da 8 a 11 del medesimo articolo 4, occorre acquisire conferma che le risorse utilizzabili da parte della regione Campania per la liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici siano afferenti agli stanziamenti già disponibili per il completamento dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda oppure, in caso contrario, rientrino comunque nelle disponibilità finanziarie della Regione.

Chiede poi conferma del fatto che il subentro delle amministrazioni individuate al commissario e l'eventuale diversa allocazione delle risorse non comportino un'alterazione dei saldi tendenziali di finanza pubblica.

Risulta poi necessario appurare il carattere ricognitorio del comma 12 dell'articolo 4, al fine di escludere un minor gettito derivante dall'ampliamento dell'area di non imponibilità ai fini IVA.

Con riguardo all'articolo 6, comma 2, nella parte in cui pone gli oneri per i compensi ai Commissari straordinari a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui al successivo articolo 8, andrebbero fornite rassicurazioni sull'adeguatezza dei relativi stanziamenti.

In merito all'articolo 7, comma 1, lettera *l*), chiede chiarimenti sulla consistenza delle risorse residue presenti nelle contabilità speciali intestate ai commissari delegati, al fine di valutare la loro adeguatezza allo svolgimento delle attività relative all'assistenza della popolazione, a cui sarebbero destinate.

Con riferimento all'articolo 9, in tema di ricostruzione privata, atteso che non sono quantificati i relativi oneri, ai quali si provvede comunque nei limiti delle contabilità speciali, occorre avere delucidazioni sui profili finanziari e, in particolare, sui meccanismi di riparto dei contributi ai privati, al fine garantire il rispetto della copertura configurata come tetto di spesa.

Allo stesso modo, relativamente all'articolo 15, in tema di contributi ai privati per i beni mobili danneggiati, andrebbero forniti elementi di dettaglio sui criteri di riparto dei contributi, in modo da assicurare il rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili sulle contabilità speciali. Per quanto riguarda l'articolo 18, comma 3, relativo al trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, risulta necessario avere chiarimenti sul computo degli oneri riportati nella relazione tecnica, che non sembra considerare il trattamento economico fondamentale per il personale non dirigenziale, che nel caso di Amministrazioni di provenienza non statali resterebbe a carico delle contabilità speciali. Andrebbe inoltre dato conto, per il personale delle Amministrazioni statali, dei diversi effetti finanziari e sulla dotazione organica dell'attivazione del comando o del fuori ruolo.

In relazione all'articolo 20, in tema di sospensione dei termini per il pagamento delle imposte sui fabbricati danneggiati, appare più in linea con le regole di contabilità formulare la quantificazione degli oneri di cui al comma 2 in termini di previsione di spesa, trattandosi di oneri non modulabili. Andrebbero poi fornite informazioni integrative sull'impatto finanziario della disposizione agli effetti del calcolo ISEE, con riguardo ad eventuali maggiori oneri associati al riconoscimento di più elevate prestazioni sociali. Per il resto, si rinvia alle osservazioni fatte nella nota del Servizio del bilancio.

In merito all'articolo 21, che prevede un contributo straordinario per il Comune dell'Aquila, la copertura finanziaria di cui al comma 2, che attinge direttamente sulle risorse già stanziare dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, andrebbe riformulata, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, come riduzione della precedente autorizzazione di spesa, anche in considerazione delle differenti finalità dei contributi in questione. Andrebbero inoltre fornite rassicurazioni sull'adeguatezza delle risorse disponibili, affinché non sia recato pregiudizio alle finalità originariamente previste dalla legge.

Con riferimento all'articolo 22, comma 2, occorre avere chiarimenti sugli effetti finanziari di quanto disposto dalle lettere *b*) e *c*), che prorogano e ampliano la possibilità per i Comuni del cratere del sisma del 2016 di stipulare contratti autonomi di collaborazione coordinata e continuativa.

In merito all'articolo 23, comma 1, andrebbero fornite delucidazioni sui profili finanziari della lettera *c*), nella parte in cui abroga le norme che dispongono la perdita dei contributi e l'obbligo di rimborso di quanto percepito da parte del proprietario, beneficiario di finanziamenti per la ricostruzione, che aliena il suo diritto sull'immobile.

Con riguardo all'articolo 25, in tema di compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione da imposte comunali, appare più in linea con le regole di contabilità riportare nel comma 2 l'ammontare degli oneri, indicati solo nella relazione tecnica: a tale riguardo, andrebbero inoltre chiarite le ragioni dell'impatto della disposizione sul saldo netto da finanziare, in relazione a quanto già scontato nella legge di bilancio con riferimento alla disposizione modificata.

Relativamente all'articolo 28, che prevede l'attivazione del sistema di allarme pubblico denominato "IT-alert", chiede ulteriori informazioni sulle modalità di fornitura del servizio da parte degli operatori e gestori di telefonia mobile, chiarendo in particolare se tale servizio sia già previsto nelle attuali condizioni contrattuali e con onere integrale a carico dei suddetti operatori e gestori. Con specifico riferimento al comma 2, lettera a), andrebbero fornite delucidazioni sui profili finanziari degli eventuali contributi per gli investimenti al potenziamento e all'innovazione delle reti dei gestori. Infine, si valuti la parziale riformulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4, sostituendo il verbo: "comportano" con: "devono comportare", secondo la formula consolidata. Con riferimento all'articolo 29, recante la copertura finanziaria, in relazione all'utilizzo delle risorse del fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1, lettera a), andrebbe assicurato che tutti gli oneri oggetto di copertura siano di natura capitale, al fine di escludere una dequalificazione della spesa. Inoltre, chiede conferma, con riguardo al comma 1, lettera b), della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'onere presenti sul Fondo residui perenti, l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente, nonché la coerenza con le previsioni di impatto della spesa stimate sui saldi di finanza pubblica.

Andrebbe confermata, in relazione alla lettera c), la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura previste dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, anche alla luce dell'ulteriore utilizzo di tali risorse recato dal precedente articolo 21. Inoltre, andrebbe assicurato che il loro differente utilizzo non determini pregiudizio nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente, chiarendo se il nuovo impiego delle risorse risulti in linea con quello previsto nelle precedenti finalizzazioni e non si determinino effetti differenti sui saldi di finanza pubblica.

Relativamente alla riduzione delle risorse presenti nel programma di spesa "regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, lettera d), andrebbe assicurata l'adeguatezza delle risorse residue rispetto agli interventi previsti, anche alla luce del carattere prevalentemente obbligatorio dei capitoli di spesa ivi contenuti.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 71 del 2019 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna del 29 aprile.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, l'opportunità di acquisire elementi informativi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 3, comma 7, ove si attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di sviluppare un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. Richiede poi un chiarimento volto ad escludere effetti finanziari negativi connessi all'articolo 3, comma 8, che consente l'effettuazione delle procedure concorsuali senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di personale tra amministrazioni diverse. Altresì, occorre valutare l'acquisizione di elementi informativi tesi ad escludere l'insorgenza di effetti finanziari negativi derivanti dall'articolo 3, comma 9, lettera a), n. 1), che sembra attenuare i vincoli previsti dalla normativa vigente per il godimento dell'indennità di mobilità. Occorre, poi, chiedere conferma del carattere ordinamentale della previsione dell'articolo 3, comma 9, lettera c), n. 1), che conferisce alle pubbliche amministrazioni il compito di promuovere o proporre programmi di assunzioni destinati ai soggetti titolari del diritto di collocamento obbligatorio anche in riferimento ai profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Risulta, inoltre, opportuno acquisire elementi istruttori sulla portata finanziaria dell'articolo 3, comma 11, ove si consente il conferimento al personale in quiescenza da non più di quattro anni di incarichi all'interno delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, comma 12, secondo cui tali incarichi vengono considerati conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto o comunque conferiti dall'amministrazione di riferimento, e comma 13, che rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'aggiornamento dei compensi, affiancando a tale previsione una clausola di invarianza di cui andrebbe confermata la sostenibilità. Chiede altresì un chiarimento sull'articolo 3, comma 14, che esclude, per i compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o membro di una commissione esaminatrice, l'applicazione della norma del testo unico sul pubblico impiego che prevede la devoluzione diretta all'amministrazione di appartenenza dei compensi dovuti da terzi, con successiva confluenza nelle risorse destinate al trattamento economico della dirigenza. Occorre richiedere poi elementi volti a confermare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 3, comma 15, che dispone l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su basi regionali e per aree o settori tematici omogenei. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, lettera b), che consente di rinnovare per un ulteriore quinquennio il periodo di collocamento in aspettativa nel caso di mobilità presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche. In merito, infine, all'articolo 5, comma 5, che impone una garanzia fideiussoria da affiancare agli accordi tra le società di emissione dei buoni pasto e gli esercizi convenzionabili, pur considerando che tali garanzie sono a carico delle società emittenti, sarebbe opportuno evitare incrementi di costi per le stazioni appaltanti pubbliche in fase di affidamento del servizio. In conclusione, al fine di chiarire i profili sopra illustrati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto riguarda gli emendamenti, comporta maggiori oneri la proposta 1.2, diretta a sopprimere il capoverso «Art. 60-*quinquies*», inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in accoglimento di una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla corrispondente Commissione bilancio. Comportano altresì maggiori oneri, per inidoneità della copertura, gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, volti a modificare la disciplina degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici e a disciplinare i rapporti con i medici preposti a tali funzioni. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.2, che inserisce espressamente le regioni e gli enti

locali tra le amministrazioni che possono procedere, a decorrere dal 2019, ad assumere personale in misura corrispondente al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente. Conforme valutazione va fatta per gli analoghi emendamenti 3.18 e 4.2. Chiede conferma dell'assenza di oneri per l'emendamento 3.5, che estende le procedure semplificate di svolgimento delle prove d'esame ai docenti inseriti nelle graduatorie d'istituto e al personale assistente amministrativo. Comporta maggiori oneri la proposta 3.14, che parametrizza le assunzioni nel comparto scuola e università non alle cessazioni effettive ma ai posti in organico di diritto. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.11, che prevede la trasformazione delle graduatorie di merito dei docenti in graduatorie ad esaurimento, subordinando l'avvio di nuovi concorsi all'assunzione di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie, nonché della proposta 3.12, che autorizza le pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato, in relazione agli eventuali effetti di minor gettito correlati alle agevolazioni che assistono tali figure contrattuali. Risulta necessario valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.17, che determina le capacità assunzionali degli enti locali, per ciascuna annualità, tenendo conto delle cessazioni dal servizio programmate nella medesima annualità. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.25, che prevede che l'aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici debba essere effettuato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Occorre richiedere la verifica degli effetti per la finanza pubblica, mediante relazione tecnica, dell'emendamento 3.27, che prevede, a decorrere dal 2019, la non applicazione agli enti locali di una serie di divieti assunzionali. Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1, che dispone la proroga dei termini ai fini della stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la verifica dei profili finanziari dell'emendamento 3.0.3, che rimette a ciascun ente interessato la determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente, con il solo limite finanziario del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.1 che, nel modificare la disciplina del piano triennale dei fabbisogni di personale adottato dalle pubbliche amministrazioni, prevede l'assunzione di figure professionali necessarie al perseguimento degli obiettivi di *performance* e sopprime il riferimento alla quantificazione delle risorse per l'attuazione del piano nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle capacità assunzionali. Comportano maggiori oneri l'emendamento 5.1, che incrementa il fondo di cui al comma 3 dell'articolo 5 senza prevedere alcuna copertura finanziaria, e la proposta 5.2, che istituisce un credito di imposta per compensare le perdite di imprese e lavoratori autonomi correlate alla gestione dei buoni pasto, senza prevedere idonea copertura. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro GARAVAGLIA deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(987) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma, in via generale, che l'ampliamento dell'ambito applicativo delle operazioni di transito sia compatibile con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie

e strumentali a disposizione delle forze dell'ordine. In merito poi alla distinzione operata in relazione tecnica tra gli oneri valutati e quelli autorizzati, chiede conferma del fatto che gli oneri autorizzati siano contenuti entro un tetto massimo di spesa. Con riguardo all'articolo 17 dell'Accordo di mutua assistenza in materia penale, si chiede conferma del fatto che le eventuali richieste di trasferimenti di proventi di reato non determinino oneri per la finanza pubblica. Osserva poi che occorre valutare i possibili effetti sulla finanza pubblica derivanti dagli strumenti di cooperazione e assistenza giudiziaria di cui all'articolo 19 del medesimo Accordo. Da ultimo, segnala che andrebbe aggiornato al bilancio triennale 2019-2021 il riferimento temporale della copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposte sui profili finanziari segnalati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1014) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in base all'articolo 3 del provvedimento, recante la copertura finanziaria, gli oneri sono quantificati in 20.064 euro annui a decorrere dal 2019 per le spese di missione, più un'autorizzazione di spesa di 4.000 euro annui per i costi relativi alle traduzioni di atti e documenti. La copertura è prevista a valere sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri. Per la previsione di spesa relativa alle missioni, si prevede espressamente l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui ai commi 12 e seguenti dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) propone di esprimere un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, chiedendo conferma, per quanto di competenza, che le attività di formazione degli operatori di polizia previste dall'articolo 5 possano essere svolte attraverso l'utilizzo delle sole risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente. In merito all'articolo 20, chiede conferma del fatto che le modalità di erogazione dell'indennizzo in favore delle vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso avvengano nel rispetto della dotazione complessiva del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati richiamato dall'articolo 14 della legge n. 122 del 2016. Da ultimo, chiede una rassicurazione sulla sostenibilità complessiva della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa recata dall'articolo 21.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione una nota istruttoria del Ministero della giustizia che fornisce chiarimenti circa i rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare

(Parere alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), laddove si fa riferimento alla semplificazione, velocizzazione e razionalizzazione dei processi e delle attività formative, non derivino effetti negativi per le finanze pubbliche, in particolare in termini di spesa per il personale. Altresì, richiede una rassicurazione sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del suddetto articolo 1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 11,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,40.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 151 (pom.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
151ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(920-B\)](#) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione un'ulteriore nota di risposta ai rilievi avanzati dal Relatore sul testo del disegno di legge in esame.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S), anche alla luce degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica aggiornata e ricevuti ulteriori chiarimenti da parte del Governo, preso atto che: lo sviluppo del portale del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, già rientra nell'ambito delle attività previste dalla convenzione tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'associazione FormezPA, sottoscritta il 26 febbraio 2019, che prevede l'impegno di 7 milioni di euro, a valere sulle risorse del PON GOV; con riguardo all'articolo 3, comma 8, sono forniti elementi di chiarimento sulla portata applicativa della disposizione, volti ad escludere qualsiasi sovrapposizione con quanto previsto dal precedente comma 4 e, in ragione del suo contenuto ordinamentale, sono esclusi effetti finanziari, intervenendo la previsione su un adempimento prodromico all'indizione di nuovi concorsi; le previsioni di cui all'articolo 3, comma 9, apportano modificazioni al decreto legislativo n. 165 del 2001 che non comportano oneri per la finanza pubblica; sono esclusi oneri finanziari in relazione a quanto disposto dai commi 11 e 12 dell'articolo 3, in tema di conferimento al personale in quiescenza di incarichi all'interno delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici,

essendo tali incarichi già sottratti, a normativa vigente, al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; in relazione all'articolo 3, comma 13, in materia di aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici, vengono forniti elementi istruttori di dettaglio volti a suffragare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza finanziaria, per cui agli oneri derivanti dal suddetto aggiornamento si provvederà utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, esso riguarderà esclusivamente le commissioni esaminatrici nominate successivamente all'entrata in vigore della disposizione; con riferimento all'articolo 3, comma 14, si segnala che la disposizione non determina profili di onerosità in quanto la corresponsione diretta ai dirigenti dei compensi ivi previsti, pur incrementando la retribuzione dirigenziale individuale, non comporta complessivamente oneri aggiuntivi dal momento che, in assenza di tale previsione, gli importi dei compensi verrebbero comunque versati sui fondi destinati al trattamento accessorio dei dirigenti; in merito all'articolo 3, comma 15, che dispone l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, si conferma trattarsi di attività che verranno assolte dal citato Dipartimento mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riguardo all'articolo 4, recante disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato, si afferma che la disposizione, avendo contenuto meramente ordinamentale, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica; in relazione all'articolo 5, commi 5 e 6, che interviene sulla disciplina degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, viene evidenziato che, in ragione del criterio di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, imposto a tutte le stazioni appaltanti, è da escludere un apprezzabile incremento di costi per le amministrazioni aggiudicatrici, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

I senatori [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), [MISIANI](#) (*PD*), [FANTETTI](#) (*FI-BP*) e [CALANDRINI](#) (*FdI*) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) richiama l'istruttoria sugli emendamenti già illustrata nella seduta di ieri, ricordando che comporta maggiori oneri la proposta 1.2, diretta a sopprimere il capoverso «Art. 60-*quinquies*», inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in accoglimento di una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla corrispondente Commissione bilancio.

Fa altresì presente che comportano maggiori oneri, per inidoneità della copertura, gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, volti a modificare la disciplina degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici e a disciplinare i rapporti con i medici preposti a tali funzioni. Osserva che occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.2, che inserisce espressamente le regioni e gli enti locali tra le amministrazioni che possono procedere, a decorrere dal 2019, ad assumere personale in misura corrispondente al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente. Conforme valutazione va fatta per gli analoghi emendamenti 3.18 e 4.2. Chiede conferma dell'assenza di oneri per l'emendamento 3.5, che estende le procedure semplificate di svolgimento delle prove d'esame ai docenti inseriti nelle graduatorie d'istituto e al personale assistente amministrativo. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 3.14, che parametrizza le assunzioni nel comparto scuola e università non alle cessazioni effettive ma ai posti in organico di diritto. Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.11, che prevede la trasformazione delle graduatorie di merito dei docenti in graduatorie ad esaurimento, subordinando l'avvio di nuovi concorsi all'assunzione di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie, nonché della proposta 3.12, che autorizza le pubbliche

amministrazioni a stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato, in relazione agli eventuali effetti di minor gettito correlati alle agevolazioni che assistono tali figure contrattuali.

Risulta necessario valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.17, che determina le capacità assunzionali degli enti locali, per ciascuna annualità, tenendo conto delle cessazioni dal servizio programmate nella medesima annualità. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.25, che prevede che l'aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici debba essere effettuato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Richiede la verifica degli effetti per la finanza pubblica, mediante relazione tecnica, dell'emendamento 3.27, che prevede, a decorrere dal 2019, la non applicazione agli enti locali di una serie di divieti assunzionali. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1, che dispone la proroga dei termini ai fini della stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la verifica dei profili finanziari dell'emendamento 3.0.3, che rimette a ciascun ente interessato la determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente, con il solo limite finanziario del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.1 che, nel modificare la disciplina del piano triennale dei fabbisogni di personale adottato dalle pubbliche amministrazioni, prevede l'assunzione di figure professionali necessarie al perseguimento degli obiettivi di *performance* e sopprime il riferimento alla quantificazione delle risorse per l'attuazione del piano nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle capacità assunzionali. Rileva che comportano maggiori oneri l'emendamento 5.1, che incrementa il fondo di cui al comma 3 dell'articolo 5 senza prevedere alcuna copertura finanziaria, e la proposta 5.2, che istituisce un credito di imposta per compensare le perdite di imprese e lavoratori autonomi correlate alla gestione dei buoni pasto, senza prevedere idonea copertura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con il relatore in merito alla segnalazione degli emendamenti recanti maggiori oneri e di quelli per i quali si richiede la relazione tecnica. Esprime, altresì, un avviso contrario sugli altri emendamenti segnalati dal relatore per oneri non correttamente quantificati o coperti, fatta eccezione per l'emendamento 3.25 sul quale esprime un avviso non ostativo e per la proposta 3.0.1 sulla quale non ha osservazioni.

Il RELATORE ricorda che l'emendamento 3.0.1 dispone la proroga dei termini ai fini della stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, con conseguente estensione della platea dei potenziali aventi diritto.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva come tale emendamento amplia la platea dei potenziali aventi diritto alla stabilizzazione, rimanendo tuttavia nell'ambito della copertura finanziaria prevista dalla normativa vigente.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), nel ritenere corretta l'interpretazione fornita dal rappresentante del Governo, contesta il fatto che la Commissione, in passato, ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su fattispecie identiche a quella in esame.

Altresì, osserva come il disegno di legge rechi vari profili di criticità di ordine finanziario.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) concorda circa l'assenza di effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.0.1. Tuttavia, evidenzia l'impianto centralista dell'intero disegno di legge, che nega le esigenze di differenziazione insite nelle diverse autonomie territoriali, con la conseguenza di non realizzare minimamente gli auspicati obiettivi di semplificazione della pubblica amministrazione.

Il RELATORE prospetta quindi l'espressione di un parere di semplice contrarietà

sull'emendamento 3.0.3.

Alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 2.0.1, 2.0.2, 3.2, 3.18, 4.2, 3.5, 3.14, 3.11, 3.12, 3.17, 3.27, 3.0.3, 4.1, 5.1 e 5.2. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Posta in votazione, la proposta di parere del relatore risulta approvata.

(987) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), sulla base degli elementi informativi forniti dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso atto che: in relazione all'ambito applicativo delle operazioni di transito, viene confermata l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di adempimenti che le forze dell'ordine già compiono in via ordinaria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; in riferimento alle attività per le quali è stata ipotizzata un'autorizzazione di spesa, si assicura che i relativi oneri sono stati calcolati nel rispetto di un limite massimo e stimati in via prudenziale; in merito al trasferimento dei proventi di reato, di cui al comma 3 dell'articolo 17 del Trattato di mutua assistenza in materia penale, si conferma che gli adempimenti ad esso connessi possono essere fronteggiati ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; in relazione agli strumenti di cooperazione e assistenza giudiziaria di cui all'articolo 19 dell'Accordo, si fa presente che ciascuno Stato parte dell'Accordo contribuirà al pagamento delle spese di missione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente; si condivide l'opportunità di aggiornare il riferimento temporale della copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: "si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni" fino alla fine del comma, con le seguenti: "si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma <<Fondi di riserva e speciali della missione <<Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme alla proposta di parere avanzata dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere

avanzata dal relatore.

(1015) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in base all'articolo 3 del provvedimento, recante la copertura finanziaria, gli oneri sono quantificati in 19.253 euro annui a decorrere dal 2019 per le spese di missione, più un'autorizzazione di spesa di 4.000 euro annui per i costi relativi alla traduzione di atti e documenti. La copertura è prevista a valere sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri. Per la previsione di spesa relativa alle missioni, si prevede espressamente l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui ai commi 12 e seguenti dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, osserva, infine, che non vi sono osservazioni.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme alla proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(658) *Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario*

(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica sul testo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario in primo luogo acquisire chiarimenti sull'ambito operativo dell'articolo 1, comma 1, nella parte in cui impone il relativo obbligo ai datori di lavoro, "imprenditori e non imprenditori". Ciò al fine di verificare eventuali effetti finanziari delle misure ivi contemplate per le casse pubbliche, in relazione, per esempio, alle società partecipate inserite nell'ambito del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche. Occorre quindi valutare il disposto dell'articolo 4, comma 3, che stabilisce l'incremento annuale degli importi del trattamento economico complessivo sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente. In connessione a tali meccanismi di incremento o di adeguamento automatico degli importi, occorre altresì considerare l'impatto finanziario di eventuali effetti indiretti nell'ambito del pubblico impiego. Alla luce dei suddetti rilievi, occorre valutare la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

(1249) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame

degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro GARAVAGLIA consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, sul disegno di legge in titolo, positivamente verificata.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), sulla base degli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, propone l'espressione del seguente parere: La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, preso atto che: in merito all'articolo 4, sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare di latte, vengono fornite rassicurazioni sia sull'assenza di effetti negativi per il gettito tributario sia sulla capacità dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di svolgere le attribuzioni ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; viene confermata la disponibilità delle risorse poste a copertura degli interventi compensativi disposti dall'articolo 7, commi *2-bis* e *2-ter*, in favore delle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate in alcuni comuni della provincia di Pisa; sono forniti elementi informativi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza recata dal comma 4 dell'articolo *18-bis* del decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dall'articolo 8, comma 1, del decreto in esame; con riguardo all'articolo *8-ter*, comma 3, che inserisce gli interventi di contenimento della Xylella fastidiosa tra le finalità per le quali possono essere concessi contributi ai comuni per l'anno 2019, si rassicura sulla piena sostenibilità dell'ulteriore finalizzazione, da momento che l'importo delle corrispondenti risorse trova sufficiente capienza in relazione al limite complessivo di spesa, anche tenendo conto degli impegni di spesa già assunti; sono forniti dati volti a suffragare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'articolo *10-bis* recante interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni; in merito all'articolo *10-ter* sull'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, si rappresenta come tale disposizione non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; con riguardo all'articolo *10-quinquies* recante interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero, si rassicura sull'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica e sul fatto che la sospensione del procedimento di recupero avviato da Agea non determina decrementi di gettito, non essendo ancora stato emesso alcun ruolo; relativamente all'articolo 12 recante misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani di Cogoleto, viene fornita rassicurazione del fatto che gli interventi ivi previsti saranno comunque attuati nei limiti delle risorse disponibili, ossia quelle giacenti sulla contabilità speciale istituita dall'ordinanza n. 3554/2006 della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a poco più di 5 milioni di euro, oltre a 14,8 milioni a valere sulla programmazione della politica di coesione 2014-2020 e a 5 milioni di euro per il 2019 sull'accantonamento di conto capitale del fondo speciale del Ministero dell'ambiente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

La RELATRICE illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che comporta maggiori oneri la proposta 2.5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.4 e 3.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle analoghe proposte 4.0.1 e 4.0.2. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4-*bis*, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 4-*bis*.0.1 e 4-*bis*.0.2 in materia di controllo della fauna selvatica. Analogamente, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 4-*bis*.0.3 sulla tutela della bufala mediterranea italiana.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, nelle analoghe proposte 6.1 e 6.0.1, se l'estensione alle imprese agricole della Basilicata dell'accesso agli interventi volti a favorire la ripresa dell'attività economica sia compatibile con il rispetto della dotazione massima del Fondo di solidarietà nazionale. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 6-*bis*, richiede la relazione tecnica sulla proposta 6-*bis*.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, comportano maggiori oneri le proposte 7.1, 7.2 e 7.8. Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 7.7.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare i profili di compatibilità con la normativa europea delle proposte 8.1, 8.2, 8.4 e 8.5 che sopprimono o modificano interamente il nuovo articolo 18-*bis* del decreto legislativo 214 del 2005 sul contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle analoghe proposte 8.10, 8.11 e 8.12. Chiede poi conferma, per l'emendamento 8.3, della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 8 del nuovo articolo 18-*bis*. Occorre poi valutare la compatibilità degli analoghi emendamenti 8.16 e 8.17, che dispongono la nomina di un commissario straordinario per l'emergenza fitosanitaria, con la clausola di invarianza recata dal comma 4 dell'articolo 18-*bis* inserito dall'articolo 8 del decreto-legge in esame. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.18, 8.21 e 8.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 8.20 che consente alle regioni di derogare ai limiti di spesa per le assunzioni funzionali all'esercizio della difesa fitosanitaria obbligatoria. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8-*ter*, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle analoghe proposte 8-*ter*.5, 8-*ter*.6 e 8-*ter*.7. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dell'emendamento 8-*ter*.8 in materia di ripiano della quota di disavanzo di amministrazione delle regioni. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura delle proposte 8-*ter*.9 e 8-*ter*.10. Chiede conferma della disponibilità delle risorse presso il Fisce utilizzate a copertura dell'emendamento 8-*ter*.11. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8-*quater*, comportano maggiori oneri le proposte 8-*quater*.2, 8-*quater*.3, 8-*quater*.4 e 8-*quater*.5. Chiede conferma della disponibilità delle risorse presso il Fondo per lo sviluppo e la coesione utilizzate a copertura degli emendamenti 8-*quater*.8 e 8-*quater*.9.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 9.1. Chiede conferma della disponibilità presso il Fisce delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 9.2, 9.6, 9.7, 9.0.1, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8 e 9.0.9. Occorre valutare la compatibilità con il rispetto della dotazione complessiva del Fondo di solidarietà nazionale delle proposte 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5 e 9.0.10 che estendono l'ambito dei soggetti beneficiari degli interventi per favorire la ripresa economica.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, chiede conferma della disponibilità delle risorse presso il fondo per le nuove politiche di bilancio utilizzate a copertura delle proposte 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4. Relativamente all'emendamento 10.0.1, occorre valutare la disponibilità delle risorse proprie dell'Ismea utilizzate a copertura della proposta. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10-*ter*, chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi alle identiche proposte 10-*ter*.1, 10-*ter*.2 e 10-*ter*.3, che include gli aiuti figurativi tra quelli oggetto del sistema di anticipazione nell'ambito del regime di sostegno PAC. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10-*quinquies*, occorre valutare la proposta 10-*quinquies*.0.2, in termini di disponibilità delle risorse poste a copertura e di effetti connessi alla deroga ivi prevista ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 11-*bis*, richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione dell'onere dell'emendamento 11-*bis*.0.1. Chiede conferma della disponibilità

delle risorse presso il Fisce utilizzate a copertura degli emendamenti 11-*bis*.0.2, 11-*bis*.0.3, 11-*bis*.0-4 e 11-*bis*.0.5. Comportano maggiori oneri le proposte 11-*bis*.0.6 e 11-*bis*.0.7. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 11-*ter*, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 11-*ter*.0.1. Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 11-*ter*.0.2. Comportano maggiori oneri le proposte 11-*ter*.0.4 e 11-*ter*.0.5 e 11-*ter*.0.6. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 12, richiede la relazione tecnica sulle proposte 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.4. Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la relatrice in merito agli emendamenti segnalati per maggiori oneri o per i quali viene richiesta la relazione tecnica.

Esprime altresì un avviso contrario sugli altri emendamenti segnalati, per oneri non correttamente quantificati o coperti.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP*) si sofferma sugli analoghi emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, finalizzati alla maggiore tutela del latte, della mozzarella e della bufala mediterranea italiana, ritenendo sufficiente l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia come tali proposte presentino profili di onerosità correlati all'adozione di piani straordinari di intervento e di controlli incrociati della filiera.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP*) interviene poi sugli analoghi emendamenti 8.10, 8.11 e 8.12 attinenti alle modalità di eradicazione degli ulivi contaminati nelle zone infette, osservando come anche su tali proposte sia sufficiente, al fine di fugare dubbi di tenuta finanziaria, l'inserimento di un'apposita clausola di invarianza degli oneri.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) ritiene sostenibile l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, dal momento che gli emendamenti in esame tendono a semplificare il sistema dei controlli della pubblica autorità, con conseguente alleggerimento dei costi.

Il senatore [STEFANO](#) (*PD*) fa presente come gli adempimenti amministrativi derivanti dall'effettuazione dei controlli possano essere sostenuti senza nuovi o maggiori oneri, considerato che lo svolgimento dei relativi compiti è attribuito all'Osservatorio fitosanitario regionale.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) rileva come, a prescindere dalle considerazioni di merito, non possa essere del tutto fugato il dubbio di un incremento di oneri derivanti da aggravii amministrativi in capo alla pubblica autorità.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva che, alla luce di una lettura più approfondita delle proposte emendative, possano ritenersi superati i dubbi di un aggravio di spesa. Pertanto, ritiene sufficiente l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) fa presente come, dall'analisi dell'emendamento, non possa oggettivamente rilevarsi il rischio di un aggravio in termini di oneri amministrativi. Tale valutazione risulta ancor più fondata nel caso di inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) svolge alcune considerazioni sul sistema dei controlli amministrativi, al fine di fugare i rischi di un aggravio dei costi derivanti dagli emendamenti in esame.

Il [PRESIDENTE](#), nel ritenere non del tutto scongiurati i rischi di oneri indiretti derivanti da un aggravio amministrativo in termini di controlli pubblici, prospetta l'opportunità di esprimere un parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del

periodo nel quale si esclude di porre a carico dei privati le spese per eventuali accertamenti della pubblica autorità.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP*) chiede poi al rappresentante del Governo una valutazione più ponderata sulle proposte 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, coperte a valere sul Fondo per le nuove politiche di bilancio.

Il vice ministro GARAVAGLIA fa presente l'indisponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti richiamati dal senatore Damiani.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) rivolge alla Presidenza un invito a verificare, in vista del prossimo esame di importanti provvedimenti, l'effettiva disponibilità presso il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di risorse non impegnate, anche alla luce del fatto che gli emendamenti presentati da diversi Gruppi spesso trovano una copertura proprio a valere sul Fisce.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazioni in tale senso.

Alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.5, 3.4, 3.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4-bis.0.1, 4-bis.0.2, 4-bis.0.3, 6.1, 6.0.1, 6-bis.1, 7.1, 7.2, 7.8, 7.7, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.3, 8.16, 8.17, 8.18, 8.21, 8.0.1, 8.20, 8-ter.5, 8-ter.6, 8-ter.7, 8-ter.8, 8-ter.9, 8-ter.10, 8-ter.11, 8-quater.2, 8-quater.3, 8-quater.4, 8-quater.5, 8-quater.8, 8-quater.9, 9.1, 9.2, 9.6, 9.7, 9.0.1, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.0.1, 10-ter.1, 10-ter.2, 10-ter.3, 10-quinquies.0.2, 11-bis.0.1, 11-bis.0.2, 11-bis.0.3, 11-bis.0.4, 11-bis.0.5, 11-bis.0.6, 11-bis.0.7, 11-ter.0.1, 11-ter.0.2, 11-ter.0.4, 11-ter.0.5, 11-ter.0.6, 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.4. Sugli emendamenti 8.10, 8.11 e 8.12, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del seguente periodo: "Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.". Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

I senatori MANCA e DAMIANI annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dalla RELATRICE è approvata.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,00, riprende alle ore 17,05.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, dà conto degli elementi istruttori forniti dal Governo a seguito dei rilievi avanzati nella seduta di ieri sul provvedimento in esame, proponendo l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso

atto che: in relazione all'articolo 5, si conferma che le attività di formazione degli operatori di polizia potranno essere svolte attraverso le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in merito all'articolo 20, si assicura che gli indennizzi in favore delle vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso potranno essere erogati nel rispetto della dotazione complessiva del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati; con riguardo all'articolo 21, si ribadisce come dall'attuazione del disegno di legge in esame, fatta eccezione per l'articolo 8 che è provvisto di una propria copertura, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che ogni attività ricompresa nel provvedimento risulta sostenibile avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione bilancio, già convocata domani, giovedì 9 maggio 2019, alle ore 10, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,20.

1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 159 (pom.) del 28/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019
159ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 15,25

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PESCO](#), in relazione al disegno di legge n. 1248, ritiene preferibile, per ragioni di chiarezza e di economia, attendere la conclusione dei lavori da parte delle Commissioni riunite prima di avviare l'esame del provvedimento per l'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) chiede al vice ministro Garavaglia conferma dell'intendimento del Governo di presentare emendamenti al provvedimento in questione.

Il rappresentante del GOVERNO, nel concordare sull'opportunità di rinviare l'inizio dell'esame, conferma che dovrebbero essere presentate, per la discussione in Assemblea, una serie di proposte emendative dirette ad affrontare alcuni nodi problematici emersi nel corso dell'esame sia in sede referente che consultiva.

Il PRESIDENTE domanda se sia stato completato l'approfondimento sulle contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari preposti alla ricostruzione delle zone terremotate, chiesto per le

vie brevi al Governo.

Il vice ministro GARAVAGLIA rappresenta che il supplemento di istruttoria è in corso di svolgimento.

IN SEDE CONSULTIVA

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame del testo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio.

La relattrice **GALLICCHIO** (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 1.1, 1.2, 2.1, 2.14 e 3.1, che istituiscono, presso il CNEL, una Commissione paritetica in tema di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali ed efficacia dei contratti collettivi, a supporto della quale si dispone la costituzione di un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, senza che sia prevista specifica copertura o clausola di invarianza. Comportano maggiori oneri, per inidoneità della copertura finanziaria, gli emendamenti 1.3 e 1.4. Occorre verificare la portata finanziaria della proposta 1.8, volta ad introdurre l'equo compenso per i professionisti, imponendo alla pubblica amministrazione di garantirne l'operatività in esecuzione degli incarichi conferiti.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.26, con particolare riguardo agli effetti sul gettito fiscale e contributivo. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza prevista nella proposta 2.0.1, che istituisce una Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio sull'applicazione del provvedimento in esame.

Chiede conferma dell'assenza di oneri degli analoghi emendamenti 3.5 e 3.0.2, che affidano al CNEL la definizione di un codice unico di identificazione dei contratti collettivi di lavoro.

Occorre valutare in relazione al testo le proposte 4.10 e 4.11, in tema di incremento degli importi del trattamento economico complessivo sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo.

Sull'emendamento 4.0.2, che istituisce un Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la disponibilità delle risorse e la compatibilità della misura con i limiti assunzionali, a legislazione vigente, di Inps e Inail. Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'emendamento 4.0.3, nella parte in cui istituisce una Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.0.4, in tema di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro, la cui copertura a valere su risparmi di spesa di rilevante ammontare appare suscettibile di determinare maggiori oneri. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.0.6 che, nel vietare l'erogazione di contributi e la stipula di contratti con le imprese che non rispettano il salario minimo, appare suscettibile di comportare maggiori oneri da contenzioso, nella parte in cui non esclude la risoluzione dei contratti in essere.

Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 5.0.1, recante un'articolata disciplina sul riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri nella parte in cui prevede la responsabilità solidale, per retribuzione e contributi, del committente primario. Occorre acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 5.0.2, recante un'articolata disciplina in tema di riconoscimento di un equo compenso ai lavoratori autonomi. Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza prevista dalla proposta 5.0.3, che istituisce una Commissione preposta alla verifica della corretta attuazione del

provvedimento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente [PESCO](#) ricorda che la Commissione ha richiesto formalmente la relazione tecnica sul testo, sulla quale chiede informazioni il senatore Misiani.

Il rappresentante del GOVERNO, nel far presente che la relazione tecnica è in via di predisposizione, si riserva di fornire risposta ai rilievi formulati dalla relattrice sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(920-B) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, in relazione al testo, propone di ribadire il seguente parere già espresso per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica aggiornata e ricevuti ulteriori chiarimenti da parte del Governo, preso atto che: lo sviluppo del portale del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, già rientra nell'ambito delle attività previste dalla convenzione tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'associazione FormezPA, sottoscritta il 26 febbraio 2019, che prevede l'impegno di 7 milioni di euro, a valere sulle risorse del PON GOV; con riguardo all'articolo 3, comma 8, sono forniti elementi di chiarimento sulla portata applicativa della disposizione, volti ad escludere qualsiasi sovrapposizione con quanto previsto dal precedente comma 4 e, in ragione del suo contenuto ordinamentale, sono esclusi effetti finanziari, intervenendo la previsione su un adempimento prodromico all'indizione di nuovi concorsi; le previsioni di cui all'articolo 3, comma 9, apportano modificazioni al decreto legislativo n. 165 del 2001 che non comportano oneri per la finanza pubblica; sono esclusi oneri finanziari in relazione a quanto disposto dai commi 11 e 12 dell'articolo 3, in tema di conferimento al personale in quiescenza di incarichi all'interno delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, essendo tali incarichi già sottratti, a normativa vigente, al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; in relazione all'articolo 3, comma 13, in materia di aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici, vengono forniti elementi istruttori di dettaglio volti a suffragare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza finanziaria, per cui agli oneri derivanti dal suddetto aggiornamento si provvederà utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, esso riguarderà esclusivamente le commissioni esaminatrici nominate successivamente all'entrata in vigore della disposizione; con riferimento all'articolo 3, comma 14, si segnala che la disposizione non determina profili di onerosità in quanto la corresponsione diretta ai dirigenti dei compensi ivi previsti, pur incrementando la retribuzione dirigenziale individuale, non comporta complessivamente oneri aggiuntivi dal momento che, in assenza di tale previsione, gli importi dei compensi verrebbero comunque versati sui fondi destinati al trattamento accessorio dei dirigenti; in merito all'articolo 3, comma 15, che dispone l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, si conferma trattarsi di attività che verranno assolte dal citato Dipartimento mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riguardo all'articolo 4, recante disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato, si afferma che la disposizione, avendo contenuto meramente ordinamentale, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica; in relazione all'articolo 5, commi 5 e 6, che interviene sulla disciplina degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, viene evidenziato che, in ragione del criterio di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi

sostitutivi di mensa, imposto a tutte le stazioni appaltanti, è da escludere un apprezzabile incremento di costi per le amministrazioni aggiudicatrici, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo". Per quanto riguarda gli emendamenti, non essendovi osservazioni da formulare, propone di esprimere al riguardo un parere di nulla osta.

I senatori [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) e [MISIANI](#) (*PD*) preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP*) dichiara il voto di astensione del Gruppo di appartenenza.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere sul testo e sugli emendamenti.

(1088) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016*
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito lo scorso 10 aprile.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (n. 82)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 maggio.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria recante risposte ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 maggio.

Il vice ministro GARAVAGLIA, rispondendo ad una sollecitazione del relatore, dà la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione anche oltre la scadenza del termine previsto.

Consegna, quindi, una nota volta a fornire chiarimenti sulle questioni poste dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avvisa che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 29 maggio 2019, alle ore 9, è posticipata alle ore 11.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.4. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.4.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 74 (pom.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
74ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Vacca.

La seduta inizia alle ore 17,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte (n. 77)
(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 22 luglio 2014, n. 110. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

La relatrice **CORRADO** (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario VACCA esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice, dichiarando la disponibilità del Governo a valutare attentamente le osservazioni e i rilievi in essa formulati.

Il senatore **RAMPI** (PD) interviene esprimendo apprezzamento per il provvedimento in titolo, che valorizza le professionalità senza creare nuovi albi e quindi nuove barriere, e per i rilievi formulati dalla relatrice, che condivide. Conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice è posta ai voti e approvata.

Il **PRESIDENTE** rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Su proposta del relatore **BARBARO** (*L-SP-PSd'Az*) la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al disegno di legge n. 992, assunto a base dell'esame congiunto nella seduta del 9 aprile, alle ore 14 di mercoledì 15 maggio.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di ieri il relatore Marilotti ha svolto la relazione illustrativa e ha presentato una proposta di parere favorevole, con una osservazione, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta, sulla quale il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole.

Il senatore **VERDUCCI** (*PD*) ringrazia, in primo luogo, il relatore per l'ampia relazione svolta. Il documento in titolo dà conto del lavoro svolto negli anni passati, sulla base della programmazione 2014-2020, registrando avanzamenti molto positivi. Condivide convintamente l'osservazione formulata nella proposta di parere del relatore e sottolinea la valenza strategica e l'impatto rilevantisimo che avrà il progetto di infrastruttura europea interferometro per lo studio delle onde gravitazionali denominata *Einstein Telescope (E.T.)* per la ricerca in Italia. Nell'auspicare che tale infrastruttura possa quindi essere realizzata in Italia, chiede al relatore di riformulare l'osservazione contenuta nella sua proposta di parere sostituendo le parole: "tra i possibili progetti nell'ambito della ricerca scientifica" con le seguenti: "tra i progetti più significativi nell'ambito della ricerca scientifica".

Accogliendo la richiesta del senatore Verducci, il relatore **MARILOTTI** (*M5S*) presenta una nuova proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato; sottolinea nuovamente la

grande importanza del progetto *Einstein Telescope (E.T.)*, la cui realizzazione in Italia non solo eviterebbe ulteriori fughe di cervelli, ma anzi consentirebbe di attrarre numerosi scienziati e ricercatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Spazio europeo della ricerca: far progredire insieme l'Europa della ricerca e dell'innovazione [\(COM\(2019\) 83 definitivo\)](#)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore [MARILOTTI](#) (M5S) illustra la relazione biennale sui progressi compiuti nel Sistema europeo della ricerca (SER) con riferimento al periodo 2016-2018, presentata dalla Commissione europea, basata su alcuni indicatori che "misurano" lo stato di attuazione delle sei priorità del SER: maggiore efficacia nei sistemi nazionali di ricerca; cooperazione e concorrenza transnazionali; mercato del lavoro aperto per i ricercatori; parità di genere e integrazione di genere nella ricerca; circolazione, accesso e trasferimento delle conoscenze scientifiche, compreso l'accesso aperto; cooperazione internazionale.

Segnala come, in linea generale, la relazione rilevi che il ritmo di crescita degli indicatori ha registrato un rallentamento e che persistono ampie disparità tra i Paesi a livello sia di prestazione sia di tassi di crescita, come risulta dalla tabella 1 allegata. Gli Stati hanno elaborato piani di azione nazionale relativi al SER, che dovrebbero essere maggiormente coordinati e monitorati. La Commissione europea propone dunque un maggiore impegno per intensificare gli sforzi congiunti a tutti i livelli, una riforma dei sistemi nazionali di ricerca e innovazione, un miglior funzionamento del SER. Per far ciò ha predisposto una serie di programmi per il prossimo periodo di finanziamento 2021-2027, uno strumento europeo per la realizzazione delle riforme e un pilastro dedicato al SER nell'ambito del prossimo programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa".

Scendendo nel dettaglio, riferisce come, con riferimento alla priorità concernente una maggiore efficacia nei sistemi nazionali di ricerca, si rilevi un aumento del tasso di crescita annuo dell'eccellenza della ricerca, pari ad una media europea del 3,2 per cento, tuttavia in diminuzione rispetto al periodo 2010-2013. L'Italia in proposito registra un tasso di crescita dell'eccellenza della ricerca pari al 3,6 per cento. Secondo la Commissione occorrerebbe un coordinamento più efficace tra le strategie nazionali di ricerca e innovazione, un equilibrio più soddisfacente tra i finanziamenti stanziati su base competitiva e quelli "istituzionali" e maggiori investimenti in ricerca e sviluppo.

In tema di cooperazione e concorrenza transnazionali, pur valutando positivamente un tasso di crescita annuo del 3,9 per cento, la Commissione rileva un calo degli stanziamenti pubblici in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL in quasi tutti i Paesi. Si richiede peraltro un aumento della partecipazione attiva ai partenariati pubblico-pubblico, con conseguente monitoraggio e valutazione, migliorando anche le *governance* nazionali. In questo ambito, rientrano anche le infrastrutture di ricerca, indispensabili per la cooperazione e la concorrenza transnazionali, le quali sono state oggetto del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).

In ordine al mercato del lavoro aperto per i ricercatori, si è riscontrata una diminuzione delle offerte di lavoro pubblicate sul portale europeo EURAXESS, dedicato alla mobilità dei ricercatori, anche forse per l'uso di portali alternativi nazionali. Tuttavia vi è una crescita media annua della percentuale di

dottorandi che possiedono la cittadinanza di un altro Stato membro nonché della percentuale di ricercatori soddisfatti per processo di selezione nel proprio istituto di ricerca. Sussiste ancora un ampio divario tra i Paesi UE in termini di apertura del mercato del lavoro e di opportunità di sviluppo della carriera per i ricercatori.

Quanto alla parità di genere e all'integrazione di genere nella ricerca, la Relazione evidenzia un aumento, pari all'1 per cento all'anno, della percentuale di donne che occupano posti di ricerca di altissimo livello, sebbene con profonde differenze tra i Paesi e nonostante il persistere di una disparità di genere (anche in termini di divari retributivi e opportunità di carriera).

Relativamente alla circolazione, accesso e trasferimento delle conoscenze scientifiche, compreso l'accesso aperto, vi è molta disomogeneità nelle politiche a sostegno della circolazione delle conoscenze e si registra un calo nei finanziamenti provati a favore di università e istituti pubblici di ricerca. Sull'accesso aperto all'informazione scientifica si riscontrano passi in avanti, anche se con soluzioni variegate e con una serie di ostacoli correlati al diritto d'autore, ai costi, alla riservatezza ecc.. Si ricorda che sono all'esame della 7ª Commissione i disegni di legge nn. 1146 e 647 sull'accesso aperto, finalizzati ad allineare la normativa italiana alle previsioni e alle tempistiche della raccomandazione della Commissione europea del 2012. Sulla gestione dei dati della ricerca, occorre una migliore armonizzazione tra i Paesi.

Da ultimo, riguardo alla cooperazione internazionale, sono aumentate le copubblicazioni con Paesi non appartenenti al SER, e si sono diversificati gli strumenti di cooperazione internazionale (dagli accordi bilaterali, all'istituzione di centri di ricerca, alle strategie per l'internazionalizzazione della scienza e della tecnologia). Resta tuttavia una criticità nell'insufficienza di risorse umane e finanziarie da dedicare all'istituzione e alla gestione di partenariati internazionali.

Si apre il dibattito.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) interviene sottolineando il ruolo strategico del Sistema europeo della ricerca (SER). La Relazione in titolo riporta i risultati del monitoraggio dei principali indicatori del SER, alla luce del quale si può misurare il contributo di ciascuno Stato membro al Sistema stesso. Da tale monitoraggio emergono i significativi passi avanti compiuti dall'Italia, anche rispetto ad altri Stati membri, e le sinergie realizzate con il sistema universitario e il sistema dell'industria e della manifattura, preziose per la competitività del Paese oltre che per quella dell'Unione. Permangono tuttavia ragioni di preoccupazione per le persistenti difficoltà nel creare un mercato aperto per i ricercatori, che egli ritiene cruciale per assicurare un tasso di crescita positivo per lo spazio europeo della ricerca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(920-B) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole con una osservazione)

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato. Segnala in primo luogo le modifiche - di carattere formale - apportate all'articolo 1 nella parte in cui prevede l'applicabilità delle disposizioni sul "Nucleo della concretezza" agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.

L'articolo 2, recante misure per contrastare l'assenteismo, prevede l'introduzione di sistemi di

verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche. Nel corso dell'esame presso la Camera, si è disposto che il personale docente ed educativo è escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo in esame, mentre i dirigenti scolastici sono soggetti ad accertamento solo ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione. La valutazione sottesa a tale modifica, è che, da un lato, il fenomeno dell'assenteismo tra i docenti è poco diffuso stante la necessità di prevedere supplenze, e, dall'altro, i dirigenti scolastici sono spesso impegnati su più sedi e hanno contatti anche con altri soggetti esterni alla scuola.

Richiama infine le disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici, di procedure per le assunzioni, di concorsi pubblici e di personale in disponibilità e assunzioni delle categorie protette; resta ferma per i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comparto della scuola e delle università l'applicazione delle norme di settore. Precisa che per il 2019, le Università - come anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le Agenzie fiscali - in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

Si apre il dibattito.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) manifesta apprezzamento per le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, in particolare per quella che, correggendo la norma in materia di contrasto dell'assenteismo mediante l'utilizzo di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, ha escluso il personale docente ed educativo dal suo ambito di applicazione, come peraltro suggerito nel corso dell'esame in prima lettura in Senato. Esprime tuttavia contrarietà per la mancata esclusione dall'ambito di applicazione di tali norme dei dirigenti scolastici, segnalando che questi possono prestare servizio in istituti con più sedi e che frequentemente svolgono attività fuori sede, anche presso uffici di altre amministrazioni. Chiede pertanto al relatore di formulare, nella sua proposta di parere, una condizione volta a richiedere di integrare l'articolo 2, comma 4 del disegno di legge in titolo prevedendo anche per i dirigenti scolastici l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 2.

Si unisce la senatrice [IORI](#) (PD).

La senatrice [GRANATO](#) (M5S) sottolinea l'esigenza di riconoscere la specificità del ruolo dei dirigenti scolastici e delle modalità di svolgimento della loro attività di servizio; ricorda che la sua parte politica ha presentato proposte emendative proprio a tale scopo e invita pertanto il relatore a formulare un'osservazione al riguardo.

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede che i dirigenti scolastici sono soggetti ad accertamento solo ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione. Si dichiara disponibile a formulare una proposta di parere con un'osservazione che raccolga le sollecitazioni emerse nel dibattito. Chiede, a tal fine, di sospendere brevemente la seduta.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 18,10, riprende alle ore 18,45.

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una

osservazione, pubblicata in allegato.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore, ritiene che l'osservazione formulata sia troppo blanda per poter orientare l'attività emendativa della Commissione di merito. Dichiara pertanto il voto contrario del suo Gruppo, auspicando l'approvazione degli emendamenti presentati dal suo Gruppo in sede referente, che saranno ripresentati per la discussione in Assemblea e che si augura saranno votati anche dai senatori della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 18,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 77

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premessi che:

- l'articolo 2 della legge n. 110 del 2014 dispone l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei determinati requisiti;
- la legge n. 110 non ha esaurito tutte le professioni che hanno a che fare con il Ministero per i beni culturali, essendo escluse ad esempio le professioni museali e la figura professionale del paleontologo;

rilevato che:

- l'articolo 1 disciplina le modalità e i requisiti per l'iscrizione in elenchi nazionali dei 7 professionisti dei beni culturali nonché la modalità di tenuta degli elenchi stessi,
- l'articolo 2 stabilisce che, entro novanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto, la Direzione generale Educazione e ricerca del Ministero per i beni e le attività culturali pubblica sul sito istituzionale del Dicastero i "bandi permanenti" per l'iscrizione all'elenco di ciascuno dei profili,
- l'articolo 3 detta i requisiti per l'iscrizione agli elenchi;

considerato che l'articolo 4 prevede che gli interessati, in possesso dei requisiti (di titoli e esperienza professionale) procedono all'iscrizione in via telematica, compilando il modulo riferito al profilo e alla fascia di interesse. Se in possesso di più requisiti, gli interessati possono iscriversi in più elenchi. L'interessato fornisce quindi una serie di dichiarazioni, anche in autocertificazione se relativa a certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione. Se le attività sono state svolte dal candidato in forza di un contratto stipulato con la pubblica amministrazione da un altro soggetto, spetta a quest'ultimo certificare la durata e i contenuti dell'attività stessa. La documentazione può essere anche sostituita da una certificazione rilasciata dalle associazioni di cui alla legge n. 4 del 2013 sulle professioni non organizzate;

osservato che l'articolo 5 dispone che il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero spetta alle università per i titoli accademici e al MIUR per i dottorati e deve essere documentato a cura dell'interessato all'iscrizione negli elenchi, mentre l'esperienza professionale

conseguita all'estero dovrà essere certificata dall'ente pubblico o dall'ente di ricerca presso cui è stata svolta;

tenuto conto che, in base all'articolo 6, viene svolta una verifica dei titoli e della completezza e correttezza della documentazione presentata ad opera di una Commissione di verifica, prevista dal successivo articolo 7;

considerato altresì che:

- in base all'articolo 8 gli elenchi, suddivisi nelle tre fasce, sono pubblici e consultabili nel sito del Ministero;
- secondo l'articolo 9, gli elenchi non costituiscono albi professionali, l'assenza di professionisti dagli elenchi non preclude loro l'esercizio della professione e l'indicazione di requisiti o titoli alternativi per l'accesso agli elenchi non costituisce titolo di equipollenza tra gli stessi per finalità diverse da quelle regolate dallo schema di decreto;
- in virtù dell'articolo 10, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero istituisce una Commissione paritetica con funzione consultiva, di osservazione e monitoraggio sull'applicazione del decreto stesso, proponendo eventualmente integrazioni o modifiche alla normativa;
- l'articolo 11 disciplina le modalità di trattamento dei dati personali, indica nel Direttore generale competente il responsabile del trattamento ed elenca i diritti degli interessati in base al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018;
- l'articolo 12 disciplina il responsabile del procedimento;

esaminati gli 8 allegati che costituiscono parte integrante del decreto, di cui 7 relativi ai diversi profili professionali previsti e uno (All. 8) contenente il modello di certificazione per le associazioni professionali nel caso siano queste ultime a certificare la documentazione che l'interessato è chiamato a produrre;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. con riferimento all'articolo 3, comma 5, andrebbe chiarito che la valutazione delle cumulabilità dei titoli spetta alla Commissione di verifica di cui all'articolo 7, e che l'oggetto di tale valutazione riguarderà i titoli di laurea obsoleti o *post lauream* di livello inferiore a quelli richiesti;
2. con riferimento all'articolo 4, nel sottolineare che le associazioni professionali possono rilasciare attestazioni, non certificazioni, si rilevano lacune circa le modalità e i tempi con cui dette associazioni possono attestare i requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi;
3. con riferimento all'articolo 5, comma 3, si prende atto che l'istruttoria sulla verifica dei titoli esteri, riconosciuti dalle università o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
4. , è svolta dalla Commissione di cui all'articolo 7; occorrerebbe dunque citare tale compito (previsto dall'articolo 5) tra quelli della Commissione di verifica citati all'articolo 7, comma 1;
5. con riferimento all'articolo 6, si reputa necessario un chiarimento in merito alle conseguenze connesse alla verifica di motivi ostativi all'iscrizione, in quanto in base al comma 3 sembra applicarsi la fattispecie dell'iscrizione ad una fascia inferiore, di cui al comma 5;
6. con riferimento all'articolo 7, non è indicato un termine entro cui sarà nominata la Commissione di verifica;
7. con riferimento all'articolo 10, andrebbe specificato a quale organo spetti la nomina della Commissione paritetica;
8. con particolare riferimento all'Allegato 2, sulla professione dell'archeologo, in ordine alla III fascia si ritiene che, poiché per la brevità e l'eterogeneità dell'esperienza formativa accumulata, i laureati triennali in discipline afferenti i beni culturali - non esiste, infatti, una facoltà di archeologia -

non possono ancora dare garanzie di professionalità adeguate alla delicatezza dei compiti dell'archeologo, il loro agire "sotto coordinamento" (s'intende di un secondo professionista, con titoli ed esperienza di livello superiore) debba essere ribadito quale principio imprescindibile;

9. si invita, inoltre, ad un ulteriore approfondimento circa le materie di studio identificate come conoscenze proprie dell'attività caratterizzante, tenendo in debito conto il fatto che le lauree quadriennali non prevedevano, ad esempio, per l'archeologo, la conoscenza certificata di livello B 2 di due lingue ufficiali dell'Unione europea, né quella della normativa sulla privacy, né di "linguaggi di interrogazione, di protocolli di comunicazione e gestione".

10. con particolare riguardo all'Allegato 3, sulla professione di archivista, si invita a valutare l'opportunità di sanare l'errore materiale evidentemente verificatosi e di ampliare l'ambito delle competenze richieste includendo così anche i profili dotati delle conoscenze informatiche, stante il processo di digitalizzazione del patrimonio archivistico.

Infine, si invita caldamente il Governo a sostenere le opportune iniziative legislative volte ad includere nel sistema degli elenchi, e nel più breve tempo possibile, anche altre professioni ad oggi non inserite (paleontologo, mediatore museale, manager del patrimonio culturale, musicologo, ecc.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 2

La Commissione, esaminato il Documento in titolo,

apprezzate, in tema di ricerca, le principali azioni promosse nel 2018 all'interno del Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020 e rilevato che l'Italia ha partecipato attivamente ai negoziati sul pacchetto legislativo *Horizon Europe*, che rappresenta il nuovo Programma quadro di ricerca, sul quale si è raggiunto un accordo provvisorio;

preso atto che, quanto al PON Ricerca e innovazione 2014-2020, nel 2018 si è concluso l'*iter* di designazione formale delle autorità del Programma; che, in merito al PON Istruzione terziaria e ambiti coerenti con la SNSI, è stato formalizzato un accordo con la Banca europea di investimenti (BEI) per la creazione di un nuovo strumento finanziario per la formazione terziaria, destinato agli studenti universitari; che, in ordine alle misure a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), è in stato di avanzamento il bando per i progetti di ricerca industriale, e proseguiranno le ulteriori procedure aperte; che sarà inoltre prevista una linea di ricerca sul patrimonio culturale ed è stata supportata la ricerca europea nel settore agricolo;

preso atto con favore che il Governo italiano ha inoltre contribuito alla definizione del prossimo programma spaziale dell'Unione, ha implementato il Piano strategico *space economy*, tra cui è in fase avanzata il settore delle telecomunicazioni satellitari e ha inoltre collaborato con la *European Space Agency* (ESA) e con le più importanti Agenzie spaziali del mondo;

considerati, in tema di istruzione, gioventù e sport, i risultati del lavoro di negoziazione nel processo "Istruzione e Formazione 2020" e le azioni intraprese nell'ambito dei Fondi strutturali e del PON "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020";

preso atto che, all'interno del Programma Erasmus +, in corso di revisione con la proposta della Commissione europea per gli anni 2021- 2027, l'Italia resta ai primi posti per beneficiari e numero di soggetti coinvolti e che sono stati stanziati cofinanziamenti nazionali, in aggiunta alle risorse europee, per la mobilità e per il partenariato strategico per l'innovazione;

considerate le priorità di azione in materia di università perseguite nel 2018 evidenziate dalla Relazione;

valutato positivamente l'avvio, nel settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di un concorso per titoli per le graduatorie nazionali dei docenti nelle Istituzioni AFAM statali per incarichi a tempo determinato e indeterminato e preso atto del permanere di alcune difficoltà nel riconoscimento dei titoli nel comparto AFAM e dell'obiettivo, fissato dalla Commissione europea per

il 2025, di assicurare il mutuo riconoscimento automatico dei titoli della formazione superiore e dei titoli di scuola secondaria superiore e delle qualifiche formative e dei periodi di studio all'estero, avviando, a valere sui fondi Erasmus +, un'iniziativa sperimentale di "alleanza di università", che dovrebbe assicurare la nascita di "titoli universitari europei"; valutata positivamente la costituzione della nuova "Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore", quale *database* unico per i laureati e diplomati dell'istruzione terziaria, comprendendo gli studenti degli Istituti tecnici superiori (ITS), delle scuole superiori per Mediatori Linguistici (SSML), e la decisione dell'Italia di far ricorso alla tecnologia *Blockchain* nell'ambito della valutazione e del riconoscimento dei titoli, con lo scopo di favorire la libera circolazione di studenti, laureati e professionisti tra i Paesi dell'Unione, garantire la trasparenza, autenticità, leggibilità e comparabilità dei titoli in ambito internazionale e promuovere il riconoscimento automatico e la portabilità dei titoli di studio; considerato che, in merito alle politiche per lo sport, la Relazione sottolinea come lo sport sarà potenziato all'interno del nuovo programma "Erasmus +" (2021-2027); considerati altresì i contenuti della "Nuova agenda europea per la cultura", presentata dalla Commissione europea a maggio 2018, le Conclusioni sul Piano di lavoro per la cultura 2019-2022 (2018/C 460/10) adottate dal Consiglio UE Cultura nel novembre 2018 e il nuovo programma "Europa creativa (2021-2027)", che registra un incremento della dotazione finanziaria, una maggiore attenzione alla circolazione transfrontaliera delle opere culturali e creative europee, un'azione dedicata alla mobilità degli artisti e dei professionisti culturali e creativi e alcune azioni settoriali specifiche per il sostegno ai settori della musica, librario ed editoriale, dell'architettura e del patrimonio culturale e ad altri settori (*design*, moda, turismo culturale), nonché misure di supporto all'industria musicale; apprezzati i risultati dell'Anno europeo del patrimonio culturale (Decisione (UE) 2017/864), tenutosi nel 2018;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a segnalare l'esigenza di valorizzare, tra i progetti più significativi nell'ambito della ricerca scientifica, l'infrastruttura europea interferometro per lo studio delle onde gravitazionali denominata *Einstein Telescope*, anche in considerazione dell'indicazione dell'*ex* miniera SOS Enattos di Lula (Nuoro) tra i siti individuati in Europa per lo studio delle onde gravitazionali, ritenuta idonea per le sue caratteristiche.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 920-B

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo,

rilevato che l'articolo 2, recante misure per contrastare l'assenteismo, prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;

preso atto con favore che, nel corso dell'esame presso la Camera, si è disposto che il personale docente ed educativo è escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo in esame, mentre i dirigenti scolastici sono soggetti ad accertamento solo ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;

condivisa la valutazione sottesa a tale modifica, che, da un lato, il fenomeno dell'assenteismo tra i docenti è poco diffuso stante la necessità di prevedere supplenze, e, dall'altro, i dirigenti scolastici sono spesso impegnati su più sedi e hanno contatti anche con altri soggetti esterni alla scuola;

considerato altresì che l'articolo 3, nei commi da 1 a 10, interviene in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni statali, di procedure per le assunzioni, di concorsi pubblici e di personale in disponibilità e di assunzioni delle categorie protette;

tenuto conto in particolare che, secondo il comma 1, a decorrere dal 2019, le suddette amministrazioni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che resta ferma per il comparto della scuola e delle università l'applicazione delle norme di settore;

osservato comunque che, per il 2019, le università - come anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le Agenzie fiscali - non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

in relazione all'articolo 2, si invita a valutare l'opportunità di prevedere che le modalità di verifica dell'accesso dei dirigenti scolastici siano correlate alla specifica tipologia della prestazione lavorativa.

1.4.2.5. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.5.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 73 (pom.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
73ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica di aver inviato a tutti i componenti della Commissione la risposta di ANAS al quesito posto dal senatore Nencini in merito agli effetti della rimodulazione delle risorse, pari a circa 1.800 milioni di euro, disposta dalla legge di bilancio per il 2019.

Il senatore **NENCINI** (*Misto-PSI*) rileva che secondo ANAS la rimodulazione dal 2019 al 2020 e al 2021 non avrebbe impatti sulla possibilità di avviare i lavori in quanto tutte le risorse stanziare nel triennio 2019-2021 sono comunque impegnabili. Tuttavia, dai territori viene segnalato che il cronoprogramma di una serie di opere ha subito variazioni. A titolo esemplificativo, ciò riguarderebbe il tratto di Arezzo della E78 (slittato dal 2020 al 2021), il tratto finale della Fano-Grosseto (slittato dal 2018 al 2021), la statale 67, la Tirrenica, la Orte-Mestre, ma non si può escludere che altre tratte siano interessate. Alla luce di tali circostanze, ribadisce che la Commissione ha il diritto di essere informata sulle variazioni al cronoprogramma delle opere e sulle indicazioni date dal Governo sul punto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [RICCIARDI](#) (M5S) illustra il provvedimento in esame - sul quale l'8ª Commissione è chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla 5ª Commissione entro il 19 maggio - che è volto a ripartire le risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2019 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, il comma 95 della legge di bilancio ha assegnato al Fondo una dotazione complessiva - relativa agli anni dal 2019 al 2033 - di 43,6 miliardi di euro.

Ai sensi del comma 96, una quota delle risorse del Fondo è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria.

Un'ulteriore quota - pari ad almeno 900 milioni di euro nell'arco degli anni dal 2019 al 2027 - deve essere destinata al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Un differente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, assegnato all'8ª Commissione in via primaria, conferma la destinazione all'M5 dei suddetti importi.

Le risorse che residuano sul Fondo - una volta sottratte quelle per la metropolitana milanese - ammontano dunque complessivamente a 42,7 miliardi, così suddivisi: 725 milioni per il 2019, 1.250 milioni per il 2020, 1.575 milioni per il 2021, 3.155 milioni per il 2022, 3.070 milioni per il 2023, 3.055 milioni per il 2024, 3.100 milioni per il 2025, 3.180 milioni per il 2026, 3.290 milioni per il 2027, 3.300 milioni per il 2028 e 3.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

Tali risorse sono ripartite con il provvedimento in esame tra i vari Ministeri, sulla base di programmi settoriali presentati dai Ministeri stessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti beneficia di uno stanziamento pari a 16.101 milioni nell'arco degli anni dal 2019 al 2033, pari a quasi il 38 per cento del totale, configurandosi come l'amministrazione centrale dello Stato destinataria della parte più consistente delle risorse.

Nel dettaglio, al MIT sono destinati 158 milioni nel 2019, 291 milioni nel 2020, 320 milioni nel 2021, 1.130 milioni nel 2022, 1.125 milioni nel 2023, 1.146 milioni nel 2024, 1.155 milioni nel 2025, 1.210 milioni nel 2026, 1.309 milioni nel 2027, 1.340 milioni nel 2028, 1.400 milioni per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 1.401 milioni per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 1.315 milioni nel 2033.

Nell'ambito degli stanziamenti assegnati, gli interventi sono individuati dai Ministeri nel rispetto delle procedure previste dalla legislazione vigente, anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie.

Ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, invierà alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate.

Con ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuate le somme non impegnate e saranno determinate quelle per le quali si procederà alla riassegnazione alle amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo, anche con riferimento alle risorse destinate a interventi che siano ritenuti non più di interesse del Ministero proponente.

Il sottosegretario DELL'ORCO sottolinea che il provvedimento in esame si colloca all'interno di un nutrito gruppo di misure del Governo volte a rilanciare gli investimenti. Ricorda, tra l'altro, i 250 milioni destinati ai ponti sul Po, un importante investimento per la sicurezza dei cittadini in relazione al quale proprio oggi si è tenuta una riunione tra Ministero ed enti locali.

Ricorda inoltre le risorse destinate alle metropolitane di Milano e Roma e quelle per le buche stradali nella capitale; i 13,2 miliardi per nuove tratte ferroviarie previste nel contratto di programma RFI e i

3,7 miliardi per il piano, approvato dal precedente Governo e reso esecutivo dal Governo attuale, per il ricambio del parco bus con mezzi a basso impatto. Buona parte di questi investimenti partiranno nel 2019.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (n. 82)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Esame e rinvio)

La relatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo. La legge di bilancio per il 2019, all'articolo 1, comma 96, ha previsto che una quota delle risorse assegnate al Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese venga destinata al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Si tratta in particolare di 900 milioni di euro complessivi per il periodo 2019-2027, suddivisi in almeno 15 milioni per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni per il 2027.

Con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame, che consta di un solo articolo, si procede quindi all'assegnazione di tali risorse al finanziamento del prolungamento della linea M5. Lo schema prevede inoltre che, al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, si applichino le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e conseguentemente l'intervento sia corredato del codice unico di progetto e del codice di identificativo di gara, da riportare nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento.

Per valutare lo stato di avanzamento dei programmi finanziati e le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, si stabilisce infine che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti invii entro il 15 settembre di ogni anno una apposita relazione alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il prolungamento della linea M5 da Bignami a Monza determinerà una svolta attesa da decenni, efficientando sensibilmente la connessione tra Milano e il capoluogo della Brianza, terza città lombarda per popolazione, realizzando fra l'altro due importanti nodi d'interscambio modale, rispettivamente al futuro capolinea della M1 a Cinisello-Monza e a Monza FS con la rete ferroviaria e consentendo collegamenti rapidi ed efficienti con i principali poli d'attrazione monzesi: per esempio il centro storico, il Parco e la Villa Reale, l'ospedale San Gerardo e il Polo Istituzionale.

L'attuale tratta urbana della linea metropolitana M5, che si estende da San Siro a Bignami, è in esercizio dal 2015. Il prolungamento in questione, che avrà un'estensione di circa 12,8 chilometri, prevede che dall'attuale capolinea M5 di Bignami siano realizzate 11 nuove fermate, di cui 4 nel territorio di Cinisello Balsamo e 7 nell'ambito comunale di Monza, con una flotta aggiuntiva di 11 treni. La Regione attraverso una delibera si è resa disponibile a cofinanziare l'opera.

Il termine per l'espressione del parere da parte della 8ª Commissione è fissato al prossimo 29 maggio, previa acquisizione delle osservazioni della 5ª Commissione, che è tenuta ad esprimersi entro il 19 maggio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(920-B) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [FEDE](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, che torna in Senato dopo l'esame da parte della Camera dei deputati e sul quale l'8ª Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla 11ª Commissione.

Per quanto riguarda le modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento di interesse per la Commissione, si segnala che, all'articolo 1, sono state ricomprese nel Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni anche le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione.

Le ulteriori modifiche riguardano l'articolo 5, con il quale è stata definita una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per i pubblici dipendenti.

La Camera, in particolare, ha introdotto nell'articolo i nuovi commi 5 e 6.

Il comma 5 integra l'articolo 144 del codice dei contratti pubblici: al fine di coprire eventuali inadempienze delle società di emissione dei buoni pasto nel pagamento delle prestazioni effettuate dagli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, viene introdotto l'obbligo, a carico delle società di emissione, di fornire, mediante imprese bancarie o assicurative, una garanzia fideiussoria nei confronti degli esercizi convenzionati. La necessità di un intervento in tal senso è stata segnalata più volte nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti, nonché nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019.

Il comma 6 prevede che vengano apportate al regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, le modifiche necessarie ad adeguarlo alla disciplina ora introdotta nonché a definire gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie.

Illustra quindi uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole del Relatore, che risulta quindi approvato.

(944) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 2) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019*

(Doc. LXXXVII, n. 2) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018*

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 944. Parere alla 14a Commissione sul *Doc. LXXXVII, n. 2* e sul *Doc. LXXXVI, n. 2*. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 944, congiunzione con il seguito dell'esame del *Doc. LXXXVII, n. 2* e con il seguito dell'esame del *Doc. LXXXVI, n. 2*, e approvazione con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 944. Parere favorevole sul *Doc. n. LXXXVII, n. 2*. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI, n. 2*)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 944, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che potranno essere discussi congiuntamente al disegno di legge anche i documenti in titolo, il cui esame ha avuto inizio nella seduta pomeridiana del 9 aprile, salvo essere poi disgiunti per approvare tre distinti pareri.

La Commissione conviene.

La relatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) sul documento LXXXVII, n. 2, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) sul documento LXXXVI, n. 2 e uno schema di relazione favorevole (pubblicato in allegato) sul disegno di legge n. 944.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole della Relatrice sul documento LXXXVII, n. 2, che risulta approvato.

E' quindi posto in votazione lo schema di relazione favorevole della Relatrice sul disegno di legge n. 944, che risulta approvato.

Viene infine posto in votazione lo schema di parere favorevole della Relatrice sul documento LXXXVI, n. 2, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 920-B

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesso che all'articolo 5 - con il quale è stata definita una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per i pubblici dipendenti - la Camera dei deputati ha aggiunto un comma che modifica l'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale, al fine di coprire eventuali inadempienze delle società di emissione dei buoni pasto nel pagamento delle prestazioni effettuate dagli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, viene introdotto l'obbligo, a carico delle società di emissione, di fornire, mediante imprese bancarie o assicurative, una garanzia fideiussoria nei confronti degli esercizi convenzionati;

considerato che l'esigenza di un intervento di tale tenore è emersa più volte nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici, nonché nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici,
esprime parere favorevole.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

L'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

premessi che:

- il disegno di legge conferisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2017/2108, relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per la quale sono esplicitati specifici principi e criteri direttivi all'articolo 16;
- l'articolo 17 prevede specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2017/2109 del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri;
- l'articolo 18 stabilisce specifici principi e criteri direttivi con riferimento alla direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;
- nell'Allegato A, che contiene l'elenco delle direttive da recepire secondo le procedure e i criteri indicati agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, oltre alle direttive richiamate negli articoli da 16 a 18 del disegno di legge, figurano la direttiva (UE) 2017/2397, che istituisce un quadro comune europeo in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali minime per la navigazione interna, stabilendo le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche ed il loro riconoscimento negli Stati membri; la direttiva (UE) 2018/131, con la quale viene attuato l'accordo europeo tra le parti sociali del 5 dicembre 2016, finalizzato ad introdurre nell'ordinamento dell'Unione europea le modifiche alla Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006 concordate in sede di Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); la direttiva (UE) 2018/645, che modifica le precedenti direttive sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e sulla patente di guida,

formula una relazione favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL *DOC. LXXXVII*, N. 2

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il documento in titolo,

preso atto:

- della conclusione dell'attività istruttoria che ha condotto all'approvazione del nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche e all'istituzione dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, nonché dell'impegno profuso per l'implementazione del numero unico di emergenza europeo;
- delle iniziative adottate per lo sviluppo delle reti digitali e, in particolare, del fatto che l'Italia, nell'ambito del piano di azione per il 5G, abbia proceduto nel corso del 2018 all'assegnazione delle bande pioniere, all'avvio di sperimentazioni sia pubbliche che da parte di operatori privati, nonché alla prosecuzione del progetto per la costruzione di una rete nazionale federata WiFi che consenta di

collegarsi con un unico accesso a tutte le reti WiFi pubbliche gestite dalle autorità locali;

- dell'evoluzione dei negoziati per la definizione delle proposte legislative contenute nei tre "pacchetti mobilità" varati dalla Commissione europea a partire dal maggio 2017, nonché del negoziato sulla proposta di regolamento relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nell'ambito del quale il Governo ha sostenuto tutte le proposte che nella sostanza migliorano l'accesso al servizio ferroviario senza discriminazioni e l'esperienza di viaggio delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, quelle che favoriscono lo sviluppo della multimodalità e quelle che tengono conto delle nuove tecnologie, soprattutto nell'ambito della bigliettazione;

- dell'evoluzione dei negoziati per la definizione del nuovo regolamento per la tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, concernente la protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di Paesi non membri dell'Unione europea;

- che nel corso del 2018 sono state inoltrate, nell'ambito del Programma operativo nazionale "Infrastrutture e reti", richieste di cofinanziamento per nuovi progetti per lo sviluppo della tratta Napoli-Bari nell'ambito del corridoio Scandinavo-Mediterraneo e che è stata approvata dalla Commissione europea una modifica nell'allocazione delle risorse tra i vari assi prioritari che compongono il Programma;

- delle posizioni assunte dal Governo nei negoziati avviati sulla proposta di revisione del regolamento che istituisce il Meccanismo per collegare l'Europa, nell'ambito dei quali risultano recepiti quasi tutti gli emendamenti proposti per l'allineamento dei corridoi italiani, come ad esempio l'inclusione del porto di Cagliari lungo il corridoio Scandinavo-Mediterraneo e delle sezioni della rete centrale Nizza-Ventimiglia e Genova-La Spezia lungo il corridoio Mediterraneo nonché il prolungamento della tratta transfrontaliera Trieste-Divaccia verso ovest fino al nodo di Venezia,

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOC. LXXXVI, N. 2

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il documento in titolo,

premesse che:

- con riferimento ai servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, la Relazione sottolinea - oltre alla prosecuzione delle azioni volte a favorire la definizione di *standard* e piattaforme comuni a sostegno del mercato unico digitale - l'importanza delle iniziative per il rafforzamento della sicurezza informatica, che il Governo si impegna a sostenere anche mediante la partecipazione alle attività dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (Enisa) e di altri organismi internazionali;

- per quanto riguarda il settore del trasporto stradale, è individuata come obiettivo prioritario la partecipazione ai negoziati per la definizione delle proposte legislative adottate dalla Commissione europea a partire da maggio del 2017, nell'ambito dell'iniziativa descritta nella Comunicazione "L'Europa in movimento", che ha definito l'agenda da perseguire per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti;

- nell'ambito del trasporto marittimo, viene ritenuta prioritaria la partecipazione ai negoziati relativi alla proposta di regolamento che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima e alle iniziative finalizzate ad aumentare l'importanza socio-economica del trasporto marittimo, quali quelle dirette alla pianificazione dello spazio marittimo e alla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi;
 - con riferimento al settore del trasporto aereo, la priorità è individuata nella conclusione dei negoziati per la definizione di accordi globali con una serie di paesi extra europei, tra i quali l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), il Qatar, gli Emirati arabi uniti, l'Oman e la Turchia. Il Governo proseguirà inoltre il suo impegno nelle attività per la definizione della normativa europea e internazionale nel settore;
 - la Relazione dà conto delle iniziative avviate per la revisione delle reti TEN-T e dei corridoi multimodali, sia dal lato finanziario, con la previsione di una dotazione per il periodo 2021-2027 di 31 miliardi di euro, che il Governo intende conservare e incrementare, sia dal lato tecnico, attraverso una rivisitazione dei tracciati e dei nodi delle reti centrale e globale. La Relazione sottolinea dunque l'importanza della proposta di riforma del "Meccanismo per collegare l'Europa" evidenziandone anche l'innovativo obiettivo di adeguamento delle reti a requisiti militari per finalità di sicurezza e protezione dell'Unione in una prospettiva duale, civile e militare;
 - alcuni rilievi critici sono esposti in relazione alla proposta di regolamento per la razionalizzazione delle misure amministrative necessarie per la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti: in particolare, vengono espresse perplessità sulla previsione di un unico soggetto competente al rilascio di autorizzazioni, che sembra confliggere con il sistema decentrato di *governance* vigente nell'ordinamento interno;
 - la Relazione segnala infine che il Programma Operativo Nazionale "Infrastrutture e Reti" 2014-2020, disponendo di un portafoglio di oltre 1,8 miliardi di euro, nel 2019 continuerà le attività volte a promuovere e a favorire la mobilità regionale e locale, la crescita sostenibile, intelligente e inclusiva attraverso il finanziamento di programmi di investimento nelle infrastrutture di trasporto quali ferrovie, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali nonché sistemi di trasporto intelligenti,
- esprime parere favorevole.

1.4.2.6. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.6.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 22 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2019
22ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,25

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 11ª Commissione:

[\(920-B\)](#) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

[\(658\)](#) *Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario* :
rimessione alla sede plenaria

1.4.2.7. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.7.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 93 (ant.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
93ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 11,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il **PRESIDENTE** informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge 944 (Legge di delegazione europea 2018), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 7 maggio 2019, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione
(Parere alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile.

La senatrice **PUCCIARELLI** (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo, in cui richiama - con riferimento ai profili europei del provvedimento - la disciplina di delega di cui all'articolo 6, in cui tra i principi e criteri direttivi vi è la definizione, anche in armonia con i principi dell'Unione europea, dell'entità e delle modalità di quantificazione del risarcimento del danno in favore del lavoratore, nelle ipotesi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori mediante tipologie contrattuali flessibili o di lavoro autonomo (lettera d).

A tale ultimo riguardo, ricorda che i predetti "principi dell'Unione europea" sono stati da ultimo precisati nella sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2018, nella causa C-494/16, Santoro, che si è occupata nuovamente della misura risarcitoria, e in particolare della sua entità, nei casi di abusiva reiterazione di contratti a termine nella pubblica amministrazione.

Come chiarito dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018, tale decisione europea ha ritenuto sussistente la compatibilità eurounitaria delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 marzo 2016, n. 5072, che, dopo aver ribadito il divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, ha affermato che il dipendente pubblico, a seguito della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ha diritto al risarcimento del danno previsto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. n. 165 del 2001, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, norma successivamente abrogata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, ma che prevedeva, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, un risarcimento nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La stessa formulazione è stata peraltro ripresa dall'articolo 28 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2015.

Viene dunque, da un lato, confermata l'impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato secondo la pacifica giurisprudenza eurounitaria e nazionale; dall'altra, è ritenuta sussistente una misura sanzionatoria adeguata, costituita dal risarcimento del danno nei termini precisati dalla Corte di cassazione. Tali termini sono stati da ultimo ribaditi con l'ordinanza della sezione lavoro della Corte di cassazione n. 292 del 2019, che, nel fare riferimento alla fattispecie di portata generale di cui alla legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, da configurare come corrispondente ad un danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, fa salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla "perdita del posto" (in assenza di una assunzione tramite concorso ex articolo 97 della Costituzione).

La relatrice propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge, nel presupposto che il legislatore delegato si atterrà ai principi dell'Unione europea come declinati dalla sopra riportata giurisprudenza europea e nazionale.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) chiede un chiarimento in merito alla portata della delega di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), e sui riflessi sul tenore del parere testé illustrato dalla relatrice.

Si apre quindi una discussione in merito, cui partecipano la senatrice [GINETTI](#) (PD), la senatrice [FEDELI](#) (PD) e il [PRESIDENTE](#).

La relatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) riformula, quindi, lo schema di parere, modificando l'ultimo paragrafo del preambolo.

Intervenendo in dichiarazione di voto, la senatrice [GINETTI](#) (PD) osserva come la specificazione del parere miri anche a evitare ulteriori contestazioni in sede europea.

Il disegno di legge tra l'altro non è del tutto chiaro in riferimento alla sua applicazione ai comparti dell'istruzione, della ricerca e della sanità, essendo evidente come tali settori richiedano un'attenzione particolare. Un altro punto rilevante concerne il tema della formazione, che meriterebbe di essere adeguatamente sviluppato, al fine di creare una classe dirigente all'altezza delle sfide che attendono le nostre pubbliche amministrazioni. Lamenta inoltre come il testo preveda diverse conferme di normative vigenti, che appaiono poco aderenti all'obiettivo di semplificazione prefigurato. Si sofferma infine sul tema della mobilità, trattato nell'articolo 5.

Nel ribadire come la delega non risponda alle obiezioni sollevate in sede europea in merito al principio di stabilizzazione dei pubblici dipendenti preannuncia il voto di astensione del Gruppo del Partito Democratico.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere come riformulato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile.

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, in cui evidenzia che le misure di sostegno di cui agli articoli 1, 2, 5, 6-bis, 7, 9, 10-ter, 11-bis sono disposte nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Evidenzia altresì che gli articoli 1, 10-ter, 10-quater si pongono in linea con la normativa europea sulla politica agricola comune, che l'articolo 4-bis incide sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della "Lingua blu", in attuazione del regolamento (CE) n. 1266/2007, e che gli articoli 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater prevedono misure di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa*, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/927. Ritiene inoltre che gli articoli 3, 4, 10, 10-bis, 11, 11-ter e 12 del disegno di legge non presentino profili di criticità in ordine alla conformità rispetto all'ordinamento dell'Unione europea.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) ritiene non opportuno che un decreto-legge - al di là delle misure urgenti relative a specifiche questioni di emergenza - disciplini materie importanti come quelle relative alla politica agricola comune, che meriterebbero invece uno strumento legislativo ordinario e completo. Preannuncia quindi il voto di astensione del gruppo del Partito Democratico.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) chiede rassicurazioni sulla necessità che le misure di sostegno previste nel decreto rispettino la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Previa verifica del numero legale, posto in votazione, lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta, è approvato.

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato, che è stato oggetto di un complesso di modifiche ed integrazioni apportate dalla Camera.

Nell'articolo 1, la Camera ha operato modifiche intese a: richiamare anche i principi di trasparenza e di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni; introdurre un termine temporale per la comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'avvenuta attuazione delle misure correttive, termine decorrente dall'attuazione medesima; prevedere la trasmissione anche alle competenti Commissioni parlamentari della relazione annuale del Dipartimento della funzione pubblica, concernente gli esiti dei sopralluoghi e delle visite.

Nell'articolo 2 del disegno di legge - che prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai

fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e che reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche - la Camera ha apportato le seguenti modifiche: si introduce un richiamo al principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (comma 1); si esclude il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative dall'ambito di applicazione del presente articolo e si specifica che i dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo le modalità stabilite da un regolamento ministeriale (comma 4). La Camera ha soppresso l'articolo 3 originario. I commi da 1 a 7, 10 e 13 dell'attuale articolo 3 confermano il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e recano modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni da parte delle suddette amministrazioni, stabilendo anche disposizioni transitorie.

In merito a tale disciplina, la Camera, per quanto di interesse, ha previsto (comma 7) che il Dipartimento della funzione pubblica provveda allo sviluppo di un portale del reclutamento, per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. Ciò dovrà avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali. La Camera ha inoltre inserito i commi 8, 9, 11, 12 e da 14 a 16 nell'articolo 3, relativi a tutte le pubbliche amministrazioni ed inerenti a vari profili in materia di procedure di assunzione e di mobilità. L'articolo 4, introdotto dalla Camera, estende agli altri pubblici dipendenti la disciplina che consente finora solo per talune categorie di personale il collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, e modifica le norme sulla durata della medesima aspettativa.

Nel successivo articolo 5, la Camera ha aggiunto i commi 5 e 6, concernenti l'introduzione dell'obbligo, a carico delle società di emissione di buoni pasto, di fornire una garanzia fideiussoria. Nell'articolo 6 - recante le disposizioni finali e la clausola di salvaguardia, relativa alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome - la Camera ha operato esclusivamente una modifica di coordinamento, in relazione alla suddetta soppressione dell'articolo 3 originario.

Al testo del disegno di legge sono stati presentati alcuni ordini del giorno ed emendamenti.

La relatrice ricorda come nel parere reso in prima lettura si era valutato che la tecnologia attuale consente di supportare l'introduzione dei sistemi previsti dall'articolo 2 con le necessarie garanzie di tutela degli interessati, riducendo così al minimo il trattamento dei dati personali, conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità, e che comunque le misure di cui all'articolo 2 dovranno essere completate con l'adozione della normativa regolamentare di attuazione, su cui è previsto il previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Dopo aver evidenziato come, anche nel testo in esame, non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, la relatrice illustra uno schema di parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso relativi.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) chiede delucidazioni in merito al parere già reso da questa Commissione in prima lettura, a cui replica la relatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

Il [PRESIDENTE](#), quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero dei senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 10a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 18 aprile.

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, illustra una versione modificata dello schema di parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 739, già presentato nella seduta precedente.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) chiede chiarimenti in merito alla condizione posta in relazione agli emendamenti 7.5 e 7.0.1.

La seduta, sospesa alle ore 12,05, riprende alle ore 12,20.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) si esprime in senso favorevole su un provvedimento che si pone a tutela dei consumatori. Concorde, pertanto sul parere condizionato relativamente agli emendamenti 7.5 e 7.0.1, in cui si esprime la necessità di indicare la presenza di ingredienti allergenici anche sui prodotti venduti senza confezione. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, lo schema di parere predisposto dalla relatrice, e allegato al resoconto di seduta, è approvato.

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, introduce l'esame del decreto-legge, che reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, e consta di 30 articoli, suddivisi in 3 capi.

Il capo I (articoli da 1 a 5) reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Il capo II (articoli da 6 a 20) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea (con riferimento ai territori di cui agli allegati I e II al decreto-legge). Il capo III (articoli da 21 a 30) reca infine disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017.

L'articolo 1 reca numerose modifiche al codice dei contratti pubblici, volte in parte a semplificare le procedure di aggiudicazione e in parte a consentire il superamento della procedura d'infrazione n. 2018/2273, avviata dalla Commissione europea per non conformità di alcune disposizioni del codice italiano con le direttive europee del 2014 in materia di appalti e concessioni. Tra le varie modifiche si prevede l'adozione di un unico regolamento attuativo del codice che integrerà alcuni decreti ed alcune linee guida ANAC, in modo da prevedere, in un unico corpo normativo, tutta la disciplina attuativa del codice; si modifica la disciplina dei contratti sotto soglia; si modificano i requisiti per la partecipazione alle gare da parte dei consorzi; si chiarisce che l'attività di attestazione svolta dagli organismi SOA (società organismi di attestazione) deve essere esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque conflitto di interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori; si modifica la disciplina dei criteri di aggiudicazione dell'appalto; si ridisciplinano le modalità per il calcolo della soglia di anomalia e si modifica la disciplina del subappalto.

I commi 4 e 5 modificano la disciplina del rito abbreviato per gli appalti previsto dall'articolo 120 del

codice del processo amministrativo.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della riforma prevista dal recente decreto legislativo n. 14 del 2019.

L'articolo 3 novella in più punti il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

L'articolo 4 prevede la nomina di uno o più Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. I Commissari possono assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori.

L'articolo 5 reca alcune modifiche al citato DPR n. 380 del 2001 volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente.

L'articolo 6 individua l'ambito di applicazione del Capo II nella disciplina degli interventi di ricostruzione e di assistenza alla popolazione da realizzare in determinati comuni delle provincie di Campobasso e Catania, colpiti dagli eventi sismici, rispettivamente, dell'agosto e del dicembre 2018. Disciplina, inoltre, la nomina dei Commissari straordinari per la ricostruzione e delinea obiettivi e indirizzi per lo svolgimento dell'incarico commissariale.

L'articolo 7 enumera le funzioni (operative, di coordinamento e di vigilanza) attribuite ai Commissari straordinari e definisce le modalità giuridiche con le quali tali funzioni sono espletate. L'articolo 8 istituisce, un fondo destinato alla ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici in oggetto, con una dotazione di 275,7 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023. L'articolo 9 reca la disciplina della ricostruzione privata, affidando ai Commissari il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato. L'articolo 10 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. L'articolo 11 reca la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, l'articolo 13 reca norme sulla ricostruzione pubblica e l'articolo 14 individua i soggetti attuatori degli interventi in materia di eventi sismici.

L'articolo 15 prevede la possibilità di assegnare un contributo a privati in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati.

L'articolo 16 dispone circa l'applicazione delle norme adottate in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia in materia di legalità e trasparenza, estendendola alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nelle provincie di Campobasso e di Catania nel corso del 2018.

L'articolo 17 reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria in relazione agli eventi sismici, mentre l'articolo 18 pone a disposizione dei Commissari una struttura di personale.

L'articolo 19 prevede per il 2019 e il 2020 la concessione di un contributo ad alcune categorie di imprese, insediate in alcuni comuni ricadenti nella provincia di Catania.

L'articolo 20 prevede la sospensione fino a tutto l'anno di imposta 2020 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui all'allegato 1, colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato territori delle provincie di Campobasso e Catania.

L'articolo 21 prevede, per il 2019, un contributo straordinario di 10 milioni a favore del Comune dell'Aquila e un contributo di 500.000 euro a favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere.

L'articolo 22 reca misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici

speciali per la ricostruzione.

L'articolo 23 dispone in merito alla ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

L'articolo 24 semplifica la gestione delle macerie con un ridotto contenuto di amianto. Viene altresì prorogata fino al 31 dicembre 2019 l'operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista dall'articolo 28, comma 13-ter, del decreto-legge n. 189/2016, per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza.

L'articolo 25 apporta modifiche alla legge di bilancio per il 2019 in materia di imposte per le insegne di attività economiche e tasse di occupazione di spazi e aree pubbliche, in favore dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

L'articolo 26 modifica il codice della protezione civile, al fine di prevedere che all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti del patrimonio edilizio e infrastrutturale conseguenti agli eventi calamitosi si provveda con ordinanza di protezione anche attraverso misure di delocalizzazione.

L'articolo 27 disciplina il presidio della zona rossa dell'isola d'Ischia, interessata dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, disponendo l'impiego di 15 unità di personale militare fino al 31 dicembre 2020.

L'articolo 28 reca una serie di modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

L'articolo 29 provvede alla copertura degli oneri, mentre l'articolo 30 disciplina l'entrata in vigore.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) ringrazia per la relazione, considerata la complessità del provvedimento, sul quale tiene a sottolineare che gli interventi normativi di semplificazione devono sempre tener fede ai principi di trasparenza, legalità ed efficacia. Prosegue quindi segnalando diversi aspetti di criticità in merito al provvedimento.

Sottolinea anzitutto le sue perplessità in ordine alla legittimità costituzionale del provvedimento, per l'eterogeneità delle materie disciplinate, nonché in quanto rischia di incidere sulla complessiva tenuta del codice degli appalti, con nuove modifiche su una riforma che solo da poco tempo sta entrando a regime. Ritiene, inoltre, che con le misure introdotte il codice perda organicità e si rimettano di fatto in discussione il principio di legalità, con il forte ridimensionamento del ruolo dell'Anac, e il principio di concorrenza, con la reintroduzione di talune modalità di affidamento dei lavori.

In particolare, esprime contrarietà per la previsione della sostituzione delle linee guida Anac con regolamenti governativi, nonché per l'innalzamento della soglia sotto la quale sono consentite procedure negoziate e affidamenti diretti di lavori senza gara; per la previsione del meccanismo del prezzo più basso per lavori fino alla soglia europea; per l'innalzamento della percentuale dei lavori che possono essere liberamente subappaltati dalla ditta vincitrice, che arriva al 100 per cento per i consorzi di imprese; per la reintroduzione dell'appalto integrato, che era stato abolito per il moltiplicarsi di varianti in corso d'opera, contenziosi e paralisi dei lavori; per l'abolizione dell'albo dei direttori dei lavori negli appalti affidati da contraenti generali; per la cancellazione del divieto di affidare lavori in subappalto a imprese partecipanti alla gara, quale contropartita per l'aggiudicazione; e per la moltiplicazione di figure commissariali straordinarie con poteri in deroga alla legislazione ordinaria e allo stesso codice degli appalti.

Esprime, quindi, perplessità per un provvedimento che interviene senza aver dato il tempo per il monitoraggio e la verifica sul funzionamento del codice vigente.

Il relatore [LOREFICE](#) (M5S) ringrazia per il contributo, di cui preannuncia di voler tenere conto nell'approfondimento finalizzato all'elaborazione dello schema di parere. A tale riguardo, evidenzia come, in particolare sulla materia dei subappalti, il provvedimento è volto a porre rimedio a precedenti scelte normative errate, mentre rassicura sulla grande attenzione dell'attuale Governo in materia di tutela della concorrenza e lotta alla corruzione.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (M5S) tiene a precisare la distinzione tra i meccanismi del minimo prezzo e del massimo ribasso, sottolineando che il primo individua il livello di prezzo immediatamente superiore a quello corrispondente alla soglia di anomalia e che pertanto assicura la tutela di tutte le garanzie connesse con il lavoro, tra cui la qualità, le retribuzioni, la sicurezza. Ribadisce, quindi, la grande attenzione alla tutela del lavoro assicurata da una maggioranza politica in cui si discute anche di salario minimo.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) ribadisce che la scelta politica che ha dato luogo alla normativa vigente è stata frutto di discussione e di approfondimento proprio a tutela delle garanzie del lavoro. Precisa, inoltre, che il salario minimo non rientra nella normativa sulle condizioni contrattuali, identificando un livello retributivo ben inferiore rispetto ai minimi contrattuali che sono, invece, quelli che vanno garantiti in ambito negoziale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1122

La 14ª Commissione permanente, considerato che il disegno di legge in titolo, per il tramite di una pluralità di deleghe al Governo, ha l'obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse;

rilevato, ai fini di competenza, che la disciplina di delega di cui all'articolo 6 è intesa a ridefinire gli ambiti di intervento delle norme legislative e della contrattazione, collettiva e individuale, nella disciplina del rapporto di lavoro del personale, valorizzando il principio per cui i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo del Paese. Tra i principi e criteri direttivi vi è la definizione, anche in armonia con i principi dell'Unione europea, dell'entità e delle modalità di quantificazione del risarcimento del danno in favore del lavoratore, nelle ipotesi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori mediante tipologie contrattuali flessibili o di lavoro autonomo (lettera d);

valutato, a tale ultimo riguardo, che:

- i predetti "principi dell'Unione europea" sono stati da ultimo precisati nella sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2018, nella causa C-494/16, Santoro, sul rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Trapani, che si è occupata nuovamente della misura risarcitoria e in particolare della sua entità, nei casi di abusiva reiterazione di contratti a termine nella pubblica amministrazione;
- in tale sentenza si afferma che *«la clausola 5 dell'accordo quadro [...] dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità [...], accompagnata dalla possibilità, per il lavoratore, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato, purché una siffatta normativa sia accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo»;*
- come chiarito dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018, tale decisione europea ha ritenuto sussistente la compatibilità eurounitaria delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 marzo 2016, n. 5072, che, dopo aver ribadito il

divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, ha affermato che il dipendente pubblico, a seguito della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ha diritto al risarcimento del danno previsto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. n. 165 del 2001, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, norma successivamente abrogata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, ma che prevedeva, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, un risarcimento nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La stessa formulazione è stata peraltro ripresa dall'articolo 28 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2015;

- viene dunque, da un lato, confermata l'impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato secondo la pacifica giurisprudenza eurounitaria e nazionale; dall'altra, è ritenuta sussistente una misura sanzionatoria adeguata, costituita dal risarcimento del danno nei termini precisati dalla Corte di cassazione;

- tali termini sono stati da ultimo ribaditi con l'ordinanza della sezione lavoro della Corte di cassazione n. 292 del 2019: nel lavoro pubblico contrattualizzato, in conformità con il canone di effettività della tutela, affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza del 12 dicembre 2013, nella causa C-50/13) e con i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5072 del 2016, ai fini del risarcimento del danno spettante al lavoratore nell'ipotesi di illegittima o abusiva reiterazione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, deve farsi riferimento alla fattispecie di portata generale di cui alla legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, da configurare come corrispondente ad un danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla "perdita del posto" (in assenza di una assunzione tramite concorso ex articolo 97 della Costituzione);

- ciò non dà luogo ad una posizione di favore del dipendente pubblico rispetto al lavoratore privato, atteso che per il primo l'indennità forfetizzata agevola l'onere probatorio del danno subito pur rimanendo salva la possibilità di provare un danno maggiore, mentre per il lavoratore privato essa funge da limite al danno risarcibile, ma questa restrizione è bilanciata dal diritto alla conversione del rapporto di lavoro, insussistente nel lavoro pubblico;

valutato quindi che, nei limiti in cui il legislatore delegato si atterrà ai principi dell'Unione europea come declinati dalla sopra riportata giurisprudenza europea e nazionale, il disegno di legge in esame risulterà in linea con l'ordinamento europeo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo recante misure di sostegno ai settori lattiero-caseario, olivicolo-oleario, agrumicolo, ittico e ad altri settori agroalimentari in crisi, e misure per la messa in sicurezza dello stabilimento chimico Stoppani; considerato, in particolare, che:

- le misure di sostegno di cui agli articoli 1, 2, 5, 6-*bis*, 7, 9, 10-*ter*, 11-*bis* sono disposte nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dell'obbligo di previa notifica e autorizzazione ex articolo 108 del TFUE, dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e dei regolamenti (UE) n. 651/2014 e (UE) n. 702/2014, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno;

- gli articoli 1, 10-*ter*, 10-*quater* si pongono in linea con la normativa europea sulla politica agricola comune e, in particolare, con i regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché con la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 6293 del 1 ottobre 2018, sugli anticipi nei pagamenti diretti agli agricoltori;

- l'articolo 4-*bis* incide sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie

sensibili al virus della "Lingua blu", in attuazione al regolamento (CE) n. 1266/2007 sul controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale *Blue Tongue*;

- gli articoli 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater prevedono misure di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa*, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/927, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;

considerato che gli articoli 3, 4, 10, 10-bis, 11, 11-ter e 12 del disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla conformità rispetto all'ordinamento dell'Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 920-B E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente,
considerato che il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato, è stato oggetto di un complesso di modifiche ed integrazioni apportate dalla Camera;

rilevato, ai fini di competenza, che:

- nell'articolo 2 del disegno di legge - che prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro - si è introdotto un richiamo al rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (comma 1);

- nel nuovo articolo 3 si è previsto che lo sviluppo di un portale del reclutamento, per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato, dovrà avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali;

esaminati gli emendamenti presentati;

ricordato come nel parere reso in prima lettura si era valutato che la tecnologia attuale consente di supportare l'introduzione dei sistemi previsti dall'articolo 2 con le necessarie garanzie di tutela degli interessati, riducendo così al minimo il trattamento dei dati personali, conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità, e che comunque le misure di cui all'articolo 2 dovranno essere completate con l'adozione della normativa regolamentare di attuazione, su cui è previsto il previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;

valutato che, in relazione alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati sul disegno di legge, non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE NN. 169-739

La 14ª Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 739, adottato come testo base dalla 10ª Commissione permanente in data 29 gennaio 2019;

richiamato il parere sul testo del disegno di legge n. 739, espresso il 5 marzo 2019;

valutato positivamente l'emendamento 9.1, che recepisce l'indicazione fornita da questa Commissione nel citato parere,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

in riferimento agli emendamenti 7.5 e 7.0.1, capoverso "3.", che consentono l'esenzione dall'obbligo della confezione per i produttori che vendono nei propri locali, si ritiene necessario far salvo l'obbligo di indicazione degli ingredienti allergenici e si invita a valutare l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà anche di altre indicazioni, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011; in riferimento agli emendamenti 7.10 e 9.2, che dispongono l'obbligo di indicazione di origine, qualora questa non sia italiana, per il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, si ritiene necessario specificare che tale indicazione deve porsi in linea con l'articolo 26 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 920-B
XVIII Legislatura

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 112](#)

14 maggio 2019

Attività (esito)

Dibattito connesso

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 23 maggio 2019 alle ore 13:00

[N. 121](#)

12 giugno 2019

Questioni procedurali

Respinta questione pregiudiziale.

Discussione generale

Repliche dei relatori

Autorizzata la relazione orale.

Autorizzata la relazione orale di minoranza.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 6 nel testo della Camera dei Deputati; accolto odg.*

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 135, contrari 104, astenuti 3, votanti 242, presenti 243.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 112 del 14/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

112a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 14 MAGGIO 2019

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente ROSSOMANDO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 113 del 15 maggio 2019
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

CARBONE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 29 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sulla scomparsa di Gianni De Michelis

CRAXI (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (FI-BP). Signor Presidente, due giorni fa, nella sua Venezia, è morto l'onorevole Gianni De Michelis.

Gianni De Michelis è stata una personalità di primo piano nella seconda parte della Prima Repubblica. De Michelis: genio e sregolatezza, visionario lucido, con lo sguardo sempre rivolto oltreconfine. (Brusio). Se tacete, magari imparate anche qualcosa.

Egli fu uno dei leader lombardiani che, in contrapposizione al moderatismo della DC e al conservatorismo ideologico del PCI, appoggiò Craxi e l'affermazione del suo riformismo socialista anche quando i lombardiani entrarono in conflitto con lui.

Uomo di Governo, fu più volte Ministro della Repubblica: competente, preparato, colto, lavoratore instancabile, nemico della banalità. A molti mancheranno le sue lucide analisi, le sue sferzate, la sua forza progettuale.

Fu prima Ministro del lavoro, ruolo in cui fu uno dei protagonisti della riforma dell'industria e del lavoro, nonché partecipe della vittoria sull'immobilismo e sull'inflazione quale fu la vittoria referendaria del cosiddetto decreto di San Valentino.

Fu poi un coraggioso e fantasioso Ministro degli esteri, ruolo in cui, d'intesa con Craxi e Andreotti, si confrontò in più occasioni con la Thatcher, per la costruzione dell'Europa in uno spirito di solidarietà tra le Nazioni negli anni ampiamente tradito.

Gianni De Michelis è stato, innanzitutto, un socialista coraggioso, che ha saputo attraversare anche le stagioni più buie e più infami della storia socialista del Paese, da *hombre vertical*, senza abiure, difendendo sempre il primato della politica.

Gianni è stato poi un compagno leale di mio padre, nella buona e nella cattiva sorte, non facendogli mai mancare la sua fraterna solidarietà negli anni difficili dell'esilio.

De Michelis fu uno dei *leader* socialisti più demonizzati nella vicenda di mani pulite, circostanza che ha messo in secondo piano i grandi servizi che egli ha reso a questa Repubblica. Fu uno dei protagonisti di una grande stagione, quella del riformismo socialista, che è stato nella storia politica e culturale dell'Italia una cosa molto seria, che ancora oggi non vuole ammettere chi non vuole prendere atto - tra questi anche alcuni autorevoli giornalisti - che il comunismo è stato un grande fallimento storico, un fallimento sul piano economico e un'ideologia antitetica alla libertà sul piano politico.

(Applausi dai Gruppi FI-BP, PD e del senatore Casini. Congratulazioni).

[NENCINI](#) (*Misto-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NENCINI](#) (*Misto-PSI*). Signor Presidente, ho conosciuto bene Gianni De Michelis e non condivido assolutamente l'immagine caricaturale che spesso se ne è data. I capelli lunghi non fanno aggio alla cultura di un veneziano che era stato docente universitario e aveva poi affidato alla politica larga parte della sua vita.

È stato molte cose Gianni De Michelis - è stato ricordato dalla senatrice Craxi - ma fu soprattutto un buonissimo Ministro degli esteri.

In Europa, viene ricordato per tre cose: la prima, sono le politiche per il Mediterraneo; la seconda, è l'attenzione che l'Italia avrebbe dovuto avere - e non sempre ebbe - verso i Balcani; la terza, è per il Trattato di Maastricht, che porta, fra le altre, la sua firma e che, all'interno di un gruppo dirigente riformista e socialista italiano tra i più preparati, provocò allora anche delle frizioni. Ne ricordo una, vissuta direttamente: Craxi, che allora era il *leader* di quel partito e di una parte rilevante di quell'Italia, credeva che il Trattato di Maastricht non fosse assolutamente sufficiente a rappresentare l'Europa dopo la caduta del muro di Berlino. Immaginava - e non aveva torto - un'Europa nuova, che si andava creando soprattutto attraverso i quattro pilastri legati ai grandi Stati nazionali del tempo: l'Italia, la Francia, la Spagna e la Germania, che ancora non era unita, ma che lo sarebbe diventata da lì a pochissimi mesi. Prevalsero un pensiero diverso e una strategia diversa e De Michelis, ministro degli esteri del Governo italiano che costruì e firmò quell'accordo, che condivideva l'orientamento europeo più di quanto non condividesse allora quello del suo *leader* nazionale, firmò. Ebbero entrambi ragione, anche se forse la profezia del primo, se leggiamo oggi la storia dell'Europa, fu superiore alla firma del secondo.

Fu anche un buon Ministro del lavoro in un periodo - e ho concluso - decisamente e terribilmente controverso. La storia ha dato ragione a chi allora firmò il decreto di San Valentino (1984), perché quell'atto rappresentò una svolta per l'economia italiana e per il benessere degli italiani. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP).*

[CASINI](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASINI](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, sono grato anzitutto alla senatrice Craxi, perché anch'io sentivo la forte esigenza di ricordare una personalità significativa, che in nome della Repubblica italiana ha firmato il Trattato di Maastricht. *(Applausi della senatrice Papatheu)*. Secondo il mio modesto parere, egli è stato un Ministro degli esteri tra i migliori e un uomo che su due *dossier* particolari, come Mediterraneo e Europa-Balcani, ha lavorato come pochissimi altri. Probabilmente

una collega che ha avuto sensibilità analoghe sul tema dei Balcani è stata proprio la senatrice Bonino, che oggi ho l'onore di avere seduta qui, al mio fianco.

Voglio dire inoltre ai colleghi che Gianni De Michelis non merita la banalizzazione degli articoli dei giornali. Leggendo i giornali italiani di sabato, sembrava che De Michelis avesse passato la sua vita in discoteca. Credo si tratti di una generalizzazione, che da un lato può essere pittorescamente comprensibile, ma che è inaccettabile e va respinta. De Michelis è stato un grande Ministro del lavoro, è stato un grande Ministro degli esteri, è stato un socialista capace, anche al Parlamento europeo, di farsi apprezzare come una delle menti più brillanti della Repubblica italiana. Certamente, aveva i suoi modi di fare, ma è stato sempre un uomo leale, con gli amici prima di tutto e con gli avversari. Mi sono piaciute tanto le parole del presidente emerito Napolitano, che ha voluto ricordarlo, perché forse è uno degli appartenenti alla sinistra *ex* comunista che ha capito di più il rigore e la serietà politica di Gianni De Michelis.

Come tutti noi, come tutti coloro che fanno politica ad alti livelli, egli ha avuto momenti di soddisfazione e momenti di amarezza, però, signor Presidente, come le ho già detto informalmente, nei messaggi che ci siamo scambiati, penso sia giusto che il Senato lo ricordi anche in un modo più meditato, per le scelte della sua politica estera e credo sia giusto che gli italiani gli inviino un pensiero di riconoscenza per ciò che ha fatto, quando ha operato nella vita politica e istituzionale italiana.

(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV), FI-BP e PD).

[PITTELLA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PITTELLA](#) (PD). Signor Presidente, ha ragione la senatrice Craxi: con Gianni De Michelis scompare una delle personalità politiche più brillanti degli ultimi decenni, dotata di visione strategica dell'interesse dell'Italia nel mondo. Della sua lunga e straordinaria carriera nelle istituzioni, oltre all'impegno nel partito, si ricorda Gianni De Michelis come Ministro degli esteri e con molte ragioni.

È stata già ricordata dai senatori Nencini e Casini la sua attività politicodiplomatica, che fu contrassegnata da tre grandi pilastri: la centralità del nostro Paese nel Mediterraneo, l'adesione al fronte democratico e liberale occidentale e il convinto europeismo. In nome della prima, seppe coltivare rapporti profondi con l'Autorità palestinese, insieme a Bettino Craxi, e con i giovani Stati indipendenti del Nord Africa; in nome della seconda, fu stabilizzatore del Patto atlantico, dopo la caduta del muro di Berlino; in nome della terza, fu tra i principali promotori dell'Unione europea economica e monetaria, culminante con la sua firma del Trattato di Maastricht e poi nel suo ruolo di europarlamentare.

Fu un grande uomo politico e un grande uomo politico socialista. È vero, questo è il tempo delle caricature, ma sono convinto che il suo ricordo resterà indelebile tra gli italiani, che pensano sia possibile un'Italia non suddita, autonoma e saldamente ancorata all'occidente democratico e liberale.

(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV), FI-BP e PD).

Governo, composizione

[PRESIDENTE](#). Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera:

«Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, sentito il Consiglio dei Ministri, ha revocato la nomina a Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti del sen. Armando SIRI.

f.to Giuseppe CONTE».

Sull'ordine dei lavori

[PRESIDENTE](#). Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo M5S ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di concentrare i lavori dell'Assemblea di questa settimana nelle giornate di oggi e domani, al fine di consentire, negli altri giorni della settimana,

la convocazione delle Commissioni impegnate nell'esame del decreto-legge sblocca cantieri.

Pertanto, le sedute di oggi e di domani, senza orario di chiusura, saranno dedicate alla discussione del disegno di legge sul voto di scambio politico-mafioso, del decreto-legge sul rilancio dei settori agricoli in crisi, nonché alle Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis* del Regolamento, sul disegno di legge collegato per il miglioramento della pubblica amministrazione.

Il *question time*, già previsto per giovedì 16, non avrà luogo.

Come già stabilito, l'Assemblea e le Commissioni non terranno seduta nella settimana antecedente le elezioni europee del 26 maggio, con l'eccezione delle Commissioni 5a, 8a e 13a, ove necessario, per la prosecuzione dell'esame del decreto-legge n. 32 del 2019, sblocca cantieri, possibilmente limitando le convocazioni alle giornate di lunedì 20 e martedì 21 maggio.

Il calendario della settimana dal 28 al 30 maggio prevede la discussione dei seguenti provvedimenti: decreto-legge sblocca cantieri; disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica concernente concretezza delle pubbliche amministrazioni; disegno di legge sul contrasto alla circonvenzione degli anziani; ratifica con il Kenya sul Centro Luigi Broglio; risoluzione della Commissione agricoltura sulla cimice marmorata asiatica; ove conclusi dalle Commissioni, i disegni di legge sul salario minimo orario, sulla videosorveglianza e sul distacco di Comuni dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna.

Giovedì 30, alle ore 15, si svolgerà il *question time*.

Infine, con riferimento al documento IV, n. 1-A, concernente la Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche di un senatore, anche in relazione a un analogo caso pendente presso la Camera dei deputati, i Capigruppo all'unanimità hanno convenuto sull'opportunità che le Giunte competenti dei due Rami del Parlamento valutino congiuntamente criteri condivisi sul riparto di competenze.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di maggio e giugno 2019:

- Disegno di legge n. 510-B - Modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso (*approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 920-B - Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (*approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge nn. 980 e 855 - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altri misure in materia di circonvenzione di persone anziane
- Documento XXIV, n. 5 - Risoluzione approvata dalla 9^a Commissione sull'invasione della cimice marmorata asiatica
- Disegno di legge n. 310 e connessi - Istituzione del salario minimo orario (*ove conclusi dalla Commissione*)
- Disegno di legge n. 897 e connessi - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*ove conclusi dalla Commissione*)
- Disegno di legge n. 1144 e connessi - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*ove conclusi dalla Commissione*)
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente

- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

**Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni
Discussione e reiezione di proposte di modifica**

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente:

Martedì	14	maggio	h 16,30	- Disegno di legge n. 510-B - Voto di scambio (<i>approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	15	"	h 9,30	- Disegno di legge n. 1249 - Decreto-legge n. 27, Rilancio settori agricoli in crisi (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 28 maggio</i>) - Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1122 - <i>D e l e g h e</i> miglioramento pubblica amministrazione (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>)

L'Assemblea e le Commissioni non terranno seduta nella settimana antecedente le elezioni europee del 26 maggio, con l'eccezione delle Commissioni 5^a, 8^a e 13^a, ove necessario, per la prosecuzione dell'esame del decreto-legge n. 32, sblocca cantieri, possibilmente limitando le convocazioni alle giornate di lunedì 20 e martedì 21 maggio.

Martedì	28	maggio	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1248 - Decreto-
---------	----	--------	-------------	---------------------------------------

Mercoledì	29	"	h. 9,30-20	<p>legge n. 32, Sblocca cantieri (<i>scade il 17 giugno</i>)</p> <p>- Disegno di legge n. 920-B - Concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni (<i>approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)</p> <p>- Disegno di legge nn. 980 e 885 - Contrasto alla circonvenzione degli anziani</p> <p>- Disegno di legge n. 1088 - Ratifica con il Kenya sul Centro spaziale Luigi Broglio</p> <p>- Doc. XXIV, n. 5</p> <p>- Risoluzione della 9^a Commissione sull'invasione della cimice marmorata asiatica</p> <p>- Disegno di legge n. 310 e connessi - Salario minimo orario (<i>ove conclusi dalla Commissione</i>)</p> <p>- Disegno di legge n. 897 e connessi - Videosorveglianza (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>ove</i></p>
-----------	----	---	------------	--

Giovedì	30	"	h. 9,30-20	<p><i>conclusi dalla Commissione)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 1144 e connessi</p> <p>- Distacco comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e aggregazione alla regione Emilia-Romagna</p> <p><i>(approvato dalla Camera dei deputati) (ove conclusi dalla Commissione)</i></p> <p>- Sindacato ispettivo</p> <p>Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento</p> <p>(giovedì 30, ore 15)</p>
---------	----	---	------------	--

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 920-B (Concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni) e nn. 980 e 885 (Contrasto alla circonvallazione degli anziani) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 23 maggio.

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 310 e connessi (Salario minimo orario), n. 897 e connessi (Videosorveglianza) e n. 1144 e connessi (Distacco comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e aggregazione alla regione Emilia-Romagna) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1249
(Decreto-legge n. 27, Rilancio settori agricoli in crisi)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h.	12'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'+15'=1h. 1'*
FdI		30'

Misto		28'
Aut (SVP-PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

* Il tempo aggiuntivo è stato stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo del 14 maggio 2019.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1248

(Decreto-legge n. 32, Sblocca cantieri)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1 h.	40'
FI-BP	1 h.	10'
L-SP-PSd'Az	1 h.	8'
PD	1 h.	4'
FdI		42'
Misto		39'
Aut (SVP-PATT, UV)		35'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 920-B

(Concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni)

(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 3 ore, di cui:		
M5S		43'
FI-BP		30'
L-SP-PSd'Az		29'
PD		28'
FdI		18'
Misto		17'
Aut (SVP-PATT, UV)		15'

Dissenzienti	5'
--------------	----

[MALAN](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-BP). Signor Presidente, vorrei porre due questioni riguardanti il calendario dei lavori. Nella precedente Conferenza dei Capigruppo c'era stato un impegno a lasciare libera la prossima settimana dai lavori sia di Aula, sia delle Commissioni, perché nel fine settimana successivo ci sono le elezioni in tantissimi Comuni, le elezioni per il Parlamento europeo e anche le elezioni regionali in Piemonte e alcuni di noi sono anche candidati (e questo non vale soltanto per il nostro Gruppo. Ebbene, noi la campagna elettorale la facciamo in modo tradizionale e non possiamo andarci con i mezzi, il seguito, l'apparato e con certe azioni di supporto che hanno i Ministri. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*). Noi abbiamo bisogno di farla sul campo e pertanto eravamo stati all'accordo che si era preso per cui non ci sarebbero stati lavori, neppure di Commissione.

Si è invece deciso di andare avanti la prossima settimana, nonostante ci sia da parte nostra la piena disponibilità a lavorare pienamente nel corso di questa settimana, in cui peraltro i lavori d'Aula sono abbastanza ridotti come durata e di conseguenza c'è spazio per le Commissioni, e anche di lavorare quanto necessario nella settimana successiva alle elezioni. Questo nostro impegno poteva garantire di mantenere i patti che erano stati stipulati e dunque di tenere la prossima settimana libera.

Lavorare in quella settimana su quel decreto-legge vuol dire avere le due Commissioni di merito impegnate e naturalmente anche la Commissione bilancio, visto che, specialmente quando il Governo e altri continuano a presentare proposte, è anche necessario presentare una serie di subemendamenti, sui quali la Commissione bilancio si deve esprimere. Chiediamo pertanto che non siano previsti neppure i lavori delle Commissioni in quella settimana, ribadendo l'impegno in questa settimana e in quella successiva alle elezioni a fare quanto necessario e a prevedere le sedute necessarie per arrivare alla conclusione dell'esame del provvedimento nei tempi che la maggioranza ha già ritenuto opportuni, cioè entro la prima settimana dopo le elezioni.

Vi è un secondo punto che ci sta molto a cuore: il nostro Gruppo ha presentato da tempo - e non soltanto noi, ma anche altre forze dell'opposizione - una mozione per Radio Radicale, la proroga della cui convenzione scade il prossimo 21 maggio. Il fatto di non discuterla se non dopo il 27 maggio (peraltro ancora non sappiamo quando) nella migliore delle ipotesi ne depotenzia l'utilità; in altre parole, rischiamo di dibattere una mozione dinanzi a una situazione irrimediabilmente compromessa. Conosciamo la situazione di Radio Radicale, un'emittente che da decenni offre un servizio utilissimo e indispensabile di trasparenza e di apertura delle istituzioni a beneficio di chiunque vi si possa sintonizzare, per cui è un'emittente veramente aperta a tutti. Il Governo che aveva promesso la trasparenza e la partecipazione dei cittadini vuole causare la chiusura di questo radio, con cui è in vigore una convenzione rispetto alla quale nessuno mai ha presentato proposte alternative o più convenienti, quando da parte dell'emittente Radio Radicale c'è sempre stata la disponibilità a una gara pubblica. Vedo che non si indicano certe gare, per esempio, sulle concessioni autostradali, scadute ormai da anni, mentre si impedisce di fare una gara per la quale tutti si dichiarano disponibili e si chiude l'emittente Radio Radicale: è un fatto che riteniamo veramente inaccettabile.

Dal punto di vista della dinamica dei lavori, proponiamo che le mozioni su Radio Radicale vengano messe in discussione questa settimana. Domani, probabilmente, i lavori non finiranno tardi e ci sarà ampiamente il tempo per discuterle, senza neppure dover aggiungere un giorno in più al calendario dei lavori. Discutere della mozione Radio Radicale quando la radio sarebbe ormai tagliata fuori dalla convenzione riteniamo sia veramente inaccettabile, un ulteriore aspetto di brutalità nell'atto posto in essere contro un organo che è quasi un simbolo della democrazia nel nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD e del senatore Errani)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore di Praia a Mare, in provincia di Cosenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

[MARCUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, neanche noi siamo d'accordo sul calendario che è stato deciso. Abbiamo anche alcuni punti interrogativi, perché abbiamo difficoltà a comprendere come si stiano muovendo la maggioranza e il Governo.

Eravamo rimasti, in chiusura dei lavori dell'ultima sessione di Assemblea, che questa settimana in Aula avremmo approvato lo sblocca cantieri, che doveva essere un provvedimento - almeno così è stato presentato - che avrebbe aiutato la nostra economia a ripartire. I contenuti di questo decreto-legge, a nostro avviso, non vanno in quella direzione, ma l'attività parlamentare lo avrebbe potuto correggere e migliorare, anche grazie all'apporto emendativo delle forze politiche di opposizione.

Tuttavia, come sempre più spesso accade, le divisioni interne - quelle vere e, soprattutto, quelle false e presunte, dovute alla campagna elettorale - hanno portato a calendarizzare il voto di questo provvedimento dopo le elezioni europee.

Come ormai siamo abituati a vedere, il calendario dell'attività parlamentare (nello specifico, quello del Senato della Repubblica) è dettato non più dalle esigenze del Governo, ma - ancora peggio - da quelle dei due Vice Presidenti del Consiglio in campagna elettorale. In base alle loro esigenze noi definiamo il nostro calendario e le nostre votazioni. Ciò, signor Presidente, è oggettivamente inaccettabile.

Questa settimana si sarebbe potuto tranquillamente lavorare fino a venerdì, rispettando gli impegni presi e permettendo ai senatori di fare campagna elettorale la prossima settimana, e avviare il provvedimento verso la Camera dei deputati. Non lo abbiamo fatto.

Ancora più incomprensibile è l'annullamento del *question time* previsto nella giornata di giovedì. Capisco che ormai nel Paese vi è una sindrome dovuta alle contestazioni, che sempre più spesso si verificano nelle piazze e nelle strade di tutte le città dell'Italia, che finalmente sta capendo in che condizioni questa maggioranza e questo Governo stanno riducendo il Paese: la sindrome da contestazione. Capisco che in particolare i Vice *Premier* abbiano timore di andare a parlare, visto che ormai sono tanti gli italiani che contestano, ma qui si arriva addirittura a non far venire i Ministri in Aula per rispondere alle domande nell'ambito del *question time*! Mi domando: per quale motivo? (*Applausi dal Gruppo PD*). Perché non si può torcere un capello al Governo e ai propri rappresentanti? Ma, signor Presidente, questo è non solo un nostro diritto, ma anche un nostro dovere e il dovere del Governo è venire in Aula e rispondere puntualmente a domande, che, oltretutto, vengono presentate con largo anticipo.

Signor Presidente, il Partito Democratico ha presentato una mozione di sfiducia, che abbiamo chiesto di calendarizzare in tempi brevi (meglio se prima delle elezioni europee). Perché? Perché noi riteniamo che non vi possano essere due verità e quindi o l'azione del Governo è una, supportata dalla maggioranza, e allora è chiaro che la responsabilità politica di tutto quello che sta avvenendo in Italia (in particolare negli ambiti dell'economia e del lavoro, e quindi del debito pubblico, della crescita dello *spread* e della difficoltà in cui arranca il nostro Paese) è del Governo e dei partiti che lo sostengono (questa è una verità, secondo me l'unica); oppure la verità è quella che viene trasmessa dalla comunicazione accorta del MoVimento 5 Stelle e della Lega, cioè di posizioni differenziate sui vari provvedimenti. Si raccontano le bugie al Paese e si vuol far finta di avere una dialettica forte tra Lega e MoVimento 5 Stelle, però, insieme, si colpisce e punisce il Paese.

La mozione di sfiducia presentata ha proprio questo obiettivo, ossia di dire la verità all'Italia. E la verità è che Lega e MoVimento 5 Stelle, insieme, appoggiano questo scellerato Governo nelle proprie politiche e che tutto il resto è frutto di menzogna e campagna elettorale alla ricerca di consenso. Si abbia allora il coraggio di far venire qui il Presidente del Consiglio (che si dovrebbe assumere le proprie responsabilità di fronte all'Assemblea e al Paese) e mettere in votazione la mozione di sfiducia. Non lo si vuol far: casualmente, il presidente Conte - forse anche lui è in campagna elettorale, come i due Vice *Premier* - non può venire in Senato. Ma il Parlamento è molto importante in una Repubblica parlamentare. Il Presidente del Consiglio lo dovrebbe sapere e dovrebbe sentire forte il dovere di venire a presenziare in Aula. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Passo all'ultima questione. Le due proposte che oggi sottoponiamo al voto dell'Assemblea sono volte a inserire nel calendario dei lavori della settimana corrente la mozione di sfiducia e - come già proposto

dal collega Malan - la mozione su Radio Radicale. Vedete, colleghi, su Radio Radicale si sta verificando una situazione non grottesca, ma drammatica, perché il Governo vuole metterla nelle condizioni di arrivare alla scadenza della convenzione in ginocchio, piegando l'informazione libera a suo favore, come sta facendo con la Rai. Vuole quindi farla arrivare a una condizione oggettivamente di grande debolezza.

Credo che tutte le forze parlamentari e tutti i parlamentari, con la loro individuale scelta di libertà e democrazia, abbiano il dovere di difendere Radio Radicale e noi si abbia il diritto di discuterne in tempi rapidi, non quando fa comodo al Governo, che intende ricattare questa radio - mi permetto di usare questo termine - che fino a oggi è stata simbolo di democrazia. Noi vogliamo che continui ad esserlo, ma il Governo e la maggioranza ce lo stanno impedendo. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP).*

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, quanto al decreto-legge sblocca cantieri, nonostante gli annunci di un provvedimento assolutamente determinante - tema già abbastanza utilizzato in questa campagna elettorale, che probabilmente sarà utilizzato ancora in questi ultimi giorni - ci troviamo di fronte alla solita storia. Si fa un programma dei lavori e addirittura si sollecita a presentare gli emendamenti molto rapidamente, ma poi ci troviamo di fronte a un rinvio dietro l'altro: niente di nuovo, potremmo dire, in questo che è diventato il modo di condurre da parte della maggioranza.

Lo ribadisco in Aula, come ho fatto presente e chiesto anche alla presenza del Governo in Conferenza dei Capigruppo: per vedere se alla fine si troverà un accordo, tutti stanno aspettando la presentazione degli emendamenti da parte del Governo, annunciati reiteratamente, che dovrebbero darci finalmente la luce. Ebbene, noi chiediamo qui di nuovo, formalmente, che non vi venga in mente di presentarli giovedì o venerdì mattina, perché noi, come opposizione, abbiamo espresso le nostre opinioni nella discussione, senza alcun tipo di ostruzionismo, ma presentando sempre e soltanto argomenti ed emendamenti di merito, e non vogliamo trovarci di fronte, come al solito, un provvedimento profondamente cambiato, tale per cui alla fine dovremo presentare emendamenti nel giro di pochissimo tempo.

Questa è la premessa, perché poi tutti gli spostamenti sono avvenuti a causa del fatto che evidentemente, ancora una volta, non si è trovato un accordo: forse non c'è sulle opere sulle quali nominare i commissari straordinari o su come dividersele. Questo fa parte ormai della storia e dell'*identikit* di questa maggioranza e della dialettica, finta o presunta, ma certamente presente nella maggioranza.

Ora, quale è il punto, signor Presidente? Rinnovo qui immediatamente la proposta che avevamo presentato alla Conferenza dei Capigruppo. Come saprà, noi e anche il Partito Democratico abbiamo presentato emendamenti al decreto-legge sblocca cantieri su Radio Radicale, ma sono state presentate mozioni e giovedì si pensa di non dar luogo alla seduta, mentre pensavamo che si sarebbe potuta tenere. Secondo la proposta avanzata dal senatore Malan, però, ritengo che domani, proseguendo la seduta oltre l'orario prestabilito, si possa tranquillamente inserire all'ordine del giorno la mozione su Radio Radicale in coda al decreto-legge sull'agricoltura.

Vi sono poi altre due questioni che sono scomparse, anche se si è detto che si terrà una nuova Conferenza dei Capigruppo dopo le elezioni, lunedì o martedì. Signor Presidente, siccome è stata elencata una serie di provvedimenti per la settimana successiva alle elezioni, le rinnovo qui la richiesta pressante di inserire nel calendario dei lavori la mozione sui cambiamenti climatici, perché credo che ci sia una vera emergenza.

Vi è un'altra questione che abbiamo posto varie volte, relativa alla mozione sul glifosato: avendo avuto luogo la terza condanna negli Stati Uniti proprio su questo, credo che alla fine, continuando così, rischiamo di essere l'ultimo Paese in cui il glifosato viene ancora utilizzato. Credo che anche questa sia un'emergenza.

Dal momento che è prevista la trattazione della risoluzione sulla cimice, credo che sarebbe assolutamente pertinente - alla luce dell'elenco di tutti i provvedimenti - iscriverne e prevedere già da oggi l'esame della mozione sul glifosato, la cui trattazione abbiamo più volte richiesto sia in Aula che

in Conferenza dei Capigruppo. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

[FERRARI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, anche questa volta proviamo a convincere la maggioranza a cambiare idea su questo programma di lavori. Abbiamo tempo per discutere le cose importanti che vanno inserite in calendario anche per rispetto della portata di queste proposte. In particolare, mi riferisco alle due proposte illustrate dal presidente Marcucci, la mozione di sfiducia al Governo e la mozione su Radio Radicale.

Sulla mozione di sfiducia al Governo aggiungo molto brevemente queste parole a quelle del presidente Marcucci: è chiaro che la maggioranza, il presidente Conte, Lega e MoVimento 5 Stelle non sono voluti venire in Aula a discutere se il loro Governo ha ancora la fiducia in questo Parlamento perché sono in chiara difficoltà.

Forse hanno scelta questa strada per tre ragioni. Vediamo quale scegliete. La prima possibilità è che non vogliono discutere questa mozione di sfiducia per evitare che questo Parlamento metta gli occhi, ponga attenzione e punti i riflettori sui danni economici e sociali che sta producendo questo Governo a questo Paese. La realtà è questa e, quindi, non ci impediranno di denunciare che la pressione fiscale, come abbiamo scritto nella nostra mozione di sfiducia, tenderà al 42,7 per cento nel 2020 e nel 2021, che la disoccupazione tenderà all'11 per cento nell'anno prossimo, che sarà necessaria una manovra correttiva di 25 miliardi di euro nei prossimi mesi, che è decisamente diminuita - come ci ha ricordato l'ABI questa mattina - la richiesta di prestiti e, quindi, le aziende hanno diminuito le proprie richieste di prestito per investire, che questo Governo è totalmente sordo rispetto a ciò che oggi Confindustria ha detto, ovvero che le imprese italiane, dopo il provvedimento industria 4.0 dei Governi Renzi e Gentiloni Silveri, hanno saputo investire 10 miliardi in questo Paese. Voi siete sordi di fronte a tutto ciò.

La verità è che chi di cifre e numeri ferisce, in realtà poi viene colpito perché il vero scambio non è tra il 2,4 e il 2,04, su cui voi avete giocato nei precedenti mesi, ma è tra l'1 per cento di PIL che avevate promesso a questo Paese e lo 0,1 per cento di PIL che questo Paese si ritroverà, con tutte le difficoltà conseguenti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

La seconda possibilità è che il contratto sia finito, che in realtà state imbrogliando gli elettori e che abbiate già deciso di recidere questo contratto, ma non avete il coraggio di dirlo all'Italia prima delle elezioni del 26 maggio.

L'ultima possibilità - forse la più vera - è che vi vergognate di dire che Lega e MoVimento 5 Stelle sono esattamente la stessa cosa perché un voto in quest'Aula che ridarebbe fiducia a questo Governo testimonierebbe in maniera chiara e ufficiale che Lega e MoVimento 5 Stelle sono la medesima cosa, hanno scelto le stesse politiche e sono equamente responsabili dei danni sociali ed economici che sta subendo questo Paese.

In ultimo, richiamo l'attenzione sulla mozione su Radio Radicale. Non ci sono più parole per provare a spingere la maggioranza di Lega e MoVimento 5 Stelle a avere rispetto per una parte significativa del nostro patrimonio culturale e della nostra storia repubblicana, com'è da decenni Radio Radicale. Lo sapete benissimo, è stato ricordato dal collega Malan e ripreso dal collega Marcucci: dal 21 maggio Radio Radicale non avrà più i fondi per poter continuare ad offrire a tutti noi cittadini italiani il grande servizio che ha offerto in questi anni. Il tema è chiaro: voi nell'ultima settimana possibile in cui il Senato poteva occuparsi e dare una chiara direttiva sulla vicenda, sulla storia e sul futuro di Radio Radicale, avete scelto di non darla e non è un caso forse quello che è stato pronunciato ieri sera dal vice ministro Salvini in termini di totale mancanza di rispetto verso il libero giornalismo e la libera informazione nel Paese.

Avete scelto e scegliete ancora una volta, votando il calendario e contro la nostra proposta di discutere questa settimana la mozione su Radio Radicale, di calpestare l'informazione e quindi di colpire l'informazione per colpire la democrazia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Malan, affinché le Commissioni non lavorino la prossima settimana.

Non è approvata.

FERRARI (*PD*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori Malan, Marcucci e De Petris, volta a calendarizzare la settimana corrente la mozione su Radio Radicale.

Non è approvata.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Marcucci, volta a mantenere la settimana corrente lo svolgimento del *question time*.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Marcucci, volta a inserire la settimana corrente la mozione di sfiducia nei confronti del Governo.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice De Petris, volta a calendarizzare le mozioni sui cambiamenti climatici e il glifosato la settimana successiva alle elezioni europee del 26 maggio.

Non è approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(510-B) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,21)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 510-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La relatrice, senatrice Riccardi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

RICCARDI, relatrice. Signor Presidente, signori Sottosegretari, colleghi, il disegno di legge che l'Assemblea si appresta ad esaminare novella in più punti l'articolo 416-ter del codice penale recante norme in materia di scambio elettorale politico-mafioso. La norma prevista dall'articolo in esame è volta alla tutela del bene giuridico dell'ordine pubblico - considerato nella sua materiale consistenza, che si esprime nell'ordinato svolgimento della vita comune da cui dipende il sentimento della tranquillità della comunità civile - e dell'esigenza di un esercizio libero del diritto di voto, scevro da ogni legame di tipo mafioso. Viene identificato, dunque, come un reato plurioffensivo, in considerazione che l'indebito condizionamento mafioso incide sull'ordine pubblico, sull'esercizio del diritto di voto e sull'imparzialità della pubblica amministrazione. Esso si caratterizza anche per essere un reato plurisoggettivo proprio, data la possibilità di punire anche colui che promette di portare i voti, direttamente o a mezzo di intermediari, necessari allo scambio.

Si tratta di un reato di pericolo che va accertato in relazione alla concreta idoneità della promessa mafiosa o dell'accordo concluso tra i contraenti a porre in pericolo l'ordine pubblico. In particolare, ai fini della configurabilità del delitto, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che, nell'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità, ovvero la disponibilità al soddisfacimento degli interessi o delle esigenze dell'associazione, il soggetto che s'impegna a reclutare i suffragi sia persona la quale esercita un condizionamento diffuso fondato sulla prepotenza e sulla sopraffazione, e

le cui indicazioni di voto siano percepite all'esterno come provenienti da un sodalizio mafioso, mentre non sono necessarie né l'attuazione né l'esplicita programmazione di una campagna attuata mediante intimidazioni.

Il reato in questione si configura come di pericolo astratto, di mera condotta e a consumazione frazionata: la fattispecie si consuma, dunque, a prescindere dalla successiva dazione di quanto promesso; il reato è perfetto e consumato già dal momento della promessa.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,25)

(Segue RICCARDI, *relatrice*). La successiva dazione, però, non è fatto penalmente irrilevante: la realizzazione della prestazione ha effetti vari, come ad esempio il decorso posticipato della prescrizione o il subingresso di concorrenti nel reato. Il delitto in esame, nella forma della accettazione della promessa, può essere commesso da chiunque, tanto se direttamente candidato ad una competizione elettorale, quanto se agente in nome e per conto di questi, purché estraneo a un'associazione di tipo mafioso. Nella forma del rilascio della promessa, allo stesso modo, il reato può essere commesso da qualunque soggetto, anche da un intermediario dell'associazione stessa, purché legato ad un sodalizio mafioso ovvero da chi utilizzi le modalità indicate al terzo comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale.

In questa breve premessa sono stati illustrati alcuni degli interventi predisposti nel corso dei lavori relativi al delitto in parola. Il disegno di legge n. 510 è stato incardinato in prima lettura al Senato, modificato alla Camera e ritornato in Senato in terza lettura.

Vediamo quindi, in maniera più approfondita, quali sono state le modifiche rispetto alla normativa vigente.

Innanzitutto, in relazione al disvalore della condotta, per tutti i motivi sopra elencati, si è provveduto ad un generale inasprimento dei minimi e dei massimi di pena edittale. L'articolo 416-*ter*, ad oggi, prevede la reclusione da sei a dodici anni; il disegno di legge in esame coordina la pena base a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 416-*bis* (reclusione da dieci a quindici anni), equiparando sostanzialmente il disvalore della condotta a quanto previsto per il trattamento sanzionatorio dei soggetti appartenenti all'associazione mafiosa.

Viene, inoltre, esteso il novero dei soggetti attivi del reato. Configureranno il delitto in oggetto anche gli intermediari, sia essi siano del soggetto promittente che del promissario.

Il disegno di legge amplia ulteriormente l'elemento oggettivo del reato, per mezzo dell'estensione dell'oggetto della controprestazione, che potrà essere non solo il denaro o altra utilità, ma anche la disponibilità al soddisfacimento degli interessi o delle esigenze dell'associazione.

Viene esteso, inoltre, l'ambito di applicazione del reato, oltre al riferimento al metodo dell'intimidazione mafiosa, al fine di configurare il delitto in parola, anche nei confronti dei soggetti appartenenti all'associazione stessa.

Il disegno di legge prevede un'aggravante di evento ad effetto speciale nei casi in cui il soggetto che ha accettato la promessa di voti sia risultato eletto nella relativa consultazione elettorale. In questi casi la pena prevista è aumentata della metà.

Viene, infine, introdotta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici nei casi di condanna per i reati previsti dall'articolo in esame. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Berutti. Ne ha facoltà.

BERUTTI (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il diritto penale è una cosa seria. Queste sette parole da sole dovrebbero bastare per cancellare la peregrina volontà della maggioranza di dar corso all'approvazione di una norma che invece di considerare il diritto penale come una disciplina seria, complessa e delicata insieme, lo usa semplicemente come una clava, o meglio come un martello con il quale forgiare l'ennesimo *slogan* le cui conseguenze saranno dannose per il Paese.

Il diritto penale, dicevo, è una cosa seria perché esso, come i componenti della maggioranza dovrebbero sapere, interviene esclusivamente quando ci sono beni da tutelare che non possono essere tutelati da altri rami del diritto e interviene sugli illeciti per mezzo di quella particolare specie di

sanzione che è la pena. Pena può significare ammenda, multa ma anche arresto, reclusione, ergastolo, ovvero limitazione della libertà di un individuo da parte dello Stato; limitazione della libertà di un individuo giudicato colpevole da un sistema della giustizia legittimo e legalmente definito, ma che non per questo appare meno grave nell'ambito dell'economia di un'esistenza, nemmeno, anzi soprattutto, in uno Stato di diritto.

Il diritto penale, Presidente, è una cosa seria e non si riesce a comprendere come il portato di queste semplici parole, che dovrebbero essere apprezzabili e chiare a tutti, possa invece infrangersi contro una proposta come quella sostenuta dalla maggioranza che oggi ci troviamo, nostro malgrado, a discutere. Dico nostro malgrado, Presidente, perché mai avremmo voluto che una disciplina seria, complessa delicata ed organica come il diritto penale venisse modificata con totale approssimazione da una maggioranza convinta che una volta inventata una formula buona per i *social network*, questa possa essere tralata nel codice penale, con tutto ciò che esso significa e comporta, con una semplicità che in altre occasioni avrebbe potuto far sorridere, ma in questo caso fa tremare le vene ai polsi. Anzi, terrorizza perché in questo specifico caso la norma penale è per giunta connessa ai casi nei quali si instaura un rapporto tra la politica e la mafia, un terreno sul quale è necessario agire con risolutezza, consapevolezza e serietà e nel quale invece, ancora una volta, la maggioranza sceglie di passare attraverso qualche *slogan*, senza pensare al fatto che queste possano essere vere e proprie schegge impazzite e che si muovono nel sistema giuridico del Paese, rischiando di scalfirne irrimediabilmente gli ingranaggi.

Sia chiaro, Presidente: il punto qui non è il principio generale, sacrosanto, di combattere ogni possibile scambio elettorale tra politica e mafia. Il punto è che, proprio in ragione della totale mancanza di qualità della norma definita dalla maggioranza, si rischia di non riuscire a perseguire con efficacia quello stesso obiettivo, veicolando altresì, in modo sibillino, il messaggio che la politica tutta sia di per sé negativa. Si rischia, dicevo, di non perseguire con efficacia l'obiettivo perché il testo, per come modificato dall'altro ramo del Parlamento, riconduce al tema della filiazione mafiosa dei soggetti coinvolti non già alla consapevolezza di chi accetta la promessa, ma all'appartenenza alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* del Codice penale. Un'appartenenza che si configura solo per chi è riconosciuto come tale da una sentenza giudiziale. Inoltre, come dicevo, si rischia di dare un'immagine della politica, come sempre, collusa, prevedendo l'aggravante introdotta dal nuovo articolo 416-*ter* per il solo fatto che il candidato che abbia accettato la promessa di voti risulti eletto, pur in assenza di comportamenti che testimonino da parte sua il mantenimento dell'accordo fraudolento eventualmente concluso, e con l'aggravante - che fa implicitamente pensare che anche per un politico innocente l'elezione sia un male - che, in caso di ottenimento di una carica elettiva, la pena è aumentata in modo non proporzionale. Peraltro, in questo caso esisterebbe comunque un insormontabile problema di natura probatoria, essendo necessario accertare che il candidato non sarebbe stato eletto senza l'effetto distorsivo delle pressioni malavitose. Credo non servano altri esempi.

Il diritto penale, Presidente, è una disciplina nella quale la determinatezza dei precetti, la proporzionalità e la ragionevolezza delle risposte punitive non possono essere messe in discussione. Il diritto penale è una cosa seria, molto seria. Noi ne siamo consapevoli e con le nostre posizioni continuiamo a testimoniare rispetto per tale serietà: una serietà che non si riverbera direttamente in quella della nostra Costituzione.

Questa maggioranza, con i suoi numeri, potrà naturalmente decidere di agire come ritiene; noi, però, siamo certi che non sia questo il modo di agire con responsabilità e per il bene del Paese, e anche questa volta non saremo complici del vostro desiderio di facile consenso dalle infauste conseguenze.

(*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Causin. Ne ha facoltà.

CAUSIN (*FI-BP*). Signor Presidente, ho chiesto al mio Capogruppo di intervenire su questo tema principalmente perché ci sono due episodi recenti che riguardano il territorio dove risiedo: due inchieste molto importanti che hanno rappresentato una significativa infiltrazione delle organizzazioni mafiose in un territorio che apparentemente ne era immune solo fino a qualche tempo fa.

La prima inchiesta riguarda il mondo dell'economia e attiene a questioni legate al riciclaggio di denaro,

di cui le organizzazioni malavitose dispongono in grande quantità. L'altra è ancora più anomala perché concerne il litorale veneziano e, nello specifico, proprio il tema del voto di scambio: un fatto nuovo, unico, che sicuramente ha meravigliato l'opinione pubblica nonché gli addetti ai lavori.

Ebbene, quando due anni fa feci una denuncia all'allora presidente della Commissione antimafia Rosy Bindi, in forma riservata - che poi divenne pubblica poiché le nostre istituzioni sono talmente permeabili che non si tutela nemmeno chi fa una denuncia di questo tipo - venni deriso; eppure, l'inchiesta conferma che il litorale veneziano è stato interessato, nel corso dell'anno passato, da pesanti infiltrazioni mafiose, e c'è di mezzo anche il tema del voto di scambio.

Dicevo, io, che sono un esponente di centrodestra, di Forza Italia, ho fatto la denuncia al Presidente della Commissione antimafia, la qual cosa non è stata fatta da altre forze politiche. Quindi, questo è un tema che non è di proprietà e non appartiene a nessuno: appartiene al dovere istituzionale e costituzionale di un parlamentare, di un pubblico ufficiale di denunciare, quando si vengono a sapere, determinati fatti. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Noi siamo titolati a intervenire su questo tema perché il centrodestra, come le altre forze politiche che hanno governato il Paese negli ultimi vent'anni, ha svolto un ruolo fondamentale nel contrasto alla mafia.

Lo abbiamo fatto quando abbiamo governato attraverso l'impegno del Ministero dell'interno; lo abbiamo fatto anche attraverso provvedimenti normativi che hanno rivoluzionato la lotta alle organizzazioni criminali. Penso soltanto all'introduzione della confisca dei beni alle organizzazioni mafiose che, oltre ad aver fruttato circa 30 miliardi di euro allo Stato, ha di fatto compromesso la capacità operativa delle organizzazioni criminali.

Giovanni Falcone diceva che per trovare la criminalità bisognava seguire la pista del denaro. Questo oggi avviene, anche perché il centrodestra ha introdotto norme specifiche in questo senso. Penso ancora all'inasprimento del 41-*bis*, del carcere duro, cosa su cui, tra l'altro, siamo stati criticati anche dalle organizzazioni che si occupano di diritti umani.

Un articolo di oggi riportava che Raffaele Cutolo dice di essere dispiaciuto perché non può abbracciare la figlia. Ebbene, se una persona ha sulla coscienza decine e decine di morti, anche innocenti, come accade nelle sparatorie e nelle guerre civili di camorra che si verificano a Napoli, credo che il minimo della pena sia finire la vita all'interno di un luogo dove è precluso anche il contatto con i familiari, quindi la vita normale. Penso che questo sia il minimo. Noi non siamo per il fine vita, per la pena di morte, però siamo favorevoli a che le pene siano dure, nonché a tutto il piano nazionale antimafia e alle leggi antimafia.

Rispetto a tutto questo, però, c'è un limite. È giusto che ci sia un impianto normativo che punisca duramente le relazioni tra chi fa politica e le organizzazioni mafiose ed è giusto che ci sia un impianto sanzionatorio sul voto di scambio ed è il lavoro che il Parlamento ha fatto in questi anni. Io sono però fortemente perplesso - e su questo preannuncio la posizione critica e contraria di Forza Italia sul provvedimento in esame - rispetto a un modo di fare *spot* su temi di questo tipo. Dal momento, infatti, che le pene già ci sono e sono importanti, è anomalo, per esempio, decidere di comminare il doppio degli anni di pena a una persona che si macchia del reato gravissimo di voto di scambio, che si configura come un reato più grave rispetto a quello commesso da chi guida un'organizzazione criminale mafiosa.

Sono delle leggi *spot* che fanno riferimento ad una cultura che oggi è pericolosa in Italia, che presuppone che quanti fanno politica - io, voi, gli amministratori locali - siano dei potenziali delinquenti o dei delinquenti ancora non scoperti. Io mi ribello a quest'idea di Paese.

Il Parlamento e le istituzioni non sono un covo di delinquenti potenziali o di delinquenti occulti: sono luoghi in cui ci sono delle persone che magari hanno sbagliato e che sbagliano e che per questo vanno perseguite e punite, ma le istituzioni italiane sono ancora garanti della democrazia, perché la maggior parte di coloro che siedono in questi banchi e che governano le istituzioni locali sono persone perbene che fanno politica con spirito di servizio e fanno una netta distinzione tra ciò che è bene e ciò che è male.

Per questo motivo noi siamo contrari alle leggi *spot*, alle leggi eterodirette e credo che, se andremo in questa direzione, arrecheremo un grave danno alle istituzioni democratiche e alla loro tenuta.

(Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Evangelista. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, colleghi senatori, oggi è un giorno storico per la nostra democrazia. Stiamo infatti per approvare - e diventerà legge dello Stato - un disegno di legge che modifica l'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso.

Questo disegno di legge porta a compimento e dà corretta configurazione a una fattispecie criminosa fortemente voluta dal magistrato Giovanni Falcone e introdotta proprio sotto la spinta emergenziale della strage di Capaci del 23 maggio 1992, in uno dei momenti più bui della storia del nostro Paese. Si tratta di un intervento normativo che resta però anche di grande attualità, se si pensa agli arresti delle ultime settimane, ad esempio in Lombardia, alla collusione di politici locali e imprenditori con le cosche mafiose.

L'analisi della genesi della norma è necessaria perché consente di cogliere e apprezzare la portata innovativa del disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare.

Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, introdotto con un provvedimento d'urgenza, il decreto-legge Scotti-Martelli, convertito in legge il 7 agosto, subito dopo l'assassinio di Paolo Borsellino, si rivelò ben presto una «norma zoppa», come venne definita, e di scarso rilievo applicativo. Infatti, lo scambio sanzionato - il patto scellerato - era quello tra il politico e il mafioso che prometteva di procacciare voti, avendone come controprestazione la sola erogazione di denaro.

Occorre attendere la legge n. 62 del 2014 per vedere riformulata la norma, senonché detta legge venne approvata con i voti contrari del MoVimento 5 Stelle, che si oppose strenuamente, primo tra tutti il senatore Giarrusso, quale primo firmatario del disegno di legge che ci apprestiamo a votare e al quale va il mio personale ringraziamento come membro della Commissione giustizia del Senato, per il lavoro fatto in tutti questi anni.

Il MoVimento 5 Stelle si oppose perché consapevole della portata ancora una volta priva della necessaria incisività della norma, giudicata strumento ancora una volta poco coraggioso per combattere il fenomeno dello scambio elettorale politico-mafioso. Sicuramente venne fatto un importante passo avanti, perché finalmente veniva punito chi accettava e chi formulava la promessa di consensi mafiosi, non solo in cambio di denaro, ma anche di «altre utilità», quelle care alla *societas sceleris*, che così conservava il potere di infiltrarsi nella gestione della cosa pubblica e trarne vantaggio mediante il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici.

Tuttavia, al contempo, venne fatto anche un clamoroso passo indietro altrettanto importante e tale da svuotare il contenuto precettivo dell'articolo 416-ter del codice penale. La pena, infatti, venne inspiegabilmente ridotta e il reato punito con la reclusione da quattro a dieci anni, anziché da sette a dodici e ciò fece venir meno l'equiparazione con la pena stabilita dall'articolo 416-bis per il reato di associazione mafiosa.

Venne così a spezzarsi il naturale collegamento tra le due fattispecie, che necessariamente devono irrogare la medesima pena detentiva, tanto a chi fa parte dell'associazione mafiosa, quanto a chi ne chiede i voti, peraltro con conseguenze nefaste nell'applicazione della pena. Il politico incensurato, infatti, con una pena di quattro anni non può essere arrestato e condannato all'interdizione perpetua dai pubblici uffici - come invece accadrà da oggi in poi, con l'approvazione del nuovo disegno di legge - con la conseguente fine della sua attività politica. La riscrittura della norma non poteva più essere rimandata, neanche dopo l'intervento correttivo della legge del 2017, che ha visto l'innalzamento della pena della reclusione da un minimo di sei ad un massimo di dodici anni, né poteva più supplire alla mancanza di una fattispecie adeguata l'intervento della giurisprudenza, che comunque in questi anni ha colmato lacune e criticità del reato in oggetto.

Ebbene, oggi siamo di fronte ad un nuovo articolo, arricchito dai passaggi al Senato e alla Camera dei deputati, che ricostituisce il naturale rapporto tra questo reato e quello dell'associazione mafiosa, prevedendo finalmente che la pena sia la stessa: la reclusione da dieci a quindici anni. Viene estesa la punibilità ai casi in cui si agisca non solo direttamente, ma anche per mezzo di intermediari, che promettono di procurare i suffragi o accettano la promessa. La condotta di rilievo penale viene ampliata, in quanto il reato si configura sia nell'ipotesi in cui la promessa provenga da parte di soggetti

appartenenti alle associazioni mafiose, che in quella in cui i soggetti che promettono di procurare voti lo facciano attraverso il *modus operandi* della mafia, ovvero col peculiare metodo mafioso, che, tra gli altri, si avvale della forza di intimidazione.

La controprestazione del "patto scellerato" consiste non solo nell'erogazione o nella promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ma anche nella disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa, evidentemente intendendosi con tale ampia previsione tutte le possibili richieste che, se soddisfatte dal politico, consentirebbero alla mafia di aggredire la cosa pubblica e di controllarla. La pena è aumentata della metà se chi ha accettato la promessa di voti e, quindi, concluso l'accordo, viene eletto, prevedendosi che alla condanna debba sempre conseguire la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ecco pertanto che, con il disegno di legge di modifica dell'articolo 416-*ter*, finalmente torniamo a garantire il diritto di ogni cittadino ad esprimere un voto personale ed eguale, ma soprattutto libero e segreto e che non possa essere limitato se non nei casi previsti dalla legge, come prevede la nostra cara Carta costituzionale, all'articolo 48.

Concludo ricordando che anche il voto favorevole al nuovo reato di scambio politico mafioso segna una nuova era, a conferma del Governo del cambiamento e speriamo che si torni anche in questa Assemblea a vergognarsi dei politici collusi con pezzi della criminalità organizzata. Come il MoVimento 5 Stelle ha sempre detto, anche irrispettando, in quest'Aula: fuori la mafia dallo Stato!

(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Aimi. Ne ha facoltà.

AIMI (FI-BP). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, ho ascoltato con grande attenzione l'intervento della collega del MoVimento 5 Stelle, che ha parlato di giorno storico. Non vorrei però che per la nostra giustizia fosse un giorno storico, come lo fu per Napoleone, nel giugno del 1815, il giorno di Waterloo. Mi riferisco in particolare a questo modo di legiferare, perché se da un lato non v'è chi non veda come sia assolutamente importante contrastare il voto di scambio elettorale politico mafioso, dall'altra parte però non possiamo non prendere in considerazione l'impianto organico del nostro codice penale. Questo è un aspetto che va assolutamente considerato e del quale parlerò tra breve.

Vorrei però sgomberare il campo da quanti pensano e ritengono che Forza Italia non abbia combattuto una battaglia vera, forte e seria nei confronti della criminalità organizzata: lo abbiamo fatto nei confronti della mafia, della 'ndrangheta, della sacra corona unita, di tutte le organizzazioni malavitose, come stanno a testimoniare gli atti parlamentari e soprattutto i provvedimenti presi dal Governo Berlusconi. Vorrei ricordare che il primo Governo Berlusconi, che venne insediato nel maggio del 1994, fece come primo provvedimento nel giugno dello stesso anno la confisca dei beni ai mafiosi e all'epoca si trattava di una confisca allargata. Poi si è proseguito ancora - come ha indicato il collega Causin - con l'inserimento dell'articolo 41-*bis* nell'ordinamento penitenziario sul carcere duro nei confronti dei mafiosi e con gli accordi internazionali che si sono succeduti per consentire l'estradizione; e aggiungo il rafforzamento delle misure di prevenzione.

Potrei continuare a lungo su questo punto, ma mi soffermo semplicemente nell'evidenziare che noi ovviamente non siamo d'accordo - sarebbe folle se così fosse - con un indebolimento delle norme sul voto di scambio elettorale politico-mafioso, ma non possiamo nasconderci dietro a un impianto che - come ricordavo - deve essere tutelato, e cioè quello del nostro codice penale. Manifesto pertanto un pacato sdegno nei confronti di questo modo di legiferare.

Mi viene da pensare a quello che disse il presidente Conte nel suo primo discorso durante il suo insediamento, quando in tema di giustizia parlò - forse commise un *lapsus* - di presunzione di colpevolezza da parte dei cittadini. Se questo è il punto dal quale parte questa legislazione, credo che noi non possiamo essere d'accordo, perché Forza Italia ma anche altre forze politiche sono un baluardo a difesa dei principi di garanzia del nostro ordinamento.

Siamo qui a criticare questo impianto perché a ben vedere, se prendiamo in considerazione gli articoli 416-*bis* e 416-*ter* nell'ipotesi aggravata, ci rendiamo immediatamente conto che il politico che commette questa ipotesi di reato - o si presume che l'abbia commessa - rischia una pena infinitamente superiore, vale a dire fino a ventidue anni e mezzo di reclusione, rispetto a quanti appartengono

all'organizzazione malavitosa. Basterebbe questo per chiedere all'Assemblea un attimo di riflessione e soprattutto di considerare i principi che sovrintendono al nostro ordinamento, perché veramente stiamo assistendo a un impazzimento del nostro sistema. L'ipotesi di cui all'articolo 416-*ter* non può quindi prevedere una pena superiore a quella prevista dall'articolo 416-*bis*. Siamo veramente alla follia.

Questo modo di legiferare si spiega con quanto appare in un video che tutti abbiamo visto e che impazza su YouTube nel corso del quale un deputato dei 5 Stelle evidenzia che la norma deve essere vaga. La norma non deve essere tassativa e non deve rispondere ai principi fondamentali: è una cosa assolutamente ridicola; se c'è una cosa che deve qualificare la norma penale e che soprattutto deve essere evidente è proprio il suo indirizzo ben chiaro e preciso.

La conseguenza di questo modo di legiferare è avere di fronte un provvedimento assolutamente inaccettabile. Vorrei infatti ricordare che ci troviamo di fronte a una norma incriminatrice e, quando una norma è tale - lo dico ai colleghi - deve rispondere non solo ai principi di cui agli articoli 1, 42 e 43 del codice penale, ma anche ai principi costituzionali. Vorrei ricordare molto rapidamente che cosa prevedono questi articoli. Se vogliamo legiferare dobbiamo anche avere la capacità di farlo e non possiamo dimenticarci dei principi generali. L'articolo 1 del codice penale recita: «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite». L'articolo 42 recita: «Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà». L'articolo 43 riguarda invece l'elemento soggettivo del reato: principi di legalità, di tassatività e di determinatezza della norma penale.

Se non vogliamo trattare dell'elemento soggettivo del reato o di quello rieducativo previsto dalla nostra Costituzione, nel momento in cui andiamo a legiferare dovremmo rimanere all'interno di questo binario; in caso contrario - consentitemi di dire - facciamo altro: operiamo in modo sloganistico, operiamo *spot* e atomizziamo una norma del codice penale, la estrapoliamo dal codice stesso, la modifichiamo e immaginiamo che cosa un codice così fatto può diventare. Se prendiamo una norma e aumentiamo la pena non rechiamo un vantaggio all'intero sistema del nostro codice penale, che in tal caso rischia di diventare geneticamente modificato. Questo non fa bene al nostro al nostro sistema.

Quando assistiamo a questo tipo di operazioni ci viene in mente quel medico che faceva certi esperimenti con i corpi umani: attaccava le braccia, poi le gambe, poi un occhio. Rischiamo di tramutare questa Assemblea in una sorta di dottor Frankenstein del codice penale: operando al di fuori dei principi fondamentali rischiamo di diventarlo. Anzi, per la *vis* comica che ho sentito e ho avvertito anche negli ultimi articoli che sono stati pubblicati sui giornali - tutti voi li avete letti - mi viene da pensare che non si tratti nemmeno del dottor Frankenstein di Mary Shelley, ma del dottor Frankenstein di Mel Brooks, perché siamo veramente al ridicolo. Operando in questo modo siamo al di fuori dei principi di civiltà che caratterizzano il nostro ordinamento.

È questa la ragione per la quale voteremo contro il provvedimento in esame ed è la ragione per cui resteremo un baluardo a difesa delle garanzie del processo e anche a garanzia della legislazione.

(Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI (FI-BP). Signor Presidente, non credo sia possibile a nessuno, signor Presidente, membri del Governo, negare che il voto di scambio sia uno dei *vulnus* più gravi della nostra democrazia, perché altera profondamente quel diritto al voto che costituisce una conquista difficile, ma che ormai è diventata davvero patrimonio di tutti. Non basta poter votare per dire che la democrazia è compiuta, ma occorre poter votare liberamente. E non c'è dubbio che dietro il voto di scambio vi siano - così come lo presenta il provvedimento in esame - tutto il ricatto, la persuasione e la seduzione che derivano dalle strutture delle organizzazioni di tipo mafioso.

Abbiamo un interlocutore molto pericoloso, qualcuno che si presenta a un soggetto indubbiamente più debole e che si percepisce come inadeguato a raggiungere l'obiettivo che definisce il suo ruolo di parlamentare, e cioè la capacità di ottenere consenso tra i suoi potenziali elettori. Il soggetto pericoloso gli suggerisce una scorciatoia: lo fa e lo può fare evidentemente perché l'altro pensa di non essere in grado di provvedere da sé al consenso di cui ha bisogno. Lo fa quindi con un'operazione di

manipolazione con cui individua il soggetto debole per poi proporgli quello che potrebbe essere la realizzazione del suo desiderio: il pacchetto di voti di scambio.

Ma non c'è nemmeno dubbio sul fatto che in questa alleanza - più propriamente è una sorta di associazione a delinquere, un patto veramente criminale - che si crea tra l'uno e l'altro anche il candidato che prende l'iniziativa di andare a cercare i voti non uno a uno, ma mazzetta a mazzetta, pacchetto a pacchetto, è una persona che esprime un sostanziale disprezzo per i suoi elettori. Ciò che mi interessa acquisire alla causa che sostengo è non la singolarità dell'elettore che ho davanti, bensì l'anonimato del gruppo a cui penso di far arrivare una sorta di beneficio e di condizionamento.

Questa struttura a volte rende molto difficile capire chi sia davvero il corrotto e chi il corruttore; se il corrotto sia il parlamentare o se il parlamentare sia in qualche modo il corruttore e, viceversa, se l'associazione di tipo mafioso sia quella che soffre, incassando, questa forma di corruzione, o se - in realtà - sia quella che induce un comportamento corrotto nel politico. Quello che è certo è che, da un lato e dall'altro - corrotto e corruttore - ci troviamo davanti a una patologia che possiamo considerare gravissima, sicuramente contagiosa e che - teoricamente - appare quasi incurabile. Esiste quel bellissimo documento, scritto da Papa Francesco quando era ancora l'Arcivescovo di Buenos Aires, intitolato: «Guarire dalla corruzione».

Mi chiedo se il disegno di legge in esame, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, sia uno strumento che aiuta a guarire dalla corruzione, restituendo alla politica la dignità di chi vota e di chi è votato. Tuttavia, in questo guazzabuglio che si è fatto l'unica cosa che emerge è che esiste un sostanziale conflitto di interessi tra gli uni e gli altri e il prezzo più pesante viene pagato proprio dai cittadini.

Mi riferisco concretamente a tre aspetti introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. Il primo riguarda il fatto che non c'è bisogno che il politico che accetta sappia che colui che gli sta facendo una certa proposta sia mafioso. Nella precedente versione era invece fondamentale quella che potrebbe essere definita una variante del consenso informato. In altre parole, accetto la proposta che mi fai perché sono informato e so che tu che me la stai facendo sei mafioso e, quindi, ho anche gli anticorpi per difendermi (oppure, se non voglio difendermi, ho la consapevolezza di quello che sto per fare). Tutto questo viene meno, perché spetta a lui l'onere di indagare se chi gli sta proponendo una sorta di alleanza preelettorale sia mafioso o meno. Certo, è chiaro che potrebbe essere in grado di identificare l'appartenenza del soggetto che è l'intermediario (si tratta del secondo aspetto su cui si è intervenuti alla Camera dei deputati). Posso sapere se l'intermediario appartiene a una cosca, ne è il portavoce, o - semplicemente - si tratta di un'impressione che fa a titolo personale, come molte volte succede e come tutti noi sappiamo in relazione al millantato credito? Tutti conosciamo persone che ci dicono: non ti preoccupare, io conosco quell'ambiente, quella situazione e quel contesto, da cui si possono ricavare 100, 200, 300, 1.000, 2.000 o 3.000 voti. C'è tanta gente che fa del millantato credito e che, a conti fatti, non è assolutamente in grado di realizzare a scambio zero quel tipo di promesse. Tuttavia, non sai se la persona che ti sta facendo una certa promessa sia effettivamente mafiosa o meno. Sta a te indagare. Sta a te, nell'ambito e nel contesto della complessità delle situazioni che si verificano in una campagna elettorale, sapere chi è l'altro che hai davanti e verificare le situazioni, le circostanze e le condizioni, tenendo conto che ciò può essere molto difficile, a meno che non ci sia effettivamente quella modalità mafiosa e ricattatoria espressamente ed esplicitamente costruita su una realtà per cui tu non puoi non darmi ciò che io ti sto chiedendo.

E allora capiamo perfettamente che non si tratta nemmeno di un voto di scambio, ma semplicemente di un'appropriazione della volontà dell'altro, che si deve arrendere a chi non gli promette, ma gli chiede qualcosa (che poi sarebbe l'anima, se avessimo davanti il racconto di Goethe nel «Faust», presente nell'immaginario di tutti, perché di questo si tratta). In questa condizione, il politico che accetta lo scambio sta vendendo la sua anima. Una volta che hai venduto la tua anima, a partire da quel momento in poi, la tua attendibilità è prossima allo zero, perché sarai e resterai costantemente in un clima di condizionamento e ricatto.

Ora, l'introduzione di questi due elementi nel disegno di legge in esame aumenta la distanza tra la persona che si candida a una qualunque elezione e il contesto, che non è più la società civile, ma il

peggio dell'inciviltà, rappresentato da questa società malata, profondamente aggressiva e violenta; con gli emendamenti, dunque, ciò viene reso più distante. Non c'è più un rapporto diretto, infatti, ma c'è l'intermediario, e c'è non più una conoscenza concreta, ma una mera supposizione e, quindi, anche un obbligo di analisi. Mi sorprendono profondamente questi aspetti, perché nei fatti limitano molto la libertà e la responsabilità e, quindi, la consapevolezza del soggetto rispetto a ciò.

Credo che da questo punto di vista - com'è stato spiegato dai colleghi che ci hanno preceduto - il provvedimento in esame, invece di migliorare la possibilità di denunciare una cosa del genere, la rende più fumosa e nebbiosa e, quindi, rende difficile anche soddisfare quel patto di pulcritudine e lealtà che dovrebbe esserci tra un cittadino e i suoi elettori. Questo è il motivo per cui - com'è stato già spiegato con chiarezza anche dai miei colleghi - voteremo contro tutto questo.

Mi chiedo però se le misure da intraprendere debbano essere fondate meno sulla dimensione punitiva e più su quella preventiva e se non debba cambiare l'intero clima politico, sempre più avvelenato e condizionato, espressione di un'aggressività mafiosa, anche se non è direttamente dalla mafia che viene, ma da qualcuno che ne ha assunto stili di vita e comportamento. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Nicola. Ne ha facoltà.

[DI NICOLA](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatori, il rapporto tra politica e mafia è certamente uno dei fenomeni più allarmanti della storia del nostro Paese. Per questo, è necessario alzare il livello di guardia attraverso provvedimenti legislativi in grado di colpire il fenomeno.

Oggi lo stiamo facendo, finalmente, con l'imminente approvazione del provvedimento in esame che considero un segnale importante della determinazione del Parlamento nel contrasto alle nuove mafie. Sull'articolato dico solo che, con la nuova formulazione della fattispecie in materia di scambio elettorale politico-mafioso, andiamo finalmente a colpire il fenomeno, inasprendo la portata sanzionatoria e ponendo l'attenzione sul profilo dei comportamenti del soggetto politico.

Sono norme troppo dure, si è detto da qualche parte politica: guarda caso, il più delle volte si è trattato di quelle parti che cronache giornalistiche e atti giudiziari ci hanno dimostrato essere le più toccate dalle collusioni e dalle penetrazioni delle mafie italiane. Questa misura non è eccessiva, onorevoli senatori, ma semplicemente adeguata alla criticità e alla drammaticità della situazione.

C'è certo l'interesse economico a spingere troppi politici a mettere a disposizione delle mafie i propri poteri e le proprie prerogative. Ma - come le vicende italiane bene illustrano - c'è quasi sempre un interesse elettorale: la necessità di raccogliere voti, un fenomeno che ormai investe i rappresentanti eletti a ogni livello della vita pubblica, da quello dei Comuni ai Parlamenti, sia quello nazionale che europeo.

I Comuni? Parliamone, ma senza infingimenti, andando ad analizzare i dati che ci arrivano dal fronte degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose: un problema che ha assunto dimensioni straordinariamente rilevanti per il nostro sistema democratico. Basti considerare che, su un totale di 319 decreti emanati a partire dal 1991, ben 112 sono compresi nel periodo tra il 2012 e il 2018. Queste cifre confermano la nostra emergenza, la portata e l'estensione di quel terribile abbraccio mortale, e ci obbligano a riflettere su cosa sono le mafie oggi e che cosa arriva a diventare la politica. Paolo Borsellino diceva che politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio: si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Ammesso che possa ancora oggi valere questa distinzione tra mafiosi e politici collusi su quel determinato territorio, pongo una domanda: stiamo tutti qui a fare la guerra alle mafie? I dati sulle infiltrazioni negli enti locali non sembrano mostrare atteggiamenti coerenti da parte delle forze politiche che hanno tollerato e tollerano al proprio interno la presenza di quegli amministratori finiti sotto accusa. Non sembrano mostrare genuino impegno antimafia i partiti tirati in ballo anche dalle cronache più recenti per casi che hanno investito o stanno investendo il livello parlamentare.

Vogliamo ricordare il caso del deputato Francantonio Genovese, già condannato in primo grado a undici anni di carcere nel 2017? Ex segretario regionale del Partito Democratico, secondo le cronache giornalistiche gestisce ancora un pacchetto di 20.000 voti. Eppure, sebbene oggi risulti di nuovo sotto inchiesta per reati di associazione finalizzata alla corruzione elettorale, quello stesso Genovese, che dovrebbe interessare come caso i colleghi del Partito Democratico, come al solito troppo spesso

distratti sul problema della mafia...

MIRABELLI (PD). Non hai studiato bene.

DI NICOLA (M5S). ...quello stesso Genovese e il suo *entourage* starebbero assicurando quel pacchetto di voti a un signore chiamato Angelo Gioachino Gaetano Attaguile, attualmente candidato alle elezioni europee dopo tortuosa carriera politica. Attenzione perché è stato candidato non senza, a sua volta, essere finito coinvolto in una più ampia indagine della procura di Termini Imerese anche su un sistema di voto di scambio, che addirittura coinvolge circa 100 tra assessori regionali, deputati, sindaci e amministratori comunali.

Certo, ci potrebbero tranquillizzare le prese di distanza di esponenti importanti del partito nel quale Attaguile è candidato. Singolari - per non dire bizzarre - invece sono le giustificazioni del candidato Attaguile che, tra ieri sera e questa mattina, si sente autorizzato a dire, riferendosi a Genovese, che non vanno confusi i rapporti politici con quelli personali e di amicizia. Questi ultimi - dice Attaguile - nella vita privata sono stati e saranno sempre un punto fermo. (*Commenti del senatore Mirabelli*).

Lasciamo stare il significato che queste parole possono assumere nella terra degli amici degli amici. Sicuramente destano perplessità e dovrebbero mettere ulteriormente in guardia tutti gli osservatori. I cittadini hanno diritto a chiarezza e trasparenza. Perciò, dico: altro che misura esagerata; bisogna colpire duro. La mafia vota e fa votare anche ai giorni nostri, come dimostra la vicenda dell'onorevole Galati nella scorsa legislatura, eletto nel PDL e indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, considerato dai membri della cosca interessata come un politico a loro disposizione, in cambio - naturalmente - di un costante impegno elettorale.

Dobbiamo perciò approvare la norma al nostro esame perché siamo davanti a trasformazioni degli apparati criminali tali da confondere i confini che li dividono dagli eletti e dalle espressioni più alte della classe dirigente. Sempre più spesso sono anzi la stessa cosa: espressione appunto di quelle mafie incensurate che, come nel caso dell'ex vice presidente di Confindustria, Antonello Montante, portato alla luce dal giornalista Attilio Bolzoni, nei silenzi generali di un sistema compiacente che abbracciava magistrati, banchieri, giornalisti, esponenti dei servizi segreti, naturalmente politici e persino ex Ministri dell'interno. Sono espressione di quelle mafie incensurate - a mio giudizio - non più classificabili come anti Stato, tendendo esse stesse a costituirsi e diventare Stato, magari sotto le coperture di logge massoniche già scoperciate dai magistrati, i cui elenchi sono stati acquisiti dal Parlamento attraverso la Commissione parlamentare antimafia.

Sì, dunque, al provvedimento in esame, signor Presidente, importante e necessario, conferma dell'impegno assoluto del MoVimento 5 Stelle nel contrasto delle attività politiche di mafia SpA. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

[MODENA \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, colleghi, ho ascoltato con attenzione gli interventi dei miei colleghi di Gruppo e, in modo particolare, dei senatori Evangelista e Di Nicola. Dovrei dire qualcosa con riferimento alla ricostruzione che è stata fatta dell'impegno che pare essere nato solamente adesso, da qualche mese, del Parlamento e, in modo particolare, del MoVimento 5 Stelle, con riferimento alla lotta alla mafia.

La collega Evangelista giustamente nel suo intervento è partita dalle stragi di Falcone e Borsellino, che ricordiamo ogni anno e che sono scritte nei nostri cuori in modo indelebile. Ha ricordato la normativa La Torre, poi ha fatto un salto e ha lasciato un buco al quale non parzialmente - si tratta infatti di tanta roba - hanno fatto riferimento i miei colleghi Aimi e Causin nei loro interventi.

Vorrei allora utilizzare i dieci minuti a mia disposizione per riempire questo buco, una sorta di vuoto di memoria, che credo invece vadano tenuti presenti se si parla di una cosa che interessa tutti noi, che è ovviamente la lotta alla criminalità organizzata.

L'importante e primo decreto-legge n. 399 del 1994 - tra l'altro è del 20 giugno, giorno del mio compleanno - ricordato anche dal collega Aimi, era finalizzato a impedire che gli imputati e i condannati per gravi reati di criminalità organizzata potessero avere la disposizione del proprio patrimonio. È un decreto-legge che fu fatto dal Governo di centrodestra, presidente Berlusconi, e ovviamente era con noi la Lega che penso possa rivendicare l'azione che venne fatta anche in quegli

anni.

Della citata normativa non era importante solamente il fatto che si toglieva la possibilità di utilizzare i patrimoni - una normativa che rimane ancora oggi, che è la più importante e non è stata né toccata, né modificata - ma altresì l'inversione dell'onere della prova. Questa era la questione più rilevante. Se il condannato e l'imputato non dimostravano la provenienza, o comunque anche se c'era interposta persona, veniva posta in essere la confisca allargata; soprattutto non veniva messo in discussione il nesso cosiddetto eziologico.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,16)

(Segue MODENA). È stato fatto giustamente riferimento all'articolo 41-*bis*, ossia al carcere duro. Bisogna onestamente anche ricordare che tale misura venne introdotta in primo luogo in modo emergenziale e successivamente, anche attraverso le firme dei nostri parlamentari quando i Governi erano di centrosinistra - ricordo per esempio quando c'era D'Alema al Governo - fu prorogata di anno in anno e divenne permanente come disposizione quando il Ministro della giustizia era Castelli della Lega nel 2002, sempre con il Governo Berlusconi.

Queste operazioni hanno portato alle casse dello Stato la bellezza di 30 miliardi di beni confiscati, cifra paragonabile a una manovra di bilancio. L'Agenzia nazionale, sempre istituita attraverso questa legislazione, ha 16.874 beni in gestione, 15.655 immobili distinti, 2.976 aziende, 952 già destinate. Questo è il risultato della lotta fatta attraverso i provvedimenti delle legislature con le maggioranze del centrodestra.

Vorrei ricordare che non c'è il nulla tra Falcone e il Movimento 5 Stelle, ma c'è in mezzo una storia di un Paese e di Governi che hanno comunque fatto una lotta contro la criminalità organizzata. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Il procuratore antimafia Grasso dichiarò pubblicamente che avrebbe dato un premio a Berlusconi e al suo Governo per le leggi introdotte nella lotta alla mafia. Questo è riportato in tutte le dichiarazioni che sono state fatte. Andiamo avanti.

Il Governo Berlusconi di centrodestra ha approvato le disposizioni urgenti per le vittime della mafia; ha ratificato - lo ha accennato il collega Aimi - delle Convenzioni delle Nazioni Unite contro il crimine transazionale (questi fenomeni ormai si devono battere in questa maniera); ha siglato degli accordi a livello europeo sia per l'Ufficio europeo della polizia sia per la struttura cosiddetta Eurojust.

Berlusconi, anzi il Governo e quindi il Parlamento, votando le leggi nel 2008, hanno esteso la normativa non solo alla mafia, ma anche alla 'ndrangheta. È stata data la priorità dei processi nei ruoli di udienza, in modo che fossero fatti subito; è stato introdotto il divieto di patteggiamento in appello; è stata implementata la normativa relativa alla DIA e alla procura nazionale antimafia con riferimento alla verifica degli appalti e ai poteri dei prefetti. Nel 2010 sono state approvate le norme per evitare le infiltrazioni mafiose della 'ndrangheta nei casi di ricostruzione dopo il sisma. Del 2010 e del 2011 sono il piano straordinario contro la mafia e il codice antimafia. È stato introdotto anche il divieto dello svolgimento della propaganda elettorale per i soggetti indagati per fenomeni mafiosi. Nel 2010 è stato istituito il fondo per la solidarietà alle vittime e poi è seguito quello antiracket.

A tutto questo si aggiunge una serie di iniziative dei nostri parlamentari: è stato tolto il gratuito patrocinio per i reati in questione; è stato aumentato - lo ricordavo - il potere della procura antimafia; sono stati arrestati circa 3.000 latitanti; sono state promosse le Commissioni di inchiesta fin dall'origine, dagli onorevoli prima Della Valle e poi La Loggia.

Penso, quindi, che in quest'Aula si dovrebbe avere almeno l'onestà intellettuale di non pensare che prima del 14 marzo dello scorso anno non ci fosse nulla in tema di lotta alla mafia. C'è stato il lavoro di tante persone come noi che merita rispetto. E soprattutto, non si può dire che con l'arrivo dei parlamentari dei 5 Stelle finalmente è arrivata la lotta alla mafia. No: per fortuna oggi ragioniamo su una normativa che ha costruito la storia, dalle stragi in poi, della lotta alla criminalità organizzata. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, stiamo affrontando un tema importante che incide sul livello di fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni, e cioè quello del rapporto tra le mafie e la politica, rapporto per lunghi anni negato e che ancora oggi troppo spesso si cerca di minimizzare.

Sono stato tirato in ballo dall'intervento precedente della senatrice Modena per quella che si può tranquillamente considerare una *fake news*, nel senso che io non ho mai dato alcun premio a Berlusconi e al suo Governo. Chi può o vuole riascoltare la registrazione della citata intervista alla trasmissione «La zanzara», rilasciata nel periodo in cui ero procuratore nazionale antimafia, può riscontrare soltanto che davo atto che finalmente era stata accolta una richiesta che era addirittura di Giovanni Falcone e risaliva al periodo nel quale fu varata la legge sulla creazione della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione nazionale antimafia, a cui ho partecipato e collaborato perché allora lavoravo al Ministero della giustizia. Nella trasmissione ho dato atto del fatto che finalmente era stato inserito tra le competenze della Direzione distrettuale antimafia anche il tema delle misure di prevenzione personale e patrimoniale. Il giornalista allora disse che avremmo dovuto dare un premio a Berlusconi e io risposi che si trattava di un risultato ottenuto su mia richiesta per cercare di regolarizzare la normativa.

Quindi, mi scusi senatrice Modena, ma la favola del premio al presidente Berlusconi è una notizia giornalistica che va precisata. La ringrazio per avermi dato finalmente l'occasione per farlo pubblicamente. Vi invito ad andare a sentire quella registrazione che si trova su YouTube.

L'articolo 416-ter del codice penale disciplina il reato di scambio elettorale politico mafioso: è un reato questo che - com'è stato già detto - è stato introdotto dal decreto-legge Scotti-Martelli dopo le stragi di Capaci e di via D'Amelio. È stato oggetto di successive modifiche frutto di un ampio dibattito e nasce per punire le forme di contiguità tra candidati e criminalità organizzata; per attuare, in sostanza, in pieno l'articolo 51 della Costituzione secondo il quale l'accesso alle cariche pubbliche deve avvenire in condizioni di effettiva eguaglianza, aspetto fondamentale per una reale democrazia rappresentativa.

La modifica attuata nella precedente legislatura, che aveva introdotto le altre utilità oltre alla dazione del denaro (pretendendo, però, una promessa di procacciamento di voti con modalità mafiose), ha reso necessaria un'ulteriore valutazione del Parlamento sulla formulazione di questa norma. Bisognava, infatti, superare tutte le problematiche connesse alle interpretazioni giurisprudenziali di quel richiamo al metodo mafioso nella promessa, che non ne facevano più uno strumento di contrasto davvero efficiente ed equilibrato. Cosa si vuole punire, in poche parole? L'accordo tra un politico e appartenente alle mafie che si basa su un *do ut des*, uno scambio: io ti porto i voti, tu in cambio farai per me alcune cose vantaggiose. Limitarsi allo scambio di denaro non bastava, e per questo è stato utile inserire, nella precedente legislatura, le altre utilità oltre al denaro, e questa è stata una cosa certamente positiva. È evidente, infatti, che fosse piuttosto asfittica una norma che immagina un politico offrire solo soldi a chi gli porta i voti, ma ancora di più un mafioso accontentarsi soltanto di una controprestazione in denaro che esaurisse il rapporto mafia-politica. Ebbene, le inchieste che occupano le pagine dei nostri quotidiani da molti anni raccontano di promesse - ahimè spesso mantenute - di appalti pubblici, di forniture, di concessioni, di posti di lavoro. Da questo punto di vista considero quindi importante avere ulteriormente esteso l'oggetto della controprestazione di chi ricopre un incarico politico alla generica disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa in modo da ricomprendere anche comportamenti non espressamente elencati.

Nel testo licenziato dal Senato in prima lettura era sanzionato il conseguimento della promessa del sostegno elettorale da parte di soggetti dei quali, a colui che contratta, sia nota l'appartenenza ad associazioni criminali di stampo mafioso. In questo senso la proposta di oggi è migliorativa perché a mio avviso ha eliminato quella notorietà necessaria: lascia alla magistratura il compito di chiarire quando l'interlocutore del politico possa definirsi appartenente all'associazione mafiosa, permettendo così un raggio più ampio di repressione, comprendendo anche la possibilità che il mafioso sia stato non solo condannato con sentenza di primo grado o passata in giudicato, ma anche sottoposto eventualmente a misure di prevenzione personale e patrimoniale che sappiamo possono essere irrogate senza che vi sia una condanna. Esigere nel politico, come era stata finora interpretata la norma, la consapevolezza che il procacciamento di voti sia avvenuto con modalità mafiose avrebbe continuato a rendere difficile, se non diabolica, la prova dell'illecito.

Sotto il profilo sanzionatorio, poi, si inasprisce la pena, che passa dalla reclusione da sei a dodici anni a quella da dieci a quindici, e con la stessa pena è punita la condotta del soggetto che promette,

direttamente o a mezzo di intermediari, di procacciare i voti. Anche questo inciso, positivamente introdotto alla Camera (non era presente nel testo del Senato), dà atto della possibilità che intervengano faccendieri e intermediari in questo rapporto tra mafia e politica.

Viene prevista poi un'aggravante di evento: se infatti chi ha concluso l'accordo con il mafioso viene eletto, la pena prevista per lo scambio elettorale politico-mafioso è aumentata della metà. Pur condividendo pienamente la gravità del reato sotto il profilo del grave turbamento della sicurezza democratica del Paese, ritengo - e l'ho già detto precedentemente, quando il disegno di legge è passato in quest'Aula del Senato - che tale aumento secco della metà, non producendo comunque alcun effetto deterrente, purtroppo, non sarebbe coerente con il principio di proporzionalità di tutto il sistema sanzionatorio. Sono d'accordo con chi ha avanzato questa precisazione. Al riguardo ho segnalato più volte durante l'esame in Senato, anche presentando degli emendamenti, che sarebbe stato a mio avviso più opportuno un riferimento all'aumento di pena previsto dalle aggravanti comuni, ovvero fino a un terzo. Ciò avrebbe lasciato al giudice una più ampia discrezionalità in sede applicativa che, a mio parere, è sempre utile mantenere.

D'altro canto - e su questo aspetto forse sarebbe necessaria e opportuna una più attenta riflessione sistemica - l'aggravante, come formulata nel testo oggi in discussione, potrebbe comportare pene più elevate nei confronti del patto elettorale politico-mafioso rispetto sia al concorso esterno in associazione mafiosa sia alla partecipazione all'associazione sia addirittura alle pene previste per i capi dell'organizzazione, il che, come ho detto, mi pare una sproporzione non giustificata.

Concludo dicendo che è fondamentale e più che condivisa l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna per il reato in questione: chi si è macchiato di simili delitti non è degno di partecipare alla gestione della cosa pubblica.

Care colleghe e cari colleghi, c'è ancora molto da fare se si considera il dato del reiterato scioglimento di molti Comuni per infiltrazione mafiosa, realtà che è difficile eliminare nonostante il ricorso a successive competizioni elettorali locali.

È nostro dovere sostenere il contrasto alla criminalità organizzata in ogni sua forma, approfondirne le evoluzioni, adeguare l'impianto legislativo alle rapide trasformazioni delle organizzazioni, fornire alla magistratura ogni strumento utile e alle forze di polizia personale e mezzi per fare al meglio il proprio lavoro. È nostro dovere contrastare i traffici, gli affari che arricchiscono le mafie, impedire in genere ogni forma di illecito arricchimento, di riciclaggio, di elusione di responsabilità per chiunque delinqua; bisogna farlo. Bisogna farlo con buone leggi e comportamenti virtuosi, mai sottovalutando l'impatto drammatico che la cultura dell'illegalità ha sulla nostra comunità. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.

CIRINNA' (PD). Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge in esame, sul quale abbiamo sentito tanti interventi, peggiora di fatto un ottimo testo: un nostro testo, che era stato approvato nella scorsa legislatura, un testo noto come riforma dell'articolo 416-ter del codice penale, che aveva già avuto una buona applicazione ed era già all'ordine del giorno dei lavori di tutte le procure antimafia. Ribadisco questo in un'Assemblea distratta e silenziosa, perché negli interventi precedenti un collega del MoVimento 5 Stelle ha ritenuto di rimproverare il Partito Democratico di distrazione: mai e poi mai il Partito Democratico è stato distratto sui temi della mafia, tant'è che la riforma dell'articolo 416-ter del codice penale è frutto del nostro lavoro e dell'azione del nostro Governo nella scorsa legislatura. Distratti contro il crimine mai! *(Applausi dal Gruppo PD).*

Il punto vero è la nuova formulazione che avete messo in campo, una nuova formulazione pericolosa: c'è il rischio che torni la confusione, che aumenti l'incertezza interpretativa, con la conseguenza che diventerà sempre più complicato individuare e punire i responsabili di questo reato. Non ve lo sta dicendo una collega o un Gruppo del Senato, ma ve lo hanno ribadito e ripetuto in svariate audizioni molti procuratori della Repubblica, compreso il procuratore nazionale antimafia.

Sarà più difficile individuare e punire i responsabili di questo reato e vi spiego perché. Mi riferisco, soprattutto, alla modifica del primo comma dell'articolo 416-ter. Oggi affinché si configuri il reato di scambio elettorale politico-mafioso è sufficiente che lo scambio stesso avvenga con il metodo mafioso, mentre il testo che mirate ad introdurre pone la diversa condizione dell'appartenenza ad

un'organizzazione di stampo mafioso di colui che promette di procurare i voti. Questo significa non solo restringere l'area della punibilità, ma rende molto più difficile identificare la condotta criminosa e dunque perseguirla in sede giudiziaria.

Pongo delle domande retoriche, tanto in Commissione giustizia ne abbiamo dibattuto a lungo e nessuno di voi - davvero nessuno, colleghi - è stato in grado di dare una risposta a questi dubbi. Vi chiedo, colleghi, come si individua un soggetto appartenente ad un'associazione mafiosa? Non serve mica aver visto mille volte il film «Il padrino» o tanti altri film, utilizzati anche per denigrare gli italiani, per sapere che tipo di contesto segreto, omertoso e assolutamente tacito viene utilizzato dagli appartenenti a queste organizzazioni. Quindi, complicare la condotta complica l'identificazione. Mi domando dunque se sarà necessaria una precedente sentenza passata in giudicato per identificare l'autore del delitto. Non è dato saperlo, perché non ci avete risposto, né in Commissione, né negli interventi che ho ascoltato in Assemblea. Ecco perché su questo punto il testo è gravemente insufficiente e lascia un'*alea* difficilmente interpretabile.

Taccio sui molti profili di incostituzionalità, perché sono più d'uno. Ad esempio il testo accomuna, per quanto riguarda la determinazione della pena, condotte molto diverse fra di loro, anche se tutte gravi. Non strumentalizziamo, non ci inventiamo cose: sono tutte condotte da perseguire doverosamente. Penso ad esempio al secondo comma dell'articolo 416-*ter*, relativo alla figura degli intermediari o, ancora, al nuovo terzo comma dell'articolo 416-*ter*, che punisce l'eletto in modo più grave dello stesso condannato per associazione mafiosa ai sensi dell'articolo 416-*bis*. Sono tutti profili che è sicuramente legittimo approfondire, ma sempre e solo nel rispetto dei principi costituzionali, che devono governare tutta la scrittura delle norme penali.

Non possiamo derogare ai principi costituzionali, soprattutto in campo penale, ma ormai, dopo oltre un anno di lavoro in Assemblea, ci siamo abituati e vi conosciamo, colleghi della maggioranza; abbiamo capito da tempo il vostro superficiale metodo di lavoro. Per voi il diritto penale non è lo strumento con cui dare effettività alla difesa della legalità e alla lotta a tutte le mafie, ma esclusivamente, come abbiamo visto mille volte, uno strumento di propaganda e di campagna elettorale perenne, con proclami, titoli sui giornali e paroloni del tipo: «Non arretrato»; «non mi fermo»; «marciscano in galera»; «manette; manette»; «via, espatri, riportiamoli a casa loro!». A voi non interessa assolutamente mettere in campo efficaci strategie di contrasto alla criminalità organizzata e non realizzate neanche concrete politiche per la sicurezza: a voi interessa solo dare in pasto agli istinti più bassi dell'opinione pubblica e del sentimento antipolitico delle norme bandiera, che, come ho già spiegato, indeboliscono davvero la lotta alle mafie. Giustizialismo e manette, manette e giustizialismo: il diritto penale per voi è una scorciatoia propagandistica, utile alla vostra perenne campagna elettorale. Certo che vi serve la propaganda: vi serve eccome! Vi serve il populismo penale e l'uso del diritto penale per i vostri programmi. Penso alla legge che ormai diffusamente negli ambienti giuridici viene definita "legittima vendetta"; penso alla violazione costante e continua dei diritti umani che sta nei vostri testi: esempio primo tra tutti la violazione del corpo umano attraverso quell'orrore di proposta sulla castrazione chimica. Sono tutti argomenti utilizzati come armi di distrazione di massa perché i giornali possano fare i titoli, perché i *talk show* possano parlare e non mettere tutto quello che non fate sotto l'occhio indagatore degli italiani che presto torneranno a votare. Non fate nulla sull'economia, non fate nulla sullo sviluppo, non fate nulla sul lavoro.

All'ora di pranzo sono andata a fare la spesa e alla cassa ho assistito a una scena tristissima, signor Presidente: due dei cassieri parlavano tra loro della vertenza relativa ad Auchan, che è stata comprata dalla Conad. Si chiedevano se sarebbe andata prima via Giovanna o Carlo; il primo diceva che una è a tempo determinato, quindi sarebbe andata via per prima; l'altro rispondeva che forse potrebbe scattare il decreto-legge dignità. Ecco la dignità che avete costruito, quella per cui i lavoratori si stanno facendo i conti di chi è più precario degli altri, di chi tornerà alla fame prima degli altri. Per fortuna però la massaia media (io appartengo a questa categoria) ha le orecchie e capisce che voi fate solo propaganda.

Tornando al testo in discussione, anche in questo caso non siamo stati soli - e ve l'ho già detto - a evidenziarne le criticità. La stessa procura nazionale antimafia vi ha richiamati nelle audizioni e voi

non l'avete ascoltata: perché non avete ascoltato la procura nazionale antimafia? Spiegatelo. Spero in una replica seria sui punti, non nella solita fuffa. La procura vi ha richiamati sui rischi collegati all'approvazione del testo in esame, che sono quelli di una meno efficace repressione di condotte gravissime che minano alla radice il rapporto di rappresentanza politica e dunque la qualità della nostra democrazia.

Torniamo sempre a questo punto: ciò che voi volete minare è la qualità della nostra democrazia, le nostre garanzie, la rappresentanza democratica di questo Parlamento e di queste istituzioni. Nulla che ci stupisca, nulla di nuovo, lo sappiamo bene e ogni giorno ce lo dimostrate. Non avete a cuore la democrazia, non avete a cuore l'intero sistema costituzionale che voi picconate continuamente; non avete a cuore L'Italia, non avete a cuore il Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.

PEPE (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, oggi con questo terzo passaggio parlamentare stiamo arrivando ad approvare definitivamente questa importante modifica all'articolo 416-ter del codice penale, che per quanto ci riguarda porterà nel nostro ordinamento una norma efficace, di buon senso e che si muoverà anche nel solco della funzione general-preventiva di una norma penale.

Prima di fare alcune osservazioni rispetto al testo in esame e considerazioni più sistemiche, allacciandomi a quanto detto dalla collega del Partito Democratico vorrei dire che la propaganda è anch'essa un momento di democrazia, poi chiaramente ognuno la fa con le armi e con gli argomenti che ritiene. Noi per esempio difendiamo il nostro Paese dall'invasione indiscriminata, voi dite che non va bene la violenza sul corpo umano, ma poi ad esempio sostenete la pratica, dell'utero in affitto *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD)*. Avete parlato, tramite il segretario del Partito Democratico Zingaretti, di più sanità per tutti e sappiamo come è finita in Umbria per esempio *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD)*. Pertanto ognuno utilizza gli argomenti che ritiene di mettere a disposizione del Paese, anche perché siamo in perfetta sintonia proprio con quelle massaie che rappresentano l'Italia autentica, alla quale noi parliamo.

Venendo al testo della norma, riteniamo che sia una norma di buon senso che servirà all'ordinamento, alla magistratura, ai giudici e alle Forze dell'ordine, perché contribuirà a difendere le istituzioni dall'invasione della criminalità organizzata, dalle mafie. Ci muoviamo anche - non me ne vorranno gli amici di Forza Italia - tra tante autocelebrazioni, che evidentemente non hanno prodotto i risultati che forse si speravano, e tra le *fake news* che ha tirato fuori il senatore Grasso. Riteniamo che sia una norma di buon senso, perché prevede che sia sanzionata anche l'ipotesi in cui siano gli intermediari ad intervenire. Riteniamo che la norma sia di buon senso perché prevede di sanzionare le fattispecie in cui la promessa di voti venga fatta dal soggetto appartenente all'associazione mafiosa o con la modalità mafiosa: riteniamo che anche questo sia un elemento di riflessione. Riteniamo che sia di buon senso anche il fatto che la controprestazione rispetto alla promessa dei voti non sia soltanto l'erogazione o la promessa di erogazione di danaro o di ogni altra utilità, ma anche la disponibilità a soddisfare interessi o esigenze dell'associazione mafiosa. Quindi, a chi guarda alla prestazione, ovvero alla promessa di voti, chiedo di guardare anche alla controprestazione e di chiedersi perché mai un politico dovrebbe accettare voti dietro promessa di danaro, dietro promessa di utilità o dietro disponibilità ad assecondare le esigenze di un'associazione mafiosa. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Riteniamo che sia di buon senso anche l'aumento della pena che va da sei-dodici anni a dieci-quindici anni e riteniamo che anche l'aggravante di evento possa perseguire la stessa funzione. Siamo concordi sul fatto che, nel momento in cui un politico è condannato per questo reato, non debba mettere più piede all'interno delle istituzioni.

Vogliamo anche che tutta questa vicenda sia vista in un contesto più ampio, perché per rendere la lotta alla criminalità organizzata quanto più efficace possibile è importante una norma come questa, ma è importante un'azione complessiva che - come sta facendo questo Governo - sia posta in essere in maniera lungimirante, strategica e direi anche prioritaria rispetto a qualsiasi altra azione che un'agenda programmatica possa porre al suo centro. La politica non deve quindi essere soltanto distante dalla mafia, ma riteniamo che debba combattere la mafia con tutti gli strumenti che sono a sua disposizione.

(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Abbiamo l'esempio recentissimo di un provvedimento di cui abbiamo discusso anche in quest'Aula e che oggi è legge, il cosiddetto decreto sicurezza. Da parte di molti spesso si è fatta trasparire l'idea che il decreto sicurezza si sia giustamente - e anche efficacemente - occupato soltanto della lotta all'immigrazione clandestina, ma c'è un capitolo importantissimo che è dedicato proprio alla lotta alla criminalità organizzata. Vorrei ricordare che il potenziamento dell'Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è proprio contenuto all'interno del decreto sicurezza, ove si prevede la ramificazione della stessa agenzia su tutto il territorio nazionale e la sua liberazione dai vincoli di spesa per l'assunzione del personale, nonché si amplia la possibilità di vendere i beni confiscati alla mafia per colpire al cuore la mafia stessa, sottraendole i denari sporchi che ha potuto conquistare solo e soltanto tramite attività criminose. È per questo che riteniamo che sulla lotta alla droga non bisogna mollare di alcunché, perché lottare contro la droga significa lottare contro la mafia. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Colpire la mafia al cuore significa anche dimostrare con le leggi e soprattutto con i comportamenti che la mafia è vulnerabile. Diceva Falcone che la mafia, essendo un fenomeno umano, è destinata a morire, perché appunto c'è la possibilità di sconfiggerla. Per cui non comprendiamo, per esempio, quando qualcuno si scandalizza se un Ministro, il giorno del 25 aprile, va a Corleone ad inaugurare un commissariato di polizia, perché bisogna continuare a liberare questo Paese da chi oggi è il vero invasore.

Prima di concludere, vorrei evidenziare come a nostro parere una partita sistemica possa portare uno Stato a prevalere sulla criminalità organizzata e - siamo convinti di ciò - a sconfiggere la mafia, non con i teoremi, il giustizialismo, le supposizioni e, men che meno, i processi mediatici e la stampa. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Noi riteniamo che la mafia si possa e debba sconfiggere con altri strumenti. Permettetemi anche qui di citare Falcone, il quale diceva che il sospetto è l'anticamera della calunnia; per questo occorrono delle norme che, condivisibili o no, siano scritte per bene e in maniera chiara, le quali possano indicare alla comunità nazionale che cosa si intende fare per determinate fattispecie criminali.

Siamo anche convinti che la mafia si possa e debba sconfiggere su altri due livelli: prima nelle coscienze e con le coscienze degli italiani e, poi, con le risorse, le regole e le leggi. Sconfiggere nelle e con le coscienze degli italiani significa che lo Stato deve formare dei figli d'Italia che abbiano coscienza e consapevolezza del disvalore sociale della criminalità organizzata e della mafia ed è questo che si sta facendo con l'introduzione nelle scuole dell'insegnamento dell'educazione civica (quindi dell'educazione alla legalità). *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Sconfiggere con le risorse, le regole e le leggi significa invece mettere la magistratura e le Forze dell'ordine nella condizione di fare fino in fondo il proprio mestiere, prima nelle indagini - che devono essere efficaci - e poi nei processi, con celerità e giustizia.

Questa è una sfida verso la quale noi vogliamo tendere e siamo convinti di poterla vincere. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Chi cede alla propaganda pensando che essa sia la via per sconfiggere la mafia non sa che fa un bene alla mafia, perché la mafia di propaganda vive e di propaganda non muore. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

[VITALI \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ho sentito le motivazioni secondo le quali i partiti di maggioranza - e non solo - ritengono necessaria e utile questa nuova riformulazione dell'articolo 416-ter del codice penale. Credo si sia creata una norma incriminatrice, che però questo Governo e questa maggioranza non sono stati in grado di collegare alle regole necessarie che devono coesistere in uno Stato di diritto. Avete violato le norme sostanziali (quelle su legalità, tassatività e determinatezza) e - ancor di più - avete violato le norme costituzionali sull'impossibilità di essere condannati per reati non previsti dalla legge, che privilegia su tutti il diritto alla difesa e prevede che la pena debba avere un valore rieducativo e, soprattutto, che il sistema complessivo sia caratterizzato da proporzionalità e ragionevolezza. Avete fatto tutto questo non soltanto violando le norme di ordine sostanziale e costituzionale, ma anche facendo passare il

messaggio per cui chi non vota questa norma è a favore della mafia e chi invece la vota è contro la mafia. Questo è un messaggio subdolo, che non corrisponde alla verità. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Voglio ricordare - soltanto per la memoria di me stesso, mi auguro non certamente dei colleghi - che i Governi Berlusconi sono stati quelli che hanno prodotto più norme di contrasto alla criminalità organizzata. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Prendiamo atto oggi della resipiscenza del senatore Grasso e ricordiamo soltanto che per sette anni le sue dichiarazioni sono rimaste incardinate sugli organi di stampa senza che egli abbia mai detto una parola per venire meno a quello che è stato dichiarato.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Non è vero!

VITALI *(FI-BP)*. Non è mai troppo tardi, diceva il maestro Manzi.

Voglio ricordare: l'introduzione della normativa che stabiliva la confisca dei beni ai mafiosi; l'articolo 12-*sexies* della cosiddetta confisca allargata, che invertiva l'onere della prova, per cui doveva essere il mafioso a dimostrare la congruità dei beni posseduti rispetto alla capacità contributiva; i 30 miliardi di euro di beni sequestrati alla criminalità organizzata nei Governi Berlusconi, che hanno già ricordato i colleghi; l'esclusione del gratuito patrocinio per i mafiosi; gli aumenti di poteri per il procuratore antimafia; la cattura di 3.000 latitanti; il codice unico delle leggi antimafia. Chi vi parla è stato poi relatore alla Camera deputati della modifica dell'articolo 41-*bis*, che ha reso effettiva e permanente la carcerazione dura per i mafiosi. Questo significa combattere la criminalità organizzata. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Avete stabilito un principio secondo il quale l'accettazione o la promessa saranno punite anche se poste in essere mediante le modalità di cui all'articolo 416-*bis* e non solo se provenienti da appartenenti alle cosche. In buona sostanza, avete trasformato un reato proprio - quello commesso esclusivamente dall'appartenente alla cosca - in un reato comune, che può essere commesso anche da chi della cosca non fa parte.

Vi invitiamo ancora oggi a riflettere su un emendamento che ci avete bocciato e che oggi abbiamo ripresentato, che riguarda chiunque accetti la promessa di procurare voti da parte di soggetti che si avvalgono delle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* o dei quali si abbia la consapevolezza dell'appartenenza alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* (vi dev'essere la consapevolezza). Ancora più comico è quanto stabilito nel terzo comma, nel quale la formulazione dell'aggravante proposta non è del tutto chiara e pone un problema interpretativo: occorre che l'elezione sia avvenuta grazie al sostegno dell'associazione mafiosa o è necessario soltanto che vi sia stato un contributo? In buona sostanza, l'apporto dell'associazione mafiosa dev'essere stato determinante o è sufficiente che vi sia stato? Questo non si dice, lasciandone la valutazione all'interpretazione dei magistrati.

Vi state concentrando esclusivamente sull'aumento delle pene, sull'inaccessibilità ai benefici penitenziari, in uno con la sospensione dei termini di decorrenza della prescrizione, in barba alla ragionevole durata del processo, mentre ci sarebbe bisogno di interventi sulle carceri, eppure non c'è nulla da parte di questo Governo sulle carceri, che oggi soffrono di un sovraffollamento pari al 70 per cento (abbiamo 65.000 detenuti, in luogo dei 45.000 che le nostre strutture possono ospitare); non vi è nulla sulla polizia penitenziaria, nulla sui magistrati né sul personale amministrativo, che fanno andare avanti la giustizia. Certo, avete poi bloccato la prescrizione, quindi i procedimenti saranno a vita e non vi interessa renderli più veloci.

La Lega credo sia caduta nella trappola dei 5 Stelle e vi dirò perché. Ci siamo stancati di questo scambio di carinerie tra i due partiti di maggioranza: «Io do il reddito di cittadinanza a te, tu dai quota 100 a me»; «io do la legittima difesa a te, tu dai il 416-*ter* a me», tutto sempre a scapito degli italiani, che ormai stanno aprendo gli occhi su questa politica dell'oppio (quando finiranno gli effetti degli annunci, infatti, resteranno i disastri che state provocando).

Posso capire allora che questa normativa sia stata sponsorizzata e promossa dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, che del rapporto con i cittadini hanno un'idea telematica, fanno campagna elettorale sui *social* e stabiliscono i loro *leader* con un *click*. Mi meraviglio invece di come possa essere sostenuto un provvedimento di questo genere dagli amici della Lega, che invece hanno, come noi, tradizioni e culture diverse, che prevedono il rapporto diretto con i cittadini e il contatto diretto

quotidiano. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Sarete proprio voi, amici della Lega, a pagare il prezzo più alto. Il vostro capitano è quello che quotidianamente gira in lungo e in largo questo Paese facendo affollatissimi comizi e, dopo i comizi, si sottopone alla pratica dei *selfie*. Si tratta di decine e centinaia di *selfie*. Basterà che uno di questi sia fatto con un mafioso del quale non conosce la provenienza e potrà essere soggetto al 416-ter! State attenti, amici della Lega. Questo è il rischio che voi correte cadendo nella trappola subdola che il MoVimento 5 Stelle vi tende. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Noi ve lo abbiamo detto. Non potrete dire di non averlo saputo: ve lo abbiamo detto e vi abbiamo detto di aprire gli occhi. Siete ancora in tempo. Inserite almeno l'elemento della consapevolezza: vi deve essere consapevolezza che il contatto sia intrattenuto con un appartenente a una cosca mafiosa, mentre adesso è sufficiente un contatto senza che il soggetto passivo abbia la consapevolezza.

Vi ho detto ciò che potrà succedere al vostro capitano. Io non so quanti casi Andreotti ci saranno; so però che Andreotti si è visto sbarrare, per un bacio presunto e dopo anni di giudizio, l'ascesa alla Presidenza della Repubblica. Qualcun'altro potrà vedere aprirsi le porte del carcere. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signor Presidente, si ragiona di un reato particolarmente odioso per chi ha a cuore le ragioni vere della democrazia, quelle per cui il voto deve essere libero, oltre che personale. Si ragiona di un reato che, a sentire tanti che mi hanno preceduto, non dovrebbe essere più prassi consumata, anche perché poc'anzi sentivo un'elencazione infinita di provvedimenti e misure che avrebbero dovuto, non sgominare, ma proprio annichilire e distruggere in radice qualunque sodalizio mafioso.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 19,04)

(Segue MORRA). Purtuttavia, anche questa mattina ci sono state operazioni volte a scompaginare *clan* e sodalizi mafiosi.

È vero, Giovanni Falcone ci ha insegnato che la mafia, essendo un fenomeno umano, può e dovrà essere sconfitta, ma finora tutti coloro che hanno elencato provvedimenti e misure definiti efficacissimi non hanno fatto altro che incassare una compresenza delle mafie all'interno del nostro Paese - e non soltanto - particolarmente odiosa, o forse particolarmente accetta perché quando c'era da accettare i voti le mafie diventavano simpatiche. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Qualcuno ha ragionato poc'anzi sul 41-bis dell'ordinamento penitenziario, ricordando di essere stato relatore di un provvedimento che inaspriva questa pena, ma ricordo che il 41-bis è stato oggetto della cosiddetta trattativa, su cui dovremo ancora scoprire tanto. A me non garba l'idea che il Paese e lo Stato democratico abbia potuto avviare una negoziazione con criminali e delinquenti: molti dei servitori dello Stato hanno conosciuto il sangue e ci sono tuttora vittime di mafia che piangono i loro cari. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Certamente i comportamenti evolvono, così come evolvono le prassi sociali. Tutto quanto è nato a seguito dell'ennesima emergenza che la mafia ci ha costretto a vivere agli inizi degli anni Novanta. Si è ricordata la genesi di questo reato, di questa fattispecie penale; si è ricordato il provvedimento a firma Scotti-Martelli, che individuò nello scambio elettorale politico-mafioso qualcosa che doveva essere perseguito, ma in precedenza quante maggioranze si sono costruite con quelle dazioni di voto?

E allora domandiamoci anche se quelle prassi che si sono nel tempo consolidate non abbiano, approvata la legge, cercato semplicemente modalità più meschine, più ipocrite, volte a mascariare, per continuare lo scambio. Lo scambio è infatti utile e purtroppo l'utilità si registra da ambedue i fronti. Da non giurista imparo e apprendo che è un reato plurisoggettivo, oltre che un reato d'opinione, ed è un reato che risulta odioso sia per chi offre, sia per chi accetta. Colleghi, ricordo le considerazioni, che mi sono sembrate particolarmente utili, del senatore Grasso: ipotizzare ed introdurre un cambiamento in norma perché vi sia un'interdizione perpetua dai pubblici uffici per chi è condannato per tale fattispecie, mi sembra doveroso, senatore Vitali. È doveroso, perché noi non possiamo minimamente consentire che a fronte delle schifezze conclamate, che rappresentano il mondo criminale che viene sintetizzato con il termine mafia, a fronte di reati conclamati e consumati si arrivi a condanna e, poi, si permetti a soggetti simili di riavvicinarsi alla cosa pubblica, proponendosi come amministratori della stessa. Soltanto dei masochisti, soltanto coloro che vogliono male a se stessi, ai loro figli e ai loro

nipoti permettono che chi si è macchiato di reato così vile e odioso possa riproporsi, magari in territori difficili, per governare la cosa pubblica. E allora, laicamente e razionalmente, perché non accettare che questa novella legislativa, in questa precisazione, soddisfa le esigenze di tutti quelli che vogliono uno Stato effettivamente votato a combattere le mafie e non soltanto a fare elenchi di provvedimenti che poi, per tanti motivi, si sono dimostrati inefficaci? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Poc'anzi ho qui ascoltato anche elenchi dettagliati ed intelligenti di ciò che non va, ma forse ciò che non va, non va, appunto, perché c'è stata una precisa volontà politica di armare le mani della mafia attraverso interventi che consentissero alla stessa di continuare a "mafiare". (*Applausi dal Gruppo M5S*). Ormai infatti la mafia si è trasformata in una realtà economica o finanziaria che, anche grazie alla depenalizzazione del falso in bilancio, ha permesso scelleratezze, con cui si ottenevano risorse per continuare ad effettuare nefandi delitti. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Queste schifezze hanno fatto il paio con tutte le misure che hanno depotenziato effettivamente l'amministrazione della giustizia, perché contestualmente si permetteva, per esempio, di accogliere una promessa di scambio elettorale non in cambio di denaro, ma in cambio magari della volontà di ostacolare ed impedire procedimenti che rendessero la giustizia più efficace.

È vero, senatore Vitali, purtroppo l'ordinamento penitenziario è in grave situazione di *stress*, ma domandiamoci perché, per esempio, non si è provveduto a finanziare doverosamente l'amministrazione della giustizia e con essa l'ordinamento giudiziario; domandiamoci perché si sono individuate norme, per esempio i lodi *ad personam*, a favore di qualcuno, esponente di un partito di cui uno dei fondatori mi pare sia stato recentemente e per l'ennesima volta condannato, com'è stato ricordato, per associazione a delinquere di stampo mafioso. Ebbene, domandiamoci se tutto questo non rispondeva ad un disegno che strategicamente apriva non strade, bensì praterie alle mafie. Anche questo significa concorrere a non eradicare, a non annichilire le mafie.

Senatore Pepe, in qualità di contraente di un patto che permette in Aula di votare questo provvedimento, lei è stato più volte sollecitato dal senatore Vitali a riprendersi da una sorta di obnubilazione, di sedazione continua (è stata definita la politica dell'oppio, se non ricordo male), in virtù della quale lei stesso con la sua parte politica voterebbe un provvedimento di cui poi la Lega *in primis* sarebbe vittima.

Bene, io qui invito tutti ad accettare questa sfida che una parte dell'opposizione ci ha rivolto. Con molta soddisfazione ho sentito considerazioni da parte di senatori non della maggioranza, che mi auguro possano votare questo provvedimento, perché è nell'interesse di tutti un inasprimento delle pene e soprattutto delle pene minime. Occorre una valutazione, come diceva sempre il senatore Grasso, di una definizione più congrua, perché le mafie ormai non cercano più denaro od altre utilità che momentaneamente vengono offerte: cercano piuttosto la disponibilità a rendersi strumento di un'azione perversa e criminale, perché antidemocratica.

Si avvicina il 23 maggio e sarà un anniversario decisivo per tutti noi italiani. Domandiamoci, quando si voterà, anche chi effettivamente ha la volontà di contrastare le mafie e chi invece ha ancora alcuni indugi e alcuni imbarazzi.

Il voto del provvedimento ci attende fra qualche ora e sappiamo in che direzione bisogna andare. Certamente, il testo potrebbe essere ancora migliore, ma questo lo sappiamo, perché le norme non sono mai perfette. È altrettanto vero che perfetta e granitica deve essere la volontà di contrastare le mafie, e qualcuno forse in quest'Aula ha tanto da correggere. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

RICCARDI, relatrice. Signor Presidente, sarò brevissima nella replica anche perché la relazione tecnica è stata esposta all'inizio, quando ho spiegato tecnicamente l'articolo che viene modificato e introdotto, seppur tra il brusio generale: ho provato ad interrompermi, ma è stato inutile, perché il brusio è continuato. Quindi non riprendo la relazione.

Personalmente ho apprezzato l'intervento del senatore Grasso, almeno in parte, che comunque riconosce la validità della nuova formulazione. Quello che ho trovato sconcertante, signor Presidente, è stato sentire da parte delle forze politiche presenti in quest'Aula la lamentela che l'aumento di pena

per il politico sarebbe spropositato. Francamente, sappiamo benissimo che chi fa parte del sodalizio opera per il sodalizio. Non trovo corretto, e anzi lo trovo moralmente inaccettabile, sentirmi dire che il politico non debba essere punito con forza maggiore, rispetto a chi fa parte del sodalizio, perché noi siamo qui per amministrare il bene pubblico. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Noi dovremmo difendere l'esercizio del diritto di voto. Trovo quindi, francamente, da aborrire il fatto di sentirmi dire in quest'Aula che il politico non deve essere punito con maggior forza rispetto a chi tenta la corruzione. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[FERRARESI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[RICCARDI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

[FERRARESI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

[ROSSOMANDO](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROSSOMANDO](#) *(PD)*. Signor Presidente, sgombriamo subito il campo dai dubbi: nessuno considera esagerata la proposta oggi al nostro esame. Vi chiediamo semplicemente di fermarvi e di riflettere perché c'è il concreto pericolo, al contrario, non di esagerare ma di restringere l'ambito di applicabilità di quella norma che oggi sta funzionando bene e che il Parlamento aveva approvato a larghissima maggioranza.

Quando parliamo di una norma penale, il rischio di confusione, il rischio di incertezza interpretativa, il rischio di restringere l'ambito di applicabilità non possiamo semplicemente annoverarli nella categoria assolutoria del buon senso. L'approssimazione non è scusabile perché, quando si parla di una norma incriminatrice, il rischio interpretativo non è cosa di poco conto, soprattutto quando parliamo di norme che sono collegate a fattispecie associative. La questione dirimente, quindi, che riguarda l'emendamento è se rendere applicabile la norma che punisce il voto di scambio mafioso o no, se renderla utile o no, dopo che ne avevamo ampliato la portata introducendo anche la questione dell'utilità oltre che quella del denaro.

Allora due sono le questioni: in primo luogo, accanto alla condotta, "modalità mafiose", che comprende tutto, avete continuato a mantenere una qualifica soggettiva, l'appartenenza, dubbio interpretativo molto pericoloso. La seconda questione è relativa all'introduzione degli intermediari, una categoria che non comprende tutto laddove la norma, così com'è scritta oggi, parla di chiunque associato con la condotta. Quindi si rischia una pericolosissima restrizione dell'applicabilità della norma.

Non solo: la giurisprudenza, quando si tratta di modifiche di questo tipo le ha ritenute nuove forme di incriminazione e quindi si rischia l'assoluzione, il proscioglimento di persone indagate e imputate precedentemente all'approvazione di questa norma. Quindi non c'è il timore di un aggravamento, c'è il timore dell'impunità, cari colleghi.

Concludo, Presidente: sicuramente si rischia di avere, seppure e sicuramente involontariamente, l'effetto delle cosiddette sentenze suicide. Norme suicide non ne avevamo ancora viste, ma siamo nel Governo del cambiamento. E vorrei ricordare a noi tutti che la categoria della colpa è prevista come reato nel codice penale e si concretizza nell'imprudenza, imperizia e negligenza.

Dichiaro il voto del Partito Democratico a favore dell'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Rossomando e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, colleghi, oggi ho sentito più volte chiamare in causa in quest'Aula Falcone e Borsellino, però, come tante volte, a sproposito - devo dire - e quando non ce n'è bisogno. Faccio un esempio per tutti: quando il senatore Pepe, che però non vedo presente, ha detto che Falcone avrebbe affermato che il sospetto è l'anticamera della calunnia. Vi assicuro che non lo ha mai nemmeno pensato. Si tratta della parafrasi di una frase secondo cui il sospetto è l'anticamera della verità, attribuita a Padre Ennio Pintacuda a Palermo. Quindi, cerchiamo di riportare le cose così come sono e non attraverso assonanze che determinano anche ignoranza.

Come ho già avuto modo di spiegare in sede di discussione generale, ritengo che le modifiche apportate alla Camera dei deputati siano state migliorative rispetto al testo licenziato in prima lettura dal Senato. In prima lettura, infatti, era sanzionata la promessa di procurare voti da parte di soggetti dei quali fosse nota al candidato l'appartenenza ad associazioni criminali di stampo mafioso. È evidente la difficoltà di questa prova soggettiva, di volta in volta affidata ai magistrati e alle indagini. Alla Camera è stata eliminata la necessità di provare in capo al politico la condizione soggettiva della notorietà circa l'appartenenza del suo interlocutore ad una associazione mafiosa e, tra le altre cose, è stato reintrodotta - ma stavolta in alternativa - il riferimento al procacciamento di voto mediante le tipiche modalità mafiose, così permettendo un più ampio raggio di intervento e di repressione e di interpretazione da parte dei giudici, che possono alternativamente scegliere tra l'agire con metodo mafioso da parte del promittente oppure l'appartenenza ad una associazione mafiosa determinata, secondo il giudizio del giudice, non necessariamente sulla avvenuta condanna con sentenza definitiva ma per tutta una serie di elementi, tra cui eventualmente anche le misure di prevenzione personale e patrimoniale. Sotto questo profilo, le modifiche apportate al provvedimento sono migliorative anche se non danno ancora la possibilità di uno strumento che possa veramente essere applicato con una giurisprudenza più continua.

La costruzione della fattispecie di reato, come originariamente pensata nel disegno di legge, con la riferibilità della promessa di procurare voti soltanto da parte di soggetti appartenenti ad associazioni mafiose, comportava un restringimento nella pratica applicazione della norma soprattutto, come ho detto, se si fosse dovuti arrivare alla conseguenza della condanna definitiva ai fini di una configurazione delle rispettive responsabilità e che questa condanna fosse nota al contraente.

Deve essere necessario e sufficiente che l'indicazione del voto sia percepita all'esterno come proveniente dal *clan* mafioso, perfettamente esistente, conosciuto nel territorio e come tale, in quanto voto di cosca, sorretto di per sé dalla forza intimidatrice del vincolo associativo, dall'assoggettamento e dall'omertà che il vincolo associativo produce.

È questo il punto. È sufficiente che il mafioso faccia una passeggiata per il centro del paese con il candidato perché non occorra nessun'altra indicazione su chi è il candidato della mafia.

Quando il reato venne introdotto fu aggiunta tra le finalità tipiche delle associazioni mafiose quella di impedire e ostacolare il libero esercizio del diritto di voto, cuore della democrazia rappresentativa. L'interesse delle organizzazioni criminali a influenzare le consultazioni elettorali amministrative e politiche è infatti evidente, ma non già per un tornaconto immediato derivante dai soldi - quella che potremmo definire la compravendita dei voti, che pure esiste, perché ci sono tanti casi in cui è stata accertata - quanto per la possibilità di inserirsi negli appalti, negli acquisti, nelle forniture, nelle concessioni, nei lavori pubblici, fino all'influenza, attraverso proposte di legge o emendamenti *ad hoc*, della funzione legislativa del Parlamento. Questi sono dati di cronaca, non esagerazioni o facile allarmismo e invito il senatore Vitali a leggere la motivazione della sentenza della corte d'assise di

Palermo sulla trattativa: forse le sue certezze non sarebbero così granitiche come ha tentato di dimostrare.

Spezzare definitivamente questo legame tra la politica e la criminalità, o almeno renderlo ancora più rischioso, è senza dubbio un nostro irrinunciabile dovere, un importante passo per un più efficace contrasto ad ogni tipo di mafia. È però evidente che non può e non deve essere l'unico. Altri provvedimenti in discussione, colleghi della maggioranza, vanno infatti nella direzione opposta.

A poco serve lanciare messaggi di rigore con una mano, se con l'altra si alza a dismisura la soglia per gli affidamenti diretti di lavori senza gara, se ritorna il criterio del prezzo più basso per gli appalti pubblici e per lavori di milioni di euro, se si reintroduce la possibilità di subappaltare liberamente fino al 50 per cento delle commesse, se si cancellano le linee guida dell'Autorità anticorruzione.

State facendo anche della lotta alla mafia - tema che dovrebbe unirci tutti per garantire al nostro Paese legalità, sviluppo e crescita - l'ennesimo *spot* elettorale.

Vedere utilizzata la lotta alla mafia come scusa dal Ministro dell'interno per sottrarsi alle celebrazioni dell'anniversario della liberazione, ad esempio, è un modo per svilire un impegno che deve essere costante, quotidiano, serio. Non basta inaugurare a favore di telecamere beni confiscati molti anni fa; non bastano *post* e *tweet* ad ogni arresto, magari ad operazioni in corso, compromettendone anche l'esito, per adempiere agli obblighi di guida del Paese.

Ho sentito che gli arresti dei latitanti oggi vengono portati come vanto di tutti i Governi: non dimentichiamo, però, che ci sono stati magistrati e Forze di polizia che hanno prestato la loro opera per ottenere questo risultato che oggi viene rivendicato addirittura dai Governi.

Il contrasto alla mafia è molto più di tutto questo. Il Paese merita molto di più di quanto non stiate facendo, su questo come su tutti gli altri fronti della vostra azione politica. Come avete avuto modo di percepire, le promesse stanno mostrando già la corda: il credito di fiducia si sta esaurendo; le armi di distrazione che avete abilmente utilizzato fino a poche settimane fa non funzionano più, ve lo dicono le piazze di questa infinita campagna elettorale, ve lo dicono i sondaggi, ve lo diranno presto gli elettori nelle urne.

Concludendo, ci aspettiamo altri provvedimenti in Commissione e in Assemblea per rendere il contrasto alle mafie più efficace, la lotta all'economia criminale più incisiva e i processi più rapidi. Ciò premesso, dandovi ulteriore prova di quanto quello che ci interessa è il merito dei provvedimenti e non la parte politica che li sostiene, riteniamo che la nuova fattispecie dell'articolo 416-ter, soprattutto dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, sia migliorativa rispetto all'attuale, anche se, come ho tentato di dimostrare, non risolve i problemi. Per questo annuncio che la componente Liberi e Uguali del Gruppo Misto voterà a favore del provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

BALBONI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore del disegno di legge in esame, nonostante la formulazione sia rimasta ancora discutibile. Ricorderete, colleghi, che nel corso dell'esame in prima lettura il sottoscritto, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, sottolineò, insieme ad altri colleghi, come fosse sbagliato escludere il metodo mafioso dalla norma. Ciononostante, la maggioranza volle ugualmente procedere, senza rendersi conto allora - ma se ne sono resi conto poi, fortunatamente, alla Camera dei deputati - che escludere le modalità mafiose significava escludere dalla platea dei potenziali colpevoli tutti coloro che, non appartenendo all'associazione mafiosa - o meglio: tutti coloro i quali non era provato appartenessero all'associazione mafiosa - usavano comunque, nell'ambito di questo patto scellerato, modalità di tipo mafioso.

Questo grave errore, che avrebbe comportato probabilmente delle conseguenze gravi anche sui processi in corso, fortunatamente è stato corretto alla Camera dei deputati, che ha introdotto quello che avevamo chiesto di non escludere, col risultato che siamo qui, in terza lettura, proprio per ratificare la correzione, che fortunatamente la Camera dei deputati ha operato. Quindi, da questo punto di vista non c'è dubbio che l'intervento della Camera dei deputati sia stato migliorativo. Resta da chiedersi - il mio è un dubbio e non una certezza - se sia stato intelligente escludere, come hanno sottolineato anche

alcuni dei colleghi del Gruppo Forza Italia intervenuti in discussione generale, il riferimento alla necessità che, comunque, chi conclude questo patto scellerato sia a conoscenza del fatto che lo sta concludendo con l'esponente di un *clan* o di un'associazione mafiosa, perché altrimenti non saremmo più nell'ambito dello scambio elettorale politico-mafioso, ma nell'ambito della semplice violazione di una norma della legge elettorale, che punisce comunque il voto di scambio, anche quando non viene fatto nell'ambito di un accordo con la mafia.

Vedete, il punto è proprio questo, come hanno sottolineato alcuni colleghi che mi hanno preceduto: oggi la mafia non si mette a commerciare voti in cambio di denaro o di altre utilità. La mafia non ha bisogno di questo, ma garantisce l'elezione di un politico se quel politico diventa funzionale ed esecutore di un disegno mafioso, che si tratti di controllare gli appalti o l'assegnazione di alloggi di residenza pubblica o le assunzioni clientelari nell'ambito della pubblica amministrazione all'interno della quale il politico è destinato a operare. Questo è il patto vero che il politico conclude con la mafia per garantirsi la elezione, quindi dev'essere per forza nota al colpevole l'appartenenza all'associazione mafiosa della persona con cui stipula questo accordo o deve essere noto che l'intermediario agisce in nome e per conto dell'associazione mafiosa. Aver eliminato questo inciso non va nella direzione di punire più efficacemente questi fenomeni, ma nella direzione di lasciare comunque un varco, un dubbio interpretativo che noi possiamo sperare la giurisprudenza colmi in modo adeguato, ma su cui certamente non vi può essere certezza.

Pur con questi limiti riteniamo tuttavia che il disegno di legge meriti il nostro voto favorevole; lo abbiamo espresso in prima lettura e lo ribadiamo oggi che comunque vediamo un miglioramento su un elemento fondamentale che era il mantenimento della modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale, cioè - in termini più semplici - il riferimento al metodo mafioso.

Siamo anche convinti dell'aumento di pena, perché si tratta di tutelare la nostra democrazia dall'inquinamento della mafia. Non ci può essere democrazia fino a quando la mafia potrà influire sulla elezione dei rappresentanti del popolo. Nessuna severità è superflua quando si tratta di combattere fenomeni come questi, quindi ben venga l'aumento di pena, noi siamo d'accordissimo, e anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il Gruppo Fratelli d'Italia è convinto che chi si macchia di reati come questi non debba mai più mettere piede in una pubblica istituzione, quindi su questo punto siamo assolutamente d'accordo. Queste sono ragioni certamente prevalenti anche sulle riserve di natura tecnica che ho illustrato poco fa e per queste ragioni esprimeremo, anche in questa occasione, il nostro voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

[MIRABELLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 19,39)

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, io penso che per combattere le mafie serva un'unità vera di tutte le forze politiche, serve dare il segnale che tutte le istituzioni combattono la criminalità organizzata. Questo dovrebbe essere un dato scontato: tutti i partiti, al di là delle loro differenze, si devono sentire parte di uno Stato e delle istituzioni impegnate nella lotta contro la mafia. Ergersi a unici difensori della legalità non aiuta a combattere le mafie; non aiuta usare l'antimafia per alimentare lo scontro politico. Dopo la discussione che ho sentito, voglio dire che a mio avviso in questa sede nessuno deve o può dare lezioni di antimafia a nessuno. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Tanto meno credo possiamo accettare noi lezioni di antimafia.

Anche il senatore Grasso potrebbe essere buon testimone del fatto che, secondo una considerazione fatta da tutte le organizzazioni antimafia, nella scorsa legislatura si è fatto moltissimo: molti hanno detto che non c'è mai stata una legislatura in cui si sono approvate tante leggi, si sono messi in campo tanti strumenti per contrastare la mafia. Penso alla riforma del codice, alla reintroduzione del falso in bilancio e del reato di autoriciclaggio, alla costituzione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e ai poteri che le abbiamo dato. Si è fatto moltissimo, quindi noi lezioni non ne accettiamo da nessuno, soprattutto da chi fa ricostruzioni fantasiose rispetto all'atteggiamento che abbiamo tenuto anche su vicende per noi dolorose. Noi abbiamo votato a favore dell'arresto di Genovese - che è stato citato prima - e se oggi sta sostenendo politici di altri fronti non è certo responsabilità del PD.

All'inizio della scorsa legislatura, il percorso di riforme sull'antimafia comincia con la riforma del 416-ter: quella riforma fu approvata dopo una grande mobilitazione promossa da tante associazioni antimafia, che chiesero ai parlamentari, già in fase di campagna elettorale, di impegnarsi per una riforma necessaria e importante, quella sì davvero storica, che cambiava il quadro rispetto al reato di voto di scambio, che allora era considerato solo il procacciamento di voti in cambio di soldi: era l'unico reato previsto e di fatto non produceva alcun effetto. Quel reato produsse solo tre condanne nei molti anni in cui la norma è stata in vigore.

Serviva quindi punire il voto di scambio, quello che si praticava più spesso: voti in cambio di favori, in cambio di utilità. Si passò quindi a una norma che aggrediva molti casi di voto di scambio, da Nord a Sud, casi in cui in cambio di voti si accettava di garantire utilità, rendite di posizione alle mafie o addirittura di delegare alle mafie le scelte sugli appalti. Quella norma, come ha detto più volte la procura antimafia, ha funzionato e funziona: ha consentito molte condanne e ha permesso di contrastare il voto di scambio. È una norma che punisce severamente chi riceve i voti (la pena tra sei e dodici anni non credo sia leggera); una norma chiara, equilibrata e considerata positivamente e applicata dalla magistratura e che soddisfaceva il vasto mondo associativo. Una norma efficace che nessuno aveva chiesto di cambiare, ma che avete voluto a tutti i costi cambiare per fare propaganda, per intestarvi una battaglia che invece è stata una battaglia di tanti.

Purtroppo, questa ansia propagandistica, questa ossessione a voler cambiare tutto, considerandovi gli unici depositari del principio della legalità (poi ci spiegheranno i 5 Stelle, rispetto al decreto sblocca cantieri, dove ritroveremo il loro impegno per la trasparenza). *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Insomma, la volontà di mostrarvi come gli unici onesti ha prodotto un testo peggiorato, che mette a rischio l'intera norma. Lo sapete, perché se siamo qui è perché vi siete resi conto anche voi che scrivere - come scrisse Giarrusso nel primo testo - che per configurare il reato ci doveva essere la promessa del sostegno elettorale da parte di soggetti dei quali a colui che contratta è nota l'appartenenza ad associazioni criminali di stampo mafioso significava restringere il campo, vanificare la norma e creare incertezza interpretativa. Alla Camera, anche col nostro contributo, si è cambiato il testo e si è aggiunto che lo scambio politico-mafioso si manifesta se è realizzato mediante modalità mafiose. Meglio, ma resta una norma da interpretare: non è chiara. Questa è la prima ragione per cui voteremo contro il provvedimento.

L'altra ragione principale è che la modifica di una norma già applicata, senza che nessuno sollevasse questioni di costituzionalità, rischia di creare i presupposti per un'impugnazione. Prevedere le stesse sanzioni per un capomafia e per chi accetta voti dalla mafia rischia di apparire sproporzionato. Arrivare a pene più elevate di quelle previste per i boss se il candidato è eletto rischia di definire una pena abnorme (dai dodici ai diciotto anni) e quindi di realizzare profili di illegittimità costituzionale.

Insomma, non è certo perché non vogliamo punire e contrastare il voto di scambio che voteremo contro il provvedimento. La ragione del nostro voto, al contrario, sta nella convinzione che state peggiorando un provvedimento utile ed efficace che funziona e che le procure e tutti coloro che nelle associazioni si occupano di antimafia ci chiedono di non cancellare.

Vi assumete voi, per intero, la responsabilità di una scelta che rischia di indebolire il contrasto al voto di scambio rispetto a ciò che c'è oggi e di dare carte e argomenti a chi difenderà mafiosi e politici corrotti nelle aule di giustizia. Voi vi assumete questa responsabilità, noi non ce la assumeremo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Bravo!

[PELLEGRINI Emanuele](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Emanuele *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, in queste ore ho assistito a una gara nella quale ogni forza politica ha sostenuto di aver fatto qualcosa di più dell'altra. Io credo che il Senato, che è un organo fondamentale perché rappresenta il popolo, meriti ben altro.

Mentre mi accingevo a preparare la dichiarazione di voto sul disegno di legge in esame, al di là del testo (il cui miglioramento è stato doverosamente chiarito da chi mi ha preceduto), non ho potuto che fermarmi un momento e farmi una semplice domanda: perché? Perché noi qui, oggi, dobbiamo

ribadire, ancora una volta, la nostra non contrarietà, ma ferma e incondizionata condanna al fenomeno mafioso? Perché, dopo decenni di lotta alla mafia, è ancora necessario rinsaldare le fondamenta normative dirette all'abbattimento del fenomeno mafioso? Permettetemi, colleghi.

Sin da quando ero un giovanissimo studente sentivo e guardavo incuriosito e anche spaventato importanti e blasonati politici del passato che, unanimemente, prendevano le distanze dai mafiosi e dai loro metodi. Dico di più: all'epoca ero spaventato, perché non conoscevo a fondo il fenomeno, non sapevo a cosa potesse portare e cosa potesse provocare. Crescendo, studiando e leggendo, ben prima del percorso universitario, ecco che si comprendeva come questo cancro della società avesse portato alla morte degli uomini, pur di non cedere alle lusinghe e alle minacce e di mantenere il rispetto della legalità e della vita di ogni singola persona che, molte volte incolpevolmente, veniva a contatto con la mafia e ne subiva le nefaste e tragiche conseguenze.

Eroi - penso ai già tante volte citati Falcone e Borsellino e anche al giudice Livatino, ben rammentato durante il precedente passaggio al Senato dal senatore Pillon - che, come molti altri, hanno pagato per la loro rigidità e anteposto il rispetto del loro popolo alla loro vita.

Ecco il perché. Dobbiamo ricordarci di tutte queste migliaia di vittime della malavita, perché il ricordo deve rinsaldare le motivazioni della lotta, affinché la politica sia realmente la massima espressione dell'impegno verso il bene comune, senza se e senza ma. Se e ma che, se collegati alla criminalità, non possono che essere condannati e combattuti senza risparmio di energia.

Ecco che, quindi, metaforicamente, giunge alla luce la risposta alla domanda che mi ero posto inizialmente. È dovere morale ed etico, ancora prima che giuridico e politico, porre in essere ogni azione utile e necessaria al fine di evitare qualsiasi ipotesi di infiltrazione mafiosa all'interno della vita politica. E il fenomeno è oggi tanto più grave se si pensa che non vi sono limiti geografici o ideologici all'azione criminosa e vergognosa di coloro che agiscono per meri interessi di guadagno, speculazione e sfruttamento della pubblica amministrazione e del bene comune.

Alla luce del nostro mandato, che non è solo politico, e in ragione del fatto che è necessario allontanare nel modo più assoluto dalla vita politica l'infiltrazione di interessi illeciti, tutto il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione voterà convintamente e con decisione a favore del provvedimento in esame. Lo facciamo perché è giusto e perché, oltre ogni retorica (che, purtroppo, in queste Aule si sente un po' troppo spesso), lo dobbiamo alle vittime, che oggi dobbiamo far rivivere nel cuore di ognuno di noi. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[CALIENDO \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALIENDO \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, devo richiamare l'attenzione di tutti perché stiamo discutendo da ore e ho sentito il Presidente della Commissione antimafia - che, proprio per la sua funzione, dovrebbe avere il dovere della verità - ricordare e parlare del concetto di utilità come se fosse una modifica che viene apportata a questa norma. Le norme sono già scritte dal 2014 e non c'è alcuna novità, se non l'aumento della pena e l'indeterminatezza dell'appartenenza. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Su questo, caro Presidente, proprio per ricordarlo a tutti, desidero sottolineare che la Corte di cassazione nel 2016 diceva giustamente che non vi era stata alcuna *abolitio criminis* dopo la modifica del 2014, ma che, sia prima sia dopo la modifica, ai fini della configurazione del reato occorre la promessa di acquisizione del consenso elettorale tramite il ricorso alle tipiche modalità mafiose della sopraffazione e dell'intimidazione. Fu questa la ragione per la quale nel 2017 abbiamo modificato insieme quella norma, introducendo non solo le modalità con cui le appartenenze all'associazione mafiosa svolgono la loro attività, ma anche l'altra utilità oltre al denaro.

Non devo giustificare il passato, però: ho avuto l'onore di far parte del Governo Berlusconi, l'unico in questo Paese che, per la verità, ha fatto le uniche norme antimafia che non sono state modificate. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).* Esse infatti non hanno mai avuto una modifica.

Caro senatore Giarrusso, la stabilizzazione dell'articolo 41-*bis*, fatta con il decreto-legge sicurezza, è dovuta al Senato, con tutte le norme conseguenti in relazione ai benefici per le donne vittime di violenza sessuale e alla sottrazione di altri benefici agli imputati di mafia.

Il presidente Grasso fa finta di dimenticare che tenemmo conto anche di alcune indicazioni del procuratore nazionale antimafia (*applausi dal Gruppo FI-BP*), che in quel momento disse correttamente che vi era stata un'effettiva legislazione antimafia da parte di quel Governo.

Senatore Grasso, mi vuol dire quali sono state le norme in seguito? Ha ragione il senatore Mirabelli nel dire che sono state fatte norme di contorno, ma le altre non sono più state toccate. State discutendo di qualcosa che è tutto quello che riguarda la legislazione antimafia, che sapete dove nasce. Il senatore Giarrusso, che è siciliano, sa benissimo quale era il mio rapporto con quella terra, quando c'era Giovanni Falcone (le cui logiche nel 1992 sono state applicate). Quando erano state realizzate, nel 1992? No, con i Governi Berlusconi: questa è la realtà, che non può essere mistificata.

Perché non possiamo votare questa norma, allora? Essa è un equivoco, signor Ministro. Ho fatto il magistrato per quarant'anni e la mia domanda è, a lei che ha fatto l'avvocato: che vuol dire «appartenenti»? Il presidente Grasso ha tentato di giustificare questa formulazione, dicendo che a determinare l'appartenenza potrebbe essere addirittura solo una misura di prevenzione; lei però, che ha fatto l'avvocato e fa il Ministro della giustizia, mi dà un'interpretazione? «Appartenenti» si è perché l'ha detto una sentenza? Perché si hanno un diploma, un certificato o una tessera di appartenenza? Oppure perché vi è stato qualcuno che ha dichiarato che Tizio è appartenente?

La seconda parte in cui si parla dell'utilizzazione del metodo, di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis, era il mio emendamento. Senatore Giarrusso, lei si è opposto in prima lettura e l'ha ricordato il collega Balboni. Oggi, che è stato introdotto, l'avete annacquato unendolo all'appartenenza.

Nella lotta alla mafia non si possono alzare le pene oltre certi limiti perché, nel momento in cui la pena diventa non coerente con il sistema penale, determina il riso della mafia. Si tratta, infatti, di norme che saranno tagliate da successive riforme o dalla Corte costituzionale. Vi rendete conto dell'assurdità?

Chi fa la lotta alla mafia? Chi fa delle norme che hanno una loro validità stabile o chi, invece, modifica il sistema penale ogni due anni? Se un appartenente all'associazione mafiosa o, addirittura, un capo cui aspetta l'aggravante ha una pena inferiore si creano due livelli. Voi ritenete che l'appartenente a un'associazione che commette delitti - intendo omicidi, oltre che reati finanziari - deve avere una pena più alta? Perciò il sistema penale è slabbrato oggi. Non facciamo altro che seguire la logica di gridare chi ha fatto la pena più alta.

Senatore Pepe, rivendico di aver fatto quelle norme con la Lega perché loro hanno fatto quelle norme con noi quando Maroni era Ministro. Invece, oggi che cosa avete? Che cosa dite? Con queste norme c'è forse più equilibrio nel sistema penale rispetto a ciò che avete sostenuto per anni? Non c'è equilibrio nel momento in cui mi si viene a dire che bisogna alzare le pene. Quando mai nella legislazione penale alzare le pene ha portato a una maggiore lotta a un fenomeno criminale? (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). L'accertamento delle responsabilità e l'irrogazione della pena nel più breve tempo possibile costituiscono degli strumenti nella lotta alla criminalità, che voi non volete fare. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Fare la lotta alla criminalità significa non perder tempo e individuare gli attuali modelli che non determinano quella celerità dell'accertamento penale. Invece di perdere tempo con l'aumento delle pene per avere una norma da sventolare in campagna elettorale, rendiamoci conto delle necessità che avremmo per avere un sistema penale coerente con i principi della Costituzione. Abbiamo bisogno di un sistema processuale penale che consenta di dire che verso chi ha commesso un reato ed è responsabile se ne accerta la responsabilità in poco tempo e va in galera. Questa è la responsabilità penale.

La responsabilità del politico, invece, è diversa e devo dire grazie al presidente Berlusconi perché nel 1994 introdusse nella politica italiana il principio dell'etica della responsabilità, cosa che nessuno di voi ha. L'etica della responsabilità significa avere il coraggio di promettere in campagna elettorale e alla fine del mandato riconoscere e specificare le ragioni per cui alcune cose sono fatte e altre no. Questa è l'etica della responsabilità, avere cioè la responsabilità davanti all'opinione pubblica di riconoscere le proprie deficienze.

Per quanto riguarda la lotta alla mafia, non solo non possiamo riconoscere deficienze, ma abbiamo la gioia di poter dire che grazie alla nostra legislazione, che non è stata modificata da nessuno, si

continua a combattere la mafia con le norme più giuste di questo mondo. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

[GIARRUSSO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, Governo, colleghi, ancora una volta in questa Aula abbiamo assistito a un dibattito per molti aspetti surreale, un dibattito condito non di semplice propaganda, ma di pure menzogne. La prima è quella che nelle audizioni autorevoli magistrati abbiano condannato la norma, l'abbiano definita addirittura più restrittiva nella punizione delle condotte. Falso, destituito di ogni fondamento. Si è poi arrivati addirittura al ridicolo quando qualcuno in questa Aula ha avuto il coraggio di indicare, senza forse rendersene conto, che magari per chi viene eletto con i voti dei mafiosi, bisogna stabilire se quei voti sono determinanti o no; come se fosse una questione di modica quantità dei voti mafiosi. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Mirabelli*). Perché uno prende i voti dei mafiosi e se la quantità è modica, non va bene, perché il mafioso gli va a dire che, avendone forniti pochi, non lo appoggia nelle richieste. Abbiamo dovuto sentire stasera cose dell'altro mondo.

Abbiamo dovuto ascoltare menzogne, come quella che noi abbiamo semplicemente aumentato la pena; no, noi abbiamo ricollegato la pena, come era nel 1992, al primo comma del 416-bis, perché ciò aveva un senso fondamentale. Non è un aumento della pena, ma un collegamento sistematico e ontologico fra due norme, voluto da Giovanni Falcone, perché era chiaro che la forza dell'associazione mafiosa era fuori di essa. Così ha detto Giovanni Falcone e così è stato chiaro.

E dov'è questo "altrove" dell'associazione mafiosa? È anche in queste Aule, nelle Aule elettive dove sono andati i soggetti votati dalle associazioni mafiose, le quinte colonne che noi intendiamo colpire e colpire duramente con questa norma. (*Commenti della senatrice Rizzotti*). Qualcuno ha chiesto cosa c'è stato dal 1992 al MoVimento 5 Stelle. Bene, ve lo ricordiamo noi cosa c'è stato. Come ha già detto il senatore Morra, c'è stata la trattativa, poi c'è stato il 1993 con le stragi e ci sono stati anni terribili, in cui un Presidente del Consiglio, fondatore e *leader* del vostro partito diceva che Mangano era un eroe. Questo c'è stato dal 1992 al MoVimento 5 Stelle in questo Paese. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti della senatrice Rizzotti*). Si prendono in giro queste norme e ci si dimentica che con il mafioso Mangano, condannato all'ergastolo e definito eroe da Berlusconi e compagni, quest'ultimo ci andava a pranzo e cena e se lo teneva a casa, ad Arcore. E non lo dice il MoVimento 5 Stelle; sapete chi lo ha detto? Marcello Dell'Utri nel suo processo, in cui è stato condannato per mafia, per concorso esterno; anche questo c'è stato nel 1992. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo FI-BP*).

La prossima settimana andremo a ricordare Giovanni Falcone e quanti farisei andranno per le strade e per le piazze del Paese dicendosi amici di Giovanni Falcone quando non lo erano in vita perché erano nemici e avversari mortali, ma soprattutto a ricordare quello che era il suo capolavoro, il maxiprocesso. E allora ricordiamo che cos'era il maxiprocesso, visto che fra poco molti farisei presenti anche in quest'Aula lo andranno a ricordare a Palermo, dove si dovrebbero vergognare di andare. (*Vivaci commenti del Gruppo PD*).

LAUS (PD). Nome e cognome.

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, la prego di rimanere nella veemenza dell'intervento e non andare oltre.

GIARRUSSO (M5S). Il maxiprocesso è quel processo in cui 480 imputati hanno avuto tre gradi di giudizio fino alla Cassazione in sette anni. Sapete cosa c'è stato dal 1992 al MoVimento 5 Stelle? Che 480 imputati non riusciamo a condannarli nemmeno in cinquanta anni, con le vostre norme. (*Commenti del senatore Floris*). Perché avete smontato le norme che avevano portato al maxiprocesso.

MALAN (FI-BP). Pensa a Corleone.

GIARRUSSO (M5S). Allora volete sapere che cos'è questa norma? Lo diceva uno dei nostri che è già intervenuto: è il tentativo dei cittadini di questo Paese di fare la lotta alla mafia, ma di farla per davvero e non com'è stata fatta in questi anni, ossia lotta di facciata quando poi si sabotavano i processi. Nel nostro Paese le mafie non sono state sconfitte e questo lo dobbiamo ai vent'anni del vostro regime.

Allora la prima cosa che si deve fare quando si va allo scontro, quando si va in guerra con la mafia, è evitare di essere colpiti alle spalle, come lo sono stati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che sono stati colpiti alle spalle! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MIRABELLI *(PD)*. Infatti ce li hai dietro.

GIARRUSSO *(M5S)*. Questa norma è solo l'inizio, per impedire che nelle istituzioni vadano coloro che poi colpiscono alle spalle chi si spende per combattere la mafia.

Chi dice che è eccessivo colpire con una pena elevata un politico che si è fatto eleggere con i voti dei mafiosi, dimentica che fra gli elementi della fattispecie dell'associazione mafiosa vi è il controllo delle pubbliche amministrazioni. Il politico che viene eletto con i voti dei mafiosi realizza gli scopi dell'associazione, e per questo noi prevediamo un'aggravante specifica e importante che difendiamo e orgogliosamente rivendichiamo. Dentro le istituzioni ci devono stare le donne e gli uomini mandati dai cittadini perbene di questo Paese, non quelli mandati dalle peggiori associazioni criminali che questo Paese abbia mai visto.

Allora il MoVimento 5 Stelle e questa maggioranza con questa norma hanno dovuto porre rimedio a un fatto gravissimo accaduto nella scorsa legislatura: questa disciplina infatti non nasce ieri, ma da sei anni di battaglie iniziate qui, in questo Parlamento, nel 2013 e concluse nella scorsa legislatura con una norma infame - dobbiamo dirlo - perché tale è stata definita dalla Cassazione. Norma più favorevole al reo; non lo dice il MoVimento 5 Stelle, ma lo ha scritto la Cassazione, e questo spazza via le vostre menzogne. Noi a questo abbiamo dovuto porre rimedio, ossia al fatto che avevate abbassato la pena del 42 per cento; che avevate previsto un elemento mai richiesto prima dal 416-ter, ossia la prova del metodo mafioso per la raccolta dei voti: una *probatio diabolica* diceva la Cassazione, non il MoVimento 5 Stelle. Avete reso di impossibile applicazione una norma di già difficile applicazione.

Noi con questa norma poniamo rimedio a uno dei più gravi disastri che il PD e la maggioranza che ci ha preceduto, quella di Verdini e Renzi, nella scorsa legislatura ha messo in atto *(Vivaci commenti dal Gruppo PD)*, che era il 416-ter di Renzi e Verdini.

MIRABELLI *(PD)*. Lo pensi solo tu!

GIARRUSSO *(M5S)*. Ricordiamocelo! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Giarrusso.

GIARRUSSO *(M5S)*. Concludo dicendo... *(Vivaci commenti delle senatrici Bellanova e Malpezzi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, lasciamo concludere il senatore Giarrusso, che peraltro ha praticamente terminato il tempo a sua disposizione.

Prego, senatore Giarrusso.

GIARRUSSO *(M5S)*. Grazie, signor Presidente.

Concludo dicendo che questo è solo un punto di inizio del nostro impegno per contrastare le mafie nel nostro Paese, nel nome di quanti hanno dato la vita per combatterle. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, io non voterò e non lo farò soltanto perché a questo punto è l'unico modo che ho per prendere la parola per un minuto e per rivolgermi all'onorevole Giarrusso, di cui ho ascoltato l'intervento. Il senatore Giarrusso ha definito farisei alcuni senatori che siedono in quest'Aula e lo ha fatto...

VOCE DAL GRUPPO M5S. È troppo poco!

ZANDA *(PD)*. Parlo anche con te che hai detto che è troppo poco. Lo dico anche a te. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Scusate, lasciatemi finire. Sarò brevissimo. Lanciare accuse o insulti generici senza dire i nomi delle persone a cui queste accuse sono rivolte è un metodo mafioso. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-BP, FdI, Aut (SVP-PATT, UV) e dei senatori Casini ed Errani. Proteste dal Gruppo M5S)*.

Questo è un metodo mafioso e in quest'Aula queste cose non sono consentite.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. I senatori del Gruppo M5S si levano in piedi).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PAGANO *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(FI-BP)*. Signor Presidente, chiedo soltanto un minimo di attenzione su una questione che riguarda non solo la Regione Abruzzo ma un pezzo importante del Centro Italia, cioè la paventata chiusura del traforo del Gran Sasso. *(Brusio)*.

Presidente, c'è molta confusione.

PRESIDENTE. Ha ragione senatore Pagano, prego i colleghi che vogliono lasciare l'Aula di farlo possibilmente in silenzio.

PAGANO *(FI-BP)*. Quando è il momento di parlare di problemi veri, che davvero riguardano la gente, non di *spot* elettorali come quello che è stato appena votato, quando si parla della pelle della gente, questo è lo spettacolo che gli italiani (che mi auguro ci stiano guardando) si trovano davanti; questo è lo spettacolo che viene loro proposto. Ecco la novità che viene fuori.

La verità è che se il 19 di questo mese verrà chiuso il traforo del Gran Sasso, una parte della Regione Abruzzo verrà spaccata a metà e molti cittadini, da L'Aquila verso la costa e dalla costa verso l'interno, non avranno più l'opportunità di essere collegati. Si tratta di un'opera pubblica di fondamentale importanza per la mobilità, in particolare della Regione Abruzzo, ma anche della parte più meridionale della Regione Marche e questo a dimostrazione del fatto... *(Brusio)*.

Il disinteresse generale che percepisco mi dà la misura della qualità di questa Assemblea, che è bassissima. È pessima e basta. Questo è il mio giudizio. *(Commenti del senatore Croatti)*.

C'è poco da protestare, hai capito? Come ti chiami?

PRESIDENTE. Senatore Pagano, si rivolga alla Presidenza altrimenti mi costringe a toglierle la parola.

PAGANO *(FI-BP)*. Allora, è giusto che chi ci sta seguendo conosca nome e cognome di chi offende perché io queste cose non le faccio ed esigo che non le facciano neanche gli altri. Siamo stati votati dal popolo italiano e lo dobbiamo rappresentare bene.

C'è un problema serio che riguarda centinaia di migliaia di persone, di italiani che temono adesso di subire un danno enorme dalla chiusura di questo traforo. Il Ministero delle infrastrutture solo in queste ore, è notizia di pochi minuti fa, sta finalmente discutendo con la società concessionaria dell'Autostrada dei Parchi che purtroppo, essendo coinvolta in una indagine presso la procura di Teramo, ha paventato la chiusura di quel traforo se non vengono assunti subito provvedimenti da parte del Ministero per l'impermeabilizzazione del traforo. Questo per scongiurare l'inquinamento delle falde, l'inquinamento di acque potabili che, dall'acquedotto del Gran Sasso, arrivano fino alla costa, nuocendo alla salute dei cittadini.

È pertanto opportuno e assolutamente necessario che anche questo Parlamento si faccia carico del problema e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa immediatamente affrontare la situazione, anche attraverso la nomina di un commissario. Bisogna assolutamente impedire che quel traforo venga chiuso. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

TARICCO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO *(PD)*. Signor Presidente, ho chiesto la parola per sollecitare una rapidissima risposta all'interrogazione che abbiamo presentato oggi per fare chiarezza sulla rimozione di quello striscione, sgradito al ministro Salvini, che a Brembate è stato fatto togliere dai Vigili del fuoco.

Crediamo che una risposta sul tema sia urgente perché, purtroppo, episodi di questa natura - totalmente inaccettabili - di prevaricazione sui cittadini contro chi esprime dissenso verso il potere costituito stanno diventando troppo frequenti.

Ricordo solo che la Costituzione, all'articolo 21, così recita: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure».

Non vorremmo né che, per esempio, disposizioni date solo vocalmente - come nel caso della nave Diciotti - poi ricadano su sottoposti che non avevano alcuna responsabilità personale né che, magari, taluni funzionari siano troppo solerti per ingraziarsi il capo di turno, che, in questo caso, per inciso, sembra gradire, alla luce di quello che è successo, ad esempio, a Settimo Torinese, dove, durante un comizio, ha incitato: «E che cazzo, fateli smettere!».

PIANASSO (*L-SP-PSd'Az*). Ma tu c'eri a Settimo Torinese? (*Commenti del senatore Marino*).

PRESIDENTE. Scusi, senatore, non può interloquire direttamente.

TARICCO (*PD*). I video sono su tutti gli organi di comunicazione del mondo.

Dicevo, non vorremmo che funzionari troppo solerti assumano comportamenti contrari alla Costituzione e direi all'idea stessa di democrazia, creando problemi. Premetto soltanto che qui siamo di fronte a un tema che riguarda la Costituzione così come la democrazia, ma anche l'utilizzo delle risorse pubbliche.

Noi abbiamo chiesto nell'interrogazione anche di sapere chi ha pagato quegli interventi perché credo vi siano tutti gli estremi di un rischio di danno erariale. Chiediamo di rispondere con urgenza perché riteniamo che debbano essere fugati tutti i dubbi - e in questo momento oggettivamente sono tanti - che troppi episodi hanno fatto venire su una «chiusura» nei confronti di tutti coloro che osano contestare il capo di turno.

In conclusione, ricordo solo per inciso che tutti siamo incaricati *pro tempore*, anche il Ministro dell'interno. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo per portare a conoscenza dell'Assemblea quanto sta avvenendo in Umbria in piena campagna elettorale.

Tutti sappiamo che il 7 maggio scorso il PD, non sapendo come giustificare un diniego alle dimissioni della Presidente della Regione, ha preferito rinviare per l'ennesima volta; ma, oltre che rimanere attaccati alla poltrona, hanno scelto di condizionare pesantemente la campagna elettorale in due Comuni dell'Umbria: Panicale e Piegaro.

Il 9 maggio scorso, infatti, la Regione Umbria ha inteso sottoscrivere un protocollo di intesa con Enel, Comune di Panicale e Comune di Piegaro, inaccettabile sotto tre punti di vista: ovviamente dal punto di vista dell'opportunità e non credo sia necessario specificare il perché; dal punto di vista della sostanza, perché è un protocollo assolutamente vuoto, che specula sulla campagna elettorale e sulle parole, ma non risolve i problemi che affliggono il territorio; ma, soprattutto, sul piano della forma, inteso come rispetto della legge.

Ci sono infatti tre evidenti violazioni. La prima riguarda l'articolo 38 del testo unico degli enti locali perché, dopo l'indizione dei comizi elettorali, i Comuni possono approvare solo atti urgenti e indifferibili. Ebbene, questo protocollo d'intesa è in ritardo di due anni: doveva arrivare entro il 30 giugno del 2017. Di urgente c'è solo la scadenza elettorale.

Inoltre, si viola anche l'articolo 42 del testo unico degli enti locali, perché gli atti di programma sono di competenza dei consigli comunali, mentre quell'atto di programma per i consigli comunali non è passato nemmeno per sbaglio.

Infine, l'ultima violazione: delle delibere di giunta, che dovrebbero essere state approvate, a diversi giorni dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa, ahimè, non vi è traccia e sono state rifiutate ai consiglieri di opposizione. Nessuno ha visto le delibere di giunta sulla base delle quali dei sindaci della Repubblica hanno sottoscritto un protocollo.

Per questo abbiamo informato il prefetto, viste le sue competenze, e abbiamo depositato un'interrogazione scritta al Ministro dell'interno, al quale chiedo di poterci dare una risposta entro il 26 maggio, affinché i cittadini abbiano chiaro se i sindaci hanno firmato nel pieno delle funzioni, rispettando o meno la legge. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

[PELLEGRINI Marco](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (*M5S*). Signor Presidente, colleghi e colleghe, abbiamo appena approvato un

importante provvedimento antimafia e l'argomento che sto per trattare è meno grave, ma vi assicuro che interessa a decine di migliaia di persone e attiene al rispetto delle regole del diritto e dell'ordinamento sportivo e al criterio di ragionevolezza e di equilibrio cui devono essere informate tutte le decisioni di qualsiasi organo deliberante.

Ieri è accaduto che il tribunale federale nazionale della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) abbia sentenziato la retrocessione del Palermo all'ultimo posto della classifica di serie B. Subito dopo si è riunito il consiglio direttivo della Lega serie B, che in sostanza ha sancito l'immediata esecutività della sentenza e per l'effetto c'è stato il ripescaggio del Perugia per ciò che riguarda i *playoff*, cioè per individuare la squadra che sarà promossa in serie A, rendendo di fatto una sentenza di primo grado alla stregua di una sentenza definitiva, sancendo contemporaneamente l'annullamento del *playout*, che invece doveva decretare l'ultima squadra che doveva retrocedere in serie C, *playout* che doveva disputarsi tra la quartultima e quintultima squadra della classifica di serie B e ciò ha sancito di fatto la retrocessione del Foggia calcio in serie C.

In pratica, il consiglio direttivo della Lega serie B, senza averne alcun potere - potere che invece è in capo alla FIGC, ai sensi delle norme organizzative interne della stessa FIGC (NOIF) - ha cambiato le regole del gioco in corso. Peraltro, alcuni componenti del consiglio direttivo appaiono in palese conflitto di interessi, in quanto l'incredibile decisione presa ieri avvantaggia direttamente due squadre i cui rappresentanti hanno votato detta delibera.

Pertanto, visto il difetto di potere del consiglio direttivo della Lega serie B auspichiamo e chiediamo al presidente della FIGC, al presidente del CONI e al sottosegretario Giorgetti di attivarsi, ciascuno per le proprie competenze, per arrivare ad annullare gli effetti della delibera che ho appena citato. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 15 maggio 2019

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 15 maggio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 20,26*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso ([510-B](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-*ter*. - (*Scambio elettorale politico-mafioso*). - Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-*bis*.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-*bis* aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai

pubblici uffici».

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

EMENDAMENTI

1.100

[Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, sostituire le parole da: «Chiunque accetta», fino a: «di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis», con le seguenti:

«Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti che si avvalgono delle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis o dei quali abbia la consapevolezza dell'appartenenza alle associazioni di cui all'articolo 416-bis».

1.1

[Rossomando](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma sopprimere le parole da "da parte di soggetti" fino a "416-bis o";
- b) sopprimere il secondo comma.

1.2

[Rossomando](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma sopprimere le parole "da parte di soggetti" fino a "416-bis o";
- b) al secondo comma sopprimere le parole "direttamente o a mezzo di intermediari"

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Berardi, Bogo Deledda, Bonfrisco, Borgonzoni, Bossi Umberto, Candiani, Cangini, Cattaneo, Cioffi, Crimi, Crucioi, Dal Mas, D'Angelo, De Poli, Fedeli, Garavini, Giammanco, Lucidi, Merlo, Montevecchi, Monti, Napolitano, Pinotti, Ronzulli, Santangelo, Siri, Solinas, Toffanin, Vattuone, Vescovi, Zanda e Zuliani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Di Micco e Marinello, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Siri, sostituito in quanto membro del Governo dalla senatrice Pucciarelli; entra a farne parte il senatore Romeo;

6a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Romeo; entra a farne parte il senatore Siri.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 9 maggio 2019, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i reati ministeriali, costituito presso il Tribunale di Roma, ha disposto, con decreto in data 6 maggio 2019, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penale nei confronti di Gian Luca Galletti.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

DDL Costituzionale

Senatore Quagliariello Gaetano; Calderoli Roberto e Perilli Gianluca; Patuanelli Stefano e Romeo Massimiliano

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari (214-515-805-B)

(presentato in data 09/05/2019)

S.214 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (T.U. con S.515, S.805) C.1585 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1172);

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017;

b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017 (1260)

(presentato in data 02/05/2019)

C.1538 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015;

b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015 (1261)

(presentato in data 02/05/2019)

C.1539 approvato dalla Camera dei deputati ;

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015;

b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015 (1262)

(presentato in data 02/05/2019)

C.1540 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ministro della difesa

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013

(1263)

(presentato in data 02/05/2019)

C.1541 approvato dalla Camera dei deputati;

Onn. Capitanio Massimiliano, Centemero Giulio, Andreuzza Giorgia, Badole Mirco, Bazzaro Alex, Belotti Daniele, Benvenuto Alessandro Manuel, Bianchi Matteo Luigi, Billi Simone, Binelli Diego, Bisa Ingrid, Bitonci Massimo, Boldi Rossana, Caffaratto Gualtiero, Caparvi Virginio, Cattoi Vanessa, Cavandoli Laura, Cecchetti Fabrizio, Colmellere Angela, Covolo Silvia, De Angelis Sara, Di Muro Flavio, Donina Giuseppe Cesare, Durigon Claudio, Ferrari Roberto Paolo, Fogliani Ketty, Formentini Paolo, Foscolo Sara, Fugatti Maurizio, Furgiuele Domenico, Garavaglia Massimo, Gastaldi Flavio, Gava Vannia, Giacometti Antonietta, Giglio Vigna Alessandro, Gobbato Claudia, Golinelli Guglielmo, Grimoldi Paolo, Guidesi Guido, Latini Giorgia, Legnaioli Donatella, Lo Monte Carmelo, Locatelli Alessandra, Lolini Mario, Lorenzoni Eva, Lucchini Elena, Maccanti Elena, Marchetti Riccardo Augusto, Maturi Filippo, Morrone Jacopo, Moschioni Daniele, Murelli Elena, Pagano Alessandro, Panizzut Massimiliano, Paolini Luca Rodolfo, Patassini Tullio, Patelli Cristina, Pettazzi Lino, Piastra Carlo, Racchella Germano, Ribolla Alberto, Segnana Stefania, Tateo Anna Rita, Terzi Claudia Maria, Tiramani Paolo, Tombolato Giovanni Battista, Turri Roberto, Vallotto Sergio, Vinci Gianluca, Viviani Lorenzo, Zanutelli Giulia, Ziello Edoardo, Zoffili Eugenio, Zordan Adolfo, Frassini Rebecca, Paternoster Paolo, Pretto Erik Umberto

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica (1264)

(presentato in data 03/05/2019)

C.682 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.734, C.916, C.988, C.1166, C.1182, C.1425, C.1464, C.1465, C.1480, C.1485, C.1499, C.1536, C.1555, C.1576, C.1696, C.1709);

Onn. Racchella Germano, Molinari Riccardo, Andreuzza Giorgia, Badole Mirco, Bazzaro Alex, Bianchi Matteo Luigi, Billi Simone, Binelli Diego, Bisa Ingrid, Boldi Rossana, Boniardi Fabio Massimo, Bordonali Simona, Bubisutti Aurelia, Caffaratto Gualtiero, Capitanio Massimiliano, Cavandoli Laura, Cecchetti Fabrizio, Cestari Emanuele, Colla Jari, Colmellere Angela, Covolo Silvia, Crippa Andrea, Dara Andrea, De Angelis Sara, De Martini Guido, Di Muro Flavio, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea Luis Roberto, Fantuz Marica, Ferrari Roberto Paolo, Fogliani Ketty, Formentini Paolo, Frassini Rebecca, Furgiuele Domenico, Gastaldi Flavio, Giglio Vigna Alessandro, Gobbato Claudia, Grimoldi Paolo, Gusmeroli Alberto Luigi, Iezzi Igor Giancarlo, Invernizzi Cristian, Lazzarini Arianna, Legnaioli Donatella, Locatelli Alessandra, Lolini Mario, Lucchini Elena, Maggioni Marco, Morelli Alessandro, Moschioni Daniele, Murelli Elena, Pagano Alessandro, Panizzut Massimiliano, Paolini Luca Rodolfo, Patelli Cristina, Pettazzi Lino, Piccolo Tiziana, Potenti Manfredi, Pretto Erik Umberto, Ribolla Alberto, Sasso Rossano, Stefani Alberto, Tarantino Leonardo, Tateo Anna Rita, Tonelli Gianni, Turri Roberto, Valbusa Vania, Vallotto Sergio, Vinci Gianluca, Zicchieri Francesco, Ziello Edoardo, Zoffili Eugenio, Zordan Adolfo

Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano" (1276)

(presentato in data 13/05/2019)

C.1203 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Laforgia Francesco

Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro (1259)

(presentato in data 30/04/2019);

senatore Pittoni Mario

Interventi in materia di università e ricerca (1265)

(presentato in data 03/05/2019);

senatore Morra Nicola

Disciplina delle attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza degli interessi (1266)

(presentato in data 08/05/2019);

senatori Romano Iunio Valerio, Matrisciano Susy, Castellone Maria Domenica, Mininno Cataldo, Donno Daniela, Turco Mario, Trentacoste Fabrizio, Lannutti Elio, Vanin Orietta, Gallicchio Agnese,

Ortis Fabrizio, Lanzi Gabriele, Presutto Vincenzo, Pirro Elisa, Angrisani Luisa, Giannuzzi Silvana, Buccarella Maurizio, Bottici Laura, Piarulli Angela Anna Bruna, Auddino Giuseppe
Disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili (1267)

(presentato in data 08/05/2019);

senatori Gasparri Maurizio, Giro Francesco Maria, Rauti Isabella, Binetti Paola, Carbone Vincenzo, Cesaro Luigi, De Siano Domenico, Galliani Adriano, Lonardo Alessandrina, Mallegni Massimo, Rizzotti Maria, Siclari Marco, Testor Elena

Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno economico temporaneo ai lavoratori del settore artistico-culturale e della comunicazione (1268)

(presentato in data 08/05/2019);

senatori Gasparri Maurizio, Mallegni Massimo, Vitali Luigi

Modifiche all'articolo 165 del codice penale e all'articolo 115-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di legittima difesa (1269)

(presentato in data 08/05/2019);

senatore De Bonis Saverio

Ricostituzione del Corpo forestale dello Stato (1270)

(presentato in data 09/05/2019);

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016 (1271)

(presentato in data 09/05/2019);

senatori Pisani Giuseppe, Castellone Maria Domenica, Sileri Pierpaolo, Florida Barbara, Pacifico Marinella, Urraro Francesco, Di Girolamo Gabriella, Lupo Giulia, Dessi' Emanuele, Ferrara Gianluca, Ortolani Franco, Angrisani Luisa, Fede Giorgio, La Mura Virginia, Quarto Ruggiero, Romano Iunio Valerio, Dell'Olio Gianmauro, Mautone Raffaele, Marinello Gaspare Antonio, Matrisciano Susy, Endrizzi Giovanni

Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1272)

(presentato in data 09/05/2019);

senatori Iannone Antonio, Bertacco Stefano, Calandrini Nicola, Maffoni Gianpietro, Urso Adolfo

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni (1273)

(presentato in data 09/05/2019);

senatori Donno Daniela, Romano Iunio Valerio, Angrisani Luisa, Trentacoste Fabrizio, Lannutti Elio, Vanin Orietta, Gallicchio Agnese, Gaudiano Felicia, Corbetta Gianmarco

Disposizioni in materia di pari opportunità di trattamento dei daltonici e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia (1274)

(presentato in data 09/05/2019);

senatori Balboni Alberto, Rauti Isabella, Calandrini Nicola, de Bertoldi Andrea, Fazzolari Giovanbattista, Garnerò Santanche' Daniela, Iannone Antonio, Urso Adolfo, La Pietra Patrizio Giacomo, Ciriani Luca, Bertacco Stefano, Maffoni Gianpietro

Introduzione del reato di bullismo nel codice penale (1275)

(presentato in data 09/05/2019);

ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017 (1277)

(presentato in data 14/05/2019);

ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo

della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 (1278)

(presentato in data 14/05/2019);

ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016 (1279)

(presentato in data 14/05/2019);

ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018 (1280)

(presentato in data 14/05/2019);

ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016 (1281)

(presentato in data 14/05/2019);

senatori Di Nicola Primo, Corbetta Gianmarco, Donno Daniela, Evangelista Elvira Lucia, Gallicchio Agnese, Lannutti Elio, Lanzi Gabriele, Romano Iunio Valerio

Disposizioni in materia di sanzioni accessorie per le violazioni di norme tributarie (1282)

(presentato in data 13/05/2019);

senatori Faggi Antonella, Romeo Massimiliano, Marin Raffaella Fiormaria, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzagliani Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico totale a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale (1283)

(presentato in data 13/05/2019);

senatori Sileri Pierpaolo, Castellone Maria Domenica, Dessi' Emanuele, Gallicchio Agnese, Lanzi Gabriele, Lomuti Arnaldo, Angrisani Luisa, Romagnoli Sergio, Airola Alberto, Pisani Giuseppe, Maiorino Alessandra, Castaldi Gianluca, Morra Nicola, Romano Iunio Valerio, Dell'Olio Gianmauro, Lupo Giulia, Nocerino Simona Nunzia, Accoto Rossella, Leone Cinzia, Ricciardi Sabrina, Pirro Elisa, Lannutti Elio

Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 1 febbraio 2006, n. 43. Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 120 (1284)

(presentato in data 14/05/2019);

senatori Mautone Raffaele, Castellone Maria Domenica, Pisani Giuseppe, Sileri Pierpaolo, Endrizzi Giovanni, Lannutti Elio

Disposizioni in materia di credito d'imposta per l'acquisto di alimenti per lattanti (1285)

(presentato in data 14/05/2019);

senatori Drago Tiziana Carmela Rosaria, Granato Bianca Laura, Angrisani Luisa, Ortis Fabrizio, Gaudiano Felicia, Leone Cinzia

Modificazioni alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico» (1286)

(presentato in data 14/05/2019);

senatori Lannutti Elio, Pesco Daniele, Di Nicola Primo, Morra Nicola, Sileri Pierpaolo, Lanzi Gabriele, Accoto Rossella, Leone Cinzia, Trentacoste Fabrizio, Giannuzzi Silvana, Castellone Maria Domenica, Corbetta Gianmarco, Donno Daniela, Pirro Elisa, Naturale Gisella, Romano Iunio Valerio, Puglia Sergio, Pisani Giuseppe, Presutto Vincenzo, Matrisciano Susy, Fenu Emiliano, Croatti Marco, Lomuti Arnaldo, Santillo Agostino, Airola Alberto, Angrisani Luisa, Gaudiano Felicia, Dell'Olio Gianmauro, Castaldi Gianluca, Mautone Raffaele, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Guidolin Barbara, Ferrara Gianluca, Pellegrini Marco, Vaccaro Sergio, Ricciardi Sabrina, Di Marzio Luigi, Romagnoli Sergio, Di Girolamo Gabriella, Abate Rosa Silvana, Corrado Margherita

Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva (1287)

(presentato in data 14/05/2019).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

Commissioni 3^a e 4^a riunite

Sen. Ferrara Gianluca

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento (1049)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 06/05/2019);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Dal Mas Franco ed altri

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di efficacia dell'inserimento dei reati contro la pubblica amministrazione tra i reati ostativi ai benefici di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in relazione agli obblighi di trasparenza di associazioni di provenienza politica (1186)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 08/05/2019);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Malpezzi Simona Flavia ed altri

Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione" (863)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 08/05/2019);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Dep. Capitanio Massimiliano ed altri

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica (1264)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

C.682 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.734, C.916, C.988, C.1166, C.1182, C.1425, C.1464, C.1465, C.1480, C.1485, C.1499, C.1536, C.1555, C.1576, C.1696, C.1709)

(assegnato in data 08/05/2019);

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Dep. Marino Bernardo ed altri

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche (1251)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.1615 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 08/05/2019);

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

Sen. Binetti Paola ed altri

Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia (1219)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 08/05/2019);

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

Dep. Lazzarini Arianna ed altri

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale (1250)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

C.684 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.1109)

(assegnato in data 08/05/2019);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Ciriani Luca ed altri

Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di equiparazione ai partiti ed ai movimenti politici delle fondazioni, associazioni e comitati (1155)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 10/05/2019);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Damiani Dario ed altri

Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie (1154)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/05/2019);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Floridia Barbara ed altri

Disposizioni per il potenziamento dell'insegnamento della storia nel biennio delle scuole secondarie di secondo grado (1174)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/05/2019);

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

Sen. Binetti Paola ed altri

Disposizioni a sostegno delle famiglie con bambini affetti da malattie rare (1098)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/05/2019);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. De Petris Loredana

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, in materia di estensione del "Giorno della Memoria" al ricordo a tutte le vittime delle persecuzioni etniche, sessuali e religiose, deportate nei campi di sterminio nazisti (1058)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 13/05/2019);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Piarulli Angela Anna Bruna

Disposizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza (1129)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro) (assegnato in data 13/05/2019);

5^a Commissione permanente Bilancio

Sen. Romeo Massimiliano ed altri

Interventi per sostenere la candidatura di Milano-Cortina d'Ampezzo ai Giochi olimpici invernali del 2026 (1148)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) (assegnato in data 13/05/2019);

5^a Commissione permanente Bilancio

Sen. Binetti Paola ed altri

Misure a favore della famiglia (1175)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (assegnato in data 13/05/2019);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Romeo Massimiliano ed altri

Istituzione dell'imposta sostitutiva IrpeffresPlus (1071)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (assegnato in data 13/05/2019);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Giacobbe Francesco, Sen. Garavini Laura

Modifica all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di verifica delle prestazioni pensionistiche dei pensionati residenti all'estero, e disposizioni relative ai trattamenti indebitamente percepiti (1062)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 13/05/2019);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Castaldi Gianluca

Interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in materia di riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità per il personale docente del Ministero della pubblica istruzione transitato nei ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998 (1184)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 13/05/2019);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Regione Umbria

Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali (1198)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 13/05/2019).

In sede referente

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013 (1171)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo), 12^a (Igiene e sanità), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 02/05/2019);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999 (1172)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 02/05/2019);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Laforgia Francesco

Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro (1259)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 06/05/2019);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Croatti Marco

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (959)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 10^a (Industria, commercio, turismo), 12^a (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 08/05/2019);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Patuanelli Stefano, Sen. Romeo Massimiliano

Modifica dell'articolo 111 della Costituzione recante l'introduzione di principi inerenti la funzione e il ruolo dell'avvocato (1199)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia)

(assegnato in data 08/05/2019);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Perilli Gianluca

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali (1078)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Bilancio), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 08/05/2019);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi, Ministro difesa Trenta ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016 (1079)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 08/05/2019);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli:

- a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016;
- b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016 (1168)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
(assegnato in data 08/05/2019);
3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017 (1169)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)
(assegnato in data 08/05/2019);
3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi, Ministro difesa Trenta ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017 (1225)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo)
C.1468 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 08/05/2019);
3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:
- a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017;
- b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017 (1260)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro)
C.1538 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 08/05/2019);
3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:
- a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015;
- b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015 (1261)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro)
C.1539 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 08/05/2019);
3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:
- a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015;
- b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il

22 gennaio 2015 (1262)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro)

C.1540 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 08/05/2019);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi, Ministro difesa Trenta ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013 (1263)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo)

C.1541 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 08/05/2019);

9^a Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Gov. Conte-I: Pres. Consiglio Conte, Ministro pubblica amministrazione Bongiorno ed altri
Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e agroalimentare (1252)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/05/2019);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. De Petris Loredana

Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali (76)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 12^a (Igiene e sanità), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea. (assegnato in data 10/05/2019);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. De Petris Loredana

Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora (81)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Industria, commercio, turismo), 12^a (Igiene e sanità), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea. (assegnato in data 10/05/2019);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Giammanco Gabriella

Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali (298)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Industria, commercio, turismo), 12^a (Igiene e sanità), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea. (assegnato in data 10/05/2019);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Cirinna' Monica

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali (360)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Industria, commercio, turismo), 12^a (Igiene e sanità'), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea. (assegnato in data 10/05/2019);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Urso Adolfo ed altri

Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto (845)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 12^a (Igiene e sanità')

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea. (assegnato in data 10/05/2019).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 9^a Commissione permanente Agricoltura in data 14/05/2019 il senatore De Bonis Saverio ha presentato la relazione 1249-A/bis di minoranza sul disegno di legge: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto" (1249)

(presentato in data 18/04/2019) *C.1718 approvato dalla Camera dei deputati.*

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 10/05/2019 la 2^a Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge di iniziativa del Sen. Ostellari Andrea ed altri recante "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altri misure in materia di circonvensione di persone anziane" (980), con proposta di assorbimento del disegno di legge di iniziativa del Sen. Cangini Andrea recante "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili" (885).

Disegni di legge, rimessione in Assemblea

Su richiesta di un quinto dei componenti la 2^a Commissione permanente - a norma dell'articolo 36, terzo comma, del Regolamento - i seguenti disegni di legge, già assegnati alla medesima Commissione in sede redigente, sono stati rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea il 7 maggio 2019: Cangini (FI-BP). - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili (885); Ostellari (L-SP-PSd'Az) ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altri misure in materia di circonvensione di persone anziane (980).

Disegni di legge, ritiro

In data 6 maggio 2019, il senatore Luigi Zanda ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Zanda. - "Nuove norme in materia di adeguamento del trattamento economico dei membri del Parlamento a quello dei parlamentari europei" (1107).

Indagini conoscitive, annunzio

In data 6 maggio la 7^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48

del Regolamento, le seguenti indagini conoscitive: sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento; sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria.

Affari assegnati

Sono stati deferiti, in data 6 maggio 2019, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente:

l'affare in materia di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione (Atto n. 244);

l'affare su volontariato e professioni nei beni culturali (Atto n. 245).

Governmento, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della difesa, con lettera in data 30 aprile 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2019 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (n. 83).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 9 maggio 2019 - alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 29 maggio 2019.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 maggio 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722 - lo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2019 (n. 84).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 9 maggio 2019 - alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine dell'8 giugno 2019.

Governmento, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 30 aprile 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 nonché dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 - la proposta di nomina del professor Pasquale Tridico a Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (n. 22).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita - in data 2 maggio 2019 - alla 11ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 22 maggio 2019.

Governmento, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2019 recante imposizione di prescrizioni e condizioni nei confronti delle società First State SP Sàrl e First State Investments International Limited in relazione all'acquisto di una partecipazione nella società OLT Offshore LNG Toscana Spa.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alle Commissioni permanenti 1ª e 10ª (Atto n. 247).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2 aprile e 8 maggio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2018.

La predetta relazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª, alla 4ª, alla 6ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. LXVII*, n. 2).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 30 aprile 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47, la relazione - predisposta dal Ministero della giustizia - sull'applicazione delle misure cautelari personali e sui provvedimenti di

riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, riferita all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. XCIV*, n. 3).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 8 maggio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2019, adottata il 23 aprile 2019 (*Doc. XXV*, n. 2) nonché, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019 (*Doc. XXVI*, n. 2).

I predetti documenti sono stati deferiti, in data 8 maggio 2019, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50 del Regolamento, alle Commissioni riunite 3a e 4a.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 9 aprile 2019, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione concernente la nomina per un anno, a decorrere dal 4 febbraio 2019, del prefetto dottoressa Anna Paola Porzio a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

Tale comunicazione è trasmessa, per competenza, alla 1ª e alla 2a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, in data 19 aprile 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la Relazione d'inchiesta relativa all'incidente aereo occorso all'aeromobile Piper PA-28-161, marche di identificazione F-GHLY, a Chies d'Alpago (BL), in data 18 giugno 2013 (Atto n. 243).

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 19 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate dall'Olanda, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, in ordine alla notifica 2019/0004/I relativa al progetto di regola tecnica recante "Linee guida contenenti le Regole tecniche e Raccomandazioni afferenti la generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazioni temporali elettroniche qualificate" (Atto n. 169 annunciato all'Assemblea nella seduta del 5 marzo 2019).

La predetta documentazione è deferita alla 1a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 169-2bis).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 2 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, il parere circostanziato e le osservazioni riguardanti la notifica 2019/0022/I relativa allo schema di decreto ministeriale recante "Sistemi antiabbandono", formulati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535 (Atto n. 170 annunciato all'Assemblea nella seduta del 5 febbraio 2019).

La predetta documentazione è deferita alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 170-2bis).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 19 aprile 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea sulla notifica 2019/0089/I concernente le "Misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall'articolo 1, comma 1100, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2018, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate" (Atto n. 206, già annunciato all'Assemblea nella seduta del 20 marzo 2019).

La predetta documentazione è deferita alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 206-bis).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 23 aprile 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge

relative al lavoro dei detenuti, relativa all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. CXVIII*, n. 2).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 29 aprile 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 22 maggio 1978, n. 194, la relazione - per la parte di sua competenza - sullo stato di attuazione della legge concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, relativa all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XXXVII-bis*, n. 2).

Il Ministro della salute, con lettera in data 29 aprile 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 125, la relazione sugli interventi realizzati ai sensi della predetta legge in materia di alcol e di problemi alcol correlati, riferita all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc. CXXV*, n. 1).

Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 30 aprile 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, relativa all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CCXIV*, n. 2).

Il Sottosegretario di Stato degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 2 maggio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante provvedimenti in favore dei profughi italiani, riferita all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. CVI*, n. 2).

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 2 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *f-bis*, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma del Grande Progetto Pompei, aggiornata al 31 dicembre 2018.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc. CCXX*, n. 3).

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 17 aprile 2019, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - la comunicazione concernente la nomina dell'ingegner Giorgio Saccoccia a Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), della professoressa Alessandra Celletti, della dottoressa Luisa Riccardi e del dottor Maurizio Cheli a componenti del Consiglio di Amministrazione del medesimo ente (n. 11).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 7a e alla 10a Commissione permanente.

Il Ministro della salute, con lettera in data 10 maggio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 25 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, la relazione sullo stato dell'organizzazione del sistema trasfusionale nazionale, aggiornata al 31 dicembre 2018.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 12a Commissione permanente (*Doc. CXXII*, n. 1).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 9 maggio 2019, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, ha inviato la relazione - per la parte di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - sullo stato di attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona", relativa al secondo semestre 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 3a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc.* CLXXXII, n. 3).

Con lettere in data 9 maggio 2019 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Torgiano (Perugia), Genzano di Roma (Roma), Palo del Colle (Bari), Luogosano (Avellino).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 2 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, il parere circostanziato e le osservazioni riguardanti la notifica 2019/0022/I relativa allo schema di decreto ministeriale recante "Sistemi antiabbandono", formulati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535 (Atto n. 170 annunciato all'Assemblea nella seduta del 5 febbraio 2019).

La predetta documentazione è deferita alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 170-2*bis*).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Terza relazione di valutazione sull'attuazione della direttiva relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (COM(2019) 191 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Comunicazione della Commissione - Un processo decisionale più efficiente nella politica sociale: individuazione dei settori più idonei al passaggio alla votazione a maggioranza qualificata (COM(2019) 186 definitivo), alla 11a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione annuale 2017 sull'attuazione del regolamento CE n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (COM(2019) 183 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - L'Unione europea, l'America latina e i Caraibi: unire le forze per un futuro comune (JOIN(2019) 6 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della dichiarazione congiunta e dell'orientamento comune sull'ubicazione delle sedi delle agenzie decentrate (COM(2019) 187 definitivo), alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei Conti - Strategia antifrode della Commissione: un'azione più incisiva a tutela del bilancio dell'UE (COM(2019) 196 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a.

Garante per la protezione dei dati personali, trasmissione di atti. Deferimento

Il Garante per la protezione dei dati personali, con lettera in data 30 aprile 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, una segnalazione sulla disciplina delle intercettazioni mediante captatore informatico.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Atto n. 252).

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

Con lettera in data 5 aprile 2019, è stata inviata, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nel 2018 dal Garante del contribuente della Provincia autonoma di Trento.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 242).

Con lettera in data 24 aprile 2019, è stata inviata, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente per il Veneto, aggiornata al 24 aprile 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 253).

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 2 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, una segnalazione concernente "possibili criticità relative alla funzione di RUP quale progettista, verificatore, validatore del progetto e direttore dei lavori o dell'esecuzione".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 246).

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 9 maggio 2019, ha segnalato alcune criticità concernenti le procedure di infrazione n. 2018/2273 relativa alla violazione del diritto dell'Unione europea con riferimento ad alcune disposizioni delle direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni (Procedura infrazione n. 27), e n. 2017/2090 relativa alla non conformità dell'articolo 113-*bis* del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la direttiva 2011/7/UE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Procedura infrazione n. 171/XVII Leg.), anche in relazione all'entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 254).

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di atti e documenti. Deferimento

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 29 aprile 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto *p*), della legge 12 luglio 2011, n. 112, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nell'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. CCI*, n. 2).

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettere in data 2 e 3 maggio 2019, ha inviato due segnalazioni concernenti:

"Violenza contro le persone di minore età" (Atto n. 249);

"Tutela degli orfani per crimini domestici" (Atto n. 250).

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 7a, alla 11a e alla 12a Commissione permanente.

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 9 aprile 2019, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei seguenti verbali:

n. 1177, relativo alla seduta del 13 settembre 2018

n. 1178, relativo alla seduta del 27 settembre 2018

n. 1179, relativo alla seduta del 11 ottobre 2018

n. 1180, relativo alla seduta del 25 ottobre 2018

n. 1181, relativo alla seduta del 8 novembre 2018

n. 1182, relativo alla seduta del 22 novembre 2018

n. 1183, relativo alla seduta del 6 dicembre 2018

n. 1184, relativo alla seduta del 18 dicembre 2018

I predetti verbali sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto sciopero n. 3).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:

sentenza n. 74 del 20 febbraio 2019, depositata il 9 aprile 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non prevede che le modalità di utilizzo su base regionale delle risorse ivi previste siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza unificata (*Doc. VII, n. 45*) - alla 5a Commissione permanente;

sentenza n. 75 del 19 marzo 2019, depositata il 9 aprile 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'articolo 45-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta (*Doc. VII, n. 46*) - alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 82 del 20 febbraio 2019, depositata l'11 aprile 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, relativamente al reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e che forma oggetto di nuova contestazione (*Doc. VII, n. 47*) - alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-*bis* (Omicidio stradale) e 590-*bis* (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'articolo 222 codice della strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli articoli 589-*bis* e 590-*bis* codice penale (*Doc. VII, n. 48*) - alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 99 del 20 febbraio 2019, depositata il 19 aprile 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-*ter*, comma 1-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 47-*ter* (*Doc. VII, n. 49*) - alla 2a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 16, 23, 24 e 26 aprile 2019, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 140*);

della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 141*);

dell'INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 142*);

dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli odontoiatri - Fondazione ENPAM, per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 143*);

della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari italiani (ONAOSI) per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 144*);

dell'Accademia della Crusca, per gli esercizi dal 2015 al 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 145*);

dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi (INdAM) per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 146*).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 17 aprile 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione - approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 6 del 22 marzo 2019 - sulla gestione finanziaria degli enti locali, per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XLVI, n. 1*).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento

Il Garante regionale dei diritti della persona della Regione Marche, con lettera in data 19 aprile 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. CXXVIII, n. 12*).

Il Difensore civico regionale della Campania, con lettera in data 27 marzo 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. CXXVIII, n. 13*).

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), trasmissione di atti e documenti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 12, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il programma delle attività del CNEL per il biennio 2019-2020, approvato da quel Consesso nella seduta del 30 gennaio 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Atto n. 251).

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 19 marzo 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, un documento di osservazioni e proposte sui disegni di legge di modifica al Codice della strada in materia di sicurezza stradale.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XXI, n. 2*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 25 aprile 2019, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda lo sforzo di difesa nell'ambito dell'Unione (COM(2019) 192 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è stato deferito, in data 30 aprile 2019, alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 20 giugno 2019. L'atto è stato altresì deferito, in pari data, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4a e 14a.

Corte dei conti europea, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente della Corte dei conti europea, con lettera in data 2 maggio 2019, in attuazione dell'articolo 7 del Protocollo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha comunicato la pubblicazione della Relazione annuale della Corte relativa all'anno 2018.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 248).

Mozioni

[MORONESE](#), [PATUANELLI](#), [L'ABBATE](#), [CASTELLONE](#), [GIROTTI](#), [TAVERNA](#), [DE LUCIA](#), [LEONE](#), [LANNUTTI](#), [ANASTASI](#), [TRENTACOSTE](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#), [ANGRISANI](#), [PIRRO](#), [CASTALDI](#), [GIANNUZZI](#), [LA MURA](#), [CORRADO](#), [FLORIDIA](#), [LANZI](#), [BOTTICI](#), [GARRUTI](#), [DI MICCO](#), [MANTERO](#), [PETROCELLI](#), [MATRISCIANO](#), [AGOSTINELLI](#), [FATTORI](#), [NATURALE](#), [NUGNES](#), [ORTIS](#), [VACCARO](#), [RICCARDI](#), [SANTILLO](#), [FERRARA](#), [ACCOTO](#), [CAMPAGNA](#), [GUIDOLIN](#), [RICCIARDI](#), [VANIN](#), [QUARTO](#), [LUPO](#), [DI GIROLAMO](#), [MANTOVANI](#), [PELLEGRINI](#) Marco, [PRESUTTO](#), [DI PIAZZA](#), [VONO](#), [CORBETTA](#), [GRANATO](#), [ABATE](#), [MONTEVECCHI](#), [GALLICCHIO](#), [PARAGONE](#), [COLTORTI](#), [PIARULLI](#) - Il Senato,

premessi che:

il 4 luglio 2018 sono in vigore le quattro direttive del "Pacchetto economia circolare". Le direttive di riferimento sono: la direttiva (UE) 2018/849 del 30 maggio 2018 che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; la direttiva (UE) 2018/850 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; la direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; la direttiva (UE) 2018/852 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

quest'ultima fissa nuovi obiettivi di riciclo (in peso, non di raccolta differenziata) a medio-lungo termine, quali: entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per cento in peso; entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso; entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso;

la direttiva (UE) 2018/850 stabilisce che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10 per cento (o meno) del totale dei rifiuti urbani prodotti (in peso);

secondo i dati ISPRA, nel 2017 sono state smaltite in discarica 7 milioni di tonnellate di rifiuti (23 per cento) e 5,2 milioni di tonnellate sono state incenerite (18 per cento). Se l'obiettivo comunitario è di ridurre lo smaltimento in discarica ad un massimo del 10 per cento dei rifiuti urbani entro il 2035, è necessario fin da ora pianificare quali azioni intraprendere per arrivare a questo ambizioso obiettivo;

le direttive UE, che dovranno essere recepite nell'ordinamento nazionale entro il 5 luglio 2020, segnano una profonda svolta nella gestione dei rifiuti urbani e speciali e impegnano gli Stati membri a raggiungere elevati *target* di riutilizzo e riciclo. È quindi necessario pianificare per tempo le azioni da

mettere in campo, sia per rimuovere gli ostacoli normativi che impedirebbero il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla UE, sia per adottare una politica nazionale di gestione rifiuti volta a superare le disomogeneità tra Nord e Sud Italia;

considerato che:

l'art. 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 1, prevede l'individuazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della complessiva capacità di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo, tenendo conto della pianificazione regionale;

in attuazione dell'articolo citato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 è stata individuata sia la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, sia il fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati, suddividendo il territorio in 3 macro aree: Nord, Centro, Sud e isole;

l'art. 35, al comma 6, prevede altresì la circolazione interregionale dei rifiuti urbani da avviarsi a incenerimento stabilendo che: "ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni";

in termini di principi generali, anche conformemente alle direttive nazionali ed europee, la gestione dei rifiuti urbani dovrebbe essere condotta secondo i principi di autosufficienza e prossimità. Sul territorio nazionale, la presenza di impianti di gestione di tali rifiuti, ed in particolare di inceneritori, è decisamente disomogenea, con regioni, come la Lombardia, dotate di diversi impianti (13 nel caso specifico) e regioni completamente sprovviste degli stessi (tra cui Liguria, Sicilia e Abruzzo);

considerato, inoltre, che:

per effetto dell'applicazione dell'art. 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, la delocalizzazione nella gestione dei rifiuti urbani in regioni differenti da quelle di produzione ha di fatto disincentivato l'avvio di pratiche virtuose di gestione dei rifiuti a livello locale e quindi in "prossimità" del luogo di produzione. Nel 2016, ad esempio, ogni giorno da Roma capitale partivano 163 autotreni carichi di rifiuti (dato AMA Roma) con destinazione Nord Italia (oggi, per effetto della chiusura dell'impianto TMB Salario, saranno molti di più). Lo stesso accade alla Liguria, che esporta circa il 35 per cento dei rifiuti indifferenziati prodotti con destinazione inceneritori in Piemonte e Lombardia, ma gli esempi sarebbero molteplici e, purtroppo, confermano il fatto che molte regioni sono ancora ben lontane dalla chiusura del ciclo dei rifiuti;

inoltre, la saturazione degli impianti presenti nel Nord Italia ha provocato che la dismissione degli impianti di incenerimento poco efficienti per cui era prevista la chiusura ("*decommissioning*" già avviato, per esempio, in Lombardia e poi abbandonato per effetto dell'art. 35) sia stata di fatto rimandata "a data da definirsi";

ancora, il "turismo dei rifiuti" non solo ha impedito alle Regioni meno virtuose di mettere in campo azioni serie e concrete di prevenzione e pianificazione nella gestione dei rifiuti, ma sta generando pesanti impatti ambientali per via delle emissioni (non controllate e non calcolabili) dovute ai trasporti, un settore, peraltro, che spesso risulta essere permeato dalla criminalità organizzata. Il *business* del trasporto rifiuti sta crescendo esponenzialmente, spesso senza un'efficace rete di controllo che verifichi produttori e destinatari finali (a tutti è noto il fenomeno dei roghi di capannoni abbandonati e riempiti di rifiuti, come riferito dalla relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, Doc. XXIII, n. 35 della

XVII Legislatura, approvata nella seduta del 17 gennaio 2018);
per effetto della saturazione degli impianti presenti nel Nord Italia e quindi dell'aumento della domanda, i prezzi di smaltimento in impianti di incenerimento sono raddoppiati passando da 70-80 euro per tonnellata (prima del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133) a prezzi che nel corso del 2018 hanno toccato picchi di 150-180 euro per tonnellata (ad esempio: gara AMA Roma del luglio 2018 con base d'asta di 155 euro per tonnellata, trasporto incluso; gara SAPNA del febbraio 2018 con base d'asta 180 euro per tonnellata);
ancora, l'aumento ingiustificato dei costi di smaltimento in impianti di incenerimento ha irrimediabilmente contaminato tutto il settore, facendo aumentare, con un effetto domino, anche i prezzi di smaltimento in discarica equiparandone di fatto le funzioni;
infine, l'aumento esponenziale dei costi di smaltimento (incenerimento e discarica) ha fatto lievitare i costi di gestione di tutte le filiere di trattamento rifiuti, incluse quelle virtuose di recupero e riciclo ove, a valle del trattamento, persistono alcune frazioni non utilmente riciclabili. Questo ha generato costi maggiori di gestione che inevitabilmente ricadono sui cittadini che, attraverso il meccanismo della TARI, hanno visto le bollette triplicarsi;
considerato, infine, che:

l'art. 35 consente, solo per la disponibilità residua autorizzata, il trattamento mediante incenerimento dei "rifiuti urbani prodotti in altre regioni". Per effetto del suddetto articolo, ai soli rifiuti urbani (codice CER 20) è consentito l'incenerimento fuori regione. Accade, invece, che, come dimostrato dalle recenti gare pubbliche per l'affidamento dei servizi di trasporto e recupero o smaltimento dei rifiuti, questi siano prevalentemente trattati in impianti di trattamento meccanico (codice CER 19) ad essere oggetto dei conferimenti fuori regione. Questo comporta che, per effetto del doppio trattamento a cui i rifiuti sono sottoposti, si crei non solo un danno economico ed un inutile aggravio dei costi a carico dei cittadini, ma anche un'indistinta situazione in cui trasportatori e gestori di impianti, anche per effetto dell'aumento dei prezzi, trovino reciproca convenienza nel mantenere un contesto che genera profitto a entrambe le parti a danno dell'ambiente e della collettività;
come richiamato dalla comunicazione della Commissione europea del 26 gennaio 2017 (COM (2017) 34 final) concernente il ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare, l'incenerimento si colloca tra le ultime strategie di gestione dei rifiuti nella gerarchia definita dalla direttiva 2008/98/CE; gli Stati membri, prima di optare per l'esportazione di rifiuti non riciclabili ai fini del recupero energetico in un altro Stato, dovrebbero sviluppare uno studio sul ciclo di vita per assicurare che gli impatti ambientali totali, inclusi quelli relativi al trasporto dei rifiuti, non superino i benefici attesi, impegna il Governo:

- 1) ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di superare, sia l'art. 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e sia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, alla luce della nuova normativa europea in materia di economia circolare; prevedere l'avvio di un'attività istruttoria preliminare nella quale coinvolgere soggetti come il Ministero della salute, l'ISS, l'ISPRA, ai quali affidare il compito di individuare e studiare tecnologie impiantistiche che potrebbero eventualmente sostituirsi alla termovalorizzazione e incenerimento dei rifiuti residui, realizzabili a costi sostenibili tenendo conto di una complessiva analisi in termini di costi-benefici ambientali. L'istruttoria dovrà completarsi entro 6 mesi dall'approvazione della presente mozione e dovrà vedere il Ministero dell'ambiente come soggetto promotore e coordinatore, al quale viene affidato sia il lavoro di sintesi, sia la trasmissione al Parlamento;
- 2) ad introdurre una nuova strategia nazionale finalizzata ad una chiara gestione dei rifiuti che consenta di raggiungere gli obiettivi europei di riduzione dello smaltimento in discarica ad un massimo del 10 per cento dei rifiuti urbani entro il 2035;
- 3) ad introdurre una strategia nazionale volta alla gestione del periodo transitorio che precede il raggiungimento dell'obiettivo del 55 per cento di effettivo riciclo del rifiuto urbano al 2025 e dell'ulteriore fase transitoria fino al raggiungimento del 65 per cento entro il 2035, nonché prevedere una gestione dei rifiuti a partire dal 2035 coerente con i criteri di priorità stabiliti dall'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- 4) a valutare l'opportunità, nel rispetto del principio di prossimità e autosufficienza, di autorizzare il trasporto dei rifiuti fuori regione, sia esso transfrontaliero sia a livello nazionale da regione a regione, solo per un periodo di tempo limitato al fine di concedere alla regione esportatrice il tempo necessario all'adozione delle linee programmatiche inerenti alla propria gestione dei rifiuti;
- 5) ad introdurre nella legislazione nazionale un "fattore di pressione" nella localizzazione degli impianti di destino dei rifiuti urbani e speciali (impianti di incenerimento e coincenerimento, discariche), poiché la collocazione prevalente in alcune aree dell'Italia dei suddetti impianti di trattamento rifiuti ha fatto sì che tale concentrazione comporti una pressione ambientale non sostenibile nel lungo periodo;
- 6) ad introdurre criteri di premialità graduale (anche non strettamente economici) per quelle regioni che attualmente non esportano rifiuti, affinché possano fungere come riferimento nazionale ed esempio virtuoso tale da produrre un effetto trainante per le altre regioni che ancora non hanno raggiunto l'obiettivo di chiusura del ciclo entro i propri confini;
- 7) ad attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze e nelle opportune sedi, affinché le Regioni forniscano tutte le informazioni circa le modalità di utilizzo dei contributi versati dai gestori degli impianti che ricevono rifiuti urbani, come previsto dall'art. 35, comma 7, della legge 11 novembre 2014, n. 164, al fine di garantire la massima trasparenza circa i quantitativi dei flussi di rifiuti oggetto di circolazione interregionale.

(1-00119)

[TESTOR](#), [RIZZOTTI](#), [SICLARI](#), [MALLEGNI](#), [STABILE](#), [SERAFINI](#), [CANGINI](#), [MASINI](#), [MOLES](#)

- Il Senato,

premessi che:

il Servizio sanitario nazionale si trova di fronte ad una gravissima carenza di medici, infermieri e medici di famiglia, con pesanti ricadute sulle prestazioni e sulla tutela della salute dei cittadini;

la mancanza di medici specialisti all'interno del SSN e l'accelerazione del loro pensionamento sono realtà che stanno rapidamente assumendo i contorni di una vera emergenza nazionale, cui vanno posti correttivi rapidi ed adeguati per evitare il collasso del sistema stesso;

da anni ormai, si registra uno scostamento negativo tra il numero annuale di laureati in Medicina e chirurgia e il numero annuale di contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali;

l'effetto derivante dalla situazione è quello di produrre un elevato contingente di giovani medici che ogni anno non riesce ad accedere alla formazione *post lauream* e una carenza di specialisti necessari al Servizio sanitario nazionale;

giòva sottolineare che già il patto per la salute 2014-2017, per superare le problematiche esposte, aveva introdotto la possibilità di prevedere un accesso innovativo al SSN da parte delle professioni sanitarie, configurando la possibilità per i laureati in Medicina e chirurgia di intraprendere percorsi formativi *ad hoc* finalizzati all'acquisizione della specialità presso le aziende sanitarie stesse. Tale proposta, però, non fu accolta;

attualmente, a fronte di 9.700 laureati in Medicina e chirurgia, vi sono 6.000 posti di specializzazione, ciò comportando che più di 3.000 studenti non possono intraprendere il percorso di specializzazione;

sarebbe auspicabile che il nuovo patto per la salute 2019-2021, ad oggi non ancora definito, affrontasse le criticità evidenziate,

impegna il Governo:

- 1) ad assumere iniziative volte a dare l'opportunità ai laureati in Medicina e chirurgia di accedere al servizio sanitario pubblico, seguendo un percorso formativo finalizzato all'acquisizione della specialità presso le aziende sanitarie stesse;

- 2) a revisionare l'intero sistema formativo, incrementando le procedure concorsuali per i medici dipendenti e incrementando i contratti di formazione specialistica di quanto necessario per coprire il fabbisogno derivante dal pensionamento nel prossimo decennio degli specialisti operanti nel Servizio sanitario nazionale;

- 3) a raddoppiare il numero di borse di studio per il corso di formazione in medicina generale e riaprire i bandi regionali per l'accesso allo stesso corso per i laureati non ancora abilitati;

4) a promuovere un coordinamento con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre parti interessate per una scelta oculata delle date dei concorsi e reclutare tutte le competenze professionali disponibili nel SSN per incrementare l'offerta formativa e integrare il binomio formazione-università.

(1-00120)

[CASTELLONE](#), [ANGRISANI](#), [MORONESE](#), [DE LUCIA](#), [PRESUTTO](#), [RICCIARDI](#), [MAUTONE](#), [URRARO](#), [DI MICCO](#), [SANTILLO](#), [LA MURA](#), [DI MARZIO](#), [SILERI](#), [ANASTASI](#), [CASTALDI](#), [LEONE](#), [GAUDIANO](#), [PUGLIA](#), [VANIN](#), [VONO](#), [PIARULLI](#), [DONNO](#), [PIRRO](#), [ACCOTO](#), [CORRADO](#), [TURCO](#), [LANNUTTI](#), [VACCARO](#), [AUDDINO](#), [MARINELLO](#), [PISANI Giuseppe](#), [GRANATO](#), [ORTIS](#), [MATRISCIANO](#), [GIANNUZZI](#), [L'ABBATE](#), [GRASSI](#), [ORTOLANI](#), [TAVERNA](#) - Il Senato,

premessi che:

risulta oramai fin troppo evidente e documentato uno "squilibrio tra i bisogni potenziali di assistenza sanitaria e i criteri allocativi delle risorse adottati" (rapporto annuale ISTAT 2015), incompatibile con i principi fondamentali della nostra Costituzione;

l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che "Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali";

peraltro, in senso non conforme al disposto normativo, si è sin qui fatto esclusivo riferimento a popolazione residente ed anzianità, adottando il criterio di riparto basato sulla "popolazione pesata solo per anzianità", poi diversamente modulato nel corso del tempo;

l'art 25 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, prevede di disciplinare a decorrere dall'anno 2013 la determinazione dei costi *standard* e dei fabbisogni *standard* per le Regioni a statuto ordinario nel settore sanitario, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento dei criteri di riparto adottati ai sensi dell'art. 1, comma 34, citato, così come integrati da quanto previsto dagli accordi tra Stato e Regioni in materia sanitaria;

considerato che:

tale norma trae spunto dal documento del 30 aprile 2010 redatto dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) per conto della Conferenza Stato-Regioni intitolato "Riflessione sui criteri da utilizzare per il riparto del fabbisogno sanitario", in cui si legge che: "Tutti i modelli di riparto partono dal presupposto che l'obiettivo prioritario a cui deve tendere il processo allocativo sia il rispetto del principio di assicurare eguali risorse per eguali bisogni", riferendosi come ovvio all'esplicazione del principio fondamentale d'equità di accesso alle cure sancito sin dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, che prevede espressamente quanto segue: il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio;

lo stesso documento conferma come il bisogno di assistenza costituisca uno dei principali modulatori della spesa dipendente dalle seguenti variabili: età, sesso, deprivazione sociale e mortalità, mentre "Obiettivi aggiuntivi come il raggiungimento di livelli ottimali di efficienza, l'incentivazione di procedure e modalità assistenziali volte al miglioramento degli esiti dell'assistenza vengono perseguiti con strumenti diversi dalla quota capitaria pesata";

tenuto conto che:

la Ragioneria dello Stato, chiamata a valutare le prospettive d'aumento del fabbisogno sanitario in

relazione all'invecchiamento della popolazione, assume come dimostrato che "una percentuale molto elevata del totale dei consumi sanitari nell'arco della vita di un soggetto si concentra nell' anno antecedente la sua morte. Ciò significa che la componente di spesa sanitaria relativa ai costi sostenuti nella fase terminale della vita (c.d. death-related costs) non risulterà significativamente condizionata dall'aumento degli anni di vita guadagnati" (Documento della Ragioneria di Stato sul monitoraggio della spesa sanitaria per il 2015);

tutti i dati confermano poi l'abnormità conseguita dalla "pesatura" della popolazione solo per anzianità, in quanto, nell'ambito della riduzione complessiva del fabbisogno sanitario nazionale, che già di per sé impedisce di una migliore redistribuzione delle risorse, l'attuale sistema paradossalmente assegna alle Regioni in maggior difficoltà nell'erogazione dei servizi una minore quota sanitaria *pro capite*; considerato inoltre che:

in coerenza, il patto per la salute 2014-2016 ha sancito che il riparto delle disponibilità finanziarie dovesse tenere conto dell'accordo politico raggiunto in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 19 dicembre 2013, ossia la necessità di rivedere e riqualificare i criteri di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali, tenendo conto del *trend* di miglioramento per il raggiungimento degli *standard* di qualità e attraverso nuove modalità di pesature, da definire entro il 31 luglio 2014, secondo i criteri già indicati dall'art. 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996;

tale impegno non è mai stato rispettato e gli ulteriori criteri di pesatura del tasso demografico son rimasti sin qui inapplicati nel computo del fabbisogno, sebbene il termine fissato per la revisione fosse il 31 luglio 2014;

l'articolo 1, comma 601, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificando l'art. 27, comma 7, del decreto legislativo n. 68, ha stabilito che "A decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

l'intesa avrebbe dovuto essere raggiunta entro l'aprile 2015, con la previsione che, in mancanza, il vecchio criterio di pesatura si sarebbe reiterato per un altro anno. La scadenza fissata non è stata rispettata;

con tale discutibile atto normativo è stata quindi subordinata alla valutazione politica della Conferenza Stato-Regioni la funzione perequativa che è una funzione statale esclusiva in base all'art. 117 della Costituzione, comma secondo, lettera e), ed art. 119 della Costituzione, commi terzo e quinto, a garanzia dei livelli essenziali d'assistenza. Infatti, se si tiene conto che lo Stato dovrebbe contribuire al finanziamento al netto delle entrate interne regionali, risulta evidente che il dato tecnico dei criteri di pesatura della popolazione nel riparto e nella determinazione del fabbisogno sanitario costituisce il parametro di riferimento per la redistribuzione perequativa delle risorse sul territorio nazionale;

si è così consentito che interessi regionalistici di carattere eminentemente politico abbiano influenzato ed influenzino i criteri tecnici d'individuazione del fabbisogno sanitario nazionale. Il mancato raggiungimento di un'intesa tra le Regioni, prevista dalla legge n. 190 del 2014, tiene "in scacco" le legittime aspettative delle Regioni attualmente svantaggiate alla doverosa modifica dei criteri di riparto;

come segnalato nel documento Agenas, la questione andrebbe del tutto smarcata da interessi politici espressione di un egoismo regionale e sociale, che impedisce una più equa e razionale redistribuzione delle risorse. Si tratta di un comportamento istituzionalmente deplorabile, non conforme al principio di leale collaborazione e che mina nello spirito l'art. 5 della Costituzione, circa l'unitarietà dello Stato italiano, unitarietà prima morale e poi politica ed economica;

si impongono pertanto immediati provvedimenti ai sensi dell'art. 120, comma secondo, della Costituzione, individuabili anche in eventuali modifiche dell'articolo 1, comma 601, della legge n. 190 del 2014 che, consentano di pervenire al riequilibrio dei criteri di riparto secondo una procedura che, pur recependo le indicazioni della Conferenza, sia più rispettosa delle esclusive prerogative dello Stato

centrale, indirizzando correttamente la spesa verso l'effettivo bisogno sanitario della popolazione, impegna il Governo:

1) a procedere all'immediata individuazione dei detti indici di pesatura attenendosi ai criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, previa verifica degli effettivi risultati del lavoro d'elaborazione dal 2014 sin qui espletato dal Ministero della salute, con l'eventuale concorso di organi tecnici di supporto;

2) a promuovere, ai fini della loro determinazione, la modifica dell'articolo 1, comma 601, della legge n. 190 del 2014 secondo disposizioni normative che tengano conto delle prerogative esclusive dello Stato centrale in materia di livelli essenziali d'assistenza e perequazione.

(1-00121)

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [DE BONIS](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#) - Il Senato,

premessi che:

l'evidenza crescente dei cambiamenti climatici pone minacce senza precedenti per la biosfera, la disponibilità e l'approvvigionamento di alimenti e di acqua, le condizioni di vita e lo sviluppo economico. Le conseguenze a breve termine dei cambiamenti climatici possono destabilizzare la comunità internazionale e costituire il movente per la crescita esponenziale dei flussi migratori, nonché contribuire ad alimentare tensioni o conflitti, che già si manifestano con evidenza sullo scenario internazionale;

come sottolineato dal Comitato intergovernativo per i cambiamenti climatici (IPCC) nell'ultimo Rapporto speciale sul riscaldamento climatico pubblicato nell'ottobre del 2018, limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, richiede cambiamenti rapidi, lungimiranti e senza precedenti in tutti gli aspetti della società, trasformazioni necessarie, se si considera che l'aumento di temperatura media globale di 1° grado ha già condotto a gravi conseguenze, come l'incremento di eventi meteo estremi, l'innalzamento del livello del mare, la straordinaria contrazione del ghiaccio marino in Artico;

l'accordo di Parigi sul clima, raggiunto il 12 dicembre 2015 da 195 Paesi nell'ambito della "Cop 21" ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, definisce l'obiettivo da raggiungere nel contenere l'aumento della temperatura media globale entro un grado e mezzo rispetto al livello precedente alla rivoluzione industriale, nonché garantire un processo di monitoraggio e revisione periodica degli obiettivi necessario a indirizzare i singoli contributi nazionali verso le finalità condivise;

il procedimento attuativo dell'accordo di Parigi ha evidenziato ritardi ed esplicite resistenze di alcuni dei principali Paesi responsabili delle emissioni climalteranti e la più recente Conferenza sul clima (COP24) tenutasi a Katowice, nel dicembre 2018, ha purtroppo confermato la scarsa efficacia ad oggi degli impegni assunti, in un contesto normativo non sufficientemente vincolante rispetto alla gravità dell'evoluzione climatica in corso;

oltre all'aumento medio globale della temperatura dell'atmosfera, desta particolare preoccupazione per il nostro Paese il *trend* osservato nell'area mediterranea, con un incremento superiore a quello globale, ed un'anomalia registrata nel 2018 dal Consiglio nazionale delle ricerche pari a 1,58 gradi centigradi al di sopra della media storica, un evidente incremento dei fenomeni meteorologici estremi, dei fenomeni di desertificazione e dei disastri naturali, con costi crescenti per la comunità nazionale;

l'Italia deve pertanto rendersi protagonista di una efficace iniziativa in sede europea ed internazionale finalizzata ad accelerare la transizione energetica e il graduale superamento dei combustibili fossili, con l'obiettivo di adeguare la risposta della comunità internazionale al drammatico livello di rischio che la comunità scientifica, ormai in maniera unanime, ha evidenziato;

il Presidente della Repubblica, con riferimento al cambiamento climatico, ha recentemente affermato che "gli sforzi compiuti nelle diverse conferenze internazionali, che si sono succedute, hanno, sin qui, conseguito risultati significativi ma parziali ed ancora insufficienti. In secondo luogo, sul terreno delle concrete pratiche da parte delle istituzioni locali e nazionali, vanno respinte decisamente le tentazioni dirette a riproporre soluzioni già ampiamente sperimentate in passato con esito negativo, talvolta premessa per futuri disastri";

il movimento internazionale dei giovani, che nella giornata del 15 marzo 2019 ha dato vita allo

sciopero per il clima "*Climate strike*", costituisce un elemento di rinnovata attenzione verso la questione chiave del cambiamento climatico, in grado finalmente di smuovere le coscienze, a partire da quella generazione che rischia di scontare conseguenze irrimediabili per il proprio futuro;

il Parlamento della Gran Bretagna, nella seduta del 1° maggio scorso, ha ritenuto di dare una risposta di eccezionale rilievo alle sollecitazioni che provengono dall'opinione pubblica, con l'approvazione di una mozione che dichiara lo stato di emergenza climatica ed ambientale del Regno Unito, ed afferma che "il riconoscimento del devastante impatto che un clima reso variabile ed estremo potrebbe avere sulla società, deve impegnare il governo ad accrescere l'ambizione degli obiettivi per raggiungere zero emissioni prima del 2050";

risulta ormai evidente che il raggiungimento di tali obiettivi richiede una profonda conversione ecologica dell'economia, leva indispensabile per promuovere il cambiamento, a partire da un radicale mutamento negli usi dell'energia e da un "*Green New Deal*" in grado di coniugare traguardi di ecosviluppo e di giustizia sociale, non pregiudicando i cicli naturali di cui l'essere umano è parte integrante,

impegna il Governo:

1) a dichiarare lo stato di emergenza climatica ed ambientale del Paese, quale assunzione di consapevolezza e responsabilità politica, che consenta di avviare una straordinaria sinergia di azioni finalizzata a concretizzare il contributo dell'Italia al contrasto del cambiamento climatico globale, assumendo tale questione come priorità trasversale e filo conduttore delle politiche economiche nazionali e degli accordi da perseguire in sede internazionale;

2) a sostenere, nell'ambito del procedimento attuativo dell'accordo di Parigi, obiettivi più ambiziosi per contrastare il cambiamento climatico e per avviare azioni di decarbonizzazione dell'economia, anche assicurando un adeguato supporto finanziario e tecnologico ai Paesi più poveri, nonché la partecipazione nazionale al "Fondo verde per il clima", istituito nel 2010 dalla Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

3) ad attivarsi, in ambito nazionale ed internazionale, affinché si adottino opportune forme di fiscalità ambientale, che rivedano le imposte sull'energia e sull'uso delle risorse ambientali nella direzione della sostenibilità, anche attraverso la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio, al fine di accelerare la conversione degli attuali sistemi energetici verso modelli a emissioni basse o nulle;

4) ad avviare appropriate iniziative rivolte alla rimozione degli incentivi e dei sussidi diretti e indiretti all'uso di combustibili fossili, spostando gli investimenti sulla ricerca e sullo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, sul risparmio energetico, nonché sull'efficiente produzione dell'energia, rivedendo a tale scopo la strategia energetica nazionale, anche ridefinendo in senso restrittivo l'attuale disciplina in materia di estrazione di idrocarburi sul territorio nazionale e nelle acque territoriali;

5) ad assumere ogni idonea iniziativa finalizzata a sollecitare la partecipazione degli enti locali alla definizione del nuovo quadro energetico ed ambientale determinato dalla dichiarazione di emergenza climatica, anche valutando l'esclusione dal «patto di stabilità» delle spese delle regioni e degli enti locali, rivolte verso misure di riduzione delle emissioni climalteranti e di adattamento al cambiamento climatico, con particolare riguardo alle risorse finalizzate al risparmio ed all'efficienza energetica, allo sviluppo delle energie rinnovabili ed alla messa in sicurezza del territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico e della siccità.

(1-00122)

[FERRAZZI](#), [MARCUCCI](#), [MIRABELLI](#), [MESSINA Assuntela](#), [SUDANO](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [CIRINNA'](#), [COLLINA](#), [COMINCINI](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [PATRIARCA](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [RAMPI](#), [RICHETTI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [STEFANO](#), [TARICCO](#), [VERDUCCI](#), [BINI](#), [BONIFAZI](#), [CERNO](#), [FERRARI](#), [GRIMANI](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PARRINI](#), [RENZI](#), [VALENTE](#), [VATTUONE](#), [ZANDA](#) - Il Senato,

premessi che:

il riscaldamento globale è in atto ed è destinato ad aumentare se non verranno assunte rigorose decisioni di contrasto. Gli effetti sono sotto l'occhio di tutti: le temperature aumentano, l'andamento delle precipitazioni sta variando, sono sempre più frequenti le inondazioni, lo scioglimento dei ghiacciai avanza rapidamente con conseguente innalzamento del livello dei mari;

i mutamenti in corso riguardano anche il nostro Paese, come si è visto nelle devastazioni dell'autunno 2018, per molti versi senza precedenti, e rendono non più sufficienti le sole politiche di mitigazione, ma richiedono anche politiche di adattamento sia nei territori che nelle città;

le autorità scientifiche a livello mondiale da anni, non sufficientemente ascoltate, evidenziano con studi e *report* accurati la gravità della situazione e le possibili nefaste conseguenze sulla vita della popolazione mondiale;

gli accordi assunti a livello internazionale, non ultimo l'accordo di Parigi del 2015, pur importanti negli intendimenti, non hanno finora prodotto misure adeguate a livello globale per dare concreta attuazione agli impegni assunti e risultare decisivi per invertire la tendenza in atto;

rilevato che:

si stima che ci siano a disposizione solo 12 anni per evitare un ulteriore incremento dell'innalzamento della temperatura media di 1,5 gradi centigradi della terra;

l'innalzamento medio della temperatura di oltre 1,5 gradi rappresenta una grave minaccia per il futuro dell'umanità, visto che è in grado di provocare effetti negativi che colpiranno l'intera popolazione mondiale;

le carenze delle risorse idriche e la crisi dei raccolti sono solo alcuni degli effetti immediati che la crisi climatica in atto genera soprattutto in alcune zone del mondo, dove innumerevoli persone sono ridotte in carestia e spinte verso fenomeni migratori di massa, i quali, nel lungo periodo, assumono dimensioni di una portata incontrollabile;

considerato che:

le soluzioni alla crisi climatica sono possibili attraverso innovazioni e tecnologie a cominciare dalle energie rinnovabili, dalle opzioni di trasporto sostenibile, dagli edifici a zero emissioni di carbonio, dalla transizione verso un'economia circolare;

bisogna fare di più senza ulteriori rinvii e tentennamenti e l'azione deve essere rapida, decisiva e congiunta;

vi è l'obbligo collettivo e morale nei confronti delle generazioni future di fare tutto ciò che è umanamente possibile per fermare i cambiamenti climatici e per rispondere ai loro perniciosi effetti;

l'Italia, in tale processo, può assumere un ruolo guida nel mondo,

impegna il Governo a dichiarare lo stato di emergenza ambientale e climatica del Paese ed operare insieme al Parlamento per giungere ad un cambio di direzione in tutti i settori della nostra economia tali da consentire in tempi rapidi e certi, nel rispetto delle indicazioni scientifiche e degli accordi internazionali, la transizione energetica necessaria che spinga il nostro Paese verso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e la progressiva decarbonizzazione dell'economia.

(1-00123)

[PARAGONE](#), [CORBETTA](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [MATRISCIANO](#), [GALLICCHIO](#), [CAMPAGNA](#), [GAUDIANO](#), [GIANNUZZI](#), [TRENTACOSTE](#), [D'ANGELO](#), [DONNO](#), [ROMANO](#), [MARINELLO](#), [VANIN](#), [VACCARO](#), [LANZI](#), [BOTTO](#), [PIRRO](#), [FLORIDIA](#), [TURCO](#), [RUSSO](#), [ORTIS](#), [PACIFICO](#), [PRESUTTO](#), [L'ABBATE](#), [FERRARA](#), [DI GIROLAMO](#), [LUCIDI](#), [MANTERO](#), [ANASTASI](#) - Il Senato,

premessi che:

con delibere n. 582 del 2015, n. 782 del 2016, n. 799 del 2016 e n. 899 del 2016 l'ARERA ha riformato con decorrenza 1° gennaio 2018 la tariffa elettrica domestica;

con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita, ai servizi di rete e alle imposte, si pagano, altresì, costi per attività di interesse generale, tra i quali ad esempio il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili, denominati "oneri di sistema", che si traducono in una mera maggiorazione della bolletta ed il cui gettito è destinato alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico previsti in attuazione di disposizioni normative primarie di ARERA (già

AEEGSI);

con riferimento alle bollette di fornitura domestica, gli importi richiesti attengono: alle spese per quota energia, composta da una quota fissa e una quota variabile; alle spese per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore, composti da quote fisse (e quote variabili legate ai consumi); alle spese per oneri di sistema, tali intendendosi quelli destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico; alle imposte e all'IVA;

una quota parte di tali oneri si applica indipendentemente dal consumo e dal godimento del servizio;

l'importo di tali voci è conteggiato attraverso criteri non indicati;

applicandosi una rilevante quota parte di tali oneri indipendentemente dal consumo, si traducono in un ingiustificabile aggravio per le famiglie e, più in generale, per tutti quelli che consumano poca energia;

inoltre, l'applicazione di costi fissi, indipendentemente dal consumo, è motivo disincentivante per il consumatore, anche in ordine ad acquisti immobiliari, ove destinati a seconda casa o casa di vacanze;

il settore immobiliare, che ancora sconta la crisi del 2008, è gravato, oltretutto, da un gettito tributario che nel 2018 ha quasi raggiunto la soglia 40 miliardi di euro a causa di tre tipologie di prelievo:

patrimoniale (Imu e Tasi), reddituale (cedolare secca sugli affitti abitativi, Irpef, Ires e registro e bollo sulle locazioni) e sui trasferimenti (Iva, registro, ipocatastali e imposte di successione e donazione),

impegna il Governo a ricondurre ad equità le spese specificate in premessa, con particolare attenzione agli utenti, che realizzano bassi consumi, applicando a tali consumatori una riduzione proporzionale della quota fissa, mediante apposite interlocuzioni con i venditori e con l'Arera, da avviarsi in tempi brevissimi.

(1-00124)

[IANNONE](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [CALANDRINI](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#), [RUSPANDINI](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#) - Il Senato,

premessi che:

la legge 2 dicembre 2016, n. 242, reca disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (*Cannabis sativa* L);

la canapa ad uso industriale deve avere per legge un contenuto complessivo di THC (principio attivo ad azione psicotropa) compreso tra lo 0,2 e lo 0,6 per cento;

la pianta è una specie del genere *Cannabis*, che appartiene alla canapa stupefacente, dalla quale differisce per alcune caratteristiche morfologiche e per un basso tenore di tetraidrocannabinolo (THC), l'agente psicotropo della *Cannabis*;

con la locuzione "*cannabis light*" si mira ad individuare in modo semplificato e discorsivo quel tipo di canapa che presenta un principio attivo inferiore al limite di 0,6 per cento di THC, quale deroga del limite principale, pari allo 0,2 per cento, sancito dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 242 del 2016, che esclude la responsabilità posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato la normativa in materia;

l'approvazione della legge n. 242 del 2016 seppur da un lato ha rilanciato la produzione italiana di canapa a scopo industriale e terapeutico, dall'altro ha avuto l'effetto collaterale di aprire il varco alla cannabis a basso contenuto di THC per uso ricreativo, consentendo di commercializzare liberamente le infiorescenze ottenute dalle coltivazioni legali;

infatti, tali misure legislative, concepite originariamente a tutela dei coltivatori, di fatto, hanno ampliato la loro portata applicativa consentendo la commercializzazione del prodotto;

anche se la legge indica alcune destinazioni d'uso (alimenti e cosmetici, semilavorati per applicazioni industriali, prodotti per la bio-edilizia, e così via), nulla prevede esplicitamente sulla possibilità o meno di commercializzare le infiorescenze per uso ricreativo;

in questo vuoto normativo, dunque, si è insinuata la possibilità di commercializzare liberamente le infiorescenze ottenute dalle coltivazioni legali;

ad oggi in Italia, secondo il *magazine* specializzato "DolceVita", che riporta dati aggiornati all'8 maggio 2019, sono 778 i negozi, i cosiddetti *growshop*, che commercializzano vari prodotti a base di cannabis, con un incremento del 289 per cento dal 2014: nel 2014 i *growshop* erano appena 200; solo in Lombardia sono passati dai 67 del 2017 ai 134 del 2019, segue il Lazio con 105 negozi che registra

il *record* di incremento, pari al 63 per cento in un solo anno;
questi negozi commercializzano vari prodotti a base di cannabis, dagli olii alle tisane, alle bevande energetiche, ai biscotti e così molte le persone "si avvicinano alla marijuana", in modo assolutamente inconsapevole e senza l'adeguata percezione dei rischi potenzialmente connessi;
la commercializzazione di prodotti contenenti la cannabis, infatti, comporta una sorta di "sdoganamento" e di banalizzazione del rischio che il consumo di questa sostanza porta con sé, con conseguenze dirompenti soprattutto sui più giovani;
al riguardo, il Consiglio superiore di sanità si è espresso contro la vendita dei prodotti a base di cannabis con basso contenuto di THC, avvertendo che "non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa" e raccomandando di attivare le misure necessarie a bloccare la libera vendita di tali merci, "nell'interesse della salute individuale e pubblica";
infatti, non è stato valutato il rischio "connesso al consumo di tali prodotti in relazione a specifiche condizioni": concomitanza di alcune patologie pregresse, gravidanza o allattamento, assunzione di determinati farmaci, età, e nulla è stato fatto per "evitare che l'assunzione inconsapevolmente percepita come sicura e priva di effetti collaterali si traduca in un danno per se stessi o per altri",
impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative necessarie al fine di vietare l'importazione e commercializzazione della canapa a basso contenuto di THC per uso ricreativo e ad adottare provvedimenti che riconoscano come stupefacenti tutti i prodotti derivati dalla canapa sativa, a base di infiorescenze.

(1-00125)

Interrogazioni

[GIAMMANCO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria", ha introdotto, all'articolo 3, la definizione agevolata 2018 ("rottamazione-ter"), aperta a tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;

la nuova "rottamazione" permette ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo, contenuti negli avvisi e nelle cartelle di pagamento, attraverso il versamento delle somme dovute, senza, però, corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (ma pagando aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica);

in base a tale agevolazione si può scegliere se pagare gli importi "scontati" in un'unica soluzione o con la rateizzazione, fino a un massimo di 18 rate in 5 anni, di cui le prime due (pari al 10 per cento) nel 2019 e le restanti 16 in quattro rate annuali di pari importo, risultando perciò molto conveniente;

la scadenza prevista per aderire alla "rottamazione-ter" è martedì 30 aprile 2019 alle ore 23.59 e dalle informazioni sopraggiunte all'interrogante gli uffici per la riscossione della Sicilia sono stati letteralmente presi d'assalto, con file interminabili per acquisire la documentazione necessaria. A causa delle lungaggini delle operazioni per acquisire la documentazione, molti contribuenti rischiano di rimanere fuori da questa operazione di pace fiscale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, visto il numero dei contribuenti coinvolti da tale definizione agevolata e considerato il disagio che molti cittadini stanno vivendo in questi ultimi giorni, utili ai fini della rottamazione, di assumere iniziative volte alla proroga del termine previsto per il 30 aprile 2019.

(3-00807)

[LA PIETRA](#), [MAFFONI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

è ormai nota da anni all'opinione pubblica, anche a seguito di numerose notizie diffuse a mezzo stampa, la preoccupante diffusione di fenomeni sempre più frequenti di allevamento abusivo e maltrattamento di cani, destinati in molti casi a fare da guardia ad aziende a conduzione cinese;

in particolare, a Prato, le cronache raccontano ormai quasi quotidianamente di episodi sempre più diffusi di detenzione e allevamento illegale e abusivo di cani da parte della comunità cinese, con una serie di gravi e reiterate violazioni: dal ricorso a crudeli modalità di addestramento finalizzate a

rendere i cani più aggressivi, all'allevamento abusivo, al commercio non autorizzato, alla destinazione di un numero elevato, e peraltro inspiegabile, di tali cani alla funzione di guardia di diverse aziende; risultano macabre le condizioni di detenzione dei cani in gabbioni e in condizioni di cattività, nonché le loro condizioni fisiche e sanitarie: in molti casi, infatti, essi presentano i segni di mutilazione di orecchie e coda, inducendo a ipotizzare una destinazione degli animali ad attività e pratiche illegali; il fenomeno è recentemente passato alla ribalta dei *media* anche a livello nazionale, grazie ad un recente servizio del programma televisivo «Striscia la Notizia», che ha documentato e denunciato uno degli allevamenti abusivi di mastini tibetani e cani di altra specie, detenuti, anche in questo caso, in condizioni orribili;

i gravissimi fatti descritti ormai non sono più sporadici, ma si registrano con sempre maggiore frequenza, ponendo seri problemi, oltre che per i profili inaccettabili di maltrattamento degli animali, anche sul versante della sicurezza civile: si consideri al riguardo il recente episodio verificatosi a Prato che, sempre secondo quanto riportato dalla stampa, ha coinvolto un bambino cinese, ferito per strada in maniera grave da un cane *labrador*, reso aggressivo proprio dalle condizioni in cui costretto a vivere;

le guardie zoofile che si trovano ad operare sul territorio, oberate dalle numerose segnalazioni di maltrattamento, non dispongono di strumenti atti a debellare il fenomeno, né tantomeno a mettere al sicuro gli animali maltrattati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione descritta;

quali interventi ritenga di mettere in campo ed in quali tempi per debellare questo fenomeno non più casuale o limitato a singoli casi, ma parte integrante di un più ampio fenomeno di illegalità, che non investe più la sola città di Prato.

(3-00808)

[GIAMMANCO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", prevede, all'art. 12, la figura del cosiddetto *navigator*;

tale figura è stata istituita con l'obiettivo di facilitare l'incontro tra i beneficiari del programma del reddito di cittadinanza e i datori di lavoro, i servizi per il lavoro e i servizi di integrazione sociale, come prestabilito dai patti per i servizi;

i *navigator* impegnati nelle attività di assistenza tecnica nelle regioni saranno preliminarmente coinvolti in un percorso di formazione organizzato da uno specifico *staff* di Anpal Servizi SpA;

dall'avviso pubblico recante la procedura selettiva pubblica per il conferimento di 3.000 incarichi di collaborazione si evince come, tra i requisiti necessari per l'accesso alla selezione, sia richiesta la laurea magistrale o specialistica (o titoli equipollenti) in determinate aree disciplinari;

tale requisito, seppur apprezzabile dal punto di vista della garanzia della formazione teorica, sembrerebbe non sufficiente con riguardo all'esperienza pregressa nel settore dell'erogazione dei servizi per il lavoro;

la mancanza di ogni riferimento all'interno del bando alla "formazione pregressa" nell'erogazione dei servizi per il lavoro comporterebbe sicuramente uno svantaggio per quei professionisti, come i circa 600 collaboratori di Anpal Servizi SpA, che in molti casi da più di un decennio svolgono il proprio lavoro in modo precario;

la formazione di tale personale è spesso avvenuta attraverso l'erogazione di importanti risorse da parte dell'agenzia stessa e delle Regioni che hanno previsto appositi piani di investimento;

vanificare tali sforzi, anche finanziari, comporterebbe uno spreco di risorse umane ed economiche di notevole portata;

sarebbe opportuno che il Governo, oltre a prevedere somme ingenti per la contrattualizzazione di ulteriore personale in collaborazione per l'avvio della misura del reddito di cittadinanza, considerasse al contempo, anche attraverso un'apposita iniziativa legislativa, il superamento delle citate situazioni di precarietà,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di verificare lo stato di "precarietà" dei soggetti citati e se non intenda assumere iniziative volte a superare tale situazione;

se non ritenga di revocare il bando recante la procedura selettiva pubblica, valutando, altresì, l'eventualità di indire una nuova procedura concorsuale, affinché coloro che già abbiano maturato esperienze pregresse nel settore della formazione e nell'erogazione dei servizi per il lavoro abbiano un punteggio più elevato ai fini della selezione.

(3-00809)

[BOLDRINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'emofilia è una malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto i maschi, causando numerose emorragie. Solo in Italia ne soffrono oltre 5.000 persone, mentre in Europa sono circa 32.000 quelle affette dal tipo A e B;

per affrontare le problematiche relative alla tutela dei soggetti con emofilia, intanto, il 13 marzo 2013 è stato sottoscritto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da malattie emorragiche congenite (Mec), al fine di garantire loro qualità, sicurezza ed efficienza nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Lea), riducendo così differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti;

tale provvedimento evidenzia la necessità di garantire un'adeguata presa in carico del paziente con Mec in tutto il territorio nazionale, riducendo differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti ottimali in base alle evidenze scientifiche, tenendo conto degli indirizzi per la definizione di percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da malattie emorragiche croniche;

ad oggi secondo la Federazione delle associazioni emofilici (FedEmo), solo alcune Regioni hanno dato seguito al documento, tra cui Piemonte, Liguria, Lazio ed Emilia-Romagna;

garantire quanto contenuto nell'accordo, dunque, oltre ad un'ottimale presa in carico del paziente emofiliaco, condurrebbe a una sicura razionalizzazione e a un più efficace controllo dei costi, oltre che ad interventi di politiche sociali che facilitino un loro inserimento professionale adeguato alle loro capacità e competenze. Infatti i traguardi terapeutici raggiunti hanno portato l'aspettativa di vita del paziente con emofilia ad essere paragonabile a quella della popolazione generale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi di verificare la reale applicazione dell'accordo e di conseguenza adoperarsi al fine di garantire un'adeguata ed uniforme presa in carico del paziente affetto da malattie emorragiche congenite su tutto il territorio nazionale, riducendo differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti ottimali, in base alle evidenze scientifiche e tenendo conto degli indirizzi esistenti per la definizione di percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da malattie emorragiche croniche.

(3-00810)

[PINOTTI](#), [MARGIOTTA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

il 28 aprile 2019 il Ministro in indirizzo, intervenuto al teatro municipale di Casale Monferrato (Alessandria), in occasione delle celebrazioni della giornata mondiale delle vittime dell'amianto, ha dichiarato che alcune tratte della futura linea ferroviaria Torino-Lione, che tagliano le colline, presentano problemi amiantiferi;

l'Arpa Piemonte nel corso del 2017 ha portato avanti l'attività di accompagnamento ambientale del progetto esecutivo del cunicolo esplorativo de La Maddalena della nuova linea Torino-Lione, in linea con le prescrizioni di cui agli artt. 19 e 101 della deliberazione CIPE n. 86 del 2010, rilevando che, sulla base dei dati disponibili, per la "fase 3" dell'opera, non sono stati rinvenuti minerali riconducibili a pietre verdi all'interno del cunicolo;

considerato che:

il progetto definitivo approvato dalla delibera CIPE prevedeva che la lunghezza del cunicolo esplorativo fosse di 7.500 metri. Il 20 gennaio 2017 è stato ufficialmente concluso lo scavo del

cunicolo esplorativo di Chiomonte, raggiungendo 7.020 metri dall'imbocco, che sono stati sufficienti a raccogliere tutti i dati geologici, idrogeologici, geomeccanici e di scavo;
già per quanto riguarda la fase di scavo della galleria, la delibera CIPE prevedeva che venisse posta particolare attenzione all'assetto geologico-strutturale dell'ammasso, all'ubicazione ed estensione dei livelli di rocce potenzialmente contenenti minerali d'amianto, per meglio definire il piano operativo per il contenimento dei rischi connessi;

nel corso del 2017, presso il sito de La Maddalena, l'Arpa Piemonte ha eseguito una serie di controlli, mediante sopralluoghi e verifiche documentali, finalizzati alla verifica della presenza di amianto nel cantiere;

i valori riscontrati dall'Arpa sono risultati ampiamente al di sotto del limite di allarme di una fibra per litro stabilito dalla delibera CIPE del 2010. La contestuale analisi delle terre e rocce estratte non ha rilevato la presenza di amianto e non si è rilevata, sempre secondo i risultati Arpa, una tendenza all'aumento dei valori di concentrazione di amianto nell'aria;

la conclusione dello scavo e l'attivazione della fase 3 hanno reso necessaria la stesura di un nuovo piano di monitoraggio ambientale (PMA) adeguato alle nuove attività di cantiere e in funzione alle trasformazioni necessarie per la realizzazione della tratta internazionale;

tenuto conto che:

la delibera CIPE n. 86 del 2010 prevedeva che nell'area di cantiere, nel caso di presenza di amianto, si dovesse far riferimento ai limiti indicati nel decreto ministeriale 6 settembre 1994 per quanto riguarda preallarme ed allarme ed alle conseguenti procedure da seguire;

sempre la delibera CIPE prevedeva la predisposizione di un protocollo operativo in caso di presenza di pietre verdi sul fronte di scavo e l'adozione di procedure qualora si verifici la presenza di amianto, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei dati esposti derivanti dall'attività di monitoraggio svolta da Arpa Piemonte nel corso del 2017 nel cantiere de La Maddalena per la verifica della presenza di amianto;

se non ritenga che le dichiarazioni rilasciate lo scorso 28 aprile in merito alla presenza di amianto in alcuni cantieri della Torino-Lione, tenuto conto dei dati Arpa Piemonte che rilevano un'assenza di amianto nel sito de La Maddalena, possano generare un ingiustificato allarmismo tra i cittadini delle zone interessate e i lavoratori dei cantieri.

(3-00811)

[D'ARIENZO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

a causa di condizioni atmosferiche avverse, nel corso della giornata di domenica 5 maggio 2019 il lago di Garda è tracimato in diversi punti;

gli attuali livelli delle acque, stabiliti nel lontano 1965 dal Ministero dei lavori pubblici, sono stati una delle cause del moto ondoso, che oltre ad allagare le passeggiate delle località lacuali che presentano quote inferiori, provoca la sistematica erosione delle spiagge e del territorio e la difficoltà nella defluizione delle acque piovane attraverso i canali esistenti;

il lago di Garda è da sempre considerato il bacino idrico a sostegno dell'agricoltura intensiva del territorio mantovano e da ciò discende la volontà di mantenere i livelli in linea con questa esigenza, normalmente più alti del livello minimo;

per la salvaguardia dell'ambiente ed in ragione del fatto che l'area del Garda si è arricchita d'insediamenti per il tempo libero occorre una riconsiderazione del sistema lacuale revisionando i livelli operativi minimo e massimo e riducendo il limite di erogazione media;

in questa direzione, le proposte avanzate nel tempo dalla comunità del Garda appaiono idonee a garantire lo scopo: la codificazione del principio di proporzionalità, nel senso che "gli apporti a monte del Lago devono supportare le esigenze idriche del lago nei periodi di magra" e, correlativamente, le erogazioni a carico del lago devono essere proporzionali alle disponibilità; la razionalizzazione dei sistemi d'irrigazione, così da evitare o almeno ridurre gli sprechi; un'opportuna regolamentazione dei rilasci d'acqua dai bacini idroelettrici a monte del Garda; il riordino delle utenze irrigue; la limitazione

dell'apertura dello scolmatore Adige-Garda esclusivamente ai casi di assoluta necessità per eventi di piene straordinarie; interventi infrastrutturali di canalizzazione dell'acqua del fiume Adige nel Mincio e nel sistema irriguo, senza passare attraverso il lago; la revisione delle colture agricole e privilegio per quelle meno "idrovore";

gli enti locali gardesani, veronesi e bresciani, ancora a fine estate 2013, hanno raggiunto un'intesa sul documento di revisione della regolazione dei livelli idrometrici del lago con il quale si è deciso di sperimentare, per cinque anni, la riduzione di 15 centimetri del livello stabilito nel lontano 1965 per il periodo da novembre a marzo di ogni anno;

si aggiunge la giusta considerazione che i livelli delle acque in questo periodo sono influenzati dalle mancate nevicate invernali che avrebbero garantito un flusso costante in mancanza del quale ed in previsione della stagione irrigua delle campagne mantovane, normalmente si trattengono le acque nel bacino,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano, al fine di accelerare la definizione della grave situazione, avviare con urgenza un'istruttoria in merito, nell'ambito della quale considerare le proposte avanzate dalla comunità del Garda allo scopo di riesaminare il contesto e giungere alla definizione dei livelli corrispondenti alle esigenze contemporanee;

se intendano avviare un tavolo specifico con AIPO, Regioni e comunità del Garda affinché siano valutate nuove ipotesi con nuovi ed ulteriori livelli, da applicare nei casi in cui in inverno non nevicata e si presuppone che successivamente, come sempre più spesso accade, si registreranno piogge ed eventi atmosferici intensi.

(3-00813)

[ASTORRE](#), [PARENTE](#), [CIRINNA](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

nel 2018 il numero di imprese che vanta crediti con Roma capitale è pari a 4.966, cioè 770 in più rispetto al 2017 con un incremento del 18,5 per cento con un inevitabile incremento delle richieste di ore di cassa integrazione. Questa situazione di stallo nei pagamenti da parte del Campidoglio porta molte imprese a non avere ossigeno per restare in piedi, o peggio ancora per pagare gli stipendi. In questa situazione gravissima si innesta il blocco dei cantieri;

in base ai dati Inps elaborati dalla UIL, nel primo trimestre del 2019, alla capitale, spetta il *record* assoluto di cassa integrazione con ben 7 milioni e 653.000 ore autorizzate (su un totale nazionale di 66 milioni) ed un aumento del 115,8 per cento sul 2018. Il Lazio (dati UIL) complessivamente arriva a 10,2 milioni di ore di cassa integrazione in questo inizio d'anno, con in testa Roma e la sua area metropolitana e la provincia di Frosinone;

pesano anche, oltre ai motivi già detti, la cassa integrazione di Alitalia, e a Frosinone lo stabilimento FCA, vicino a Cassino. Due grandi temi, quello di Alitalia e di FCA, che il Governo ha gestito, ad avviso degli interroganti, con estrema approssimazione. Basti pensare agli effetti dell'ecotassa sulle auto, introdotta dal Governo Conte, che ha portato alla crisi di vendite di auto in Italia e quindi a problemi sulla catena di produzione;

a tutto ciò si aggiunge il fatto che molte imprese, anche grandi gruppi industriali come Sky, ex Pagine Bianche, Opel, Esso, numerose aziende farmaceutiche, Condotte SpA, su cui l'amministrazione capitolina è rimasta completamente inerte, hanno lasciato Roma per trasferirsi a Milano, nell'indifferenza della stessa amministrazione cittadina;

considerato che:

Roma capitale, in un'area che rappresenta il 10 per cento del PIL nazionale, grande come l'Irlanda e che ospita straordinari *hub* pubblici e privati in grave stato di sofferenza, sta diventando una vera e propria "zavorra" per il tessuto economico e imprenditoriale della città. A ciò si aggiunge la paralisi dei cantieri, che blocca lavoro e sviluppo;

il decreto "sblocca cantieri" (di cui al decreto-legge n. 32 del 2019), come rilevato da numerose associazioni di categoria, ha bisogno di 13 provvedimenti attuativi per riscrivere parte del codice degli appalti, cosa che non lascia ben sperare in termini di celerità per la ripresa di tutti quei lavori fermi,

con il rischio per Roma e per il Lazio di capitolare definitivamente sotto il profilo economico e occupazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

quali provvedimenti urgenti intendano adottare per dare una risposta certa e immediata al grave problema dei debiti commerciali di Roma capitale con le diverse centinaia di imprese creditrici;

se e quali politiche di sviluppo intendano adottare nell'immediato per aumentare la competitività di Roma capitale, servizi ed infrastrutture più adeguate ed efficienti, e per scongiurare la fuga da parte di importanti gruppi imprenditoriali.

(3-00814)

[IORI](#), [BOLDRINI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che,

l'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 prevede che il lavoratore dipendente che assiste la persona con disabilità grave ha diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito;

in seguito alla circolare INPS n. 45 del 1° marzo 2011, in attesa dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro, le aziende ospedaliere hanno concesso la possibilità di fruire alternativamente di 3 giorni di permesso o di 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative;

il nuovo contratto del comparto sanità, sottoscritto in data 21 maggio 2018, all'art. 38, comma 1, ha disposto che i dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire di tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 ma non ha previsto, al contrario degli altri comparti, la possibilità del frazionamento ad ore dei permessi;

a seguito di un chiarimento richiesto all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni dall'azienda ospedaliera universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (Torino) il 9 agosto 2018, è stata ribadita l'impossibilità di fruizione ad ore dei permessi per l'assistenza delle persone con disabilità, anche attraverso accordi aziendali, in quanto la mancata previsione contrattuale "non è dovuta ad un mero refuso, al contrario le parti negoziali hanno ritenuto incompatibile con l'organizzazione del lavoro delle strutture sanitarie detta frazionabilità, avuto riguardo alle prioritarie esigenze di carattere gestionale";

generalmente, la fruizione ad ore è richiesta per assistere i figli con disabilità che frequentano gli istituti scolastici per cui il dipendente chiede l'uscita anticipata all'orario del pranzo. A loro, soprattutto, viene negato il diritto all'assistenza del familiare più idoneo per competenza, titolo di studio e lavoro quotidiano di assistere le persone con problemi di salute;

appare ingiusta la decisione di negare ai dipendenti del comparto sanità il diritto alla fruizione ad ore dei permessi per l'assistenza delle persone con disabilità, poiché si afferma il principio che siano prioritarie le esigenze di carattere "gestionale" rispetto ai bisogni delle persone, e rappresenta, inoltre, una chiara discriminazione degli operatori sanitari rispetto a tutti gli altri lavoratori,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover mettere in campo iniziative di competenza per sanare questo *vulnus* che discrimina i lavoratori del comparto sanità, attraverso una riformulazione della norma contrattuale, consentendo anche per loro la frazionabilità ad ore dei tre giorni mensili di permesso, previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

(3-00816)

[RIPAMONTI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la Piaggio Aerospace si trova in stato di commissariamento da dicembre 2018, quando è stato nominato quale commissario dell'azienda l'avvocato Vincenzo Nicastro;

il 26 febbraio 2019 si è svolto un vertice presso il Ministero dello sviluppo economico tra alcuni rappresentanti del Ministero, dell'Aeronautica militare, del Ministero della difesa, il presidente della Provincia di Savona, della Regione Liguria e rappresentanti dei Comuni di Albenga, Villanova d'Albenga e Finale Ligure;

durante il vertice il Ministero ha annunciato l'arrivo del finanziamento per la commessa sul P1HH, dal valore di 250 milioni di euro, e confermato l'interesse industriale per l'aereo da trasporto *executive* P180, che avrebbe consentito importanti carichi di lavoro per l'azienda;

in un secondo tavolo di monitoraggio sulla situazione occupazionale e produttiva di Piaggio Aerospace, svoltosi il 24 aprile 2019 presso il Ministero stesso, che ha coinvolto rappresentanti del Governo, rappresentanti degli enti locali e diverse sigle sindacali, si è confermato l'impegno per l'ammodernamento di 19 velivoli P180 e l'acquisizione di 10 P180evo e la conferma della certificazione del progetto P1HH e l'acquisto di 2 sistemi;

nonostante ciò, diverse sigle sindacali esprimono preoccupazione per la mancanza di contratti e dell'incertezza delle tempistiche;

il 1° maggio è scattata la cassa integrazione, fino al 31 luglio, per 504 dipendenti della Piaggio Aerospace;

conseguentemente, il commissario Vincenzo Nicastro ha pubblicato diversi annunci su quotidiani internazionali tramite i quali sollecita i soggetti interessati a presentare manifestazioni d'interesse per l'acquisizione di tutti o parte dei complessi aziendali facenti capo a Piaggio, o per l'effettuazione di operazioni attinenti alla ristrutturazione dell'azienda,

si chiede di sapere entro quali termini il Ministro in indirizzo intenda provvedere a dare azione agli impegni presi durante il vertice del 24 aprile, al fine di garantire le condizioni idonee alla salvaguardia dei livelli occupazionali e allo sviluppo di un concreto piano industriale per l'azienda.

(3-00817)

[LANNUTTI](#), [PESCO](#), [LEONE](#), [LANZI](#), [ROMANO](#), [CORRADO](#), [FEDE](#), [FENU](#), [ANGRISANI](#), [BOTTO](#), [PIRRO](#), [PRESUTTO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, come riporta "il Fatto Quotidiano":

a seguito del concorso all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (area dogane), per 69 dirigenti di seconda fascia, bandito il 16 dicembre 2011 e terminato a luglio 2014, è scaturita un'indagine penale che ha visto il rinvio a giudizio del presidente della commissione, il dottor Enrico Maria Puja ed il membro interno il dottor Alberto Libeccio oltre ad altri 9 concorrenti: Edoardo Mazzilli, capo dell'ufficio investigazione centrale dell'antifrode delle dogane; Giovanni Mosca a capo dell'ufficio AEO che rilascia il certificato di affidabilità alle aziende che hanno rapporti con le dogane; Marco Falconieri, all'epoca all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, Francesco Natale, Ernesto Carbone, Giuseppe Sabatino e Saverio Marrari;

lo stesso quotidiano racconta gli avvenimenti: "Dalle annotazioni della polizia giudiziaria agli atti dell'inchiesta della Procura di Roma si scopre anche che non una ma tutte e 18 le tracce che dovevano andare a sorteggio erano nel pc del segretario e del direttore dell'Agenzia delle Dogane sicuramente già otto giorni prima della prova";

sul medesimo concorso il Consiglio di Stato, in data 18 gennaio 2019, ha emesso ben 7 provvedimenti fra decreti e sentenze: quello di rilievo è il n. 457, in cui si traccia la strada per un provvedimento dell'Agenzia in autotutela;

si legge nel provvedimento citato: "È fatto salvo quindi il potere dell'amministrazione, anche in relazione al prosieguo dell'azione amministrativa, di verificare se tali fatti - così come ogni altra circostanza sopravvenuta relativa a profili non coperti dal giudicato -, tenuto conto altresì degli ulteriori sviluppi del procedimento penale e della particolare gravità delle ipotesi di reato contestate, siano tali da giustificare l'adozione in via di autotutela di provvedimenti cautelari e/o demolitori - previa verifica della sussistenza di tutti i relativi presupposti dell'intervento in autotutela";

considerato che:

su "il Fatto quotidiano" del 30 marzo 2019 si legge "Concorso alle Dogane, i commissari vanno a processo per truffa: 'Alterarono prove'. Ma saranno loro a correggerle di nuovo". Si legge ancora: "Libeccio e Puja - stando all'accusa - avrebbero selezionato tracce preventivamente comunicate ad almeno otto concorrenti, citati nella richiesta di rinvio a giudizio e, in collaborazione con uno dei partecipanti, avrebbero anche creato fotocopie di testi di Gazzette ufficiali e di Regolamenti Europei che in realtà erano manipolati per nascondere all'interno tracce (poi regolarmente uscite) e svolgimento delle stesse. Quindi i candidati favoriti avevano il vantaggio di conoscere in anticipo i temi, e per evitare che sbagliassero avevano già pronti gli svolgimenti. A detta della Procura, entravano con il compito già fatto e - guarda caso - sono risultati vincitori del concorso";

non esiste alcuna graduatoria e il Consiglio di Stato con la citata sentenza ha disposto di ricorreggere i compiti (oltre 1.000, cioè il 90 per cento) non corretti collegialmente (i commissari si sono limitati a correggere collegialmente solo quelli poi risultati idonei), ma consigliando all'amministrazione doganale "l'adozione in via di autotutela di provvedimenti cautelari e/o demolitori";

il rinvio a giudizio coinvolge 2 dei 3 commissari ed una pluralità di concorrenti avvantaggiati e che hanno plagiato gli svolgimenti in loro disponibilità;

l'Agenzia delle dogane si è costituita parte civile contro gli imputati;

non è possibile determinare quanti altri avessero la disponibilità dei testi fraudolentemente inseriti in testi contraffatti ed introdotti nelle aule di esame;

non sarebbe possibile nominare una nuova commissione, vista la disposizione della sentenza del Consiglio di Stato e non sembra consentito sostituire con i supplenti i commissari imputati, non essendoci lesione di alcun diritto soggettivo in capo a concorrenti per cui non vi sia alcuna graduatoria e visto che non sarebbe possibile verificare se fossero stati in possesso di testi vietati ed introdotti fraudolentemente nelle aule di esame, non emergendo perciò alcun danno in capo a loro,

si chiede di sapere:

quanto tempo debba ancora trascorrere prima dell'annullamento del concorso, come già auspicato anche dal Consiglio di Stato, in modo da consentire l'indizione di un nuovo concorso, ovvero, nella stessa procedura concorsuale, indire il nuovo svolgimento degli scritti con la nomina di una nuova commissione, per non danneggiare ulteriormente i candidati risultati esclusi e non arrecare ulteriore nocimento all'immagine dell'Agenzia delle dogane;

se non sia il caso di attingere dalle graduatorie valide per concorsi a dirigente per altre amministrazioni, in modo da risolvere il problema della penuria negli organici, ossia di 117 dirigenti;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento.

(3-00818)

[LANNUTTI](#), [DI NICOLA](#), [CASTALDI](#), [LEONE](#), [BOTTICI](#), [PIRRO](#), [PRESUTTO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nei mesi scorsi è stata resa nota la notizia di Banca del Fucino (331 dipendenti, 30 filiali, 1.212 milioni di euro di raccolta, 72,4 milioni di patrimonio netto) passata a Igea Banca (59 dipendenti, 4 filiali, 256 milioni di raccolta totale, 20,7 milioni di euro di patrimonio netto), istituto di credito il cui presidente è Mauro Masi. Il consiglio di amministrazione di Igea ha approvato la "*binding offer*" per l'acquisizione della Banca del Fucino, che comprenderà anche la nascita di una banca interamente digitale ("Igea digital bank");

si legge su una nota diffusa interamente su "Dagospia" il 15 marzo 2019: «"Per garantire la massima solidità finanziaria al progetto l'assemblea dei soci di Igea Banca aveva, nei giorni precedenti, deliberato all'unanimità un aumento di capitale di 200 milioni di euro valevole nell'arco temporale previsto dal Piano Industriale (2019-2020). Inoltre è stata definita con la Sga la cartolarizzazione di circa 310 milioni di euro di crediti deteriorati di Banca del Fucino, cosa che consentirà all'istituto di presentare elevati indici di qualità del credito, tra i migliori del sistema bancario italiano. Con questa acquisizione, il cui perfezionamento è soggetto all'autorizzazione degli Organi di Vigilanza, Banca del Fucino uscirà da una situazione di incertezza ed inizierà un percorso di forte rilancio che contemplerà la valorizzazione dei tradizionali elementi di forza della stessa Banca, quali il radicamento territoriale nel Lazio ed in Abruzzo ed il private banking, nel quadro di un modello di business orientato decisamente alla specializzazione ed all'innovazione". È un'operazione di mercato che ha fortemente impegnato il *management*, guidato da Francesco Maiolini, ed ha privilegiato l'individuazione di investitori esclusivamente italiani; fra questi: imprenditori privati (*in primis* il gruppo GGG di Giorgio Girondi, industriale mantovano *leader* europeo delle produzioni di filtri per auto); fondazioni bancarie, l'Enpaia ed i partecipanti al Patto di sindacato di Igea Banca che annovera fra i numerosi e qualificati esponenti: l'Ecomap, ente di previdenza delle tabaccherie italiane, Bricofer spa, la Fondazione Sicilia, Farmitalia ed MBA»;

a pag. 60 del bilancio 2017 della Banca del Fucino si legge: "Una fase transitoria nell'ambito della

quale - dopo il rilascio delle prescritte autorizzazioni - Igea Banca sottoscriverà un aumento del capitale sociale a pagamento in via scindibile ad essa riservato per un importo massimo pari a Euro 200.000.000,00 (di cui fino a un massimo di Euro 50.000.000,00 in natura, mediante il conferimento del ramo banca digitale, di seguito "Ramo Banca Digitale") consentendo così alla Banca del Fucino di rispettare i ratios patrimoniali prescritti dalla disciplina di settore b) la fase integrativa successiva all'esecuzione dell'Aumento Riservato Igea Banca che prevede la scissione parziale per incorporazione di Banca del Fucino in favore di Igea Banca, all'esito della quale: (a) verrà trasferito in favore della Igea Banca Beneficiaria il patrimonio facente capo alla Banca Fucino Scissa ad eccezione del Ramo Banca Digitale; (b) la Igea Banca Beneficiaria vedrà incrementato il proprio patrimonio e assumerà la denominazione di 'Nuova Banca del Fucino SpA'; (c) la Banca Fucino Scissa continuerà l'attività bancaria in forza della licenza di cui è titolare, limitatamente al Ramo Banca Digitale, cambiando denominazione sociale";

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

la Banca d'Italia dovrà pronunciarsi sull'operazione con cui i soci di Igea Banca, la Ggg Investment di Girondi e gli azionisti del Fucino, la famiglia Torlonia, intendono ripulire la banca romana da 314 milioni di euro di crediti lordi deteriorati con la collaborazione della SGA, società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le due banche si fonderanno ma la banca del Fucino non perderà la sua identità; si limiterà piuttosto a offrire servizi bancari e finanziari a clienti privati di alto profilo. Così l'impresa dovrebbe conservare le due licenze;

con l'operazione Francesco Maiolini, in passato al vertice di Banca Nuova (la discussa banca del gruppo popolare di Vicenza di Zonin, che aveva incorporato la Banca del popolo di Trapani, secondo un'inchiesta de "Il Fatto Quotidiano" pensata e creata dai servizi segreti come centrale informativa del lavoro di Antonello Montante, ex vicepresidente di Confindustria arrestato a maggio 2018 dai giudici di Caltanissetta con l'accusa di aver creato una rete spionistica per tenere sotto scacco politici, imprenditori e giornalisti, come affermato da un ex *manager* di Banca Nuova intervistato sotto copertura da Paolo Mondani per la puntata di "Report" andata in onda il 29 aprile 2019 su "Rai3"), punta a giocare un ruolo di potenziale soggetto aggregante del Centro Italia. La rete di Igea Banca porterebbe così il capitale necessario per il salvataggio dell'istituto dopo che, all'inizio del 2018, la proprietà della banca ha deciso di non prendere parte all'aumento di capitale;

Banca Igea è una banca giovane, attiva dal novembre 2015, operativa con quattro filiali a Palermo, Catania, Bronte e Roma. La compagine sociale è costituita prevalentemente da soggetti appartenenti a diversi ordini professionali, enti istituzionali e da alcuni selezionati imprenditori per un totale di circa mille soci. Il presidente è Mauro Masi, ex direttore della Rai, con un passato nella Banca d'Italia;

come riporta il quotidiano *online* "Next", "La Stampa" del 27 aprile 2019, in un articolo a firma di Fabrizio Goria, racconta che "la sedicesima sezione civile del Tribunale di Roma, presieduta dal magistrato Giuseppe Di Salvo, ha confermato il buon diritto di Carlo Torlonia, socio della Torlonia partecipazioni Spa, di poter visionare la copia, finora negata, dell'accordo quadro tra Banca del Fucino e Igea Banca", che "prevede un aumento di capitale di 200 milioni di euro per attuare il piano industriale 2019-2020. (...) Uno degli azionisti della Torlonia partecipazioni, Carlo Torlonia, ha deciso di agire in giudizio contro la stessa società, col contenzioso giudiziario sulla gestione che riguarda Carlo e gli altri soci, ovvero i figli di Alessandro Torlonia. Per questo Torlonia si è rivolto ai legali al fine di poter verificare cosa sia successo e far valere il suo diritto in ambito societario. Specie perché, dopo l'annuncio dell'intesa tra Igea e Fucino, i soci di Torlonia partecipazioni hanno ricevuto una lettera in cui si richiedeva di versare, entro i primi giorni di aprile e nell'ambito del processo di integrazione, 6,5 milioni di euro";

visto che, per quanto risulta agli interroganti:

il Presidente del consiglio di amministrazione della Banca Igea è il navigato Mauro Masi, già dirigente di Banca d'Italia, consigliere per la Presidenza del Consiglio dei ministri per la comunicazione e direttore dell'ufficio stampa, membro del comitato per l'informatica e le telecomunicazioni, capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria nel 1996, portavoce di Lamberto Dini quale Ministro del tesoro e Presidente del Consiglio, commissario straordinario SIAE, vice presidente della campagna

d'informazione nazionale sull'introduzione dell'euro, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e capo di gabinetto del vicepresidente del Consiglio dei ministri per i Governi Berlusconi II e III, direttore generale della Rai nel 2009; lo stesso aspramente criticato per non aver mai mantenuto l'atteggiamento neutrale dei dirigenti pubblici e, sebbene in passato vicino a uomini di centro-sinistra (Dini, D'Alema, Prodi) negli anni in Rai è stato molto vicino a Berlusconi, e dopo aver concluso il suo incarico in Rai a maggio 2011 è diventato amministratore delegato di Consap, nata il 1° gennaio 1993 ricevendo da INA le attività legate alle "cessioni legali" e alla gestione di fondi di garanzia e solidarietà di tipo assicurativo, con la gestione di ulteriori fondi diversi da quelli assicurativi;

la Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) gestisce: il fondo di garanzia per le vittime della strada; il fondo di garanzia per le vittime della caccia; il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura; il fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa; il fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari mono-genitoriali; il fondo di credito per i nuovi nati; il fondo per il credito ai giovani; il fondo "fallimenti immobiliari"; il fondo SACE; il fondo debiti della pubblica amministrazione; i fondi "Dazieri" e "Brokers"; i fondi dormienti delle banche e le polizze dormienti delle assicurazioni; il furto d'identità; il ruolo nazionale dei periti assicurativi;

gli interroganti si chiedono in quali circostanze sia stata autorizzata l'acquisizione da parte di Banca Igea, il cui massimo *manager* Francesco Maiolini è stato in passato ai vertici di Banca Nuova, la banca in cui il legame tra vigilante e vigilati è rappresentato anche dal fratello della capo ufficio stampa di Banca d'Italia Antonella, Sergio Dragotto, assunto nella controllata siciliana di Popolare di Vicenza con un reclutamento caldeggiato, secondo "Il Fatto Quotidiano", da alcuni ex ispettori di via Nazionale, poi passati alla corte di Zonin,

si chiede di sapere:

se si ritenga compatibile il ruolo di Mauro Masi, amministratore delegato di Consap, con la presidenza di Banca Igea, e se tale doppio incarico non rappresenti un rapporto nocivo a risparmiatori, lavoratori, soci, utenti, depositanti;

se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, non abbia il dovere di fare piena luce sull'acquisizione della Banca del Fucino da parte di Banca Igea e su Banca Nuova;

se non ritenga opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, verificando i presupposti di permanenza in carica dello stesso Masi al vertice della Consap.

(3-00819)

PARRINI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il distaccamento del comando dei Vigili del fuoco di Castelfiorentino (Firenze) viene istituito nel 1973 dall'accorpamento di due distaccamenti: quello di Certaldo e quello di Castelfiorentino;

dalla sua creazione il distaccamento è allocato all'interno dello stabile che si trova in zona di "Petrazzi" nel comune di Castelfiorentino, da cui prenderà poi il nome;

si tratta di un distaccamento storico del comando di Firenze, che svolge la sua importante opera su un ampio territorio ricompreso tra le provincie di Firenze, Pisa e Siena. I comuni interessati sono: Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione, Montespertoli, Barberino Val d'Elsa, Tavarnelle Val di Pesa un territorio molto vasto e popoloso;

il distaccamento oggi è composto da circa 30 persone che nel corso dell'anno sono chiamate a svolgere circa 650 interventi tra cui incidenti stradali, incendi boschivi, soccorsi a persone e a immobili, ai quali vanno aggiunti gli interventi relativi alla verifica *in situ* di cose e ambienti. Il tutto viene svolto utilizzando un parco mezzi che risale al 1990, con notevoli disagi per gli operatori e conseguenze sull'efficacia degli interventi di soccorso;

in questo contesto lo stabile che ospita i Vigili del fuoco dal 1973, nonostante gli interventi di mantenimento che nel corso degli anni sono stati svolti in "economia", si trova oggi in uno stato di grave deterioramento e non è più idoneo a svolgere e a supportare le attività (castello di manovra non più utilizzabile, piazzale per gli automezzi non più fruibile); nello stabile sono inoltre presenti coperture di eternit in amianto e infiltrazioni che rendono difficili e compromettono la salute e

l'efficienza degli operatori di soccorso;
tenuto conto che:

nell'ottica della ricerca di uno stabile idoneo alle attività dei Vigili del fuoco in data 26 agosto 2016 viene emanato un avviso pubblico (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 2016/S 167-300992) per la ricerca di un immobile da destinare a uso del servizio di Castelfiorentino;
successivamente il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS prot. 32039 del 24 febbraio 2017 approva, tra le altre, l'operazione di acquisto dell'immobile a Castelfiorentino contenuta nel piano triennale di investimento 2017-2019 in quanto compatibile con i saldi strutturali di finanza pubblica indicati nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016 e stante la documentata indispensabilità e indilazionabilità dell'operazione;

con nota prot. 2018/4907 del 29 marzo 2018 la Direzione regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del demanio, svolte le attività di competenza, comunicava al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, ufficio di coordinamento e sedi di servizio, di aver definito il valore di acquisto dell'immobile individuato e sito nel comune di Castelfiorentino in località "Malacoda";

considerato che la situazione attuale in cui si trova lo stabile del distaccamento di Castelfiorentino, oltre a compromettere l'ambiente di lavoro dei Vigili del fuoco, pregiudica anche l'efficacia degli interventi, rendendo pertanto necessario concretizzare in modo tempestivo l'acquisto del nuovo immobile individuato e i conseguenti lavori di adeguamento, per permettere agli operatori di svolgere la loro importante professione al meglio e in conformità delle norme giuridiche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia già dato mandato agli uffici competenti di provvedere alla liquidazione degli importi finalizzati all'acquisto dell'immobile, così come previsto dal decreto del Ministero dell'economia, e in caso contrario, quali siano le motivazioni per cui non vi abbiano ancora provveduto, nonché con quali tempi ipotizzi che l'*iter* di acquisizione e ristrutturazione si possa concludere.

(3-00821)

[COMINCINI](#), [TARICCO](#), [MARCUCCI](#), [MALPEZZI](#), [STEFANO](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#), [VALENTE](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO](#), [MESSINA](#) Assuntela, [MISIANI](#), [PARENTE](#), [PARRINI](#), [PATRIARCA](#), [PINOTTI](#), [RAMPI](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [SUDANO](#), [VATTUONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, il 13 maggio 2019, uno striscione con la scritta "Non sei il benvenuto" affisso sulle finestre di una casa privata è stato fatto rimuovere dai vigili del fuoco a Brembate (Bergamo), dove è giunto in visita il Ministro in indirizzo, per intervenire ad un'iniziativa del suo partito;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

non si spiegano le ragioni di questa repressione del dissenso, visto che la nostra Costituzione all'articolo 21 garantisce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;

lo striscione, esposto fuori da una casa privata, è stato rimosso dai vigili del fuoco benché non fosse offensivo né minaccioso;

questo episodio è solo l'ultimo di una serie di casi in cui le forme di protesta pacifiche e democratiche compiute dai cittadini nei confronti del Ministro dell'interno vengono impedito senza che vi sia nessuna ragione di ordine pubblico, nessuna offesa che possa configurare condotte di reato e nessun provvedimento dell'autorità giudiziaria;

tenuto conto che:

in questo caso è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che per rimuovere lo striscione hanno dovuto servirsi di un'autoscala, che si sviluppa fino a 50 metri e che solitamente viene utilizzata in situazioni di emergenza perché permette di raggiungere i piani più alti per prestare soccorso a persone ed arrivare vicini al luogo dell'incendio o del pericolo;

con dichiarazione alla stampa i vigili del fuoco hanno precisato che la richiesta di rimozione è arrivata con una telefonata dalla Questura alle ore 7.58, nel corso della quale veniva chiesto un supporto

tecnico ad una decisione "presa dal dirigente del servizio di ordine e sicurezza pubblica predisposto dalla Questura";

secondo un sindacato dei vigili del fuoco l'ordine di rimozione sarebbe arrivato "da molto in alto", secondo gli interroganti presumibilmente dal prefetto, che risponde direttamente al Ministro, si chiede di sapere:

chi abbia ordinato l'intervento dei vigili del fuoco e quali ragioni di ordine pubblico abbiano giustificato tale richiesta e, in assenza di queste ultime, se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di altre motivazioni;

a quanto ammontino le spese sostenute per la movimentazione degli automezzi dei vigili del fuoco che sono stati utilizzati per rimuovere lo striscione esposto a Brembate;

su chi gravino le spese sostenute per l'intervento di rimozione;

quali provvedimenti abbia intenzione di assumere affinché quanto accaduto non si ripeta e i vigili del fuoco non siano più distolti dal loro quotidiano lavoro di soccorso pubblico, a giudizio degli interroganti per essere coinvolti loro malgrado in un indebito attacco ai diritti di libertà ed espressione del pensiero sanciti dalla nostra Costituzione.

(3-00822)

[CANGINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997, recante "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale" stabilisce che: "Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione (per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa) stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneità del candidato all'incarico"; "Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere." Inoltre, con riferimento alla valutazione, si stabilisce che: "I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento: a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato";

sulla base delle notizie apparse sugli organi di stampa riguardanti la sanità pubblica nelle Regioni italiane, l'interrogante si è posto la questione se i tipici criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza e imparzialità, per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, nell'interesse dei cittadini-utenti, sia rispettato nella Regione Marche (nella quale la Sanità rappresenta l'80 per cento della voce di bilancio), in particolare se le procedure di nomina di direttori medici da parte dei direttori di Area Vasta, a seguito di esame da parte da commissioni preposte, che accertano l'idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del *curriculum* professionale, sia corretto o si riscontrino anomalie, tali da necessitare un intervento di verifica da parte delle amministrazioni centrali dello Stato;

evidenziato, infatti, che a quanto risulta all'interrogante:

con determina del direttore dell'Area Vasta n. 4, N.410/AV4 del 5 giugno 2018, è stato emesso avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore medico di S.C. - Disciplina Chirurgia Generale;

con ulteriore determina del direttore dell'Area Vasta n. 4 (Fermo), N.81/AV4 del 31 gennaio 2019, è stata nominata la commissione per l'espletamento della procedura per il conferimento di un incarico quinquennale con esplicito riferimento all'incarico di direttore medico di struttura complessa di Pediatria, con macroscopico errore, posto che l'incarico che effettivamente si è bandito attiene alla

struttura complessa di "Chirurgia" e non di Pediatria;
con determina integrativa del direttore dell'Area Vasta n. 4, N.126/AV4 del 20 febbraio 2019, è stato ammesso un candidato, a seguito di sua richiesta di annullamento del provvedimento che lo escludeva. Questa riammissione ha determinato una posticipazione della data delle prove orali, alle quali il ricorrente non si è presentato;
con atto denominato "relazione sintetica" del 28 marzo 2019, la commissione nominata ha accertato l'idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del *curriculum* professionale ed ha espresso una "terna di candidati che verrà formalmente trasmessa al Direttore di Area Vasta n. 4";
con provvedimento amministrativo del 29 marzo 2019, il direttore dell'Area Vasta n. 4 ha modificato nella suddetta "relazione sintetica" le generalità del nome sorteggiato per la nomina a presidente, rispetto a quello riportato nell'atto pubblico dalla commissione. La modifica dell'atto è di esclusiva competenza della commissione;
ricordato che secondo quanto risulta all'interrogante:
il dottor S. G., il giorno 8 marzo 2019, ha partecipato all'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Chirurgia generale ad indirizzo oncologico per l'Area Vasta n. 3 (Macerata). La commissione ha espresso il seguente giudizio sulla casistica operatoria, prestazioni quali-quantitative effettuate dal candidato: "La casistica operatoria presentata evidenzia l'esecuzione di un numero modesto d'interventi, di bassa complessità". In data 28 marzo 2019 il dottor G., a giudizio della commissione dell'Area Vasta n. 4, ha ottenuto il maggiore punteggio tra i partecipanti per il "*curriculum* professionale" (punti 15,320), il doppio di quello realizzato 20 giorni prima: la modesta casistica operatoria valutata dalla commissione dell'Area Vasta di Macerata si è trasformata in "buona Casistica operatoria, sia programmata, che in urgenza" da parte dell'Area Vasta di Fermo;
la commissione per l'Area Vasta n. 4 di Fermo non avrebbe gestito il colloquio con modalità uniformi e non avrebbe rivolto ai candidati le medesime domande: avrebbe, anzi, sottoposto un caso clinico non presente sulla domanda estratta. Ad un candidato che ha posto specifica domanda sulla questione, la commissione avrebbe risposto che i casi clinici proposti ai componenti sono di complessità equivalente. Parrebbe invero che per l'esame orale solo per il primo concorrente, il dottor G., la commissione si sia attenuta alle disposizioni di legge;
è indubbio che l'aggiunta della domanda su casi clinici diversi dal caso clinico presente sulla domanda estratta abbia deliberatamente alterato il criterio di uniformità per la valutazione dei candidati e messo in dubbio l'applicazione del principio di trasparenza nella pubblica amministrazione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga condivisibile l'opportunità di verificare, con urgenza e a mezzo di atti ispettivi, acquisendo ogni documentazione disponibile, se la commissione preposta al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per l'Area Vasta n. 4 nella Regione Marche rispetti ed applichi i criteri di trasparenza ed imparzialità obbligatoriamente richiesti dalla legge.

(3-00823)

[PATRIARCA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

la Regione Emilia-Romagna è riuscita a completare, in tempi estremamente rapidi, il piano per la prevenzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio, che prevede la realizzazione di 89 interventi, distribuiti sul territorio da Piacenza a Rimini; si tratta di opere già tutte cantierabili entro l'anno, anche in considerazione dell'urgenza di procedere all'attuazione di ogni misura contro il dissesto;

per far sì che possano essere realizzati tutti gli interventi previsti nel piano, sono necessarie risorse per oltre 102 milioni di euro; la Regione ha invece ricevuto, quale quota di fondi da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, appena 21 milioni di euro, che permetteranno di completare esclusivamente i primi 18 interventi, i più urgenti, il cui elenco è già stato inviato al Ministero;

lo stanziamento garantito dal Governo centrale è dunque molto al di sotto delle attese; il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, anche in qualità di commissario straordinario per il rischio

idrogeologico, ha chiesto al Ministro il rispetto degli impegni presi, anche considerando il fatto che il Governo ha più volte affermato che l'ambiente e la tutela del territorio rappresentano priorità nazionali, senza tuttavia far mai seguire alle parole fatti concreti;

considerato che:

in merito alle risorse da destinare alla lotta al dissesto, risulta che il Ministro in indirizzo si fosse impegnato, nel caso di fondi insufficienti alla realizzazione dei piani regionali, a richiedere alla Banca europea degli investimenti (BEI) prestiti a tasso agevolato per finanziare le opere pubbliche contro il dissesto idrogeologico, quantomeno per la somma necessaria per completare gli interventi cantierabili dal 2019 laddove non coperti dalle risorse a disposizione; tale impegno tuttavia non è stato rispettato; la Regione Emilia-Romagna, dal suo canto, ha invece completato in tempi estremamente rapidi la programmazione degli interventi e si è resa pronta, pur con le scarse risorse a disposizione, a far partire i primi interventi;

in ogni caso, le risorse restano troppo scarse per garantire la realizzazione di tutti gli interventi necessari alla piena messa in sicurezza dei territori e delle comunità locali,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, al fine di garantire l'accesso ai mutui BEI, così come suggerito dalla Regione Emilia-Romagna fin dall'autunno 2018, considerando l'importanza di procedere in tempi rapidi alla realizzazione degli interventi contro il dissesto.

(3-00824)

[GARAVINI](#), [ALFIERI](#), [GIACOBBE](#) - *Ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

l'articolo 14, comma 1, lettera *a-bis*), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cosiddetto decreto sicurezza), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, modificando la legge 5 febbraio 1992, n. 91, prescrive che nei casi di domanda di cittadinanza *jure matrimonii*: "La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto di presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

da anni in Italia si discute sia di *ius culturae*, principio che lega la cittadinanza al fatto di aver frequentato le scuole nel Paese dove si risiede, che del riconoscimento *iure sanguinis* della cittadinanza italiana a discendenti di emigrati italiani di diverse generazioni, senza tuttavia che si sia mai arrivati sul tema ad una disciplina organica;

la richiesta di attestazione della conoscenza della lingua italiana a livello B1 del QCER, per lo straniero che ha contratto matrimonio con un cittadino o una cittadina italiani, oltre a costituire un'opzione parziale e unidirezionale, ha creato un diffuso disagio tra le coppie "miste", il cui numero è progressivamente aumentato per la massiva presenza degli italiani all'estero e per la forte ripresa dei flussi emigratori negli ultimi anni;

le citate disposizioni non tengono nella dovuta considerazione alcuni dati di notevole peso: la presenza dispersa sul territorio, soprattutto all'estero, delle strutture autorizzate a compiere la certificazione e la lunghezza dei tempi delle operazioni, la notevole difficoltà e gli elevati costi della predisposizione dei certificati, soggetti a scadenza dei termini di validità, nonché della loro traduzione e legalizzazione, necessari per completare la pratica di richiesta;

la disposizione ha creato problemi interpretativi e pratici da affrontare con urgenza, al fine di fornire le necessarie indicazioni al personale amministrativo che mantiene i rapporti con l'utenza, in particolare su alcuni punti di maggiore sensibilità, quali: 1) la possibilità, per le istanze avanzate immediatamente dopo la data di entrata in vigore del provvedimento, di essere integrate dell'attestazione linguistica anche successivamente, allo scopo di non vanificare, in tutto o in parte, la documentazione acquisita; 2) la comunicazione, attraverso i consolati e lo stesso sito *web* del Ministero degli affari esteri, dei luoghi e degli istituti all'estero presso i quali è possibile ottenere la certificazione linguistica, possibilmente con l'indicazione dei tempi prevedibili e dei possibili costi; 3) la possibilità che gli istituti di cultura prevedano corsi gratuiti di italiano per coloro che dichiarino formalmente di volere acquisire la certificazione richiesta in vista della domanda di cittadinanza *iure matrimonii*; 4) l'aumento del numero degli enti certificatori operanti all'estero anche tramite convenzioni con università straniere dotate di dipartimenti di italianistica e con i consorzi universitari italiani che fanno formazione a distanza, rilasciando anche i relativi titoli,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e urgente provvedere, anche valutando la soppressione della disposizione di legge citata in premessa, ad intraprendere le opportune iniziative al fine di approntare una disciplina idonea a garantire una procedura agevole per l'ottenimento della cittadinanza da parte dei cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani.

(3-00825)

[ASTORRE](#), [MALPEZZI](#), [PARENTE](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

il processo di stabilizzazione del personale precario del CNR in possesso dei requisiti di cui al comma 1 (200 unità) e comma 2 (700 precari) dell'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 presenta una serie di criticità;

manca, infatti, una serie di atti concreti volti al completamento delle procedure di stabilizzazione entro il 2020;

a quanto si apprende, si procederà all'assunzione di 104 idonei dalle graduatorie dei bandi (comma 2), entro giugno 2019, e all'assunzione di altri 104 entro settembre 2019 a fronte di circa 850 precari risultati idonei. Non è prevista, inoltre, nessuna assunzione delle 200 unità (comma 1), e nessuna programmazione per il 2020;

inoltre, l'amministrazione non sta effettuando scorrimenti di idonei e non sta stabilizzando i restanti precari in possesso dei requisiti comma 1,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano mettere in campo al fine di dare corso a tutte le norme correlate al completamento delle stabilizzazioni, con particolare riferimento all'utilizzo delle graduatorie ancora vigenti.

(3-00826)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MARCUCCI](#), [RENZI](#), [RAMPI](#), [MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [CERNO](#), [COMINCINI](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [PARENTE](#), [PARRINI](#), [PATRIARCA](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [RICHETTI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [STEFANO](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#), [VALENTE](#), [VATTUONE](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Premesso che:

l'articolo 50 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi ("decreto crescita"), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 2019, al comma 2, lettera *h*), prevede la riduzione di 100 milioni di euro per l'anno 2019 dell'autorizzazione di spesa per il *bonus* cultura per i diciottenni;

questa riduzione di spesa si aggiunge a quella di 50 milioni di euro per l'anno 2019 prevista dall'ultima legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, commi 604, 616 e 803, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), dopo che la legge di stabilità per il 2016, la legge di bilancio per il 2017 e la legge di bilancio per il 2018 avevano, di volta in volta, autorizzato la spesa di 290 milioni di euro all'anno per coloro che hanno compiuto i 18 anni nel 2016, nel 2017, nel 2018 e nel 2019 (per gli ultimi due anni intervenendo

direttamente nello stato di previsione del Ministero);

quindi, a seguito della riduzione prevista dalla legge di bilancio per il 2019, l'autorizzazione di spesa destinata al *bonus* cultura è passata da 290 a 240 milioni di euro per l'anno 2019 per essere ridotta ulteriormente dal "decreto crescita" a 140 milioni di euro per l'anno 2019;

fra l'altro, non è stato ancora emanato il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previsto dall'articolo 1, comma 604, della legge di bilancio per il 2019, che avrebbe dovuto essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con cui definire gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo del *bonus* cultura;

premesso inoltre che:

l'11 luglio 2018, il ministro Bonisoli, in risposta a un'interrogazione (3-00031), a prima firma della sen. Malpezzi, riguardante le dichiarazioni che, in merito alla "18app", aveva rilasciato in un'intervista al "Corriere della Sera" del 16 giugno 2018, "Vale 200 milioni... Meglio far venire la fame di cultura ai giovani, facendoli rinunciare a un paio di scarpe", disse: "Il *bonus* cultura verrà rimodulato e corretto in modo da pianificare misure a lungo termine tali da stimolare la ricerca di cultura fra i giovani, non solo diciottenni, ed evitare le distorsioni verificatesi nel passato. Alla predisposizione delle necessarie modifiche provvederà un'apposita commissione di esperti che, partendo dall'analisi di come i fondi sono stati utilizzati e dopo aver recepito le esigenze di tutte le persone e i soggetti coinvolti, individuerà i correttivi indispensabili per assicurare al *bonus* cultura un ruolo fondamentale nello sviluppo della cultura tra i giovani";

solo sei mesi più tardi, in palese contraddizione con quanto affermato dal ministro Bonisoli, l'autorizzazione di spesa del *bonus* cultura è stata ridotta di 50 milioni di euro e, quattro mesi dopo, di altri 100 milioni di euro;

considerato che:

il presidente Ricardo Franco Levi dell'Associazione italiana editori (AIE), il 2 maggio 2019, secondo quanto riportato da alcune agenzie di stampa, avrebbe affermato in merito che si tratta di "un grave errore che chiediamo di correggere (...) Siamo increduli, in una notte sono scomparsi 100 milioni per la cultura. Si pensa a un decreto crescita tagliando proprio sulla cultura e quindi sul futuro dei giovani: il *bonus* cultura 18app ha aiutato le famiglie italiane dimostrandosi un investimento utile, che ha contribuito in modo rilevante alla crescita del Paese e, in particolare, al settore librario. Tra l'altro è stato largamente utilizzato dalle famiglie per acquistare i libri di testo per l'università, svolgendo un ruolo simile ai fondi destinati all'acquisto dei testi scolastici in favore degli alunni delle scuole dell'obbligo". "Per questo, ha concluso Levi, è più che mai necessario per sostenere la domanda di cultura degli italiani. Siamo certi che il Ministro Bonisoli *in primis*, l'intero Governo e il Parlamento sapranno trovare la modalità per ricostituire il fondo nella sua interezza";

in un tentativo incerto e vago di rimediare a questo grave danno, il vice ministro dell'economia, Laura Castelli, e il ministro Bonisoli, secondo quanto riportato da alcune agenzie del 2 maggio 2019, avrebbero affermato che "rassicuriamo tutti: il *bonus* cultura non sarà toccato, ai ragazzi nati nel 2000 non sarà tolto un solo euro. Sono stati solo ed esclusivamente anticipati 100 milioni di euro per il decreto crescita: una misura indispensabile per la ripresa economica del Paese. I fondi saranno stanziati di nuovo tra qualche settimana";

si tratta a giudizio degli interroganti di un atteggiamento quantomeno ondivago e incoerente, se solo si pensa che, nel corso dell'esame dell'ultima legge di bilancio, il 12 dicembre 2018, in sede consultiva presso la 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) il Governo ha accolto l'ordine del giorno del sen. Rampi ed altri (G/981 sez I/3/7 (testo 2) con cui si impegnava lo stesso "a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di verificare, attraverso opportune iniziative anche normative, la sussistenza di risorse ulteriori da stanziare per la *card* Cultura";

dal 25 settembre 2018 presso la 7^a Commissione permanente del Senato si stanno svolgendo audizioni sul *bonus* cultura in quella che, alla luce dei fatti, appare quantomeno come una totale "dissociazione" di intenti;

la previsione della riduzione del *bonus* cultura di ben 100 milioni di euro all'interno del provvedimento noto come "decreto crescita" appare a giudizio degli interroganti una contraddizione in termini, considerato che non può esserci crescita senza cultura;
questo nuovo taglio si configura, di fatto, come l'abolizione del *bonus* cultura, nonostante il successo avuto da questa misura presso i giovani, al di là delle più rosee aspettative, segno dell'interesse dei ragazzi nei confronti della cultura, qualora incentivati a usufruirne e nonostante il fatto che detta misura sia presa come modello anche da altri Paesi europei,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo, in coerenza con quanto affermato il 2 maggio 2019, intenda adottare al fine di ripristinare il *bonus* cultura quantomeno nella misura prevista dalla legge di bilancio per il 2019.

(3-00812)

[BITI](#), [MARCUCCI](#), [MARGIOTTA](#), [MALPEZZI](#), [STEFANO](#), [D'ARIENZO](#), [ASTORRE](#), [VALENTE](#), [VATTUONE](#), [FEDELI](#), [RAMPI](#), [BELLANOVA](#), [SBROLLINI](#), [ROJC](#), [FARAONE](#), [SUDANO](#), [D'ALFONSO](#), [BOLDRINI](#), [PARRINI](#), [MANCA](#), [COLLINA](#), [IORI](#), [GARAVINI](#), [PATRIARCA](#), [TARICCO](#), [ALFIERI](#), [GINETTI](#), [PITTELLA](#), [MESSINA Assuntela](#), [LAUS](#), [ROSSOMANDO](#), [NANNICINI](#), [FERRAZZI](#), [MAGORNO](#), [GIACOBBE](#), [VERDUCCI](#), [BINI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

il 4 marzo 2019 i commissari di Condotte SpA hanno presentato al Ministero dello sviluppo economico il piano, in continuità, di cessione e valorizzazione dei perimetri aziendali;

l'azienda, in amministrazione straordinaria dall'agosto 2018, è impegnata in quasi tutte le grandi opere del Paese, tra cui figura il completamento del nodo TAV di Firenze;

dopo che, lo scorso 17 aprile, il comitato di sorveglianza ha espresso il suo parere favorevole, il successivo 23 aprile il ministro Di Maio ha firmato il decreto che autorizza l'esecuzione del programma, nel quale non è presente il completamento del nodo dell'alta velocità di Firenze, né per quanto riguarda il *tunnel*, né per quanto riguarda la stazione Foster;

considerato che:

si tratta di un'opera strategica per la città di Firenze e per la regione Toscana, che consentirebbe anche il decongestionamento del traffico su rotaia dalla stazione di Santa Maria Novella a favore del traffico regionale;

come ricordato anche dal sindaco di Firenze, Nardella, per il cantiere della stazione Foster sono stati già spesi 800 milioni di euro per un'opera che oggi può essere realizzata in tempi brevi;

il Comune di Firenze aveva già rivisto in passato il progetto del nodo TAV, mantenendo la costruzione dell'opera, in modo da vedere i lavori conclusi in tempi più brevi, prevedendo un *hub* di interscambio per *bus* urbani ed extraurbani e dedicando i binari di superficie esclusivamente al trasporto locale;

tenuto conto che il Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, a lungo avvocato di comitati che si oppongono all'opera fiorentina, lo scorso 30 aprile, nel corso della rassegna stampa di "Italia 7", ha dichiarato che "nel caso in cui dovesse essere confermata la decisione di non fare la stazione Foster, si lavorerà su un progetto di conversione",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno fornire chiarimenti riguardo alle motivazioni che hanno portato all'esclusione dall'elenco dei progetti inclusi nel piano di cessione di Condotte SpA del completamento del nodo TAV di Firenze;

che cosa si intenda per progetto di "riconversione" e quali siano i tempi previsti per realizzare tale piano;

per quali motivi non si ritenga utile la realizzazione del nodo dell'alta velocità di Firenze, il cui cantiere è ormai presente da molti anni sul territorio fiorentino, e che se completato riuscirebbe a decongestionare il traffico della stazione di Santa Maria Novella.

(3-00815)

[RENZI](#), [MARCUCCI](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [STEFANO](#), [VALENTE](#), [COLLINA](#), [FERRARI](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [BONIFAZI](#), [CERNO](#), [COMINCINI](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#)

, [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO](#), [MESSINA](#) Assuntela, [MISIANI](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PARRINI](#), [PATRIARCA](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [RAMPI](#), [RICHETTI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

secondo quanto riportato da diversi organi di informazione, il 6 maggio 2019, il Ministro dell'interno, Salvini, in occasione di una visita a Salerno, è stato avvicinato da una ragazza che gli ha chiesto di poter registrare, con il suo telefono, un video che li riprendesse insieme;

una volta accanto a lui, la ragazza ha ricordato al Ministro dell'interno quanto dallo stesso affermato in passato sui meridionali definiti "terroni di...";

a quel punto, da quanto si può ascoltare nel video diffuso *on line*, il Ministro ha ordinato di cancellare la registrazione, si sente pronunciare la parola "Digos" e qualcuno, presumibilmente appartenente alle forze dell'ordine, avrebbe preso il telefono della ragazza;

a seguito delle proteste della ragazza che chiedeva la restituzione del telefono strappatole di mano, affermando con forza di non aver fatto nulla di male, ma solo di aver riportato quanto affermato in passato dal Ministro, un agente, come risulta dal video poi postato dalla stessa ragazza su "Facebook", dopo averle chiesto quale fosse il contenuto del suddetto video ed aver parlato con qualcuno "della scorta", le avrebbe restituito il telefono;

premessi che, a giudizio degli interroganti:

la ragazza non ha commesso alcun atto nei confronti del Ministro tale da giustificare una simile reazione, al limite dell'intimidazione, da parte del Ministro e delle forze dell'ordine;

la ragazza non ha insultato, né avuto atteggiamenti aggressivi nei confronti del Ministro, che, fino al momento in cui sono state pronunciate le parole che lo hanno infastidito, sorrideva davanti al telefono;

le uniche situazioni giuridiche che possano giustificare limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero, con l'eccezione del limite del buon costume, previsto espressamente dall'articolo 21 della Costituzione, riguardano i cosiddetti diritti della personalità, quali il diritto alla riservatezza, all'onorabilità e alla reputazione, e gli interessi concernenti la sicurezza dello Stato;

da quanto riportato nel video e dagli organi di informazione, in questo caso non sembrano sussistere gli estremi di alcuna fattispecie di reato, tantomeno di alcuno dei delitti contro la personalità interna dello Stato previsti dal codice penale, né ragioni di sicurezza pubblica che potessero giustificare l'ordine di sequestrare il telefono;

infatti, anche qualora la polizia giudiziaria possa chiedere la consegna di un telefono per ragioni di sicurezza pubblica, occorre comunque che sussistano ragioni di urgenza, come la raccolta di elementi probatori, che giustificano la richiesta perentoria;

atteso che i suddetti fatti sono lesivi della libertà personale tutelata dall'articolo 13 della Costituzione che ne sancisce l'inviolabilità,

si chiede di sapere a quale titolo il Ministro in indirizzo abbia ordinato alle forze dell'ordine la cancellazione del video e il sequestro del telefono.

(3-00820)

[LAFORGIA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

presso l'università di Roma "La Sapienza", è stato organizzato dal dottorato in Storia, antropologia, religioni un seminario sul tema "Convivenze - Il senso dei luoghi e il senso degli altri. Riace da condividere", con la presenza di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, in data lunedì 13 maggio 2019;

"Forza nuova", movimento di estrema destra che richiama ed avoca a sé i principi del nazifascismo, dunque non ammessi dalla nostra Carta costituzionale, ha annunciato di voler boicottare e non far avvenire la conferenza organizzata nella facoltà di Lettere attraverso un comizio di Roberto Fiore dal titolo "Lucano nemico d'Italia" indetto per lunedì 13 maggio alle ore 14:30 presso il piazzale Aldo Moro di fronte all'università;

è in corso una mobilitazione delle studentesse e degli studenti della Sapienza che stanno chiedendo alle autorità accademiche di prendere posizione contro le minacce di Forza nuova;

considerato che:

l'università ed i dottorati hanno il diritto di celebrare i propri convegni in sicurezza;
le minacce del movimento di estrema destra non garantiscono l'incolumità degli universitari e del personale accademico;
la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana vieta la riorganizzazione del partito fascista;
tale norma, pur essendo inserita tra le disposizioni transitorie e finali, ha carattere permanente e valore giuridico pari a quello delle altre norme della Costituzione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e se non ritenga urgente contattare il questore di Roma affinché vieti la manifestazione organizzata da Forza nuova avente l'unico obiettivo di evitare un seminario universitario;
come intenda agire affinché vengano sciolte tutte quelle organizzazioni che praticano l'apologia del fascismo.

(3-00827)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DRAGO](#), [ANASTASI](#), [VACCARO](#), [L'ABBATE](#), [TRENTACOSTE](#), [LANNUTTI](#), [FENU](#), [PELLEGRINI Marco](#), [LEONE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, risulta agli interroganti:

con delibera di Consiglio n. 37 del 29 novembre 2011 è stato autorizzato l'espletamento della gara per l'affidamento della gestione delle entrate coattive tributarie ed extra tributarie riguardanti il Comune di Catania;

in data 7 agosto 2012 viene aggiudicato provvisoriamente il servizio di riscossione attiva delle entrate tributarie ed extra tributarie e dei servizi a supporto della riscossione CIG n. 4046620077, alla costituenda RTI Engineering Tributi SpA (mandataria) di Roma;

con determina n. B16/645 del 3 ottobre 2012 del direttore del Patrimonio economato, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della predetta ditta, oggi Municipia SpA (mandataria);

tale affidamento definitivo aveva durata triennale, con scadenza prevista il 22 ottobre 2015 e con eventuale proroga (così come stabilito dall'art. 2 del capitolato d'onere) che non avrebbe dovuto superare un periodo di dodici mesi (21 ottobre 2016). Nonostante ciò, a tutt'oggi la Municipia SpA continua a svolgere il servizio di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie per conto del Comune di Catania, sebbene la Giunta municipale avesse deliberato in data 24 febbraio 2015 l'atto di indirizzo per l'affidamento in concessione, per la durata di 5 anni, del servizio di ricerca dell'evasione e di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie, della gestione per l'applicazione della Tari, nonché del supporto alla gestione della riscossione volontaria delle altre entrate tributarie ed extra tributarie e delle attività opzionali del Comune;

la proposta di deliberazione, in ossequio al predetto deliberato di Giunta comunale (in data 24 febbraio 2015), è stata depositata presso la presidenza del Consiglio comunale in data 15 aprile 2016, corredata del parere del collegio dei revisori (marzo 2015) e, ancora oggi, non risulta essere stata inserita all'ordine del giorno di alcuna convocazione del Consiglio comunale;

risulta chiara la contraddittorietà della determina B16/516 del 4 settembre 2012 del direttore del Patrimonio che approva il bando di gara, i criteri di valutazione, lo schema della domanda e dell'offerta, mentre con la successiva determina n. B16/645 del 3 ottobre 2012 dello stesso direttore viene disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della Municipia SpA e, successivamente, a seguito della procedura di gara esperita, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, in data 21 marzo 2013, il servizio viene provvisoriamente aggiudicato alla società Area Riscossione SpA e, a seguito di verifica del possesso di tutti i requisiti con determina B16/361 del 25 giugno 2013, viene aggiudicata definitivamente alla stessa società. Queste palesi incongruenze hanno prodotto *in primis* un ricorso al Tar da parte della Municipia SpA per l'annullamento dell'aggiudicazione alla società Area Riscossione SpA (determina B16/361 del 25 giugno 2013) e successivamente un ricorso al Tar da parte della società Area Riscossione SpA nei confronti del Comune di Catania per l'annullamento della determina B16/86 del 10 febbraio 2014;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

la sentenza del Tar per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sezione terza) n. 00452/2018 Reg.Prov.Coll. - Reg.Ric. n. 01315/2014, condanna il Comune di Catania al risarcimento danni per il mancato affidamento del servizio riscossioni alla società Area Riscossioni SpA;

il servizio è attualmente svolto, in regime di proroga con determina dirigenziale A04/433 del 23 settembre 2015, dalla società Municipia SpA, nonostante l'esito del ricorso al Tar citato;

con determina dirigenziale A04/294 del 20 giugno 2018, si impegna la somma complessiva di 775.000 euro al cap. 679 del bilancio di previsione 2018-2020, al fine di garantire il servizio svolto da Municipia SpA di postalizzazione e notificazione degli avvisi e attraverso la determina dirigenziale A04 /492 del 18 ottobre 2018, si intende liquidare la fattura n. 17/E del 20 settembre 2018 di 360.583,44 euro (avvisi bonari saldo Tari 2018) facendo gravare la spesa al cap. 679 del bilancio di previsione 2017-2019;

la delibera 153/2018/PRSP, adottata dalla sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana nell'adunanza del 4 maggio 2018, evidenzia che la notevole crisi di liquidità dell'ente è strettamente legata alla bassissima capacità di riscossione delle entrate proprie (con particolare riferimento alle entrate tributarie ed extratributarie) pur avendo affidato il servizio, mediante espletamento di gara, ad una società esterna il cui contratto (formalmente scaduto il 25 ottobre 2015) viene prorogato di anno in anno in assenza di avvio di nuova procedura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se intenda attivarsi presso le sedi di competenza affinché sia verificata la sussistenza di eventuali irregolarità nel bando di gara per l'affidamento della gestione delle entrate coattive tributarie ed extratributarie riguardanti il Comune di Catania;

se risulti che siano in corso indagini sui fatti in questione;

se risulti l'apertura di un'istruttoria da parte della Corte dei conti per accertare l'eventuale danno erariale.

(4-01620)

[PELLEGRINI Marco](#), [PIRRO](#), [DELL'OLIO](#), [ACCOTO](#), [GALLICCHIO](#), [PESCO](#), [PRESUTTO](#), [LOMUTI](#), [NATURALE](#), [CRUCIOLI](#), [GARRUTI](#), [URRARO](#), [LEONE](#) - *Al Ministro della giustizia.* -

Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

in seguito al riordino della geografia giudiziaria (decreto legislativo n. 155 del 2012) il Tribunale di Lucera (Foggia), unitamente alle sue sezioni distaccate, veniva soppresso;

l'edificio che ospitava il Tribunale è di proprietà del Comune di Lucera, che lo aveva concesso in uso al Ministero della giustizia;

in seguito alla soppressione del Tribunale e dell'accorpamento al Tribunale di Foggia, il presidente di quest'ultimo faceva istanza al Ministero per l'utilizzo degli immobili già sede del soppresso Tribunale di Lucera;

il Ministero, con comunicazione del 9 agosto 2013, n. 85791, accoglieva l'istanza e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo n. 155 del 2012, concedeva al Tribunale di Foggia l'utilizzo degli immobili già sede del Tribunale soppresso, per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data del 13 settembre 2013;

l'immobile è stato realizzato tra il 1795 e il 1808 ed è stato classificato dalla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1089 del 1939, come bene che riveste interesse storico e artistico, con declaratoria del 29 settembre 1982, prot. n. 9757;

nel corso del tempo si sono verificate infiltrazioni di acqua meteorica a cui non si è posto rimedio, il che potrebbe avere gravi ripercussioni per la conservazione del bene vincolato e per i documenti ivi custoditi;

ai sensi della legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 526, a decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie (tra le quali, le spese necessarie per le riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi) sono state trasferite dai Comuni al Ministero;

con comunicazione via PEC del 10 gennaio 2018 (prot. n.1386), l'amministrazione comunale di Lucera segnalava al presidente del Tribunale di Foggia (detentore dell'edificio) la situazione afferente alle infiltrazioni di acqua meteorica e lo diffidava ad eseguire con urgenza interventi di manutenzione ordinaria per il ripristino dello stato dei luoghi;

in data 17 gennaio 2018 si riuniva la conferenza permanente del circondario di Foggia avente come unico punto all'ordine del giorno la diffida del Comune. La conferenza deliberava di rappresentare all'amministrazione comunale lucerina di aver tempestivamente "fatto richiesta di intervento presso gli organi competenti e che, comunque le opere straordinarie sono a carico del proprietario dell'immobile" e che, infine, "ogni danno derivato dalla mancata manutenzione dell'immobile sede del soppresso Tribunale di Lucera è interamente addebitabile all'ente proprietario", ossia al Comune di Lucera;

nessuno dei soggetti ha effettuato interventi manutentivi, per cui perdura la situazione;

il 13 settembre 2018 ha avuto termine il periodo di 5 anni per l'utilizzo dell'edificio da parte del Tribunale di Foggia, ma il bene non è stato liberato da persone o cose né restituito al Comune;

il Comune di Lucera ha più volte manifestato l'intenzione di rinnovare la concessione gratuita al Ministero e di voler investire 1.000.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative se l'edificio divenisse la sede della sezione lavoro del Tribunale di Foggia o sede di una sezione distaccata di quest'ultimo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e quando il Ministero intenda restituire l'edificio libero da persone e cose;

se intenda allocare nell'edificio la sede della sezione lavoro del Tribunale di Foggia o sede di una sezione distaccata di quest'ultimo.

(4-01621)

[PELLEGRINI Marco](#), [RICCIARDI](#), [PIRRO](#), [ACCOTO](#), [DELL'OLIO](#), [GALLICCHIO](#), [NATURALE](#), [PESCO](#), [PRESUTTO](#), [LOMUTI](#), [URRARO](#), [CRUCIOLI](#), [GARRUTI](#), [LEONE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

il 19 settembre 2016, in attuazione dell'art. 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, il Ministero della giustizia indicava due procedure di selezione interna per la riqualificazione del personale amministrativo non dirigenziale;

in tal modo, si rendeva possibile il passaggio delle figure professionali di cancelliere e di ufficiale giudiziario, di area seconda, a quelle, rispettivamente, di funzionario giudiziario e funzionario UNEP (ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti), di area terza;

in data 26 aprile 2017 il Ministero sottoscriveva con la maggioranza delle organizzazioni sindacali un accordo nel quale le parti concordavano di adottare ogni intervento possibile al fine di assicurare la definizione dell'intero processo di attuazione della riqualificazione tra le aree, per consentire entro il 30 giugno 2019 a coloro che erano stati dichiarati vincitori, nonché a coloro che erano risultati idonei in esito alle procedure selettive avviate con gli avvisi pubblici del 19 settembre 2016, la progressione di area nel rispetto di quanto previsto;

tale accordo veniva recepito nel decreto ministeriale 9 novembre 2017;

con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione (n. prot. 6822 del 26 luglio 2017) veniva approvata la graduatoria generale di merito relativa alla procedura selettiva, graduatoria rettificata e integrata con successivo provvedimento del direttore generale n. 9586 del 3 novembre 2017;

considerato che ad oggi la graduatoria non risulta esaurita, avendo il Ministero provveduto ad uno scorrimento parziale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e come preveda intervenire per garantire lo scorrimento integrale della graduatoria entro il 30 giugno 2019 o, se occorra, anche dopo tale data.

(4-01622)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che: l'interrogante ha presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-01074, pubblicato il 9 gennaio 2019, al Ministro in indirizzo, riguardante le gelate del marzo 2018 che hanno colpito la Puglia, causando danni agli oliveti;

tale evento danneggiò circa 90.000 ettari olivicoli nelle aree ubicate nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con conseguenze disastrose dal punto di vista economico e socio-occupazionale;

la Regione Puglia non rientrò nel decreto di allora per ripartire, tra le Regioni interessate, le disponibilità 2018 del Fondo di solidarietà nazionale per le aziende colpite da eventi calamitosi, perché non aveva avviato regolarmente l'*iter* di riconoscimento dello stato di calamità;

considerato che:

all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale, il cui esame è attualmente in corso presso il Senato della Repubblica, si legge: "Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10";

nel citato decreto-legge la Regione Basilicata, che aveva invece presentato entro i termini richiesti il riconoscimento dello stato di calamità, non è compresa,

si chiede di sapere quali siano le ragioni per le quali il Governo abbia scelto di prevedere una norma in base alla quale la Regione Puglia potrà accedere, in deroga, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, mentre la Regione Basilicata viene esclusa.

(4-01623)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

sono state rilevate molte anomalie nella prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, bando 2017; il bando per il reclutamento di dirigenti scolastici, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 24 novembre 2017, n. 90, IV serie speciale, all'art. 8, comma 2, recita: "La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR". L'art. 12 continua: "Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti". Le cause di forza maggiore, di cui all'art. 12 del bando, si sono verificate in quanto: in data 12 ottobre 2018, il Tar del Lazio disponeva, con apposita ordinanza, la ripetizione della prova preselettiva per 91 docenti campani, a causa dell'"interruzione del funzionamento delle procedure informatiche" e, contestualmente, ordinava la sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta;

in data 17 ottobre 2018 l'Ufficio scolastico regionale della Sardegna determinava il differimento della prova scritta per i sardi, a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole disposta dal sindaco di Cagliari, sede unica della prova, a causa di condizioni meteorologiche avverse;

in data 9 novembre 2018, in *Gazzetta Ufficiale* veniva pubblicato il diario per la prova scritta in Sardegna, fissata per il 13 dicembre 2018. La prova scritta "unica su tutto il territorio nazionale" diventa "diversa" con conseguente determinazione di disparità di trattamento tra i concorrenti, oltre ad inottemperanza al bando di concorso;

la prova scritta non si è svolta in contemporanea su tutto il territorio nazionale come disposto dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 14 settembre 2018, che, pubblicando il diario per la prova scritta, riportava: "Si comunica che la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà in data 18

ottobre 2018, alle ore 10,00". Ma non è stato così perché in alcune realtà la prova è iniziata alle 10.30, in altre alle 11.00, in altre ancora alle 11.50;

ci sono stati comportamenti disomogenei in merito alla consultazione dei testi di legge, infatti, il bando, all'articolo 8, comma 13, precisa: "(I candidati) possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso". In realtà, i comportamenti sul territorio nazionale sono stati variegati. In alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli uffici scolastici regionali hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di legge, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza. Vi è stata quindi una disparità di trattamento tra i concorrenti determinata dalla non univoca interpretazione dell'espressione "testi di legge", intesa da caso a caso in maniera estensiva o in maniera molto restrittiva;

i quesiti aperti e non "casi": l'art. 8, comma 4, decreta: "La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie". Al contrario di quanto riportato, due dei quesiti erano dei veri e propri "casi". Lo "studio di caso" è stato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, per lo svolgimento del quale erano state previste 8 ore. In questa edizione i concorrenti avevano a disposizione solo 150 minuti per tutti i quesiti, ovvero 21 minuti a quesito, un tempo assolutamente insufficiente per "pensare", "proporre" una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla. A Bolzano, infatti, il tempo concesso era costituito da 240 minuti e i quesiti non erano "casi";

anche per le prove di lingua straniera i concorrenti, quasi in maniera massiva, hanno rilevato: a) gradi di difficoltà eterogenei; b) livelli non equipollenti al B2 richiesto, ma assimilabili al C1; c) brani molto lunghi, che il sistema non riusciva a gestire in maniera uniforme, bensì frammentando il testo in più schermate, determinando un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione;

evidente è stata anche l'inadeguatezza del programma informatico, che ha evidenziato molte disfunzioni e il *layout* grafico era fuorviante;

diversi concorrenti hanno segnalato una pagina riepilogativa contrassegnata da pulsanti rossi e blu invertiti, ovvero le risposte salvate erano contrassegnate con il blu e quelle da completare in rosso, ingenerando confusione e disorientamento;

tantissimi concorrenti hanno lamentato l'assenza di un *report* finale, il quale, come è avvenuto nelle province di Trento e Bolzano, permetteva di visionare ed attestare con certezza la quantità e qualità dei quesiti svolti;

a seguito del ricorso presentato da diversi concorrenti per la prova preselettiva, il Tar aveva disposto per loro la ripetizione della prova selettiva e non di accedere alla prova scritta, il Ministero invece ha consentito a tali concorrenti di partecipare direttamente alla prova scritta;

la prova scritta si è svolta il 18 ottobre 2018, in violazione dell'art. 5 del decreto dipartimentale del 24 luglio 2018, con cui si pubblicava l'elenco degli ammessi "Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito *internet* del Ministero";

non solo non sono stati rispettati i tempi (120 giorni) per il ricorso al Presidente della Repubblica, ma neanche quelli per il ricorso al Tar (60 giorni), perché si deve tener conto del periodo di sospensione dell'attività giudiziaria (mese di agosto);

gli elaborati della prova scritta inviati alle commissioni esaminatrici erano identificati con codici alfanumerici e codici fiscali. Tali codici erano facilmente associabili ai nomi dei concorrenti e non hanno reso anonime le prove;

non sono stati resi chiari i criteri di attribuzione degli elaborati alle commissioni e vi sono state continue sostituzioni dei componenti delle commissioni esaminatrici;

ci sono state grandi diversità nelle percentuali rese idonee dalle varie commissioni a seconda delle regioni: Abruzzo 40 per cento, Basilicata 34 per cento, Calabria 27,35 per cento, Campania 29,3 per cento, Emilia-Romagna 46 per cento, Friuli-Venezia Giulia 47,5 per cento, Lazio 39,7 per cento, Liguria 49 per cento, Lombardia 48 per cento, Marche 43 per cento, Molise 61 per cento, Piemonte 48

per cento, Puglia 35,5 per cento, Sardegna 59 per cento, Sicilia 29 per cento, Toscana 50,6 per cento, Umbria 56 per cento, Veneto 45 per cento. I dati statistici evidenziano delle disparità non compatibili con la correzione *random* che avrebbe dovuto fornire oscillazioni al massimo entro il 3 per cento. La risultante delle operazioni di correzione produce delle oscillazioni che arrivano a superare il 30 per cento, con la costante delle regioni del Sud fortemente penalizzate rispetto alle regioni del Nord, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti in premessa e quali iniziative intenda adottare con urgenza verificare quanto descritto;

se sia a conoscenza dei motivi per i quali ad oggi non vi è stata la pubblicazione della graduatoria con l'attribuzione dei relativi punteggi degli ammessi alla procedura orale, che è invece precisa responsabilità di un organo che manca gravemente ai propri obblighi d'ufficio apparentemente senza motivazioni;

se non ritenga che questi fatti rappresentino un modo di procedere inqualificabile con il quale si mortifica il diritto, violando il principio di imparzialità.

(4-01624)

[ROJC](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

a seguito delle vicende legate al crollo del cavalcavia della strada provinciale 49 sulla strada statale 36 in località Annone di Brianza (Lecco) nell'ottobre 2016, cui è seguita una sostanziale paralisi nel rilascio delle autorizzazioni per il trasporto eccezionale da parte degli enti proprietari delle strade, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha deciso di emanare nuove "linee guida" per il settore, al fine di superare le difficoltà applicative delle norme sui trasporti eccezionali;

sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2017 è stata pubblicata la direttiva in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità (prot. n. 293 del 15 giugno 2017);

tale direttiva non ha ottenuto l'effetto desiderato, la situazione di criticità è rimasta immutata perché nessun ente si vuole assumere responsabilità in materia di accatastamento, anzi la stragrande maggioranza degli enti territoriali è ben lungi dalla realizzazione di un "catasto delle strade" che indichi i transiti più sicuri e, inoltre, gli oneri per l'effettuazione delle opportune e preliminari verifiche confliggono, spesso, con le disponibilità economiche degli enti territoriali stessi;

da ciò è derivato un maggiore irrigidimento delle procedure e la richiesta sistematica di osservazioni dello stato delle infrastrutture a carico delle imprese richiedenti l'autorizzazione al transito;

considerato che:

a seguito di una circolare Anas del 10 aprile 2019, i titolari di autorizzazioni periodiche con massa autorizzata superiore a 44 tonnellate devono inviare, dal 15 aprile 2019, prima di ciascun viaggio, un preavviso di transito tramite il portale "Teweb" Anas, mentre le comunicazioni relative alla data e all'ora di inizio e fine viaggio devono essere trasmesse tramite una specifica applicazione da installare sul cellulare;

la medesima circolare Anas ha introdotto inoltre un preavviso di transito, così motivato: "almeno 48 ore prima dell'inizio di ciascun viaggio dovranno provvedere all'invio del preavviso tramite il portale ANAS TEWeb. La ricevuta del preavviso costituisce parte integrante dell'autorizzazione, che non viene ritenuta valida in sua assenza";

si tratta di un nuovo obbligo per i trasporti eccezionali che di fatto crea numerosi problemi alle imprese di autotrasporto, impedendo loro un lavoro ordinato e tempestivo;

tenuto conto che:

secondo il presidente della Confartigianato del Friuli-Venezia Giulia, "la circolare Anas costringe le nostre imprese a non lavorare, poiché spesso questa tipologia di viaggi è commissionata il giorno prima se non addirittura il giorno stesso";

gli autotrasportatori pur condividendo il fine della circolare Anas, ovvero la salvaguardia della stabilità delle infrastrutture, ritengono però che le modalità con cui raggiungere questo obiettivo possano essere diverse, quali ad esempio l'utilizzo di strumenti come il Gps, videocamere e apparecchiature che eliminino l'eccesso di burocrazia che appesantisce il lavoro degli stessi autotrasportatori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda sospendere l'applicazione di questa procedura, in attesa di trovare soluzioni che riescano a garantire la sicurezza senza penalizzare le imprese;

se non intenda avviare un chiarimento e un riordino della normativa esistente, procedendo anche all'attuazione delle parti disapplicate;

in particolare se intenda attivarsi affinché sia istituito l'archivio e l'anagrafe nazionale delle strade (art. 226 del codice della strada) in modo tale da consentire alle imprese di individuare agevolmente e preliminarmente percorsi percorribili in sicurezza in funzione della massa complessiva dei veicoli utilizzati e delle caratteristiche tecniche delle strade così come individuate e segnalate dagli enti proprietari;

se ritenga che gli enti proprietari delle strade vengano messi nelle condizioni di rispettare le prescrizioni contenute nella direttiva ministeriale citata.

(4-01625)

[D'ARIENZO](#), [MALPEZZI](#), [ROJC](#), [PITTELLA](#), [SBROLLINI](#), [PARRINI](#), [ASTORRE](#), [VALENTE](#), [PARENTE](#), [MAGORNO](#), [MARGIOTTA](#), [FEDELI](#), [BOLDRINI](#), [CUCCA](#), [STEFANO](#), [FERRAZZI](#), [PATRIARCA](#), [MESSINA Assuntela](#), [CIRINNA'](#), [VERDUCCI](#), [IORI](#), [TARICCO](#), [BINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

è stato accolto un ordine del giorno presentato dal consigliere comunale di Verona, Andrea Bacciga, spesso al centro delle cronache per iniziative nostalgiche che ricordano il fascismo, con il quale si invita la Giunta ad "acquistare e donare ad ogni scuola superiore del Comune di Verona, almeno una copia del libro a fumetti sulla storia di Sergio Ramelli, di Marco Carucci, autore e editore del libro, da conservare presso la biblioteca scolastica, in occasione dell'anniversario della morte di Sergio Ramelli il 29 aprile 1975";

Sergio Ramelli, esponente del Fronte della Gioventù, venne ucciso il 29 aprile 1975 dopo essere stato colpito con spranghe un mese e mezzo prima, sotto la propria casa a Milano, da due militanti dell'ultrasinistra;

il libro e l'iniziativa sono stati sponsorizzate con evidenza con una conferenza stampa dalla destra cittadina e da soggetti che recentemente hanno co-organizzato il convegno mondiale delle famiglie, nota manifestazione di raccolta delle espressioni omofobe;

l'iniziativa è stata salutata entusiasticamente dai quotidiani rientranti nell'area politica della destra e dell'estrema destra italiana. Peraltro, viene da interrogarsi se atti simili, ovvero la redazione di un libro fumetto e la sua divulgazione, non siano anche iniziative che scimmiettano l'apologia del pensiero fascista;

non è in discussione la gravità dell'atto mortale compiuto nel 1975 e men che meno un giudizio a posteriori su quel tragico fatto;

recentemente il prefetto di Milano ha vietato una manifestazione dell'estrema destra italiana in ricordo del giovane esponente del Fronte della Gioventù;

alla luce degli evidenti segnali politici rilevati, gli interroganti ritengono presente un disegno nazionale politico e culturale volto ad inquinare la coscienza civile italiana orientandone i convincimenti e la conoscenza attraverso la valorizzazione di personaggi e fatti che, seppure collocati dalla parte sbagliata della storia, ancorché vittime di violenza, vengono utilizzati come icone per rendere il pensiero fascista meno brutale di quello che in realtà è stato ed è;

Sergio Ramelli, quindi, non viene ricordato quale vittima della violenza politica di quegli anni, sulla quale la riflessione è sempre aperta, bensì, non casualmente attraverso un fumetto, per inoculare il *virus* della bontà di quelle idee totalitarie e sanguinarie che il fascismo portava con sé;

non si comprende in virtù di quale specifico potere statutario un Comune possa donare libri, ed in particolare quelli aventi chiara ed evidente connotazione politica, alle scuole del nostro Paese;

non si comprende neppure perché il Comune di Verona intenda ricordare un evento accaduto ad un cittadino residente nella città di Milano, se non per il fatto che l'attuale Giunta in carica è composta da diversi soggetti politici della destra italiana, di provenienza Alleanza nazionale e Movimento sociale italiano, altro segnale chiaramente politico che connota l'operazione culturale in atto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga opportuno ed urgente un intervento volto ad impedire che la politica ed il disegno della destra italiana raggiunga il proprio obiettivo, per certi versi eversivo, stanti le idee che intende iniettare nei luoghi di formazione degli italiani;

quali altri percorsi intenda avviare per impedire che fatti simili possano accadere in altre località del Paese.

(4-01626)

[PATRIARCA](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [COLLINA](#), [COMINCINI](#), [CUCCA](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRARI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MESSINA Assuntela](#), [PARRINI](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [RAMPI](#), [ROJC](#), [SBROLLINI](#), [STEFANO](#), [TARICCO](#), [VALENTE](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il 26 marzo 2019 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2017 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi; dalla consultazione degli elenchi emerge che la somma dei contributi erogati ai beneficiari risulta essere pari a 495.841.714,55 euro, vicinissima così al tetto dei 500 milioni di euro stanziati a copertura;

considerato che:

emerge che se si sommano le cifre erogate agli ammessi al beneficio del 5 per mille per il 2017 con le somme destinate agli esclusi dal beneficio la cifra corrisponde, stranamente, esattamente al tetto dei 500 milioni di euro stanziati;

non si ha al momento un quadro completo, esaustivo e puntuale degli importi che i contribuenti italiani nel 2017 hanno destinato agli enti che svolgono attività socialmente rilevanti;

l'elenco degli ammessi al beneficio del 5 per mille comprende in totale 54.276 enti, circa 3.500 in meno rispetto all'edizione 2016;

nel 2017, sempre secondo i dati dell'Agenzia delle entrate, sono 14.191.271 i contribuenti che hanno destinato a un ente il loro 5 per mille, mentre altri 2.325.702 hanno firmato per un settore, ma senza indicare il beneficiario prescelto;

confrontando i dati 2017 con quelli relativi al 2016 risulta evidente una crescita sia delle scelte espresse, sia dell'importo, pari a 4.205.407,55 euro in più, che corrisponde a uno 0,86 per cento in più; tenuto conto che:

la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 196 del 2014) ha stabilizzato il contributo del 5 per mille, rendendolo una fonte sicura e costante di finanziamento per gli enti *no profit*, fissando un tetto massimo pari a 500 milioni di euro da destinare sia per il 2015 sia per gli anni successivi;

entro il 3 agosto 2019 le attuali *onlus*, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) dovranno adeguare i propri statuti in base alle norme contenute nella riforma del terzo settore del 2018 (decreto legislativo n. 105 del 2018, e successive modificazioni), diventando così pienamente operativo il registro unico nazionale del terzo settore che ricomprenderà nella categoria degli enti del volontariato tutti gli enti del terzo settore e non più solo *onlus*, enti del volontariato e associazioni di promozione sociale, aumentando così notevolmente la platea dei possibili beneficiari del 5 per mille,

si chiede di sapere:

quale sia l'esatto importo che i contribuenti italiani nel 2017 hanno destinato al 5 per mille;

se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno innalzare lo stanziamento a copertura del beneficio del 5 per mille a partire dal prossimo disegno di legge di bilancio, considerato anche il probabile aumento della platea dei beneficiari a seguito dell'entrata a regime del nuovo registro unico nazionale del terzo settore.

(4-01627)

[SANTILLO](#), [MORONESE](#), [DI MICCO](#), [VANIN](#), [DONNO](#), [FERRARA](#), [BOTTO](#), [CORRADO](#), [DE](#)

[LUCIA](#), [LA MURA](#), [PIRRO](#), [LUPO](#), [DI GIROLAMO](#), [RICCARDI](#), [TRENTACOSTE](#), [ANGRISANI](#), [LANNUTTI](#), [CASTELLONE](#), [LEONE](#), [ANASTASI](#), [COLTORTI](#), [GAUDIANO](#), [FEDE](#), [GIANNUZZI](#), [PRESUTTO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

il "ponte nuovo sul Volturno" di Capua è stato costruito negli anni '50 per coprire una distanza di oltre 100 metri sul fiume Volturno, mettendo in collegamento la via Appia con il centro della città. L'opera è un ponte in calcestruzzo armato, con struttura ad arco ed è adiacente al vecchio ponte romano; da ormai diversi anni il ponte nuovo è al centro di dibattiti politici ed oggetto di discussione a causa della grave instabilità strutturale che interessa sia le fondamenta che la struttura in cemento armato di sostegno all'impalcato stradale, sita posteriormente alla spalla del ponte sul lato sud;

il sindaco *pro tempore* di Capua con ordinanza n. 91 del 3 ottobre 2008, a seguito di accertamento dell'instabilità strutturale del ponte nuovo, aveva interdetto al transito i veicoli con peso a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, rendendolo percorribile in un solo senso di marcia;

successivamente, la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 332 dell'11 novembre 2008, e la protezione civile avevano dato l'incarico all'ingegner Gaetano Manfredi di effettuare la verifica statica e sismica del ponte e definire i costi per la messa in sicurezza;

l'ingegner Manfredi, dopo specifica richiesta d'urgenza della Regione Campania prot. n. 824549 del 14 ottobre 2010, aveva trasmesso alle istituzioni competenti il costo complessivo delle opere necessarie al risanamento e consolidamento del manufatto, quantificato in 1.404.496,67 euro, di cui 876.881,20 per lavori riguardanti il manufatto "ponte", 65.055,90 euro per lavori riguardanti il manufatto "camera" ed 462.559,57 euro complessivamente per somme a disposizione dell'amministrazione appaltante ed oneri sicurezza indiretti;

valutati i costi e l'urgenza, la Regione aveva comunicato, con decreto dirigenziale n. 615 del 29 dicembre 2012 - Impegno n. 7391, che era stato concesso ed impegnato il contributo straordinario, pari a 600.000 euro per i lavori e che, con decreto dirigenziale n. 10 del 22 aprile 2013, erano state approvate le linee di indirizzo per l'esecuzione degli interventi a favore degli enti ed associazioni destinatari dei suddetti finanziamenti;

pertanto, essendo stato approvato un primo lotto esecutivo dell'intervento per la somma complessiva finanziata dalla Regione Campania di 600.000 euro, essa sarebbe stata elargita in seguito per l'esecuzione dei lavori solo in fase di aggiudicazione definitiva;

poiché la competente amministrazione comunale non ha perfezionato il procedimento amministrativo finalizzato all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza, non essendoci stata la definitiva aggiudicazione dei lavori entro le date indicate nel decreto dirigenziale n. 3 del 26 marzo 2018 della Regione Campania, si è avuta la perdita del finanziamento previsto;

considerato che:

nel mese di maggio 2018 il Consiglio comunale in carica, con delibera comunale n. 57 del 28 maggio 2018, aveva deliberato la proposta di "Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione dei progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FCS 2014/2020 di cui alle delibere CIPE 54/2016 - D.D.R. n.3 del 26 marzo 2018 - BUR Campania n. 25 del 28 marzo 2018. Approvazione progetto Di fattibilità tecnico-economica per il completamento dei lavori di messa in sicurezza della struttura strategica 'Ponte Nuovo sul Volturno'";

a seguito del crollo del "ponte Morandi" di Genova, cittadini ed istituzioni della città di Capua hanno focalizzato l'attenzione sullo stato di dissesto del ponte nuovo sul Volturno, tanto che, dopo l'ennesimo sopralluogo dei tecnici comunali, in cui si evidenziava lo stato di degrado della struttura, il ponte è stato chiuso a tempo indeterminato al traffico a seguito dell'ordinanza del sindaco n. 25 del 7 settembre 2018;

considerato inoltre che:

il sito "caserta24ore.altervista" ha pubblicato un articolo il 26 settembre 2018 in cui è riportato che: "La verifica statica e sismica del "Ponte Nuovo sul Volturno", eseguita dai consulenti tecnici della Procura della Repubblica di S. Maria C. V., ha posto in luce che lo stato di degrado della struttura è particolarmente grave ed allarmante (...). I Carabinieri appartenenti alla Compagnia di Capua hanno

dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - su richiesta della Procura, riguardante il ponte. Le complesse e articolate indagini, anche di natura tecnica, hanno accertato la sussistenza, a livello indiziario, del reato di omissione dei lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, da cui derivi un pericolo concreto per l'incolumità delle persone (art. 677 comma 3 C.P.)";

il ponte nuovo ad oggi non risulta percorribile, in quanto sono presenti barriere trasversali in cemento e pertanto tutto il traffico veicolare della città di Capua confluisce sul vecchio ponte romano, arrecando sollecitazioni notevoli a danno della sua staticità, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione di emergenza, sia relativamente alla struttura ponte che al trasporto pubblico locale;

se intenda, nei limiti delle proprie competenze, adottare le opportune iniziative al fine di valutare l'urgenza della messa in sicurezza del ponte nuovo di Capua e, di concerto con gli enti territoriali preposti, avviare le opportune procedure per il finanziamento e l'affidamento delle opere necessarie ai lavori di consolidamento e adeguamento del manufatto.

(4-01628)

[LAFORGIA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

con un decreto adottato nel mese di dicembre 2004, seguito da ulteriori decreti, il Ministero dell'economia e delle finanze ha conferito nel cosiddetto Fondo immobili pubblici (FIP) numerosi immobili pubblici ubicati sul territorio italiano, alla stregua di quanto previsto dalla legge n. 401 del 2001, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare";

tra gli immobili conferiti nel FIP veniva incluso il complesso immobiliare sito a Roma, in piazza Augusto Imperatore, numeri civici 32-36, nella parte in cui comprende le unità ad uso non residenziale che risultano tuttora occupate prevalentemente da uffici pubblici;

quale gestore del FIP è stata individuata dal Ministero la società Investire Immobiliare Sgr SpA (oggi InvestiRE SGR SpA);

la società è stata individuata esclusivamente a mezzo di trattativa privata, peraltro avviata e gestita non direttamente ad opera del Ministero, ma solo tramite taluni istituti di credito (cosiddetti banche "arranger"), a loro volta selezionati dal Ministero senza alcuna preventiva procedura pubblica di gara; con contratto sottoscritto il 28 settembre 2016 la società InvestiRE Sgr SpA ha venduto "in blocco" l'immobile in questione alla società Atlantica Properties SpA;

la cessione dell'immobile è avvenuto anch'esso mediante trattativa privata, senza alcuna procedura pubblica di gara;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

la legittimità delle modalità di attribuzione della gestione del FIP ad InvestiRE SGR SpA è già stata posta in dubbio dalla Corte dei conti nella deliberazione 4/2006/G e nella deliberazione 4/2007/G, ove si è evidenziato come, per l'appunto, la società InvestiRE Sgr SpA non fosse stata selezionata mediante procedura ad evidenza pubblica, ma solo mediante trattativa privata, avviata e gestita non direttamente ad opera del Ministero, ma solo da istituti di credito privati, anch'essi selezionati senza preventiva procedura pubblica di gara;

anche le modalità con le quali si è proceduto alla vendita dell'immobile pubblico violano apertamente la disciplina dettata dai decreti ministeriali 21 novembre 2002 e 7 novembre 2003, adottati in attuazione dell'art. 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, i quali prevedono che i beni pubblici oggetto di cartolarizzazione devono essere ceduti solo mediante asta pubblica;

in tale prospettiva si è, del resto, già espressa anche l'ANAC con la nota del 4 agosto 2009 e con delibera n. 81 del 2009 (richiamate dalla medesima Autorità anche nel parere AG 90/15/AP del 10 dicembre 2015);

ne discende che la società InvestIRE Sgr SpA mai avrebbe potuto alienare, mediante trattativa privata ed in assenza di qualsivoglia procedura di evidenza pubblica, un immobile pubblico; considerato, altresì, che la complessiva opacità che pervade l'intera procedura fin dalla costituzione del FIP appare viepiù palese se si considera che, stando alle notizie di stampa, uno dei soci principali di Atlantica Properties SpA, che ha acquistato il complesso immobiliare di piazza Augusto Imperatore da InvestIRE SGR, risulta il signor Clemente di Paola, il quale è stato fino al 2009 direttore generale e fondatore proprio di InvestIRE Sgr SpA, contribuendo in prima persona alla gestione dello stesso FIP, con conseguenti profili di insorgenza di grave conflitto di interessi in sede di definizione di detta operazione immobiliare del FIP,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, ritenga opportuno assumere le più opportune iniziative finalizzate ad approfondire e chiarire la suddetta fattispecie di operazione immobiliare del FIP, sia alla luce delle evidenti e gravi criticità evidenziate, nonché dei prefigurabili profili di illegittimità dell'operazione immobiliare, compresi gli effetti della medesima operazione che hanno pregiudicato, anche a seguito della vendita in blocco del complesso immobiliare dal FIP, tramite il gestore Investire SGR SpA, ad Atlantica Properties SpA, i diritti di opzione e di prelazione riservati dalla citata legge n. 410 del 2001 ai conduttori dei locali commerciali presenti nello stesso complesso immobiliare, sia nell'ottica di impedire l'ulteriore alienazione di immobili pubblici già conferiti nel FIP senza procedura di gara, in violazione della normativa richiamata, nonché in contrasto con le citate autorevoli indicazioni dell'ANAC e della Corte dei conti.

(4-01629)

[SICLARI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota n. 5636 del 2 aprile 2019, ha deciso di rigettare collettivamente tutte le istanze di riconoscimento presentate dai docenti abilitati in Romania, senza procedere ad alcuna analisi individuale, né valutare autonomamente l'equivalenza dei percorsi di studio. Il presupposto da cui parte il Ministero è il provvedimento delle autorità rumene, che riconosce una differenza tra i certificati recanti la dicitura "direttiva 2005/36/CE" e quelli privi di tale indicazione;

tuttavia, la Commissione europea aveva precisato che, in caso di titoli equivalenti, è necessario sì disporre misure compensative, ma non può non riconoscersi il titolo;

in particolare, la Commissione europea aveva chiarito che secondo la giurisprudenza "spetta all'autorità competente verificare, conformemente ai principi sanciti dalle pronunce in materia se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l'esperienza professionale ottenute in quest'ultimo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività di cui trattasi";

non è necessaria, dunque, un'assoluta identità tra i titoli messi a confronto, ma una mera equivalenza per determinare il dovere di riconoscere il titolo conseguito all'estero, anche predisponendo eventuali misure compensative;

con il provvedimento citato, il Ministero sembra aver contraddetto tale orientamento europeo, costringendo di fatto migliaia di docenti a preparare ricorso avverso il provvedimento, nonché conseguentemente disponendo l'esclusione dalle graduatorie di tutti gli abilitati in Romania,

si chiede di sapere quali atti il Ministro in indirizzo intenda adottare a tutela del principio di non discriminazione dei docenti che abbiano ottenuto l'abilitazione in Romania e quali atti intenda assumere al fine di prevenire un contenzioso, che potrebbe avere effetti negativi per lo Stato italiano, oltre a complicare ulteriormente la già critica situazione venutasi a creare.

(4-01630)

[SICLARI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

autorevoli fonti di stampa, durante il mese di maggio 2018, pubblicavano la notizia dell'effettuazione di un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione della strada di collegamento Fiumara Bonamico-Pirria-Melia-Farnia-Cano, che collega il santuario di Polsi a San

Luca (Reggio Calabria), da parte del presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, accompagnato dal vescovo della diocesi di Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva, dal commissario straordinario di Calabria Verde, Aloisio Mariggì, e dall'ingegnere Pino Iacino, ex capo del compartimento Anas della Calabria;

l'opera pubblica concerne un intervento di 25 chilometri, che riveste un'importanza straordinaria per "rompere l'isolamento del santuario", luogo simbolo oggi della Calabria che non si arrende al crimine; tale opera è stata finanziata dal CIPE con delibera del 22 dicembre 2017 per circa 20 milioni di euro; ad oggi non si hanno più notizie, né dell'avvio dei lavori, né tantomeno delle motivazioni che eventualmente ne impediscano l'avvio;

attualmente, entrambi i candidati a sindaco di San Luca, finalmente in campo dopo ben 11 anni dalle ultime democratiche consultazioni elettorali, hanno più volte sollecitato la realizzazione dell'opera fondamentale tanto come infrastruttura viaria quanto come simbolo della presenza dello Stato come promotore dello sviluppo del territorio,

si chiede di sapere:

a che punto siano i lavori di progettazione e di realizzazione dell'arteria;

quali atti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di consentire la realizzazione dell'opera nel più breve tempo possibile.

(4-01631)

[MANTOVANI](#), [CASTALDI](#), [LANZI](#), [ACCOTO](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [DONNO](#), [FEDE](#), [L'ABBATE](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [ORTIS](#), [ORTOLANI](#), [PIRRO](#), [RICCARDI](#), [ROMANO](#), [VANIN](#), [CORBETTA](#), [MONTEVECCHI](#), [BOTTICI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* -

(4-01632)

(Già 3-00732)

[SACCONE](#), [MOLES](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il 19 maggio 2019 verrà chiuso il traforo del Gran Sasso sull'autostrada A24 in entrambi i sensi di marcia. Il motivo di questa chiusura forzata va ricercato nell'inchiesta condotta dalla procura di Teramo, nei confronti di Strada dei parchi (concessionaria delle autostrade A24 e A25), dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e della società di gestione del servizio idrico della provincia di Teramo, in merito all'inquinamento delle falde acquifere del massiccio;

i lavori per lo scavo delle due gallerie ha causato un abbassamento delle sorgenti e una massa d'acqua di deflusso che si è incanalata verso gli acquedotti che circondano la zona;

questa massa d'acqua risulta inquinata, a causa sia delle automobili che quotidianamente circolano in superficie, che dalle attività del laboratorio. Per risolvere questa delicata situazione, la Provincia ha chiesto a Strada dei parchi di effettuare un'opera di manutenzione urgente per un importo complessivo di 104 milioni di euro;

per non incorrere in multe e sanzioni, non ritenendosi responsabile per quanto avvenuto, la società Strada dei parchi ha deciso la chiusura del traforo. Oltre all'autostrada, anche il laboratorio di fisica nucleare potrebbe incorrere nella chiusura a tempo indeterminato, mettendo a rischio posti di lavoro e i risultati delle ricerche condotti negli ultimi anni;

tale scenario va assolutamente scongiurato, in quanto ci sarebbero effetti molto pesanti per l'intera economia regionale e per i cittadini e costituirebbe un grave colpo per l'Abruzzo, destinato ad un insostenibile isolamento,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, affinché venga evitata la chiusura dell'autostrada;

se sia possibile trovare soluzioni concrete e fattibili per la messa in sicurezza del laboratorio e per scongiurare il rischio di contaminazione.

(4-01633)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che: in varie aree del Veneto, il 25 aprile 2019, si sono verificate violente grandinate, che si sono abbattute

in particolare sulle aree del bassanese e sui territori dell'alto vicentino, causando gravi danni alle coltivazioni; sono numerosi i comuni dell'area, nei territori che vanno da Schio a Malo, da Brogliano a Thiene, a Caldogno e quelli attorno a Bassano del Grappa;

il fortissimo temporale, accompagnato dall'eccezionale grandinata, si è poi spostato sul trevigiano e infine nel veneziano;

considerato che i danni alle colture nel vicentino, ad una prima stima, sembrerebbero in particolar modo riguardare il mais, appena germogliato, ulivi e ciliegi, per interessare poi le colture della vite, in zone di intensa produzione di altissima qualità;

considerato altresì che nelle zone colpite, le attività che hanno subito gravi danni a causa delle violente grandinate sono di rilevante portata economica, e rappresentano un fondamentale contributo in termini di Pil per l'intera regione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda o meno procedere, e con quali tempi, alla dichiarazione del carattere di eccezionalità delle calamità naturali che hanno colpito la regione Veneto, accogliendo la richiesta avanzata dalla Regione stessa.

(4-01634)

[LAFORGIA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

a Udine, a causa della scadenza di una proroga di bando, la Prefettura ha disposto il trasferimento di alcuni migranti dagli appartamenti all'ex caserma Cavarzerani, in maniera temporanea, in attesa della disponibilità di nuovi alloggi;

l'ex caserma oggi ha una capienza massima di 370 posti ed è a tutti gli effetti un Cas, cioè un centro di accoglienza straordinaria;

a quanto si apprende dal quotidiano *on line* "Il Friuli", "L'ex caserma Cavarzerani non ha mai ospitato donne né bambini richiedenti asilo, se non per poche ore e in situazioni di emergenza, ad esempio nel caso di rintracci notturni. Qui sono stati ospitati, più o meno stabilmente, solo adulti maschi. Nei periodi più caldi sul fronte dell'immigrazione clandestina, la struttura ha accolto quasi mille ospiti, mentre oggi il numero è sceso di molto, per stabilizzarsi attorno alle 160 unità, tutti cittadini pakistani e afgani";

la *onlus* "Oikos" gestiva l'accoglienza delle 45 persone prima che scadesse la proroga del bando; come si legge dal loro sito, "OIKOS Onlus è un'associazione nata nel 2005 a Udine con il fine di promuovere e sostenere progetti nel campo della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, lavorando assieme alle comunità del Sud del mondo che abbiamo incontrato per rispondere in maniera concreta alle loro esigenze. Con il tempo l'associazione è cresciuta e attualmente Oikos si occupa di cooperazione, realizzando progetti di sviluppo in Africa e America Latina, ma anche di educazione alla mondialità, integrazione, formazione, volontariato";

da quanto emerge dalle dichiarazioni rese agli organi di informazioni, la *onlus* "Oikos" è fortemente preoccupata per l'accoglienza, a loro parere inadatta, in un'ex caserma di minori e donne, taluni con alcuni problemi psicofisici o di invalidità;

considerato che a giudizio dell'interrogante l'accoglienza diffusa sul territorio risulta essere la soluzione migliore per l'integrazione sociale e appare del tutto evidente che ammassare circa 250 persone in un *hub* non è la soluzione migliore per esercitare il dovere all'accoglienza che le nostre realtà sono chiamate a praticare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e come intenda risolvere il problema dei trasferimenti dei migranti senza alcun preavviso;

come intenda garantire il lavoro di quelle realtà che operano per la cooperazione e l'integrazione sociale.

(4-01635)

[GARAVINI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) ha prorogato i principali benefici fiscali per lavori finalizzati all'efficienza energetica degli edifici e alle ristrutturazioni, tra i quali in particolare "l'ecobonus";

la detrazione fiscale per interventi volti al risparmio energetico della propria abitazione e del condominio è rivolta a tutti i contribuenti, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere interventi di riqualificazione energetica; le aliquote di detrazione variano tra il 50 e il 75 per cento della spesa sostenuta, in relazione alla tipologia di lavoro effettuato, per un massimo detraibile di 100.000 euro;

per quanto riguarda la riqualificazione energetica, la normativa in vigore stabilisce che i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese siano possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell'IRPEF (e cioè quelli che rientrano nella *no tax area* o sono incapienti, e che per questi motivi non subiscono un'imposizione fiscale, o il cui reddito è già stato abbattuto da altre detrazioni fiscali) possono cedere il credito, e girare quindi le detrazioni fiscali, a privati o ditte esecutrici dei lavori, rivenditori dei materiali, intermediari finanziari, istituti di credito "a titolo di totale o parziale pagamento delle prestazioni fruite o in forma di abbattimento totale o parziale di mutui e finanziamenti";

sono migliaia i cittadini italiani residenti all'estero e proprietari di immobili in Italia, i quali producono reddito in Italia, ma sono esentasse, o in virtù di convenzione contro le doppie imposizioni fiscali o per motivi diversi, e che potrebbero potenzialmente beneficiare delle detrazioni fiscali per eventuali lavori di riqualificazione energetica effettuati nelle loro unità immobiliari ed edifici residenziali grazie al meccanismo della cessione del credito;

considerato che le diverse istituzioni fiscali italiane non hanno finora fornito informazioni sull'applicabilità del sistema della cessione del credito anche ai cittadini italiani residenti all'estero, i quali, per le più svariate ragioni, non sono tenuti a pagare l'Irpef in Italia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che anche i cittadini italiani residenti all'estero, i quali vogliono effettuare interventi di riqualificazione energetica sugli immobili di loro proprietà in Italia, possano avvalersi della cessione del credito alle stesse condizioni e con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti in Italia.

(4-01636)

[BOTTO](#), [CASTALDI](#), [CORRADO](#), [DONNO](#), [DRAGO](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [NOCERINO](#), [SANTILLO](#), [TRENTACOSTE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

la strada sopraelevata "Aldo Moro" a Genova, con i suoi oltre 6 chilometri di carreggiate, costituisce un elemento fondamentale della viabilità cittadina. In particolare, secondo verifiche del 2010, il traffico su questo asse è stimato in 80.000 veicoli giornalieri ("Capitolato tecnico di gara, Realizzazione sistema di controllo della velocità media sulla strada sopraelevata A. Moro nel Comune di Genova");

dopo il crollo del "ponte Morandi" la sopraelevata è frequentemente percorsa da camion e tir. Purtroppo i divieti di transito noti, quali limiti di altezza massimo 3,90 metri, e l'accesso ai veicoli con peso superiore alle 2,5 tonnellate, vengono infranti, con una certa costanza, da parte di *pullman*, camion, tir e altri mezzi pensanti con capacità? anche fino a 4 tonnellate;

la strada Aldo Moro ha i suoi accessi principali, utilizzati dai tir, presso l'uscita autostradale "Genova ovest" e l'ingresso da levante, sito presso la rotonda di fronte all'ingresso della fiera nel municipio VIII Medio Levante;

le azioni sanzionatorie in atto parrebbero non arginare il fenomeno con grave pericolo per la circolazione stradale e, di conseguenza, per la tenuta statica dell'infrastruttura. "La centrale operativa della Municipale (...) comunica di aver sanzionato negli ultimi otto mesi 195 mezzi pesanti. Il che significa che, in media, un camion al giorno prende la Sopraelevata", come si legge su "genovatoday" il 21 agosto 2018;

gli interventi manutentivi sulla strada risultano insufficienti e accanto a volontarie infrazioni del codice stradale sembrano convivere disattenzioni e sbagli nell'imboccare la strada da parte di mezzi dalla stazza non autorizzata;

la Polizia municipale ha chiesto all'autoreparto, titolare della sorveglianza sulla sopraelevata, di "fare il possibile (...) benché anche loro siano totalmente coinvolti nei servizi per la viabilità della zona colpita dal disastro, per assicurare una pattuglia sulla sopraelevata per impedire l'accesso o almeno sanzionare

i tir che si immettono sulla strada";
in data 27 gennaio 2019, dopo soli 17 giorni dal montaggio, sono stati rimossi i limitatori di sagoma che impedivano l'accesso alla sopraelevata ai tir come si apprende da "primocanale" lo stesso giorno;
in data 11 aprile 2019, nonostante le diverse indicazioni, presso la sopraelevata ancora circolavano tir;
sembrerebbe che il Comune di Genova, sebbene la gestione della viabilità della strada sia di propria competenza, non intenda svolgere un puntuale lavoro di controllo per impedire l'attraversamento da parte di camion e tir ponendo, quindi, in pericolo i cittadini genovesi e tutti coloro i quali ne usufruiscono,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative intenda adottare affinché sia garantita la sicurezza e l'incolumità dei cittadini anche rassicurando a corretta viabilità della sopraelevata Aldo Moro evitando la possibilità di danni ed eventuali cedimenti della struttura.

(4-01637)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il 9 aprile 2019, secondo quanto risulta da fonti di stampa, tra cui l'agenzia di settore "Agimeg" attraverso l'articolo intitolato: "Gara scommesse, Consiglio di Stato blocca il bando. Mancata considerazione problemi di distanze e assenza di criterio distributivo dei nuovi negozi", l'invio del parere della sezione consultiva del Consiglio di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze sul testo del bando di gara per l'assegnazione di 15.000 "diritti scommesse", ha rilevato che: "la tendenza degli enti locali a introdurre per via amministrativa limiti di concentrazione e limiti distanziali da aree sensibili, non sembra siano state prese in adeguata considerazione nei documenti di gara";

il Consiglio di Stato ha rilevato che: "Non si comprende come i 10.000 "diritti" (negozi) e i 4.000 "diritti" (punti gioco) previsti nella procedura di gara debbano "atterrare" sul territorio: come, in sostanza, la rete o le reti territoriali di questi punti di vendita debbano obbedire a un qualche criterio distributivo" per evitare "eccessive concentrazioni in alcune aree e condizioni di assenza di servizio in altre";

secondo quanto evidenzia l'agenzia di stampa, inoltre, nei documenti trasmessi mancherebbe ogni indicazione che possa orientare circa la distribuzione dei punti di vendita e, fra l'altro, la progettazione della rete territoriale non costituirebbe oggetto dell'offerta tecnica ed è pertanto rinviata alla fase successiva all'aggiudicazione;

l'interrogante sottolinea che, oltre a non chiarire le "caratteristiche tecniche dei punti vendita", il Consiglio di Stato nel parere inviato evidenzia come non sia previsto alcun obbligo dei candidati di fornire in sede di gara qualche elenco della rete di vendita territoriale;

secondo Agimeg, il Consiglio di Stato evidenzia anche dubbi sull'obbligo dei concessionari di attivare solo il 30 per cento dei diritti acquisiti; tale obbligo derivava dalla considerazione che i concessionari potessero avere difficoltà nell'aprire i punti di gioco considerate le diverse leggi regionali in materia;

il Consiglio di Stato rileva come questo provvedimento ponga evidenti perplessità riguardo al criterio di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, quale tutela sociale ed economica che deve essere presa in considerazione, insieme a quello del progressivo contenimento del numero di punti di vendita in funzione antiludopatia, per assicurare volumi adeguati di introiti per l'erario;

l'interrogante rileva altresì come non sia stata considerata l'intesa Stato-Regioni del settembre 2017, siglata nel corso della Conferenza unificata, nella quale erano state riportate le linee guida per il riordino della normativa sul gioco ed in particolare il rinvio alle leggi regionali e ai regolamenti comunali, per la definizione di un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco;

avrebbe dovuto essere emanato un decreto ministeriale per l'attuazione dell'accordo, ed il Consiglio di Stato, evidenzia ancora l'interrogante, rileva come non ci siano spiegazioni per cui lo stesso decreto non sia stato ancora adottato, sostenendo pertanto la necessità di procedere anche in assenza dello stesso decreto ministeriale di recepimento e in assenza delle leggi regionali attuative previste dall'ordinamento vigente,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;
per quali motivi non sia stato adottato attualmente alcun provvedimento esecutivo dell'intesa Stato-Regioni citata;

se sia a conoscenza del fatto che le autonomie territoriali partecipanti alla medesima Conferenza Stato-Regioni del settembre 2017 non abbiano ritenuto di doversi adeguare ai contenuti sostanziali della stessa;

se non ritenga opportuno intraprendere adeguate iniziative, al fine sia di evitare eccessive concentrazioni dei punti vendita in alcune aree del Paese (e condizioni di assenza di servizio in altre), sia in merito al numero di operatori, per tutelare la libertà di mercato, prevedendo la presenza di piccoli esercizi e operatori del settore.

(4-01638)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 26 aprile 2019 a Trento si è verificato l'ennesimo atto di aggressione nei confronti delle forze dell'ordine da parte di un tunisino, presente nel territorio italiano illegalmente (in quanto sprovvisto dei documenti di permesso di soggiorno), il quale, sotto effetto di sostanze stupefacenti, ha assalito violentemente due agenti di polizia tra cui un'agente donna, le cui conseguenze hanno provocato un ricovero in ospedale per la poliziotta;

l'aggressione, avvenuta a causa del rifiuto di fornire le proprie generalità da parte dell'extracomunitario irregolare, secondo quanto risulta dall'agenzia di stampa "l'Opinione", è l'ultima di una lunga sequela di avvenimenti di cronaca nera, che si stanno verificando nella città trentina, che stanno turbando la comunità locale, nonostante la costante attività di presidio e di monitoraggio svolta dalle forze dell'ordine quotidianamente;

a giudizio dell'interrogante, la vicenda conferma nuovamente l'esigenza di potenziare i sistemi di controllo e di vigilanza da parte del Ministero dell'interno a Trento, in considerazione dei livelli divenuti oramai inaccettabili di violenza;

le numerose sollecitazioni rivolte al Governo attraverso la presentazione da parte dell'interrogante, nel corso della XVIII Legislatura, di atti di sindacato ispettivo, rimasti peraltro senza riscontro, sull'esigenza di innalzare i livelli di tutela e di salvaguardia nei riguardi della comunità locale, nei confronti di soggetti extracomunitari presenti nella città trentina in forma irregolare, e di fronteggiare gli atti di violenza da parte degli anarchici di sinistra, che compiono atti di devastazione nel corso di manifestazioni pubbliche, confermano la necessità d'introdurre rapide misure volte a garantire le idonee condizioni di sicurezza per i cittadini trentini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'ennesimo atto di violenza avvenuto a Trento;

se non convenga sull'urgenza di potenziare i livelli di sorveglianza e sicurezza nella città, in considerazione dell'aumento dei fenomeni di aggressione, anche nei confronti delle forze dell'ordine;

quali iniziative intenda intraprendere per garantire pertanto i normali livelli di sicurezza e tutela nei confronti della comunità locale.

(4-01639)

[NENCINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

in data 18 ottobre 2018 si è svolta la prova scritta del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito in *Gazzetta Ufficiale* il 24 novembre 2017, n. 90, IV serie speciale;

i concorrenti avrebbero dovuto essere 8.736, ovvero gli stessi che hanno superato la prova preselettiva del 23 luglio, ma i concorrenti della Regione Sardegna hanno effettuato la prova in data 13 dicembre. Ciò perché in data 17 ottobre l'Ufficio scolastico regionale della Sardegna determinava il differimento della prova scritta, a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole disposta dal sindaco di Cagliari, sede unica della prova, a causa delle condizioni meteorologiche avverse;

nell'ambito della procedura, dunque, è stata riscontrata una serie di anomalie, che riguardano la violazione del principio di contestualità ed unicità delle prove scritte su tutto il territorio nazionale; la violazione del principio dell'anonimato; la mancata pubblicazione, in anticipo, delle griglie di

valutazione con descrittori analitici; la disparità di trattamento in merito alla possibile consultazione dei testi normativi, rimessa all'eccessiva discrezionalità dei responsabili d'aula o vigilanti; malfunzionamenti degli apparati informatici;

in particolare, è grave la violazione del principio di contestualità ed unicità delle prove scritte su tutto il territorio nazionale sancita dall'articolo 8, comma 2, del bando del corso-concorso, nonché la violazione del principio di equità, che avrebbe dovuto creare pari opportunità a tutti i concorrenti;

tale principio di equità appare ulteriormente violato, considerato che la griglia di valutazione con i rispettivi criteri è stata pubblicata 24 ore prima della prova. In tal senso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha opportunamente pubblicato la griglia, aggiungendo l'"*incipit*" per ognuno dei 5 quesiti. L'*incipit* era di orientamento ai candidati per comprendere la tipologia dei quesiti, ma altresì inutile, in quanto pubblicato solo 24 ore prima. Ebbene, la stessa griglia e il medesimo *incipit* è stato utilizzato per i candidati della regione Sardegna, che sono stati chiaramente avvantaggiati;

nel rispetto del dettato del bando del corso-concorso, il Ministero avrebbe potuto rinviare la prova per tutti i concorrenti, in osservanza del comma 12 dell'articolo 8, che stabilisce: "Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti";

la prova scritta, dunque, si è tenuta in momenti diversi avvantaggiando, inevitabilmente, quanti l'abbiano svolta successivamente, conoscendo in anticipo la metodologia e la bibliografia adottata;

si sottolinea, inoltre, la disomogeneità dei comportamenti adottati dai comitati di vigilanza nelle sedi di svolgimento della prova scritta in ordine ai "testi di legge" consultabili ai sensi del comma 13 dell'articolo 8 del bando. La diversa interpretazione del sintagma "testi di legge" ha dato origine a una discriminazione. Nello specifico, alcuni uffici scolastici regionali hanno dato indicazioni scritte e tassative ai comitati di vigilanza di impedire la consultazione dei decreti ministeriali e di contratti collettivi nazionali di lavoro; in assenza di tali indicazioni, in altre regioni è stata consentita la consultazione degli stessi, anche sotto forma di fotocopie;

vi è grande disappunto e comprensibile delusione in molti candidati che, dopo anni di duro studio e a seguito di spese per la preparazione, hanno affrontato una prova predisposta in maniera incerta e che ha avvantaggiato alcuni di loro;

rilevato che:

a seguito della pubblicazione del decreto del direttore generale n. 395 del 27 marzo 2019, cui è allegato l'elenco degli ammessi, sono pervenute al Ministero più di 2.000 istanze di accesso agli atti, a sottolineare che alla comprensibile delusione si accompagna lo stupore e l'incredulità di molti partecipanti probabilmente motivate dalla convinzione che non siano stati rispettati i principi di giustizia procedurale e giustizia distributiva, ove non siano occorsi rilevanti errori del sistema informatico;

sulla base del citato allegato, la percentuale di ammessi per regione di provenienza è sorprendentemente relazionabile al numero di reggenze, sommato a quello delle domande di pensionamento quasi come se il caso avesse, sorprendentemente e contro ogni regola statistica, voluto avviare la cosiddetta regionalizzazione della scuola, fortemente sostenuta dal Governo Conte ed in particolare dal Ministro in indirizzo;

contrariamente ad ogni regola di trasparenza, al momento non sono noti i nominativi del Comitato tecnico-scientifico deputato alla redazione delle prove, così come i criteri di distribuzione delle prove per la correzione tra le varie commissioni;

la percentuale di ammessi per regione è molto diversa e l'analisi dei dati, con riferimento alla terminologia utilizzata dalla scienza statistica, mostra che il processo non è caratterizzato da una variabilità naturale, ma che su di esso sono intervenute cause cosiddette speciali o esterne al processo stesso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire le ragioni per cui, nell'articolazione della

procedura concorsuale, non è stato rispettato il dettato dell'articolo 8, comma 2, del decreto direttoriale 23 novembre 2017;
se non ritenga che la violazione del principio di contestualità ed unicità delle prove scritte su tutto il territorio nazionale non imponga l'annullamento della prova scritta;
se voglia rendere noti i nomi dei componenti del comitato tecnico-scientifico anche con la finalità di verificare eventuali incompatibilità;
se intenda avviare un'attività ispettiva interna per verificare la relazione tra il numero di ammessi per regione di provenienza e i posti disponibili per la stessa regione;
anche in relazione alle sentenze relative ai precedenti concorsi, nonché ai *test* d'ingresso alle facoltà universitarie, se non ritenga opportuno avviare un'attività di verifica sul sistema informatico ed in particolare sulla procedura di abbinamento tra elaborato e codice e, più in particolare con riferimento al codice dell'amministrazione digitale, verificare se sia stata garantita la biunivocità candidato-prova;
in relazione al numero considerevolmente elevato di dimissioni di commissari, che si sono succedute durante le operazioni di correzione della prova scritta, se non voglia provvedere all'analisi delle motivazioni delle relative lettere, nonché dei verbali prodotti dalle singole commissioni, anche con la finalità di verificare se queste possano aver inficiato la regolarità e l'uniformità degli stessi lavori di correzione;
con riferimento agli atti endoprocedimentali che hanno portato alla formazione del decreto del direttore generale n. 395 del 27 marzo 2019, e considerando che la trasparenza ha finalità deflattive del contenzioso, se non intenda rendere pubblici i dati relativi alla percentuale di ammessi per commissione e, qualora da questi si evincesse un'ulteriore violazione delle leggi della statistica, provvedere a quanto necessario per ripristinare la legalità in questa procedura concorsuale.

(4-01640)

BERUTTI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il principio della trasparenza, inteso come accessibilità totale ai dati e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, ha lo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, reca il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
in particolare, il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha riaffermato e ampliato il principio della trasparenza, affiancando agli istituti dell'accesso agli atti e dell'accesso civico semplice, quello dell'accesso civico generalizzato;
inoltre, ha disposto l'unificazione fra il programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, prevedendo l'adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020;
in data 8 agosto 2018 veniva pubblicato sul sito *internet* del Ministero della salute l'avviso per l'invio delle candidature per le manifestazioni di interesse in relazione all'incarico di rappresentante del Ministero nei collegi sindacali di ASL, aziende ospedaliere e IRCCS, nonché presso i consigli di indirizzo e verifica di questi ultimi, disciplinando i requisiti e le modalità di presentazione delle candidature, da sottoscrivere entro le ore 12 del 30 ottobre 2018;
l'avviso pubblicato sul sito *internet* del Ministero faceva riferimento all'utilizzo di "procedure trasparenti per le nomine e le designazioni di propria competenza";
ad oggi non è stato fornito alcun riscontro in merito alla corretta acquisizione delle candidature, al loro inserimento nell'elenco contenente le manifestazioni di interesse, che non risulta consultabile in nessuna sezione del sito *internet* del Ministero della salute, né tantomeno all'eventuale utilizzo delle candidature da parte dell'amministrazione,
si chiede di sapere:
quali fossero le modalità operative per la corretta presentazione delle candidature e in che modo il Ministero abbia provveduto ad informare i soggetti della ricezione delle stesse e del conseguente

inserimento nell'elenco;

se l'elenco contenente le manifestazioni di interesse sia stato stilato e di quanti e quali nominativi sia composto;

se il Ministro in indirizzo abbia fatto ricorso o intenda fare ricorso all'elenco per l'individuazione dei propri rappresentanti in ASL, aziende ospedaliere e IRCCS e sulla base di quali criteri.

(4-01641)

[MALPEZZI](#) - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

la professione di guida turistica in Italia non gode di una disciplina organica e chiara. Tuttavia, con la legge europea per il 2013, legge n. 97 del 2013, è stato fatto un importante passo avanti seppur indotto dalla Commissione europea, che nell'ambito della procedura EU Pilot 4277/12/MARK ha contestato la compatibilità della legislazione nazionale delle guide turistiche con la normativa europea, laddove la legge italiana prevedeva che l'abilitazione all'esercizio della professione avesse validità solo nella regione o provincia di rilascio, violando la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno che stabilisce la portata nazionale dell'autorizzazione ad esercitare la professione. Inoltre, sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha richiesto al Governo un calendario dettagliato per la definizione di un testo normativo in materia di guide turistiche;

specificatamente, l'articolo 3 della legge europea 2013, al comma 1, prevede che l'abilitazione alla professione di guida turistica sia valida su tutto il territorio nazionale, invertendo la situazione frammentaria e discriminatoria in cui versavano le guide italiane e, al comma 2, precisa il regime di libera prestazione dei servizi per le guide turistiche degli Stati membri;

tuttavia, nell'*iter* di approvazione della legge, è stata apportata una modifica sostanziale che ha minato tale principio. Infatti, è stato aggiunto un terzo comma al suddetto articolo che deroga i precedenti, prevedendo l'individuazione di "siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione";

a dare attuazione alla disposizione sono stati i decreti del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo del 7 aprile e dell'11 dicembre 2015, con i quali sono stati rispettivamente individuati più di 3.000 siti "di particolare interesse" ed è stata definita una specifica abilitazione all'esercizio della professione rilasciata da parte delle Regioni e delle Province autonome, contrastando evidentemente sia con quanto previsto dai primi due commi dell'articolo 3 (rischiando anche di avviare una nuova procedura di infrazione) sia con la sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2014;

a tal riguardo il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso n. 04787/2016 contro il Ministero dei beni culturali, ha stabilito con sentenza n. 02831/2017 l'annullamento dei due decreti ministeriali e affermato che il comma 3 del suddetto articolo "non può che essere interpretato in via restrittiva, nel senso di attribuire al Ministero un potere eccezionale di escludere l'applicazione della disciplina generale di cui al comma 1", rilevando che: "sono evidenti l'illogicità e irragionevolezza del decreto ministeriale 7 aprile 2015, che ha individuato più di tremila siti (...) e della disciplina del decreto dell'11 dicembre 2015, che ha previsto una specifica abilitazione". Tale decisione comporta la decadenza di tutte le limitazioni all'esercizio della professione di guida su base nazionale e delle conseguenti delibere approvate dalle Regioni;

da quando la legge n. 97 del 2013 ha esteso a tutto il territorio nazionale l'abilitazione di guida, che era invece regionale o provinciale, manca una legge che indichi come si diventa guida, chi deve fare i bandi e gli esami, i titoli e i requisiti richiesti. In questo vuoto normativo, dopo l'approvazione della legge n. 97, gran parte delle Regioni, correttamente, si è fermata in attesa di una legge di riordino. Altre Regioni tuttavia (Toscana, Emilia-Romagna, Sardegna, Sicilia e da ultimo la Puglia) hanno continuato a rilasciare abilitazioni, ma ciascuna con sistemi diversi e, soprattutto, ancora relativamente al proprio territorio regionale o addirittura provinciale, tuttavia con l'obiettivo che quelle abilitazioni rilasciate da Comuni e Regioni, ciascuno con regole diverse, abbiano validità su tutto il territorio nazionale;

occorre avviare subito un tavolo tecnico per una nuova legge che regolamenti l'accesso alla professione di guida turistica e che sia frutto anche dell'esperienza dei professionisti del settore,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano assumere iniziative volte a provvedere, nel rispetto dei principi costituzionali ed europei, a una revisione organica e complessiva della disciplina della professione di guida turistica, che riguardi anche i requisiti di accesso all'abilitazione e le relative modalità di verifica, uniformi su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare la valorizzazione e la tutela del patrimonio naturale, storico e artistico italiano;

in che modo, in attesa di un complessivo riordino della materia, intendano garantire opportunità professionali a chi ha svolto tale percorso formativo.

(4-01642)

[ASTORRE](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

numerose famiglie residenti a Sant'Oreste (Città metropolitana di Roma) stanno vivendo un momento di forte preoccupazione a causa della mancata autorizzazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in merito alla formazione di due classi prime della scuola secondaria di primo grado. Attualmente, infatti, il Ministero ha provveduto ad autorizzare in organico di diritto una sola classe composta da 24 alunni rispetto alle 32 iscrizioni effettuate nel plesso di Sant'Oreste, istituto comprensivo di Civitella San Paolo (RMIC870006);

8 bambini non risultano al momento assegnati ad alcuna classe e non sanno dove potranno frequentare il prossimo anno scolastico;

inoltre, si fa presente che tra i 32 bambini che hanno effettuato l'iscrizione ne è presente uno con disabilità *ex lege* n. 104 del 1992 e due con disabilità complesse. Pertanto, per motivi educativo-didattici, risulterebbe inopportuno inserire tutti i bambini con disabilità nella stessa classe come previsto attualmente;

l'Ufficio scolastico regionale, in una nota pervenuta in questi giorni, ribadisce "l'impossibilità di autorizzare la formazione di classi prime con un numero di alunni inferiore a 18";

considerato che:

il limite minimo di 18 alunni per la formazione delle classi prime risulta derogabile come stabilito dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009: "Al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento";

Sant'Oreste è un piccolo comune e la distanza con gli altri comuni è di diversi chilometri;

l'esclusione dei bambini comporterebbe il loro trasferimento presso un altro plesso scolastico (attualmente non determinato), creando una difficoltà oggettiva per quanto riguarda gli spostamenti da e verso la nuova collocazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale spiacevole situazione che colpisce numerose famiglie residenti a Sant'Oreste;

se abbia valutato le possibili ripercussioni sul piano educativo e sociale nei confronti dei bambini coinvolti;

se e come intenda affrontare tale situazione per far sì che possano essere costituite due classi prime della scuola secondaria di primo grado e porre rimedio alle gravi difficoltà che deriverebbero nei confronti dei bambini e dei genitori coinvolti se così non fosse.

(4-01643)

[FARAONE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

dopo oltre un anno dalla firma del contratto di servizio con Trenitalia, che prevede l'aumento di chilometri di servizio e l'acquisto di 50 treni nuovi, non solo i turisti, ma i tanti passeggeri, cittadini, studenti e pendolari tra Siracusa, Ragusa e Trapani, sono costretti a viaggiare, tra mille difficoltà, in treni a dir poco fatiscenti;

in particolare, la tratta ferroviaria del sud est siciliano è ad oggi garantita con un treno del 1976, una

vecchia littorina priva di aria condizionata e senza cestini per i rifiuti, con grave disagio per i numerosi turisti e pendolari che giornalmente si spostano in treno;
tra Siracusa e Ragusa, la domenica ed i festivi, incredibilmente, non viaggia nessun treno;
il danno che si è creato mantenendo in stato di totale abbandono la rete ferroviaria siciliana ha ripercussioni su tutto il territorio dell'isola, e non solo, in termini di mancata ricaduta economica a favore del turismo, che sta diventando motore dello sviluppo della Sicilia;
la situazione è assai grave e necessita di essere affrontata con massima urgenza,
si chiede di sapere quali interventi di competenza il Ministro in indirizzo ritenga di promuovere al fine di garantire, in tempi rapidi, il rispetto del contratto di servizio sottoscritto dalla Regione Siciliana con Trenitalia, per rendere la rete ferroviaria siciliana più moderna ed adeguata alle esigenze dei cittadini siciliani, e per lo sviluppo turistico del territorio.

(4-01644)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

da organi di stampa ("Il Tempo", febbraio e maggio 2019) risulta che il signor F. L., assegnatario di un alloggio nello stabile del palazzo di proprietà dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER di Roma), in via Vincenzo Camuccini 10, nel quartiere San Saba, con una grave invalidità accertata, è affetto da una malattia rara del sistema linfatico che ha come conseguenza l'ingrossamento degli arti inferiori: egli avrebbe fatto richiesta all'ATER di avere una pedana all'ingresso, che possa aiutarlo nei suoi movimenti, dato che non riesce a camminare e si muove soltanto tramite la sedia a rotelle;
si legge che, dai sopralluoghi effettuati dall'azienda, la soluzione potrebbe essere o quella di un trasferimento in un altro alloggio o quella di installare un montascale, che, a differenza della prima opzione, non comporterebbe disagi né emotivi né logistici per la famiglia del signor L.;
a parere dell'interrogante, non è accettabile che, di rinvio in rinvio, ad oggi non risulti alcuna novità di rilievo circa l'aggiornamento dell'istanza, disattendendo *in toto* la normativa vigente in merito, il cui ritardo costringe il richiedente a vivere recluso in una quotidianità non confacente ai suoi bisogni,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover appurare la situazione e se non intendano effettuare un'indagine per verificare i regolamenti e le pratiche in uso dell'azienda ATER di Roma, con provvedimenti di competenza, per tutelare la salute delle persone coinvolte, anche in considerazione della loro particolare condizione.

(4-01645)

[LANNUTTI](#), [COLTORTI](#), [LEONE](#), [ROMANO](#), [FENU](#), [FEDE](#), [FERRARA](#), [PRESUTTO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* - Premesso che:

l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato SpA è controllato al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta quindi di una società strategica e di interesse e rilevanza pubblica, tanto che nel consiglio di amministrazione siede un magistrato della Corte dei conti;

il 6 aprile 2019 è stata resa nota su "la Repubblica" la notizia su false fatture alla Rai sulle spese dei gettoni d'oro per i concorsi a premi legati a trasmissioni televisive, con le monete mai coniate. "I finanziari del Comando provinciale di Roma hanno scoperto una truffa da oltre 700 mila euro a danno della Rai e stanno notificando l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di cinque dirigenti ed ex dirigenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato Spa per i reati di truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture. Un'altra truffa dopo quella smascherata da Report tre anni fa, quando in alcuni gettoni mancavano 5 grammi per chilo, come denunciato da una concorrente. E Il caso coinvolse la Banca Etruria che era il fornitore a cui si rivolgeva il Poligrafico dello Stato". Secondo la procura di Roma, avrebbero prodotto un danno da 700mila euro a viale Mazzini e intascato bonus aziendali non dovuti per circa 45mila euro a testa";

in una nota di replica, l'Istituto ha affermato che: "L'indagine nasce anche a seguito di un esposto presentato dallo stesso Poligrafico alla Procura della Repubblica ad aprile 2016";

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il rapporto tra Ministero dell'economia e controllata appare poco chiaro con lo Stato che sopporta costi esosi ed eccessivi mediante il meccanismo della rendicontazione (dall'auto di servizio, all'istituto di

vigilanza al personale);

la VII direzione Finanze del Ministero, presieduta dal dottor Turicchi, tramite la commissione prezzi sarebbe chiamata a vigilare sul Poligrafico;

a quanto risulta, in data 6 giugno 2017, a firma dell'amministratore delegato, sarebbe stato disposto l'acquisto, con procedura d'urgenza e senza passare per il consiglio di amministrazione, di una stampante Hilderberg R200 per l'avvio della procedura "MADE IN", al costo di 4,2 milioni di euro, senza che il progetto avesse inizio, in spregio delle regole per le società controllate dallo Stato;

secondo la relazione tecnica dell'Istituto, i mancati collaudi non avrebbero consentito di rilevare un *bug* nel *software*, che sarebbe all'origine delle difettosità nei *chip* delle nuove carte d'identità elettroniche;

il difetto di produzione riguarderebbe 346.275 carte d'identità emesse tra ottobre 2017 e febbraio 2018; inoltre, i rischi di una gestione non appropriata di dati sensibili dei documenti d'identità sarebbero da rilevarsi anche nella decisione del Poligrafico di affidarsi al sistema di posta ordinaria, e non a quello (più costoso ma più affidabile) della raccomandata, per inviare a casa del cittadino i nuovi documenti di identità;

considerato altresì che risulta che il Poligrafico dello Stato avrebbe deciso di consentire a privati la gestione dei suddetti dati personali e biometrici, come le impronte digitali, compresi quelli che transitano attraverso il Centro di elaborazione dati (Cen) della Polizia di Stato a Napoli, grazie alla stipula di un contratto, da oltre 2 milioni di euro, valido fino al 5 settembre 2019, nell'ambito di una procedura indetta da Consip. Il contratto avrebbe consentito a un raggruppamento temporaneo di imprese (Accenture, Leonardo e Ibm) di trattare dati sensibili di molti cittadini,

si chiede di sapere:

se la decisione del Poligrafico dello Stato di consentire a privati la gestione dei dati sensibili dei cittadini ad un raggruppamento temporaneo di imprese (Accenture, Leonardo e Ibm), sia compatibile con la normativa che regola *privacy* e diritto alla riservatezza dei dati dei cittadini;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano assumere per la necessaria chiarezza e se intendano introdurre l'obbligo della trasparente pubblicazione dei prezzi praticati dall'Istituto allo Stato nell'acquisto della stampante per l'avvio della procedura "MADE IN";

se risulti che la Corte dei conti sia intervenuta sulla vicenda;

se non ritengano opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento.

(4-01646)

[LANNUTTI, PRESUTTO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha disposto che "Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate (...) b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico" (comma 160), e che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative" (comma 163);

la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale

dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale", in applicazione dei principi di cui alla legge n. 208 del 2015, ha stabilito, all'art. 1, rubricato "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" che: "Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, art. 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge";

il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, "Regolamento e criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti TV e radio locali", ha stabilito criteri e modalità di assegnazione delle relative risorse;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 2017, n. 263, concernente le modalità di presentazione delle domande di accesso ai suddetti contributi pubblici;

la legge 21 settembre 2018, n. 91, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative" (cosiddetto milleproroghe), ha disposto di estendere il regime transitorio di cui alle predette disposizioni di legge anche all'anno 2019;

nel parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, n. 01228/2017 del 26 maggio 2017, reso nell'adunanza di sezione del 4 maggio 2017, numero dell'affare 00690/2017, il punto 26 ha ritenuto che: "Per le emittenti televisive, si rileva che l'art. 6, comma 1, lettera c), in combinato disposto con la lettera b) della Tabella 1, prevede che il 10% dello stanziamento sia assegnato sulla base dei dati rilevati da Auditel nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda. In relazione al descritto criterio, sembra di difficile applicazione il riferimento ai dati Auditel, soprattutto considerando che si tratta di sede locale, riferendosi solo ai soggetti che hanno già chiesto di aderire alla rilevazione e misurandosi comunque i contatti giornalieri senza fare riferimento alla qualità dell'informazione resa. Non sembra poi espressamente prevista l'esclusione di rilevazioni effettuate durante televendite, trasmissioni vietate ai minori o programmi di cartomanzia e simili";

sempre con riferimento al computo dei dati Auditel di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), in combinato disposto con la lettera b) della tabella 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, il parere delle Commissioni parlamentari sull'articolato normativo aveva evidenziato la necessità di rapportare l'ascolto medio del canale su base annuale nella regione per cui è stata fatta domanda (AMR) alla popolazione delle province nella regione in cui il canale è ricevuto (P), secondo la formula $AMRp=AMR/P$, formula espunta nel testo approvato col decreto;

la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 è stata approvata con decreto della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione V - Emittenza Radio Tv Contributi, mise.AOO_COM.Registro Ufficiale.Int. 0058806 del 1° ottobre 2018; la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2017 è stata approvata con decreto mise.AOO_COM.Registro Ufficiale.Int.0024080 del 9 aprile 2019;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

la disciplina è stata oggetto di ricorsi giurisdizionali attualmente al vaglio della giustizia amministrativa; in particolare, i suddetti gravami sono stati proposti avverso il decreto del Presidente della Repubblica n. 146, e l'udienza di merito è stata fissata per il prossimo 4 dicembre 2019;

relativamente a tali giudizi, il Tar del Lazio ha "ritenuto meritevoli di attenta considerazione le censure di parte ricorrente avverso il nuovo regolamento di cui al d.P.R. n. 146 del 2017, laddove (art. 6) sancisce la formazione di una graduatoria unica in ambito nazionale, per l'accesso ai fondi in oggetto, nella quale i contesti regionali meno popolosi possono costituire oggettivo ostacolo per le emittenti che

operino in tali territori, con possibile pregiudizio per la pluralità dell'informazione, che è uno degli obiettivi che la legge demanda al Regolamento citato (vedi in tal senso il parere del Consiglio di Stato sull'affare 690/2017 - n. 1228/2017)" (Tar Lazio Roma, sez. III, ordinanza n. 156/2018 del 12 gennaio 2018);

per tali ragioni, il Ministero dello sviluppo economico avrebbe opportunamente ritenuto di erogare soltanto un acconto del 50 per cento dell'importo stanziato per ciascuna annualità, con riserva di procedere al saldo all'esito dell'appello cautelare al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del Tar Lazio n. 2090/19, la cui discussione è stata fissata alla camera di consiglio del 9 maggio 2019, e non invece della definizione del merito, previsto per dicembre 2019;

l'eventuale accoglimento dei ricorsi proposti avverso i criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica potrebbe determinare l'integrale rimodulazione delle graduatorie per effetto ed in conseguenza dell'espunzione o modifica di taluno dei suddetti criteri ove ritenuti illegittimi, con conseguente redistribuzione delle risorse già assegnate nelle more della definizione dei giudizi;

l'erogazione di ingenti risorse pubbliche al settore radiotelevisivo locale sulla base di detti criteri *sub iudice* rischia di determinare un gravissimo pregiudizio per la pluralità dell'informazione, che è uno degli obiettivi che la legge demanda al regolamento, così come già rilevato in sede cautelare dal giudice amministrativo;

oltre al profilo inerente al pluralismo dell'informazione, tanto più sensibile ove si consideri l'imminente svolgimento delle elezioni amministrative ed europee del prossimo 28 maggio 2019, si evidenziano profili di stringente interesse erariale, stante la conclamata difficoltà di procedere al recupero degli importi delle sovvenzioni pubbliche erogate per il caso di rimodulazione delle graduatorie, anche in considerazione della nota sofferenza finanziaria delle emittenti beneficiarie, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, in relazione alle prioritarie esigenze sia di tutela del pluralismo dell'informazione sia di salvaguardia del pubblico erario, disporre l'accantonamento prudenziale del 50 per cento degli importi assegnati al comparto dell'emittenza radiotelevisiva locale per le annualità 2016, 2017 e 2018, fino alla definizione del merito dei ricorsi pendenti innanzi al Tar Lazio avverso il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, la cui udienza pubblica è stata fissata per il 4 dicembre 2019;

se non ritenga opportuno valutare la correzione del criterio di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), in combinato disposto con la lettera b) della tabella 1, del decreto del Presidente della Repubblica, al fine di ripristinare il computo dei dati di ascolto in rapporto alla popolazione residente in ciascuna regione, a tutela delle imprese radiotelevisive operanti nei contesti meno popolosi e del pluralismo informativo, come già evidenziato dal Tar del Lazio.

(4-01647)

[LANNUTTI](#), [CASTALDI](#), [PIRRO](#), [ACCOTO](#), [DRAGO](#), [LEONE](#), [GIANNUZZI](#), [NATURALE](#), [FENU](#), [PRESUTTO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

ANAS, con i suoi 6.000 dipendenti, è il gestore della rete stradale e autostradale italiana, 26.000 chilometri in tutto, di interesse nazionale, ed è una società per azioni sottoposta al controllo e alla vigilanza tecnica e operativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il 40 per cento delle infrastrutture gestite da ANAS ha più di 35 anni, e usura e scarsa manutenzione hanno provocato negli anni danni fatali e incalcolabili, con aperture di inchieste e molteplici condanne; negli anni ANAS ha visto la sua reputazione macchiata anche da inchieste e accuse gravissime che vanno dalla corruzione al disastro colposo per crolli e incidenti. Basti ricordare la maxinchiesta della Procura di Roma che nel 2015 ha portato alla luce un sistema corruttivo all'interno della Società, una "cellula criminale" "che gestiva un giro di mazzette", e che ha coinvolto Antonella Accroglianò, la "Dama Nera", potente ex capo del coordinamento tecnico amministrativo di Anas;

l'azienda è stata costantemente al centro di numerosi atti di sindacato ispettivo, oltre che per le vicende giudiziarie, anche per le inefficienze, compensi esorbitanti ai vertici societari e assunzioni in contrasto con le norme sulla selezione del personale dipendente delle società partecipate;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

tra il 2015 e il 2018, ANAS ha provveduto a un consistente rinnovo delle figure apicali conseguente al cambio di direzione (da Ciucci ad Armani). In particolare, si è proceduto a 13 assunzioni, già oggetto di interrogazioni parlamentari, che sarebbero avvenute in aperto contrasto con quanto previsto dalla determinazione Anac n. 8 del 17 giugno 2015, recante "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", nonché con norme in materia di selezione del personale dipendente di società partecipate sancite dal decreto legislativo n. 175 del 2016;

tra i 13 assunti c'è Rocco Girlanda, già deputato di Forza Italia nella XVI Legislatura, sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti nel Governo Letta e segretario del CIPE, che avrebbe ricevuto l'incarico in ANAS senza che l'azienda "abbia provveduto ad attivare alcun iter di selezione né, altresì, a pubblicare alcun avviso di ricerca del personale per la posizione *de quo*, nella sostanziale mancata osservanza delle disposizioni di legge sopra richiamate", nonostante non sia in possesso di laurea o analogo titolo, come evidenziato nell'interrogazione 5-00291 dei deputati Gallinella e Ciprini il 31 luglio 2018; Girlanda è stato promosso "dirigente Affari istituzionali" dell'Anas "distaccato presso ministero Infrastrutture con stipendio di 180.000 euro l'anno"; nel febbraio 2010 fu sfiorato dall'inchiesta sugli appalti per il G8 per alcune intercettazioni con l'imprenditore Riccardo Fusi, nel marzo 2015 nell'inchiesta "Grandi appalti", e perquisito dai Carabinieri del Ros;

atteso che, per quanto risulta agli interroganti:

l'attuale gestione dell'amministratore delegato Massimo Simonini, subentrato ad Armani, non sembra aver dimostrato segnali di discontinuità col passato. Sinora è stato promosso solo un nuovo modello organizzativo della direzione generale ANAS con le delibere 27 febbraio ed 8 marzo, e con la disposizione organizzativa n. 7 dell'8 marzo, che dispongono a partire dall'11 marzo 2019 l'affidamento di nuovi incarichi che premiano alcune figure apicali delle gestioni precedenti, pure oggetto di interrogazioni parlamentari;

nel nuovo organigramma, in possesso degli interroganti, tra le figure apicali promosse vi è Emanuela Poli, una dei 13 assunti dalla passata dirigenza, che da "responsabile direzione affari istituzionali" sarebbe passata nello *staff* del presidente di ANAS. La Poli, ex CIPE, fino al 31 agosto 2016 è stata portavoce istituzionale della Salini-Impregilo, società incaricata di realizzare il ponte sullo stretto di Messina, assunta benché l'opera faraonica sia oggetto di un contenzioso tra Stato e Impregilo;

l'attuale dirigenza avrebbe promosso anche Claudia Ricchetti, anche lei tra i 13 assunti, approdata nello *staff* dell'amministratore delegato e del direttore generale, già responsabile dal 2 novembre 2015 della direzione legale ANAS. Come sollevato in altri atti di sindacato ispettivo presso la Camera dei deputati, Ricchetti sarebbe stata assunta non tenendo conto del decreto legislativo n. 175 del 2016, ovvero senza la prevista selezione *ad hoc*. Risulta inoltre che l'ex amministratore delegato ANAS Armani avesse conferito all'avvocato Ricchetti il potere di coordinare i difensori di ANAS, e benché non risulti abilitata al patrocinio davanti le magistrature superiori ha difeso ANAS di fronte al Consiglio di Stato, come si evince dal sito della giustizia amministrativa. L'avvocato Ricchetti compare tra i difensori di ANAS nelle cause: Consiglio di Stato: n. 2009/2018 Reg. Ric., n. 3018/2018 Reg. Ric., n. 10/2018 Reg. Ric. A.P., n. 6860/2017 Reg. Ric., esponendo così ANAS a gravi rischi per la validità delle difese. Inoltre Ricchetti risulta tuttora nella *governance* di "Gamenet", concessionaria di scommesse, incarico autorizzato da ANAS, ma che pone la questione del cumulo di incarichi, per di più come consigliere di amministrazione di società concessionaria in materia di giochi;

Adriana Palmigiano, direttore appalti e acquisti dal 2016, già in Enel e Terna, da dove arrivava Armani, confermata nell'incarico, nonostante i sequestri della Procura di Gorizia per indagini su 150 gare d'appalto nel Triveneto e in tutta Italia per un valore di un miliardo di euro, il 22 novembre 2018; la gestione ANAS italiana ed estera ha visto alcune situazioni critiche e, secondo gli interroganti, in palese conflitto di interessi. In particolare, nonostante i cambiamenti auspicati per rendere più trasparente la gestione, a tutt'oggi è possibile riscontrare l'ennesimo caso di conflitto di interessi in ANAS International (AIE), che controlla società in molte parti del mondo per lavori di progettazione, direzione lavori e consulenza facendo leva sul *know-how* di ANAS: il nuovo amministratore delegato

Guido Perosini, amministratore delegato unico di Quadrilatero SpA, società pubblica di progetto controllata da ANAS, con compenso di 120.000 euro, promosso amministratore delegato dell'AIE, la cui gestione non proprio trasparente era stato oggetto di atti di sindacato ispettivo; anche il suo predecessore, Bernardo Magri, in carica fino al 10 ottobre 2018, era in palese conflitto di interessi, in quanto ricopriva anche la carica di direttore generale di una *holding* quotata in borsa (Astm, SitaF, TecnositaF, Sina, tutte società del gruppo Gavio);

Ugo Dibennardo, della Direzione e coordinamento territoriale ANAS, ex capo compartimento ANAS per il Veneto, nominato amministratore delegato di CAV-Concessioni autostradali venete SpA, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, al fine di fugare qualsiasi ombra nella gestione di ANAS, una delle più importanti aziende pubbliche bisognosa di nuovi *manager*, in grado di supportare il "vento" di maggiore legalità, competenza e trasparenza;

se la conferma di Adriana Palmigiano sia compatibile con i sequestri della Procura di Gorizia;

se la promozione di Guido Perosini, amministratore unico della Quadrilatero SpA, società pubblica di progetto controllata da ANAS, non costituisca conflitto di interessi;

se non ritenga utile e quantomeno necessario promuovere, nei limiti delle proprie competenze, il rinnovo delle figure apicali per ridurre gli sprechi e gli "stipendifici", come auspicato dallo stesso Ministro nel recente passato e in linea con il "vento nuovo all'Anas", in modo da sottrarre una volta per tutte un'azienda strategica per il Paese al paradigma gattopardesco del "cambiare tutto per non cambiare nulla".

(4-01648)

[VALENTE](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [STEFANO](#), [BITI](#), [CUCCA](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BOLDRINI](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [MARGIOTTA](#), [PATRIARCA](#), [ROJC](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 3 maggio 2019 il sindaco di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) ha ordinato la chiusura straordinaria, per motivi di ordine pubblico, di numerose scuole di vario ordine e grado presenti sul territorio comunale per il giorno 6 maggio, a causa di un comizio pubblico del Ministro dell'interno, Matteo Salvini, previsto per le ore 20;

a seguito delle vive proteste portate dalla cittadinanza all'amministrazione comunale per tale provvedimento, considerata la non concomitanza temporale delle lezioni con il comizio elettorale, il sindaco ha dichiarato che la chiusura si era resa necessaria in quanto alcune classi effettuano orario prolungato;

considerato che il sindaco di San Giuseppe Vesuviano non ha di fatto motivato il provvedimento contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54 del testo unico sugli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) facendo unicamente riferimento a generici "motivi di sicurezza e ordine pubblico" a seguito di non meglio precisate "riunioni intercorse con le Forze dell'Ordine" e soprattutto non appaiono specificate le circostanze di ordine temporale e logistico che avrebbero impedito l'apertura delle scuole almeno durante le lezioni ordinarie in orario antimeridiano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato del provvedimento assunto dal sindaco di San Giuseppe Vesuviano in ordine alla chiusura delle scuole presenti sul territorio comunale per il 6 maggio 2019, a causa del comizio pubblico del ministro Matteo Salvini previsto nella serata del medesimo giorno;

se sia al corrente di analoghi provvedimenti assunti da altri sindaci italiani in occasione di comizi politici in questa o in pregresse tornate elettorali;

se ritenga congruo, anche considerando i generici motivi di sicurezza adottati, l'ordine di chiusura degli istituti scolastici, mancando radicalmente il requisito della concomitanza dell'evento straordinario previsto per la serata con il normale orario di lezioni mattutine, e se pertanto si possa configurare una compressione del diritto all'istruzione sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, ovvero una immotivata interruzione di pubblico servizio;

quali iniziative, anche mediante appositi atti di indirizzo e atti d'intesa con gli altri Dicasteri interessati o con gli organismi di rappresentanza istituzionale degli enti locali, ritenga di poter intraprendere, al fine di scongiurare il verificarsi di altri episodi analoghi, o addirittura l'instaurarsi di prassi di questo genere all'interno dei Comuni italiani, che di fatto pongono in una contrapposizione abnorme e pericolosa il diritto alla sicurezza dei cittadini con il diritto all'istruzione e alla frequenza delle lezioni.

(4-01649)

[PIRRO](#), [LANNUTTI](#), [PRESUTTO](#), [ACCOTO](#), [PELLEGRINI Marco](#), [MATRISCIANO](#), [PESCO](#), [LANZI](#), [AIROLA](#), [PISANI Giuseppe](#), [LOREFICE](#), [GALLICCHIO](#), [MORONESE](#), [ANASTASI](#), [DELL'OLIO](#), [SILERI](#), [LA MURA](#), [GAUDIANO](#), [RICCARDI](#), [MARINELLO](#), [NATURALE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

con bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 5° Serie speciale n. 17 del 9 febbraio 2018, la Società di committenza regione (S.C.R.) Piemonte SpA ha indetto una gara europea, mediante istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, ex art. 55 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo ospedaliero, distribuzione diretta e in nome e per conto e servizi connessi in favore delle aziende del servizio sanitario regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta, suddivisa in 2.188 lotti, per un importo pari a presunti complessivi 3.200.000.000 euro; per l'approvvigionamento dei diversi fattori VIII della coagulazione contraddistinti dal codice ATC B02BD02, la stazione appaltante aveva previsto quattro lotti: n. 2164, n. 2165, n. 2167 e n. 2168; in particolare, i lotti n. 2167 e n. 2168 recano identicamente la dicitura "Fattore VIII ricombinante prodotto senza l'aggiunta di alcuna proteina esogena umana e animale in ciascuna delle fasi produttive, inclusa la formulazione finale";

il bando è stato annullato con sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) per il Piemonte (sezione prima) n. 01333/2018 limitatamente alla suddivisione in lotti operata per l'approvvigionamento dei diversi farmaci riconducibili alla categoria ATC B02BD02 (fattore VIII della coagulazione, lotti n. 2167 e n. 2168);

la sentenza del TAR è stata pronunciata alla luce del parere richiesto all'Agenzia europea dei medicinali (EMA), ai sensi dell'art. 57 del regolamento (CE) n. 726/2004. L'EMA ha chiarito che "anche se tutti i prodotti considerati sono fattori VIII ricombinanti, non può essere da ciò automaticamente desunto che tutti i medicinali di questa classe contengano il medesimo principio attivo";

l'art. 15, comma 11-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, prevede che "Nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco";

nel caso di specie non è stato richiesto il parere dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e la procedura di gara è stata giudicata illegittima dal TAR Piemonte nella sentenza citata;

la S.C.R. Piemonte SpA ha proposto appello. Con ordinanza n. 213/2019 il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR Piemonte n. 01333/2018, con conseguente ripristino dell'efficacia degli atti di gara relativi al fattore VIII della coagulazione. Nell'ordinanza il Consiglio di Stato ha dichiarato che "alla data di pubblicazione del bando, appariva non irragionevole l'accorpamento, nell'ambito del medesimo lotto, di farmaci aventi lo stesso codice ATC di V livello ed uguali indicazioni terapeutiche (...) fermo restando ogni approfondimento circa l'equivalenza terapeutica fra gli stessi farmaci";

considerato che:

i farmaci a base di fattore VIII sono destinati alla cura dell'emofilia, malattia emorragica ereditaria legata al sesso (colpisce solamente gli individui maschi). Le persone che ne sono affette hanno un'errata coagulazione in caso di emorragie a causa della mancanza di una proteina del sangue, il fattore VIII;

a seguito della citata sentenza del TAR Piemonte, la S.C.R. Piemonte ha sottoposto all'AIFA la questione concernente l'accertamento dell'equivalenza terapeutica dei fattori VIII ricombinanti. La Federazione delle associazioni emofilici (FedEmo) ha presentato istanza di partecipazione a detto

procedimento ed è altresì intervenuta nel giudizio amministrativo pendente davanti al Consiglio di Stato. L'udienza pubblica è stata fissata il 9 maggio 2019;

FedEmo nutre profonda preoccupazione per lo scenario aperto dall'ordinanza del Consiglio di Stato, perché un eventuale giudizio in termini di equivalenza terapeutica tra i diversi farmaci ricombinanti produrrebbe effetti devastanti per i pazienti affetti da emofilia;

infatti, con riferimento al fattore VIII ricombinante, sussiste un'oggettiva differenza delle singole molecole di fattori VIII per processo di estrazione e produzione, efficacia e sicurezza (immunogenicità). Queste differenze non consentono una sovrapposibilità (e tantomeno un giudizio di equivalenza terapeutica) tra i diversi farmaci ricombinanti;

peraltro, ogni concentrato di fattore VIII, a seconda del paziente, necessita di un dosaggio e di una frequenza di somministrazione differente per il raggiungimento e mantenimento del cosiddetto *trough level*, che rappresenta l'attività minima residua di fattore carente utile a garantire la protezione dalle emorragie spontanee,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga che l'equivalenza terapeutica delle singole molecole dei fattori VIII della coagulazione comporterebbe gravissimi danni ai pazienti affetti da emofilia;

quali tempestive misure di competenza intenda adottare per garantire cure personalizzate ai soggetti affetti da emofilia.

(4-01650)

[ROJC](#), [ALFIERI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il Presidente francese, Emmanuel Macron, e il Ministro dell'educazione, Jean-Michel Blanquer, hanno proposto una riforma che riduce drasticamente le cattedre di italiano nelle scuole medie e nei licei francesi;

pertanto, nel 2019, le cattedre di italiano nei due concorsi indetti per diventare insegnante di ruolo saranno 21 in tutta la Francia. Diversamente, negli anni 2014, 2015 e 2016 i posti previsti erano 35 e ben 64 nel 2013;

gli italianisti di Francia hanno condannato la riforma, sostenendo che si "prepara l'asfissia dell'insegnamento dell'italiano in Francia", sebbene ancora oggi decine di migliaia di ragazzi francesi scelgano di imparare la lingua italiana;

diversi scrittori e intellettuali hanno promosso una petizione per chiedere al presidente Macron di "non sacrificare l'insegnamento della lingua italiana sull'altare della nuova riforma del liceo";

nella petizione si ricorda inoltre che: "l'Italia continua ad essere il secondo partner commerciale della Francia", e tale petizione è stata sottoscritta in poche ore da circa 8.000 persone;

a quanto detto, si aggiunga che in data 2 maggio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato ad Amboise, città in cui nel 1519 morì Leonardo da Vinci e dove è sepolto, per celebrare assieme al Presidente della Repubblica francese la ricorrenza dei cinquecento anni della morte del genio italiano,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adoperarsi presso le competenti sedi, al fine di sensibilizzare un Paese storicamente amico dell'Italia sulla necessità di preservare l'insegnamento della lingua italiana all'interno della nuova riforma del sistema scolastico francese.

(4-01651)

[RAUTI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [MAFFONI](#), [URSO](#), [BITI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

in data 6 aprile 2016 è stato sottoscritto tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento della gioventù e servizio civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero del lavoro e delle politiche sociali un protocollo d'intesa, volto a sviluppare la realizzazione di progetti di servizio civile nazionale, di cui alla legge n. 64 del 2001;

in particolare, l'articolo 1, comma 1, del protocollo d'intesa prevede la promozione di attività inerenti a tematiche sociali, ambientali e alimentari legate all'agricoltura;

inoltre, il comma 2 dell'articolo 1 prevede la realizzazione di azioni volte ad innalzare il livello di occupabilità giovanile, fornendo conoscenze e competenze utili a facilitare l'ingresso sul mercato del lavoro dei giovani disoccupati od inoccupati interessati al settore;

ulteriormente, l'articolo 2 prevede diverse azioni di servizio civile, come attività volte a migliorare la conoscenza presso le giovani generazioni dell'educazione alimentare, della salvaguardia della biodiversità e del territorio ed iniziative tese a sviluppare la formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani su tali tematiche;

considerato che il decreto legislativo n. 40 del 2017, recante "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106", detta nuove norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, ed in particolare l'articolo 3 ne delinea i settori di intervento, quali: assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport, agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia dato seguito all'attuazione del protocollo d'intesa;

quanti progetti, dal 2016 ad oggi, siano stati effettuati e, nel caso, quanti giovani siano stati coinvolti;

se non ritenga necessario aggiornare ed integrare, anche alla luce del nuovo servizio civile universale, di cui al decreto legislativo n. 40 del 2017, il protocollo d'intesa del 6 aprile 2016 tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento della gioventù e servizio civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ampliando le attività sulle quali costruire nuove opportunità, prevedendo, ad esempio, progetti di servizio civile direttamente presso gli uffici della sede centrale del Dicastero.

(4-01652)

[CALANDRINI](#), [BERTACCO](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [MAFFONI](#), [RAUTI](#), [URSO](#), [FAZZOLARI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'attuale normativa di finanza e bilancio per gli enti locali prevede, anche per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, l'obbligo della predisposizione del rendiconto economico e patrimoniale, pena la nullità del consuntivo, con le gravi conseguenze che ne derivano e che possono portare allo scioglimento del Consiglio comunale;

tale adempimento risulta essere particolarmente gravoso per i Comuni di dimensioni più ridotte, stanti le poche risorse umane a loro disposizione e la complessità di questa faticosa incombenza che, come dichiarato, peraltro, dal presidente dell'Anci, risulta "antieconomica a fronte di benefici informativi esigui";

a più voci, in particolare in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, era stata richiesta almeno una proroga della scadenza di tale adempimento fissato al 30 aprile, proroga senza la quale migliaia di piccoli Comuni rischiavano e rischiano di incappare in vincoli non secondari e di vedersi applicare gravissime sanzioni;

tale richiesta di rinviare o rendere facoltativa la contabilità economico patrimoniale per i Comuni sino a 5.000 abitanti, con particolare rilievo alla richiesta di rinvio al 2020 per avere il tempo per semplificare obblighi e normativa, è stato oggetto di sostanziale condivisione anche da parte della Ragioneria generale dello Stato;

sempre in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il Governo, pur predisponendo una proroga per alcuni degli adempimenti più gravosi per gli enti locali, ha ritenuto di assumere solo un generico impegno a rinviare con apposita e successiva norma la contabilità economico-patrimoniale per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, sia pure con la disposizione da parte del Ministero dell'interno di dare indicazione ai prefetti di non intervenire nelle more dell'approvazione della norma con eventuali sanzioni;

gli interroganti ritengono che tale rassicurazione del Governo debba ora tradursi in atti specifici e tempestivi, poiché a tali impegni assunti in via non formale non sono ad oggi ancora seguiti gli atti conseguenti, lasciando ancora una volta nell'incertezza una soluzione che invece necessita di

urgentissima definizione, in quanto, ad oggi, nell'assenza dell'adozione di una proroga specifica, i Comuni si troverebbero in una situazione di grande difficoltà, potenzialmente esposti a gravi sanzioni e rilevanti limitazioni delle proprie attività amministrative;

appare necessario infatti tener conto della circostanza per cui le amministrazioni più piccole, che contano su limitatissime risorse umane e strumentali, abbiano bisogno di regole specifiche improntate alla massima semplificazione, non essendo possibile comparare la loro struttura a quelle di Comuni più ampi e strutturati dal punto di vista organizzativo ed amministrativo;

si rileva peraltro come, già in passato, la commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Arconet) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze si sia orientata ad una lettura estensiva delle disposizioni di cui all'art. 232, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ai sensi del quale gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è riconosciuta la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'anno successivo: un orientamento interpretativo considerato logico e di buon senso, al quale, a parere degli interroganti, è necessario dare continuità;

risulta pertanto prioritario aderire alla richiesta dei piccoli Comuni, varando uno specifico provvedimento normativo che renda facoltativo tale adempimento della predisposizione del rendiconto economico e patrimoniale, o, in subordine, concedendo un ampio margine di proroga, posticipando tale adempimento all'anno successivo, immaginando nel contempo un intervento legislativo più ampio al fine di semplificare gli obblighi per i piccoli Comuni,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia adottato o ritenga di adottare con urgenza, al fine di dare seguito agli impegni assunti con i piccoli Comuni in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in materia di obbligo di predisposizione del rendiconto economico e patrimoniale, mediante la previsione di adeguate proroghe di termini;

se non ritenga opportuno ed urgente venire incontro alla richiesta dell'Anci di procedere, per i piccoli Comuni, ad una semplificazione degli obblighi, promuovendo conseguentemente una modifica al testo unico che consenta stabilmente a tutti i Comuni sotto i 5.000 abitanti di considerare facoltativo l'obbligo della redazione di rendiconto economico e patrimoniale, approvando il rendiconto di gestione anche senza conto economico e patrimoniale.

(4-01653)

[VALENTE](#), [MIRABELLI](#), [STEFANO](#), [CUCCA](#), [FEDELI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 1° dicembre 2016 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Coni, Ministero dell'interno, Ministero della difesa e Agenzia del demanio finalizzato alla riconversione dell'area dell'ex caserma "Boscariello" tra Miano e Scampia a Napoli di cui 75.000 metri quadri destinati alla cosiddetta cittadella della polizia, ovvero a un intervento di "*federal building*" del demanio per la razionalizzazione di sedi e uffici delle forze dell'ordine, e 15.000 metri quadri alla cosiddetta cittadella dello sport, ovvero a una struttura polivalente del Coni nell'ambito del progetto "Sport e periferie", che prevedeva il recupero di immobili pubblici a fini sociali;

il progetto ha subito un rallentamento a causa della decisione a carattere emergenziale del Comune di Napoli di trasferire nella medesima area il campo rom di via Cupa Perillo a seguito di un incendio sviluppatosi nell'estate 2017;

anche a seguito delle incertezze palesate dal Comune sul piano di emergenza, il 25 ottobre 2017, alla presenza delle autorità locali e dello Stato, è stato inaugurato il cantiere per procedere agli abbattimenti edilizi preliminari;

rilevato che a tutt'oggi, i lavori per entrambi i progetti non sono mai iniziati;

considerato poi che:

i giovani della periferia nord di Napoli attendono da anni la realizzazione di una struttura che in un'area socialmente deprivata rappresenterebbe un presidio importantissimo di aggregazione e sviluppo civile, dato che nel progetto sono previsti: palestra per le arti marziali, palestra polivalente con campo da *basket* e tribune, due campi da calcio a 5 in erba sintetica, sala pesi e *fitness*, aree verdi e

giochi per bambini;

il polo della sicurezza a Miano è un intervento fondamentale per il comprensorio delle ex caserme in quanto, oltre a riqualificare un'area di fatto dismessa contribuendo alla generale ripresa dello sviluppo urbano, doterebbe il quartiere di un presidio di legalità in una zona ad alto rischio di criminalità; appaiono difficilmente giustificabili i ritardi operativi accumulati dai due interventi, laddove per la cittadella sportiva il finanziamento di circa 3,5 milioni di euro è stato approvato e specificamente destinato quasi due anni e mezzo fa, mentre, per la nuova struttura per le forze dell'ordine, l'ultimo atto prodotto dall'Agenzia del demanio risalente al 13 febbraio 2018 riguarda l'affidamento dello studio di fattibilità dell'opera,

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente del denunciato stallo dei lavori per la cittadella dello sport e la cittadella della polizia nell'area della ex caserma Boscariello di Miano;

se sia in grado di riferire quali sono gli eventuali ostacoli di carattere amministrativo, organizzativo o finanziario che hanno determinato il ritardo nell'avvio delle opere;

quali iniziative abbia intenzione di intraprendere per garantire la più rapida realizzazione dei due interventi entrambi attesi dalla comunità cittadina dell'area nord di Napoli e qual sia il rispettivo cronoprogramma aggiornato.

(4-01654)

[ASTORRE](#), [PARENTE](#), [CIRINNA'](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'articolo 97 della Costituzione, al secondo comma, stabilisce che i "pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione";

l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), al comma 1, disciplina la distinzione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo e quelli riguardanti la gestione amministrativa, sia essa finanziaria, gestionale, strumentale e organizzativa. Nel successivo comma 2, stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

con deliberazione di Giunta comunale del 18 aprile 2019, n. 72, del Comune di Frascati (Roma) avente ad oggetto "Atto di indirizzo in ordine alla scelta di un advisor" nel momento in cui l'organo esecutivo individua esso stesso, con un atto di indirizzo, il soggetto cui affidare il servizio di *advisory*, viola il rispetto del fondamentale ed insuperabile principio di distinzione tra attività di governo ed attività di gestione;

sul punto, anche la giurisprudenza ha fornito importanti e imprescindibili spunti di riflessione in materia. Il Consiglio di Stato, con le sentenze sez. V, 16 ottobre 2004, n. 6029; 5 ottobre 2005, n. 5312; 10 dicembre 2012, n. 6277, non ha mancato di ribadire e precisare che i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete, in via esclusiva, ai dirigenti. Con la sentenza sez. V, 9 settembre 2005, n. 4654, sempre il Consiglio di Stato ha chiarito, in maniera inequivoca, che l'attività di indirizzo riservata agli organi elettivi o politici del Comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione. Con riferimento puntuale al caso specifico di cui alla sentenza richiamata, la fattispecie non è affatto dissimile a quella definita nella delibera di Giunta del Comune di Frascati, trattandosi, anche in quel caso, di un potenziale contraente di un ente locale. Il Consiglio di Stato, dunque, nel confermare la disciplina delle competenze attribuite ai dirigenti, ai sensi dell'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, statuisce che la scelta di un contraente qualsiasi dell'ente non spetta alla Giunta comunale, bensì ai dirigenti, secondo l'esplicito disposto normativo del citato art. 107;

alla luce di quanto detto, ancor più comprovato da cospicua giurisprudenza amministrativa, risulta

evidente che l'individuazione di uno specifico *advisor* avrebbe dovuto avverarsi con determinazione dirigenziale e non con deliberazione dell'organo di governo, prefigurandosi una limitazione illegittima dell'autonomia gestionale del responsabile del servizio preposto;

oltre all'uso scorretto di un potere da parte della Giunta del Comune di Frascati, dalla lettura della deliberazione emergono gravi e preoccupanti carenze in termini di efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa, con ripercussioni negative anche in termini finanziari. Essendo necessario individuare un soggetto qualificato al quale affidare l'incarico (entro 40.000 euro) di fornire supporto specialistico alla competente centrale unica di committenza per l'espletamento di due gare ad evidenza pubblica necessarie per l'affidamento dei servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie del Comune di Frascati e della vendita di 11 unità immobiliari al fine di soddisfare le esigenze di liquidità, derivanti anche da una notevole evasione tributaria. E disponendo, il Comune di Frascati, oltre che del lavoro dei preposti uffici, anche dell'attività di supporto prestata dalla propria azienda speciale STS Multiservizi, che svolge per il Comune stesso attività di riscossione delle entrate tributarie e dei residui attivi;

considerato inoltre che le criticità dell'ente in merito ai deludenti risultati in termini di azioni volte al recupero di gettito tributario e contrasto all'evasione, per cui risulta necessario individuare un soggetto terzo cui affidare il duplice incarico di riscossione coattiva delle entrate e vendita di immobili, non risulta da precedenti atti amministrativi, comunque non richiamati, come opportuno, nella suddetta deliberazione di Giunta,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, anche in raccordo con la Prefettura di Roma, in qualità di Ufficio territoriale del governo, presentando il menzionato provvedimento amministrativo profili di illegittimità, essendo stato adottato con deliberazione di un organo titolare dell'indirizzo politico;

se non intenda, su un piano generale, al fine di scongiurare, anche in potenza, fenomeni di cattivo o distorto uso delle risorse pubbliche, inefficienze dell'azione amministrativa, provvedere all'adozione di idonei provvedimenti riguardanti la corretta interpretazione dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, relativamente alla distinzione tra poteri di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e politici, e i poteri di gestione amministrativa spettanti ai dirigenti responsabili dei servizi o uffici amministrativi.

(4-01655)

[BINI, PARRINI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* - Premesso che:

l'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), stabilisce che i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257;

tra il 1987 e il 1990 presso la sede di Pistoia dell'azienda Breda (poi AnsaldoBreda e oggi Hitachi Rail Italia) si sono svolti lavori di sostituzione del tetto all'interno del sito produttivo;

con i messaggi INPS n. 587 del 10 febbraio 2016 e n. 781 del 19 febbraio 2016 sono state fornite le prime indicazioni per la presentazione delle istanze ed è stato fissato il termine per la suddetta presentazione entro il 1° marzo 2016;

a febbraio 2016 sono state presentate all'INPS di Pistoia le domande da parte dei lavoratori AnsaldoBreda e Hitachi Rail;

il decreto 12 maggio 2016 emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha stabilito le modalità di attuazione dell'art. 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015, nonché le modalità di certificazione da parte degli enti competenti (INPS e INAIL);

con circolare INPS n. 68 del 6 aprile 2017 vengono fornite le istruzioni per l'applicazione delle disposizioni stabilite dalla suddetta legge di stabilità e dal decreto ministeriale 12 maggio 2016;

il decreto ministeriale, all'articolo 2, comma 2, prevede in capo al datore di lavoro l'obbligo di produrre

apposita documentazione, e, anche a causa della mancata adozione dei dispositivi di protezione individuale e dell'impossibilità delle aziende di produrre tale documentazione, si è determinata un'interruzione dell'*iter* autorizzativo;

il comma 246 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), ha modificato il suddetto comma 277 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

in data 15 febbraio 2018 l'INPS ha emesso il messaggio n. 696, con il quale sono state fornite nuove indicazioni per la presentazione delle istanze, incluso il modello della dichiarazione a cura del datore di lavoro (AP130) e viene fissato il termine per la suddetta presentazione entro il 2 marzo 2018;

a febbraio 2018 sono state presentate all'INPS di Pistoia le nuove domande da parte dei lavoratori AnsaldoBreda e Hitachi Rail (le precedenti domande presentate all'INPS a febbraio 2016 sono state chiuse d'ufficio da INPS, come da portale INPS). Per i lavoratori che sono stati presenti per l'intera bonifica del tetto, la richiesta del periodo massimo temporale di esposizione è pari a 39 mesi, essendo stato dichiarato dall'azienda il periodo compreso fra il 6 ottobre 1987 e 31 dicembre 1990 come periodo di svolgimento dei lavori di sostituzione del tetto;

con la circolare INPS n. 46 del 14 marzo 2018 sono state fornite le istruzioni per l'applicazione delle disposizioni stabilite dalla suddetta legge n. 205 del 2017, nonché le modalità di certificazione da parte degli enti competenti (INPS e INAIL). Ai fini del rilascio della certificazione tecnica da parte dell'INAIL, le strutture territoriali INPS hanno richiesto al datore di lavoro la seguente documentazione: a) "documentazione attestante il periodo di bonifica" (piano di lavoro, fatture, ogni altra documentazione che attesti l'effettiva realizzazione della bonifica con le relative date di inizio e termine dei lavori); b) "documentazione attestante la durata dell'opera del lavoratore interessato presso il sito produttivo durante il periodo di rimozione del tetto e la continuità del rapporto di lavoro", già in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica, per i 10 anni successivi (libri paga, libri matricola, ogni altra documentazione che attesti l'effettiva presenza del lavoratore sul posto di lavoro); nonostante le aziende abbiano già terminato la completa raccolta di tutta la documentazione aggiuntiva richiesta con la circolare n. 46 del 2018 fin dai primi di luglio 2018, su richiesta della sede INPS di Pistoia, è stata effettuata la consegna in data 17 luglio 2018;

l'INPS ha iniziato ad esaminare la documentazione a partire da inizio ottobre 2018;

a metà ottobre 2018 risulta consegnato da INPS a INAIL circa il 50 per cento delle domande dei lavoratori;

con la circolare INAIL n. 52 del 21 dicembre 2018 sono state fornite le istruzioni applicative delle disposizioni, oggetto della precedente circolare INPS n. 46 del 2018, per quanto attiene all'istruttoria e alla verifica per il rilascio della certificazione tecnica da parte dell'INAIL;

a inizio marzo 2019 l'INAIL ha rilasciato all'INPS le certificazioni tecniche per i lavoratori interessati; a metà marzo 2019, i lavoratori interessati trovano nella propria area personale sul portale INPS, all'interno dell'estratto conto previdenziale, la seguente frase (frase riferita a quei lavoratori presenti per l'intera bonifica del tetto): "Il periodo di lavoro dal 06/10/1987 al 31/12/2000 è rivalutato per il coefficiente dell'1,5";

considerato infine che da allora i lavoratori cui è stato riconosciuto il diritto al beneficio previdenziale sono ancora in attesa di vederne perfezionata l'effettiva realizzazione,

si chiede di sapere quali atti e quali iniziative il Governo abbia adottato o intrapreso, o intenda adottare o intraprendere, affinché gli uffici deputati dell'INPS perfezionino le procedure di riconoscimento del beneficio previdenziale che la legge attribuisce ai menzionati lavoratori.

(4-01656)

[ORTIS](#), [GALLICCHIO](#), [ROMANO](#), [PIRRO](#), [RICCARDI](#), [CASTALDI](#), [ANGRISANI](#), [LANNUTTI](#), [GIANNUZZI](#), [PRESUTTO](#), [L'ABBATE](#), [DONNO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

nulla ancora è stato fatto per risolvere l'ormai secolare questione della frana di Petacciato (Campobasso), una delle più grandi e pericolose d'Europa. Questione di rilevanza nazionale, poiché relata a tutte le infrastrutture di comunicazione della fascia adriatica coinvolte dallo smottamento (autostrada A14, strada statale 16, ferrovia "Adriatica");

la prima registrazione ufficiale della frana risale al 1906; da allora, è andata manifestandosi ben 16 volte. Si ricorda qui in particolare lo smottamento del 1996, giacché portò il Governo d'allora a istituire una commissione tecnico-scientifica, incaricata di studiare, in collaborazione con società Autostrade, Ferrovie dello Stato e Regione Molise, il fenomeno, e proporre un "progetto d'intervento di risanamento della frana" (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2438 del 15 maggio 1996);

le complesse, e di alto livello, operazioni di studio e monitoraggio della commissione durarono un lustro, concludendosi nel giugno 2002; i risultati furono quindi trasmessi, assieme a un progetto di interventi urgenti per la stabilizzazione del versante in frana, al Comune di Petacciato e alla Regione. Purtroppo, tale imponente lavoro, costato complessivamente 2.700 milioni di lire, non ebbe alcun seguito: nuove emergenze funestarono il territorio (terremoto del 2002, alluvione del 2003), distogliendo l'attenzione delle autorità preposte ai lavori di consolidamento che avrebbero dovuto finalmente aver luogo;

solo a seguito del grave smottamento del 2009 la Regione si ricordò di Petacciato; purtroppo, non degli studi della commissione. Decise quindi di intervenire per così dire alla cieca, mostrando di ignorare completamente le caratteristiche e la natura del fenomeno: vennero così spesi ben 2 milioni di euro per la realizzazione di inutili gradoni di terreno a valle del centro storico. Sei anni dopo, l'evento franoso del 2015, l'ultimo della recente serie storica, portò infatti alla loro distruzione;

nel frattempo, il 1° dicembre 2014, il Comune di Petacciato affidava a tecnici locali un nuovo progetto di sola "mitigazione" del rischio idrogeologico, per poi approvarlo soltanto 11 giorni dopo (delibera n. 153 del 12 dicembre); il costo per la sua realizzazione fu stimato in 12.400.000 euro;

due anni dopo, il 26 luglio 2016, fu firmato a Campobasso, tra l'allora presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della Regione Molise, "patto per il Molise", nel quale furono previste opere di "consolidamento" idrogeologico del versante nord di Petacciato. Il totale di previsione di spesa fu di 44 milioni di euro, di cui 41 a valere su fondi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: da quali atti e documenti progettuali furono derivate stime dei costi e modalità attuative delle opere è ignoto. Soprattutto, il finanziamento dilazionato comportò il declassamento di un intervento con caratteristiche di necessità ed urgenza ad uno di ordinaria amministrazione;

infine, nel 2018, al termine di una riunione tenutasi il 9 agosto presso la Direzione generale del Ministero, venne annunciata dalla stampa la nomina del presidente della Regione a commissario di governo per un intervento, ancora una volta, di sola "mitigazione" della frana secolare; ciò al fine di trasformare in definitivo un non meglio specificato progetto preliminare. I fondi ammonterebbero a 41 milioni di euro, 14 dei quali già stanziati per il primo dei quattro lotti previsti,

si chiede di sapere:

a quale progetto preliminare si faccia riferimento, da chi sia stato messo a punto, a seguito di quali indagini e studi, e se sia stato reso pubblico;

se i 14 milioni di euro ad esso destinati siano una prima parte del finanziamento di 41 milioni di euro a carico del Ministero citati nel patto per il Molise e come possano essere utilizzati per opere di "mitigazione", a parere degli interroganti di più che dubbia efficacia, dovendo tali fondi essere utilizzati per opere di consolidamento e risanamento;

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi nelle sedi di competenza affinché sia dato compiuto seguito agli studi e ai progetti della commissione tecnico-scientifica del 2002, al fine di risolvere definitivamente e con cognizione di causa l'annoso problema.

(4-01657)

[LAFORGIA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'Agenzia dei beni confiscati alle mafie è prevista e disciplinata nel decreto legislativo n. 159 del 2011. Il suo compito istituzionale è di gestire i beni immobili e le aziende confiscate alle organizzazioni mafiose, attraverso sia la gestione diretta sia la vendita;

l'Agenzia soffre di una cronica carenza d'organico, che si rivela tanto più grave se si considera che i beni che essa ha in gestione sono circa 20.500, tra aziende e immobili, per un controvalore di circa 7 miliardi di euro, secondo stime tanto attendibili, quanto forse prudenti;

la gestione di questa massa patrimoniale non è semplice e necessita di elevate professionalità e di interlocutori seri e affidabili sul fronte degli enti locali e delle associazioni antimafia;
nel decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018 (cosiddetto decreto sicurezza), all'art. 37, era stato previsto che la dotazione organica fosse aumentata di 70 unità mediante reclutamento di nuovo personale per concorso e di altre 100 persone mediante distacco da altre amministrazioni;
la concreta attuazione di queste disposizioni è di vitale importanza per dare credibilità alle reiterate dichiarazioni del ministro Salvini di voler combattere la mafia, le quali, altrimenti, resterebbero vuoti proclami;
la sede di Milano, competente per i beni siti in tutto il nord Italia, ha infatti, ad oggi, solo 5 unità di personale,
si chiede di sapere:
a quale punto sia il reclutamento e il distacco del personale indicato in premessa;
per quale motivo sul sito istituzionale dell'Agenzia l'ultima relazione sull'attività svolta risalga al 2016.
(4-01658)

[CASTIELLO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

Vallo della Lucania (Salerno), capoluogo del Cilento, è sede di Tribunale. È sede del parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. È sede di diocesi vescovile. È sede ospedaliera (DEA di secondo livello). È sede di Comunità montana. È sede di sette banche, di numerose agenzie di assicurazioni e di vari altri enti pubblici e privati, taluni di rilevanti dimensioni e volume di attività;
a Vallo esiste solo la compagnia dei Carabinieri e un distaccamento della Polizia stradale;
il più vicino commissariato della Polizia di Stato è sito a Battipaglia, a circa 64 chilometri di distanza, ma con un collegamento stradale a dir poco scadente, con limiti di velocità di 50-60 chilometri orari, essendo divenuto, a causa della diffusa antropizzazione e del ragguardevole flusso di traffico, una vera e propria arteria urbana.
nel periodo estivo, allorquando il turismo balneare prende d'assalto la costiera cilentana (Acciaroli, Palinuro, Marina di Camerota, eccetera) con una consistenza oscillante tra un milione e mezzo-due milioni di turisti, la percorrenza dell'asse viario risulta fortemente ostacolata e i tempi si allungano al di là del limite della ragionevolezza;
nelle ultime due relazioni della Direzione investigativa antimafia il Cilento è descritto come zona a grave rischio di infiltrazioni malavitose, subendo da nord la pressione della camorra dell'agro nocerino-sarnese e da sud la pressione della 'ndrangheta cosentina;
nel circondario di Vallo della Lucania sono ormai presenti numerosi centri di accoglienza di immigrati (Ascea, Casalvelino, Orria, Centola-Palinuro, Camerota);
la tutela dell'ordine pubblico e la prevenzione e repressione dell'illegalità richiedono la presenza di un commissariato di pubblica sicurezza per la necessaria integrazione dell'opera dell'Arma dei Carabinieri, divenuta di per sé sola insufficiente per il controllo del territorio;
il Comune di Vallo della Lucania ha già reperito l'immobile adatto ad ospitare il commissariato, costituito dalla palazzina di via De Marsilio che accoglie il locale distaccamento della Polizia stradale, con ampia superficie disponibile;
con delibera del Consiglio comunale, votata all'unanimità, il Comune ha richiesto l'apertura del commissariato e la Provincia di Salerno, a sua volta, ha preso atto con favore, tramite delibera di Consiglio provinciale, della richiesta, rimarcando la circostanza che è stata individuata una sede moderna e funzionale, nell'ambito di una struttura in parte destinata alla Polizia stradale,
si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per rispondere all'esigenza di integrazione dell'opera dell'Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio divenuta inadeguata.
(4-01659)

[PARAGONE](#), [DONNO](#), [VANIN](#), [ANASTASI](#), [GAUDIANO](#), [DI MARZIO](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [LANZI](#), [MANTERO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:
da un articolo di "Milano Finanza" del 3 maggio 2019 dal titolo "MPS, 8 miliardi di utp verso Sga",

risulterebbe che la banca Monte dei Paschi di Siena sia in procinto di cedere un portafoglio di 8 miliardi di crediti "*unlikely to pay*" alla Società per la gestione di attività (Sga) controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

secondo gli analisti finanziari l'intervento di acquisto avverrebbe a "prezzi superiori a quelli di mercato" ("Report Equita" del 3 maggio 2019);

tale operazione consentirebbe di migliorare il bilancio della banca rendendola maggiormente appetibile agli investitori esteri ma, allo stesso tempo, celerebbe le cattive *performance* raggiunte in questi anni dal *management*;

nell'assemblea del 19 aprile, infatti, l'amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, Marco Morelli, sosteneva la necessità di rivedere i "paletti" del piano di ristrutturazione concordato nel 2017 con la Commissione europea in quanto la banca avrebbe potuto non centrare gli obiettivi prefissati, come già emerso dall'esame di revisione e valutazione prudenziale (Srep) della stessa Banca centrale europea;

a parere degli interroganti l'eventuale acquisto di questo pacchetto di crediti da parte di Sga potrebbe costituire un ulteriore aiuto per i conti della banca dopo le garanzie statali già concesse sui portafogli crediti in sofferenza per circa 26 miliardi di euro di controvalore lordo;

a maggio 2018 è stato perfezionato l'acquisto della piattaforma di recupero crediti in sofferenza ("Juliet") di Mps da parte di "Quaestio Cerved credit management" SpA, società costituita *ad hoc* da Cerved e Quaestio con un corrispettivo di cessione pari a 52,6 milioni di euro,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali Sga si appresterebbe ad effettuare un'operazione di acquisto crediti di tale dimensione senza che il Ministero dell'economia, in qualità di maggiore azionista della banca Monte dei Paschi di Siena, abbia mosso alcuna contestazione al *management* per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione europea;

se nel portafoglio di 8 miliardi di crediti "*unlikely to pay*" siano inclusi esposizioni della banca verso grandi società di costruzione, e quali siano tali società e quali siano gli specifici importi loro addebitabili;

se il Ministro in indirizzo, a garanzia delle risorse pubbliche, abbia intenzione di rivalersi sugli amministratori di Sga qualora l'acquisto dovesse tramutarsi in una perdita per il bilancio dello Stato;

quali siano i motivi per i quali Mps abbia ceduto la piattaforma di recupero crediti (Juliet) a Quaestio Cerved credit management SpA, sulla base di quali criteri sia stata fatta tale cessione e quale sia risultata essere la seconda migliore offerta;

se risulti che la stessa Cerved abbia ricevuto dal fondo "Atlante" e da Sga il mandato a recuperare i crediti e se ciò non costituisca un palese conflitto di interessi in considerazione del ruolo di Questio nella gestione del fondo Atlante, fondo tra l'altro partecipato da Cassa depositi e prestiti;

quale sia la piattaforma negoziale che verrà presentata alla Commissione europea e quali ricadute, in termini occupazionali, preveda che possa comportare.

(4-01660)

[ROJC](#), [GARAVINI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la situazione politica e militare in Venezuela è sempre più drammatica e ad oggi si è ancora lontani da una soluzione che favorisca un'evoluzione democratica del Paese;

i cittadini italiani iscritti all'AIRE che risultano residenti in Venezuela sono circa 200.000, ma i discendenti di italiani, che, pertanto, potenzialmente potrebbero richiedere nuovamente la cittadinanza, sono oltre 500.000, come riportato dal giornale della comunità italiana "La voce d'Italia";

la comunità italiana in Venezuela ha saputo mantenere molto vivi i legami con i parenti in patria, fortemente preoccupati per la situazione del Paese e, inoltre, ha consolidato, nei decenni, una positiva compattezza favorita da numerosi ritrovi collettivi, in tal senso si pensi a "Casa d'Italia";

la pesante crisi economica degli ultimi anni ha determinato un'inflazione senza precedenti, che ha colpito duramente salari e stipendi e messo la popolazione in ginocchio, compresa la comunità italiana; da mesi l'energia elettrica è razionata, con un'erogazione di 6 ore al giorno e neanche tutti i giorni;

anche l'ambasciata e i consolati italiani, uno a Caracas e l'altro a Maracaibo, stanno incontrando diverse difficoltà legate alla mancanza di elettricità, con pesanti ricadute anche sui servizi per i nostri connazionali;

a fronte della drammaticità del momento, molti cittadini italiani potrebbero avere la necessità di lasciare rapidamente il Paese, senza essere nelle condizioni di poter rinnovare il proprio passaporto;

il rinnovo del passaporto, infatti, può essere fatto solo attraverso i consolati esteri del Paese di residenza, non presso i consolati dei Paesi vicini come Colombia o Stati Uniti, né tantomeno direttamente in Italia presso le prefetture. A quanto detto, si aggiunga che gli appuntamenti per i rinnovi sono lunghissimi, con una tempistica che va dai 10 ai 12 mesi di prenotazione;

viceversa, Paesi come la Spagna appaiono molto più efficienti, sia per il servizio che per il supporto ai propri connazionali, con consolati che, non avendo una burocrazia così vincolante, riescono a gestire al meglio emergenze e quotidianità;

a fronte di una situazione così drammatica, recentemente a Maracaibo oltre 500 italiani hanno protestato con forza, come ampiamente riportato da "La Voce d'Italia",

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di fornire la necessaria assistenza agli italiani in Venezuela, anche potenziando l'azione dei consolati e dando loro la possibilità di rinnovare celermente i passaporti;

quali necessarie iniziative intenda adottare al fine di fornire un concreto aiuto alle migliaia di italiani che fanno fatica a reperire cibo e medicinali e che si trovano in situazione di estrema difficoltà anche a fronte della mancanza di energia elettrica.

(4-01661)

[SICLARI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

come ampiamente documentato da vari *reportage* giornalistici (da ultimo le note trasmissioni "Striscia la notizia" e "Che tempo che fa"), in molte aree del Paese manca nelle farmacie il farmaco utilizzato giornalmente i pazienti affetti dalla malattia di Parkinson e dalla sindrome parkinsoniana, basato sui principi attivi Levodopa e Carbidopa sia nella forma commercialmente più nota del Simenet, che nella forma generica;

il farmaco è fondamentale per oltre mezzo milione di malati che lo utilizzano quotidianamente per lenire gli effetti devastanti della malattia;

la stampa ha avanzato l'ipotesi che la mancanza del farmaco dipenda dalla speculazione delle case farmaceutiche produttrici che avrebbero interesse a venderlo all'estero ovvero tramite il canale *internet* dall'estero per applicare un prezzo triplo o addirittura quadruplo di quello praticato in Italia;

in tal senso anche le giustificazioni dell'AIFA non convincono e non rassicurano; infatti l'autorevole Agenzia, pur parlando di carenza momentanea, non ha assunto impegni per il futuro ed anzi ha ammesso che potrebbero ripetersi disagi legati all'irreperibilità del farmaco, con ciò non solo non fugando i dubbi, ma addirittura alimentando le polemiche e le perplessità;

è evidente l'emergenza tanto sanitaria, che colpisce i malati, quanto sociale, che subiscono interi nuclei familiari che hanno la sventura di dover gestire una malattia così grave e degenerativa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali misure intenda adottare per eliminare tale gravissimo disservizio, al fine di tutelare la salute dei malati del morbo di Parkinson.

(4-01662)

[PAPATHEU](#) - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il 16 marzo 2017, il Ministero dello sviluppo economico, al fine di introdurre in Italia la tecnologia di trasmissione 5G ("5th Generation") per i cellulari di ultima generazione, ha aperto la procedura di acquisizione di proposte progettuali per sperimentazioni pre-commerciali nella disponibilità di spettro radio 3700 MHz. Tale *iter* concerne: Area 1 - Milano - Città Metropolitana (61 comuni), Area 2 - Prato e L'Aquila, Area 3 - Bari e Matera. Il 2 agosto 2017 sono state rilasciate le relative graduatorie: Vodafone si è aggiudicata Area 1, Wind Tre e OpenFiber l'Area 2, Tim, Fastweb e Huawei l'Area 3;

il 2 ottobre 2018 si è conclusa l'asta per l'assegnazione delle frequenze 5G, alla quale hanno partecipato gli operatori Fastweb, Iliad, Tim, Vodafone e Wind Tre, con i seguenti costi di investimento: Fastweb 32.600.000 euro, Iliad 1.193.272.792 euro, Tim 2.407.220.000 euro, Vodafone 2.400.822.931 euro e Wind Tre 516.506.535 euro;

il Governo Conte, mediante assegnazioni che hanno fruttato allo Stato 6.550.422.258 euro, ha così effettuato la vendita a privati delle "bande di frequenza" per il 5G, con la volontà di innalzare i limiti di soglia dell'irradiazione elettromagnetica. L'avviato piano di sperimentazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si concluderà il 31 dicembre 2021;

gli operatori stanno già testando le reti del 5G in 120 città e ciò desta forte preoccupazione tra i cittadini, ricordando che la legge n. 36 del 2001, all'art. 8, demanda agli enti locali la possibilità di intervenire. Vi è il forte timore che le nuove antenne 5G possano rappresentare un grave pericolo per la salute. Il 5 aprile 2019 il Ministro dell'ambiente del Belgio, Céline Fremault, ha bloccato il progetto pilota per l'accesso al *web* a banda larga 5G, a fine di tutelare la salute dei cittadini;

la tecnologia 5G permetterà progressi per operazioni a distanza e mobilità, ma prima di avanzare nell'*iter* legislativo per consentirne l'attuazione, occorre la garanzia tecnica che le antenne 5G non superino gli *standard* di emissione compatibili con la salute. La non dimostrata sicurezza del 5G richiama la necessità di una prioritaria difesa del diritto costituzionale alla salute (articolo 32) con l'applicazione del principio di precauzione sancito dall'Unione europea. L'Oms (Organizzazione mondiale della Sanità), per altro, ha già inserito la tecnologia 4G tra i probabili elementi cancerogeni;

per gestire milioni di dispositivi collegati al di sopra di 10 *gigabit* al secondo, le nuove infrastrutture che l'Italia si appresta a installare prevedono "l'implementazione di piccole cellule", ovvero antenne delle quali si ignora il numero e l'intensità del campo elettrico, che andranno a sommarsi alle attuali reti *wireless*. Pertanto, in Italia si contano oltre 60.000 antenne di telefonia mobile, destinate ad incrementare con altre migliaia di microantenne sul tetto di ogni palazzo dei centri abitati e sui lampioni dalla luce;

l'Associazione medici ambientali ha richiesto "una moratoria per le sperimentazioni 5G su tutto il territorio nazionale sino a quando non sarà stato adeguatamente pianificato un coinvolgimento attivo degli enti pubblici deputati al controllo ambientale e sanitario (Ministero Ambiente, Ministero Salute, Ispra, Arpa, Dipartimenti di prevenzione), in assenza di valutazioni preliminari di rischio secondo metodologie codificate e di un piano di monitoraggio dei possibili effetti sanitari sui cittadini esposti, che dovrebbero in ogni caso essere opportunamente informati dei potenziali rischi". Stessa richiesta è stata fatta da 180 scienziati a Onu e Oms;

l'elettromagnetismo ad alta frequenza viene definito da Iarc (International agency for research on cancer) "possibile cancerogeno", in quanto può alterare in vario modo le cellule con rischi per la salute (cancro, problemi neurologici, Alzheimer, infertilità). Le persone più esposte sarebbero i bambini e le donne in gravidanza. Potrebbero essere devastanti gli effetti biologici, poiché a causa dei tanti ostacoli alla trasmissione lineare di questo tipo di segnale, si renderà necessario installare nelle aree urbane di milioni di micro-ripetitori;

inoltre, autorevoli studiosi, medici e scienziati pongono ineludibili dubbi, che obbligano ad anteporre il diritto alla salute agli interessi strategici, economici e commerciali, delle multinazionali della telecomunicazione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano, ciascuno per le proprie competenze, adottare iniziative volte a sospendere subito la sperimentazione pre-commerciale della tecnologia 5G nel nostro Paese, al fine di scongiurare qualsiasi pericolo per la salute pubblica, in attesa di studi che facciano chiarezza sull'effettivo impatto nei centri abitati di campi elettromagnetici ad alta frequenza con densità espositive sinora inesplorate su così ampia scala.

(4-01663)

[PAPATHEU](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il 26 dicembre 2018 un sisma di magnitudo 4.9 della scala Richter ha interessato la Sicilia orientale, con particolare riferimento ai centri abitati della cintura etnea e nello specifico i comuni di Zafferana

Etnea, Milo, Viagrande e Trecastagni, ed inoltre il versante di Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Aci Catena;

a seguito di tali drammatici accadimenti, si sono registrati 28 feriti, e 1.115 sfollati che nella quasi totalità dei casi, ancora oggi, non sono rientrati nelle loro abitazioni e non sanno quando e se potranno farlo. Un analogo fenomeno sismico della medesima intensità, peraltro, si era già verificato il 6 ottobre 2018 interessando i comuni di Santa Maria di Licodia, Biancavilla, Paternò e Adrano;

in entrambe le circostanze, la Regione Siciliana ha richiesto lo stato di emergenza al fine di accedere al fondo di solidarietà per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto. Tuttavia, a dispetto delle promesse del Governo nazionale ed in particolare da parte del vicepremier Di Maio, le aree colpite con drammatiche conseguenze da quel sisma non hanno ottenuto il riconoscimento dello stato di emergenza, e soltanto nel decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, cosiddetto sblocca cantieri, per l'esattezza al capo II, articolo 6, comma 2, dove sono riportate le disposizioni concernenti la "ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018";

stando a quanto promesso e ancora oggi propagandato dal Governo nazionale, lo stesso avrebbe stanziato 275,7 milioni di euro, ma tale somma comprende in realtà anche il sisma di Campobasso, mentre quella prevista per Catania viene dilazionata nell'arco di un quinquennio, cioè tra il 2019 ed il 2023. Nel dettaglio vengono previsti: 38,15 milioni per l'anno 2019, 58,7 milioni di euro per il 2020, 79,80 milioni per il 2021, e per le annualità 2022 e 2023 vengono stanziati 30 milioni di euro. L'importo complessivo erogato, pertanto, dall'Esecutivo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma di Santo Stefano è di 236,7 milioni di euro, suddivisi in 5 "rate", come si evince dall'articolo 8 dello sblocca cantieri, rubricato "Contabilità speciali";

giòva evidenziare che, a dimostrazione di un'azione non soltanto insufficiente ed in alcun modo tempestiva, ma a giudizio dell'interrogante anche e soprattutto iniqua, posta in essere dal Governo verso le popolazioni vittime del sisma in Sicilia del 26 dicembre 2018, la Presidenza del Consiglio dei ministri, con ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018, ha accordato la sospensione dei mutui, in ragione del grave disagio socio-economico derivante dall'evento sismico: tale misura si rivolgeva ai titolari di mutui relativi agli edifici abitativi distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ma anche ai titolari di mutui per edifici di natura commerciale ed economica;

tuttavia, per i terremotati che hanno subito gravi danni alle proprie abitazioni ed attività commerciali il 26 dicembre 2018, la sospensione dei mutui è fissata al 30 giugno 2019, con un trattamento diverso da quello riservato ai terremotati del Centro Italia;

il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, all'articolo 1-bis, comma 1, proroga al 31 dicembre 2020 i termini di sospensione dei mutui alle popolazioni colpite dal sisma dell'estate 2016. Nello specifico, si fa riferimento agli eventi che hanno allora interessato le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria. La proroga concerne le attività economiche e produttive, nonché i soggetti privati per i mutui della prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. Viene, inoltre, in tal contesto prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti individuati nella "zona rossa". Emerge, pertanto, un'evidente diversità di trattamento tra i terremotati della Sicilia e quelli di altre aree del Paese per dinamiche e motivazioni che non si comprendono e che in qualsiasi caso non possono essere accettate, si chiede di sapere se il Governo non intenda rivedere e modificare con urgenza il quadro previsionale economico che al momento ripartisce in 5 annualità lo stanziamento dei fondi per i terremotati del 26 dicembre 2018 in Sicilia, con analoga richiesta di correzioni urgenti al termine ultimo di sospensione dei mutui ad oggi fissato al 30 giugno 2019.

(4-01664)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro per il Sud*. - Premesso che:

il decreto-legge n. 34 del 2019, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", reca disposizioni relative alle riorganizzazioni del Fondo sviluppo e coesione, ambito concernente oltre 60 miliardi di euro per gli investimenti pubblici e il riequilibrio territoriale;

il Ministro per il Sud e l'Agenzia per la coesione territoriale hanno cercato in tal modo di porre parziale rimedio a una situazione che rimane preoccupante, documentata da un'inchiesta giornalistica de "Il Sole-24 ore" del 13 marzo 2019, nella quale si evidenziava che il Fondo ha percentuali di spesa che per il periodo 2014-2020 sono pari ad appena l'1,5 per cento delle risorse programmate (492 milioni su 32,1 miliardi di euro). Ci si ferma, quindi, a poco meno del 2 per cento per la sottosezione rappresentata dai patti per lo sviluppo (276,6 milioni su 14,3 miliardi di euro programmati), con i patti per il Sud, in particolare, in netto ritardo;

se si considerano anche i due rifinanziamenti dell'ultima legge di bilancio e le risorse non ancora programmate il FSC sfiora i 64 miliardi di euro e costituisce, insieme a quello dei fondi europei, l'altro pilastro importante delle politiche di coesione, sulle quali a giudizio dell'interrogante il Governo non è stato incisivo nelle modalità di impiego delle risorse disponibili; la norma di riordino prevede di sottoporre all'approvazione del Cipe entro 4 mesi un unico Piano operativo denominato "Piano sviluppo e coesione" con modalità unitarie di gestione e monitoraggio per oltre 1.000 strumenti;

la relazione illustrativa del decreto-legge cita 785 accordi di programma relativi alla programmazione 2000-2006, 188 accordi rafforzati (2007-2013), 30 programmi del Pac (piano di azione e coesione) 2007-2013, 11 programmi operativi nazionali 2014-2020, 23 patti per lo sviluppo (11 Regioni, 12 Città metropolitane), 20 Poc (programmi operativi complementari) 2014-2020. Secondo il Ministro "la condizione di "disordine" in essere in questo ambito avrebbe "pesantemente compromesso le performance di spesa";

a giudizio dell'interrogante le risorse ferme sul Fondo sviluppo e coesione rappresentano ormai da troppo tempo un aspetto altamente penalizzante nella mancata crescita del Mezzogiorno: si tratta nello specifico di almeno oltre 20 miliardi di euro che, stando alle più recenti stime, non vengono spesi, e di un ambito strategico sul quale il Governo non risulta aver posto in essere le necessarie procedure in grado di apportare uno sviluppo tangibile all'economia del territorio;

eloquente appare l'analisi della situazione fatta da Svimez. L'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno rileva "l'incapacità di spesa complessiva del nostro Paese, nel quale i tempi di attuazione delle opere pubbliche sono in media di circa 5 anni, per arrivare a 15 anni per le opere in cui la spesa è superiore ai 100 milioni euro. Tempi lunghissimi, che rallentano il processo di crescita". Tale considerazione è stata fatta dalla direzione dello Svimez a margine di un recente seminario da questa associazione promosso sul tema "Le risorse per le politiche di coesione";

come rilevato dallo Svimez, sulle politiche di coesione persiste un'evidente incapacità di progettazione e attuazione delle opere pubbliche, in particolare nel Mezzogiorno. Esiste un problema di contesto normativo che rimane molto difficile e farraginoso nell'attuazione. La riforma del codice degli appalti ha inciso negativamente e ha rallentato ulteriormente questo processo. "L'elemento di fondo è rappresentato da un'incapacità di progettazione, ed è il punto più debole per le Regioni del Sud e risulta decisivo nel basso tasso di attuazione degli investimenti e nel basso tasso di crescita del Mezzogiorno" e "Anche livello di governo spesso non c'è stata un'adeguata attenzione a livello di spesa. Ci si è accontentati di annunciare gli stanziamenti, senza poi seguire il percorso di attuazione. La conseguenza è che la spesa in conto capitale del 2018 è di oltre 10 miliardi meno della fase pre-crisi: 10 miliardi equivale, in termini di crescita, a circa 2 punti di Pil in meno nel Mezzogiorno";

appare, pertanto, necessario comprendere quali siano lo stato delle procedure in atto, i tempi e le modalità di impiego delle risorse per il Sud. Secondo i dati della Ragioneria dello Stato, l'andamento complessivo della gestione del FSC 2014-2020 è assai critico e solo il 5 per cento delle risorse monitorate risulta "impegnato" e meno del 3 per cento è stato pagato. In questo quadro altamente deficitario, appare inoltre insufficiente l'attività di "monitoraggio" che dovrebbe iniziare quando ad un progetto viene assegnato il "codice unico del progetto", con il conseguente inserimento nella banca dati dell'Igrue (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea). Tuttavia, questo richiede l'inserimento di numerosi dati e l'assenza (o carenza) di una pubblica amministrazione locale qualificata e dedicata alla gestione dei fondi UE, non supportata e non incentivata dalle politiche del Governo, è una delle carenze strutturali che permangono e preoccupano, ed i prossimi pensionamenti previsti da "quota 100" non aiuteranno a rafforzare gli organici,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di chiarire l'esatto stato odierno delle procedure per l'impiego delle risorse del Fondo sviluppo e coesione nelle regioni del Mezzogiorno, facendo anche apposita relazione sull'attività sinora posta in essere dall'attuale Esecutivo.

(4-01665)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il 26 dicembre 2018 un sisma di *magnitudo* 4.9 della scala Richter, con epicentro a Viagrande collegata all'attivazione di una faglia del vulcano Etna, colpì l'area orientale della Sicilia e nello specifico i comuni della zona etnea: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea;

la scossa fu avvertita in gran parte della provincia di Catania e determinato gravi danni, con il crollo di alcune abitazioni ed altre lesionate, tra Santa Venerina, Aci Sant'Antonio e soprattutto a Fleri, frazione di Zafferana Etnea, dove avvenne il crollo parziale di una palazzina;

a seguito di tali drammatici accadimenti si registrarono 28 feriti, e 1.115 sfollati che ancora oggi versano nelle medesime condizioni di disagio ed emergenza, senza una casa, con altrettanto pesanti ripercussioni alle proprie attività economiche, ed un futuro più che mai incerto;

l'emergenza *post* terremoto è stata affrontata e gestita con impegno sul territorio dalle amministrazioni locali e dalla Regione Siciliana, per quanto di propria competenza, ma tale dedizione non può bastare e rischia di essere vanificata, poiché carente, lenta e palesemente inadeguata è parsa sinora l'azione del Governo nazionale;

tale condotta a parere dell'interrogante inadeguata dell'Esecutivo nazionale sta pregiudicando l'aspettativa di un ritorno ad una normale vivibilità della gente, costringendo la comunità catanese ed in particolare gli abitanti delle zone più colpite, come Zafferana, le frazioni di Fleri, Poggiofelice e Pisano, al perdurare di una surreale quotidianità in condizioni di assoluta emergenza;

inoltre, molti cittadini hanno dovuto abbandonare le loro case, altri hanno deciso di rimanere in edifici danneggiati, e nella cosiddetta "zona rossa", come nel caso di Fleri, i militari dell'Esercito italiano sono impegnati in un'attività di presidio dei fabbricati per 24 ore al giorno per prevenire reati predatori e fenomeni di "sciacallaggio";

è obbligatorio, pertanto, chiedersi e capire per quanto altro tempo ancora questi cittadini dovranno vivere tra le macerie, in una condizione di evidente prostrazione e incidibile emergenza, in attesa di una ricostruzione ad oggi da considerare un miraggio;

le attività di ricostruzione che il Governo propaganda come già avviate, mediante l'emanazione del recente decreto ministeriale, appaiono in realtà ferme o giunte ad uno stato di avanzamento a dir poco relativo;

ad oggi risulta critica la situazione a Zafferana e sono stati effettuati circa 3.110 sopralluoghi negli edifici interessati dall'evento tellurico di Santo Stefano, con altri 20 ancora da effettuare. In tutto sono state emesse e notificate circa 1.150 ordinanze di inagibilità e altre 200 saranno emesse a breve;

a riprova di un profondo disagio economico-sociale sono circa 400 i nuclei familiari che percepiscono il C.a.s. (contributo autonoma abitazione) con relative spettanze erogate per il mese di gennaio (da conguagliare), febbraio e marzo 2019, per circa 350.000 euro complessivi. Sono state presentate numerose pratiche con C.i.l.a. (comunicazione inizio lavori asseverata) di cui diverse ancora in fase di istruttoria;

appare insufficiente il numero delle demolizioni realizzate e sono stati messi in sicurezza solo pochi fabbricati e alcuni muri pericolanti. Risultano in corso di affidamento sul territorio, in attesa di completamento di *iter* autorizzativo, opere di riassetto ambientale propedeutico alla riapertura alla viabilità, e per la messa in sicurezza della chiesa madre di Zafferana,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire sullo stato complessivo dei luoghi nelle aree colpite dal sisma del 26 dicembre 2018, evidenziando, inoltre, attraverso una relazione dettagliata, quali interventi ad oggi per la ricostruzione siano stati effettuati ed un crono-programma delle opere ancora da effettuare e valutando, vista la gravità della situazione, l'opportunità di una rimodulazione temporale delle previsioni finanziarie attualmente contenute nel testo del decreto-legge "Sblocca Cantieri" ed in tale decreto dilazionate nel lungo periodo 2019-2023.

(4-01666)

[CAMPARI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

i medici veterinari che, a seguito di visita medico veterinaria, dispensano anche i farmaci di primo uso, al momento della fatturazione devono applicare l'IVA della propria prestazione al 22 per cento oltre a far pagare il prezzo del farmaco già comprensivo di IVA al 10 per cento e poi riapplicare la loro propria Iva al 22 per cento (più 2 per cento di cassa veterinaria);

questo comporta un aggravio di costi per il cliente proprietario di animale sottoposto a visita e cura veterinaria, il quale si vede costretto a pagare ulteriormente l'IVA sul farmaco dispensato dal medico veterinario al momento del pagamento della fattura;

secondo il comma 3 dell'articolo 84 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, la cessione del farmaco veterinario è da ritenersi prestazione accessoria rispetto a quella professionale;

in particolare, il carattere accessorio è definito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (principio di accessorietà), che prevede che una prestazione accessoria ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore o per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie impongono a formare la base imponibile;

quella accessoria, che è meno importante, perde la propria autonomia e viene assorbita nell'operazione principale e quindi non solo rientra nello stesso imponibile, ma attrae la stessa aliquota;

se si espone in fattura il farmaco ceduto con un'aliquota diversa da quella delle prestazioni medico veterinarie, attualmente 22 per cento, si effettua una vera e propria attività commerciale di vendita del farmaco, attività riservata alle farmacie, e ora alle parafarmacie (decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, art. 70);

quindi in una fattura in cui il costo del farmaco è di gran lunga maggiore di quello della visita (i farmaci per animali sono molto costosi) ci si ritrova un aggravio di IVA non dovuta mentre occorrerebbe tenere fuori dall'imponibile IVA il farmaco,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda assumere iniziative volte a consentire che il farmaco dispensato dai medici veterinari non sia considerata prestazione accessoria rispetto alla principale, consistente nella visita medica, al fine di consentire al proprietario di non pagare, sul medicinale, la maggiorazione dell'IVA.

(4-01667)

[ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#), [FEDELI](#), [MARGIOTTA](#), [CUCCA](#), [BELLANOVA](#), [FERRAZZI](#), [COMINCINI](#), [SBROLLINI](#), [MALPEZZI](#), [PARRINI](#), [PITTELLA](#), [GINETTI](#), [MESSINA](#) *Assuntela*, [ALFIERI](#), [MARINO](#), [VALENTE](#), [GIACOBBE](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [ROJC](#), [PARENTE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in occasione del seminario dal titolo "Convivenze", organizzato dal Dipartimento di storia, antropologia, religioni, arte e spettacolo, dell'Università "Sapienza" di Roma, nel quale era stato invitato a raccontare l'esperienza della città di Riace il sindaco Domenico Lucano, il movimento politico di estrema destra Forza Nuova, che si dichiara espressamente fascista, alla notizia della conferma della presenza del sindaco, ha dichiarato la propria contrarietà, annunciando l'organizzazione di un corteo di protesta, che, nonostante fosse stato vietato dalla Questura, si è realizzato;

nei pressi della biblioteca nazionale di Castro Pretorio, dove era presente un presidio di Forza Nuova, un ragazzo, davanti agli agenti della Polizia di Stato è stato aggredito da un militante di Forza Nuova; da quanto è possibile reperire dalle immagini e dai filmati diffusi nel *web*, l'aggressore di Forza Nuova, intervistato, avrebbe dichiarato espressamente e consapevolmente di essere fascista,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia conoscenza dei fatti riportati in premessa;

se allo stato attuale sussista una denuncia in corso per l'aggressione, avvenuta al cospetto di agenti della Polizia di Stato;

se e quali misure il Ministro, per quanto di propria competenza, intenda adottare nei confronti dell'autore dell'aggressione.

(4-01668)

BINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

Trenitalia SpA, operatore ferroviario nazionale italiano, il 18 dicembre 2019, ha selezionato la società spagnola CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), attraverso la sua controllata CAF Italia, per il progetto di manutenzione preventiva e correttiva della flotta di 59 treni ad alta velocità;

il 27 marzo Trenitalia ha comunicato di avere stipulato formalmente il contratto con la società Caf Italia;

la manutenzione dei treni rappresenta un'attività fondamentale per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario e la corretta e continua fruibilità del servizio. In questo contesto va rimarcato come un Etr 500 possa trasportare circa 600 passeggeri e raggiungere i 360 chilometri orari;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

le uniche offerte pervenute a Trenitalia sono state quelle di Rti Hitachi Railitaly - Sitav e di Caf Italia;

Hitachi rail Italy e Sitav hanno svolto il servizio di manutenzione preventiva degli Etr 500 per quasi venti anni e, in particolare, Hitachi Rail Italy (ex Ansaldo Breda) è il costruttore del rotabile, mentre Caf Italia (e la controllante spagnola Caf) non hanno invece mai operato su tale flotta;

lo scorso 16 gennaio 2019 Hitachi Rail Italy (Hri), in qualità di mandataria dell'Rti, ha proposto ricorso al Tar del Lazio, lamentando, tra l'altro, il difetto dei requisiti di partecipazione di Caf Italia e, in specie, la mancanza di personale abilitato alla manutenzione del materiale rotabile ovvero munito delle apposite abilitazioni, ai sensi del decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 4 del 9 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme ANSF per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria»;

il Tar deciderà in merito al ricorso nell'udienza del prossimo 3 luglio;

la scadenza dell'attuale proroga contrattuale relativa al medesimo servizio, svolto dall'Rti Hitachi Rail Italy - Sitav è prevista per il 18 giugno 2019;

tenuto conto che:

Caf Italia non ha mai operato nel nostro Paese nel delicato e fondamentale settore della manutenzione dei mezzi ad alta velocità su rotaia ed è alla concitata ricerca «per l'inizio delle attività di manutenzione di treni per conto di Trenitalia» di molteplici ingegneri e tecnici manutentori con consolidata esperienza in ambito ferroviario e metalmeccanico;

vi è quindi il rischio che l'azienda Caf Italia possa utilizzare personale privo delle abilitazioni/qualifiche necessarie per l'espletamento delle attività manutentive oggetto della gara;

il volume di base del contratto è di circa 120 milioni di euro, per una durata di 6 anni, che include la possibilità di proroga per un periodo di ulteriori 6 anni;

il subentro dell'azienda CAF, per ragioni tecniche, gestionali ed organizzative, ad avviso dell'interrogante, in definitiva, potrebbe mettere a serio rischio l'espletamento dell'intero esercizio commerciale Av Etr 500 e la stessa sicurezza dei trasporti,

si chiede di sapere se i partecipanti alla gara a procedura negoziata n. 2018/A/1T, richiamata in premessa, dispongano pienamente dei requisiti previsti dalle disposizioni nazionali vigenti e se la società che si è aggiudicata la gara stessa potrà assicurare la continuità del servizio commerciale Av Etr 500 e garantire la sicurezza del trasporto ferroviario.

(4-01669)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00821 del senatore Parrini, sull'acquisto di un'idonea sede per il distacco dei Vigili del fuoco di Castelfiorentino (Firenze);

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00825 della senatrice Garavini ed altri, sulle disposizioni per l'ottenimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani;

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00818 e 3-00819 del senatore Lannutti, rispettivamente sulle presunte irregolarità nello svolgimento di un concorso per dirigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e sull'acquisizione di Banca del Fucino da parte di Igea Banca;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00826 del senatore Astorre ed altri, sulla stabilizzazione del personale precario del CNR;

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00813 del senatore D'Arienzo, sulla ridefinizione dei livelli delle acque del lago di Garda;

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00817 del senatore Ripamonti, sulla situazione di crisi della Piaggio Aerospace;

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00816 delle senatrici Iori e Boldrini, sul diritto di fruire dei permessi *ex legge* n. 104 del 1992 frazionati ad ore per i lavoratori del comparto sanità;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00810 della senatrice Boldrini, sulla tutela dei soggetti affetti da emofilia;

3-00823 del senatore Cangini, sui criteri per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa nell'Area Vasta n. 4 della Regione Marche;

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00808 dei senatori La Pietra e Maffoni, sulla diffusione di fenomeni di allevamento abusivo e maltrattamento di cani, in particolare da parte della comunità cinese di Prato;

3-00811 della senatrice Pinotti e del senatore Margiotta, sulla supposta presenza di amianto in alcuni cantieri della Torino-Lione;

3-00824 del senatore Patriarca, sul finanziamento degli interventi del piano contro il dissesto idrogeologico della Regione Emilia-Romagna.

Mozioni, ritiro di firme

La senatrice La Mura ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla mozione 1-00103, della senatrice Naturale ed altri.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-01501, della senatrice Giannuzzi ed altri.

1.5.2.2. Seduta n. 121 del 12/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

121a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

LAFORGIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione e deliberazione su proposte di questione pregiudiziale riferite al disegno di legge:

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 9,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione e la deliberazione su proposte di questione pregiudiziale riferite al disegno di legge n. 1315, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il senatore Mangialavori per illustrare la questione pregiudiziale QP1.

MANGIALAVORI (FI-BP). Signor Presidente, sono qui a presentare la nostra questione pregiudiziale riferita al decreto-legge proposto dal Governo, chiamato decreto Calabria.

Il provvedimento in esame, costituito da diciassette articoli e tre capi, è l'ennesimo presentato dal Governo in carica, le cui componenti politiche - è bene ricordarlo - nelle precedenti legislature avevano sempre stigmatizzato il ricorso e l'uso improprio della decretazione d'urgenza.

Le norme contenute nei primi articoli del Capo I - secondo noi e secondo la Costituzione - ledono il

principio della legislazione concorrente, in quanto rappresentano un'evidente limitazione del ruolo della Regione nella gestione del servizio sanitario. Alcune disposizioni infatti non sembrano considerare la necessità di rispettare l'articolazione degli assetti istituzionali: l'articolo 2 - ad esempio - conferisce al commissario un potere ulteriore rispetto a quanto previsto nel piano di rientro, quello di verifica straordinaria sull'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie e di quelle ospedaliere e ospedaliere universitarie. Inoltre, la nomina dei commissari straordinari delle singole aziende è attribuita al commissario governativo, anziché - come dovrebbe essere - al presidente della Giunta regionale, cosa che depaupererà le funzioni di controllo di quest'ultimo.

L'articolo 3 stabilisce che, in caso di valutazione negativa del direttore generale, il commissario *ad acta*, previa intesa con le Regioni, nonché con il rettore, nei casi di aziende ospedaliere universitarie, nomina un commissario straordinario; in mancanza d'intesa, sarà il Consiglio dei ministri a provvedere alla nomina del commissario o del direttore generale.

L'articolo 4 stabilisce che i commissari straordinari debbano effettuare periodicamente, e comunque entro sessanta giorni dalla nomina ovvero dalla valutazione positiva... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi perdoni un istante, senatore Mangialavori, se la interrompo.

Collegli, è faticoso ascoltare l'intervento dal banco della Presidenza, per cui vi prego di prendere posto in modo più silenzioso.

Prego, senatore Mangialavori, continui.

MANGIALAVORI (*FI-BP*). Stavo dicendo che, entro sessanta giorni dalla nomina ovvero dalla valutazione positiva effettuata dal commissario *ad acta*, i commissari straordinari devono effettuare una verifica sull'attività dei direttori amministrativi e sanitari delle rispettive aziende, volta ad accertare le competenze di questi ultimi e a verificare se il loro lavoro sia stato positivo o meno.

L'articolo 5 estende alle aziende sanitarie della Regione Calabria la disciplina prevista per gli enti locali in tema di dissesto, prevedendo che la dichiarazione di dissesto consegua comunque a una verifica generale sulla gestione dell'ente effettuata dai commissari straordinari.

Il Capo I del decreto-legge è interamente dedicato a disposizioni speciali per la Regione Calabria, volte, come specificato dall'articolo 1, a ripristinare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione), nonché ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale secondo i relativi programmi operativi. Tutti gli interventi proposti si configurano come provvedimenti normativi straordinari, assunti per un periodo temporale limitato a diciotto mesi, con i quali si intende accompagnare la sanità calabrese verso situazioni amministrative "normali". Allo stesso commissario *ad acta* è dato il potere di far decadere dall'incarico i direttori generali e di nominare un commissario straordinario; inoltre, egli ha anche la facoltà di nominare i commissari straordinari senza particolari requisiti, ma in modo del tutto discrezionale. Anche in questi casi il Governo si assume il potere che la Costituzione attribuisce alle Regioni.

Occorrerebbe prendere atto del fallimento dello strumento commissariale, che ha contribuito a peggiorare l'assistenza sanitaria in Calabria, senza ridurre né il debito né il *deficit* sanitario, creando inoltre, a causa del blocco del *turnover*, una carenza strutturale di personale che poi si riverbera sui livelli essenziali di assistenza. Eppure il Governo, invece di eliminare tali criticità, con un decreto-legge farlocco sta pensando di attribuire a sé soltanto la possibilità di nominare persone, personale e personalicchio.

L'eterogeneità della materia in un decreto-legge costituisce un improprio depauperamento della competenza legislativa delle Camere e la volontà del Governo di realizzare il proprio programma o di rendere operative con immediatezza alcune sue decisioni non può diventare prevalente sulla natura peculiare del decreto-legge. Inoltre, quest'ultimo non può essere il mezzo dell'Esecutivo per introdurre disposizioni e preservare pretestuosamente e comunque gli effetti prodottisi nei sessanta giorni di validità della decretazione d'urgenza, a prescindere dalla conversione in legge delle singole norme emanate.

Per tutti questi motivi, riteniamo che non si debba procedere all'esame del disegno di legge n. 1315 del 2019. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Collina per illustrare la questione pregiudiziale QP2.

COLLINA (PD). Signor Presidente, colleghi, Lega e 5 Stelle governano il Paese da un anno e questo è il primo provvedimento governativo in tema di sanità che arriva all'esame dell'Assemblea. Comprendo la necessità di affrontare approfondimenti e di modificare da parte del Governo del cambiamento tutti gli assetti del Ministero, gli enti consultivi e la composizione di tante commissioni frutto delle nomine del vecchio Governo. Dopo un anno di attività, però, vedere approdare in Aula il provvedimento in discussione lascia enormemente perplessi.

Nella scorsa legislatura avevamo proposto una modifica della Costituzione tale per cui, in caso di dissesti finanziari a livello regionale, con legge dello Stato allo stesso si sarebbero potute avocare le competenze relative ad alcuni ambiti (si trattava della modifica dell'articolo 120 della Costituzione). Per poter varare il decreto-legge n. 35 del 2019 avreste dovuto votare sì al referendum (*Applausi dal Gruppo PD*), perché non ci sono le condizioni e i presupposti costituzionali per emanare un decreto-legge di questo tipo: a Costituzione invariata, il Governo deve infatti conferire con le Regioni e tener conto delle competenze regionali per poter intervenire in una materia come quella sanitaria. Con il provvedimento in discussione non lo fate: esautorate una Regione nei modi e nelle forme, senza i presupposti costituzionali per poterlo fare, e poi intervenite sugli aspetti più complessivi e generali della sanità italiana sempre nello stesso provvedimento.

Qui ci sono due decreti, e non uno solo: uno riguarda la situazione di emergenza nella Regione Calabria; nell'altro mettete mano a una serie di problemi presenti nel nostro Paese riguardo alla sanità, che in parte - dobbiamo dirlo - avete contribuito a generare. Varare infatti una misura come quota 100 senza immaginare le sue ricadute e conseguenze sul sistema pubblico nazionale, in particolare sanitario, getta ora in grave difficoltà tutta la sanità del nostro Paese.

Oggi viene quindi posta una questione pregiudiziale, con le seguenti premesse: dopo un anno non avete ancora messo mano in modo organico alla sanità italiana, perché evidentemente non avete un'idea. I problemi esistono. Come ho già detto, avevamo pensato di partire a monte, predisponendo i presupposti per agire in modo significativo sulla sanità italiana. Questo non è successo e, quindi, oggi con la questione pregiudiziale in esame vi diamo la possibilità di tornare in Commissione per cercare di dare risposte adeguate alle esigenze non solo della Calabria, ma anche del resto del Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

BOLDRINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, dichiaro subito che abbiamo a cuore la sanità di tutti i cittadini, non meno dei calabresi e, quindi, la presentazione della questione pregiudiziale non va contro quei cittadini, ci mancherebbe. Abbiamo però l'impressione che il decreto-legge in esame, oltre a presentare vizi di costituzionalità, sia pasticciato e, come spesso accade con i provvedimenti di questo Governo, ci troviamo di fronte a un testo *omnibus*.

Ci pare soprattutto che ci sia una palese violazione dell'autonomia della Regione Calabria, poiché è mancata qualsiasi forma di collaborazione, citata anche nel parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, saltando quindi tutte le regole basilari di una leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni. Tra l'altro, si è deciso di intervenire platealmente - visto che il decreto-legge è stato programmato e lo si è presentato addirittura in Calabria - dimostrando grande interesse - sì - per la Regione. Il Governo però, considerato il tanto lavoro svolto, avrebbe potuto cogliere l'occasione non solo per fare un atto provvisorio, come spesso succede (dato che ha una validità di diciotto mesi), ma anche per creare magari un prototipo, uno *standard* utile a prefigurare un nuovo sistema per tutte le altre Regioni del Paese, perché non esiste solo la Calabria. Si sa, però, che si fa tutto così, in maniera molto provvisoria, derogando di fatto a norme prestabilite e introducendo addirittura notevoli discrezionalità e non già criteri oggettivi (parlo, ad esempio, dell'assunzione del personale).

Il decreto-legge in esame ha la prerogativa di superare anche i ruoli della magistratura e della Corte dei conti. Nonostante i roboanti annunci fatti, nulla si è detto sulla riorganizzazione del personale della

sanità della Regione Calabria, ovviamente in difficoltà, con lo stesso spettro dei futuri pensionamenti di quota 100 di cui ha parlato anche il collega che mi ha preceduto, che creeranno ulteriori vuoti di organico.

Anche se si è parlato di urgenza, il decreto-legge è di fatto un normale piano di rientro: è vero che da tanti anni la Regione Calabria e soprattutto i cittadini calabresi lo sopportano, ma qui vi è la pretesa di risistemare tutto a suon di commissari, senza peraltro mai citare, oltre al pedissequo controllo economico, un altro monitoraggio che riteniamo di fondamentale importanza, ossia l'innalzamento dei livelli essenziali di assistenza, attualmente di bassissimo livello, perché monitorati da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). In questo decreto-legge, però, non se ne fa assolutamente menzione.

Il Capo II, poi, che è aggiuntivo - è per questo che il provvedimento a nostro avviso è incostituzionale, perché mette insieme due temi diversi - reca misure urgenti in materia di salute, in palese violazione della regola che impone che i contenuti di un decreto-legge siano omogenei.

La formazione specialistica, soprattutto dei medici (quelli importanti, di medicina generale), avrebbe sicuramente meritato un provvedimento a sé stante, ovviamente con gli interlocutori più rilevanti. In questo caso, il Ministero della salute, insieme ai commissari, fa il buono e il cattivo tempo, senza citare neanche una volta l'espressione «di concerto con il Ministero dell'istruzione». Sappiamo infatti che le scuole di specializzazione sono in capo alle università. Ci sono voluti emendamenti che prevedessero in aggiunta la collaborazione con i rettori delle aziende, laddove esistono quelle universitarie.

Tutta la riorganizzazione delle borse di studio in funzione delle carenze in sanità, venutesi a creare anche con l'avvento dei pensionamenti, non è stata presa in considerazione. Stesso discorso vale per i fondi per la copertura di ulteriori borse di studio, senza dimenticare altresì che nel testo del decreto-legge sono contenute diseguaglianze enormi, a loro volta ai margini dell'incostituzionalità. In merito - ad esempio - al conferimento di incarichi dirigenziali, si crea un'irragionevole disparità di trattamento in violazione di un principio di uguaglianza tra medici specializzati e in corso di specializzazione. Si tratta di diseguaglianze tali per cui saranno senza dubbio presentati ricorsi da parte dei soggetti coinvolti, con un'ulteriore spesa per la comunità e per tutti noi.

Alla luce di tutte queste diseguaglianze, riteniamo che ci siano davvero i margini per una pregiudiziale di costituzionalità. Per tale ragione, signor Presidente, colleghi senatori, chiedo all'Assemblea il voto favorevole alla questione pregiudiziale per non procedere all'esame di un decreto-legge che non è nient'altro che propaganda. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[SICLARI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SICLARI (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, siamo esattamente a un anno da quando noi di Forza Italia abbiamo denunciato l'emergenza sanitaria calabrese per la prima volta in quest'Aula, davanti al Governo che si presentava al Senato della Repubblica, il 5 giugno del 2018. Proprio un anno fa abbiamo raccontato e illustrato al Governo che in Calabria c'era un'emergenza, quella sanitaria, problema che oggi pensate di iniziare a risolvere con il provvedimento in esame, che invece - a nostro avviso - peggiora la situazione.

Quel 5 giugno illustrammo i problemi che vivevamo in quei giorni in Calabria e che tutti ricorderete bene, perché furono uno scandalo a livello nazionale: sei ascensori su sei non funzionavano in un ospedale, per cui i pazienti venivano portati sulle spalle dai medici, e le medicine mancavano al Grande Ospedale Metropolitan di Reggio Calabria per carenza di risorse. Da allora, noi di Forza Italia abbiamo fatto una battaglia per la Calabria, terra dimenticata spesso da tutti e forse anche dai calabresi, o almeno da alcuni. *(Brusio)*.

A voi della maggioranza chiedo rispetto per i calabresi e di ascoltare cortesemente: stiamo parlando del decreto-legge sulla situazione sanitaria della Calabria che avete presentato a quest'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Senatore Siclari, ho già richiamato l'Assemblea a un maggiore ascolto. Prosegua il suo intervento.

SICLARI (FI-BP). Con questo decreto-legge state calpestando l'articolo 32 della Costituzione: ecco

perché è incostituzionale. Quell'articolo, infatti, è uno dei pochi in cui è presente l'aggettivo «fondamentale», che trova attuazione nel Servizio sanitario nazionale, il quale ha compiuto quarantuno anni, ma - ahimè - negli ultimi quindici mesi è a rischio sostenibilità, dato che non avete fatto altro che ridurre le risorse ad esso destinate. Adesso mettete in discussione anche i principi su cui si fondano l'articolo 32 della Costituzione e il Servizio sanitario nazionale, ovvero l'equità, l'uguaglianza e l'universalità delle cure.

Collegi, in Calabria siete venuti qualche mese fa, dopo che abbiamo presentato ventiquattro interrogazioni parlamentari sull'emergenza sanitaria di quella Regione e oltre cento agenzie nazionali, una ogni tre giorni, per informarvi di quanto lì accade e dell'emergenza che viviamo sulla nostra pelle. Siete venuti in Calabria a dire che avreste risolto il problema e ora venite in Aula con un decreto-legge che parla non di assistenza sanitaria, ma solo dell'occupazione di poltrone. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Il decreto-legge in esame promuove uno strumento che ha fallito in Calabria per dieci anni, il commissariamento della salute, che ha aumentato il debito pubblico e la mobilità, né è riuscito a garantire i piani di rientro. I calabresi che si curano fuori sono ogni anno di più, anche sotto la gestione commissariale imposta dallo Stato, e non certo da loro stessi, e voi venite in Aula a presentare la soluzione di supercommissariare la Calabria. Quale scienziato avete pensato di mandare in quella realtà a risolvere il problema che non è riuscito a risolvere nessun commissario negli ultimi dieci anni? E non si trattava di commissari calabresi. Vogliamo conoscerlo, e non credo si tratti di Cotticelli, persona che stimo, sicuramente qualificata e adeguata per il nostro territorio. Serviva davvero un decreto-legge per nominare un nuovo commissario, sollevando un tale polverone? Servivano tanta propaganda e demagogia? Bastava nominare Cotticelli al posto dell'ex commissario Scura, senza annunciare un decreto-legge che non ha nulla di nuovo, non parla di assistenza sanitaria e non prevede un solo euro per l'assistenza sanitaria calabrese.

Anzi, qualcosa di nuovo c'è: esiste la possibilità di chiedere il dissesto delle ASP (Azienda pubblica di servizi alla persona), per ripartire così da zero. Mi verrebbe da dire - come farebbe il mio collega Mallegni - che siete dei fenomeni. Mandare in dissesto le ASP significa distruggere le aziende sane che da due anni e mezzo aspettano di essere pagate e non vedranno un euro! *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Manderete a casa quei dipendenti sani che lavorano da venti o venticinque anni in aziende sane, perché la magistratura da noi è attenta e accorta e, quindi, lavora e vigila con estrema cura sul territorio. Le aziende che oggi in Calabria lavorano da circa trent'anni sono state e tuttora vengono controllate puntualmente dagli inquirenti e dalla magistratura, che svolge un nobile lavoro in quella Regione, per i calabresi e per garantire la democrazia e i nostri diritti.

Le aziende sane che vivono in un contesto difficile non vanno punite con un dissesto. Abbiamo quindi presentato un emendamento con il quale chiediamo di considerarle come creditori privilegiati e di pagarle. Proprio in quanto sane e non infiltrate dalla criminalità organizzata in un territorio difficile, devono essere premiate dal Governo. Anche i nostri procuratori dicono che la politica deve incentivare le aziende sane, soprattutto nei territori difficili, e non punirle, perché voi ritenete, partendo da zero, di risolvere il problema della Calabria: partiamo da ciò che è sano e tuteliamolo.

Voi, con il vostro decreto-legge, colpite tutti, per cui chi ha lavorato e vissuto onestamente viene trattato come chi truffa lo Stato e ha collusioni con la criminalità organizzata. Fate un esame di coscienza perché, quando chiederete e accetterete il dissesto della ASP di Reggio Calabria, già arrivato al commissario di quella città, le aziende che non vengono pagate da due anni e mezzo chiuderanno tutte. Ricevo telefonate ogni giorno da persone disperate, che hanno dato la vita alle loro attività e non hanno mai avuto problemi con la giustizia, pur in un territorio difficile come quello calabrese, perché sane.

Il decreto-legge in esame invece, oltre all'articolo 32 della Costituzione, calpesta la dignità di tutti i calabresi. Avrebbe dovuto essere un decreto-legge sull'assistenza sanitaria, mentre sembra certificare che questo Governo guarda i calabresi come criminali. È questo il problema: il provvedimento in esame guarda i calabresi come fossero dei criminali.

Avete escluso la centrale unica appaltante della Calabria convinti che anche lì ci possa essere dello

sporco, che ad oggi però non risulta. Avete costruito un decreto-legge in base a tale pregiudizio, e ciò porterà un aumento della mobilità e la chiusura dei laboratori sani; porterà la gente che lavora onestamente a non avere più lavoro, perché chiuderanno le strutture sanitarie, e i bambini saranno costretti ad attendere lunghe liste d'attesa per un semplice prelievo e gli anziani a rinunciare alle cure.

Il 18 giugno i calabresi saranno in piazza Montecitorio a chiedere al Governo rispetto e ascolto. I calabresi onesti, quel giorno, verranno qui a chiedere semplicemente di essere guardati negli occhi, perché hanno l'onestà dentro e forse sono molto più onesti di tanti altri politici che gridano «onestà, onestà e onestà» e ai quali non importa niente di tutelare la parte più sana della Calabria, che merita invece di essere aiutata e non uccisa, perché abitata solo da criminali.

Il nostro appello vi invita a valutare con estrema attenzione gli emendamenti e a fare vostri quelli che abbiamo presentato: ci interessa non che sia approvato l'emendamento a prima firma Siclari o Bernini, ma che le nostre proposte emendative vengano approvate perché provengono dal territorio e servono per aiutare quei cittadini che oggi sono più in difficoltà, dato che - come avete visto anche voi - si vive un'emergenza sanitaria. Risolvete il problema, allora.

Ringrazio i miei colleghi che mi hanno affiancato nel corso dei lavori in Commissione igiene e sanità: ringrazio in particolare le senatrici Rizzotti, Boldrini e Stabile, nonché il collega Mangialavori e la capogruppo Bernini perché hanno fatto sentire, tramite la mia persona, la vicinanza del partito a tutti i calabresi.

Per questa ragione, continueremo la battaglia in Senato tutti insieme, come Gruppo, perché i calabresi hanno bisogno di sentirsi davvero cittadini italiani e non perché glielo raccontiamo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).*

[ZAFFINI](#) (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (Fdi). Signor Presidente, a me che non sono un fenomeno - e me ne guardo bene, collega Mallegni; anzi, proprio per questo motivo coltivo ogni giorno il dubbio - il provvedimento al nostro esame desta tantissime perplessità, a cominciare dalla discussione che stiamo ora affrontando. Ricordo infatti che il provvedimento è ancora in Commissione e, quindi, potrebbe essere drasticamente modificato o addirittura mutilato in ogni sua parte, essendo la discussione ancora aperta. Discutere adesso una questione pregiudiziale, quindi, desta in me - lo ripeto - perplessità, ma mi adeguo, nel tentativo continuo di accrescere la mia conoscenza.

Vi sono poi altri aspetti che inducono il Gruppo Fratelli d'Italia a votare favorevolmente a entrambe le questioni pregiudiziali presentate, che riteniamo totalmente fondate.

Il provvedimento al nostro esame, signor Presidente, esercita a tradimento un'incursione in materie importantissime e, nello stile consueto del Ministro della salute - come componente della Commissione igiene e sanità lo osservo da vicino ogni giorno - adotta tre riforme davvero importanti.

La prima riforma è quella della giustizia - non so però se voi, colleghi fenomeni, ve ne siete accorti - mentre la seconda è quella dell'università e la terza è quella della sanità. Nei sei articoli, a parte i primi dieci che riguardano l'emergenza Calabria, il provvedimento, colleghi fenomeni, adotta tre riforme fondamentali, tutte motivate, parzialmente necessarie e, per alcuni versi, anche urgenti, ma non è possibile trattare quegli argomenti in siffatto modo. Si tratta - lo ribadisco - di un'incursione inconsapevole, superficiale e sciatta, che prende in considerazione problemi enormi. Ne cito solo uno: la mancanza di personale medico. Uno studio recente dell'Associazione nazionale medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAO) quantifica intorno a 20.000 i professionisti mancanti nei prossimi tre anni.

È un problema serissimo che tutti conoscono, ma che non può assolutamente essere risolto in questo modo.

Argonteremo la sostanza del provvedimento in Aula come minimo la settimana prossima, Presidente, perché non so quando avverrà di preciso. Considerato che cominceremo a votare gli emendamenti in Commissione a partire dalla settimana prossima, potremmo riprendere l'esame del provvedimento anche fra quindici giorni.

Invece che alla sostanza della materia, che ho sentito trattare dai colleghi che mi hanno preceduto, mi

fermo alla forma e all'eccezione di costituzionalità del provvedimento in esame per manifestare l'assoluta condivisione sulle perplessità illustrate nelle due questioni e annuncio, quindi, in coerenza con quanto detto, il voto favorevole del mio Gruppo e partito ad entrambe le questioni pregiudiziali presentate. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP)*.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, vorrei fare un ragionamento soprattutto alla maggioranza che ha proposto il decreto-legge in esame.

Noi sosteniamo le pregiudiziali perché il provvedimento è chiaramente incostituzionale; anzi, in relazione alle questioni che attengono al rapporto con le competenze regionali, faccio presente che - pochi minuti fa eravamo in audizione in Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale - stiamo discutendo della autonomia differenziata (comma 3 dell'articolo 116). Questo è un decreto-legge che straccia le attuali competenze delle Regioni senza porsi alcun problema, e già questo è incostituzionale. Il fatto ancor più preoccupante è che non riguarda solo le problematiche della Regione Calabria: si affronta una serie di emergenze di carattere ordinamentale in sanità prescindendo da qualsiasi impianto e da qualsiasi ragionamento. In questo caso la ragione di urgenza non esiste e non capisco come faccia il Ministero della salute a pensare di affrontare l'emergenza sanità e del Sistema sanitario nazionale in siffatti termini. È un intervento "alla qualunque" che sostanzialmente fa una cosa sola: concentra i poteri, prescinde dall'ordinamento e non risolve ora e non lo farà neanche in futuro i problemi per quanto riguarda la questione sia del personale e dei professionisti - è stato detto anche dai colleghi prima di me che siamo in emergenza - che strategicamente degli specializzandi, questione tra l'altro che prevede un problema di risorse. Qui non se ne parla.

Non affrontiamo il problema di come saranno e sono reclutati i medici nel Servizio sanitario nazionale, dando vita a un sistema provvisorio senza alcun tipo di controllo. Il problema è molto serio e grave. L'emergenza c'è, ma non si affronta così. In questo modo si dice una cosa semplice: "sulla sanità e su questi punti comandiamo noi". Ma questo è incostituzionale. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP1) e dal senatore Marcucci e da altri senatori (QP2), riferita al disegno di legge n. 1315.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(920-B\)](#) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo* *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 10,11)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 920-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La relatrice, senatrice Nisini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[NISINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, sarò breve e illustrerò le modifiche che la Camera dei deputati ha apportato al provvedimento che oggi ci arriva in terza lettura. Ricordo che l'articolo 1 introduce nell'ordinamento il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica, il Nucleo della concretezza, preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatrice Nisini, mi scusi se la interrompo, ma è difficile lavorare bene con un tale

rumore. Colleghi, vi prego di abbassare il tono di voce o di tacere.

La prego, senatrice Nisini, di continuare.

NISINI, *relatrice*. Come dicevo, la Camera dei deputati ha apportato modifiche molto specifiche all'articolo 1. Oltre al richiamo ai principi di trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, si introduce un termine temporale per la comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'avvenuta attuazione delle misure correttive. Si prevede inoltre la trasmissione, anche alle competenti Commissioni parlamentari, della relazione annua del Dipartimento della funzione pubblica concernente gli esiti dei sopralluoghi e delle visite.

Quanto all'articolo 2, ricordo che esso prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, oltre a recare un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche.

La Camera dei deputati ha apportato le seguenti modifiche: si introduce un richiamo al principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; si esclude il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative dall'ambito di applicazione del presente articolo e si specifica che i dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo le modalità stabilite da un regolamento ministeriale.

La Camera dei deputati ha soppresso l'originario articolo 3, relativo alle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, in quanto tale articolo è stato nel frattempo assorbito dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Viene confermato il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici, e si recano modifiche e integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni da parte delle suddette amministrazioni, stabilendo anche disposizioni transitorie.

Nelle modifiche apportate alla Camera all'articolo 3 vengono inserite le figure professionali con elevate competenze in materia di contabilità pubblica e di gestione finanziaria tra quelle il cui reclutamento deve essere previsto in via prioritaria, nell'ambito della predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale delle suddette amministrazioni.

Viene specificato che le procedure concorsuali relative alle amministrazioni in oggetto per il triennio 2019-2021 e rientranti nell'ambito di applicazione di cui al comma 4, lettera *b*), sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica, e per le suddette procedure vengono posti alcuni criteri e facoltà specifici concernenti le commissioni d'esame, le sottocommissioni, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, i punteggi relativi ai titoli. Si prevede, tra l'altro, che le prove d'esame possano essere precedute da una prova preselettiva qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi.

È previsto che il Dipartimento della funzione pubblica provveda allo sviluppo di un portale del reclutamento, per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato.

All'articolo 3 sono state altresì apportate modifiche relative a tutte le pubbliche amministrazioni e inerenti a vari profili in materia di procedure di assunzione e di mobilità. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi perdoni, senatrice Nisini.

Adesso devo veramente richiamarvi, colleghi.

Prego, senatrice Nisini, prosegua la sua relazione.

NISINI, *relatrice*. La ringrazio, Presidente.

Signor Presidente, chiedo ad ogni modo che il testo scritto della relazione venga allegato ai Resoconti della seduta odierna, dato che lo sto sintetizzando visto il poco interesse mostrato ora in Aula.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

NISINI, *relatrice*. L'articolo 4 è stato introdotto alla Camera. Il comma 1 estende agli altri pubblici

dipendenti la disciplina che consente, finora solo per talune categorie di personale, il collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, e modifica le norme sulla durata della medesima aspettativa. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il collocamento in aspettativa non può superare i cinque anni. Con riferimento a quest'ultima ipotesi, la novella consente il rinnovo, per una sola volta.

Il comma 2 ammette per i dipendenti pubblici collocati in aspettativa, ai fini dell'avvio di attività professionali e imprenditoriali, il rinnovo, per una sola volta, della medesima. Si ricorda che tale aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.

Nel successivo articolo 5 vi è una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione, da parte di Consip SpA, di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti. La Camera ha aggiunto i commi 5 e 6, concernenti l'introduzione dell'obbligo, a carico delle società di emissione di buoni pasto, di fornire una garanzia fideiussoria.

Nell'articolo 6, recante le disposizioni finali e la clausola di salvaguardia, relativa alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome, la Camera ha operato esclusivamente una modifica di coordinamento, in relazione alla suddetta soppressione dell'articolo 3 originario. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. La relatrice di minoranza, senatrice Parente, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Parente.

[PARENTE](#), *relatrice di minoranza*. Signor Presidente, interverrò sulle tre questioni principali che pone il provvedimento in esame in terza lettura. Si tratta di sei articoli che la senatrice Nisini, relatrice di maggioranza, ha appena illustrato. Le questioni fondamentali tuttavia sono tre: istituzione del Nucleo della concretezza, misure per il contrasto all'assenteismo e misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale.

Comincio da quest'ultima questione per continuare a ribadire la nostra contrarietà - altri colleghi interverranno al riguardo successivamente - al provvedimento, che è molto altisonante poiché parla di futuro, di ricambio generazionale, fondamentale per una pubblica amministrazione il cui organico è al di sotto rispetto a quello degli altri Paesi europei e con un livello di anzianità di servizio molto alto.

Le uniche aggiunte che la Camera vi ha apportato riguardano, nell'ambito del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione: queste ultime due parole sono le uniche aggiunte nel testo che ci è arrivato dalla Camera. Queste due parole naturalmente importanti, «trasparenza e digitalizzazione» della pubblica amministrazione, sono un'ulteriore riprova che del Nucleo della concretezza non c'era bisogno, perché si tratta di una chiara sovrapposizione con l'Ispettorato per la funzione pubblica, con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e, in parte, anche con le funzioni dell'ANAC.

Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo già detto molto in prima lettura, ma venendo qui mi è venuto in mente «Il Castello» di Kafka - peraltro un romanzo incompiuto e, se ci fosse un novello Kafka, lo completeremmo con questo provvedimento - quando l'agrimensore chiamato al castello per svolgere il suo lavoro si accorge che è praticamente irraggiungibile, fino a quando non parla con il sindaco, il quale gli dice che c'è un errore e non deve fare l'agrimensore, tanto è vero che va a fare il bidello: un disguido dovuto alla complessità dell'amministrazione. Quindi il castello, ovvero la macchina burocratica cui va incontro il signor K, è fatto di segretari e funzionari che vanno e vengono, scrivono verbali su ogni cosa, ma accedere al castello è un'impresa ardua. Consentitemi, Presidente, una citazione precisa di questo romanzo bellissimo: «Il Castello ha molti ingressi. Ora è in voga l'uno, e tutti passano di lì; ora l'altro, e il primo è disertato. Secondo quali regole avvengano questi cambiamenti non s'è ancora potuto scoprire».

Noi invece abbiamo bisogno nella pubblica amministrazione di un unico ingresso, agevole, semplice e accessibile. Tutti i funzionari che vanno e vengono, come prevede il Nucleo della concretezza,

allontaneranno efficienza ed efficacia delle azioni amministrative, anche perché sono 52 rispetto a 3 milioni. La nostra proposta consisteva nel far funzionare l'esistente, nel rafforzare sia economicamente che in termini di strumenti quanto già esiste, per dare appunto efficienza alla pubblica amministrazione.

L'articolo 2 prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e della sorveglianza negli accessi per i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche. Sottosegretario, quante discussioni, quanto contenzioso abbiamo avuto su questo? Vi rimando anche alla relazione in prima lettura. La Camera ha aggiunto un richiamo importante, che peraltro - lo ricorderanno la relatrice e il Sottosegretario - era una proposta del Partito Democratico qui bocciata. Ha aggiunto il richiamo ai principi di proporzionalità ai sensi dell'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ancora, in questo provvedimento - resta invariato l'intervento delle norme nonostante il richiamo aggiunto alla Camera - non si è dato ascolto a quanto sostenuto anche dal Garante per la protezione dei dati personali sia in Senato che alla Camera: la previsione dell'obbligatorio impiego contestuale di due sistemi di verifica del rispetto dell'orario di lavoro (raccolta di dati biometrici, e cioè impronte digitali o controllo dell'iride - di questo stiamo parlando - e videosorveglianza) eccede sicuramente il limite del diritto alla protezione dei dati personali.

Nel corso dell'esame della Camera si è inoltre intervenuti su un ambito specifico della pubblica amministrazione: la scuola. La scuola è molto diversa dagli altri settori della pubblica amministrazione. In seconda lettura alla Camera è stato quindi escluso dai controlli biometrici e dalla videosorveglianza il personale scolastico, e quindi i docenti, fatta eccezione per i dirigenti degli istituti soggetti ad accertamento dell'osservanza dell'orario di lavoro esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso: questo dice il testo Camera trasmesso al Senato in terza lettura.

Aggiungo che si fa politica con il buonsenso. Immaginate voi un preside, un dirigente scolastico che, nell'ingresso a scuola, viene sottoposto alla videosorveglianza e al controllo digitale delle impronte o dell'iride? È chiara l'irragionevolezza della norma: i presidi, i dirigenti scolastici non sono legati a un ufficio ma molto spesso a più plessi e non hanno un orario contrattuale ben definito; i dirigenti sono legali rappresentanti dell'istituzione scolastica, per cui devono garantire i rapporti con gli enti locali, le ASL e le associazioni territoriali. Inoltre, con un tale intervento si viola il principio di uguaglianza, perché si discriminano alcuni lavoratori della scuola rispetto ai dirigenti.

Colleghe e colleghi, c'è un ultimo appello dell'Andis arrivato ieri; ci sono gli appelli di CGIL, CISL e UIL, nonché la manifestazione dei sindacati dei dirigenti scolastici. Da madre, da zia, da cittadina, da rappresentante delle istituzioni so che cosa fa un dirigente scolastico. Molte volte noi madri fermiamo i presidi e i dirigenti nell'ingresso della scuola o lungo il marciapiede mentre camminano e, quindi, si corre il rischio che il dirigente scolastico, che ha tanta responsabilità, e al quale affidiamo la vita dei nostri figli, non guardi più in faccia, negli occhi né i genitori, né gli studenti. Sono già pieni di ricorsi: giorni fa è venuto da me un preside per lamentarsi della mole di burocrazia esistente. Si corre il rischio che diventino molto attenti giustamente all'osservanza dell'orario di lavoro, ma meno attenti alla natura dell'istituzione scolastica, al senso e al prestigio del loro ruolo. Affidiamo a loro l'educazione e la crescita dei nostri figli. Facciamo quindi un ultimo appello, affinché si cambi la norma.

In generale, si tratta di una norma ingiustificata e irragionevole - come ho detto prima - anche perché non c'è una motivazione per assoggettare i presidi e i dirigenti scolastici all'osservanza dell'orario di lavoro. Dovrebbe sussistere una motivazione di maggiore assenteismo, che però non c'è, e quindi è ancora più irragionevole. Sia chiaro che nessuno di noi in quest'Aula pensa di non dover punire chi non osserva l'orario di lavoro. Lo ricordavo in prima lettura e lo ribadisco adesso. La riforma Madia ha accentuato questo tema: l'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001 (il Testo unico sul pubblico impiego), così come modificato con i decreti legislativi n. 116 del 2016 e n. 75 del 2017, parla di licenziamento disciplinare per falsa attestazione di osservanza al servizio. Rimando alla mia relazione in prima lettura che conteneva i relativi dati. Chi non osserva l'orario di lavoro deve essere punito ed esistono già le norme. Presumere, però, che tutti i 3 milioni di dirigenti pubblici, in generale, non osservino l'orario di lavoro, per cui si interviene con una tale norma, credo sia profondamente

ingiusto e sbagliato.

So che si vive un clima, molte viene alimentato dall'attuale maggioranza, dell'uno contro l'altro. Qualche collega in prima lettura, anche giustamente, ha detto che in tal modo chi lavora onestamente lavora più tranquillamente; capisco siffatte motivazioni, ma abbiamo bisogno non di questo, ma di una pubblica amministrazione che sia rivolta davvero all'efficienza e all'efficacia.

Nell'articolo che si occupa di assunzioni non si parla di prove di attitudine al ruolo, a quello che una pubblica amministrazione innovatrice dovrebbe fare. Si parla invece di *test* mnemonici e ciò rappresenta la perdita di una grande occasione.

Noi avevamo proposto che i 35 milioni previsti per questo provvedimento fossero utilizzati per la formazione, per lo spirito di servizio e di corpo, ma di questo non vi è traccia.

È molto importante e bello quanto ha detto ieri il presidente Casellati nel ricordare Enrico Berlinguer, e cioè che era un uomo di partito e non di parte. Credo che proprio gli interventi sulla pubblica amministrazione non debbano essere di parte, perché i pubblici dipendenti sono il bene più prezioso della nostra comunità. Noi abbiamo bisogno di ricostruire una comunità e non di dividerla. Spero che, fino alla fine, la maggioranza si ravveda almeno su alcuni punti fondamentali che non esaltano il grande ruolo svolto dai nostri servitori dello Stato, ma che al contrario lo avviliscono.

Speriamo che in terza lettura qualcuno si ravveda. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Laus per illustrarla. Ne ha facoltà.

LAUS (PD). Signor Presidente, dopo aver letto nelle prime versioni il cosiddetto disegno di legge concretezza, collegato alla legge di bilancio 2019, c'era qualcuno, tra cui il sottoscritto, che pensava non potesse arrivare nulla di peggio all'esame dell'Assemblea e, in uno slancio di ottimismo, o se volete per effetto di una deriva di disperazione, si credeva che, toccato il fondo della confusione formale, della inutilità pratica e della irragionevolezza legislativa, avremmo potuto solamente risalire. Ma le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, in conseguenza delle quali il Senato si accinge ad affrontare la terza lettura del provvedimento, hanno ribaltato ogni nostro pronostico.

Colleghe e colleghi - come dicevo - sembra impossibile fare peggio e invece eccoci qui con un testo che, oltre a mantenere intatte le criticità iniziali, ne svela di ulteriori, persino laddove si scorge il tentativo di andare a migliorare le misure previste a garanzia della concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e per la prevenzione dell'assenteismo.

Ciò significa, in estrema sintesi, che il disegno di legge sconta un peccato originale, un peccato di approccio, di metodo, di visione. Eppure, da questi banchi l'allarme era suonato da subito. Dicevamo ieri, e diciamo oggi, che non è criminalizzando un'intera categoria di lavoratrici e di lavoratori, trattandoli tutti come potenziali furbetti e presunti fannulloni, che si può dare slancio e restituire credibilità al comparto pubblico. Perciò, a questo stadio, permane il giudizio fortemente negativo già espresso in sede di prima lettura, in particolare sull'istituzione del Nucleo della concretezza; un doppione della funzione generica e dalle competenze poco chiare destinato a sovrapporsi a organismi già esistenti.

Ancora di più permane la nostra contrarietà all'introduzione di sistemi di verifica biometrica e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti al posto delle rilevazioni automatiche attualmente in uso poiché - per dirla come piace a questa maggioranza - nessuna analisi costi-benefici potrà confortare il legislatore che intenda istituzionalizzare la cultura del sospetto e della mortificazione.

A tale proposito, nonostante nel corso dell'esame alla Camera si sia disposto che il personale docente ed educativo sia escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, è stato purtroppo previsto per i dirigenti scolastici, in modo del tutto illogico, l'accertamento ai fini della verifica dell'accesso.

Quasi quasi la toppa è peggio del buco, dal momento che i dirigenti scolastici non hanno un preciso orario di lavoro e che la loro valutazione dipende solo ed esclusivamente dai risultati ottenuti. Non è quindi la conoscenza del tempo trascorso in ufficio che può garantire prestazioni migliori da parte loro. Senza contare che questa misura contrasta con le funzioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva ed è lesiva del principio di uguaglianza tra dirigenti scolastici e il resto del personale scolastico e tra dirigenti scolastici e altro personale dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

Ancora, in merito a quanto previsto dall'articolo 2, va poi sottolineato che il presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nell'audizione alla Camera, ha affermato che la giurisprudenza europea ha ripetutamente chiarito come i dati biometrici siano da considerarsi riconducibili a quelle categorie di dati personali ai quali sono riconosciute maggiori garanzie e che il ricorso ai sistemi di rilevazione biometrica debba considerarsi residuale e utilizzabile esclusivamente qualora gli altri sistemi di rilevazione non risultino adeguati. In pratica, colleghe e colleghi, è l'esatto contrario di quanto dispone il disegno di legge concretizzato partorito da questa maggioranza e da questo Governo.

Come se non bastasse, il 27 novembre, presso l'11a Commissione del Senato, lo stesso Garante ha sottolineato come la previsione dell'obbligatorio impiego contestuale di due sistemi di verifica del rispetto dell'orario di lavoro (raccolta di dati biometrici e videosorveglianza) ecceda i limiti imposti dalla stretta necessità del trattamento rispetto al fine perseguito. Questo, in parole povere, significa che il provvedimento è ai limiti della persecuzione. Perciò, se l'obiettivo era quello di prevedere interventi per assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni, il Governo e la sua maggioranza hanno sbagliato mira, a causa - noi crediamo - di una visione miope e superficiale della complessità del problema e del contesto in cui si muove. Lungi dal richiedere un approccio centralista e punitivo, l'obiettivo suggeriva invece flessibilità della norma generale alle specificità delle pubbliche amministrazioni e investimenti sulle risorse umane e sulla formazione continua, per migliorare il livello di qualità dei servizi e la loro accessibilità ai cittadini.

Nemmeno le misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale, contenute nell'articolo 3, hanno rispettato le aspettative. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi un momento, senatore Laus.

LAUS (*PD*). Signor Presidente, veramente - lo dico con tutto il cuore - vorrei scusarmi con i colleghi se disturbo. Io ho un carattere un po' vivace ogni tanto. Chiedo scusa singolarmente a tutti i colleghi. La ringrazio, signor Presidente. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Laus, la discussione non è ovviamente un disturbo.

Colleghe della Lega e di Forza Italia, per cortesia, consentiamo al collega Laus di terminare l'intervento e a noi tutti di seguire. (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

LAUS (*PD*). Se possiamo offrire un caffè ai colleghi...

AIROLA (*M5S*). Chiedi scusa ai cittadini!

LAUS (*PD*). Ecco, ci mancava quel collega, di cui non ricordo il cognome, quel collega che urla sempre.

PRESIDENTE. Senatore Laus, la Presidenza ha già fatto un richiamo.

LAUS (*PD*). Volevo scusarmi con quel collega. (*Commenti del senatore Airola*).

PRESIDENTE. Senatore Laus, si rivolga alla Presidenza e termini il suo intervento.

LAUS (*PD*). Signor Presidente, per il suo tramite volevo scusarmi con il collega Airola se sono intervenuto. Mi dispiace e cercherò di non farlo più, ma nel Gruppo vogliono che anch'io dia il mio contributo.

AIROLA (*M5S*). Devi scusarti con i cittadini!

FARAONE (*PD*). Stai zitto!

PRESIDENTE. Senatore Laus, prosegua e non instauriamo un dialogo fuori dal percorso.

LAUS (*PD*). Signor Presidente, io sto parlando con lei e, per il suo tramite, mi rivolgo al collega.

PRESIDENTE. La Presidenza lo ha già richiamato. Adesso torni al merito della questione pregiudiziale.

LAUS (*PD*). Signor Presidente - come dicevo - nemmeno le misure per accelerare le assunzioni mirate al ricambio generazionale contenute nell'articolo 3 hanno rispettato le aspettative: lo sblocco totale del *turnover* annunciato dall'Esecutivo era già previsto dall'ordinamento vigente sulla base di una norma del Governo Renzi con decorrenza - per chi non lo sapesse - 2018. Con l'introduzione di una deroga alle procedure concorsuali, le procedure stesse si sono complicate invece di semplificarsi.

Pertanto, lungi dal rappresentare un provvedimento innovativo e risolutore dei problemi che affliggono la pubblica amministrazione, il disegno di legge in esame rappresenta l'ennesimo tentativo mal riuscito

e mendace di questo Governo nel dare risposta a problemi annosi del nostro Paese e per siffatta ragione andrebbe fermato qui e ora (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno intende intervenire, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dal senatore Marcucci e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, vorrei fare una domanda abbastanza semplice sul disegno di legge in esame, che è stato in un certo senso un fiume carsico, in quanto lo abbiamo visto addirittura approvato di notte nel mese di gennaio; poi è riapparso successivamente; alla Camera è stato modificato, rimettendo un pezzo a destra e uno a sinistra, e oggi ritorna all'esame del Senato. La domanda che vi pongo è la seguente: mi dovrete spiegare per quale motivo il disegno di legge sarebbe rivoluzionario e soprattutto per quale motivo ci possiamo improvvisamente trovare davanti a uno Stato che diventa più efficiente in base ad esso. La domanda di fondo è, quindi, per quale motivo una proposta di questo genere dovrebbe motivare i dipendenti pubblici, di qualsiasi ente siano, a lavorare e a produrre al meglio per lo Stato.

Intendo dire che noi siamo di fronte a un tentativo di rendere efficiente la pubblica amministrazione attraverso strumenti che sono variati nel tempo: si è cercato di staccarla dalla politica con i decreti Bassanini; successivamente sono state introdotte norme relative ad altri aspetti, come - per esempio - la questione della produttività, e adesso invece prevale più l'aspetto del controllo, punitivo. Io però mi vorrei chiedere insieme a voi per quale motivo oggi un dipendente pubblico non lavora o comunque si nasconde, bara con il cartellino, non si sente parte integrante dell'amministrazione che gli dà mensilmente lo stipendio. Credo quindi che il disegno di legge in discussione non sia la risposta, che doveva essere sicuramente diversa, nascere da una riflessione profonda su come - da un lato - molto spesso il lavoro all'interno delle pubbliche amministrazioni sia concepito come qualcosa che non motiva e - dall'altro - sia visto come un qualcosa di pericoloso sotto il profilo delle responsabilità.

Bisognerebbe forse fare un processo esattamente inverso rispetto a quello che è stato fatto, in quanto i controlli di vario genere, nel momento in cui un'amministrazione li vuole mettere in atto, li mette in atto. Noi dovremmo chiederci perché non riusciamo, come classe politica, a trasmettere il senso dello Stato e dell'appartenenza allo Stato in quanto parte di una amministrazione pubblica e, quindi, parte altresì integrante di un disegno che vuole lo Stato, la Provincia, il Comune, la Regione e la ASL efficienti e al servizio del cittadino. Perché non ci si sente contenti e felici di svolgere questo tipo di servizio nel momento in cui si riceve una retribuzione?

Il disegno di legge in esame non è una risposta, perché credo che la sua pecca maggiore sia il fatto che è superficiale. E questo è il motivo per cui lo riteniamo una soluzione deludente rispetto ai roboanti programmi e progetti annunciati in materia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Toffanin. Ne ha facoltà.

TOFFANIN (FI-BP). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, siamo alla terza lettura del disegno di legge concretezza, ma i vari passaggi dal Senato alla Camera dei deputati nulla hanno prodotto di significativo: il provvedimento resta sterile, non affronta minimamente una vera riforma della pubblica amministrazione, che è invece urgente e non rinviabile per le ricadute in termini di servizi e costi su cittadini e imprenditori.

È assurdo, infatti, pretendere di sviscerare efficacemente un lavoro dedicato alla pubblica amministrazione affrontandolo in maniera frammentaria solo attraverso lo sblocco del *turnover* delle assunzioni, il contrasto all'assenteismo, la costituzione di un nucleo di controllo e il rimborso dei buoni pasto ai dipendenti pubblici della società emittitrice fallita Qui!Ticket.

L'articolato del disegno di legge in oggetto si esprime in un insieme eterogeneo di disposizioni, per di più dedicate ognuna solo a una parte limitata del vasto complesso della pubblica amministrazione, a

prescindere dai diversi contesti. Non si intravede una visione organica, che pure sarebbe doverosa: prima di parlare di assunzioni, forse, si dovrebbero definire la semplificazione, la sburocratizzazione, la riorganizzazione del lavoro, da cui derivano le competenze e le risorse necessarie per la loro realizzazione.

Che senso ha - per esempio - avviare assunzioni nella pubblica amministrazione privilegiando le competenze digitali dei candidati, se per le amministrazioni non sono ancora definite e previste le dotazioni di infrastrutture necessarie per attuare il processo? Ma ditelo: che senso ha! Si parla di sblocco di assunzioni senza poi tener conto delle reali esigenze anche locali; senza considerare che vi sono particolari comparti che hanno esigenze impellenti di personale - pensiamo alla scuola, alla sanità, ma anche alle Forze dell'ordine e ai Vigili del fuoco - comparti che sono esclusi da questo provvedimento e per i quali si rinvia ad altre norme.

Peccato che la legge di bilancio abbia paradossalmente previsto lo sblocco delle assunzioni non prima di novembre 2019. Ma la scuola ha bisogno di insegnanti a settembre. I medici servono ora, tant'è vero che vi sono Regioni come il Veneto che hanno deliberato di richiamare i medici in pensione, mentre il Molise fa addirittura ricorso ai medici militari.

Invece di provvedere ad aprire i concorsi per tempo, cosa si è fatto? Si è peggiorata la situazione con quota 100.

Si parla, poi, di Piano triennale delle azioni positive, che contiene le azioni dirette a garantire l'efficienza della pubblica amministrazione, ma è un piano che non esiste ancora perché demandato a un decreto ministeriale ancora da definire. E che i decreti attuativi, oggi più che mai, siano l'ostacolo per l'attuazione dei provvedimenti di questo Governo - come afferma da sempre Forza Italia - è confermato da dati recenti dell'Ufficio studi della Camera. Si pensi alla legge di bilancio: ben 143 dei 168 provvedimenti governativi devono ancora essere emanati e per il 60 per cento di essi sono già scaduti i termini. Lo stesso dicasi per i decreti degli altri provvedimenti, tra cui il reddito di cittadinanza, nonostante il *premier* Conte abbia detto che il reddito di cittadinanza è solo da monitorare e controllare. Forse sarebbe anche opportuno che cominciasse a controllare il lavoro dell'Esecutivo per far completare non solo questo ma anche tutti gli altri provvedimenti.

Il disegno di legge concretezza rappresenta l'ennesimo testo di propaganda che istituisce ancora nuovi carrozzoni: si pensi al Nucleo concretezza che - nonostante la negazione del Governo - è un vero e proprio organo di vigilanza che si va a sovrapporre a quelli già esistenti e che si relazionerà con le prefetture, evidenziando un maggior controllo dello Stato sulle amministrazioni locali. Colleghi della Lega, altro che autonomia!

E come può il Nucleo, con un organico di sole 53 persone, eseguire i controlli e fare da *navigator* per oltre 10.000 pubbliche amministrazioni? Non servirà proprio a nulla.

Sul tema del contrasto all'assenteismo: obiettivo condivisibile, ma occorre conoscere bene le realtà dove entrambi i dispositivi di videosorveglianza e di biometria sono imposti. Abbiamo già detto che vi sono piccoli Comuni, con due-tre dipendenti, piccoli enti locali che non solo non necessitano di tali imposizioni, ma ne vengono penalizzati. Così come è impossibile che i dirigenti della pubblica amministrazione siano sottoposti a controlli, in quanto spesso sono a scavalco tra più enti. Ma avete una vaga idea delle realtà che andate a normare? Ce l'avete?

In merito al comparto scuola, i docenti sono ora esclusi dal controllo, che rimane invece imposto per i dirigenti. Vi ricordo che i 7.000 dirigenti scolastici in servizio devono garantire la loro presenza in 43.000 plessi scolastici; devono curare i rapporti con altre scuole, oltre che con enti locali, ASL, uffici territoriali dell'amministrazione scolastica, ordini professionali, associazioni del territorio. Possono - secondo voi - essere sottoposti a controllo? Di che cosa stiamo parlando?

Faccio presente che le figure dirigenziali lavorano per obiettivi e non a orario. Poi dovrete pagare anche gli straordinari quando si fermano la sera per terminare il proprio lavoro.

Quindi, imponete senza una logica i dispositivi per i controlli, mettendo a disposizione solo 35 milioni di euro, risorse già a suo tempo considerate insufficienti dalla Corte dei conti nel disegno di legge non emendato. Figuriamoci adesso che dovrebbero servire anche per gli istituti scolastici.

Colleghi della maggioranza, i sindaci - e, vi garantisco, non solo loro - vi ringrazieranno perché

riuscite sempre a imporre obblighi e servizi agli enti locali a loro spese. Qui state imponendo di controllare tutto e tutti per mera propaganda, senza una *ratio* e senza provvedere con le risorse.

Il Governo non riesce a calare nella realtà i provvedimenti che adotta, perché manca di una visione e perché sempre costretto a negoziare al ribasso tra le due componenti Lega e M5S.

Anche per quanto riguarda i bandi di selezione per il pubblico impiego, il Governo non pare avere le idee chiare: logica vorrebbe che prima si valutasse il profilo di un candidato, per poi farlo accedere alle prove, e non viceversa. Si punta all'assegnazione di punteggio per titoli e non anche per esperienza maturata. In ogni caso, anche in questo contesto viene istituita una commissione *ad hoc*. Meno male - e lo sottolineo - che questo doveva essere il Governo del cambiamento: come diciamo sempre, e purtroppo, cambiamento sì, ma in peggio.

Nel disegno di legge concretezza si parla anche di rimborso dei buoni pasto ai dipendenti pubblici della società emittitrice fallita Qui!Ticket. Per fortuna, grazie a un emendamento di Forza Italia, è stato inserito l'obbligo di fideiussione che le società emittitrici devono ora garantire ai titolari degli esercizi convenzionali, ma non sono stati previsti aiuti per i pubblici esercizi che hanno subito un danno economico grave per il fallimento.

Come potete continuare a girare la testa dall'altra parte davanti a chi rischia, tra l'altro, per responsabilità non proprie?

Non vi è una *ratio* con cui si porta avanti una visione organica della pubblica amministrazione che si vuole e che verrà. Dovrebbe essere un piano di ristrutturazione adeguato alle pubbliche amministrazioni locali. Al contrario, risulta un provvedimento centralista. In questo passaggio, non solo permangono le criticità evidenziate in prima lettura. Anzi, in qualche caso si sono apportate modifiche peggiorative, tali per cui le già scarse risorse destinate vengono spalmate su una platea più vasta.

Si afferma che le piccole e medie imprese beneficeranno in maniera indiretta del provvedimento, perché avranno rapporti con un'amministrazione più efficiente, dando per scontato che le norme in esso contenute saranno funzionali per l'obiettivo. Ma abbiamo già visto come questo sia irrealistico. Certo, l'efficienza della pubblica amministrazione è obiettivo lodevole e condivisibile, ma perseguendola - nel contesto attuale italiano - con le modalità del disegno di legge concretezza, è chiaro che queste norme rimarranno, nella migliore delle ipotesi, attuate a macchia di leopardo, lasciando, quindi, la situazione inalterata dal punto di vista dell'efficienza. Ancora una volta, molto rumore, molta propaganda per nulla!

Cominciamo, invece, una buona volta a pensare a uno sgravio degli adempimenti burocratici, ormai indifferibile, che da solo costituirebbe un vero risparmio in termini di tempo e di costi per tutti. Tutto questo non c'è, né qui, né negli altri provvedimenti che riguardano la pubblica amministrazione. Il Governo non ha saputo cogliere le priorità: è un bel pacchetto di inconcretezza! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannone. Ne ha facoltà.

[IANNONE](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, Fratelli d'Italia non può che ribadire quanto già detto nel corso delle precedenti letture al Senato e alla Camera, dove abbiamo votato contro un provvedimento che, di concretezza, ha soltanto il titolo.

Noi ci saremmo aspettati che si mettesse mano a una reale riforma della pubblica amministrazione, per fare in modo che i cittadini e le imprese potessero trovare una burocrazia amica, uno Stato in grado di aiutarli e che dia quei servizi che, in molti casi, sono completamente e tragicamente negati al cospetto di tasse molto esose versate nelle casse dello Stato.

Invece, ci troviamo sostanzialmente di fronte a un provvedimento *spot*, che dice che, attraverso il riconoscimento biometrico, vengono identificati, e magari puniti, i cosiddetti furbetti del cartellino. Ebbene, noi vogliamo dirlo senza ambiguità e infingimenti: i furbetti del cartellino vanno puniti in maniera severa, perché chi ha la fortuna di avere un impiego non può offendere e mortificare le tante persone, soprattutto giovani, che non hanno una tale possibilità. Ma questo non deve comportare la mortificazione del ruolo di persone che fanno il proprio dovere, anche di alta professionalità, che hanno scelto di servire lo Stato quando avrebbero potuto svolgere un ruolo di *manager* in attività

private, anche con stipendi molto elevati e importanti.

La verità è che il problema va affrontato dove esiste; va colpito chi si rende colpevole di condotte che naturalmente devono essere stigmatizzate e affrontate con provvedimenti mirati, seri e severi, che - a nostro avviso - possono portare fino al licenziamento in tronco. Tutto questo però non avviene. Si pensa di affrontare il problema con la creazione di un nucleo centralizzato, per il quale si spenderanno circa 4 milioni di euro, una spesa assolutamente inutile perché l'organismo sarà l'ennesimo che si andrà a sovrapporre a coloro che hanno già compiti di ispezione.

Avevamo auspicato, come Fratelli d'Italia, che il comparto della scuola venisse escluso dal riconoscimento biometrico perché siamo convinti che la nobile funzione dell'insegnamento non potesse conoscere un'ulteriore caduta di autorevolezza. Bene: il comparto della scuola è stato escluso, ma ci troviamo nell'assurdo che i dirigenti scolastici sono sottoposti invece al riconoscimento biometrico. È come dire che chi è sottoposto alle dipendenze funzionali del dirigente non viene controllato, mentre il capo sì. Peraltro - come hanno ben detto i colleghi che mi hanno preceduto - i dirigenti scolastici svolgono una funzione a copertura di più plessi, un ruolo di relazione con gli enti e le istituzioni del territorio. Risulta pertanto davvero incomprensibile la volontà di sottoporli a identificazione.

Il mio Gruppo aveva presentato in Commissione l'emendamento 2.4, che è stato incredibilmente respinto. Riteniamo che dare una risposta ai dirigenti scolastici avrebbe dovuto essere una questione di buon senso. Ricorriamo, in ultima via, all'appello che l'Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola (ANP) ha inoltrato alla Presidenza del Senato, chiedendo la soppressione dell'articolo 2 del cosiddetto disegno di legge concretezza perché sono sottoposti davvero a una discriminazione inaccettabile.

Facciamo nostro tale appello, anche se non siamo fiduciosi, perché abbiamo riscontrato un capovolgimento del principio "punirne uno, per educarne cento". Qui si finisce per punire tutti e non educare nessuno. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà.

[TIRABOSCHI](#) (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli senatori, membri del Governo, consentitemi di fare una riflessione molto attuale.

Qualche giorno fa ho parlato con il sindaco di un piccolo Comune del mio collegio, oggetto di cronaca per la sparatoria di un tabaccaio nei confronti di un uomo che si era introdotto nella sua proprietà privata, che mi ha chiesto perché il Governo non dà maggiori risorse ai Comuni per controllare i territori, soprattutto quelli facenti parti di amministrazioni piccole, dove esistono delle attività commerciali che sappiamo essere importanti per presidiare la vivacità del territorio. Il sindaco si lamentava proprio di questo, considerando che siamo qui ad approvare il provvedimento concretezza che invece stanziava 35 milioni di euro per introdurre dei sistemi di verifica con videocamere e controllare in modo migliore - questo è l'obiettivo - l'efficienza, l'efficacia e la produttività della pubblica amministrazione.

Ora credo che di concreto in questo provvedimento ci sia proprio solo il titolo, che è stato ben centrato. Il provvedimento, che poteva essere rivoluzionario e innovativo, non ha nulla di tutto ciò che avremmo, invece, potuto trovare se la maggioranza e il Governo avessero avuto la capacità di individuare un modello di *governance* adattiva, piuttosto che un modello di *governance* tradizionale e convenzionale.

Mi rendo conto che è molto più semplice introdurre misure repressive come questa. Non voglio addentrarmi su discussioni che riguardano la raccolta dei dati personali e, quindi, su riflessioni che hanno un aspetto tecnico che andrebbe effettivamente approfondito. Vorrei solo fare un'analisi - ha detto bene qualcuno che mi ha preceduto - sulla validità della proposta di spesa. Questo Governo parla sempre di analisi costi-benefici e mi chiedo se il Ministro nell'individuare siffatta spesa abbia fatto un'analisi in tale senso. Ahimè: penso che non sia stata fatta un'analisi approfondita perché, se dovessimo veramente valutare il ritorno dell'investimento dei 35 milioni per misurare meglio l'efficienza, l'efficacia e la produttività della pubblica amministrazione, il giudizio non potrebbe che essere assolutamente negativo.

Il Ministro avrebbe potuto introdurre con coraggio, con visione e grande determinazione - lo dicevo prima - un modello di *governance* adattiva che deve impattare in maniera significativa su alcuni punti. Il primo riguarda un passaggio forte e fondamentale dal rispetto della norma alla capacità di valutare gli obiettivi che il *management* deve conseguire. Sappiamo che c'è una cultura esasperata di rispetto della norma. Si tratterebbe di disboscare la giungla di leggi, di semplificare - la semplificazione è fondamentale - e orientare tutti i dipendenti della pubblica amministrazione - dal vertice fino alla base, ma chiaramente partendo dal *management* - verso il raggiungimento dei risultati concreti. In tal modo si sarebbe effettivamente introdotto un elemento pratico e concreto nel disegno di legge in esame. Servirebbe, quindi, un passaggio dalla cultura della norma alla cultura del risultato, anche perché la pubblica amministrazione è un'organizzazione aziendale a tutti gli effetti. Quindi, anche se è vero che i parametri dell'organizzazione aziendale privata non sono totalmente trasferibili nel pubblico, lasciatemi dire, avendoci lavorato per più di venticinque, che si tratta di un'organizzazione estremamente complessa con dinamiche sicuramente non equiparabili *in toto* a quelle che caratterizzano un'organizzazione privata, ma comunque dinamiche che, per garantire efficienza, efficacia e produttività, devono essere orientate alla cultura del risultato. Questo sarebbe stato il primo punto.

Vengo al secondo punto. Il provvedimento, anche in relazione ad altre politiche di Governo, muove a sostituire una parte significativa della forza lavoro pubblico introducendo - speriamo - tanti giovani, che sicuramente saranno molto sensibili e abili a comprendere il potenziale delle tecnologie digitali. Attenzione di nuovo a evitare che queste tecnologie vengano introdotte in una giungla di norme e di processi che non sono semplificati e standardizzati, perché rischiamo di introdurre una vera e propria bomba burocratica. Le tecnologie digitali funzionano molto bene se si semplifica prima il processo a monte.

Noi sappiamo quanto la pubblica amministrazione italiana non sia l'esempio della semplificazione. Una delle ragioni maggiormente ostative agli investitori stranieri intenzionati a venire in Italia è, oltre alla giustizia - lo sappiamo, ne parlano tutti i giornali - la pubblica amministrazione. Si tratta, infatti, di una macchina che si presenta come un elefante, estremamente lenta e che non dà risposte in tempi brevi, né - soprattutto - chiare.

C'è un'altra iniziativa che il Ministro avrebbe potuto assumere. Sarebbe potuto intervenire in maniera importante nei rapporti con il sindacato, cercando di rivoluzionare le relazioni industriali. Bisogna, con coraggio, pensare che anche nel pubblico si deve passare dalla cultura del posto e dello stipendio fissi a quella del posto che può variare e che vede il dipendente - di qualsiasi livello sia - retribuito, in parte importante, in relazione agli obiettivi che sa conseguire. Una parte significativa dello stipendio del dipendente pubblico deve essere legata alla cosiddetta produttività e alla sua capacità, soprattutto se è ai vertici, di creare squadra, motivare i suoi collaboratori e cercare di raggiungere gli obiettivi non ostacolando la politica, ma - anzi - cercando di fornirle gli strumenti necessari per realizzarli.

Tutto questo - ahimè - non l'ho visto nel provvedimento in esame. Pertanto, con tutta la buona volontà, non credo si possa esprimere un parere positivo, perché l'impianto generale introduce burocrazia ulteriore a quella già esistente.

Faccio una riflessione finale. L'introduzione del Nucleo della concretezza (in aggiunta all'Ispettorato per la funzione pubblica) e il Piano triennale - sarà un elenco interminabile di attività asfittiche che, ripeto, non serviranno assolutamente a nulla in termini concreti - significa burocrazia ulteriore a quella che già abbiamo e che invece avremmo dovuto semplificare in maniera importante. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Laus. Ne ha facoltà.

[LAUS](#) (PD). Signor Presidente, sarò breve e credo che non utilizzerò tutto il tempo a mia disposizione. Siamo in terza lettura ed è veramente frustrante continuare a discutere quando, già dalla prima lettura, tutti i suggerimenti, le suggestioni e il confronto sono stati assai soffocati.

Noi chiediamo che venga rispettata l'intelligenza degli italiani, dei nostri concittadini. State continuando a sfornare soluzioni semplici nella scrittura e miracolistiche nelle aspettative. Ve lo dimostro, se mi omaggerete con una nota di attenzione. Approfitto della presenza in Aula del ministro

Bongiorno per segnalare alcune contraddizioni. Non ho la presunzione di avere ragione, ma chiedo che mi venga almeno concessa la soddisfazione di far emergere alcune semplici contraddizioni.

Comincio dalla prima. Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge concretezza - non lo abbiamo scritto noi - voi scrivete testualmente che, con l'approvazione degli articoli in esame, garantite il miglioramento immediato dell'organizzazione amministrativa. Utilizzando un parallelismo con il cosiddetto decreto dignità, con cui avete abolito la povertà, in questa relazione usate la stessa visione di natura prospettica e parlate di miglioramento immediato - io mi chiedo se in una relazione si possa scrivere «miglioramento immediato» - dell'organizzazione dell'amministrazione.

Subito dopo - ecco la contraddizione - presentate un disegno di legge sul miglioramento della pubblica amministrazione, con due articoli in più; il primo provvedimento, sulla concretezza, con sei articoli; il secondo sul miglioramento della pubblica amministrazione con otto articoli. E che cosa scrivete? Sempre nella relazione, scrivete che vi proponete di «individuare soluzioni concrete» - dopo il decreto-legge concretezza - «per garantire l'efficienza della pubblica amministrazione, il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati». È una contraddizione profonda, ed è la seconda.

Poi continuate, mica vi fermate! Oggi abbiamo votato le questioni pregiudiziali - per non farci mancare nulla - sulle misure emergenziali per il sistema sanitario della Regione Calabria, e intervenite sulla pubblica amministrazione del sistema sanitario (il sistema sanitario è anche una pubblica amministrazione). E di nuovo andate a mettere mano per risolvere il problema dell'organizzazione, dell'efficacia, dell'efficienza e della produttività della pubblica amministrazione. E lo fate nel giro di pochi mesi.

Allora, ritorno sul provvedimento in discussione per chiudere il cerchio. In questo disegno di legge concretezza con sei articoli avevate e avete scritto: garantiamo il miglioramento immediato dell'organizzazione. Capite che questa è la certificazione della vostra superficialità, perché non avete una visione di natura prospettica per intervenire in questo comparto veramente complicato.

Poi c'è un'altra contraddizione molto profonda sui dirigenti. Da una parte, nel disegno di legge concretezza ci manca poco che chiediate l'obbligo del braccialetto elettronico - utilizzo una metafora, chiaramente - per il dirigente, mentre nel disegno di legge per il miglioramento della pubblica amministrazione, rivolgendovi ai dirigenti, scrivete che «una migliore organizzazione del lavoro pubblico non può prescindere, inoltre, dalla piena garanzia dell'autonomia del dirigente».

Ma se qualcuno ascoltasse non dico voi ma me in questo momento, che cosa penserebbe? È questo il Senato della Repubblica? Ma chi scrive le leggi? Ma come è possibile autorizzare una relazione di accompagnamento di un provvedimento con queste diciture? Se uno studente universitario si presentasse a un esame all'università, orale o scritto che fosse, con tali espressioni secondo voi potrebbe ottenere un 18, per quanto buono e bravo possa essere il professore? Secondo me no.

Mi fermo a queste contraddizioni perché voglio accendere la luce su un altro aspetto. Sono previsti un intervento e un investimento per le telecamere e la videosorveglianza per un importo che arriva a 35 milioni di euro. Quando si fa un impianto di videosorveglianza, se è finalizzato a catturare il ladro, non è necessaria un'azione comportamentale quotidiana dell'operatore che ogni giorno verifichi chi è entrato e chi è uscito. Quando accade il furto, si verifica sul nastro in quella particolare data e in quella determinata ora chi è entrato. Nel caso specifico stiamo parlando di una cosa diversa: voi volete scoprire i furbetti del cartellino, che io chiamo truffatori, perché pongono in essere gli elementi di fattispecie di un reato e nessuno li vuole giustificare.

Con 35 milioni voi fate l'intervento.

Allora le rivolgo una domanda, signora Ministro: nei Comuni o comunque in tutte le pubbliche amministrazioni ci sarà un lavoro assolto da un dipendente per verificare la quotidianità e capire chi è entrato e chi è uscito, facendo il furbetto? Alla fine le registrazioni fatte dalle telecamere verranno viste da qualcuno? Se sì, da chi? Questo ha un costo? Certamente ha un costo che verrà scaricato sulla pubblica amministrazione.

Da tutti questi elementi si capisce in modo chiaro, univoco e non equivoco, senza ombra di dubbi, il modo in cui gestite questo Esecutivo. Non credo che lei, Ministro, il Governo e la stessa maggioranza

non abbiate contezza e competenza, ma continuate a gestire il vostro mandato come se foste un'agenzia di comunicazione e pubblicità, perché l'abbicci è la conoscenza delle dinamiche psicologiche all'interno di un comparto produttivo. Voi avete preso una cantonata e anche per questo motivo state bruciando le speranze del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.

GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, Governo, cari colleghe e colleghi, il provvedimento al nostro esame è dedicato a un argomento importantissimo e da molto tempo atteso, ma che proprio per la sua complessità e rilevanza avrebbe necessitato di molta più attenzione e - perdonatemi il gioco di parole - di molta più concretezza.

Vorrei soffermare la mia attenzione, avendo poco tempo, sulla disposizione prevista dall'articolo 2 che riguarda il controllo biometrico delle presenze dei dipendenti pubblici: nulla da eccepire, se non fosse che c'è una fattispecie che prevede il controllo biometrico sui dirigenti scolastici. Alla Camera sono stati correttamente esentati dal controllo biometrico gli insegnanti e non invece i presidi, i quali si troveranno a subire una situazione profondamente umiliante e irrispettosa del loro ruolo e del loro carico di responsabilità. Mi spiego meglio: partiamo dall'assunto che un docente o un professore - categoria professionale di cui mi onoro di far parte - ha le proprie ore assegnate di lezione frontale, entra in classe insieme ai propri alunni e studenti e firma sul registro di classe e su quello personale la propria presenza e quella dei ragazzi. È un registro che oggi è addirittura elettronico e quindi rileva, senza margine di discrezionalità o errore, l'ora esatta di arrivo e chiusura. Il controllo della presenza del professore sarebbe stato quindi assolutamente pleonastico e bene ha fatto la Camera a depennarlo. Apro una parentesi sulla questione scuola: secondo me, il vero controllo che bisognerebbe eseguire è sulla qualità dell'insegnamento, sul carisma dell'insegnante e sulla sua capacità di coinvolgere gli alunni e giudicarli, e non su quanto tempo trascorre a scuola. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Sono tutte caratteristiche che certamente non si misurano con una macchinetta.

Ebbene, il controllo rimane sul preside, su colui che dirige la scuola, la cui responsabilità è profonda. Costui non ha orari di servizio, ma lavora per obiettivi: didattici, reputazionali, gestionali, amministrativi e motivazionali per docenti e discenti e diventa elemento di raccordo con le famiglie e le istituzioni. Da un preside ci si aspetta che possieda capacità organizzative, professionalità, qualità manageriali, caratteristiche di sensibilità umana che favoriscano il coinvolgimento pieno del corpo docente finalizzato all'innalzamento costante del livello qualitativo dell'insegnamento che citavo prima. Ci si aspetta che sia la guida ideale del sistema scuola, affinché si mettano in atto quei processi di accompagnamento ideale della formazione umana e culturale degli studenti per assicurare una crescita personale completa durante tutto il ciclo di studi.

Ci si attende che si adoperi per evitare l'abbandono scolastico; ci si aspetta che riesca a far acquisire alla propria scuola una reputazione qualitativa per gli studenti che vogliono poi proseguire gli studi a livello più alto; ci si attende che la scuola abbia collegamenti con il mondo delle imprese, per garantire l'alternanza scuola-lavoro dei ragazzi.

C'è una bella lettera scritta dai presidi e indirizzata proprio alla Presidenza del Senato e a tutti i Capigruppo, in cui si ricorda che i presidi garantiscono l'esercizio di numerosi diritti di rango primario previsti dalla Costituzione: il diritto allo studio, il diritto al lavoro, la libertà di pensiero e di insegnamento, il diritto alla salute. Insomma, i presidi non hanno orario; non si può misurare il lavoro di un preside dalla sola presenza.

Il preside, tra l'altro, può avere più sedi scolastiche: in media sono sei i plessi della scuola di cui un preside è responsabile, per cui deve essere presente anche nelle altre sedi, oltre che nel proprio ufficio, magari nel plesso primario. Peraltro, non ci risulta che, oltre allo stipendio di dirigente, percepisca rimborsi per spostarsi nelle differenti sedi della scuola, spesso anche a decine di chilometri di distanza. Essendo un dirigente, lavora per quegli obiettivi che abbiamo esposto ed è quindi libero di gestire al meglio il proprio tempo per raggiungerli, senza venire sottoposto a inutili controlli.

Per non parlare dei costi: trattandosi di un provvedimento senza oneri aggiuntivi per lo Stato, la spesa necessaria per acquistare e installare dispositivi di controllo biometrico nelle sole scuole, stimabile in circa 100 milioni di euro, assottiglierà corrispondentemente le risorse ordinarie delle scuole stesse e

costringerà i capi d'istituto a chiedere alle famiglie ulteriori contributi liberali.

Noi ci auguriamo che questa disposizione non trovi attuazione e che il Senato possa modificarla, visto che è demandata a un successivo decreto, perché sarebbe dannosissimo per l'intero comparto della scuola ridurre chi dirige la scuola a un mero burocrate. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Piarulli. Ne ha facoltà.

[PIARULLI](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi era mia premura intervenire in quest'Aula per condividere la trasformazione in legge del disegno di legge concretezza in quanto, prima del mandato elettorale, sono stata un dirigente penitenziario, da oltre un ventennio, al vertice di una struttura complessa quale il carcere, appartenente a una pubblica amministrazione.

Oggi il Governo del cambiamento compie un passo ulteriore, non più rinviabile, verso quella trasformazione della macchina statale che avevamo promesso ai nostri cittadini. Finalmente, dopo anni, assistiamo a un miglioramento e a un effettivo rinnovamento all'interno della pubblica amministrazione, ottimizzando le risorse, evitando gli sprechi e investendo in tecnologia e merito. Queste sono le parole chiave del disegno di legge concretezza in esame.

Più digitale vuol dire meno corruzione. Quando l'economia digitale è trasparente funziona bene, perché tutto è tracciabile. Non solo produce ricchezza, ma la redistribuisce, così come il merito eleva qualitativamente le prestazioni a favore della collettività. Ecco perché vi è necessità di puntare con maggiore decisione sulla pubblica amministrazione digitale e meritocratica e non posso certamente ascoltare interventi in cui si dica che la pubblica amministrazione non è pronta per questa digitalizzazione, non stando al passo con i tempi.

In un colpo solo si può sconfiggere la casta, combattere la corruzione, aumentare l'efficienza, eliminare la burocrazia, semplificare i procedimenti, proprio in quest'epoca di trasformazione digitale.

Pertanto, non posso che apprezzare i caratteri di concretezza di questo disegno di legge e anche l'istituzione di un Nucleo della concretezza, che certamente non farà venir meno le competenze dell'ispettorato, mentre potrà avere una funzione propulsiva di supporto ai dirigenti, a cui verranno indicate eventuali azioni correttive da intraprendere, proprio al fine di semplificare i procedimenti stessi.

La pubblicità *on line* degli esiti delle visite effettuate da parte di tale Nucleo contribuirà ad evitare il ripetersi di condotte non legittime e a mutuare quelle legittime e virtuose.

Il dirigente, in caso di mancata ottemperanza alle indicazioni, potrà risponderne disciplinarmente, ma con questo disegno di legge si cerca di mettere lo stesso dirigente nelle condizioni migliori per poter raggiungere risultati concreti, con specifici stanziamenti inerenti risorse umane e strumentali.

A questo proposito, risulta molto importante lo sblocco delle assunzioni in modo da assicurare il *turnover* all'interno della pubblica amministrazione, per cui ogni pensionato verrà sostituito da un neoassunto, diversamente da ciò che è avvenuto sino ad oggi. Le pubbliche amministrazioni, infatti, non avevano all'interno giovani in quanto la maggior parte dei concorsi erano bloccati. Non si può pensare di far funzionare una macchina così articolata senza fondi, personale e apparecchiature, per cui è necessario garantire un ricambio generazionale mirato e di qualità, dando soprattutto risalto alle figure professionali nuove, che potranno portare a compimento il processo di dematerializzazione e di digitalizzazione, assumendo esperti nell'informatica, nella contrattualistica pubblica e nel controllo di gestione, esperti nell'impiego dei fondi europei. Non possiamo tralasciare, infatti, che oggi molti fondi sono stati restituiti all'Europa proprio per mancanza di figure specializzate.

Rilevante è l'istituzione dell'albo nazionale per i componenti delle commissioni esaminatrici, da cui si potrà attingere in maniera trasparente e imparziale, che potrà restare valido per tre anni prorogabili per ulteriori tre anni e, quindi, sarà garantita anche una effettiva rotazione.

Né si può far finta di non essere a conoscenza degli innumerevoli episodi di cronaca che attestano una delle piaghe della pubblica amministrazione, e cioè la condotta grave delle attestazioni false in servizio, per cui si ritiene più opportuno, sia per i cittadini, sia per i colleghi dipendenti, prevedere forme di controllo più sofisticate e adeguate ai tempi, così come sistemi di verifica biometrica dell'identità, nonché l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, fermo restando che tali strumenti debbono avere carattere non punitivo ma soprattutto preventivo e consentire di avere

certezza delle condotte.

Il provvedimento al nostro esame serve a tutelare i tanti dipendenti pubblici virtuosi, che rappresentano la maggioranza e che a causa di colleghi disonesti, i cosiddetti furbetti del cartellino, vengono accusati e ingiustamente bollati come fannulloni. Il pubblico dipendente è un soggetto qualificato che gode di una posizione privilegiata basata sul rapporto fiduciario, per cui deve rispettare gli obblighi non solo giuridici ma anche e soprattutto morali.

Per questi motivi, non sono accettabili le critiche su questo disegno di legge che mira a rendere la pubblica amministrazione più efficiente, cercando di far star meglio i dipendenti e la collettività tutta. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

NISINI, relatrice. Signor Presidente, vorrei replicare anche se sono un po' in difficoltà, perché nel corso della discussione generale ho sentito parlare degli effetti negativi del provvedimento al nostro esame, quando ancora ne manca l'applicazione.

Ho sentito parlare di ciò che non esiste, perché, per quanto riguarda i dirigenti scolastici, manca ancora un provvedimento *ad hoc* che regolerà proprio quelle situazioni in cui i dirigenti hanno più plessi, soprattutto nelle amministrazioni più importanti. Non c'è niente di tutto ciò e, quindi, la discussione generale è stata improntata su ciò che non esiste.

Sottolineo inoltre, proprio perché si è parlato tanto delle verifiche biometriche, che esse servono soprattutto a quei dirigenti che operano nelle amministrazioni più grandi e devono girare da un plesso a un altro, e quindi non si è in grado di tenere sotto controllo le presenze e le assenze dei sottoposti. Ciò è davvero importante e il provvedimento a me sta a cuore, perché sono un amministratore locale: sono assessore in un capoluogo di Provincia, un'amministrazione comunale con più plessi in cui i dirigenti scolastici, che svolgono le funzioni più disparate, si devono muovere da un immobile comunale a un altro e non hanno la percezione di chi c'è e di chi non c'è.

Si è parlato molto, ma poi, alla fine, mi sono resa conto che si tratta delle stesse cose che sono state dette durante la discussione in prima lettura. Non è vero che ci sia duplicazione fra il Nucleo concretezza e l'ispettorato del lavoro: la relazione tecnica spiega qual è il ruolo, quali sono i compiti e quali sono le finalità del Nucleo concretezza. Il Nucleo concretezza è di fatto un *tutor*, che va a supportare le amministrazioni pubbliche che sono in difficoltà e non riescono a essere efficienti nei servizi erogati ai cittadini; nell'eventualità in cui ce ne fosse bisogno, esso adotta anche delle misure correttive che vanno a supportare quelle realtà più piccole dove magari c'è meno professionalità e meno esperienza e hanno bisogno di un supporto. Ci si chiede se funzionerà o meno, ma - ragazzi - in dieci anni nessuno ha mai fatto niente. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e della senatrice Catalfo).* Sono state solo messe delle toppe che hanno fatto peggio. Noi ci abbiamo messo la faccia e ringrazio il ministro Bongiorno per essersi dedicata con anima e cuore all'amministrazione pubblica, che per anni è stata messa da parte.

L'amministrazione pubblica significa servizi ai cittadini; l'amministrazione pubblica è importante, perché, se non funziona, si ferma il Paese. Noi sappiamo che l'età media dei dipendenti pubblici è pari a cinquantatré anni e la presenza degli *under 35* nelle amministrazioni pubbliche è intorno al 2 per cento. Noi vogliamo ringiovanire, efficientare, fare un ricambio generazionale; il *turnover*, che non è mai stato fatto, adesso c'è, perché, essendo cinquantadue anni l'età media del dipendente pubblico, capite che le persone che hanno lavorato una vita sono più in difficoltà. Abbiamo bisogno di menti fresche e pertanto, grazie all'articolo 3, ci saranno assunzioni mirate e ricambio generazionale.

Per quanto riguarda poi la lotta e la prevenzione dell'assenteismo, qualcuno ci critica e dice che l'assenteismo non esiste. Vorrei sottoporre alla vostra attenzione alcune situazioni: ottobre 2015, Sanremo, 196 dipendenti comunali coinvolti e 43 misure restrittive; luglio 2016, Boscotrecase, 30 dipendenti comunali indagati per oltre 200 episodi di assenteismo. E in queste situazioni c'erano anche segretari generali e comandanti della polizia municipale, per cui le verifiche sono essenziali.

Questo è il Governo del cambiamento e quello in esame è un provvedimento di buon senso, perché sta dalla parte dei lavoratori per bene e farà una dura lotta contro l'assenteismo perché dobbiamo ricordare

che i lavoratori pubblici che non vanno al lavoro, che timbrano il cartellino e poi escono dall'ufficio, vanno a fare la spesa o si trovano in situazioni personali fuori dall'ambiente di lavoro, vengono pagati con i soldi pubblici.

Ringrazio il ministro Bongiorno, i rappresentanti del Governo e i componenti della Commissione che hanno lavorato insieme a lei su questo provvedimento, perché è di buon senso, mette olio e benzina nel motore della pubblica amministrazione, ormai da anni quasi fermo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az, della senatrice Catalfo e del ministro Bongiorno*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza.

PARENTE, *relatrice di minoranza*. Signor Presidente, desidero intervenire soprattutto sullo sblocco delle assunzioni, anche ad integrazione di quanto ho detto nella relazione iniziale.

La norma che parla di assunzioni nel triennio 2019-2021 è già vecchia, nel senso che siamo a giugno; la Camera ha avuto in mano il provvedimento per sei mesi e sono intervenute due questioni fondamentali, una delle quali è la legge di bilancio, che ha stabilito che le facoltà assunzionali contenute in tutte le norme previste nel primo testo per tutti i dipendenti (la Presidenza del Consiglio, tutti i Ministeri, tutti gli enti pubblici non economici, agenzie fiscali e università) si rimandano al 15 novembre 2019. Per dovere d'informazione, dico che è intervenuta quota 100 e la prima finestra per i dipendenti pubblici è ad agosto 2019, per cui naturalmente partiremo dal 2020.

Tuttavia, la cosa che mi preme maggiormente sottolineare è che - a nostro avviso - le assunzioni devono innanzitutto avere l'obiettivo di migliorare i servizi pubblici per le cittadine e i cittadini e di avvicinare lo Stato alle esigenze delle imprese.

Sul Nucleo della concretezza mi sono già espressa e non ci ritorno.

Signor Ministro, occorrerebbe un piano di fabbisogni che porti soprattutto più assunzioni nei servizi: penso alle assistenti sociali e ai centri per l'impiego, in cui si riscontrano anche sovrapposizioni di competenze tra ciò che fa lo Stato e ciò che fanno le Regioni, e quindi anche dipendenti in misura maggiore. Probabilmente, su questo dovremmo discutere in maniera *bipartisan* e lancio un appello in tal senso perché - l'ho detto in tutti i modi - dovremmo rafforzare i servizi, mentre rischiamo, signor Ministro, di fare assunzioni lineari, dopo aver fatto tagli lineari.

Avviandomi alla conclusione, c'è una innegabile stratificazione di organismi e norme. Anche sul decreto legislativo n. 165 del 2001, il Testo unico del pubblico impiego, si interviene in modo molto massiccio, appesantendo ulteriormente le norme, che invece abbiamo tanto bisogno di semplificare.

Sono poi previste prove selettive centralizzate e tutto il tema della semplificazione dell'accesso al pubblico impiego non è risolto. Dalla Camera, infatti, sono state aggiunte molte modifiche, ma il tema non è risolto perché nelle selezioni di accesso non si richiedono - come dicevo - competenze digitali per il capitale umano di una pubblica amministrazione innovatrice, mentre sarebbero opportuni *test* non attitudinali mnemonici, ma sulle competenze del personale, perché la nostra pubblica amministrazione deve avere una competitività anche nel nostro sistema economico.

Non è vero poi che non si è fatto niente nei dieci anni passati. Probabilmente - lo dico senza mezzi termini - questa maggioranza aveva il dovere di capire - come dice la relatrice - qual è stata, ad esempio, l'attuazione della legge Madia, in parte ancora *in itinere*. È questo che noi in primo luogo lamentiamo: un legislatore ha prima il compito di vedere la realizzazione e l'attuazione delle norme e non di stratificarle. Lo dobbiamo davvero al bene del nostro Stato.

Noi stiamo parlando dell'apparato dello Stato ed è veramente un dispiacere aver perso un'occasione importante, perché tutti assieme potevamo ragionare del nostro bene più prezioso, che è la pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del

giorno, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[NISINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento e sull'ordine del giorno presentati all'articolo 1.

[FANTINATI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, anche il parere del Governo è contrario sia sull'emendamento 1.1 che sull'ordine del giorno G1.100.

[PRESIDENTE](#). Non essendo stati presentati sull'articolo 1 altri emendamenti oltre quello soppressivo 1.1, presentato dal senatore Floris e da altri senatori, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[NISINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sugli ordini del giorno presentati all'articolo 2.

[FANTINATI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Floris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Floris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.7, presentato dal senatore Floris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.10.

[MALPEZZI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD). Signora Ministra, sono qui per chiederle di ripensarci su questo emendamento, come ha sentito anche nel corso della discussione generale.

Apprezzo molto il tentativo di replica della relattrice di maggioranza che ha spiegato che, rispetto alla questione dei dirigenti scolastici, verrà emanato in futuro un provvedimento che troverà l'accordo tra lei e il ministro Bussetti. Ma, allora, perché non espungere questa parte dal vostro provvedimento, come avete fatto alla Camera in relazione al resto dei dipendenti che lavorano all'interno della scuola?

Vede, Ministra, sono molto contenta che lei non debba timbrare un cartellino. Ritengo sia giusto che lei svolga la sua attività secondo quella che è la libertà di programmazione, di gestione e di incontro. Ritengo che un Ministro abbia il dovere di essere fuori dal palazzo - magari non sempre, ma deve poterlo fare - e mi chiedo, allora, se lei conosce a questo punto il mestiere del dirigente scolastico o, se non altro, quello che i dirigenti scolastici sono chiamati a fare da tanti anni a questa parte.

Il dirigente non ha un orario; è un dirigente e non ha un orario di lavoro: lo dice il contratto. Perché, allora, Ministra, il dirigente scolastico dovrebbe timbrare in qualche modo un cartellino con quelle determinate forme di riconoscimento che lei prevede, non essendoci un orario da rispettare? Se volete fare una cosa del genere, contrattualmente, modificate il contratto dei dirigenti scolastici, pagateli in altro modo ma pagate loro anche gli straordinari. Se esiste un motivo per cui dovete dimostrare che un dirigente scolastico entra ed esce da scuola, vuol dire che lo valutate sulla base del tempo di lavoro in cui rimane all'interno della scuola. E invece non state facendo questo: non pagate gli straordinari né le ferie, perché sapete - non è vero? - che i dirigenti scolastici in ferie non vanno. E non ci vanno perché, da quando c'è la firma digitale, il dirigente scolastico non può delegare il proprio vice a firmare gli atti, ma deve occuparsene lui, che possa essere il 13 o il 15 di agosto. E gli, però, sarà l'unico, all'interno del mondo della scuola, a essere costretto a un riconoscimento biometrico, come lo chiamate voi. Per quale motivo? Non abbiamo ancora capito la *ratio*.

Aggiungo che nella scuola di oggi i dirigenti scolastici dirigono situazioni estremamente complesse, che comprendono non un unico edificio ma in alcuni casi sei, sette, otto. Per voi non esiste problema, perché dite che rimanderete tutto a un provvedimento futuro con il ministro Bussetti.

Ma noi le chiediamo, Ministro, con quali soldi i dirigenti scolastici saranno chiamati a dover inserire, all'interno delle scuole, siffatta tipologia di misure che serve a voi per il controllo? Al momento, rispetto a quello che scrivete nel testo di sua iniziativa, non sono assolutamente previsti fondi. Ciò significa che un dirigente scolastico, dal momento che questo testo diventerà legge, sarà chiamato a prendere dei soldi dalla scuola, soldi che potevano essere indirizzati ad altre funzioni utili agli studenti, per utilizzarli per creare uno strumento del tutto inutile.

A me dispiace, Ministra, vederla non attenta alla questione che stiamo sollevando, perché c'è ben poca ideologia in ciò che stiamo sottoponendo alla sua all'attenzione. Esiste, invece, una grande volontà di venirvi incontro e di dirvi: poiché alla Camera vi siete accorti di aver fatto un errore, inserendo una tale previsione rispetto ai docenti, rendetevi conto che state facendo l'errore anche, se non di più, nei confronti dei dirigenti scolastici. A meno che, Ministra, i docenti vi fanno paura perché sono tanti, possono fare rumore e intaccare il discorso del consenso che tanto a voi piace, mentre i dirigenti scolastici, proprio in quanto dirigenti dello Stato, che sono a scuola anche in questo momento a svolgere il loro determinato servizio, forse, siccome sono pochi, non formano massa critica e non sono sufficienti a smuovere le vostre coscienze.

Vi dico che siete ancora in tempo. Questa è una battaglia giusta e non c'è altro decreto-legge o provvedimento che tenga, tra lei e il ministro Bussetti, perché quello che state facendo è dire che l'unica figura che all'interno del mondo della scuola è sottoposta a valutazione, e quindi già a una forma di controllo, deve essere valutata ulteriormente. Da questo punto di vista, la vostra posizione è veramente inaccettabile. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Gallone*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.100, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.101, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[NISINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3. Il parere è inoltre contrario sull'ordine del giorno G3.100, mentre è favorevole all'ordine del giorno G3.101, con la seguente riformulazione: sopprimere le parole da «l'articolo 1» fino a «pubblica amministrazione;» e dopo le parole: «impegna il Governo», sostituire «a prevedere» con «a valutare l'opportunità di prevedere».

[FANTINATI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice, anche sull'ordine del giorno G3.101 testé formulato.

[PRESIDENTE](#). Prima di procedere con le votazioni, chiedo al senatore Patriarca se accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G3.101 testé formulata.

[PATRIARCA](#) *(PD)*. Sì, signor Presidente, l'accetto.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

[FLORIS](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[FLORIS](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, in questo disegno di legge e in altri presentati precedentemente si compie un'operazione di grandi assunzioni del settore pubblico. Con l'emendamento in esame, chiedo che le assunzioni vengano fatte in base ai fabbisogni e agli accertamenti di quelle che sono le necessità e non in base al criterio numerico di coloro che vanno in pensione per giustificare il *turnover*.

Penso esista la necessità di avere personale profondamente qualificato e non di fare assunzioni di tipo lineare. Visto che le assunzioni dovrebbero essere a breve, nei mesi di novembre o dicembre, questa ricognizione dovrebbe essere pressoché immediata.

Vale la pena di ricordare che tutti i dipendenti pubblici hanno anche un costo per l'amministrazione dello Stato, la quale ha sicuramente la necessità di ringiovanire la dipendenza pubblica, come età e professionalità. Tuttavia, bisogna conoscere questi fabbisogni prima di procedere alle assunzioni.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Floris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Floris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Floris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Floris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore Floris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Floris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.19, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.20, presentato dal senatore Floris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.21, presentato dal senatore Floris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.22, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.23, presentato dal senatore Floris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.24, presentato dal senatore Floris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.25, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.26, presentato dalla

senatrice Parente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.100, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Patriarca, avendone accettato la riformulazione, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.101 (testo 2)?

PATRIARCA *(PD)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[LAFORGIA](#) *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAFORGIA *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, con questa dichiarazione di voto ci sentiamo di ribadire il giudizio che abbiamo già espresso in prima lettura sul provvedimento, che è e resta fortemente negativo.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 12,05)

(Segue LAFORGIA). Ho l'impressione che nella discussione che abbiamo affrontato nei diversi passaggi, tanto nelle Commissioni quanto in Assemblea e, più in generale, nella discussione pubblica su questo tema, non si abbia fino in fondo - non ce l'ha di sicuro la maggioranza - la consapevolezza dell'oggetto di cui stiamo discutendo. L'oggetto di fondo è l'idea che un Paese moderno ha o dovrebbe avere dello Stato, della sua funzione e, di conseguenza, anche di ciò che dovrebbe rappresentare l'articolazione dello Stato, a partire dalla pubblica amministrazione e da chi ci lavora. Lo dico perché la storia dei Paesi - innanzitutto di quelli più avanzati in giro per il mondo - ci dice una cosa molto semplice se andiamo a leggerla o a rileggerla: non c'è un Paese moderno al mondo, compresi quelli di impianto più liberalista, secondo la declinazione di un paradigma di politica economica, che non abbia fatto la propria fortuna se non puntando innanzitutto su una rivisitazione radicale del ruolo dello Stato e, quindi, della pubblica amministrazione. Ciò si è tradotto, laddove è accaduto, in investimenti nella pubblica amministrazione, in soldi pubblici nella pubblica amministrazione e quindi, in definitiva, nell'aver investito in chi ci lavora, nella valorizzazione delle competenze, nei grandi piani di assunzione, nell'efficientamento della macchina amministrativa. È accaduto per diversi Paesi europei e ci sono altre esperienze in giro per il mondo. È questa l'altezza della discussione che avremmo dovuto fare e che, invece, si continua a non fare anche in un provvedimento che ha il nome suggestivo che gli avete appiccicato, «concretezza», ma che a dispetto del suo nome non ha portato nella realtà una discussione di tale livello.

Come infatti ho detto in una dichiarazione di voto precedente, quando ho avuto occasione di farla in prima lettura, l'impressione di fronte a questo disegno di legge è che ci si trovi davanti a una sorta di "brunettismo di ritorno" e non me ne voglia il collega deputato alla Camera, professor Renato Brunetta. Mi riferisco alla discussione per cui, quando si parla della pubblica amministrazione in questo Paese, alla fine, gira che ti rigira, si finisce sempre a parlare di un problema che noi riconosciamo come enorme - parlo dell'assenteismo, dell'inefficienza e dei fannulloni di Stato - ma che rischia di investire un giudizio complessivo sulla pubblica amministrazione. I tanti o pochi casi di assenteismo - non saprei quantificarli ma, anche se fossero pochi, sarebbero comunque gravi - dobbiamo denunciarli e stigmatizzarli e rispetto agli stessi bisogna mettere in campo tutte le azioni previste da leggi già vigenti, a partire dalle sanzioni disciplinari, fino addirittura ai licenziamenti. Ma ciò non può e non deve voler dire investire di un giudizio negativo un'intera categoria - quella dei dipendenti pubblici - che nella maggior parte dei casi (anzi, nella stragrande maggioranza) svolge il proprio lavoro con spirito di abnegazione, vorrei dire persino in condizioni eroiche. Infatti, molto spesso i pubblici dipendenti si trovano a svolgere il lavoro in assenza di una cornice e una motivazione, che dovrebbe dipendere non soltanto da un dato soggettivo (ossia quanta voglia hanno di lavorare durante il giorno), ma anche dalla presenza di specifiche condizioni lavorative caratterizzate da percorsi e progettualità e da un sistema di obiettivi.

La sensazione è che si stia sopra quella superficie, con la conseguenza che, alla fine, quando approverete in via definitiva il provvedimento, voi sarete nelle condizioni, in favor di telecamere, di dire: «Abbiamo contrastato e aggredito la questione dei fannulloni di Stato». Se mi consente, signor Presidente, è questo il tema più frustrante, perché la pubblica amministrazione - e quindi, insisto, lo Stato - è la casa comune e in Italia sarebbe necessaria una discussione più alta su questo tema proprio per spingere e rimettere in cammino il Paese, a partire da un investimento serio sulla pubblica amministrazione e sui suoi dipendenti (il che vuol dire valorizzazione del capitale umano, percorsi di riprofessionalizzazione, digitalizzazione, alleggerimento burocratico, rapporto trasparente tra chi eroga i servizi della pubblica amministrazione e chi ne è il destinatario, a partire dai cittadini, i quali devono essere nelle condizioni di valutarne l'efficacia e l'efficienza).

Il tema è esattamente questo, perché - lo abbiamo detto in tutte le salse - il punto non è controllare l'orario di ingresso e metterlo in relazione all'orario di uscita e immaginare un meccanismo di controllo di questi due momenti. Il punto è capire che diavolo accade all'interno di questi due momenti, ossia da quando il dipendente fa ingresso nel suo posto di lavoro a quando ne esce. Tutti insieme dobbiamo cercare di capire e valutare - e, quindi, alla fine valorizzare - ciò che accade in quel lasso di tempo. Sempre per citare i classici, il ragionier Ugo Fantozzi diceva che in ufficio si può anche giocare a battaglia navale. È questo il punto. Anche introducendo dei controlli biometrici, i più avanzati offerti dalla tecnologia, voi non sarete però mai nelle condizioni di capire esattamente che cosa accade dentro la macchina. Quindi, in quella macchina non ci state mettendo le mani. Il punto è esattamente questo: siamo di fronte a un'occasione persa.

Naturalmente, se questo è l'impianto generale del provvedimento, la sua esecutività ne è diretta conseguenza. Pertanto, il Nucleo della concretezza è esattamente quello che alcuni colleghi che mi hanno preceduto hanno detto che sarà, e cioè una sorta di duplicazione di quanto già esiste. A proposito di inefficienze che andrebbero sanate, voi aggiungete un doppione, qualcosa di ultroneo e che non serviva, qualcosa che si sarebbe potuto fare con quanto esiste già. Anche qui siamo all'interno della dimensione della suggestione: il Nucleo della concretezza è qualcosa che si può spendere tranquillamente in un discorso pubblico... (*Richiami del Presidente*).

Se possibile, signor Presidente, vorrei recuperare almeno un minuto del tempo che ho perso all'inizio del mio intervento durante il cambio di Presidenza.

PRESIDENTE. Certo, senatore Laforgia, i trenta secondi di tempo che le ho fatto perdere.

Prego, prosegua.

LAFORGIA (*Misto-LeU*). Naturalmente, dal punto di vista simbolico, ma anche concreto, c'è un elemento di fragilità, che - dal mio punto di vista - è forse quello simbolicamente più potente in senso negativo.

Tra i destinatari e le "vittime" di questo provvedimento ci saranno i cosiddetti dirigenti scolastici - è stato ricordato anche qui - e cioè coloro che dovrebbero svolgere una funzione in piena autonomia. Anche loro svolgono infatti una funzione che spesso gli stessi tratti cui facevo riferimento prima, e cioè con un tratto di eroismo dal punto di vista dei mezzi messi loro a disposizione e delle risorse. Quindi, li si costringe a stare dentro questo regime, questa cornice e questi obblighi, e in più si dice al sistema scolastico di farsi carico persino delle risorse per impiantare i sistemi di controllo. Una follia! Per il sistema scolastico è una follia che non può essere permessa: è esattamente quello su cui invece andrebbero dedicate risorse aggiuntive, che voi non state mettendo. È una follia per un Paese che, anziché assistere a una trasformazione positiva e reale della macchina amministrativa nel senso del suo efficientamento e della sua valorizzazione, assiste ancora una volta a un passaggio fatto da molti proclami, da molti *slogan* e da poca capacità di incidere sulle leve reali del Paese.

Per questo noi voteremo, orgogliosamente a questo punto, contro il provvedimento in esame.
(*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

BERTACCO (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTACCO (*FdI*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, da un disegno di legge che porta il nome «concretezza» ci aspettavamo di trovare misure concrete per far partire e semplificare la macchina amministrativa e, soprattutto, per dare risposte credibili a problemi irrisolti: penso - ad esempio - al trattamento giuridico ed economico del personale non dirigenziale; alle politiche di reclutamento; alla formazione e alle nuove assunzioni in settori strategici come la scuola. Ed invece è come se vedessimo tante briciole sparse in maniera disordinata su una tavola.

Il tantissimo declamato Nucleo della concretezza, strumento che va ad aggiungersi all'Ispettorato per la funzione pubblica, fungerà teoricamente da supporto alle pubbliche amministrazioni. Inspiegabilmente, però, fra le sue attività avete introdotto sopralluoghi e visite di carattere essenzialmente ispettivo, addirittura con la redazione di un processo verbale per ogni verifica: un copia-incolla dell'ennesimo organo ispettivo e di controllo con lo scontato risultato di aumentare la burocrazia, per poi restare in attesa di non so quanti pareri ottenendo come risultato il totale immobilismo.

Per un Nucleo che si occupa di fatto dell'intera attività di tutte le pubbliche amministrazioni, che penso voi sappiate spaziano in campi e competenze tra loro molto diverse ed eterogenee, come farete a trovare così vaste e complesse competenze con una dotazione di sole 53 persone? Tanti mondi - come dicevo - con funzioni, compiti e problemi diversi, cui bisogna dare soluzioni diverse. È ovvio che, stando così le cose, come Fratelli d'Italia nutriamo forti dubbi circa l'effettiva utilità di un tale organismo, la cui spesa prevista ammonta già a decorrere da quest'anno a circa 4 milioni di euro.

Questo è un disegno di legge che si è posto l'obiettivo di contrastare i comportamenti dei dipendenti infedeli, volti alla falsa attestazione della presenza in servizio: è una battaglia che condividiamo e che va fatta. Ma, conseguentemente, avreste dovuto organizzare strumenti atti ad applicare principi di meritocrazia per chi da sempre lavora con dedizione, serietà e onestà nella pubblica amministrazione - sono la maggioranza - penalizzando i cosiddetti furbetti o fannulloni. Per Fratelli d'Italia, vanno scovati e puniti una volta per tutte.

L'assenteismo, così come raffigurato in questo disegno di legge, rischia però di far passare l'idea di essere l'unica causa dell'inefficienza della pubblica amministrazione, con il serio rischio che possa alimentare pericolose generalizzazioni da parte dell'opinione pubblica e far passare la categoria di tutti i lavoratori pubblici come quella solo da controllare e punire.

Ci aspettavamo da chi parla di efficienza un'indagine seria sulla condizione dei lavoratori della pubblica amministrazione: avremmo voluto attenzione ai piani formativi, avremmo voluto parlare di sicurezza del posto di lavoro.

Sul fronte assunzioni, come Fratelli d'Italia, non possiamo che esprimere soddisfazione per le previsioni di nuovi reclutamenti, ma ciò non basta e non fa fronte al reale bisogno di personale delle amministrazioni pubbliche già ora in difficoltà (difficoltà destinate ad aumentare con le uscite prodotte da quota 100, che andranno ad aggiungersi all'incomprensibile blocco delle assunzioni per tutto il

2019). In questo provvedimento non c'è alcuna traccia di incentivi alla formazione dei dipendenti; nessun investimento serio di risorse economiche per superare remunerazioni sempre più appiattite e indifferenti a ogni considerazione meritocratica. In sintesi, manca ancora un sistema per sapere esattamente che cosa facciano i dipendenti pubblici tra una timbratura e l'altra.

Servono investimenti seri per un piano di assunzione straordinario che finalmente riesca a superare il fenomeno del precariato nella sanità, nelle autonomie locali, nella scuola. Siete stati irremovibili e vi accingete a far passare la norma che prevede per il dirigente scolastico di essere sottoposto a verifiche biometriche dell'identità: non avete capito o proprio non sapete quali sono le modalità di lavoro dei dirigenti, così come la quantità di lavoro che gli stessi svolgono quotidianamente.

Avete messo la scuola proprio nel mirino, continuando a non risolvere il problema del precariato, perché fa comodo ed è facile parlare di precariato, così come avviene a ogni scadenza elettorale. Promettere una stabilità occupazionale che, invece, molti lavoratori non raggiungeranno mai porta voti, perché precario ormai è il 30 per cento degli organici effettivi delle pubbliche amministrazioni, percentuale molto più elevata rispetto al settore privato; lavoratori che vivono continuamente con il timore di perdere il posto che occupano da anni, una costante incertezza che li mette in una posizione che ne limita fortemente l'efficienza.

Sanare vuol dire correggere una situazione illegittima per riportarla alla normalità secondo un principio di giustizia. Avete previsto per tutte le procedure concorsuali che chi vince un concorso è vincitore e chi perde, perde il futuro. Se è vero che ci saranno 450.000 nuove assunzioni nel triennio 2019-2022, di queste molte sono già "in pancia" della pubblica amministrazione e si chiamano «vincitori idonei di concorso». Perché, quindi, non scorrere quelle graduatorie? Perché non tutelare con opportuni provvedimenti normativi gli idonei inseriti nelle graduatorie vincenti di concorsi pubblici e prorogare al 31 dicembre 2019 l'efficacia delle graduatorie e delle assunzioni? Anche a questo tipo di proposte avete risposto no. E non parliamo poi della tormentata vicenda degli aspiranti poliziotti che sono stati esclusi dallo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato bandito nel 2017. Per effetto di un emendamento contenuto nel decreto semplificazione che ha introdotto nuovi requisiti (età non superiore a ventisei anni e diploma di istruzione secondaria superiore), migliaia di aspiranti allievi saranno estromessi dalla selezione perché considerati troppo vecchi. In questo caso si applicano i nuovi requisiti per un concorso bandito precedentemente, al quale hanno preso parte coloro che rispettavano limiti di età e titoli di studio previsti dal bando.

Concludo, Presidente: lo avete chiamato disegno di legge concretezza - ci avete abituato ormai a questi nomi attrattivi - ma di concreto non c'è niente. Temo, invece, un ritorno al passato, fatto di controlli ossessivi, di rigidità, di misurazioni, di schedature e centralismi. Per questi motivi dichiaro il voto contrario del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP)*.

Saluto ad una rappresentanza di un comitato di quartiere

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea le ragazze e i ragazzi del comitato di quartiere di Santo Stefano, della città di Bologna, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 920-B (ore 12,19)

PATRIARCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATRIARCA (PD). Signor presidente, colleghe e colleghi, signor Ministro, gli oltre tre milioni di dipendenti ringraziano per l'attenzione a loro riservata da questa maggioranza.

Nonostante i due passaggi al Senato e alla Camera, Presidente, siamo di fronte - come hanno confermato e ribadito la collega Parente e il collega Laus - a un provvedimento che ha una cornice normativa confusa e profondamente inadeguata. Viene, tra l'altro, riproposto - e alcuni interventi della maggioranza me lo hanno confermato - un paradigma ormai noto e praticato da questo Governo e dalla maggioranza: la cultura della diffidenza e del sospetto, l'incentivo alla facile invettiva verso i dipendenti pubblici, perché i dipendenti pubblici sono inaffidabili, sono assenteisti incalliti, sono i furbetti del cartellino, sono fannulloni e nullafacenti. Va da sé che, se questa è la prospettiva verso la quale si muovono la maggioranza e il ministro Bongiorno - lo vedo ascoltarmi con grande attenzione

(Commenti ironici dai banchi del Gruppo PD) - le proposte che ne discendono sono conseguenti e prevedibili e sono proposte che noi riteniamo inaccettabili, Presidente; provo semplicemente ad elencarle.

Viene istituito il Nucleo della concretezza: 53 persone, dei *supermen*, cui verranno affidati, a leggere l'articolo del disegno di legge, compiti davvero alti e impegnativi, quanto improbabili nella loro concreta realizzazione. Va poi da sé, ovviamente, se sono tutti inaffidabili e assenteisti incalliti, l'installazione di sistemi di videosorveglianza e di strumenti di controllo biometrico di fronte agli accessi. Penso agli 8.000 Comuni, per il 70 per cento piccoli Comuni, e posso immaginare come verranno realizzati il controllo biometrico e le videosorveglianze. Penso ai dirigenti scolastici, molti dei quali hanno la reggenza di tre o quattro istituti comprensivi, che verranno continuamente fotofilmati e avranno una rassegna di passaggi interessante per la loro storia biografica e personale.

Si introduce inoltre un sistema ancora una volta centrato sulle procedure, Presidente, sulla conformità degli atti. Avete introdotto un nuovo stupefacente istituto giuridico, quello della irregolarità, quando sappiamo che nella pubblica amministrazione esistono gli atti legittimi e gli atti non legittimi: immaginiamo, anche in questo caso, la moltiplicazione di ricorsi degli enti controllati dal Nucleo concretezza presso il Ministero.

Ancora, lo si ricordava in un intervento della maggioranza come una sorta di premio e come un esempio di grande visione: si istituisce un sito dei cattivi; nel Ministero avremo l'elenco degli enti inadempienti o irregolari, quando sappiamo - e lei Ministro lo sa, perché è un'esperta di organizzazione - che le grandi organizzazioni civili e mondiali usano un'altra logica: fanno siti per premiare le buone pratiche. Sono, infatti, le buone pratiche che innalzano il livello di un'organizzazione come la pubblica amministrazione; sono le buone pratiche e la narrazione degli enti efficienti ed efficaci. Invece si sceglie, ancora una volta con una logica del sospetto, della cattiveria e della diffidenza, di fare un sito dei cattivi. Immaginate se possa essere questa la prospettiva di una riforma della pubblica amministrazione.

Avete reintrodotta un sistema centralistico; ancora una volta c'è un approccio diffidente verso gli enti locali. Avete messo da parte una produzione legislativa ispirata alla Repubblica delle autonomie e al principio di sussidiarietà, di cui agli articoli 5 e 114 della Costituzione. Avete dato nuovi impegni e nuove prerogative ai prefetti e mi stupisce che a proporlo sia una forza politica, i colleghi della Lega, che soltanto alcuni decenni fa proponevano l'abolizione delle prefetture, la libertà dei territori, fino a chiedere, per il Nord, la secessione. Qui abbiamo la riproposta dello Stato centralista, di un Ministero dell'interno che ormai - Ministro, dovrà un po' preoccuparsi - fa di tutto: controlla la pubblica amministrazione, controlla le rotte dei naviganti migranti; controlla tutto ormai. Il Ministro dell'interno è il Ministro della Repubblica.

Poi mi domando, Ministro, come mai, piuttosto che impegnarsi in questa avventura, non ha provato a migliorare quanto già prevedeva la riforma del Governo precedente, la riforma Madia, che aveva iniziato a combattere - deve essere combattuto, ci mancherebbe altro - l'assenteismo. Perché non rafforzare quel sistema che già aveva prodotto buoni risultati?

Lei sa, Ministro, che l'Ispettorato della funzione pubblica ha dato risultati positivi, rispetto al tema dei controlli di qualità e di quantità, come ha dichiarato un suo organismo, un suo ente interno. Quindi, perché non lavorare in questa direzione?

Noi, Ministro, conosciamo le fragilità della nostra pubblica amministrazione. La collega Parente e il collega Laus lo hanno ribadito: la pubblica amministrazione è un bene comune, non della maggioranza o dell'opposizione, e siamo consapevoli che rappresenti una leva fondamentale per rilanciare la competitività e la produttività del sistema Paese. Siamo consapevoli che la pubblica amministrazione sia una dorsale strategica che garantisce e produce più equità, che distribuisce pari opportunità, che favorisce la coesione sociale e riduce gli squilibri territoriali.

Ecco, tutto questo, Ministro, nel suo provvedimento, nel provvedimento di questo Governo non c'è. Non c'è nulla sul miglioramento della qualità dei servizi. Non c'è nulla sul miglioramento dell'accessibilità ai servizi per i cittadini. Non c'è nulla sull'investimento formativo professionalizzante e motivazionale dei dipendenti. Nulla si dice sul ricambio generazionale. Nulla si fa per l'immissione

di nuovi giovani laureati e formati con competenze digitali e manageriali. Nulla si dice sulla stabilizzazione dei tanti giovani precari nelle nostre pubbliche amministrazioni. Nulla si dice, Ministro, sulla semplificazione, sull'urgenza di attivare processi di semplificazione, sulla sburocratizzazione delle procedure. Nulla si dice, Ministro, sull'informatizzazione, sull'educazione digitale dei cittadini, che è un progetto interessante che poteva essere proposto, e cioè aiutare i cittadini ad accedere alle piattaforme delle pubbliche amministrazioni.

Ecco, Ministro, questo non si dice. Alla fine, il suo disegno di legge, concretamente, che cosa propone? Le cose che le ho detto, Ministro, e cioè il Nucleo della concretezza, ossia 53 cavalieri della tavola rotonda - sono aumentati - che cercheranno di modificare e migliorare la qualità della pubblica amministrazione, e la videosorveglianza.

In conclusione, Presidente, manca il soggetto più importante che qui non viene citato: mancano i cittadini, manca l'attenzione ai cittadini. Questo provvedimento non tiene conto dell'attenzione ai cittadini. È un provvedimento che parla a voi stessi e non ha guardato ai desideri, ai bisogni dei cittadini. E ciò mi stupisce, ancora una volta, perché lo stesso presidente del Consiglio Conte ha dichiarato di essere l'avvocato dei cittadini. Per questo motivo, proprio perché i cittadini sono lontani e inascoltati rispetto al provvedimento in esame, il Partito Democratico ribadisce il suo no convinto e deciso. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ringrazio il ministro Giulia Bongiorno per il coraggio che sta dimostrando in quella che chiamo non riforma, ma rivoluzione del buonsenso nella pubblica amministrazione, perché ci vuole coraggio a prendere certe decisioni. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Ho sentito parlare di un castello di carta, ma questo Governo non è un castello di carta: è una fortezza, una fortezza contro le ingiustizie, una fortezza a difesa dei più deboli, una fortezza che sta portando avanti dei cambiamenti. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

La lotta all'assenteismo è un dovere, e non un obbligo. È un dovere! *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. I furbetti del cartellino sono dei truffatori e truffano i cittadini, e noi stiamo pensando ai cittadini e al loro diritto di essere assistiti in maniera propositiva dalle amministrazioni. *(Commenti della senatrice Bellanova)*. I controlli biometrici sono il futuro, e non il passato. Comprendo che la sinistra sia ancora rivolta verso le vecchie concezioni del lavoro, ma noi siamo proiettati al futuro e i controlli biometrici ne fanno parte, sono una tutela per la maggior parte dei lavoratori della pubblica amministrazione, che sono persone oneste che non avranno mai paura di confrontarsi con quei meccanismi. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

FARAONE (PD). Signor Ministro, deve seguire tutti gli interventi e non solo quelli della Lega!

PRESIDENTE. Senatore Faraone, ha deciso di introdurre una nuova fase nella discussione? La pregherei di rispettare il silenzio e di ascoltare il collega, così com'è stato fatto per gli altri. Il Ministro sta ascoltando come ha ascoltato gli altri. Fino a prova contraria credo che si ascolti con le orecchie. *(Commenti del senatore Faraone)*. Senatore Faraone, la richiamo cortesemente all'ordine.

Prego, senatore De Vecchis, prosegua con il suo intervento.

DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az). La ringrazio, signor Presidente. Purtroppo la maleducazione vige.

FARAONE (PD). La tua!

PRESIDENTE. Senatore De Vecchis, richiamo io i colleghi ad essere attenti ai lavori dell'Assemblea. Lei continui con il suo intervento.

DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az). La ringrazio, ma noi non abbiamo interrotto nessuno e non vogliamo essere interrotti.

Ripeto che stiamo veramente facendo la rivoluzione del buonsenso *(Commenti dal Gruppo PD)*, contro coloro che hanno supportato e sopportato la legge Madia, rispetto alla quale i sindacati, silenziosi, non hanno proferito parola. Oggi la CGIL, con Landini in prima fila, inizia a ventilare uno sciopero in autunno. Ma noi rivedremo, dopo quindici anni, anche il contratto collettivo nazionale dei dipendenti pubblici, cosa che voi non avete fatto. Anzi, al contrario, li avete discriminati, cosa che noi non

faremo.

Tornando al provvedimento, che a breve diventerà legge dello Stato, il Nucleo della concretezza - come ha detto bene la relatrice Nisini, che ringrazio (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*) - ha lo scopo di essere un *tutor* per le amministrazioni pubbliche e di implementarne l'efficienza. Questa efficienza andrà a favore dei cittadini e, quindi, noi pensiamo ai cittadini. Tra l'altro - apro e chiudo una parentesi - a breve avremo anche un provvedimento sul miglioramento della pubblica amministrazione, con il quale supporteremo ancora di più il disegno di legge concretezza.

C'è una cosa che mi lascia perplesso. Signor Ministro, confermerà che sono quasi vent'anni che era bloccato il *turnover*, che noi oggi sblocciamo, permettendo un ricambio generazionale e ottenendo così due risultati: lavoro per i giovani e pensionamento per il personale anziano. E qui sì che torniamo a quelle che erano le perplessità del Partito Democratico: nuove assunzioni, nuova generazione, digitale e informatizzazione, e quindi miglioramento del lavoro all'interno della pubblica amministrazione. Poi ci sono anche altri provvedimenti: uno è passato inosservato, ma daremo anche delle risposte a quei dipendenti che hanno subito le disposizioni in materia di buoni pasto. Porteremo anche questo miglioramento, ossia la restituzione e la sostituzione dei vecchi buoni pasto, dopo il fallimento della società che li gestiva, che verranno ricollocati, arrecando un guadagno economico alle famiglie e alle aziende.

Migliorare la pubblica amministrazione vuol dire anche futuri investimenti da parte delle imprese, perché un'ottima amministrazione pubblica vuol dire anche investimenti e investimento vuol dire anche rilancio economico. Ecco che cosa significa concretezza.

Per questi motivi la Lega voterà convintamente a favore del disegno di legge in esame. La ringrazio, signor Ministro. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

[FLORIS](#) (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FLORIS](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, mi piace partire dalla mia esperienza di amministratore. Cito l'esempio del comune di Cagliari, nei dieci anni in cui ho avuto l'onore di esserne sindaco. Arrivammo a essere premiati come l'ufficio relazioni con il pubblico più efficiente in Italia e ciò avvenne responsabilizzando, coinvolgendo, formando e motivando il nostro personale.

Questo per dire cosa? La vera riforma della pubblica amministrazione si avrà quando il lavoratore pubblico avrà chiaro che il datore di lavoro non è lo Stato, ma è il cittadino. Questa consapevolezza porterà il lavoratore a essere presente sul posto di lavoro e a improntare la propria azione a criteri di efficienza e soddisfazione del pubblico. La burocrazia deve farsi garante di questo principio: presenza ed efficienza, nel mondo del lavoro pubblico, non sempre sono sinonimi. Manca sopra ogni altra cosa un quadro di visione d'insieme, che potrebbe portare a quella vera riforma complessiva della pubblica amministrazione attesa da decenni da cittadini e imprese;

una riforma che, tenendo conto delle mutate esigenze nell'organizzazione dello Stato e della inderogabile necessità di semplificare, presentasse un testo innovativo ed efficace.

Purtroppo il Governo non ha compreso la portata di una seria riforma delle amministrazioni pubbliche e prima ancora della semplificazione delle incombenze da esse richieste. Nessuno dei testi sulla pubblica amministrazione sinora presentati da questo Esecutivo - e siamo già a quattro - ha caratteri innovativi: manca soprattutto un cammino in direzione di un'autentica e definitiva semplificazione della macchina pubblica. Bisogna evidenziare proprio il fatto che in questo testo manca quella semplificazione che sarebbe dovuta iniziare da un nuovo modo di concepire l'organizzazione del lavoro pubblico. Per risolvere ciò non basta il Nucleo della concretezza. La parola «concretezza» latita e continuerà a mancare in una pubblica amministrazione che dovrebbe mutuare modelli organizzativi votati alla produttività e all'efficienza. Non bastano gli efficienti dipendenti pubblici, che pure ci sono e spesso sono molto preparati: serve un intero nuovo modello organizzativo che valorizzi i migliori e penalizzi quelli che non fanno il proprio lavoro (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

La risposta non può allora essere quella dei controlli biometrici all'ingresso e del controllo dell'efficienza a campione quando si presenta il Nucleo della concretezza: il modello organizzativo va

studiato, oltre che con i sindacati del lavoro pubblico, con il mondo dell'impresa, che ovviamente ha esempi validi da cui trarre ispirazione.

Gli obiettivi che persegue il disegno di legge sono inseguiti da quasi quarant'anni, da Cassese alla Buongiorno, ma non sono mai stati raggiunti, mentre al contrario il mondo produttivo è progredito nell'organizzazione aziendale, nei livelli di produzione, nella qualità dei servizi, nei tempi di risposta alle domande del mercato. Il mondo della pubblica amministrazione, al contrario, è rimasto largamente ancorato a modelli del passato. Peraltro vale la pena ricordare che il Nucleo è composto da 53 unità e avrà a che fare con un numero di amministrazioni di poco inferiore alle 10.000 unità; oltre a questo è stata inserita una bizzarra cooperazione tra il prefetto e il Nucleo della concretezza, che peraltro si va a infilare in un ambito in cui esistono già l'Ispettorato per la funzione pubblica e l'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui però vanno fatte salve le competenze.

È altresì necessario lamentare che le riforme della pubblica amministrazione degli anni Novanta hanno tentato di introdurre nel settore pubblico i criteri di organizzazione del lavoro e di buona amministrazione del settore privato; quest'ultimo è ispirato, oltre che al criterio dell'efficienza, anche a quello del profitto che, volenti o nolenti, è il miglior giudice del livello qualitativo della *performance*. Quest'ultima è un'altra delle parole da sempre rincorse in tutte le riforme della pubblica amministrazione, ma mai raggiunta.

Ribadiamo che la pubblica amministrazione, salvo rare e plausibili eccezioni, non riesce a raggiungere i livelli di efficienza del privato. Non si è ancora riusciti a surrogare il criterio del profitto con uno altrettanto valido, che dovrebbe essere quello del servizio o del bene comune, alla cui azione dovrebbero essere sempre ispirati i comportamenti di ogni dipendente pubblico. Oggi, al contrario, chi vince un concorso pubblico dopo un diploma o dopo una laurea, anche senza esperienze di lavoro pregresse, diventa sostanzialmente inamovibile e non esiste una misurazione appropriata della qualità del lavoro; quasi ovunque c'è una carriera pressoché automatica.

Dobbiamo quindi amaramente rilevare che nel disegno di legge in esame manca proprio questa spinta innovativa; mancano i riferimenti a modelli organizzativi che, ove non si fossero voluti mutuare dal privato, certamente si sarebbero potuti copiare dai Paesi che hanno una burocrazia molto più efficiente della nostra. Manca un'organicità dell'intervento normativo che sinora è stato frammentato in almeno quattro provvedimenti, cui dovranno seguire ulteriori disposizioni attuative nei prossimi diciotto mesi, con il rischio concreto però che eventuali nuove elezioni di cui si parla possano azzerare tutto il lavoro finora prodotto.

Inoltre, se siamo a questo punto, è perché persino la precedente riforma Madia attende ancora molti decreti attuativi. Il sospetto è che si passi da una riforma della pubblica amministrazione all'altra proprio perché tanto a scriverle è sempre la stessa alta burocrazia ministeriale che non vuole cambiare nulla.

Mi permetto allora di suggerire un nuovo modello da adottare: scriviamo noi stessi, in Parlamento, una riforma, dopo aver sentito con attenzione tutti gli *stakeholder*, ossia coloro che hanno titolo per essere sentiti, dai diretti interessati - dipendenti pubblici e sindacati - agli imprenditori e ai cittadini. Ma soprattutto facciamo tesoro delle più qualificanti esperienze estere, i cui modelli organizzativi dovremmo mutuare, visto che le maggiori organizzazioni internazionali li valutano con precisi punteggi. Al contrario, il Governo procede a tappe, senza sapere da dove ripartire e dove si arriverà alla fine: manca, cioè, un quadro d'insieme.

Un'impresa, quando deve aprire un'attività a livello internazionale, tiene conto anche della velocità con cui può farlo e risolvere eventuali controversie, per cui in tutta la riforma non manca quella della magistratura. Solo tenendo conto delle migliori esperienze si possono vedere nascere riforme puntuali, condivise e quindi durature. Un'opera gigantesca di riorganizzazione del lavoro pubblico dev'essere preceduta dalla semplificazione delle procedure e del rapporto tra amministrazioni pubbliche e controparti, che sono i cittadini e le imprese. Semplificare *l'iter* per le domande e le autorizzazioni può consentire ai cittadini e alle imprese di fare, costruire e aprire attività economiche e professionali, insomma di muovere quell'economia ferma anche a causa della burocrazia che tutto rallenta, in alcuni casi fino a fermarlo.

Un'altra cosa che non riusciamo ad accettare - nemmeno io che ho superato i settant'anni e sono della generazione degli appunti presi a penna e a mano su carta - è che non ci sia traccia di una vera digitalizzazione delle procedure, che potrebbe consentire di operare in modo più veloce. È evidente che, ove fossero semplificate e magari digitalizzate le procedure, si potrebbero mantenere i controlli *ex post*, garantendo che non ci siano abusi, con un fabbisogno di personale certamente inferiore a quello odierno. Ci sarebbe persino un impatto positivo sia sui conti pubblici, sia sugli stipendi di coloro che rimangono a lavorare nella pubblica amministrazione, evitando tagli lineari e riprogrammando la spesa degli attuali 164 miliardi di redditi da lavoro dipendente, in modo che chi è bravo possa anche guadagnare di più. La pubblica amministrazione non può continuare a essere una sorta di reddito *ante litteram*.

In conclusione, signor Presidente, è necessario ripartire da un completo ridisegno della macchina pubblica, presentando un bilancio di sostenibilità nei confronti dei cittadini, delle imprese e dell'intero Paese, ossia dell'Italia del fare, che si muove velocissimamente, mentre si vede rallentata da quell'enorme pachiderma che ancora oggi, purtroppo, è la pubblica amministrazione.

L'esame della Camera, signor Presidente, non ha modificato la sostanza del provvedimento tornato ora al nostro esame, per cui il Gruppo Forza Italia confermerà il proprio voto negativo e ad esso contrario. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[CAMPAGNA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPAGNA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, oggi, con l'approvazione del provvedimento in esame, che coniuga innovazione, onestà ed efficienza, mettiamo un altro importante tassello sulla strada del cambiamento. Infatti, un più efficace sistema di valutazione delle *performances* della pubblica amministrazione italiana e quindi un reale miglioramento della sua efficienza per i cittadini sono alcuni degli elementi che contraddistinguono, qualificandolo, il contratto di Governo.

Spesso la nostra pubblica amministrazione è stata ed è - quando a ragione, quando a torto - oggetto di critiche e stereotipi. Facendo la tara tra i pareri radicali espressi da associazioni di categoria e normali cittadini, per onestà intellettuale non si può certo dire che tutto funzioni per il meglio.

A molti sarà capitato, almeno una volta nella vita, d'imbattersi in un ufficio pubblico poco efficiente. Non a caso, secondo il 52° rapporto del Censis sulla situazione sociale del Paese, il 52,1 per cento degli italiani ritiene che la pubblica amministrazione italiana funzioni piuttosto male; per un altro 17,9 per cento la stessa funziona molto male. Insomma, a conti fatti sette cittadini su dieci chiedono un radicale cambio di passo.

È proprio questo che ha portato alla stesura e - a breve - all'approvazione del presente provvedimento.

Tra i suoi principali obiettivi c'è quello di ridurre costantemente - per arrivare a un suo futuro azzeramento - il malfunzionamento della macchina pubblica, che, secondo la CGIA di Mestre, ha un impatto molto negativo sulla nostra economia, frenandone la ripresa. La stessa associazione ha stimato che il malfunzionamento della pubblica amministrazione costi più dell'evasione fiscale, che in Italia supera i 100 miliardi di euro all'anno. Ecco perché, nei sei articoli che compongono il disegno di legge, abbiamo messo in campo una serie di misure che viaggiano proprio in tale direzione.

Il cosiddetto Nucleo della concretezza, la *task force* che sarà istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica di Palazzo Chigi e che agirà insieme all'Ispettorato della funzione pubblica, ma senza sovrapposizioni - lo sottolineiamo - ha come obiettivo quello d'intervenire laddove una pubblica amministrazione si trovi in difficoltà nell'attuazione delle norme e, quindi, agendo da *tutor*. Inoltre, diciamo basta al principio che chi sbaglia non paga mai e magari fa pure carriera. Diciamolo pure. Stavolta infatti non ci sono scorciatoie: una volta accertate eventuali mancanze da parte loro, le pubbliche amministrazioni dovranno per forza mettersi in regola. Il Nucleo della concretezza effettuerà sopralluoghi per vigilare che ciò avvenga e la mancata attuazione delle misure comporterà una responsabilità disciplinare dei dirigenti e l'iscrizione dell'amministrazione in un'apposita *black list* che sarà pubblicata sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, ma non solo.

Il disegno di legge concretezza interviene anche su un altro odioso fenomeno, che negli ultimi anni ha

più volte occupato le pagine dei giornali: sto parlando dei cosiddetti furbetti del cartellino, ovvero quei dipendenti pubblici infedeli che, in barba a qualsiasi norma comportamentale o disciplinare, mancano di rispetto a tutti i cittadini onesti e perbene che - tengo a sottolinearlo e a ribadirlo - in Italia sono la maggioranza. *(Applausi dal Gruppo M5S e del ministro Bongiorno).*

Come dimenticare il caso, verificatosi nei mesi scorsi proprio nella mia Sicilia, a Palermo, dei 42 dipendenti dell'assessorato regionale alla salute finiti sotto inchiesta con l'accusa di truffa aggravata, accesso abusivo al sistema informatico e false attestazioni? Quei signori andavano al supermercato o dal parrucchiere in orario di lavoro, registrando false presenze e coprendosi vicendevolmente. Per non parlare del famoso, ormai famigerato, vigile di Sanremo, che è stato beccato a timbrare in mutande, per poi rientrare indisturbato nella propria abitazione.

Ricordo ancora un altro caso salito agli onori della cronaca, ossia la lettera nel 2014 dal sindaco di Locri, che addirittura si rivolse a Gesù Cristo, implorandolo di fare qualcosa per provvedere a liberarlo dall'assenteismo dei dipendenti comunali. E potrei continuare, ma preferisco fermarmi qui.

Questo circolo vizioso andava necessariamente spezzato, agendo là dove hanno fallito le precedenti riforme della pubblica amministrazione (in ultimo, quella del Partito Democratico). Anche in questo caso, i numeri parlano chiaro: da un recente approfondimento del quotidiano «La Stampa», basato sulla rielaborazione di dati grezzi raccolti dall'Ispettorato della funzione pubblica, nonché sugli interventi di qualificati specialisti, emerge come il numero dei licenziamenti per motivi disciplinari, sul totale dei dipendenti pubblici, sia residuale (uno ogni 10.015 nel 2017, ovverosia lo 0,009 per cento). Anche guardando alla percentuale dei procedimenti disciplinari che si chiudono con l'allontanamento dal lavoro, i numeri sono risibili: si è registrato appena il 3,77 per cento nel 2017, dato peraltro in calo rispetto all'anno precedente.

Proprio per questo motivo, - eccezion fatta per i docenti, elemento che si è prestato a critiche prive di sostanza - il disegno di legge introduce il cosiddetto riconoscimento biometrico dell'identità, oltre all'installazione di apparecchi di videosorveglianza. Voglio essere molto chiara sul punto: non si tratta di un provvedimento punitivo. Diciamolo forte: non lo è. *(Applausi dal Gruppo M5S, del senatore De Vecchis e del ministro Bongiorno).*

Al contrario, la legge è volta a tutelare tutti i dipendenti pubblici virtuosi, che sono tanti, ma che, a causa di colleghi infedeli, vengono bollati come fannulloni.

Veniamo al terzo pilastro del provvedimento, ma certamente non meno importante: alla lotta serrata all'assenteismo viene affiancato un maxipiano di assunzioni per sbloccare definitivamente, al 100 per cento, il *turnover* nella pubblica amministrazione. Attenzione, però: si tratta non di un'infornata, ma di un ricambio generazionale mirato e di qualità, con giovani preparati. Nel rapporto «Government at a Glance» del luglio 2017, l'OCSE (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha detto che l'Italia, tra i Paesi industrializzati, è quello con la più alta percentuale di dipendenti statali con più di cinquantacinque anni (il 45 per cento, contro una media del 24 nell'intera area, dove il 18 per cento ha meno di trentaquattro anni).

Proprio per questo, con l'approvazione del disegno di legge concretezza creeremo un meccanismo che potremmo definire come la scia delle assunzioni. Per ogni dipendente che andrà in pensione, le pubbliche amministrazioni avranno la possibilità di assumere a tempo indeterminato un giovane con competenze digitali di semplificazione dei processi amministrativi, gestione dei fondi strutturali, controllo di gestione e attività ispettiva. Solo così la pubblica amministrazione italiana sarà finalmente al pari con quelle degli altri Paesi europei.

Per tutti questi motivi, a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle annuncio il voto favorevole al provvedimento in esame. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).*

[NENCINI](#) (Misto-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

[PRESIDENTE](#). Senatore Nencini, come lei sa, in base al Regolamento ci sarebbero i presupposti per non accettare la sua richiesta d'intervenire in dissenso. Tuttavia, in un clima di piena collaborazione con le opposizioni, la Presidenza prende atto della sua richiesta e le dà la parola per due minuti.

[NENCINI](#) (Misto-PSI). Signor Presidente, avevo avvertito la Presidenza che avrei parlato in dissenso dal Gruppo, e ne spiego la ragione.

Non parteciperò al voto finale, perché mi aspettavo, in presenza del Ministro, quando si è affrontato l'articolo 4, che sarebbero state fornite alcune delucidazioni all'Assemblea - cosa che non è stata fatta - su una questione già sollevata in quest'Aula anche da due interrogazioni, le quali però non hanno ricevuto risposta dal Ministro competente. Il tema è quello del concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017 e aperto dal 2018. Siamo in perfetta violazione del principio di contestualità e unicità della prova, nonché di anonimato.

PRESIDENTE. Senatore Nencini, appartenendo lei al Gruppo Misto, da Regolamento non ho contezza che possa intervenire. Pertanto, se vuole fare una dichiarazione in dissenso da quanto ha detto il senatore Laforgia, ha due minuti. Se invece intende riaprire il dibattito, avrebbe potuto chiedere d'intervenire in fase di discussione generale.

NENCINI (Misto-PSI). Signor Presidente, non intendo riaprire il dibattito, ma vorrei che mi lasciasse ancora i quaranta secondi ai quali ho diritto.

PRESIDENTE. Ascoltando il suo intervento, ho fatto un appunto nel merito.

NENCINI (Misto-PSI). Ne sono felice, signor Presidente, e vorrei lo facesse più spesso.

PRESIDENTE. Quando presiedo, lo faccio.

NENCINI (Misto-PSI). Mi sono appellato all'articolo 4 e alla presenza di un Ministro che - a mio parere - non ha dato risposta su un tema attualissimo, peraltro già sollevato.

In assenza di delucidazioni su un articolo di cui l'Assemblea ha preso contezza votando gli emendamenti ad esso riferiti e poi l'articolo stesso, in previsione del voto finale, non vi parteciperò, proprio perché il tema delle assunzioni in materia scolastica rimane uno dei punti cardine quando si parla di pubblica amministrazione. Fosse stato naturalmente affrontato, avrei evitato di utilizzare i due minuti che la Presidenza gentilmente ha concesso.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15,30.

(La seduta, sospesa alle ore 13, è ripresa alle ore 15,31).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Discussione dei disegni di legge:

(980) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvenzione di persone anziane

(885) CANGINI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili

(Relazione orale) (ore 15,31)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 980, con il seguente titolo: Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 980 e 885.

Il relatore, senatore Pillon, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PILLON, relatore. Signor Presidente, il provvedimento che ci apprestiamo a valutare insieme riguarda una modifica dell'articolo 643 del codice penale volta a introdurre una specifica previsione penale che prevenga maggiormente la circonvenzione di incapace.

Come ben sapete, oggi la fattispecie della circonvenzione di incapace è regolata essenzialmente da due norme: l'articolo 643, nella versione attuale, così com'è codificato oggi, e l'articolo 640, sulla truffa generica e le sue aggravanti. È tuttavia necessario introdurre tale nuova fattispecie in quanto, come ben sapete, la truffa necessita di una prova su artifici e raggiri non sempre agevoli da provare e, in molti casi, si è dimostrato che le truffe agli anziani non venivano sanzionate penalmente in quanto era difficile la prova di tale aspetto.

Per quanto riguarda invece l'attuale disposizione sulla circonvenzione d'incapace, la formulazione del

delitto di cui all'articolo 643 del codice penale comporta un'interpretazione giurisprudenziale che ha molto ristretto l'ambito di applicazione della norma, restringendola particolarmente solo a danni di natura strettamente patrimoniale e a frodi commesse in danno della persona offesa e non attraverso di essa verso terze persone.

Era inoltre, necessario mettere particolarmente in luce la circostanza dell'età della persona offesa, in quanto è ad essa legata tutta una congerie di reati che ci viene raccontata dalle statistiche che mi appresto a illustrare.

Negli ultimi tre anni abbiamo avuto in Italia 32.000 casi di clonazione delle carte di credito, 240.000 casi di falsi operatori di enti pubblici, aziende o associazioni che hanno avvicinato anziani per farsi consegnare oggetti di valore, 441.000 casi di donazioni fatte a persone che poi si sono rivelate essere truffatori e 201.000 casi di vere e proprie truffe. Abbiamo poi una notevole incidenza di fatti che poi non sempre si è riusciti a qualificare come reato: mi riferisco per esempio a 1.051.000 casi di contratti firmati per l'acquisto di merci, beni o servizi, terreni, automobili, enciclopedie, corsi di formazione o contratti telefonici svoltisi contro l'effettiva volontà dell'anziano; oppure a 135.000 casi di contratti stipulati con ditte, società o cooperative poi risultati fittizie o inesistenti. Ci sono poi 129.000 casi di inganno con richieste di denaro per aiutare qualcuno con problemi economici o di salute o addirittura fatte a falsi parenti, che poi si sono rivelati non esserlo affatto; si registrano altresì 288.000 casi di inganno a danno di anziani, con la prospettiva di grosse vincite alla lotteria, investimenti vantaggiosi o - peggio ancora - promesse di lavoro; abbiamo inoltre 503.000 casi in cui sono stati stipulati contratti del tutto falsi.

Di fronte a quest'immensa congerie di truffe ai danni delle persone anziane, credo che il legislatore non possa più restare inerte. Abbiamo pertanto presentato il disegno di legge in esame, che va a modificare l'articolo 643 del codice penale, ritenendo di aggiungere un comma a quello già in vigore, per non introdurre nel codice penale l'articolo 643-*bis*, che sarebbe stato sicuramente un appesantimento.

Abbiamo poi previsto la fattispecie di cui al comma aggiuntivo all'articolo 643 come segue: «Alla stessa pena (cioè quella di cui al comma precedente, che si configura nella misura della reclusione da due a sei anni e di una multa da euro 500 a euro 2.000) soggiace chiunque, allo stesso fine (abbiamo quindi mantenuto il dolo specifico previsto dalla fattispecie di cui all'articolo 643, comma 1), abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età di una persona, induce taluno a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso».

Come avete compreso, la fattispecie allarga molto anzitutto la configurabilità del reato, per il quale non è necessario provare l'esistenza degli artifici e dei raggiri necessari a configurare la truffa. Vi è una condotta tipica - l'abuso della condizione di debolezza o di vulnerabilità - che viene collegata all'età della vittima.

L'età non viene definita volutamente, perché è molto difficile dal punto di vista della configurazione della fattispecie penale (ossia la tassatività della norma penale): infatti, se avessimo aggiunto anche solo il riferimento all'età avanzata, si sarebbe posta la questione della valutazione dell'età a partire dalla quale una persona viene considerata anziana. Sono sicuro che in quest'Aula ci sono molti colleghi con più di sessantacinque anni che si guardano bene dal considerarsi anziani (e credo di poter dire anche a ragione). Proprio per evitare questo tipo di discriminazione basata sulla data di nascita, l'espressione è stata lasciata aperta, così da dare al giudice la possibilità di valutare.

Peraltro, la fattispecie non è aperta e basta, perché, se andiamo a raffrontarla con il comma 1 (che sanziona condotte consimili portate ai danni dei minorenni), è facile comprendere che in questo caso il problema è tutelare non già i minori (che sono già tutelati dal comma 1), ma - viceversa - le persone anziane.

Ancora, è necessario che la condotta porti a un abuso della condizione di debolezza o vulnerabilità; inoltre, affinché si configuri questo reato, che abbiamo voluto sanzionare in modo molto sostanzioso (con pene assai pesanti, da due a sei anni di reclusione), è necessario che l'induzione non sia diretta solo verso la persona offesa vera e propria, ma possa essere configurata anche verso altre. Accade molto spesso, infatti, come comprovato anche dalle statistiche, che la truffa o la circonvenzione

vengono operate a danno di una persona per convincerne un'altra: si pensi ad esempio a una coppia di coniugi anziani, nell'ambito della quale si fa pressione sulla moglie per ottenere che il marito compia un atto di disposizione, consegni un bene o sottoscriva un contratto. In questo modo, sarà possibile sanzionare la condotta di circonvenzione, anche se ad agire materialmente (ossia a compiere l'atto dispositivo) è non la persona avvicinata dal malintenzionato, ma un terzo. Come dicevo, le statistiche ci rivelano che questo tipo di attività si svolge soprattutto nei confronti di famiglie o persone anziane che vivono in coppia.

Sempre tornando alla fattispecie di cui all'articolo 1, l'atto dispositivo non dev'essere strettamente legato all'ambito patrimoniale, altrimenti ricadremmo nella limitazione del *range* di applicazione del comma 1. In questo caso, quindi, l'induzione non è un atto strettamente patrimoniale, ma qualunque tipo di atto, purché importi un effetto giuridico, che quindi può essere anche - lo ribadisco - di contenuto non patrimoniale, dannoso per sé o anche per altre persone.

Pensiamo pertanto di aver coperto tutto il prevedibile e l'immaginabile in ordine al fenomeno che ho ampiamente tratteggiato nel mio *incipit*.

Per quanto concerne l'articolo 2, prevediamo una modifica dell'articolo 165, sesto comma, del codice penale, introducendo l'obbligo per la persona condannata per questo tipo di reato di risarcire integralmente quella offesa al fine di poter beneficiare della sospensione condizionale della pena. Si tratta pertanto di un segnale molto forte del legislatore, che subordina la concessione della sospensione condizionale - e quindi dei benefici di legge ad essa collegati - al risarcimento integrale del danno alla persona offesa.

Concludo, per quanto riguarda l'articolo 3, con l'anticipazione di un emendamento del relatore. Abbiamo cioè fatto una valutazione in Commissione, in quanto l'idea iniziale - il disegno di legge del senatore Ostellari da cui il provvedimento ha mosso i primi passi - prevedeva l'arresto obbligatorio in flagranza di reato. Tuttavia, abbiamo ritenuto di modificare tale previsione, perché potrebbero esserci casi in cui per gli inquirenti sia meglio poter attendere di intervenire in modo da scoprire eventualmente i complici oppure risalire ai mandanti di questo tipo di attività illecite, cosa che un arresto obbligatorio avrebbe impedito. Abbiamo quindi preferito ripiegare sulla fattispecie di cui all'articolo 381 del codice di procedura penale, cioè l'arresto facoltativo in flagranza di reato.

Tuttavia, a causa dell'ammontare della pena, che - come ho detto - prevede un massimo di sei anni, la disposizione di cui all'articolo 381 del codice di procedura penale già si applica *quoad poenam*, quindi è già previsto l'arresto facoltativo in flagranza di reato. Inizialmente avevamo valutato la volontà di mantenere comunque la disposizione di cui all'articolo 3, cioè di dare un segnale non legato alla quantità di pena, quanto alla natura del reato; tuttavia, abbiamo poi ritenuto ultronea questa proposizione, quindi anticipo fin d'ora che chiederò che l'articolo 3 sia soppresso. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, interveniamo innanzitutto perché si tratta di un testo sul quale abbiamo ragionato a lungo insieme al presidente del Gruppo Forza Italia in Commissione, senatore Caliendo, e anche perché è stato presentato a tale proposito un emendamento, di cui parlerò dopo. Vorremmo ringraziare in modo particolare anche il senatore Cangini, perché la discussione svolta in Commissione è nata, sì, dal testo del senatore Ostellari, che è stato scelto come base, ma anche dall'abbinamento con quello del collega Cangini, che, per il suo tipo di professionalità, presumo si sia occupato della questione delle truffe agli anziani.

Dopo aver ascoltato con attenzione il relatore con riferimento alle statistiche, emerge un dato non legato solamente ai numeri, che impressionano, ma al loro progressivo aumento: abbiamo registrato di anno in anno un incremento di circa il 10-15 per cento di cifre comunque importanti (mi riferisco a quelle testate, perché non è semplice individuare tutte le truffe fatte agli anziani, alcuni dei quali non denunciano perché si vergognano, circostanza abbastanza comune, o lo ritengono inutile).

Per questi motivi, il testo, che sembra di poca importanza, in realtà mette a punto una fattispecie, tenendo conto di fenomeni che ricorrono in questi tempi. Diversi consigli vengono dati dalle Forze

dell'ordine, Carabinieri e Polizia, nel tentativo di informare le persone di una determinata età dei rischi che corrono se fanno entrare qualcuno in casa. È vero: sono state perpetrate moltissime truffe attraverso falsi geometri del Comune oppure finti tecnici; una delle più note alla cronaca è addirittura quella di un tizio che si è finto primario per visitare un'anziana e successivamente derubarla; c'è poi la classica truffa di chi finge di avere un figlio malato per chiedere soldi all'anziano di turno.

Occorre quindi prestare grande attenzione, anche da un punto di vista squisitamente sociale, perché è vero quello che diceva prima il senatore Pillon: nella nostra società a sessantacinque o settant'anni si è ancora ragazzini, ma vi sono anche novantenni o novantacinquenni che possono essere oggetto di questi raggiri; magari si fa credere loro che c'è la possibilità di ottenere un premio o un guadagno rivendendo beni, oppure si raggirano con la scusa delle bollette dell'Enel o dell'acqua, o delle verifiche dell'INPS. La fantasia degli italiani per la truffa nei confronti degli anziani effettivamente ha superato ogni limite, al punto da rendere necessario questo intervento normativo.

Ne parlerà sicuramente in modo più preciso e puntuale di me il senatore Caliendo, ma abbiamo ritenuto opportuno presentare un emendamento e su questo vorremmo svolgere una riflessione. Il disegno di legge contiene una previsione importante: se si vuole ottenere la sospensione condizionale della pena, si deve aver effettuato i pagamenti di legge. Nell'emendamento presentato, abbiamo specificato l'obbligo delle restituzioni e il pagamento della somma liquidata, anche a titolo di provvisoria. Lo diciamo perché, nella nostra cultura giuridica generale, colpire il responsabile di un reato attraverso il dato economico è spesso un deterrente molto più efficace di un aumento sconsiderato o non equo della pena. Crediamo che il testo, da questo punto di vista, possa essere ulteriormente migliorato.

Ci auguriamo naturalmente che il disegno di legge al nostro esame, dall'articolazione molto semplice, possa servire a migliorare in linea generale la vita delle persone anziane che vivono nelle nostre città e nel nostro Paese, per le quali non era prevista una fattispecie specifica. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PILLON, *relatore.* Signor Presidente, intervengo solo per ringraziare del lavoro svolto in Commissione la senatrice Riccardi, e con lei tutto il Gruppo MoVimento 5 Stelle, il senatore Caliendo, e con lui tutto il Gruppo Forza Italia, il senatore Cucca, e con lui tutto il Gruppo Partito Democratico, e il senatore Stancanelli, e con lui tutto il Gruppo Fratelli d'Italia, per la collaborazione fattiva che ha portato a redigere questo testo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SANTANGELO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 980, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PILLON, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.100.

SANTANGELO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

CUCCA *(PD).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA *(PD).* Signor Presidente, mi ha fatto molto piacere il ringraziamento del relatore, perché questo è uno dei casi nei quali affrontiamo un tema particolarmente sentito e c'è volontà di dialogo in Commissione, anche se su una proposta di legge oggettivamente molto, molto stringata, ma che dà risposta - questa volta davvero - a situazioni che si sono create e che si creano molto spesso. La senatrice che mi ha preceduto ha ben spiegato le motivazioni per cui è davvero necessaria l'approvazione di questo provvedimento.

Tuttavia ritengo doveroso ribadire ancora in Assemblea l'opportunità di individuare una migliore

definizione, aggiungendo la parola «avanzata» quando si parla di età, proprio per le motivazioni opposte a quelle esposte dal relatore. Il tema è stato oggetto di lunga discussione in Commissione; io ritengo che questa esigenza nasca dalla lettura dell'ultima giurisprudenza che, quando ci sono dubbi interpretativi, preferisce cancellare l'esistenza di una norma del genere. Individuare l'età avanzata non significa escludere una persona più giovane, perché per le persone giovani - se di giovani si può trattare - vi è l'altra parte dell'articolo. Indicare, invece, l'età avanzata significa qualificare in maniera compiuta la fattispecie normativa.

È per questo motivo che abbiamo riproposto questo emendamento, proprio per dare una risposta certa, che non lasci margini interpretativi ai magistrati che dovranno poi applicare la norma; quindi insistiamo e voteremo a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi)*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, l'emendamento 2.100, che non è mio, come potete vedere, ma è preso dal testo della proposta di legge del senatore Cangini, non affronta una questione tecnico-giuridica, ma di lingua italiana. Leggete il testo attuale dell'articolo 165 del codice penale, sesto comma, e questo emendamento: alle persone che saranno vittime dei reati di cui all'articolo 1, viene garantito che colui che commette il reato avrà possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena se avrà soddisfatto certe condizioni: restituzione, risarcimento del danno ed eventuali quote assegnate in via anticipata.

Quindi, richiamando lo spirito con cui ci siamo avvicinati a questi disegni di legge sin dall'inizio in Commissione, avendo collaborazione da parte di tutti, mi appello al relatore perché si tratta di garantire una maggiore tutela. Infatti, non è assolutamente una questione politica, bensì tecnica che, attraverso una migliore formulazione della norma nella lingua italiana, allarga il campo di tutela a tutti. Credo quindi che tutti possano rendersi conto di questo e penso che l'intelligenza del relatore non possa essere condizionata dal fatto che l'emendamento sia dell'opposizione o della maggioranza. Pertanto, come mi sono sempre comportato nella mia esperienza parlamentare appoggiando anche emendamenti e attività di partiti o di Gruppi di opposizione - il Presidente ne è consapevole - mi aspetto altrettanto, perché credo che ancora oggi vi sia lo spazio per garantire la migliore formulazione di una norma nell'interesse dei cittadini e delle vittime. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PILLON, relatore. Signor Presidente, rispondo velocemente al collega Caliendo proprio per lo spirito di collaborazione leale che si era creato in Commissione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.100 in quanto l'indicazione politica è di non toccare ulteriormente l'articolo 165 del codice penale che ha già subito notevoli rimaneggiamenti e che rischia poi incoerenze. Per questo abbiamo preferito lasciare la norma così com'è.

SANTANGELO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PILLON, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

SANTANGELO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 3 altri emendamenti oltre quello soppressivo 3.100, presentato dal relatore, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'emendamento Tit.100, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PILLON, *relatore*. Signor Presidente, proprio in virtù del fatto che abbiamo appena eliminato le modifiche al codice di procedura penale, esprimo parere favorevole sull'emendamento Tit.100, previa la seguente riformulazione: aggiungere prima delle parole: «e altre misure», le parole: «e al codice di procedura penale».

Quindi il nuovo testo dell'emendamento sarà il seguente: «*Nel titolo del disegno di legge, sopprimere le seguenti parole: "e al codice di procedura penale e altre misure"*».

SANTANGELO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento Tit.100 (testo 2), presentato dal senatore Pellegrini Emanuele.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

GRASSO (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, non vi è dubbio che le frequenti notizie di truffe ai danni di persone anziane siano particolarmente odiose. La fantasia dei truffatori è ampia. Molte di queste truffe hanno a che fare con finti operatori di luce, di gas, di acqua, addirittura finti carabinieri o poliziotti che con scuse plausibili entrano nelle case delle persone più sole e più vulnerabili.

Spesso vengono utilizzate addirittura informazioni sugli affetti più cari (figli, nipoti), per arraffare contanti e gioielli: una sorta di panico indotto adducendo incidenti, guai con la giustizia, situazioni di pericolo. Si tratta, come dicevo, di comportamenti odiosi, di reati che aggiungono meschinità a comportamenti illegali. Ciascuna di queste truffe è già oggi denunciata e, quando possibile, punita dal nostro sistema di leggi e dalla giustizia italiana; solo che spesso non sono posti in essere dal truffatore quegli artifici e raggiri che costituiscono l'elemento costitutivo del reato di truffa, per cui possono anche andare assolti.

Il codice penale, all'articolo 643, già punisce con la reclusione e con una sanzione pecuniaria «chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità e di deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso». Condizioni necessarie per la sussistenza del reato, quindi, sono rappresentate dall'esistenza di un'infermità o deficienza psichica, la cui conoscenza da parte dell'autore costituisce premessa indispensabile. In altre parole, l'abuso si concretizza quando l'autore del reato abbia chiara consapevolezza della condizione di infermità o deficienza e pertanto coscientemente ne approfitti. Queste sono le difficoltà che sono state riscontrate nel cercare di reprimere questo tipo di reati.

Nel 2015, ottemperando a quanto l'Unione europea richiedeva da tempo, è stato opportunamente introdotto nel codice di procedura penale l'articolo 90-*quater* ("Condizione di particolare

vulnerabilità"), che inserisce proprio questo concetto, mettendolo anche in relazione con l'età delle vittime, e che così recita: «Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede». Quindi il concetto di vulnerabilità, questo nuovo concetto che noi introduciamo, in realtà è già presente nel nostro ordinamento ed è ben caratterizzato proprio nel codice di procedura penale da questo articolo 90-*quater*, seppur riferibile ad altre tipologie di reato.

Anche secondo la giurisprudenza, per l'applicazione dell'articolo 143 del codice penale (la circonvenzione di incapaci), non è necessario che il soggetto passivo sia privo in modo totale della capacità di intendere e di volere, ma è sufficiente che lo stesso versi in uno stato che lo privi - dice la giurisprudenza - del normale discernimento e del potere critico e volitivo, inducendolo a compiere atti che una persona di media capacità non sarebbe indotta a compiere. La proposta quindi chiede in definitiva di aggiungere il concetto di vulnerabilità anche al codice penale, rafforzandolo con il concetto di debolezza e corredandolo con l'età. Queste sono le novità che si introducono nel nostro ordinamento penale.

Essendo già esplicitata la particolare tutela dei minori nell'articolo 643 del codice penale, anche se si richiede l'abuso dello stato di infermità, delle passioni o dell'inesperienza di un minore, è evidente che con questo disegno di legge ci si vuole riferire all'età senile. Non vi è alcun dubbio che l'anziano possa essere vittima privilegiata di questo reato e i fatti di cronaca purtroppo lo dimostrano. L'aver proposto l'età avanzata secondo me avrebbe limitato questo relativo concetto di età, perché i giudici, dovendo già interpretare la debolezza e la vulnerabilità, con l'età avanzata avrebbero avuto un ulteriore concetto da interpretare. Quindi che non ci sia secondo me è meno riduttivo e dà maggiori possibilità di applicazione della norma da parte dei giudici.

La vulnerabilità specifica che caratterizza l'anziano lo espone difatti in maniera particolare al rischio di rimanere vittima di suggestioni, pressioni ambientali, influenze esterne, in altre parole a quell'attività di induzione a compiere atti giuridici di per sé dannosi che costituisce uno degli elementi fondanti già del reato di circonvenzione. Possiamo quindi ritenere che la norma proposta sia una sorta di *alert* particolare, una lampadina che accendiamo e che, aggiungendo di fatto poco secondo me alla norma esistente, richiama l'attenzione del giudice su una particolare condizione, anche in riferimento all'età della vittima. Pertanto, il provvedimento che stiamo discutendo oggi e che ci apprestiamo ad approvare non rappresenta di certo una rivoluzione in ambito penale, quanto una sua più precisa definizione, andando a riempire in via legislativa una lacuna spesso già colmata dalle interpretazioni dei tribunali.

Se però il concetto di vulnerabilità, come visto, è già noto al codice penale e alla giurisprudenza, quello della debolezza è per così dire assolutamente nuovo. Noi confidiamo nella capacità dei giudici di attribuire all'interpretazione di questo concetto la maggiore efficacia possibile per la tutela degli anziani e fra l'altro debolezza e vulnerabilità devono essere correlate. Inoltre, il concetto stesso di età, non essendo esplicitato con una soglia anagrafica, come lo stesso relatore ha affermato, lascia all'interpretazione del giudice del caso concreto i criteri oggettivi cui ancorare la decisione.

La seconda novità prevede che anche chi è condannato per il reato di circonvenzione di incapace e truffa debba provvedere al risarcimento integrale del danno per poter accedere alla sospensione condizionale della pena, misura che era già stata introdotta per altri reati, come quello di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale, e che quindi può dare più efficacia all'applicazione di questo articolo.

L'articolo 3, opportunamente soppresso, era assolutamente inutile proprio perché il reato di circonvenzione di incapace, essendo punito con la pena da due a sei anni (che quindi superava nel massimo i tre anni), consentiva già l'arresto facoltativo in flagranza di reato, per cui era assolutamente ridondante inserire in questo elenco di cui all'articolo 381 del codice di procedura penale il reato di cui all'articolo 643 del codice penale.

Avviandomi alla conclusione, come già argomentato siamo di fronte a un provvedimento che non cambia sostanzialmente il quadro sanzionatorio né quello giuridico, andando solo a specificare alcuni comportamenti che già nella prassi sono stati sanzionati dai tribunali. Ritengo comunque che il disegno di legge in discussione sia positivo in quanto tutela una categoria fragile come gli anziani.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Misto-Liberi e Uguali. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

[BALBONI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, anche il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore del disegno di legge in esame, perché in questo momento ritiene importante approntare una ulteriore misura legislativa a tutela dei nostri tanti anziani. Sappiamo tutti che l'età media della nostra popolazione aumenta sempre di più, così come fortunatamente la speranza di vita; tuttavia, insieme a questi effetti certamente positivi, milioni di anziani sono spesso lasciati in solitudine e sono sempre più indifesi. Una volta le famiglie erano numerose e al loro interno avveniva spontaneamente la tutela delle persone più deboli e meno capaci di rendersi conto di essere vittime di una frode; oggi invece gli anziani sono spesso soli e abbandonati a sé stessi. Anche su questo credo ci sarebbe bisogno di una maggiore riflessione anche in questa sede.

La misura oggi proposta, che va nel senso di modificare l'articolo 643 aggiungendo un secondo comma che tuteli maggiormente gli anziani è, quindi, da noi assolutamente condivisa, anche se riteniamo che non possa essere certo considerata sufficiente. Già i colleghi che mi hanno preceduto hanno spiegato che, per quanto riguarda i minori, la formulazione vigente dell'articolo 643 del codice penale appresta una tutela più che efficace, punendo chi abusa dei loro bisogni, delle loro passioni, della loro inesperienza. Sono già tutelate le persone che si trovano anche in stato di parziale o momentaneo disagio psichico, di infermità mentale o di deficienza psichica. Questo, però, molto spesso sul piano della prova non è sufficiente a punire le innumerevoli frodi con cui purtroppo la fantasia dei delinquenti non smette mai di stupirci. Le cronache, infatti, sono piene ogni giorno di episodi di questo genere, in cui la realtà supera la fantasia, perché questi delinquenti quotidianamente inventano un modo nuovo per approfittare delle persone che non sono più in grado di difendersi adeguatamente. È giusto, quindi, secondo noi, ampliare la fattispecie con riferimento all'età, certamente si tratterà di un'età avanzata, non c'è dubbio su questo, ma è stato giusto non inserirlo nella norma perché questa valutazione deve essere lasciata all'equo apprezzamento e alla valutazione del caso specifico da parte del giudice. Si tratterà però chiaramente di un'età avanzata, che abbia reso il soggetto più vulnerabile, più debole e incapace di rendersi conto di avere di fronte una persona male intenzionata. Comunque ampliare la fattispecie quando c'è di mezzo un anziano è un modo per rendere più agevole la punizione di questi miserabili, spregevoli delinquenti che si approfittano delle persone più deboli.

Allo stesso modo siamo d'accordo sull'articolo 2, che prevede che la sospensione condizionale della pena sia subordinata al risarcimento integrale del danno sia nel caso di truffa, sia nel caso di circonvenzione di incapace. Per la verità, noi di Fratelli d'Italia già in più occasioni abbiamo ribadito che a nostro avviso la sospensione condizionale della pena dovrebbe essere sempre subordinata al risarcimento del danno. Oggi non è così, ma riteniamo che lo Stato, nel momento in cui accerta un reato, prima di concedere la sospensione condizionale della pena, debba accertarsi che quantomeno l'autore del reato abbia risarcito il danno e le conseguenze dannose che ha cagionato con la sua azione illecita.

Per queste ragioni, cari colleghi, noi voteremo convintamente a favore di questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

[CUCCA](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (*PD*). Signor Presidente, sarò molto breve, anche per non ripetere quanto già abbondantemente e esaustivamente illustrato. Mi piace ancora rimarcare il fatto che questo provvedimento interviene su un tema che, come ho detto anche in precedenza, è estremamente sentito. Sono all'ordine del giorno gli ingressi nelle abitazioni delle persone anziane, magari da parte di sedicenti ispettori INPS che si fanno consegnare delle somme di denaro. Sono all'ordine del giorno quelle persone che circolano spacciandosi per incaricati dei gestori - ormai con la liberalizzazione delle tariffe sta accadendo anche questo - e che sostanzialmente convincono le persone prive di difese come può essere una persona anziana, minacciando chissà cosa. A qualcuno è stato detto addirittura

che per legge devono cambiare le regole tariffarie del proprio contratto di fornitura di energia elettrica o gas. Sono vicende che hanno occupato trasmissioni come «Le Iene», che anche di recente hanno parlato di casi simili. Di fatto, in tutte queste circostanze si configurano gli estremi della truffa, di ciò che vogliamo colpire con queste norme, cioè la circonvenzione di persone che non siano ovviamente incapaci di intendere e di volere, come è stato fino ad oggi con l'articolo 643. In molte circostanze infatti - lo ha detto molto bene il relatore nella sua relazione introduttiva - il giudice che si è trovato a dover applicare la norma non ha potuto poi di fatto riconoscere la sussistenza di un reato, vuoi perché gli artifici e i raggiri di cui parla l'articolo 640 del codice penale relativamente alla truffa sono molto difficili da integrare, vuoi per il fatto che l'articolo 643 è applicabile soltanto quando le persone non siano capaci di intendere e di volere.

Oggi abbiamo dunque davvero posto rimedio a un'esigenza che era particolarmente sentita e ci auguriamo che l'introduzione di questa norma, su cui tra poco voteremo, possa funzionare anche da deterrente una volta che si inizierà ad applicarla costantemente per quelle fattispecie di cui abbiamo parlato e continueremo a parlare fino all'approvazione.

Voglio rimarcare ancora una volta il clima che c'è stato in Commissione: mi è piaciuto molto il modo in cui si è lavorato e credo che sia opportuno sottolinearlo perché, colleghi, la minoranza non fa un'opposizione fine a se stessa: sicuramente non è nelle mie corde e non ho mai inteso farlo. A me piace molto il confronto, che c'è stato: come avete visto, la pensiamo in maniera diversa e io continuo a pensarla in un certo modo, ma la maggioranza giustamente ha votato ed è corretto che si vada avanti così, considerato che eventuali lacune potranno poi essere colmate anche in via giurisprudenziale.

Il clima che si è venuto a creare dovrebbe essere quello stesso che auspichiamo intervenga anche per altri provvedimenti di più rilevante importanza, perché credo che il compito del legislatore sia quello di fugare dubbi interpretativi di qualsiasi genere. Purtroppo nell'ultimo periodo, al di là di alcuni *spot* elettorali che abbiamo rimarcato più volte, abbiamo lasciato oggettivamente ampi margini di discrezionalità nell'interpretazione delle norme che abbiamo approvato e questo non porta sicuramente bene a chi poi le dovrà far osservare o le dovrà applicare direttamente nel corso dei giudizi.

Se ci attenessimo a questo confronto serrato e continuo, probabilmente otterremmo risultati nettamente migliori rispetto a quelli che abbiamo avuto fino ad oggi: gli stessi fatti degli ultimi giorni hanno dimostrato che, quando si lasciano dubbi interpretativi, i danni poi arrivano. Come ho detto, anche i fatti degli ultimi giorni relativamente a dei provvedimenti che abbiamo approvato di recente - mi riferisco, per esempio, a quello sulla legittima difesa - sono la dimostrazione che possono crearsi situazioni di disagio, di tensione e che, soprattutto, possono determinarsi margini di dubbio sull'effettiva portata delle norme che sarebbe compito nostro, da buoni legislatori, evitare.

Il Partito Democratico voterà convintamente a favore di questo provvedimento, che siamo certi produrrà effetti e, anzi, speriamo che li produca nel più breve tempo possibile. In particolare, ci auguriamo che adesso venga divulgata anche l'esistenza di questa norma, in modo tale che molte delle persone che continuano a circolare indisturbate per le case dei nostri anziani si guardino dal farlo e sappiano che da oggi verranno punite in maniera severa. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[PELLEGRINI Emanuele](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, devo innanzitutto ringraziare, come è già stato fatto prima, tutto il gruppo della Commissione perché davvero, come ha appena detto il senatore Cucca, si è respirato un bel clima di collaborazione. Credo che la norma che stiamo per approvare oggi sia di qualità, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista politico.

Questa norma ha, a mio avviso, una duplice funzione. Ha sicuramente una funzione punitiva, perché comunque andiamo a fornire ai magistrati degli ulteriori strumenti tesi a punire davvero chi si macchia di certi crimini, di certe azioni assolutamente scellerate.

È, tuttavia, ulteriormente importante - e io sono d'accordo - che questa norma sia adeguatamente resa nota, anche tramite i mezzi di comunicazione, affinché possa svolgere, non soltanto la funzione punitiva, ma altresì la funzione di deterrente, in modo che questi criminali che, troppo spesso, come

leggiamo sui giornali e vediamo attraverso i telegiornali, abusano e sfruttano persone che sono comunque in difficoltà, possano davvero cessare di portare avanti questo tipo di condotta criminale e in modo che tutti i nostri cittadini, anche coloro che hanno un'età che comporta alcuni problemi, possano godere della propria vita in maniera tranquilla.

Io non so se a voi sia capitato, ma a me sì: sia nella mia funzione di avvocato sia in veste di nipote, ho visto quali possono essere gli effetti di queste condotte criminali. Ho visto casi di persone che contattano persone anziane, dicendo loro che il figlio ha avuto un problema e che devono pagare anche 1.500 euro, oppure, utilizzando la truffa, già richiamata, dei finti contratti da far firmare, chiedendo somme, e non solo somme, a persone in difficoltà.

In un secondo momento si vedono anche le conseguenze: persone che non hanno più la minima fiducia nel prossimo e non hanno più alcuna fiducia in se stesse. Questo, io credo, è un fatto assolutamente grave e, in questo senso, dobbiamo non solo approvare da un punto di vista politico e giuridico questa norma, ma dobbiamo anche renderci partecipi di un processo di maggiore sensibilizzazione nei nostri territori, nelle nostre case, con i nostri vicini, con tutti coloro che incontriamo ogni giorno per cercare di combattere questo fenomeno, assolutamente gravissimo e contrario a qualsiasi principio di umanità, prima ancora che di rispetto.

Io non voglio dilungarmi oltre, perché le considerazioni dal punto di vista giuridico fatte, in primo luogo dal relatore e poi da tutti coloro che sono intervenuti, le faccio in qualche parte mie. Quindi, in un clima di rafforzata fiducia verso queste istituzioni, visto che oggi ci accingiamo, mi auguro, a votare all'unanimità questo provvedimento, ritengo che questo possa essere davvero un bell'esempio, non solo per tutte le persone che hanno subito questo tipo di problema, ma anche per tutti i nostri cittadini e i nostri elettori, affinché capiscano che queste istituzioni possono lavorare per delle finalità che vanno al di là dei meri elettorali.

In questo senso, davvero con grande orgoglio e senza retorica, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione su questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

[CANGINI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGINI (FI-BP). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, io ho sempre ritenuto e continuo a ritenere che la politica abbia molto a che vedere con il conflitto. Parafrasando von Clausewitz, è la prosecuzione della guerra con altri mezzi. E continuo a ritenere che attorno al binomio amico-nemico si svolga il gioco politico e si creino le identità: le identità dei partiti, le identità delle coalizioni, dei Governi, delle *leadership*.

Ci sono, però, momenti e temi rispetto ai quali il conflitto dovrebbe venir meno: e alle volte accade. Questo è uno di quei giorni. Accade, di solito, quando ci sono in gioco dei principi e quando quei principi aderiscono al bisogno di tutelare i più deboli, che in fondo, forse, è il senso più profondo dell'azione politica.

Nessuno oggi è più debole degli anziani, non soltanto in ragione della loro debolezza fisica, ma del ruolo sociale, come qualche collega ha ricordato prima, che avevano un tempo e che oggi non hanno più.

Oggi gli anziani sono come non mai soli, spesso abbandonati, spesso lontani dai propri affetti; gli sono stati negati di fatto dalla società in cui viviamo la rappresentanza di quei valori in ragione dei quali un tempo l'anziano aveva un prestigio sociale. Quei valori sono la memoria, la conoscenza, l'esperienza: valori oggi svalutati e assieme ad essi si è svalutata la funzione dell'anziano, che è quanto mai debole e vulnerabile. È allora nostro dovere farci carico di tale debolezza e vulnerabilità, creando un sistema che protegga gli anziani il più possibile.

I dati sono quelli citati dal relatore; il fenomeno è spaventoso e in crescita. Nell'arco di questo breve tempo del nostro dibattito, dal punto di vista statistico, una quindicina di anziani è stata o sarà truffata.

Denunciai il fenomeno, quando ancora ancora se ne parlava poco, con una campagna giornalistica. Mi piace ricordare il primo caso che raccontammo. La signora si chiamava Neva Spagna, aveva ottantotto anni, era di Bologna, fu truffata, cadde in depressione a seguito dell'evento e quattro mesi dopo morì.

Non è un caso raro. Abbiamo raccontato tanti, tantissimi casi del genere. Il problema vero non è dato da ciò che viene sottratto, dai beni materiali che vengono sottratti all'anziano, che siano soldi o un pugno di gioielli. Il problema vero sono le ricadute psicologiche sugli anziani di fatti del genere. L'anziano si sente solo, quanto mai solo, vulnerabile, quanto mai vulnerabile, alla mercé di chiunque e non più in grado di condurre una vita dignitosa. Le difese immunitarie calano, le malattie avanzano, molto spesso fatti del genere si concludono con il decesso. Non stiamo quindi parlando di truffe, stiamo parlando di qualcosa di molto più grave e grande.

Il Capo dello Stato aderì a questa campagna, ricevemmo una lettera del suo portavoce che parlava di crimine odioso e di inquietante fenomeno; prese il via un processo legislativo che poi si interruppe con l'interruzione della legislatura. Mi sembrò naturale una volta eletto in questa funzione, e fu tra le primissime cose che feci, depositare un disegno di legge per riprendere il tema e sanare questa ingiustizia di fatto. Mi fa piacere davvero aver ascoltato i colleghi in Commissione giustizia e il dibattito di oggi e poter constatare che il conflitto è stato sospeso, le armi sono state deposte e tutti quanti abbiamo partecipato, ognuno in ragione della propria sensibilità e del proprio punto di vista. Naturalmente i punti di vista e le sensibilità non sono tutti uguali, ma tutti hanno condiviso il principio. Sì, la legge, dal mio punto di vista personale e di Forza Italia in generale, poteva essere aggiustata meglio, ma - oserei dire - sono dettagli, si dice che il meglio è nemico del bene. La cosa importante è che la legge veda la luce e che quei vigliacchi senza onore, che si macchiano di reati così odiosi, ora rischino effettivamente il carcere. È davvero una bella giornata per me e, credo, per tutti noi.

Oggi il Senato non solo colma un vuoto in termini di norma penale, ma soprattutto afferma un principio quanto mai urgente per le ragioni che dicevo prima, perché abbiamo forse perso di vista alcuni valori, abbiamo forse reciso un po' troppo le nostre radici e, di conseguenza, fatto perdere di ruolo ai nostri anziani. Oggi l'Assemblea fissa un principio, a mio avviso, importante: la vecchiaia è sacra e chi lede la vita, l'interesse o anche solo l'equilibrio di un anziano, commette il più turpe dei reati e non merita di vivere libero accanto a noi.

Forza Italia voterà naturalmente a favore di una norma che ha contribuito in maniera sostanziale a scrivere. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).*

[EVANGELISTA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, colleghi senatori, il disegno di legge al nostro esame raccoglie un'istanza non scritta che proviene da una parte importante della popolazione del nostro Paese, quella rappresentata dagli anziani. La categoria delle persone di età avanzata, come giustamente dice il collega Cucca, assurge a centro di interesse perché meritevole di attenzione e della necessaria ed adeguata tutela, quella che deve essere rivolta a chi, in ragione dell'età, spesso si trova in uno stato di particolare vulnerabilità emotiva, con una minorazione della capacità di percezione della realtà, un indebolimento della sfera volitiva che rende fragili e facili prede di profittatori.

Questa maggioranza, dimostrando sensibilità su un tema che coinvolge tutta la nostra società, si fa carico del problema e risponde introducendo una modifica alla fattispecie di reato di circonvensione di persone incapaci prevista dall'articolo 643 del codice penale; una modifica sostanziale voluta in modo specifico per contrastare le condotte criminose e gli abusi in danno delle persone anziane.

Il reato di circonvensione di persone incapaci, come attualmente previsto nel nostro codice penale, non può costituire infatti una risposta sufficiente, essendo una norma di carattere generale rispetto alla quale è stata spesso l'elaborazione giurisprudenziale a modulare la portata dei casi in cui la vittima è anziana. Ecco, allora, che con il disegno di legge che qui ci occupa si inserisce un nuovo comma all'articolo 643 che integra la fattispecie penale punendo in modo specifico le condotte volte ad abusare della condizione di debolezza e di vulnerabilità dovuta all'età avanzata di una persona al fine di indurla a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso.

Abbiamo, quindi, preso atto dell'incremento esponenziale dei reati a danno degli anziani, tanto che l'introduzione del nuovo comma si pone quasi come un atto dovuto in risposta ai fatti di cronaca che quotidianamente sono un forte richiamo che scuote la sensibilità di tutti noi. Non trascorre giorno in cui non si registrano su tutto il piano nazionale - nessuna Regione esclusa, dal Nord al Sud d'Italia -

questo tipo di eventi che vedono anziani soli divenire vittime di persone senza scrupoli che si presentano con fare affabile, guadagnano la loro fiducia e approfittano della debolezza originata dalla solitudine o dalla condizione di decadimento delle facoltà mentali che compromette la loro capacità di percepire la realtà e di reagire e che si traduce in una particolare vulnerabilità emotiva. È proprio da questa particolare vulnerabilità, da questo essere portatori di un *vulnus* e di una ferita che rende fragili che gli autori di questi reati traggono consapevolmente vantaggio inducendo la persona anziana a disporre del proprio denaro e del proprio patrimonio senza opporre resistenza.

Ogni volta che la cronaca riferisce di nuovi episodi è come assistere a un film già visto. Le modalità, infatti, si riproducono identiche: i profittatori entrano nelle grazie delle povere vittime e, dopo aver ottenuto la loro fiducia anche fingendosi operatori di ogni genere, persino delle Forze dell'ordine, si fanno consegnare i soldi, prosciugano il conto in banca, fanno fare testamento a loro favore e si fanno intestare beni.

Non possiamo trascurare anche l'ulteriore corretta lettura del fenomeno che ci porta a rilevare che evidentemente gli effetti prodotti dalla circonvenzione delle persone anziane non arrecano solo un danno economico, ma cagionano anche un sicuro trauma emotivo e psicologico, che li renderà ancora più fragili e li chiuderà sempre più nella loro solitudine. Spesso la vittima anziana non denuncia gli abusi subiti perché prova vergogna; aumenta così il senso di inadeguatezza e di colpa per non essere stata in grado di capire la situazione e di difendersi.

Con l'articolo 1 di questo disegno di legge si introduce un nuovo comma all'articolo 643 del codice penale che estende espressamente anche alla circonvenzione degli anziani la stessa forte risposta sanzionatoria prevista dalla norma che punisce la circonvenzione delle persone incapaci, ossia la reclusione da due a sei anni e la multa da 206 a 2.065 euro. Inoltre, all'articolo 2, nel caso di condanna, si subordina la sospensione condizionale della pena al pagamento integrale della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno alla persona offesa.

Aver colto questo deprecabile fenomeno riconoscendo la sua specificità in una previsione *ad hoc* e aver previsto la sua punizione nei termini indicati rappresenta sicuramente una risposta efficace e certa per contrastarlo sia da un punto di vista repressivo che da un punto di vista preventivo.

Deve aggiungersi che gli interventi normativi in esame vengono a incidere nella nostra società, che è profondamente mutata rispetto al passato e nella quale, secondo il rapporto annuale ISTAT del 2018, le nascite sono in calo da nove anni e si assicura alla popolazione un'aspettativa di vita sempre più elevata.

Infatti, siamo uno dei Paesi più longevi della terra. Fino allo scorso anno l'Italia era il secondo Paese più vecchio al mondo, dopo il Giappone. Attualmente le nuove stime lo attestano al terzo posto. Ciò significa che gli abitanti italiani vivono in media 82,9 anni e che il nostro Paese è destinato a mantenere questo importante primato.

Purtroppo, però, è cambiata anche la struttura sociale che tradizionalmente caratterizzava il nostro Paese ed è mutata la struttura familiare rispetto al passato, quando l'anziano rappresentava il depositario del patrimonio culturale della comunità.

Attualmente, sono sempre di più gli anziani che vivono in solitudine e lontano dagli affetti. Per loro è sempre maggiore il rischio di isolamento, che li espone a fenomeni criminosi e odiosi, come quello che combatteremo ancor di più con la nuova fattispecie di reato che intendiamo introdurre.

Signor Presidente, concludo con l'auspicio che nella nostra società venga riscoperto il valore della vecchiaia. L'impegno del MoVimento 5 Stelle è e sarà ancora quello di riconoscerne i diritti e l'inderogabilità della loro tutela.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle al provvedimento in esame e ringrazio l'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 980, nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 885.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1088) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016 (Relazione orale) (ore 16,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1088.

Il relatore, senatore Candura, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CANDURA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Allegato e relativi Protocolli attuativi, sottoscritto fra l'Italia e il Kenya, relativo al Centro spaziale Luigi Broglio sito a Malindi, in territorio keniota.

L'intesa risponde all'esigenza di fornire una cornice normativa aggiornata attraverso cui disciplinare le relazioni tra Italia e Kenya in materia di cooperazione spaziale, in considerazione della storica presenza italiana presso la base di Malindi, unico centro spaziale italiano situato in territorio estero.

Si ricorda che il Centro spaziale Luigi Broglio, creato nel 1964 e gestito dal 2004 dall'Agenzia spaziale italiana, è un'importantissima stazione per il controllo da terra delle missioni spaziali ed è stata anche una base di lancio per satelliti spaziali. Tale centro rappresenta un polo di eccellenza della nostra tecnologia al di fuori del territorio nazionale e uno strumento qualificante della nostra collaborazione scientifica con il Kenya e l'intero continente africano.

Stante la sua strategica localizzazione geografica, detta stazione rappresenta un sito ideale per il lancio di satelliti e le correlate attività di ricerca scientifica e raccolta di dati. Della struttura si è avvalsa anche l'Agenzia spaziale europea (ESA) nel quadro di un Protocollo trilaterale tra Italia, Kenya ed ESA che attende di essere rinnovato all'esito della conclusione di questo negoziato tra Italia e Kenya. L'attuale funzionamento della base è disciplinato da un accordo intergovernativo firmato nel 1995 e rinnovato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2016.

La nuova intesa riprende i contenuti del precedente Accordo e definisce i termini e le condizioni relative all'utilizzo della base da parte della nostra Agenzia spaziale. L'intento è quello di fare della base di Malindi, e più in generale del Kenya, il fulcro di una cooperazione spaziale allargata ai Paesi del Corno d'Africa e dell'Africa orientale, con importanti ricadute strategiche a carattere scientifico, tecnologico e programmatico.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli che dispongono in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla clausola di invarianza finanziaria ed all'entrata in vigore. L'articolo 3, quello sulla clausola di invarianza finanziaria, dispone che agli oneri derivanti dal provvedimento, quantificati in poco più di 800.000 euro annui, si provveda nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana, senza che da ciò debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della nostra finanza pubblica.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo o con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Prima di chiedere il voto favorevole all'Assemblea, vorrei che questa Assemblea ricordasse l'ingegner Luigi Broglio, nato nel 1911 e morto nel 2001, visto che il centro è a lui intitolato. (*Applausi del senatore Casini*). È stato padre dell'aeronautica e dell'astronautica italiana. Tra le cose da lui realizzate, ricordo solo un contributo teorico riconosciuto a livello mondiale sul calcolo strutturale per i *jet* con ala a freccia, ma soprattutto fu fondatore e direttore della prima facoltà di aeronautica, alla Sapienza di Roma. È stato padre del primo satellite italiano, il San Marco I, che tra l'altro fu il primo satellite non lanciato da Unione Sovietica o Stati Uniti, cioè dalle due superpotenze mondiali, ma da un Paese terzo. Broglio, fondatore di questo centro spaziale, è uno di quei geni tanti italiani a livello di Guglielmo Marconi o di Enrico Fermi, che però qualche volta non vengono adeguatamente ricordati. Lo ricordo perché da noi deve partire il moto di dire che c'è motivo di essere orgogliosi di essere nati in questo Paese. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, M5S, PD e FI-BP*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Urso. Ne ha facoltà.

URSO (Fdl). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per due motivi. Il primo è inerente la ratifica di questo Accordo che evidenzia, come prima diceva giustamente il relatore, un'eccellenza italiana che noi spesso, purtroppo, dimentichiamo nella cronaca odierna. Un'eccellenza che riguarda l'aeronautica: l'Italia storicamente è stato il Paese in cui l'aeronautica si è sviluppata nel Novecento, e ciò ha fatto dell'Italia, appunto, un'eccellenza nel mondo.

In questo caso, ancora più specifico, si tratta di satelliti, perché dalla base di Malindi sono partiti i satelliti. La fase di Malindi ha segnato l'industria e l'efficienza tecnologica satellitare italiana ed europea. Chiunque sia stato a Malindi - personalmente vi sono stato in missione di Governo - ha potuto apprezzare che cosa è stata e che cos'è ancora quella base, in parte purtroppo inutilizzata, rispetto alle condizioni attuali della competizione globale.

Malindi non è soltanto un posto dove gli italiani hanno trovato una località balneare ideale, ma è soprattutto - e noi dobbiamo ricordarlo - il luogo dove è collocata questa base italiana all'estero così significativa oggi, anche grazie a questo Accordo, per la cooperazione con i Paesi dell'Unione europea e con alcuni Paesi africani. Quindi preannuncio fin d'ora che il nostro voto sarà senz'altro favorevole.

La seconda considerazione che vorrei fare è di diverso tipo e riguarda più in generale l'attività legislativa del Senato e del Parlamento in questa legislatura. Come ricorderà bene il presente Calderoli, che ha una lunga esperienza, abitualmente le ratifiche internazionali di accordi e di trattati passavano in second'ordine. In questo caso la ratifica riguarda un Accordo del 2016, ma in quest'Aula in questi mesi abbiamo ratificato accordi di cinque, dieci o quindici anni fa. Perché questo? Il caso in discussione concerne un accordo recente, ma in molti altri casi si è trattato di accordi che sono stati realizzati molto indietro nel tempo. Questo perché gli accordi internazionali nella nostra legislazione passano dalle Commissioni e poi nelle Assemblee dei due rami del Parlamento, a differenza di altri Paesi dove vengono ratificati dal Governo, che li sottoscrive talvolta con l'ausilio di qualche Commissione parlamentare specializzata e dedicata a questa materia.

Nel nostro caso seguono un *iter* molto lungo, come qualunque provvedimento legislativo: Commissione Senato-Aula Senato, Commissione Camera-Aula Camera, abitualmente senza modifiche.

Perché in questa legislatura ne seminiamo così tanti, a differenza delle altre? Forse, se continua così, riusciremo a colmare il ritardo in alcuni casi ultradecennale. Quante volte chi ha rappresentato il nostro Paese all'estero si è sentito dire: noi abbiamo ratificato l'accordo, mentre voi sono dieci anni che dovete ratificarlo! Vi sono infatti casi in cui gli altri Paesi hanno ratificato gli accordi, perché magari non di competenza parlamentare e comunque senza prevedere un *iter* così farraginoso, e noi siamo indietro e in tante occasioni questo ritardo ci viene ricordato.

Perché in questa legislatura riusciamo a farlo, colmando un ritardo? Sicuramente per l'efficienza del Sottosegretario, ma più verosimilmente perché questa legislatura è vuota di argomenti legislativi più importanti. Sappiamo che oggi è una giornata straordinaria e speciale, in cui stiamo varando provvedimenti legislativi, alcuni dei quali significativi, ma abitualmente abbiamo difficoltà anche solo a individuare l'ordine del giorno su cui poter lavorare, nel senso che non ci sono provvedimenti significativi da portare all'attenzione del Parlamento. Per questo si portano tanti argomenti, come la ratifica dei Trattati internazionali, e per lo stesso motivo riusciamo a colmare un ritardo ultradecennale. Per questo molto spesso ci concentriamo anche sulle mozioni parlamentari, cioè riempiamo il vuoto legislativo del Governo in carica. Questo purtroppo è quello che si evidenzia anche nella ratifica del trattato internazionale al nostro esame. Almeno a questo sta servendo questa legislatura: a colmare il ritardo ultra decennale nella ratifica dei trattati internazionali. *(Applausi dal Gruppo Fdl)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CANDURA, relatore. Signor Presidente, in merito a quanto affermato poc'anzi sull'accordo, nulla da replicare. Per quanto riguarda invece le attività di questa maggioranza e del Governo penso che il

motivo per cui riusciamo a deliberare anche sui trattati dipenda semplicemente dal fatto che stiamo più ore in Aula e siamo disponibili a non porre confini temporali all'attività di Assemblea. Votiamo i trattati come votiamo provvedimenti più importanti: la giornata di oggi ne è una dimostrazione. Quindi sono orgoglioso di far parte di questa maggioranza. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

ALFIERI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD). Signor Presidente, la ratifica in esame può sembrare secondaria, ma non lo è. Vorrei ricordare, oltre alla relazione svolta dal relatore, dove si inserisce questo Accordo, firmato nell'ottobre del 2016 a Trento, per impulso del Governo Renzi e del lavoro svolto dall'allora ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Giannini e poi del ministro Fedeli i quali si impegnarono molto sul tema della ricerca spaziale. A Trento fu indetto il primo *forum* internazionale sulla ricerca spaziale; l'allora presidente dell'ASI Battiston mise l'accento su come la ricerca spaziale sia il luogo in cui cooperazione spaziale e cooperazione scientifica possono rappresentare un'occasione non solo di sviluppo sostenibile per il nostro Paese, ma anche di cooperazione allo sviluppo in altri Paesi.

L'esperienza di eccellenza del centro Luigi Broglio si inserisce nel solco di questo lavoro. È un'eccellenza italiana, che ha subito delle variazioni. Aveva necessità di un aggiornamento, perché quel centro servì fino al 1988 per il lancio dei satelliti, poi ha subito delle variazioni e oggi fa altro. Era necessaria una cornice giuridica nuova, che è stata creata nell'ottobre del 2016.

Oggi quel centro, sia nel segmento territoriale, sia nel segmento *offshore*, delle piattaforme marittime, costituisce sicuramente un'occasione per fare cooperazione scientifica, per aumentare la nostra capacità nella ricerca spaziale, per il rilevamento e la tracciabilità dei satelliti, in una zona come quella equatoriale, che si presta benissimo ed è funzionale a operazioni di questo genere; ma è anche un'occasione per sfruttare la nuova finestra di opportunità che si apre nel Corno d'Africa, di collaborazione e cooperazione con quei Paesi.

In questo Accordo si prevede una componente di formazione importante non solo per i kenioti, ma anche per ingegneri, tecnici, operatori e ricercatori nel campo della ricerca scientifica e della cooperazione spaziale, che non rappresenta solo un investimento per quel territorio, ma è anche un'occasione di rafforzamento della cooperazione dell'Italia e della presenza dell'Italia nei Paesi del Corno d'Africa.

Il nostro, quindi, non può che essere un giudizio positivo su un'eccellenza italiana che si aggiorna e sulla capacità dei nostri tecnici di essere all'avanguardia. Spero che l'esperienza positiva avviata dal Governo Renzi e dalla Presidenza di Battiston all'ASI possa vedere il testimone essere portato avanti, quindi il nostro non può che essere un voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[AIMI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (FI-BP). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, il Gruppo Forza Italia esprime parere favorevole in merito alla ratifica dell'Accordo in esame, ritenendo di fondamentale importanza il contributo che l'unico centro spaziale italiano presente all'estero apporta alla nostra ricerca in ambito aerospaziale e tecnologico.

Il Centro spaziale Luigi Broglio di Malindi è stato istituito nel 1964 ed è gestito dall'Agenzia spaziale italiana (ASI); importante polo di eccellenza, come è stato detto e ripetuto più volte, della tecnologia del nostro Paese, rappresenta per la sua ubicazione sulla costa dell'Oceano indiano un sito ottimale per il lancio e il controllo di satelliti e per tutte le attività di ricerca scientifica e di raccolta dati.

Il funzionamento della base è regolato da un accordo intergovernativo firmato dai due Paesi nel 1955 e rinnovato fino al 31 ottobre 2016.

Il nuovo accordo, invece, ha come obiettivo finale quello di fare della base di Malindi, ma più in generale di tutto il Kenya, il fulcro di una cooperazione spaziale allargata a tutti i Paesi del Corno d'Africa e dell'Africa orientale, con importanti ricadute strategiche a carattere scientifico, tecnologico e programmatico.

Il centro si compone di due segmenti: il primo è quello marino, rappresentato dalla piattaforma di lancio oceanica, e il secondo è quello terrestre, rappresentato dal centro dedicato alla ricezione dei dati. I settori attorno ai quali si svolge l'attività del centro, ad uso esclusivamente pacifico (è opportuno sottolinearlo), sono quelli della scienza e della tecnologia dello spazio, dell'osservazione della Terra, del supporto ai servizi anche di videosorveglianza, delle comunicazioni spaziali, della telemedicina, dell'acquisizione dei dati satellitari, dell'attività di ricerca di fisica dell'atmosfera, del lancio e del controllo di satelliti e del telerilevamento.

La gestione della base è affidata ad un direttore nominato dal Governo italiano tramite l'ASI, supportato da un vicedirettore keniota. Al Governo italiano è demandato il compito di avviare programmi di formazione a favore dei cittadini keniani, promuovere progetti di sviluppo nell'area, sostenere i costi operativi di funzionamento della struttura, contribuire ai costi di funzionamento relativi al centro regionale per l'osservazione della Terra e, da ultimo, versare al Kenya la metà dei profitti derivanti dai contratti con i terzi.

Dall'altro lato, al Governo keniota è demandato il compito di assicurare, naturalmente sotto il profilo della sicurezza, un efficiente funzionamento della base, la protezione dei beni e delle persone, fornire autorizzazione al lancio di satelliti e piattaforme suborbitali, individuare progetti di sviluppo da realizzare nell'area di Malindi.

I protocolli attuativi si prefiggono, dunque, come obiettivo quello di disciplinare l'istituzione di un centro regionale per l'osservazione della Terra, di supportare l'Agenzia nazionale spaziale keniana, di promuovere e sostenere la ricerca nel campo della telemedicina, di creare una collaborazione nel settore dell'osservazione della Terra, utilizzando dati di missioni spaziali scientifiche, e di garantire, da parte dell'ASI, attività di istruzione e formazione di studenti e personale tecnico keniano presso le istituzioni italiane specializzate nell'ambito dell'ingegneria e della tecnologia spaziale, dell'osservazione della Terra, delle scienze della politica, della telemedicina e delle telecomunicazioni.

Il disegno di legge di ratifica - mi avvio alla conclusione - dispone che per gli oneri derivanti dal presente provvedimento - 800.000 euro annui - si provveda nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana e senza che da ciò debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Dal 2016 l'accordo tra due Stati, relativo alla gestione della base, deve essere ovviamente rinnovato, quindi la disposizione si prefigge di fornire un quadro normativo quanto più chiaro possibile in merito alla gestione delle attività svolte all'interno del Centro spaziale Luigi Broglio, in considerazione dei rapporti di amicizia tra Italia e Kenya.

Si ritiene necessario avviare la ratifica sia dell'accordo che dei relativi protocolli attuativi al fine di disciplinare, e anche di tutelare, diritti e doveri spettanti al nostro Paese e alla Repubblica democratica del Kenya. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

[LUCIDI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, colleghi, il rinnovo dell'Accordo corona un negoziato guidato dalla Farnesina d'intesa con ASI, MIUR, Ministero della Difesa anche altri Dicasteri, come è già stato ricordato, e assicura la prosecuzione dell'attività del Centro che negli anni è stato base di lancio di numerosi satelliti e svolge oggi attività di assistenza a missioni spaziali e di acquisizione di dati satellitari.

Anche se in Italia il lavoro di questa struttura è poco conosciuto, essa risulta fondamentale al nostro sistema Paese non solo per fini di ricerca, ma anche per inserire l'Italia in quella che viene definita *space economy*, ovvero l'apertura dei programmi spaziali a privati, multinazionali ma anche a futuri, così chiamati, "turisti dello spazio", un settore che è in continua ascesa.

La base italiana dell'ASI situata a Malindi in Kenya, ha recentemente supportato con successo, ad esempio, il lancio del Falcon 9 di SpaceX, accompagnando in orbita il satellite NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Questo è ovviamente un elemento di grande novità ed avanguardia.

L'importanza di questo presidio italiano di ricerca e condivisione a livello mondiale è anche un esempio di cooperazione internazionale nel campo del supporto tecnologico ai Paesi africani.

Questo ha una doppia valenza nel campo degli affari esteri. Infatti, se nei primi anni il ruolo della Repubblica del Kenya era quello di osservatore e di assistente, nel corso dei decenni si è arrivati alla formazione di una vera e propria scuola di tecnici e scienziati locali, all'interscambio tra università e alla crescita del settore spaziale keniano, che ha portato alla creazione del primo di nanosatellite, creato appunto a Nairobi grazie alla supervisione proprio degli scienziati e dei tecnici italiani.

Per questi motivi riteniamo dunque che le somme stanziare a favore del potenziamento del centro spaziale Luigi Broglio in Kenya siano importanti e fondamentali per l'intera ricerca italiana e per il potenziamento della cooperazione con quel Paese; quindi ben venga questo accordo. Il mio Gruppo voterà in maniera molto convinta a favore di questo accordo, augurandoci che esso permetta la nascita - perché no? - di altri Luigi Broglio italiani e magari anche kenioti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del documento:

(Doc. XXIV, n. 5) Risoluzione approvata dalla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta del 16 aprile 2019, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull'invasione della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) (Esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento) (ore 17,01)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della risoluzione approvata dalla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta del 16 aprile 2019, sull'invasione della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) (Doc. XXIV, n. 5).

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Ha chiesto di parlare, per integrare la relazione scritta, il senatore Vallardi. Ne ha facoltà.

VALLARDI, relatore. Signor Presidente, colleghi senatori, questa relazione accompagna la risoluzione che impegna il Governo su due punti, a conclusione dell'affare assegnato sull'invasione della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*).

La Commissione agricoltura si prefigge l'obiettivo di offrire al Governo e al Parlamento un approfondimento sulle problematiche legate all'invasione della cimice marmorata asiatica, un insetto particolarmente infestante proveniente da Cina, Giappone, Taiwan e Corea, che negli ultimi anni ha colpito molte Regioni del nostro Paese, soprattutto nel Nord Italia, e che si sta però progressivamente diffondendo anche nel Centro Italia e in tante altre Regioni del nostro Paese.

La cimice asiatica è un insetto dannoso a piante, frutti e semi ed è originaria dell'Asia orientale. A metà degli anni Novanta del secolo scorso è stata rinvenuta negli USA e dal secondo millennio anche in Europa. Recenti segnalazioni arrivano anche dal Sud America (Cile) e dai punti d'ingresso di altri

Paesi, ad esempio la Nuova Zelanda e l'Australia. Nelle aree di nuova introduzione la specie si è diffusa con una rapidità che fa veramente attirare l'attenzione, arrecando danni consistenti a tutti i settori dell'agricoltura.

Gli interventi di lotta su scala globale sono ad oggi incentrati essenzialmente sull'utilizzo di prodotti chimici, con utilizzo di principi attivi a largo spettro, che si sono però rivelati fondamentalmente inefficaci; questi prodotti hanno di conseguenza gravi ricadute sui sistemi produttivi colpiti dalla cimice. Per questi motivi si stanno cercando strumenti e metodi alternativi di controllo, tenendo ben presente che le potenzialità di sviluppo di questa cimice rendono ogni azione di lotta molto complessa. La cimice asiatica è infatti un insetto polifago (onnivoro, cioè mangia di tutto), che riesce a svilupparsi sia su piante erbacee, annuali e pluriennali, ortive e cereali, sia su frutteti e piante arboree e arbustive, nutrendosi di frutti di tutti i tipi. L'insetto inoltre è un ottimo volatore da adulto e un buon camminatore negli stadi giovanili, quindi si sposta dappertutto, compiendo continui spostamenti tra aree coltivate e vegetazione spontanea.

Lo stesso ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Centinaio, in risposta ad una specifica interrogazione in Assemblea il 18 ottobre 2018, ha confermato tali indicazioni, precisando che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea) era stato identificato come istituto di supporto per gli approfondimenti degli aspetti scientifici della lotta all'insetto. Inoltre, per quanto riguardava l'utilizzo degli antagonisti naturali provenienti dal territorio di origine della cimice, il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Centinaio aveva già autorizzato ad introdurre, in condizioni di quarantena e per soli motivi di studio, la specie ritenuta più efficace a livello mondiale, la cosiddetta vespa samurai (*Trissolcus japonicus*), per condurre i necessari studi, in particolare sull'impatto ambientale negli agrosistemi nazionali, mentre lo stesso Crea proseguiva le ricerche su tutti gli antagonisti naturali della cimice attivi sul territorio nazionale. In quell'occasione il Ministro ha spiegato che l'introduzione in Italia della vespa samurai e di altri insetti non autoctoni poteva avvenire solo per motivi di studio, essendovi un preciso divieto di introdurre - è questa la tematica che trattiamo oggi - sul territorio nazionale specie o popolazioni non autoctone (la cosiddetta direttiva *habitat*).

Al fine di approfondire la questione, tra novembre e dicembre 2018, la 9a Commissione ha quindi avviato un ciclo di audizioni nell'ambito dell'affare assegnato, interpellando i competenti organismi scientifici, tra i quali il sopracitato Consiglio per la ricerca in agricoltura, la Fondazione Agrion e il Servizio fitosanitario nazionale. Tutti i soggetti auditi, e in particolare il Crea, hanno confermato in maniera unanime la sostanziale inefficacia nel controllo della cimice marmorata asiatica dell'utilizzo di prodotti chimici e di sistemi alternativi quali reti o trappole antinsetto poste sulle coltivazioni.

La strategia ritenuta più efficace, all'esito degli studi e degli esperimenti condotti, è stata quindi individuata negli interventi di lotta biologica classica, utilizzando antagonisti naturali della cimice marmorata asiatica provenienti dalla sua area di origine, quindi l'estremo oriente, in particolare la Cina. Infatti, come detto in precedenza, gli antagonisti autoctoni già presenti in Italia non si sono dimostrati in grado di contrastare in maniera significativa questo insetto.

Il Crea e gli altri organismi scientifici hanno quindi evidenziato le buone capacità di contenimento della cimice asiatica dimostrate in particolare dalla già citata vespa samurai. Malgrado il nome, questo insetto dell'ordine degli imenotteri, grande poco più di un millimetro, nulla ha a che vedere con le vere vespe e non presenta particolari controindicazioni (peraltro alcune varietà sono già state avvistate nel nostro Paese). Essa è in grado di contenere in maniera incisiva la diffusione della cimice, andando a parassitare le sue uova: in Cina riesce a raggiungere percentuali di parassitazione superiori al 70-80 per cento sulle uova della cimice asiatica.

Pur in presenza di risultati positivi in laboratorio, il Crea non può tuttavia procedere alle necessarie sperimentazioni in campo a causa del già ricordato divieto di introduzione di specie non autoctone contenuto nella direttiva *habitat*, che in Italia, a differenza degli altri Paesi europei, è stata recepita in termini eccessivamente rigidi, privando così il nostro Paese di uno dei più importanti strumenti di contrasto alla diffusione di specie esotiche invasive, che si basa appunto sull'uso di antagonisti naturali.

Tutti i soggetti auditi in 9a Commissione hanno quindi concordemente sottolineato la necessità di eliminare il suddetto divieto attraverso una modifica dell'articolo 12 del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ricordando che tale questione si era posta già da molti anni e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva già predisposto a tal fine uno schema di regolamento (sotto forma di decreto del Presidente della Repubblica), al momento ancora in attesa dell'approvazione definitiva. La Commissione ha poi ulteriormente approfondito il tema attraverso una specifica interrogazione rivolta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per conoscere lo stato di avanzamento dell'*iter* di approvazione del suddetto decreto di modifica. Nella seduta della 9a Commissione del 29 novembre 2018 è emerso che lo schema di decreto aveva acquisito i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (in data 10 maggio 2018) e del Consiglio di Stato (in data 20 settembre 2018) e si stavano quindi concludendo le ultime verifiche tecniche ai fini della deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri.

Nel frattempo, l'urgenza della modifica della direttiva *habitat* è stata segnalata da più parti, anche in relazione ad altre questioni, ad esempio nell'indagine conoscitiva conclusa il 21 febbraio 2019 presso la Camera dei deputati sull'emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa, per consentire la lotta biologica come modalità di contrasto alla diffusione degli insetti vettori del batterio.

Finalmente, il 4 aprile 2019 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto del Presidente della Repubblica di modifica dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, autorizzando pertanto anche in Italia, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, deroghe al divieto di introduzione di specie o popolazioni non autoctone, sulla base sia di studi che evidenzino l'assenza di effetti negativi sull'ambiente, sia di appositi criteri e fatti salvi i necessari controlli. Va tuttavia osservato che il nuovo articolo 12 prevede una procedura particolarmente articolata e complessa per l'avvio concreto degli interventi di lotta biologica, dovendosi prima adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di modifica, un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che fissi i criteri per l'immissione in natura delle specie e popolazioni non autoctone. Sulla base dei suddetti criteri, a fronte di una specifica richiesta delle Regioni, delle Province autonome o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, il Ministero può poi autorizzare l'immissione, previa valutazione di uno specifico studio che escluda qualsiasi rischio per la conservazione delle specie e degli *habitat* naturali.

Tale procedura, che mira giustamente a prevenire qualsiasi eventuale effetto negativo derivante dall'immissione degli organismi non autoctoni nell'ambiente, rischia però di allungare eccessivamente i tempi per l'avvio concreto delle sperimentazioni in campo della vespa samurai, che quindi non potrebbe svolgere la sua azione di contrasto alla cimice asiatica nella stagione agricola in corso - qui sta il problema - con grave danno per le coltivazioni interessate da questo flagello.

Per tali ragioni, la Commissione agricoltura ha ritenuto opportuno formulare la risoluzione in esame, al fine di segnalare al Governo la necessità, fatti salvi tutti i necessari controlli, di procedere celermente con l'*iter* di attuazione della nuova disposizione.

La risoluzione, approvata all'unanimità dalla Commissione nella seduta del 16 aprile 2019 e che ora si sottopone all'esame di questa Assemblea, impegna quindi il Governo a dare la massima priorità all'adozione del decreto ministeriale previsto dal nuovo articolo che fissa i criteri per l'immissione di specie e popolazioni non autoctone sul territorio italiano

L'appello che rivolgo, sia al Ministero dell'ambiente, sia al Governo, è a far sì che non accada quel che accadde duecento anni prima di Cristo, ovvero che mentre a Roma si discuteva, Sagunto cadde. A quel tempo c'erano gli elefanti, che sicuramente creavano più danni delle cimici, ma vi assicuro che per chi le ha provate, soprattutto per gli agricoltori di questo Paese, le cimici, anche se non sono le cavallette, sono sicuramente un flagello di Dio. Rivolgo pertanto un accurato appello per l'approvazione di questa risoluzione. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ricordo che eventuali ordini del giorno sul documento in esame potranno essere presentati entro la conclusione della discussione.

È iscritto a parlare il senatore Bruzzone. Ne ha facoltà.

BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, la risoluzione che stiamo esaminando affronta un problema anomalo ma anche molto significativo, molto grave e strano: siamo arrivati a discutere in Senato addirittura della cimice asiatica. Ringrazio il presidente Vallardi per il lavoro fatto in Commissione, che ha avuto il massimo approfondimento anche durante le fasi di audizione.

L'impatto sulle coltivazioni da frutta ed erbacee in alcuni casi è devastante e i conseguenti danni sono ingentissimi. La rappresentazione fatta poc'anzi dal relatore ne è la testimonianza. Solo l'intervento dell'uomo può porre rimedio e siamo qui per questo. Non è la prima volta che si ricorre all'introduzione di un insetto antagonista per combatterne uno nocivo. L'esperienza vissuta, tra l'altro con esito pressoché positivo, per combattere il cinipide del castagno in questo Paese, che cagionava gravi danni in alcune zone, ne è la dimostrazione. Anche per la cimice, quindi, il ricorso all'introduzione di un altro insetto è la soluzione individuata e consentita grazie al decreto dell'aprile di quest'anno. Questo è quanto la risoluzione propone attivando una disponibilità e un'azione da parte del Governo per intraprendere questa iniziativa.

Affrontare questo tema, tuttavia, consente una riflessione sul problema dell'impatto della fauna selvatica alloctona e autoctona nel nostro Paese. Con la risoluzione che stiamo per approvare dimostriamo che l'intervento ponderato dell'uomo sulla natura si ritiene necessario, in questo caso anche sul mondo animale. La razionalità, in alcuni casi, deve necessariamente superare i sentimenti. Le cimici sono infatti animali come tutti gli altri, da quelli di piccole dimensioni a quelli più grandi, che creano altrettanti problemi e danni, non solo alle coltivazioni, ma anche agli allevamenti.

Voglio ricordare che in questo Paese - sembra che non c'entri, ma in realtà c'entra a pieno titolo - esiste un problema lupo, che non deve essere affrontato tenendo la testa sotto la sabbia, perché prima o poi qualcheduno dovrà tirarla fuori. (*Brusio*). Mi scusi, Presidente, ma è difficile parlare così: probabilmente le cimici sono più silenziose.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*). Anche le normali attività umane possono avere problemi: ricordiamo le migliaia di incidenti stradali, alcuni dei quali mortali, causati proprio dalla fauna selvatica. L'altro ieri, se n'è parlato poco, all'aeroporto di Genova un aereo, in fase di decollo, ha dovuto recedere a causa dei gabbiani che sono finiti nel motore. L'aereo è riuscito a fermarsi: un po' più avanti c'era il mare, visto che l'aeroporto di Genova finisce proprio vicino al mare. Verrebbe da dire: «Poveri gabbiani, finiti nel frullatore», ma viene anche la dire: «Povere le giocatrici della nostra nazionale femminile di pallanuoto che, insieme ad altri, erano sull'aereo in quel momento». (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Ai cambiamenti ambientali conseguono i cambiamenti faunistici. Ne deriva la necessità di affrontare gli squilibri faunistici con interventi, da quello di oggi sulle cimici, a quello di domani magari sulle cavallette, sugli ungulati in genere, sugli storni, sui corvi, sulle nutrie e così via: l'elenco purtroppo è lungo.

C'è l'esempio negativo della Regione Piemonte dove, a causa di una dimenticanza - e spero che si tratti di una dimenticanza o di una incapacità, altrimenti sarebbe grave - della giunta regionale di Chiamparino, fortunatamente mandata a casa dai piemontesi, in queste settimane si stanno creando grandi problemi alla viticoltura piemontese e sappiamo quanto sia importante questa attività per quella Regione. Il fatto di non aver deliberato, né il calendario venatorio, né il piano di prelievo, consente oggi per alcune settimane l'indisturbata azione del capriolo, che è troppo presente in quelle zone.

VOCI DAL GRUPPO PD: Viva il capriolo!

BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*). Chi pagherà i tanti e ingenti danni? Lo dico agli amministratori piemontesi: sicuramente non li pagherà la giunta Chiamparino e continueranno a non pagarli i sostenitori di folli estremismi animalisti che portano anche a questo tipo di disastri.

FARAONE (*PD*). Viva il lupo!

BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*). Bravo!

In questo Paese urgono risoluzioni come quella che stiamo discutendo, ma urge anche la modifica di una legge del 1992, la n. 157 sulla protezione della fauna selvatica, che deve diventare una legge per la

gestione della fauna selvatica. L'ambiente dal 1992 è cambiato: bisogna adeguare la legge proprio in questo Paese, dove la concentrazione di fauna selvatica è tra le più alte in Europa.

Spero che questa riflessione - che comunque, dai tentativi di interruzione rispetto a questo intervento, mi pare di aver capito che un effetto lo abbia già provocato - possa servire da provocazione per prendere atto finalmente della realtà da parte di tutti, anche da parte di alcuni colleghi che sono in quest'Aula e non solo e che hanno responsabilità più importanti. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Perosino*).

PRESIDENTE. Senatore Faraone, lei è davvero trasversale e polivalente, perché su qualunque argomento trova qualcosa per cui fare un commento. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e della senatrice Papatheu*).

È iscritto a parlare il senatore Battistoni. Ne ha facoltà.

BATTISTONI (FI-BP). Signor Presidente, autorevoli membri del Governo, cari colleghi, come abbiamo ascoltato nella relazione del presidente Vallardi, la problematica della cimice asiatica sta ormai invadendo il nostro territorio. Da anni era stata segnalata e con il provvedimento di oggi si cerca di individuare una strada per la risoluzione del problema.

Già nel dicembre del 2015, il Comitato fitosanitario nazionale aveva sollevato l'allarme e chiesto provvedimenti in merito a questa tematica. Questo insetto è alloctono ed è capace di provocare ingenti danni alle colture agrarie, come purtroppo si sta registrando. Non da ultimo, i notiziari di domenica sera hanno dedicato ampio spazio ai danni fatti alle colture frutticole dell'Emilia Romagna, ma non solo lì: in tutta l'Italia del Nord e molti focolai sono stati trovati anche in Toscana.

Tanto è vero che, dal 2008 al 2013, la cimice asiatica è stata inserita nella lista di allerta dell'Organizzazione euromediterranea per la protezione delle piante, a motivo dell'elevato livello di danno rilevato nei Paesi in cui è stata accidentalmente introdotta.

Caratteristiche di questo insetto sono l'alta adattabilità ai diversi climi, fra cui il nostro, il nutrirsi di frutti maturi, non maturi, getti verdi e persino giovani cortecce, ma, soprattutto, la notevole capacità riproduttiva. In particolare, nei nostri territori si è registrata, fortunatamente, una fecondità inferiore, pari a due volte all'anno, contrariamente a quella dei territori di origine, dove la riproduzione avviene circa sei volte l'anno, pur sempre capace, però, di far avere milioni di insetti non graditi in poco tempo. Per fermare i danni che la cimice marmorata provoca alle nostre colture, si è cercato di individuare rimedi opportuni, comprendendo quanto sia difficile fermarla con le reti antinsetto o con le reti trattate con insetticidi o fitofarmaci. Peraltro, noi, come Forza Italia, auspichiamo sempre la lotta biologica e bene ha fatto il senatore Bruzzone a ricordare i successi ottenuti con l'antagonista del cinipide del castagno, con il *Torymus*, che poi è stato prodotto in grandi quantità in Italia e, di fatto, ha debellato questa annosa problematica.

Voglio ringraziare anche il lavoro fatto dal Crea, come già sottolineato per tutte le sperimentazioni fatte a livello nazionale, cercando di individuare e di trovare l'antagonista, prima attraverso insetti autoctoni e poi attraverso insetti alloctoni. Gli scienziati, nella fattispecie, hanno individuato come antagonista principale la cosiddetta vespa samurai. Da qui il problema di superare il divieto di introduzione sul territorio nazionale di specie e popolazioni non autoctone.

Secondo quanto disposto dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 12 marzo 2003, con cui l'Italia ha recepito la direttiva *habitat*, abbiamo purtroppo avuto un effetto ancora più forte della direttiva, vietando l'introduzione di specie non autoctone per la lotta biologica.

Quindi, dopo aver vagliato le diverse alternative possibili e dopo numerosi confronti in Commissione agricoltura con molteplici audizioni, il 16 aprile abbiamo votato in maniera unanime questa risoluzione.

Credo che dovremmo partire da qui, con questa unità, nel lavoro, che abbiamo trovato in Commissione, grazie anche alla disponibilità del presidente Vallardi, e partendo da questa tematica andare a trattare anche annose problematiche che ha fatto bene il senatore Bruzzone a citare. Non ci dobbiamo infatti nascondere dietro un dito: questa è una delle tante problematiche, ma dobbiamo affrontare anche le problematiche della fauna selvatica e dobbiamo affrontare le problematiche dei

cambiamenti climatici, perché i nostri agricoltori, purtroppo, da queste avversità sono fortemente penalizzati e soltanto con una unità di intenti in questo settore potremo dare risposte risolutive ai nostri agricoltori. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà.

[ABATE](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scorso 4 aprile il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottare mediante decreto del Presidente della Repubblica, che modifica la disciplina relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Un decreto, quest'ultimo, che inciderà - sotto il profilo normativo - anche nella lotta alla cosiddetta cimice marmorata asiatica.

La prima segnalazione in Italia di questo insetto marroncino-grigio lungo due centimetri risale al 2012, come diceva il collega Vallardi, in Emilia-Romagna. Originaria dell'estremo Oriente e di recente introduzione in Italia, nell'arco di tre o quattro anni ha causato ingenti danni alle coltivazioni frutticole, orticole e cerealicole. Infatti, le punture di suzione praticate da adulti e degli stadi giovanili su organi vegetativi e sui frutti provocano la comparsa di ingiallimenti, arresti di sviluppo, deformazioni e necrosi. I danni maggiori sono segnalati su alcune varietà di pero e sul nashi (pero giapponese), su nettarine e ciliegie e diverse varietà di mele. In alcune aree corilicole, gli attacchi determinano alti livelli di cimiciato anche nelle nocciole. In campo orticolo, i danni interessano soprattutto le coltivazioni di peperone, mentre tra le colture estensive i danni maggiori si registrano sulla soia e sul mais di secondo raccolto. Nei comparti sopracitati, in alcuni casi, le perdite economiche sono gravissime, fino a toccare l'80 per cento del raccolto e, a volte, anche il 100 per cento.

Non avendo limitatori naturali specifici nel nostro continente, questa cimice si sta diffondendo velocemente in nuove aree, attraverso un progressivo incremento. Ci giungono notizie che vengono addirittura invase anche le case. La lotta diretta con insetticidi per la protezione delle colture non risulta agevole, sia per il fatto che non tutte le sostanze attive risultano efficaci, sia per la necessità di rispettare gli interventi di sicurezza dei formulati usati e, infine, per l'elevata mobilità di questi piccoli insetti adulti. Spostandosi velocemente tra ambienti naturali, comprese piante forestali e spontanee e colture agrarie, la cimice riesce a sfuggire in parte agli interventi insetticidi, per poi ricolonizzare nuovamente le coltivazioni trattate.

Si tratta, dunque, di un insetto particolarmente fastidioso e dannoso, oltre che per le colture agrarie, anche per orti e frutteti famigliari. C'è però un nemico formidabile: la vespa samurai. La Commissione agricoltura del Senato ha approvato all'unanimità, ad aprile, una risoluzione che impegna il Governo a dare la massima priorità nell'adozione di un decreto ministeriale per l'immissione in Italia di specie e popolazioni non autoctone di organismi antagonisti di insetti alieni. E, nel testo, si raccomanda, in particolare, di accelerare quanto più possibile le altre fasi dell'*iter* autorizzatorio, anche in considerazione dell'ampia sperimentazione già condotta sulla vespa samurai. Originaria dell'Asia orientale, ma ormai presente in Europa e in America, anche a causa delle variazioni climatiche, la vespa samurai - così nominata per l'origine giapponese e l'aggressività degna dei leggendari guerrieri del Sol Levante - sconfigge l'avversaria alla radice, depositando le uova direttamente in quelle della cimice e uccidendole appena le larve si sviluppano.

La cimice asiatica è solo l'ultima delle tante specie alloctone che hanno preso la residenza nel nostro Paese e devastato l'ambiente, dalla Xylella alla coccinella arlecchino.

Se la vespa alloctona non troverà, a sua volta, dei predatori naturali, potrebbe finire con l'estinguere non solo le cimici, ma anche altri insetti, innescando una sorta di effetto domino nel ciclo della vita: una reazione a catena sull'ecosistema. Bisogna quindi evitare che specie alloctone diventino invasive quando, cioè, nei territori in cui è stata introdotta, si espande rapidamente (rispetto ai tempi dell'evoluzione naturale), creando impatti tangibili su altre specie ed ecosistemi.

L'ordine del giorno G1, da me presentato, ha proprio questo scopo: far valutare al Governo, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e con particolare riferimento all'azione di contrasto alla cimice marmorata asiatica mediante la cosiddetta vespa samurai quale antagonista naturale, la previsione di una specifica azione di monitoraggio con cadenza annuale al fine di garantire

una periodica informazione circa le condizioni di inserimento della vespa samurai nel territorio nazionale e un controllo dello stato di emergenza fitopatologica scongiurando eventuali effetti pregiudizievoli agli *habitat* naturali, alla flora e alla fauna. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Avverto che al testo della risoluzione della 9a Commissione permanente è stato presentato l'ordine del giorno G1, a firma della senatrice Abate e di altri senatori, il cui testo è in distribuzione.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo brevemente per ringraziare tutti i componenti della Commissione agricoltura per il lavoro svolto.

Fin da subito si è instaurato un clima positivo. Sono tutti stati comprensivi circa la necessità e l'urgenza che la direttiva *habitat* potesse arrivare a compimento quanto prima.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 17,31)

(*Segue VALLARDI, relatore*). Il mio invito e il mio ringraziamento lo estendo anche al sottosegretario Gava che è venuta in Commissione e assieme abbiamo predisposto questa risoluzione.

Termino il mio intervento con un accorato appello al ministro Costa affinché prenda necessariamente visione dell'urgenza e della necessità di poter quanto prima recepire la direttiva *habitat*, liberare la vespa samurai che, come il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ha già verificato, è assolutamente compatibile con il nostro ecosistema.

Vi è grande attesa da parte di tutti gli agricoltori di questo Paese, che si vedono distrutte le proprie coltivazioni, e anche di tutti i cittadini del Paese, che si vedono invase le loro case da questo dannosissimo insetto. Rivolgo, quindi, un accorato appello affinché il ministro Costa prenda visione dell'urgenza e della necessità che si arrivi alla conclusione di questo *iter* legislativo. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FI-BP*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche a pronunziarsi sulla risoluzione già approvata dalla 9a Commissione permanente e sull'ordine del giorno presentato.

GAVA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il parere del Governo sull'ordine del giorno G1 è favorevole con riformulazione: propongo di sostituire le parole «a prevedere una specifica azione di monitoraggio» con le parole «a valutare l'opportunità di una specifica azione di monitoraggio».

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, è evidente che negli ultimi tempi - e questo era anche il senso del recepimento della direttiva *habitat* - a causa della globalizzazione, del commercio internazionale, della poca prudenza e anche di errori grossolani compiuti nell'immettere una serie di specie alloctone nel nostro sistema, nonché dei cambiamenti climatici, ci troviamo sempre più spesso ad affrontare delle emergenze.

In questo caso stiamo parlando della cimice asiatica, ma potremmo citare purtroppo non solo la Xylella, ma anche tanti altri insetti che stanno producendo situazioni molto serie per la nostra agricoltura. Con riferimento al passato, il collega Bruzzone è sempre molto appassionato, ma potremmo citare cosa è accaduto con l'immissione, per esempio, di cinghiali non autoctoni nelle riserve di caccia o potremmo parlare di quanto accaduto nei laghetti sportivi con l'immissione del pesce siluro. Ci sono stati, quindi, errori umani e contemporaneamente, a causa della globalizzazione e dei commerci internazionali, il mondo è cambiato. Sono avvenuti, inoltre, dei cambiamenti climatici, perché in altri tempi, con altre temperature, questo tipo di insetti non avrebbero avuto la possibilità di sopravvivere.

La Commissione, nell'ambito dell'affare assegnato e con le audizioni svolte, ha certamente svolto un lavoro di approfondimento, che ho potuto seguire e grazie al quale mi sono potuta documentare, tuttavia invito tutti quanti a valutazioni molto prudenti e per un motivo semplice. Il dispositivo della risoluzione sottoposta oggi alla nostra attenzione contiene due impegni per il Governo. Anzitutto, si chiede all'Esecutivo di accelerare i tempi di adozione del decreto ministeriale previsto dal nuovo

articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, che ha modificato la direttiva. Non è un caso, come abbiamo recepito la direttiva n. 43 del 1992, anche se qui si dice che è stata una modalità un po' rigida, perché noi eravamo ben coscienti, allora, del grande problema che avevamo nel nostro Paese, che ha una biodiversità molto importante da preservare, anche e soprattutto agricola. Quindi, la rigidità nell'imporre il divieto assoluto, derogabile solo per motivi di emergenza, di immettere specie vegetali e animali alloctone aveva e ha le sue motivazioni.

Con la risoluzione in oggetto si chiede altresì di accelerare quanto più possibile le altre fasi dell'*iter* autorizzatorio per l'immissione della vespa samurai, visto che viene considerata, almeno nel luogo di origine della cimice marmorata asiatica, il predatore e l'antagonista naturale. Peraltro, in questa sede ho ascoltato alcuni interventi in cui un predatore naturale come il lupo è sempre oggetto di brutte e cattive attenzioni, eppure il lupo è il predatore naturale per i cinghiali, i caprioli e altre specie. Poi, a capo della piramide dei predatori c'è la specie umana e non vorrei che, continuando così, avessimo qualche strana intenzione sui predatori naturali.

Perché invito alla prudenza? Lo dico anche al relatore e al presidente Vallardi: il rischio è di introdurre nel nostro ecosistema un'altra specie alloctona, come la vespa samurai, senza le dovute accortezze. Noi dobbiamo stare attenti e non accelerare, perché rischiamo di produrre ancora più danni e abbiamo già avuto esperienze passate di leggerezza, anche se non con riferimento specifico alla vespa. Pertanto, sapendo perfettamente che c'è una emergenza e che è un'emergenza grande, come sappiamo tutti perfettamente, il mio invito è a essere molto cauti e a chiedere ancora di più, anche in termini di tempo, con molte possibilità di verifica e con tutto il supporto dal punto di vista scientifico per evitare di produrre danni peggiori di quelli che ci sono attualmente con la cimice.

Torno a ripetere che un'immissione non così accuratamente e scientificamente verificata potrebbe produrre danni molto forti alla biodiversità agricola. Pertanto - e mi rivolgo al signor Sottosegretario - lo studio preliminare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non deve assolutamente essere sminuito né di importanza, né di ulteriori approfondimenti scientifici e sperimentali, tutti elementi necessari per darci certezza e sicurezza, perché altrimenti, torno a ripetere, il rischio è molto elevato. Il danno lo pagherebbe la biodiversità agricola e potremmo avere altri problemi su altre specie animali autoctone. Torno a ripeterlo: in passato, inserimenti non adeguatamente supportati da elementi scientifici hanno prodotto dei disastri.

Per tutti questi motivi, il nostro voto sarà non contrario, ma di astensione, per fare un ulteriore invito alla prudenza e alla ponderazione: tempi certi, ma non procedure affrettate, nell'interesse del preservare il nostro patrimonio naturale, il nostro ecosistema e la biodiversità agricola. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

[LA PIETRA](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PIETRA (Fdi). Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, nel mio intervento cercherò di non soffermarmi troppo su quelle che sono state le motivazioni, l'*iter* e le conclusioni di questa risoluzione, che ha visto un voto unanime in Commissione, in quanto molto è già stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto e dal relatore. Vorrei invece soffermarmi su alcune considerazioni e riflessioni che vorrei condividere con i colleghi senatori.

Partiamo innanzitutto col sottolineare come da anni la nostra agricoltura sia sottoposta a questo tipo di flagello. Nell'immaginario collettivo può sembrare poca cosa quando si sente parlare di cimice, di cinipide o di qualunque altro insetto, non dando il giusto peso invece alle conseguenze economiche, finanziarie e sociali che spesso questi insetti possono provocare.

Oggi parliamo di cimice asiatica, un insetto che da anni ormai sta attaccando i nostri produttori di frutta prima nel Nord-Est, ed ora si sta diffondendo anche in altre zone e colpisce altre colture. Abbiamo parlato di Xylella, poche giorni fa, in occasione del disegno di legge sul rilancio agricolo, che sta distruggendo migliaia di olivi nel Salento. E ci sono tante altre emergenze ancora in essere che stanno colpendo o hanno colpito settori importanti. Come non pensare, ad esempio, ai tantissimi castagneti distrutti, che hanno messo in ginocchio intere zone montane dove già è difficile fare agricoltura? O come non pensare alla produzione dei pinoli, praticamente azzerata? E tanto altro

ancora.

Alla luce di quanto esposto, è doveroso ricordare che tutto questo nasce, come evidenziato anche nella relazione al provvedimento, da una rigida applicazione della direttiva europea n. 43 del 1992, recepita dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. Un'applicazione tanto rigida da non permettere al nostro Paese di poter attuare un sistema di difesa naturale contro attacchi di insetti o di organismi provenienti da altri Paesi. Un'applicazione, a nostro avviso, frutto di un atteggiamento ideologico su come governare l'ambiente, che si è dimostrato disastroso anche in altri ambiti e settori.

Mi riferisco, ad esempio, alla fauna selvatica, che sta provocando innumerevoli danni alle produzioni agricole e che sta sconvolgendo l'equilibrio naturale di molti luoghi. Anche su questo aspetto ha prevalso e sta prevalendo un atteggiamento demagogico, figlio di un ambientalismo sbagliato che non ha saputo integrare in maniera efficace l'uomo e l'ambiente, con risultati dannosi visibili a tutti, purtroppo.

L'applicazione rigida di questa direttiva, dunque, non ci ha permesso di attuare un'efficace difesa delle nostre produzioni contro attacchi di varia natura. Sto usando questi due termini precisi, difesa e attacchi, non a caso, ma per sottolineare quanto tutto questo possa avere una chiave di lettura diversa dalla casualità, in una visione più ampia del problema. Pensate ad esempio come questi insetti, provocando danni enormi al nostro sistema produttivo, abbiano provocato perdite per milioni di euro e danni ambientali enormi, tutto a vantaggio di altri sistemi economici e di altri Paesi nostri competitori nelle produzioni agricole.

Bisogna riflettere sulla possibilità che non solo la globalizzazione, quindi un maggior passaggio di merci da un Paese a un altro, da Paesi anche lontani e appartenenti a zone climatiche completamente differenti, o i cambiamenti climatici possano essere la sola causa di questi danni. È possibile - mi domando e vi domando - che tutto ciò non sia solamente casuale? Non ho una risposta precisa, ma questa domanda l'ho fatta anche durante l'audizione in Commissione dei dirigenti di CREA, i quali ci hanno risposto che ci stanno pensando. Credo che una riflessione nel merito debba essere fatta.

Troppi interessi sono un gioco in questa partita che vede il nostro sistema agroalimentare al centro di attacchi economici da parte di una concorrenza, a volte anche sleale, che tende ad annullare la specificità e l'eccellenza di tantissimi nostri prodotti. La guerra economica si combatte in molti modi; quindi alziamo il nostro livello di attenzione.

In conclusione, ben venga questa risoluzione che chiede al Governo di accelerare l'applicazione del nuovo articolo 12 e di autorizzare l'uso di insetti antagonisti per combattere la piaga della cimice, perché l'interesse nazionale - di questo anche si tratta - va difeso con ogni mezzo e non possiamo farci frenare né dalla burocrazia, né dalla demagogia.

Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi dal Gruppo FdI).*

[TARICCO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO (PD). Signor Presidente, quella di oggi - com'è già emerso dagli interventi dei colleghi - è una giornata, per chi si occupa di questioni agricole e che hanno a che fare col territorio, molto importante.

Nello specifico, siamo arrivati a questa risoluzione alla luce dei danni enormi che, almeno nel 2017, la cimice ha cagionato nel nostro Paese, in alcune aree del quale alcune produzioni hanno visto oltre il 60 per cento di produzione distrutta, con aziende messe sul lastrico. Ricordo solo, a mo' di memoria, che la cimice sbarcò in modo pesante negli Stati Uniti nel 2010, anche se la sua prima comparsa fu all'inizio di questo secolo. Nel 2010 ci fu la prima esplosione di presenza dannosa: in quell'anno questo parassita causò oltre 40 milioni di dollari di danni nei due Stati in cui se ne riscontrò la presenza, per poi arrivare a centinaia di milioni di dollari di danni negli anni a seguire.

Questi numeri ci aiutano a capire perché c'è una forte preoccupazione. Tra l'altro, nei giorni scorsi, i tecnici delle organizzazioni agricole hanno rilanciato l'allarme, perché mentre per condizioni climatiche avverse nel 2018 c'è stato poco danno, quest'anno si stanno ricreando le condizioni ideali perché si rischi di tornare alla situazione del 2017. Per cui è una situazione che oggettivamente rende

necessario un alto livello di attenzione.

Perché questo parassita è così pericoloso? Perché diversamente dalle cimici ordinarie europee ha una prolificità di decine di volte superiore, cioè ovidepone da 100 a 500 uova per ogni genere e, diversamente dalle cimici europee, arriva a fare due e in alcune aree del territorio anche tre generazioni. Per cui provate a moltiplicare una cimice per 500, poi 500 per 500 e ancora per altri 500 e vi renderete conto di cosa stiamo parlando in termini di potenziale colonizzazione del parassita.

Dagli ultimi studi condotti (il CRA ancora in questi giorni ci ha mandato della documentazione) risulterebbe che l'unica alternativa alla lotta chimica per questo parassita è il *Trissolcus japonicus*, che, al di là del nome colorito che gli è stato dato di «vespa samurai», è un imenottero di qualche millimetro di lunghezza. Dato che però uccide le larve della cimice asiatica è diventato un samurai, che fa molto più effetto nell'immaginario collettivo.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,48)

(Segue TARICCO). È un imenottero che ovidepone nelle larve della cimice asiatica, quindi le parassitizza e ne blocca sostanzialmente lo sviluppo.

L'importanza di questo intervento di lotta biologica - definiamola in questi termini - è data dal fatto che in alcune aree del territorio, in cui vi sono stati danni così rilevanti - come dicevo prima, del 50-60 per cento - si è arrivati a tre trattamenti antiparassitari, peraltro con scarso effetto, ma con un impatto ambientale devastante dal punto di vista della chimica sparsa sul territorio. Quindi questa è oggettivamente un'emergenza.

Qual è la *ratio* della risoluzione che presentiamo oggi? Essa contiene due questioni. In primo luogo, la normativa oggi vigente, il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, è il recepimento da parte dell'Italia della direttiva *habitat* del 1992. Nel 1992 e nel 1997 non si poneva - o era marginalissimo - il problema dei parassiti esotici sul nostro territorio, semplicemente perché non c'erano: abbiamo cominciato ad averne all'inizio di questo secolo. Il problema citato prima del *Dryocosmus*, il cinipide galligeno del castagno, che ha devastato la castanicoltura italiana, è stato sconfitto con l'introduzione del *Torymus sinensis*, che ha parassitizzato quell'insetto e ha risolto la questione. Da allora si è innescata la necessità di modificare l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, proprio per prevedere, stanti le mutate condizioni esterne, la possibilità di reagire ad esse. Nel momento in cui entra nel territorio nazionale un parassita che non ha qui antagonisti naturali, si deve cioè poter reintrodurre i suoi antagonisti naturali per ricreare un equilibrio biologico che qui diversamente non ci sarebbe; quel parassita, senza avere antagonisti, può dilagare creando danni devastanti.

L'iter di modifica del decreto del Presidente della Repubblica di cui stiamo parlando è iniziato nel 2015, con un testo che l'allora Ministro dell'ambiente ha inviato a tutte le Regioni per aprire una riflessione su come intervenire per dare soluzione a questo problema. Alla fine del 2018 le Regioni hanno espresso parere favorevole sulla bozza di modifica del decreto del Presidente della Repubblica e a marzo del 2018 è stato approvato in via provvisoria il decreto del Presidente della Repubblica dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che prevedeva una procedura molto rigorosa.

Anche in questo caso vorrei sfatare alcuni miti: non stiamo parlando di autorizzare l'introduzione dell'antagonista della cimice; stiamo parlando di un decreto ministeriale che deve essere emanato dal Ministero dell'ambiente, che definisca i criteri, le condizioni e le regole, e che preveda, tra l'altro, per legge, l'intervento dell'ISPRA in tutte le fasi del processo, alla luce dei quali le Regioni potranno fare domanda per una singola immissione di qualunque tipo di insetto o di animale (la quale, come detto verrà valutata dall'ISPRA, che dirà se vi sono condizioni di pericolo per l'equilibrio naturale). Solo con una procedura molto cautelante, può essere autorizzata l'immissione di un determinato insetto.

Con questa risoluzione chiediamo che il Ministero approvi tali criteri il più velocemente possibile, che non significa autorizzare l'introduzione dell'antagonista della cimice, ma solo autorizzare la procedura che alcune Regioni richiederanno all'ISPRA per avviare il percorso per verificare sostanzialmente se è possibile introdurre questo insetto. Quindi di garanzie e di tutele ce ne sono e ce ne saranno tantissime. Lo chiediamo perché, di fatto, come dicevo prima, nel marzo 2017 è stata inviata alle Regioni la bozza provvisoria del decreto, a maggio dell'anno scorso le Regioni hanno espresso parere favorevole e

purtroppo soltanto a novembre il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole su questo provvedimento, che è stato approvato in via definitiva il 4 aprile 2019 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Noi chiediamo che il Ministero dell'ambiente emani il più celermente possibile il decreto ministeriale di definizione delle procedure e dei criteri con cui le Regioni potranno presentare le loro domande.

In merito al *Trissolcus*, che dovrebbe bloccare l'espansione della *Halyomorpha halys*, ci sono peraltro studi ormai di cinque o sei anni. Su questo, anche l'ultimo studio del Crea ci dice che dal punto di vista ambientale problemi non ce ne sono, che potrebbe essere risolutivo e che deve fatto con la massima celerità possibile.

Proprio per questo motivo, per quel che ci riguarda, come Partito Democratico voteremo a favore della risoluzione e ci saremmo astenuti sull'ordine del giorno proprio perché tutte quelle cautele che chiede l'ordine del giorno sono previste nella legge e nelle bozze di decreto che sono state predisposte.

(Applausi dal Gruppo PD).

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, quando parliamo di questo argomento, cioè della cimice marmorata asiatica, non parliamo di un semplice insetto ma di un gravissimo flagello per l'agricoltura nazionale. Lo sappiamo che è originaria, come è stato detto in precedenza, dell'estremo Oriente, però può causare gravi danni su oltre 300 specie di piante. In Cina ha causato danni per oltre un miliardo di dollari, poi si è diffusa a Taiwan, in Giappone e in Corea del Sud per raggiungere gli Stati Uniti nel 1998, dove è stata prontamente individuata, però, come è stato detto prima anche dai colleghi, ha devastato migliaia di ettari di frutteti.

La cimice è apparsa in Europa nel 2004. In Italia è stata ritrovata nel 2012 appena fuori Modena. Un anno dopo aveva già colpito intere aziende agricole, interi terreni e territori del Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli, dove ha praticamente distrutto nel tempo il 40 per cento dei raccolti; si andava dalla soia, alla frutta, all'uva. Stagione dopo stagione, la situazione è sistematicamente e inesorabilmente peggiorata. La puntura della cimice avviene nella fase di sviluppo del frutto, crea delle fossette e delle aree necrotiche sulla superficie; se avviene invece nella fase di maturazione crea malformazioni che rendono il frutto deprezzato innanzitutto e non commercializzabile. È un pericolo perché mette a rischio le coltivazioni di pere e di kiwi che rappresentano per il nostro Paese colture di punta a livello di mercato anche mondiale. L'Italia è il primo paese al mondo per la coltivazione di kiwi e il terzo produttore di pere dopo Cina e Stati Uniti secondo i dati che sono stati mandati dal centro servizi ortofrutticoli.

Coldiretti ha già quantificato i danni della cimice in un miliardo di euro, che non sono poca cosa. Particolarmente grave è oggi la situazione anche in Piemonte, dove l'insetto è in grado di attaccare, tra l'altro, una coltura importante come quella del nocciolo, così preziosa per l'economia locale.

Già nel corso del 2017, nonostante l'applicazione di più trattamenti insetticidi, l'elevata presenza di cimice asiatica in alcune Regioni italiane ha fortemente compromesso la qualità della produzione corilicola. Per far fronte a questo attacco alle colture agrarie, e in particolare come dicevo prima per il nocciolo, in Piemonte è stato costituito l'Osservatorio cimice asiatica all'inizio del 2018 che ha rilevato un incremento delle segnalazioni di moria sia di corileti di recente impianto, cioè quelli che vanno da uno a quattro anni, sia negli impianti più anziani dai sei agli otto anni, che si sono rivelate molto, molto elevate. Ecco perché noi chiediamo oggi al Parlamento un intervento rapido e che il Paese corra ai ripari.

Come è stato confermato nel ciclo di audizioni in Commissione agricoltura, l'uso degli antiparassitari, che peraltro non è certamente privo di conseguenze per l'ambiente e la salute, si è rivelato uno strumento di contrasto scarsamente efficace. Tra le tecniche di lotta più promettenti ci potrebbe essere l'utilizzo di questi antagonisti naturali, della cosiddetta vespa samurai. La lotta biologica, lo ricordo qui, è una tecnica preziosa per la nostra agricoltura, che tutela i produttori ma soprattutto tutela il consumatore finale e anche in Italia non è sempre stata utilizzata come altrove, a causa, come è stato detto anche in precedenza, di un quadro normativo contraddittorio che

paradossalmente avrebbe invece potuto preservare l'ambiente.

Tra le poche eccezioni, è stato ricordato prima molto bene dal collega Bruzzone, è da ricordare l'esperienza di contrasto al cinipide del castagno, un imenottero che rischiava di distruggere la castanicoltura da frutto e di creare grave pregiudizio ai castagneti che caratterizzano gran parte del nostro patrimonio boschivo. Questo parassita è stato efficacemente contrastato senza l'uso di fitofarmaci, ma semplicemente introducendo il suo antagonista, il che ha consentito di affrontare, nel pieno rispetto dell'ambiente, un'emergenza che rischiava di provocare conseguenze drammatiche. Era infatti in vigore il decreto del Presidente della Repubblica n. 357, che aveva recepito in Italia in termini eccessivamente restrittivi la cosiddetta direttiva *habitat*; l'articolo 12 vieta tassativamente l'introduzione in Italia di specie e popolazioni non autoctone, come è già stato detto in precedenza. Questo Governo si è opportunamente mosso - ringrazio, a questo proposito, il Sottosegretario e tutto il Governo - e lo scorso 9 aprile ha approvato una nuova formulazione dell'articolo 12, che ora prevede che anche in Italia si possa, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, derogare al divieto di introduzione di specie o popolazioni non autoctone, sulla base sia di studi che evidenzino l'assenza di effetti negativi sull'ambiente sia comunque di monitoraggi importanti. La nuova normativa, approvata con grande celerità, prevede però una procedura articolata; è quello che noi andiamo ad evidenziare oggi invitando ad attuarla al più presto. È infatti necessario che il Ministero dell'ambiente adotti un decreto che fissi i criteri per l'immissione in natura delle specie e popolazioni non autoctone. Questa entrata a regime rischia di rinviare di troppi mesi l'avvio concreto della sperimentazione della vespa samurai (e dunque l'azione di contrasto alla cimice) e di non consentire un intervento rapido già magari in questa stagione agricola. Potrebbe essere troppo tardi se aspettiamo ancora un po' di tempo. Per questa ragione la Commissione agricoltura - di cui ringrazio il Presidente e tutti i componenti - ha lavorato bene e ha trovato una sintesi all'unanimità, in un documento che portiamo in Aula e la cui approvazione qui oggi è importantissima. Oggi l'Aula è chiamata alla medesima approvazione già espressa dalla Commissione agricoltura. Non abbiamo più tempo da perdere: gli ultimi rilevamenti, nei diversi siti monitorati, sullo stato dello svernamento della cimice asiatica hanno dimostrato che le fuoriuscite, da inizio marzo fino al mese scorso, risultano pari a oltre il 27 per cento; un dato superiore a quello verificatosi l'anno scorso. La sintesi delle fonti che emettono previsioni meteorologiche segnalano che queste prime due settimane di giugno sono state e saranno caratterizzate da un graduale e continuo incremento delle temperature, minime e massime, e da un regime, in termini di pioggia, al di sotto della media stagionale; questo è il contesto ideale perché la cimice faccia danni.

Oltre a ringraziare naturalmente tutti quelli che sono intervenuti e l'apporto dato da tutti i Gruppi, dico semplicemente che anche e soprattutto gli istituti di ricerca e sperimentazione hanno fatto bene il loro lavoro. Ci siamo avvalsi di documentazione importante - tra cui quella fornita dal Crea - dando valore al lavoro di monitoraggio e di lotta nei confronti di questo dannoso insetto. Giochiamo d'anticipo e usiamo l'intelligenza che ci è propria; è necessario fare blocco e dare una risposta pronta. Possiamo e dobbiamo fare presto; per riuscirci è necessario il voto di oggi. Per questo il nostro Gruppo (Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione) voterà convintamente a favore di questa preziosa e determinante risoluzione, per gli agricoltori e per tutti gli italiani. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

LONARDO (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONARDO (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, i cambiamenti climatici in atto, unitamente al fenomeno oramai acclarato della globalizzazione, hanno, come noto a tutti, evidenti ricadute sull'ambiente e a cascata sull'agricoltura. Proprio poche settimane fa abbiamo approvato un disegno di legge che affrontava alcune delle emergenze cagionate da questi fattori. Ricordo, a titolo di esempio, il dramma della Xylella o i danni causati dal maltempo, peraltro sempre più frequenti.

Questa doverosa premessa mi è necessaria per sottolineare la gravità della situazione, visto che, a distanza di pochi giorni, quest'Assemblea è costretta ad impegnarsi su una nuova emergenza in agricoltura. Questa volta al centro dell'attenzione è la cimice marmorata asiatica, che è un insetto alieno al nostro ambiente, arrivato chissà come nel nostro Paese e che, grazie alle temperature insolitamente alte dei passati autunni, è proliferato in maniera esponenziale, distruggendo importanti

colture. Questo è avvenuto al Nord, al Centro e fra un po' potrebbe accadere anche al Sud (speriamo di no).

La voracità di questo insetto è immensa: esso è in grado di attaccare più di 100 varietà di vegetali differenti (molti sono gli ortaggi che ne subiscono danni) e ciò rende questo dramma una vera e propria emergenza nazionale. Peraltro questo avviene proprio nel momento in cui può essere messo in campo il massimo profitto degli agricoltori, cioè quando dovrebbero vendere il loro prodotto. L'ulteriore timore deriva dal fatto che nel nostro Paese l'insetto non incontra antagonisti naturali e che grazie al clima particolarmente favorevole, come peraltro è stato già detto e lo ripeto, esso riesce a raddoppiare la sua già pur notevole capacità riproduttiva arrivando a riprodursi fino a due volte l'anno. Per fermare i danni che la cimice marmorata asiatica causa alle nostre colture si è cercato di individuare le soluzioni più opportune. È stato provato quanto sia difficile fermarla con le reti antinsetto e con quelle trattate con insetticidi: tantissime sono le difficoltà ad operare una copertura completa delle colture da proteggere, specie su grandi appezzamenti. Un aspetto molto importante è che i costi per l'utilizzo di questi strumenti sono enormi. I fitofarmaci disponibili poi si sono rivelati assolutamente insufficienti per fermare la proliferazione di questo vero flagello: gli esperimenti condotti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dai centri di ricerca pubblici e privati non hanno prodotto in effetti soluzioni definitive e le altre sperimentazioni recentemente avviate dallo stesso Ministero attraverso l'utilizzo di nuovi prodotti fitosanitari o di insetti antagonisti autoctoni hanno evidenziato varie limitazioni e problemi concreti sui tempi.

La comunità scientifica, dunque, è pressoché unanime nel ritenere che la lotta biologica classica possa essere la risposta più adeguata a contenere lo sviluppo e i danni causati dalla cimice marmorata asiatica. Per combatterla si devono utilizzare necessariamente gli antagonisti naturali di questo insetto, che però non sono presenti in Italia ed quindi è necessario importarli dall'area di origine dello stesso insetto di cui trattasi. Anche gli scienziati sono quindi convinti che l'unica soluzione siano gli antagonisti naturali che sono in grado di fermarne la produzione perché si mangiano le uova e l'antagonista per eccellenza sembra essere un insetto più volte richiamato in quest'Aula che è la vespa samurai.

Senza dilungarmi, perché tanto è stato detto e perché nel documento si fanno chiari riferimenti all'attenzione che si userà nell'introdurre questi insetti nel nostro ecosistema, auspico un mandato unanime dell'Assemblea del Senato per fare in modo che nel più breve tempo possibile si adotti ogni provvedimento che superi gli attuali vincoli normativi previsti dalla direttiva *habitat* che impedisce ai nostri scienziati di introdurre questi insetti non autoctoni. Tale richiesta ci è peraltro giunta, tra gli altri, dai rappresentanti della Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese (Agrion), auditi in 9a Commissione. In questa sede oltre ai tanti soggetti auditi, vorrei ringraziare in primo luogo il presidente Vallardi, che è stato come sempre molto attivo, ma anche tutta la Commissione che ha lavorato insieme per addivenire a questa risoluzione che auspico sarà approvata da tutti. Mai come in questo caso il Parlamento deve mostrare unità di intenti e velocità, cui deve seguire altrettanta speditezza da parte di chi dovrà nei fatti combattere questo nuovo flagello del XXI secolo.

Come sottolineato anche da rappresentanti del Crea, è ormai acclarato dai più recenti casi verificatisi anche in Italia che intervenire rapidamente può permettere l'eradicazione delle specie aliene con costi economici e sociali contenuti, come ad esempio è successo per il focolaio di tarlo asiatico nell'aria urbana di Roma; al contrario, perdere la capacità di intervenire nella fase iniziale, come si è verificato nel caso della Xylella, porta ad una crescita esponenziale dei costi e all'impossibilità di eliminare in modo definitivo il problema.

Insomma, dobbiamo fare presto - è stato detto da tutti - per fermare l'avanzamento della cimice asiatica che distrugge il lavoro e il guadagno di migliaia di nostri agricoltori.

Ancora una volta, però, voglio dire con forza in questo Senato che dobbiamo smetterla di avere un approccio esclusivamente emergenziale quando si parla di problematiche legate all'agricoltura. Rivolgendomi al Sottosegretario, che ringrazio per la sua presenza in Commissione, vorrei dire che la globalizzazione ed i cambiamenti climatici ci impongono di avere un approccio rapido e lungimirante,

altrimenti tra poche settimane ci troveremo ancora qui ad affrontare una nuova emergenza e purtroppo, colleghi, le notizie che ci arrivano dal Nuorese sull'invasione di cavallette non ci rassicurano affatto. In conclusione, quindi, dichiaro il voto naturalmente favorevole del Gruppo Forza Italia al documento in esame, ma auspico che in brevissimo tempo vengano messe in campo azioni concrete, come l'istituzione di un fondo dedicato a questo tipo di emergenze, per prevenire quando possibile e gestire immediatamente questi avvenimenti che, ahimè, saranno non più un *unicum* ma, purtroppo, la triste quotidianità.

Questo lo dobbiamo al nostro straordinario patrimonio agroalimentare, ma soprattutto lo dobbiamo ai sacrifici che i nostri agricoltori fanno giornalmente per preservare il nostro ambiente e permetterci di godere della bontà dei loro prodotti. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

[NATURALE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Gentile Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, parlare di *Halyomorpha halys*, la cosiddetta cimice asiatica marmorata significa affrontare un problema di interesse globale e di difficile gestione che è causa di drammatiche conseguenze per l'agricoltura e l'ambiente, come tutti abbiamo convenuto.

Tale cimice è un insetto particolarmente infestante originario dall'Asia orientale. Dal 2012 ha invaso molte Regioni del nostro Paese, partendo dall'Emilia Romagna, dove è stato catturato il primo esemplare, e da lì ora è in rapidissima espansione verso il Centro Italia. Insetto polifago, si nutre e vive su oltre cento piante ospiti, prediligendo quelle della famiglia delle rosacee (melo, pero, pesco) e le colture erbacee (soia e mais). Si nutre di frutti maturi, ma anche immaturi, di semi, di getti verdi appena formati e anche di giovani cortecce. Ha delle caratteristiche proprie che lo differenziano dalle altre cimici nostrane, può sopravvivere più a lungo, fino a un anno e mezzo di età, ed è molto prolifico, come abbiamo visto: le femmine possono deporre più volte le uova (una trentina alla volta fino a 400-500 in totale per individuo nel corso della vita).

Purtroppo le misure di contrasto adottate finora hanno avuto effetti limitati e non apprezzabili; gli insetticidi sono per lo più inefficaci poiché gli insetti per nutrirsi introducono l'apparato boccale in profondità sotto la superficie dei frutti.

Si tratta di una vera e propria calamità per le coltivazioni italiane già messe duramente alla prova da tante avversità, alle quali si aggiungono questi danni che arrivano fino al 50 per cento della produzione nel settore ortofrutticolo del Centro-Nord. Si passa dai danni prettamente estetici, che sono causa di svalutazione del prodotto, a quelli più severi, laddove le punture dell'insetto possono determinare la perdita del raccolto. Per questi motivi già il Governo e noi in Commissione agricoltura ce ne siamo occupati tempestivamente. Tra le azioni del Ministero, l'autorizzazione al Crea a svolgere un programma di controllo biologico della cimice asiatica, con il quale, previa acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, è stata introdotta in condizione di quarantena e per soli motivi di studio, la specie alloctona antagonista naturale della cimice, la *Trissolcus japonicus*, un imenottero parassitoide più noto con il nome di vespa samurai. A seguito di questi e di altri studi effettuati in collaborazione con i Servizi fitosanitari regionali e condotti in parallelo anche da altre istituzioni scientifiche come l'Università di Modena e Reggio Emilia e l'Università di Torino, il Crea denuncia che l'incidenza degli insetti antagonisti autoctoni nel controllo della cimice è da ritenersi al momento non determinante e quindi inutile per contenere i danni in modo significativo. Allo stesso modo strumenti chimici, quali reti o trappole antinsetto, si sono rivelati sostanzialmente poco efficaci.

Allo stato attuale delle cose sembra che la strategia percorribile per il contenimento della cimice asiatica sia rappresentata da interventi di lotta biologica classica da realizzarsi, però, con l'impiego di parassiti esotici provenienti dallo stesso areale di origine della cimice, in particolare facendo ricorso ad ovo-parassitoidi, piccoli microimenotteri che depongono le loro uova nelle uova delle cimici, causandone la morte.

Un efficace contrasto alla cimice marmorata è stato quindi identificato nella vespa samurai, insetto che proviene dall'estremo oriente non assimilabile alle vespe presenti nel nostro territorio, in quanto ha dimensioni prossime ai 2 millimetri e non è munito di pungiglione, ma è in grado di parassitare le uova

di cimice, così da contenerne la diffusione: in Cina riesce a raggiungere percentuali di parassitazione superiori al 70-80 per cento delle ovature. Utile sarebbe quindi l'introduzione di tale insetto in campo, previa tipizzazione genetica e completati tutti i necessari studi, al fine di valutarne anche gli effetti sulle specie autoctone.

Tale introduzione ad oggi in Italia non è consentita a causa della normativa vigente rappresentata dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003 n. 120, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 che, all'articolo 12, comma 3, vieta genericamente l'introduzione di organismi non autoctoni e non prevede nessun percorso in deroga per gli interventi di controllo biologico di specie aliene. Nel nostro Paese sono vigenti quindi norme più restrittive di quelle stabilite dalla cosiddetta direttiva europea *habitat* del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali, seminaturali e della flora e fauna selvatica, direttiva che consente invece di introdurre, in modo «regolamentato», nemici naturali di specie dannose aliene.

Con questi veti si espone l'Italia al rischio di gravi danni ambientali conseguenti al comunque inevitabile intensificarsi di introduzioni accidentali di insetti e altri organismi dannosi data la mobilità di mezzi, merci e persone derivata dalla globalizzazione che stiamo vivendo. La Coldiretti già cita il dato di due insetti su tre come specie aliene.

Per questo esperti del settore sottolineano la necessità di derogare a tale divieto attraverso una modifica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. Trattasi sostanzialmente di un ritorno al passato in quanto il comma 3, precedente alla modifica operata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, consentiva lo studio e l'introduzione di specie non autoctone, a patto che non si recasse danno agli *habitat* naturali, né alla fauna, né alla flora anche selvatica locale, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali.

Dunque, dopo aver consultato le Regioni e aver ottenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio di Stato, il 4 aprile 2019 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica di modifica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, autorizzando pertanto anche in Italia, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, deroghe al divieto di introduzione di specie non autoctone, sulla base sia di studi che evidenzino l'assenza di effetti negativi sull'ambiente sia di appositi criteri e fatti salvi i necessari periodici controlli. Il nuovo articolo 12 prevede una procedura estremamente articolata e complessa, che rischia di allungare eccessivamente i tempi per l'avvio concreto delle sperimentazioni in campo. Ciò significa che la vespa non potrebbe svolgere la sua azione di contrasto alla cimice asiatica in tempi brevi, con grave danno per le coltivazioni interessate da questo flagello. È pertanto auspicabile la massima priorità all'adozione del decreto ministeriale previsto dal nuovo articolo 12, che fissa i criteri per l'immissione di specie e popolazioni non autoctone sul territorio italiano, considerando i risultati della sperimentazione già condotta sulla vespa samurai. Ovviamente tutto ciò dovrà avvenire nella salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità e, dunque, devono essere svolti tutti i controlli necessari e approfonditi studi, mettendo in atto il monitoraggio costante onde scongiurare alterazioni all'entomofauna e in generale agli equilibri preesistenti.

L'esigenza che ci muove è quella di tutelare nel miglior modo l'ambiente e l'agricoltura italiana, cercando di ricorrere il meno possibile a trattamenti chimici e nel contempo contrastare il propagarsi di insetti molto dannosi per un'agricoltura che deve tendere al biologico. Necessario è avere consapevolezza che la globalizzazione, con gli scambi di ogni genere che intercorrono tra gli Stati, inevitabilmente ci metterà di fronte al problema di contenere specie aliene. Quindi, in anticipo dobbiamo strutturarci per mettere in atto efficaci sistemi di contrasto e dotarci di un sistema normativo che lo consenta. Per le ragioni esposte, annuncio il voto favorevole del Movimento 5 Stelle al provvedimento in esame. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Prima di procedere alle votazioni, ricordo che l'ordine del giorno G1 sarà posto in votazione dopo la risoluzione della 9a Commissione permanente. Approfitto per chiedere alla senatrice Abate se accoglie la richiesta di riformulazione.

ABATE (M5S). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del documento XXIV, n. 5.

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1 (testo 2), presentato dalla senatrice Abate e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[BINETTI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BINETTI](#) (FI-BP). Signor Presidente, volevo segnalare una storia, che molti di noi conoscono. Fino a circa un paio di anni fa, per venti mesi di seguito, una tenda è stata piantata in piazza Montecitorio ed ha alloggiato i fratelli Biviano, che, lo ricorderete, sono ragazzi affetti da una distrofia muscolare progressiva di tipo facio-scapolo-omerale (FSO).

Giovedì prossimo, il 20 giugno, sarà la Giornata internazionale della distrofia FSO. Mentre ci apprestavamo a festeggiare questa giornata con eventi di carattere scientifico, ma anche di carattere umano, è accaduto, proprio due giorni fa, che il più grande dei fratelli Biviano, Sandro, sia caduto dalla sua carrozzina e si sia fratturato due delle vertebre più importanti, la C2 e la C3, le vertebre più alte. In quel momento è stata chiamata l'autoambulanza, la quale ha sottovalutato il trauma che si era creato e lo ha interpretato, sostanzialmente, alla luce della patologia di cui questo ragazzo è portatore. Egli è stato portato al pronto soccorso del Gemelli, abitualmente un buon pronto soccorso, ma in questa condizione questo ragazzo, Sandro, è stato lasciato solo, disteso su una barella, senza che ci si facesse carico adeguatamente di lui. Faccio presente che è quasi un miracolo che sia vivo perché la frattura della C2 è quella che si crea a seguito della cosiddetta morte per impiccagione; quando uno muore impiccato è perché la C2 si frattura. Egli è stato per molto tempo solo su una barella, in una condizione precaria e dannosa alla sua condizione di sclerosi multipla, essendo un ragazzo che si muove abitualmente in carrozzina, ma soprattutto alla frattura che aveva subito. Il giorno dopo, poiché l'unica terapia è l'immobilizzazione, è stato rimandato a casa.

Ora questo ragazzo, che è di Lipari, che si è trasferito da Lipari a Roma per essere seguito presso il Policlinico Gemelli, in questo momento si trova senza poter contare sulle forme di assistenza regionalizzata, come sono l'assistenza domiciliare, la possibilità di avere una fisioterapia a domicilio e, nello stesso tempo, ad aver fatto l'esperienza più drammatica per lui che per venti mesi era stato in piazza Montecitorio per protestare contro una serie di disorganizzazioni tipiche del sistema sanitario nazionale. Si trova quindi in una condizione che è veramente drammatica. Voglio segnalare il caso. Molti colleghi conoscono la situazione e voglio anche chiedere pubblicamente, davanti a tutti, cosa si può fare per venire incontro ai bisogni di un paziente fuori Regione, che non ha trovato collocazione all'interno del Policlinico, ed è stato rimandato a casa in una condizione di trauma aperto e, quindi, si trova davvero in una situazione di emergenza drammatica. Mi piacerebbe che, conoscendo la situazione qualcuno, vuoi all'assessorato regionale del Lazio, o a livello ministeriale, o dovunque sia, capisse che in una famiglia in cui tutti i quattro figli sono affetti da distrofia muscolare progressiva, senza quindi nessuno che si possa fare carico degli altri, lasciarlo questo ragazzo solo è veramente una situazione drammatica, che è indegna della sanità di un Paese civile, soprattutto quando questa sanità è considerata, almeno sul piano teorico, tra le migliori al mondo.

[PRESIDENTE](#). Mi auguro che il ministro Grillo e il presidente Zingaretti abbiano ascoltato le sue parole e possano conseguentemente intervenire.

[URSO](#) (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[URSO](#) (Fdl). Signor Presidente, mi rivolgo a lei e, di conseguenza all'Assemblea, per quanto riguarda un episodio che riguarda le prerogative del Parlamento e anche il normale rapporto di correttezza istituzionale tra Governo e Parlamento e viceversa. Il fatto che lei presieda con una lunga esperienza l'Assemblea può dare conforto.

Leggiamo in questi giorni che è in atto un processo, chiamato «graticola», cui vengono sottoposti per il

momento i Sottosegretari e successivamente lo saranno i Ministri del Governo.

PUGLIA (M5S). Finalmente!

PRESIDENTE. Senatore Puglia, sembrava un lupo.

URSO (Fdl). Ciò secondo una procedura che è stata applicata in precedenza, del tutto legittimamente, quando gli iscritti ad un partito hanno selezionato i candidati poi sottoposti all'elezione (ci mancherebbe altro). Solo che questo caso non riguarda i candidati sottoposti al corpo elettorale, ma persone che hanno giurato, in questo caso come Sottosegretari, di servire le istituzioni e successivamente Ministri che hanno giurato davanti al Presidente della Repubblica. Se fosse un giudizio politico, *nulla quaestio*. Leggo però che la graticola viene fatta con degli interrogatori, poi registrati e segretati (*Ilarità e applausi ironici del Gruppo M5S*). I parlamentari di riferimento sono quindi chiamati a completare in forma anonima delle schede di valutazione per ciascun Sottosegretario.

PUGLIA (M5S). Il mondo è cambiato!

URSO (Fdl). La democrazia no, non ancora! La democrazia e il Parlamento no, non ancora.

PRESIDENTE. Colleghi!

URSO (Fdl). Anche voi dovete attenervi alle regole della democrazia e avere rispetto per il Parlamento e per il Governo. Non è un fatto proprietario, non appartiene a Casaleggio: appartiene alla democrazia e alle regole parlamentari.

CASTALDI (M5S). Sei un nominato!

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, lei dovrebbe aiutarmi nella conduzione.

URSO (Fdl). In questa scheda che viene compilata... (*Commenti dal Gruppo M5S*). Ma cosa temete nel sentire il giudizio di un parlamentare nel Parlamento? Di cosa avete paura?

Ebbene, ci sarà una valutazione anonima (fortunatamente non vincolante perché poi il capo politico potrà decidere altrimenti), che verrà fatta su una scheda in cui il Sottosegretario risponderà - mi dicono - della sua presenza quando viene chiamato a fare comizi politici e magari non può partecipare e della sua disponibilità all'ascolto. (*Commenti dal Gruppo M5S*). All'ascolto di cosa? La valutazione riguarda anche le sue capacità di fornire informazioni. Ma quali informazioni deve fornire un Sottosegretario a un parlamentare che non siano fornite al Parlamento come tale con le funzioni che il Parlamento e il parlamentare possono esercitare, per esempio, con le funzioni ispettive? Funzioni che - guarda caso - talvolta vengono delegate al Sottosegretario, ma appartengono al Ministro. Io mi rivolgo al Ministro con il sindacato ispettivo.

PRESIDENTE. Senatore, concluda.

URSO (Fdl). Talvolta il Ministro può delegare al Sottosegretario perché il Ministro può revocare la delega al Sottosegretario e il Presidente del Consiglio può revocare, come è accaduto recentemente, o tentare di revocare. (*Commenti dal Gruppo M5S*). Bene, di quali capacità di ascolto parliamo? Quali informazioni deve fornire? Capacità di fornire risposte, capacità di raggiungere obiettivi e capacità organizzative. (*Applausi ironici dal Gruppo M5S*).

TAVERNA (M5S). È finito il tempo.

PRESIDENTE. Senatore Urso, concluda. Il suo tempo è scaduto.

URSO (Fdl). Mi chiedo, se un Sottosegretario deve essere giudicato attraverso il Ministro, che poi può eventualmente revocare la delega, perché non lo si faccia in Parlamento, che è espressione della democrazia e ha il compito di controllare l'Esecutivo. I singoli parlamentari non hanno un rapporto diretto con il singolo Sottosegretario, che ha anche il diritto di non fornire informazioni al parlamentare, ma ha il dovere di fornirle al Parlamento. (*Commenti e prolungati applausi ironici dal Gruppo M5S*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (*Commenti del senatore Castaldi all'indirizzo del senatore Urso*).

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 18 giugno 2019

PRESIDENTE. Al di là della *standing ovation* del suo Gruppo, senatore Castaldi, non torniamo alla scorsa legislatura perché l'ho già espulsa a sufficienza.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 18 giugno, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta e vi lascio divertire all'esterno. *(ore 18,33)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (**1315**)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Bernini](#), [Malan](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#), [Mallegni](#), [Vitali](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1315 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria,

premessò che:

il decreto-legge in esame, costituito da diciassette articoli e tre Capi, rappresenta l'ennesimo provvedimento presentato dal Governo in carica, le cui componenti politiche - giova ricordarlo - nelle precedenti legislature avevano sempre stigmatizzato il ricorso e l'uso improprio della decretazione d'urgenza;

le norme contenute nei primi articoli del Capo I, ledono il principio della legislazione concorrente sancita dalla Costituzione, dall'articolo 117, terzo comma, in quanto rappresentano una evidente limitazione del ruolo della Regione nella gestione del servizio sanitario;

alcune disposizioni non sembrano considerare la necessità di rispettare l'articolazione degli assetti istituzionali; l'articolo 2, infatti, conferisce al Commissario un potere ulteriore rispetto a quanto previsto nel piano di rientro, ossia il potere di verifica straordinaria sull'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie; inoltre, la nomina dei commissari straordinari delle singole aziende è attribuita al Commissario governativo, anziché al presidente della giunta regionale, depauperando le funzioni di controllo di quest'ultimo;

l'articolo 3 stabilisce che, in caso di valutazione negativa del direttore generale, il Commissario *ad acta*, previa intesa con le Regioni, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, nomina un Commissario straordinario; in mancanza di intesa la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta dello stesso Commissario *ad acta*, previa delibera del Consiglio dei Ministri; qualora in luogo del direttore generale sia stato nominato dalla regione Calabria un Commissario che, a qualsiasi titolo, ne svolge le funzioni, questi decade in ogni caso dalla data di entrata in vigore del decreto legge;

all'articolo 4 si stabilisce che i Commissari straordinari debbano effettuare periodicamente, e comunque entro sessanta giorni dalla nomina ovvero dalla valutazione positiva effettuata dal Commissario *ad acta*, una verifica sull'attività dei direttori amministrativi e sanitari delle rispettive aziende, volta all'eventuale accertamento delle cause di decadenza dall'incarico previste dalla legislazione vigente;

l'articolo 5 estende alle aziende sanitarie della Regione Calabria la disciplina prevista per gli enti locali in tema di dissesto, prevedendo che la dichiarazione di dissesto consegua comunque a una

verifica generale sulla gestione dell'ente effettuata dai Commissari straordinari;

il Capo I del decreto è interamente dedicato a disposizioni speciali per la Regione Calabria volte, come specificato dall'articolo 1 - che ne delinea l'ambito di applicazione -, a ripristinare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale secondo i relativi programmi operativi; tutti gli interventi proposti, pertanto, si configurano come provvedimenti normativi straordinari, assunti per un periodo temporale limitato a 18 mesi (ai sensi del successivo articolo 15, comma 1), con i quali si intende accompagnare la sanità calabrese verso situazioni amministrative "normali";

allo stesso Commissario *ad acta* è dato il potere di far decadere dall'incarico i direttori generali e nominare un Commissario straordinario; inoltre ha anche facoltà di nominare i commissari straordinari senza particolari requisiti ma in modo del tutto discrezionale; anche in questi casi il Governo si assume il potere che la Costituzione attribuisce alle Regioni;

occorrerebbe prendere atto del fallimento dello strumento commissariale che ha contribuito a peggiorare l'assistenza sanitaria in Calabria, senza ridurre né il debito né il deficit sanitario, creando, inoltre, a causa del blocco del turn-over una carenza strutturale di personale sanitario; eppure il governo, invece di eliminare o limitare tale strumento, anzi, l'ha irrigidito ed ampliato arrivando all'istituzione di un super commissario; sarà quindi il Governo nazionale, attraverso il Commissario *ad acta* e i diversi commissari straordinari a prendere in mano tutta la sanità calabrese: dagli ospedali al personale, fino alla stessa nomina dei manager sanitari che dovranno portare avanti direttive governative e non più regionali;

l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione prevede che il Governo possa, in alcuni casi, sostituirsi a organi delle Regioni, ma i poteri sostitutivi si devono esercitare nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, che per le ragioni esposte vengono notevolmente disattesi;

considerato che:

l'eterogeneità delle materie in un decreto-legge costituisce un improprio depauperamento della competenza legislativa delle Camere; la volontà del Governo di realizzare il proprio programma, o di rendere operative con immediatezza alcune sue decisioni, non può diventare prevalente sulla natura peculiare del decreto-legge; inoltre, quest'ultimo non può essere il mezzo dell'Esecutivo per introdurre disposizioni e preservare, pretestuosamente e comunque, gli effetti prodottisi nei 60 giorni di validità della decretazione di urgenza, a prescindere dalla conversione in legge delle singole norme emanate;

giòva, infatti, ricordare che la verifica del criterio di omogeneità costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da sempre fondato i percorsi argomentativi legati alla presenza, o assenza, degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 ritiene illegittimo il decreto-legge il cui contenuto sia privo del vincolo dell'omogeneità esplicitamente previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; infatti, come sostenuto dalla Corte, «là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge» debba essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo «pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte medesima, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento»;

ciò dovrebbe indurre ad usare maggior cautela nell'emanazione di provvedimenti asseritamente emergenziali, che sembrano invece redatti solo per acquisire consenso;

tali storture sono ravvisabili sin dal titolo del provvedimento, che è vago, generico e non permette di comprendere il suo specifico ambito di intervento;

a parere del Governo, i requisiti di straordinaria necessità e urgenza consisterebbero nella necessità di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza e di tutelare il diritto alla salute sancito dalla Costituzione; in realtà, le norme contenute nel decreto-legge rappresentano il tentativo di assumere il controllo delle strutture sanitarie calabresi, portando in capo al Governo le nomine dei commissari delle aziende sanitarie,

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1315.

QP2

[Marcucci](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [Stefano](#), [Ferrari](#), [Cirinnà](#), [Valente](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1315 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria,

premessò che:

secondo le intenzioni dichiarate dal Governo il decreto-legge in esame sarebbe finalizzato a introdurre, per un periodo di tempo limitato, misure emergenziali volte a risanare il Servizio sanitario della regione Calabria sottoposto al Piano di rientro, nonché altre misure urgenti in materia sanitaria;

tali misure sono state adottate dal Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 2019 in palese violazione dell'autonomia della regione Calabria poiché è mancata qualsiasi forma di dialettica e di collaborazione con la regione: le norme previste pregiudicano, infatti, la potestà regionale, intervenendo senza intesa e senza ricerca della stessa in una materia che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente;

premessò inoltre che:

la previsione dell'articolo 3 in base alla quale il Commissario straordinario è scelto "anche" nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale), fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza, introduce notevole discrezionalità nella nomina del Commissario, non ancorata a un criterio oggettivo;

considerato che:

nel provvedimento non c'è traccia di questioni relative all'organizzazione sanitaria e al miglioramento dei servizi e solo grazie a un emendamento del Gruppo del Partito Democratico approvato dalla Camera dei deputati, l'articolo 1 del decreto-legge prevede che le disposizioni speciali per la regione Calabria debbano considerare non solo gli obiettivi previsti dal piano di rientro dal disavanzo, ma anche il raggiungimento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), incredibilmente assenti nella versione originaria del testo;

a questo proposito, nulla è previsto sul monitoraggio - a questo punto assolutamente necessario - del mantenimento dell'applicazione dei Livelli essenziali di assistenza: la riduzione di risorse comporterà inevitabilmente il mancato raggiungimento dei Lea in modo uniforme, a scapito dei cittadini;

considerato inoltre che:

il comma 1 dell'articolo 6 prevede che gli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione

Calabria si avvalgano "esclusivamente" degli strumenti di acquisto e di negoziazione, aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione, messi a disposizione da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni per i contratti in esame, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, che siano superiori alle soglie di rilevanza comunitaria;

questa misura sottrae le gare e gli appalti alle centrali di committenza regionali mettendo in grave difficoltà la regione e ignorando il fatto che la stazione unica appaltante della regione Calabria ha risposto in modo positivo agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria regionale, assicurando, seppur con limitate risorse, una soddisfacente efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

non è certo questa la risposta più adatta a risolvere i problemi della sanità della regione Calabria; al contrario si tratta di una misura illogica e priva di buon senso, inutilmente penalizzante;

premessi inoltre che:

il Capo II del decreto-legge reca misure urgenti in materia di salute, quindi norme di carattere generale riguardanti il Sistema sanitario nazionale, in palese violazione della regola che impone l'omogeneità dei contenuti di un decreto-legge;

l'articolo 11 reca disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 12 disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale e l'articolo 13 disposizioni in materia di carenza di medicinali e di riparto del Fondo sanitario nazionale;

la presenza, di fatto, di due diversi decreti-legge in un unico provvedimento non consente una valutazione differenziata delle due parti;

considerato che:

all'articolo 12, la Camera dei deputati ha aggiunto - peggiorando, se possibile, ulteriormente il testo - alcune disposizioni in merito alla possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere fino al 31 dicembre 2021 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria dei medici in formazione specialistica;

in merito al conferimento di incarichi dirigenziali presso aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, si evidenzia una irragionevole disparità di trattamento e una palese violazione del principio di uguaglianza tra i medici in formazione specialistica e i medici già in possesso del titolo di specializzazione. Questi ultimi, invero, in possesso di un bagaglio di competenze e di esperienza ben superiore rispetto ai primi, avendo già conseguito il titolo di specializzazione, si vedono ingiustamente equiparati, in evidente contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, ai fini del conferimento degli incarichi in argomento, a coloro i quali non sono ancora in possesso del suddetto titolo;

il conferimento di incarichi dirigenziali a medici non ancora in possesso della relativa specializzazione è idonea a compromettere la qualità delle prestazioni sanitarie erogate e, dunque, è in grado di incidere sui Livelli essenziali di assistenza che devono essere garantiti in maniera uniforme sul territorio;

inoltre, non si ravvisano i requisiti di necessità e di urgenza in ordine alla possibilità per i medici di formazione specialistica di ricoprire incarichi dirigenziali presso aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;

considerato inoltre che:

il decreto-legge non interviene sull'organizzazione, non valorizza le competenze e le risorse umane, non aumenta le risorse strumentali, adeguandole agli *standard* tecnologicamente possibili, non riqualifica le risorse finanziarie, assicurando efficienza ed efficacia alla spesa, nell'illusoria e mendace convinzione che per risolvere i problemi del Servizio sanitario della Calabria sia sufficiente nominare commissari straordinari nelle nuove aziende e che l'ambizioso obiettivo riportato nel titolo del decreto-legge possa essere raggiunto in poco più di un anno,

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame del

disegno di legge n. 1315.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione

DISEGNO DI LEGGE

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo ([920-B](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Marcucci](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [Stefano](#), [Ferrari](#), [Collina](#), [Bini](#), [Cirinnà](#), [Valente](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, collegato alla legge di bilancio 2019;

premessi che:

si tratta di un provvedimento in molte parti confuso, per alcuni versi inutile, punitivo in modo irragionevole e, soprattutto, non rispettoso della professionalità di migliaia di dipendenti e dirigenti pubblici;

oltre a confermare il giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame espresso in sede di esame in prima lettura in particolare sull'istituzione del "Nucleo della Concretezza" - un organismo nuovo, dalla funzione generica e dalle competenze poco chiare, destinata a sovrapporsi ad organismi già esistenti, e sull'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso - si evidenzia come le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati siano anch'esse espressione di quella logica punitiva e, per altri versi, insensata, che caratterizza il testo;

ad esempio, nonostante nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, si sia disposto - in un momento di resipiscenza - che il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni scolastiche sia escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 recante misure per il contrasto dell'assenteismo, è stato purtroppo previsto per i dirigenti scolastici - in modo del tutto illogico - l'accertamento ai fini della verifica dell'accesso;

si tratta di una misura priva di senso e gravemente lesiva del prestigio, dell'autorevolezza e della professionalità dei dirigenti scolastici poiché questi ultimi non hanno un preciso orario di lavoro e la loro valutazione dipende solo dai risultati ottenuti. Non è quindi la conoscenza del tempo trascorso in ufficio che può garantire prestazioni migliori da parte loro;

è una misura irragionevole in quanto contrastante con le funzioni del dirigente scolastico previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva e lesiva del principio di uguaglianza sotto un duplice profilo: il primo riguardante la disparità di trattamento tra i dirigenti scolastici (soggetti ad accertamento) e il resto del personale scolastico (escluso dall'accertamento) e il secondo riguardante la disparità di trattamento tra i dirigenti scolastici (soggetti ad accertamento) e altro personale dirigenziale di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (escluso dall'accertamento);

i dirigenti scolastici ogni giorno devono garantire la loro presenza nei plessi scolastici dipendenti, dislocati sovente a molti chilometri di distanza, devono curare i rapporti con gli enti locali,

le ASL, gli uffici territoriali del MIUR, le associazioni del territorio, gli ordini professionali, nonché farsi carico anche delle istituzioni scolastiche prive di titolare e affidate in reggenza;

la scuola italiana non ha bisogno di questa inutile misura, ma di qualità, spirito di servizio, e innovazione che quotidianamente e con fatica la maggior parte dei dirigenti scolastici del nostro Paese cerca di garantire agli studenti;

premesso inoltre che:

in merito a quanto previsto dall'articolo 2, in sede di audizione presso la Camera dei deputati, il Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha affermato che "non può ritenersi in alcun modo conforme al canone di proporzionalità l'ipotizzata introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per tutte le pubbliche amministrazioni, di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, in ragione dei vincoli posti dall'ordinamento europeo per l'invasività di tali forme di verifica e le implicazioni proprie della particolare natura del dato";

secondo quanto affermato dal Garante della *privacy*, la giurisprudenza europea ha ripetutamente chiarito come i dati biometrici siano da considerarsi riconducibili a quelle categorie di dati personali ai quali sono riconosciute maggiori garanzie e come il ricorso ai sistemi di rilevazione biometrica debba considerarsi residuale e utilizzabile esclusivamente qualora gli altri sistemi di rilevazione non risultino adeguati;

nel corso dell'Audizione sul provvedimento in esame presso l'11a Commissione del Senato del 27 novembre 2018, il Garante per la protezione dei dati personali, ha sottolineato come la previsione dell'obbligatorio impiego contestuale di due sistemi di verifica del rispetto dell'orario di lavoro (raccolta di dati biometrici e videosorveglianza) ecceda i limiti imposti dalla stretta necessità del trattamento rispetto al fine perseguito. Sul punto il Garante ha evidenziato che se "presupposto per l'introduzione di un sistema di attestazione della presenza in servizio così invasivo quale quello biometrico è la sua ritenuta efficacia e affidabilità, ne consegue necessariamente l'ultroneità del ricorso contestuale alla videosorveglianza, che nulla potrebbe aggiungere in termini di contrasto di fenomeni elusivi";

considerato che:

l'articolo 3 reca misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione: la novità non è certamente lo sblocco totale del *turnover* come annunciato dal Governo - già previsto dall'ordinamento vigente, sulla base di una norma del Governo Renzi, con decorrenza dal 2018 - ma, in materia di assunzioni, l'introduzione di una deroga alle procedure concorsuali "al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego" che certamente non rappresenta una semplificazione delle procedure di assunzione;

aldilà del titolo altisonante dell'articolo 3, la possibilità di assumere per molte pubbliche amministrazioni è di fatto limitata a seguito della modifica apportata dalla Camera dei deputati che fa salva la previsione di cui all'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio per il 2019 per cui, a decorrere dal 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019;

considerato infine che:

se l'obiettivo del provvedimento era quello di prevedere interventi per assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni, detto obiettivo non è stato neanche lontanamente raggiunto a causa di una visione miope e superficiale della complessità e del contesto organizzativo della pubblica amministrazione, che - lungi dal richiedere un approccio centralista e punitivo - avrebbe richiesto flessibilità della norma generale alle specificità delle pubbliche amministrazioni e investimenti sulle risorse umane e sulla formazione continua al fine di migliorare il livello di qualità dei servizi e di migliorare l'accessibilità dei cittadini alla pubblica amministrazione;

lungi quindi dal rappresentare un provvedimento innovativo e risolutore dei problemi che affliggono la pubblica amministrazione, il disegno di legge in esame rappresenta l'ennesimo tentativo mal riuscito e mendace di questo Governo nel dare risposta a problemi annosi del nostro Paese, delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 920-B.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Istituzione del Nucleo della Concretezza)

1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti:
«Art. 60-bis. - *(Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza)* - 1. Ferme le competenze dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, e dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza".
2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, è approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene:
 - a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento;
 - b) le azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive;
 - c) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.
3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano di cui al comma 2. A tal fine, in collaborazione con l'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali realizzano le misure correttive entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma 2.
4. Di ogni sopralluogo e visita è redatto processo verbale, sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e, per le amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, del termine entro il quale le stesse devono essere attuate. L'amministrazione, nei tre giorni successivi, può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti.
5. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al prefetto territorialmente competente.
6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla comunicazione al Nucleo della Concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive entro quindici giorni dall'attuazione medesima, fermo restando, per le pubbliche amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, il rispetto del termine

assegnato dal Nucleo medesimo.

7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3, per l'attuazione delle misure correttive rileva ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette tale relazione alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 60-ter. - (Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza) - 1. Il prefetto può segnalare al Nucleo della Concretezza di cui all'articolo 60-bis, comma 1, eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso può partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente.

Art. 60-quater. - (Personale del Nucleo della Concretezza) - 1. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 60-bis e 60-ter, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di cinquantatré unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, reclutate come segue:

a) ventitré unità, ivi comprese quelle di livello dirigenziale in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

b) trenta unità, di cui venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e dieci da inquadrare nel livello iniziale della categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, espletato ai sensi dell'articolo 35, comma 5.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 4.153.160 annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 60-quinquies. - (Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60-quater, le disposizioni degli articoli 60-bis e 60-ter si applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

1.1

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

G1.100

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premessi che:

un moderno approccio in materia di organizzazione e gestione di complesse strutture del lavoro, in particolare nel settore dei servizi, ed *a fortiori*, nei servizi pubblici, dovrebbe essere prioritariamente orientato all'efficientamento delle prestazioni, attraverso il ricorso alle nuove tecnologie e soprattutto alla valorizzazione e riqualificazione delle professionalità esistenti. In un proficuo e costante coinvolgimento delle migliori energie dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni di rappresentanza;

ovvero, l'esatto contrario della filosofia che ha ispirato il provvedimento in oggetto, ed in particolare gli articoli 1 e 2, caratterizzati da una visione anacronisticamente centralista e al tempo stesso imperniata sul sospetto e su metodi volontariamente invasivi dei diritti dei lavoratori;

anche il riferimento alle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, peraltro senza lo stanziamento di risorse aggiuntive, viene declinato esclusivamente per il potenziamento dei sistemi di rilevamento delle presenze, con soluzioni che hanno suscitato molti e circostanziati rilievi da parte del Garante per la tutela dei dati personali;

al contrario, le pubbliche amministrazioni italiane necessiterebbero, da una parte, della prosecuzione delle politiche di stabilizzazione dei lavoratori precari avviate nella scorsa legislatura, dall'altra, di un grande investimento in modernizzazione dei processi lavorativi e nella formazione di un personale posto sempre di fronte a nuove sfide e a nuovi servizi;

anche in tale prospettiva, è fondamentale il pieno coinvolgimento e la collaborazione dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni sindacali;

una moderna ed efficiente amministrazione pubblica è fattore indispensabile per il rilancio del nostro sistema produttivo e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare, in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori pubblici, comparativamente più rappresentative su base nazionale, una strategia di investimenti in formazione e in efficientamento dei processi produttivi delle pubbliche amministrazioni, prevedendo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Misure per il contrasto all'assenteismo)

1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto e fuori dei casi di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, introducono, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione

automatica, attualmente in uso, nel rispetto dei principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di trattamento dei dati biometrici, sono individuate le modalità attuative del presente comma, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-*septies* del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane. Per le finalità di cui al presente comma, ai medesimi dirigenti, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano i sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza di cui al comma 1.

3. Le pubbliche amministrazioni che per espressa previsione normativa sono tenute a utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema «NoiPA» del Ministero dell'economia e delle finanze. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema «NoiPA» del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo. I dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto dell'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-*septies* del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 4, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità e», con le seguenti: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità o».

2.2

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, comunque, sempre in presenza di fattori di rischio specifici riguardanti fenomeni di assenteismo e inosservanza dell'orario di lavoro».

2.3

[Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in presenza di accordi di prossimità che ne escludono la necessità e che definiscono la valutazione dei dipendenti in base ai risultati raggiunti nello svolgimento dell'attività lavorativa».

2.5

[Parente](#), [Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Taricco](#) (*), [Assuntela Messina](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Tutto il personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, compresi i dirigenti scolastici, è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo. È altresì escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo il personale dell'Afam, dell'università e della ricerca».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.6

[Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ed educativo» con le seguenti: «, educativo e ATA».

2.7

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» aggiungere le seguenti: «nonché i dirigenti».

Conseguentemente, al medesimo comma: medesimo periodo, sostituire le parole: «è escluso», con le seguenti: «sono esclusi»; sopprimere il secondo periodo».

2.8

[Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Taricco](#) (*), [Assuntela Messina](#) (*)

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» aggiungere le seguenti: «, i dirigenti e il personale ATA».

Conseguentemente, al medesimo comma:

- a) *al primo periodo, sostituire le parole: «è escluso» con le seguenti: «sono esclusi»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.10

[Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Valente](#), [Taricco](#) (*), [Assuntela Messina](#) (*)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «istituzioni educative» inserire le seguenti: «, ivi compresi i dirigenti scolastici,».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.11

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Respinto

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono altresì esclusi dall'applicazione del presente articolo i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

G2.100

[Patriarca](#), [Malpezzi](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;

il comma 4 del medesimo articolo 2 è stato modificato dalla Camera dei deputati a seguito del recepimento della condizione approvata nel parere espresso dalla Commissione Cultura, che ha chiesto, appunto, di escludere il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative dall'ambito di applicazione del suddetto articolo;

il fenomeno dell'assenteismo nelle scuole è, infatti, estremamente limitato, anche perché per i docenti assentarsi dall'istituto senza permesso è pressoché impossibile;

non è stata, invece, recepita la richiesta di escludere dalla suddetta verifica dell'accesso i dirigenti dei medesimi istituti;

il ruolo del dirigente scolastico, in particolare, non può essere sottoposto a questo genere di controlli e la valutazione del dirigente non può essere frutto del conteggio delle ore passate a scuola, in quanto la qualità della prestazione dirigenziale non dipende dal tempo trascorso in ufficio, ma dal livello di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati;

i dirigenti scolastici non sono equiparabili agli altri dirigenti della pubblica amministrazione;

appare, quindi non accettabile la previsione di un controllo degli accessi con le modalità disciplinate dal provvedimento, in considerazione anche della mole di lavoro imposto ai dirigenti scolastici dalla reggenza di più plessi scolastici,

impegna il Governo:

in considerazione della contrattualizzazione dell'orario di lavoro ed essendo i dirigenti valutati, non per il tempo passato a scuola, ma per la qualità dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati, a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'esclusione dei dirigenti scolastici dall'ambito di applicazione dell'articolo 2.

G2.101

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;

nel corso delle audizioni, il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che se «presupposto per l'introduzione di un sistema di attestazione della presenza in servizio così invasivo quale quello biometrico è la sua ritenuta efficacia e affidabilità, ne consegue necessariamente l'ultroneità del ricorso contestuale alla video sorveglianza, che nulla potrebbe aggiungere in termini di contrasto di fenomeni elusivi»;

il Garante ha inoltre rilevato come non appare conforme al canone di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza europea, l'introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione delle presenze tramite identificazione biometrica, in relazione ai vincoli posti dall'ordinamento europeo sul punto a fronte dell'invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato anche al fine di prevenire il possibile contenzioso giurisprudenziale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere, sin dal prossimo provvedimento utile, le citate disposizioni al fine di assicurare l'alternatività dei due sistemi di verifica di rispetto dell'orario, oltre che una sua introduzione graduata in ragione delle diverse esigenze funzionali dei diversi uffici pubblici e le opportune forme di coinvolgimento e di accordo con le rappresentanze dei lavoratori al fine del ricorso alle suddette forme di rilevamento delle presenze.

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.

2. Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:

- a) digitalizzazione;
- b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c) qualità dei servizi pubblici;

- d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e) contrattualistica pubblica;
- f) controllo di gestione e attività ispettiva.
- g) contabilità pubblica e gestione finanziaria.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal *budget* assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.

4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo:

- a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;
- b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.

5. Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.

6. Per le finalità del comma 4, nelle more dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del presente comma, le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare:

- a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
- b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
 - 1) la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;
 - 2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
 - 3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica

prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla;

4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime;

5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;

6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;

7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile.

7. Per le finalità di cui al comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34:

1) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-*bis* nell'ambito della provincia dallo stesso indicata»;

2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dodici mesi,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,» e dopo le parole: «iscritto nell'apposito elenco» sono aggiunte le seguenti: «e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti»;

b) all'articolo 34-*bis*:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità»;

2) al comma 4, le parole: «decorsi due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi quarantacinque giorni» ;

c) all'articolo 39:

1) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di *handicap* ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è

previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette». 10. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *b*), le amministrazioni tengono conto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.

11. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera *e*), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di inconfirmità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.

12. Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995. I compensi stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.

15. Al fine di accelerare la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-*quinqüies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei

componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei. L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo restando quanto previsto dai commi da 11 a 14 del presente articolo, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le cause di incompatibilità e di inconfiribilità dell'incarico nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo e sono individuate le sottosezioni in cui è articolato l'Albo medesimo. Fino all'adozione del decreto di cui al terzo periodo, le commissioni esaminatrici continuano ad essere costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo di cui al comma 15 può essere utilizzato per la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego svolti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

[Toffanin](#), [Floris](#), [Berardi](#)

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «L'assunzione di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato è preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati.»

3.3

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono soppresse le parole da: "e possono essere espletati" fino alla fine del periodo.»

3.4

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Respinto

Al comma 6, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche», con le seguenti: «la possibilità di svolgere le prove scritte,».

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero 3), sostituire le parole: «con

risposta a scelta multipla», *con le seguenti*: «a risposta a scelta multipla nel caso in cui non si sia svolta la prova preselettiva di cui al numero 1)».

3.6

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Respinto

Al comma 6, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «o in sostituzione delle medesime».

3.7

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Respinto

Al comma 6, lettera b), numero 5), sopprimere la parola: «anche», e sostituire la parola: «telematici», con la seguente: «digitali».

3.8

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Respinto

Al comma 6, lettera b), sopprimere il numero 6).

3.9

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Respinto

Al comma 6, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: «nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami».

3.10

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Respinto

Al comma 6, lettera b), numero 7) dopo le parole: «di titoli», aggiungere le seguenti: «ovvero di esperienze lavorative,».

3.19

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Respinto

Al comma 9, sopprimere le lettere a) e b).

3.20

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Respinto

Al comma 9, lettera b), numero 1), sostituire la parola: «tempestivamente», con le seguenti: «entro dieci giorni».

3.21

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Respinto

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «in quiescenza», aggiungere le seguenti: «da almeno due anni e».

3.22

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Respinto

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

3.23

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Respinto

Al comma 11, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente ai periodi terzo, quarto e quinto.».

3.24

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Respinto

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dalla nomina a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego i dipendenti in quiescenza che hanno aderito alla misura sperimentale Quota 100 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.».

3.25

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Respinto

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «legge 30 luglio 2010, n. 122,» aggiungere le seguenti: «sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'Istituto nazionale di statistica».

3.26

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Respinto

Sopprimere il comma 14.

G3.100

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

a proposito di concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni, è evidente una palese contraddizione che ha caratterizzato, in generale, l'operato del Governo rispetto alle enunciazioni programmatiche e che caratterizza, in particolare, il presente provvedimento con un approccio punitivo e allo stesso tempo velleitario;

il contrario di quel ricambio generazionale e dello sblocco totale del *turn over*, che i governi a guida PD avevano avviato, prevedendo, tra l'altro, l'assunzione di 50 mila dipendenti precari. Un processo virtuoso di rinnovamento che pure si era promesso di mantenere, se non rafforzare, anche anticipando al 2019 le assunzioni previste per il prossimo triennio;

al contrario, con una norma inserita nella legge di bilancio 2019, si smentiscono tali propositi e, a seguito dell'esito del confronto con la Commissione europea e della conseguente necessità di reperire risorse al fine di dare copertura economica ad alcune controverse misure, si stabilisce il divieto per la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, di effettuare, in riferimento alle ordinarie facoltà assunzionali per l'anno 2019, assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019, ovvero proprio quelle amministrazioni che dal 1° gennaio avrebbero potuto beneficiare dello sblocco del *turn*

over;

tale disposizione arreca un gravissimo danno alle migliaia di precari storici della pubblica amministrazione, che, in base ai requisiti della riforma della scorsa legislatura, avevano acquisito il diritto di essere assunti immediatamente e pregiudica il futuro umano e professionale dei tanti giovani che dopo anni di sacrifici e di studio hanno vinto un concorso pubblico ed erano in graduatoria pronti a essere assunti a tempo indeterminato,

impegna il Governo:

ad adottare, sin dai prossimi provvedimenti utili, ogni misura volta a dare corso al processo di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, avviato nella scorsa legislatura;

a trovare le risorse necessarie prima del mese di novembre 2019 per sbloccare il *turn over* dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, delle università e delle agenzie fiscali.

G3.101

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 3 prevede «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»;

l'Ispettorato per la funzione pubblica è stato istituito dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'Ispettorato per la funzione pubblica svolge i seguenti compiti: vigila sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, su segnalazione di cittadini e imprese; sull'applicazione delle misure di semplificazione; sul rispetto delle disposizioni in materia di controlli interni e di contenimento dei costi, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza ed i Servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato; sull'effettivo esercizio dei poteri disciplinari; per lo svolgimento dell'attività, l'Ispettorato si avvale di personale assegnato al Dipartimento della funzione pubblica e dell'aliquota prevista dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l'articolo 1 istituisce il cosiddetto Nucleo per la concretezza, un ulteriore organismo di controllo i cui compiti rischiano di sovrapporsi a quelli dell'Ispettorato, con il rischio di rendere l'attività ispettiva meno efficiente, considerato anche l'esiguo numero di unità di personale, cinquantatré, preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;

tenuto conto che:

secondo dati forniti dall'Ispettorato della funzione pubblica, nel 2018 ci sono stati 10.350 procedimenti disciplinari avviati, in ragione di un notevole aumento dei controlli sia grazie a un'efficace azione deterrente;

l'efficienza amministrativa si costruisce investendo sulle risorse umane, che risultano sia il fattore produttivo di maggiore rilevanza della pubblica amministrazione, sia la principale variabile su cui agire per costruire efficienza e competitività;

i dati OCSE, incrociati con quelli della Ragioneria dello Stato, rilevano che l'Italia è ultima fra i

Paesi europei quanto a numero di dipendenti pubblici, 49 ogni mille abitanti, ed è penultima, con un quasi 15 per cento, quanto a numero di dipendenti pubblici rispetto al totale degli occupati, impegna il Governo:

a prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure volte a potenziare l'organico dell'Ispettorato per la funzione pubblica, al fine di garantire un efficace ed efficiente funzionamento dell'attività ispettiva all'interno della pubblica amministrazione.

G3.101 (testo 2)

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 3 prevede «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»;

l'Ispettorato per la funzione pubblica è stato istituito dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'Ispettorato per la funzione pubblica svolge i seguenti compiti: vigila sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, su segnalazione di cittadini e imprese; sull'applicazione delle misure di semplificazione; sul rispetto delle disposizioni in materia di controlli interni e di contenimento dei costi, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza ed i Servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato; sull'effettivo esercizio dei poteri disciplinari; per lo svolgimento dell'attività, l'Ispettorato si avvale di personale assegnato al Dipartimento della funzione pubblica e dell'aliquota prevista dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

tenuto conto che:

secondo dati forniti dall'Ispettorato della funzione pubblica, nel 2018 ci sono stati 10.350 procedimenti disciplinari avviati, in ragione di un notevole aumento dei controlli sia grazie a un'efficace azione deterrente;

l'efficienza amministrativa si costruisce investendo sulle risorse umane, che risultano sia il fattore produttivo di maggiore rilevanza della pubblica amministrazione, sia la principale variabile su cui agire per costruire efficienza e competitività;

i dati OCSE, incrociati con quelli della Ragioneria dello Stato, rilevano che l'Italia è ultima fra i Paesi europei quanto a numero di dipendenti pubblici, 49 ogni mille abitanti, ed è penultima, con un quasi 15 per cento, quanto a numero di dipendenti pubblici rispetto al totale degli occupati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure volte a potenziare l'organico dell'Ispettorato per la funzione pubblica, al fine di garantire un efficace ed efficiente funzionamento dell'attività ispettiva all'interno della pubblica amministrazione.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 4 A 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4

Approvato

(Disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato)

1. All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia» sono sostituite dalle seguenti: «i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia.»;

b) al comma 4, dopo le parole: «non può superare i cinque anni» sono inserite le seguenti: «, è rinnovabile per una sola volta»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due anni, non può essere destinatario di incarichi né essere impiegato nello svolgimento di attività che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5».

2. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi» sono inserite le seguenti: «e rinnovabile per una sola volta».

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni in materia di buoni pasto)

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione delle convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - edizione 7 e mediante buoni pasto elettronici - edizione 1, stipulate dalla Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte della Consip S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto di valore nominale corrispondente, acquistati con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Nell'ambito delle attività del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, la Consip S.p.A. è autorizzata a gestire centralmente il recupero dei crediti vantati dalle amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti oggetto di risoluzione, di cui al comma 1, attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in via giudiziale. Nell'esercizio dell'azione di cui al precedente periodo, la Consip S.p.A. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le somme recuperate sono versate dalla Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti delle amministrazioni aderenti, la Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna amministrazione in proporzione all'entità del rispettivo credito. Le singole amministrazioni attivano ulteriori procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto e dell'eventuale maggior danno.

3. Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 144, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legislazione vigente, che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati».

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, le modificazioni necessarie ad adeguarlo alla disposizione introdotta dal comma 5 del presente articolo. Con il medesimo decreto, sentite anche le imprese bancarie e le imprese assicurative o le loro associazioni rappresentative, sono adottati gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie previste dall'articolo 144, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal comma 5 del presente articolo.

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni finali e clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 attengono alla materia dell'ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
4. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge.
5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvenzione di persone anziane (980) (V. nuovo titolo)

Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane ([980](#)) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

1. All'articolo 643 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Alla stessa pena soggiace chiunque, allo stesso fine, abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età di una persona, induce taluno a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso».

EMENDAMENTO

1.100

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso, dopo le parole «all'età» inserire la seguente: «avanzata».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

1. All'articolo 165, sesto comma, del codice penale, le parole: «per il reato previsto dall'articolo 624-bis» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 640 e 643».

EMENDAMENTO

2.100

[Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#), [Cangini](#)

Respinto

Sostituire le parole da: «sesto comma», fino alla fine, con le seguenti:

«il sesto comma è sostituito con il seguente: " Nel caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 640 e 643, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, oltre che all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato" ».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Soppresso

1. Alla lettera *i*) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale, dopo le parole: «codice penale» sono aggiunte le seguenti: «e circonvenzione di persone incapaci prevista dall'articolo 643 del codice penale».

EMENDAMENTO

3.100

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Respinto il mantenimento dell'articolo

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit.100

[Emanuele Pellegrini](#)

V. testo 2

Nel titolo del disegno di legge, sopprimere le seguenti parole: «e altre misure».

Tit.100 (testo 2)

[Emanuele Pellegrini](#)

Approvato

Nel titolo del disegno di legge, sopprimere le seguenti parole: «e al codice di procedura penale e altre misure».

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili ([885](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 643-bis del codice penale in materia di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili)

1. Dopo l'articolo 643 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 643-bis. - (*Frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con artifici o raggiri, induce una persona che versi in situazioni di particolare vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata, a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altre utilità, commettendo il fatto in luoghi pubblici o privati, ovvero simulando un'offerta commerciale di beni o servizi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 412 euro a 4.130 euro».

2. All'articolo 640-*quater* del codice penale, le parole: «e 640-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «, 640-*ter*» e dopo le parole: «del sistema,» sono inserite le seguenti: «e 643-*bis*».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:

«Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 643-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, oltre che all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali)

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo del comma 2-*bis*, le parole: «e 624-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «, 624-*bis* e 643-*bis*»;

b) al comma 3, dopo la parola: «600-*quinqües*» è inserita la seguente: «, 643-*bis*».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza)

1. Alla lettera e-*bis*) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delitti previsti dagli articoli 643 e 643-*bis* del codice penale».

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 980.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016 ([1088](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dalla legge medesima si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DOCUMENTO

Risoluzione approvata dalla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta del 16 aprile 2019, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull'invasione della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) ([Doc. XXIV, n. 5](#))

TESTO DELLA RISOLUZIONE

Approvata

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare concernente l'invasione della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*),

richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con tutti i soggetti istituzionali competenti e il materiale acquisito;

premesso che:

le informazioni acquisite nel corso delle audizioni hanno confermato l'elevato livello di pericolosità della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) per l'agricoltura nazionale. Si tratta infatti di un insetto polifago, particolarmente infestante che, pur originario dell'Estremo Oriente, da alcuni anni si è insediato stabilmente in Italia e sta arrecando gravi danni alle coltivazioni di molte regioni, specie nel Nord del Paese, diffondendosi rapidamente anche alle regioni del Centro;

tutti i soggetti auditi hanno confermato come il ricorso a pesticidi e altre sostanze chimiche si sia rivelato del tutto inefficace per fronteggiare l'invasione di questo insetto, come anche l'impiego di insetti antagonisti autoctoni, in particolare imenotteri (vespe). Viceversa, a seguito di un'ampia attività di sperimentazione in laboratorio, lo strumento più efficace di contrasto è risultato essere quello di contrapporre alla cimice asiatica il suo antagonista naturale, la cosiddetta «vespa samurai» (*Trissolcus japonicus*), anch'essa originaria dell'Estremo Oriente;

tale operazione di lotta biologica, già intrapresa con successo in altri Paesi alle prese con il medesimo problema, non poteva finora essere fatta in Italia a causa della normativa attuale contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che ha recepito in Italia in termini eccessivamente restrittivi la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta «direttiva *habitat* »);

l'articolo 12 del suddetto decreto vieta infatti tassativamente l'introduzione in Italia di specie e popolazioni non autoctone, per qualsiasi fine, senza prevedere deroghe finalizzate alla lotta biologica, così privando l'Italia di uno dei più importanti strumenti di contrasto alla diffusione di specie esotiche invasive, che si basa appunto sull'utilizzo di antagonisti naturali;

considerato che:

già nel settembre 2015 il Comitato fitosanitario nazionale, in conseguenza dei crescenti livelli

di dannosità e di pericolosità dovuti allo sviluppo di questo insetto, aveva espresso, in modo unanime, il proprio parere favorevole affinché fossero rafforzati il coordinamento delle informazioni tra le regioni interessate a questa emergenza fitopatologica e fosse dato sostegno e collaborazione ai programmi di studio intrapresi nell'evidenza della necessità di superare le criticità nell'applicazione della direttiva 92/43/CEE («direttiva *habitat*») in particolare consentendo il ricorso all'introduzione di specie antagoniste alle specie esotiche dannose, per la realizzazione di piani di lotta biologica necessari per contrastare infestazioni sempre più frequenti;

il 22 dicembre dello stesso 2015 la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmetteva a tutte le istituzioni interessate la bozza di decreto di «modifica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1997, n. 357, concernente regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» che all'articolo 1 chiede di sostituire l'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1997, n. 357, con una nuova formulazione che definisce la procedura con la quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali interessati e dopo adeguata informazione del pubblico interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento in deroga di specie e di popolazioni non autoctone, nel rispetto delle finalità dello stesso regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, il tutto previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

nella riunione del 16 marzo 2018 il Consiglio dei ministri deliberava l'adozione preliminare del decreto del Presidente della Repubblica di modifica dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

il 10 maggio 2018 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esprimeva parere favorevole con osservazioni sulla bozza di decreto del Presidente della Repubblica di modifica dell'articolo 12 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

nell'adunanza del 20 settembre 2018 la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato esprimeva il previsto parere alla bozza di decreto del Presidente della Repubblica di modifica dell'articolo 12 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

il 4 aprile 2019 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto del Presidente della Repubblica di modifica dell'articolo 12 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

pertanto ora anche in Italia si può, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, derogare al divieto di introduzione di specie o popolazioni non autoctone, sulla base sia di studi che evidenzino l'assenza di effetti negativi sull'ambiente, sia di appositi criteri e fatti salvi sempre i necessari controlli, consentendo finalmente, per la cimice asiatica e per tutte le situazioni analoghe, azioni di lotta biologica;

si tratta di una norma che ha quindi una valenza di carattere generale, la cui necessità è emersa ad esempio anche nella recente indagine conoscitiva svolta presso la Camera dei deputati sull'emergenza legata alla diffusione della *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia, come modalità di contrasto alla diffusione degli insetti vettori del batterio;

rilevato tuttavia che:

il nuovo articolo 12 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come recentemente modificato, prevede una procedura particolarmente articolata e complessa per l'avvio concreto degli interventi di lotta biologica, dovendosi prima adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di modifica, un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che fissi i criteri per l'immissione in natura delle specie e popolazioni non autoctone. Sulla base dei suddetti criteri, a fronte di una specifica richiesta delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, il

Ministero può poi autorizzare l'immissione, previa valutazione di uno specifico studio che escluda qualsiasi rischio per la conservazione delle specie e degli *habitat* naturali;

tale procedura, che mira giustamente a prevenire qualsiasi eventuale effetto negativo derivante dall'immissione degli organismi non autoctoni, rischia però di allungare eccessivamente i tempi per l'avvio concreto delle sperimentazioni in campo della «vespa samurai», che quindi non potrebbe svolgere la sua azione di contrasto alla cimice asiatica nella stagione agricola in corso, con grave danno per le coltivazioni interessate da questo flagello,

impegna il Governo:

a dare la massima priorità all'adozione del decreto ministeriale previsto dal nuovo articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, volto a fissare i criteri per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone nel territorio italiano;

ad accelerare quanto più possibile le altre fasi dell'*iter* autorizzatorio, anche in considerazione dell'ampia sperimentazione già condotta sulla «vespa samurai», in modo da consentire l'azione in campo contro la cimice asiatica già durante la campagna agricola 2019.

ORDINE DEL GIORNO

G1

[Abate](#), [Agostinelli](#), [Fattori](#), [Naturale](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del *Doc.* XXIV, n. 5 - Risoluzione della 9a Commissione sull'invasione della cimice marmorata asiatica;

premesso che:

in data 4 aprile 2019 il Consiglio dei ministri approvava, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che modifica la disciplina relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

il regolamento in parola dispone che, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa derogare al divieto di reintroduzione, introduzione e popolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone nel territorio italiano, sulla base sia di studi che evidenzino l'assenza di effetti negativi sull'ambiente, sia di appositi criteri, che lo stesso dovrà adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento;

come emerge da alcuni siti di interesse, la nuova formulazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che deroga al divieto di introduzione di specie o popolazioni non autoctone, potrebbe provocare danni di tipo ambientale e mettere a rischio la biodiversità;

considerato che:

la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli *habitat* naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito a livello europeo;

la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 mira a garantire la biodiversità dei Paesi dell'Unione europea, al fine di conservare gli *habitat* naturali, la flora e la fauna selvatiche. A tale scopo, è stata istituita la rete "Natura 2000", la più ampia rete ecologica a livello globale che comprende zone speciali di conservazione (ZSC), designate dai Paesi dell'Unione europea nel quadro della direttiva stessa. La rete include anche le zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, cosiddetta "direttiva Uccelli";

tale direttiva prevede che ogni Paese dell'Unione europea rediga un elenco di siti che ospitano

habitat naturali e specie animali e vegetali selvatiche. Sulla base di tali elenchi nazionali e d'accordo con i Paesi dell'Unione europea, la Commissione europea adotta un elenco di siti d'importanza europea per ciascuna delle nove regioni biogeografiche (la regione alpina; la regione atlantica; la regione del Mar Nero; la regione boreale; la regione continentale; la regione macaronesica; la regione mediterranea; la regione pannonica; la regione steppica). Designate le zone speciali di conservazione, i Paesi dell'Unione europea devono introdurre obiettivi e misure di conservazione appropriati per garantire la conservazione degli *habitat* delle zone designate, evitare il deterioramento di tali zone e qualsiasi danno significativo alle specie. Gli Stati membri, inoltre, devono favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali per la migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche e garantire la sorveglianza di *habitat* e specie;

L'articolo 22 della direttiva in parola prevede che gli Stati membri valutino l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio e controllino che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli *habitat* naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna né alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietino siffatta introduzione;

tale norma è stata attuata nell'ordinamento italiano proprio attraverso l'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il quale, originariamente, prevedeva la possibilità di autorizzare l'introduzione di una specie non locale sulla base di uno studio che assicurasse l'assenza di pregiudizio agli *habitat* naturali, alla fauna e alla flora selvatiche locali ma, a seguito delle modifiche introdotte con il decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, ha introdotto il divieto - senza possibilità di deroga - di reintroduzione, introduzione e di ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone. Decreto, quest'ultimo, nuovamente modificato in senso espansivo;

considerato, infine, che:

risulta necessaria un'azione di monitoraggio nelle aree ove è autorizzata l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone, ivi compreso il caso del contrasto alla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) mediante la cosiddetta "vespa samurai" (*Trissolcus japonicus*) quale antagonista naturale, al fine di scongiurare eventuali effetti pregiudizievoli agli *habitat* naturali, alla flora e alla fauna,

impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

con particolare riferimento all'azione di contrasto alla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) mediante la cosiddetta "vespa samurai" (*Trissolcus japonicus*) quale antagonista naturale, a prevedere una specifica azione di monitoraggio con cadenza annuale al fine di garantire una periodica informazione circa le condizioni di inserimento della cosiddetta "vespa samurai" nel territorio nazionale ed un controllo dello stato dell'emergenza fitopatologica, scongiurando eventuali effetti pregiudizievoli agli *habitat* naturali, alla flora e alla fauna.

G1 (testo 2)

[Abate](#), [Agostinelli](#), [Fattori](#), [Naturale](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del *Doc.* XXIV, n. 5 - Risoluzione della 9a Commissione sull'invasione della cimice marmorata asiatica;

premesso che:

in data 4 aprile 2019 il Consiglio dei ministri approvava, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che modifica la disciplina relativa alla

conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

il regolamento in parola dispone che, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa derogare al divieto di reintroduzione, introduzione e popolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone nel territorio italiano, sulla base sia di studi che evidenzino l'assenza di effetti negativi sull'ambiente, sia di appositi criteri, che lo stesso dovrà adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento;

come emerge da alcuni siti di interesse, la nuova formulazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che deroga al divieto di introduzione di specie o popolazioni non autoctone, potrebbe provocare danni di tipo ambientale e mettere a rischio la biodiversità;

considerato che:

la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli *habitat* naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito a livello europeo;

la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 mira a garantire la biodiversità dei Paesi dell'Unione europea, al fine di conservare gli *habitat* naturali, la flora e la fauna selvatiche. A tale scopo, è stata istituita la rete "Natura 2000", la più ampia rete ecologica a livello globale che comprende zone speciali di conservazione (ZSC), designate dai Paesi dell'Unione europea nel quadro della direttiva stessa. La rete include anche le zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, cosiddetta "direttiva Uccelli";

tale direttiva prevede che ogni Paese dell'Unione europea rediga un elenco di siti che ospitano *habitat* naturali e specie animali e vegetali selvatiche. Sulla base di tali elenchi nazionali e d'accordo con i Paesi dell'Unione europea, la Commissione europea adotta un elenco di siti d'importanza europea per ciascuna delle nove regioni biogeografiche (la regione alpina; la regione atlantica; la regione del Mar Nero; la regione boreale; la regione continentale; la regione macaronesica; la regione mediterranea; la regione panonica; la regione steppica). Designate le zone speciali di conservazione, i Paesi dell'Unione europea devono introdurre obiettivi e misure di conservazione appropriati per garantire la conservazione degli *habitat* delle zone designate, evitare il deterioramento di tali zone e qualsiasi danno significativo alle specie. Gli Stati membri, inoltre, devono favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali per la migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche e garantire la sorveglianza di *habitat* e specie;

l'articolo 22 della direttiva in parola prevede che gli Stati membri valutino l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio e controllino che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli *habitat* naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna né alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietino siffatta introduzione;

tale norma è stata attuata nell'ordinamento italiano proprio attraverso l'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il quale, originariamente, prevedeva la possibilità di autorizzare l'introduzione di una specie non locale sulla base di uno studio che assicurasse l'assenza di pregiudizio agli *habitat* naturali, alla fauna e alla flora selvatiche locali ma, a seguito delle modifiche introdotte con il decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, ha introdotto il divieto - senza possibilità di deroga - di reintroduzione, introduzione e di ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone. Decreto, quest'ultimo, nuovamente modificato in senso espansivo;

considerato, infine, che:

risulta necessaria un'azione di monitoraggio nelle aree ove è autorizzata l'immissione di specie

e di popolazioni non autoctone, ivi compreso il caso del contrasto alla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) mediante la cosiddetta "vespa samurai" (*Trissolcus japonicus*) quale antagonista naturale, al fine di scongiurare eventuali effetti pregiudizievoli agli *habitat* naturali, alla flora e alla fauna,

impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

con particolare riferimento all'azione di contrasto alla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) mediante la cosiddetta "vespa samurai" (*Trissolcus japonicus*) quale antagonista naturale, a valutare l'opportunità di una specifica azione di monitoraggio con cadenza annuale al fine di garantire una periodica informazione circa le condizioni di inserimento della cosiddetta "vespa samurai" nel territorio nazionale ed un controllo dello stato dell'emergenza fitopatologica, scongiurando eventuali effetti pregiudizievoli agli *habitat* naturali, alla flora e alla fauna

Allegato B

Parere espresso dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 920-B e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica aggiornata e ricevuti ulteriori chiarimenti da parte del Governo,

preso atto che:

- lo sviluppo del portale del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, già rientra nell'ambito delle attività previste dalla convenzione tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'associazione FormezPA, sottoscritta il 26 febbraio 2019, che prevede l'impegno di 7 milioni di euro, a valere sulle risorse del PON GOV;
- con riguardo all'articolo 3, comma 8, sono forniti elementi di chiarimento sulla portata applicativa della disposizione, volti ad escludere qualsiasi sovrapposizione con quanto previsto dal precedente comma 4 e, in ragione del suo contenuto ordinamentale, sono esclusi effetti finanziari, intervenendo la previsione su un adempimento prodromico all'indizione di nuovi concorsi;
- le previsioni di cui all'articolo 3, comma 9, apportano modificazioni al decreto legislativo n. 165 del 2001 che non comportano oneri per la finanza pubblica;
- sono esclusi oneri finanziari in relazione a quanto disposto dai commi 11 e 12 dell'articolo 3, in tema di conferimento al personale in quiescenza di incarichi all'interno delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, essendo tali incarichi già sottratti, a normativa vigente, al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;
- in relazione all'articolo 3, comma 13, in materia di aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici, vengono forniti elementi istruttori di dettaglio volti a suffragare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza finanziaria, per cui agli oneri derivanti dal suddetto aggiornamento si provvederà utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, esso riguarderà esclusivamente le commissioni esaminatrici nominate successivamente all'entrata in vigore della disposizione;
- con riferimento all'articolo 3, comma 14, si segnala che la disposizione non determina profili di onerosità in quanto la corresponsione diretta ai dirigenti dei compensi ivi previsti, pur incrementando la retribuzione dirigenziale individuale, non comporta complessivamente oneri aggiuntivi dal

momento che, in assenza di tale previsione, gli importi dei compensi verrebbero comunque versati sui fondi destinati al trattamento accessorio dei dirigenti;

- in merito all'articolo 3, comma 15, che dispone l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, si conferma trattarsi di attività che verranno assolte dal citato Dipartimento mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- con riguardo all'articolo 4, recante disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato, si afferma che la disposizione, avendo contenuto meramente ordinamentale, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica;

- in relazione all'articolo 5, commi 5 e 6, che interviene sulla disciplina degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi, convenzionabili, viene evidenziato che, in ragione del criterio di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, imposto a tutte le stazioni appaltanti, è da escludere un apprezzabile incremento di costi per le amministrazioni aggiudicatrici, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. In relazione agli emendamenti il parere è di nulla osta.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1088

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Testo integrale della relazione orale della senatrice Nisini sul disegno di legge n. 920-B

La Camera ha apportato un complesso di modifiche ed integrazioni al disegno di legge in esame, già approvato in prima lettura dal Senato. Si ricorda che il disegno di legge, relativo alle pubbliche amministrazioni ed al pubblico impiego, è qualificato come collegato alla manovra di finanza pubblica.

Nell'articolo 1 rubricato "Istituzione del nucleo della concretezza" - che introduce nell'ordinamento il "Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni" ed istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica, il "Nucleo della Concretezza", preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete (indicate nel medesimo piano) per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni -, la Camera ha operato modifiche molto specifiche. Esse sono intese a richiamare - con riferimento alle suddette azioni - anche i principi di trasparenza e di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni (comma 1, capoverso articolo 60-*bis*, comma 2, lettera *a*)); introdurre un termine temporale per la comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'avvenuta attuazione delle misure correttive, termine decorrente dall'attuazione medesima (comma 6 del citato capoverso articolo 60-*bis*): prevedere la trasmissione anche alle competenti Commissioni parlamentari della relazione annua del Dipartimento della funzione pubblica, concernente gli esiti dei sopralluoghi e delle visite (relazione prevista dal comma 7 del medesimo capoverso articolo 60-*bis*). Si rileva, inoltre, che l'inserimento - da parte della Camera - di un capoverso articolo 60-*quinquies* e la contestuale soppressione del comma 2 del presente articolo 1 costituiscono una riformulazione esclusivamente formale rispetto al testo già approvato dal Senato.

Nell'articolo 2 del disegno di legge, misure per il contrasto dell'assenteismo - che prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e che reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche - la Camera ha apportato le seguenti modifiche (oltre ad alcune riformulazioni di natura tecnica e finanziaria): si introduce un richiamo al principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (comma 1); si esclude il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative dall'ambito di applicazione del presente articolo e si specifica che i dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo le modalità stabilite da un regolamento ministeriale (comma 4).

La Camera ha soppresso l'articolo 3 originario, relativo alle risorse destinate al trattamento economico

accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, in quanto tale articolo è stato nel frattempo assorbito dall'articolo 11, commi 1 e 2, del disegno di legge n. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

I commi da 1 a 7, 10 e 13 dell'articolo 3 confermano il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e recano modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni da parte delle suddette amministrazioni, stabilendo anche disposizioni transitorie. In merito a tale disciplina, la Camera ha apportato alcune riformulazioni tecniche ed alcune modifiche di coordinamento, anche in relazione a disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (legge, 30 dicembre 2018, n. 145), tra le quali la disposizione (che resta ferma) di cui all'articolo 1, comma 399, di quest'ultima, secondo cui, nel 2019, le assunzioni (da parte delle suddette amministrazioni) non possono decorrere da data anteriore al 15 novembre 2019 (ovvero non da data anteriore al 1° dicembre 2019 per le università e fatte salve alcune norme speciali); ha inserito le figure professionali con elevate competenze in materia di contabilità pubblica e di gestione finanziaria tra quelle il cui reclutamento deve essere previsto in via prioritaria, nell'ambito della predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale delle suddette amministrazioni; ha specificato che le procedure concorsuali relative alle amministrazioni in oggetto per il triennio 2019-2021 e rientranti nell'ambito di applicazione di cui al comma 4, lettera *b*), sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica ed ha posto, per le suddette procedure, alcuni criteri e facoltà specifici (lettere *a*) e *b*) del comma 6), concernenti le commissioni d'esame, le sottocommissioni, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, i punteggi relativi ai titoli. Si prevede, tra l'altro, che le prove d'esame possano essere precedute da una prova preselettiva; qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi, e che le prove scritte si svolgano secondo modalità semplificate, anche mediante la concentrazione delle medesime in un'unica prova (sulle materie previste dal bando), eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla. Riguardo ai titoli, si prevede l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando e si dispone che il totale dei punteggi per titoli non possa essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile; ha previsto (comma 7) che il Dipartimento della funzione pubblica provveda allo sviluppo di un portale del reclutamento, per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici (delle amministrazioni oggetto dei commi in esame) e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. Si demanda (comma 13) ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione l'aggiornamento dei compensi per i membri delle commissioni esaminatrici (dei concorsi pubblici delle suddette amministrazioni) e per il personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali.

La Camera ha inoltre inserito i commi 8, 9, 11, 12 e da 14 a 16 nel presente articolo 3, relativi a tutte le pubbliche amministrazioni ed inerenti a vari profili in materia di procedure di assunzione e di mobilità. In particolare, il comma 8 reca una deroga generale per le procedure concorsuali bandite nel triennio 2019-2021 (e per le conseguenti assunzioni), all'obbligo di espletamento preventivo delle procedure di mobilità volontaria.

La lettera *a*) del comma 9 prevede, al numero 1), la risoluzione del rapporto di lavoro per il caso in cui il personale in disponibilità non accetti due proposte di ricollocazione (formulate nell'ambito della cosiddetta mobilità collettiva), qualora tali proposte concernano l'ambito territoriale della provincia indicata dal medesimo soggetto. Resta fermo che il rapporto di lavoro si risolve decorso il termine di ventiquattro mesi dall'inizio del collocamento in disponibilità.

Il successivo numero 2) opera talune esclusioni dall'ambito di applicazione della norma secondo cui l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per un periodo superiore a dodici mesi, siano subordinate alla verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità (iscritto nell'apposito elenco ed in possesso - come specificato dalla medesima novella di cui al numero 2) - della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti). Le esclusioni riguardano: gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti estranei alle

pubbliche amministrazioni; gli incarichi conferiti con contratto a tempo determinato negli enti locali e negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e dell'articolo 15-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

La lettera *b)* del comma 9 reca alcune norme di carattere organizzativo relative alla suddetta mobilità collettiva.

La successiva lettera *c)* specifica che l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, di promuovere o proporre programmi di assunzioni per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del collocamento obbligatorio vige anche per i profili professionali delle aree o categorie per i quali non sia previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

Il comma 11 consente, secondo le norme ivi stabilite, che il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso ad un pubblico impiego, siano scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Il comma 12 specifica che gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice (di un concorso per l'accesso ad un pubblico impiego) si considerano conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.

In relazione a tale norma, il successivo comma 14 chiarisce che i compensi dovuti al personale dirigenziale a titolo di componente di una commissione esaminatrice non rientrano nel principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici.

Il comma 15 demanda ad un regolamento ministeriale l'istituzione di un Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei. L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. L'istituzione dell'Albo viene prevista con riferimento alle procedure selettive svolte secondo la modalità dei concorsi unici (per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici) ed a quelle organizzate avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM); il successivo comma 16 disciplina la possibilità di utilizzo dell'Albo anche per altri concorsi pubblici.

L'articolo 4 è stato introdotto dalla Camera.

Il comma 1 estende agli altri pubblici dipendenti la disciplina che consente finora solo per talune categorie di personale il collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, e modifica le norme sulla durata della medesima aspettativa. Nella versione fino ad ora vigente, la possibilità è ammessa per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, per gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il collocamento in aspettativa non può superare i cinque anni. Con riferimento a quest'ultima ipotesi, la novella consente il rinnovo, per una sola volta.

Il comma 2 ammette per i dipendenti pubblici collocati in aspettativa (senza assegni e per un periodo massimo di dodici mesi) ai fini dell'avvio di attività professionali e imprenditoriali il rinnovo, per una sola volta, della medesima. Si ricorda che tale aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.

Nel successivo articolo 5 recante, nei commi da 1 a 4, una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti la Camera ha aggiunto i commi 5 e 6, concernenti l'introduzione dell'obbligo, a carico delle società di emissione di buoni pasto, di fornire una garanzia fideiussoria (nei confronti degli esercizi presso i quali possa essere erogato il servizio sostitutivo di mensa - reso a mezzo dei medesimi buoni - e a copertura, quindi, delle eventuali inadempienze delle suddette società di emissione nel pagamento delle prestazioni effettuate dagli esercizi convenzionati).

Nell'articolo 6 - recante le disposizioni finali e la clausola di salvaguardia, relativa alle regioni a statuto

speciale ed alle province autonome - la Camera ha operato esclusivamente una modifica di coordinamento, in relazione alla suddetta soppressione dell'articolo 3 originario.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1315:

sulla votazione della questione pregiudiziale, il senatore Loreface avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Disegno di legge n. 920-B:

sull'ordine del giorno G3.100, il senatore Coltorti avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione finale, il senatore Gasparri avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Doc. XXIV, n. 5

sulla votazione della risoluzione e dell'ordine del giorno G1 (testo 2), la senatrice Piarulli avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Bagnai, Barachini, Barbaro, Barboni, Bogo Deledda, Bonfrisco, Borgonzoni, Bossi Umberto, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Crimi, De Poli, Fazzone, Fregolent, Maiorino, Mantero, Merlo, Monti, Napolitano, Ostellari, Pittella, Romagnoli, Ronzulli, Santangelo, Sciascia, Solinas e Zanda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Puglia, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 10,30 alle ore 12,15*); Iwobi, Petrocelli e Vescovi, per attività della 3^a Commissione permanente; Anastasi, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome delle Commissioni riunite 3a (Affari esteri, emigrazione) e 4a (Difesa), i senatori Candura e Tesei hanno presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, la relazione sulla risoluzione, approvata il 6 giugno 2019, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019 (*Doc. XXIV, n. 9-A*).

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), nella seduta del 6 giugno 2019, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia (*Doc. XXIV, n. 7*).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dello sviluppo economico.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Verducci Francesco, Iori Vanna, Malpezzi Simona Flavia, Rampi Roberto, Alfieri Alessandro, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, D'Arienzo Vincenzo, Fedeli Valeria, Manca Daniele, Margiotta Salvatore, Messina Assuntela, Valente Valeria

Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca (1336)

(presentato in data 11/06/2019);

senatori Pisani Giuseppe, Trentacoste Fabrizio, Gaudiano Felicia, Angrisani Luisa, Di Marzio Luigi, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Corbetta Gianmarco, Pirro Elisa, Castellone Maria Domenica, Mantovani Maria Laura, Lannutti Elio, La Mura Virginia, Taverna Paola, Giannuzzi Silvana, Lucidi Stefano, Bottici Laura, L'Abbate Patty, Donno Daniela, Presutto Vincenzo

Applicazione della valutazione di impatto sanitario ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale nonché modifica all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (1337)

(presentato in data 12/06/2019).

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Sbrollini Daniela

Dichiarazione di monumento nazionale del Ponte sul Fiume Brenta detto "Ponte vecchio" o "Ponte degli alpini" (1334)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 12/06/2019).

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Floridia Barbara

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, in materia di semplificazioni procedurali del sistema delle adozioni nazionali (1227)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Igiene e sanità)

(assegnato in data 12/06/2019).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 6 giugno 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (n. 87).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 5^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine dell'11 agosto 2019. Le Commissioni 1^a e 6^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 5^a Commissione entro il 22 luglio 2019.

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 5 giugno 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140 - il programma di utilizzo per l'anno 2019 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (n. 88).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, l'atto è deferito alla 10^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 2 luglio 2019.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 giugno 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente (Atto n. 262).

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 30 maggio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera e), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione sull'attività svolta dalla medesima Autorità nell'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a e alla 8^a Commissione permanente (*Doc. XLIII*, n. 1).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Lannutti, Riccardi, Botto, Pesco e Di Nicola hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01768 della senatrice Giannuzzi ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 7 al 12 giugno 2019)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 32

BATTISTONI: sulla situazione del carcere "Mammagialla" di Viterbo (4-01588) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

BERGESIO ed altri: sulla tutela dei lavoratori della Mahle Italia di Saluzzo (Cuneo) (4-00954) (risp. CRIPPA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

MAFFONI: sulla partecipazione di diritto ad AMS e OMS da parte di Taiwan (4-01593) (risp. DI STEFANO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Interrogazioni

[SACCONI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), all'articolo 1, comma 910, dispone che, a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti corrispondano ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale per il tramite di uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificativo del codice "iban" indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore;

al comma 911, dispone che i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato;

la norma ha penalizzato, in particolare, gli imprenditori agricoli che sono gravati da una serie di complicazioni burocratiche e dai relativi costi;

l'applicazione delle norme ha avuto una particolare ripercussione negativa sul lavoro agricolo, prevalentemente stagionale, considerato che i nuovi sistemi di pagamento non consentono più la corresponsione giornaliera e, in alcuni casi, generano addirittura dei ritardi;

tale modalità di pagamento ha complicato la vita tanto ai datori di lavoro, quanto ai dipendenti del settore agricolo;

i sistemi bancario e postale non sono stati in grado di reggere all'urto delle, peraltro prevedibili, numerosissime richieste pervenute dal mondo agricolo, creando gravi disservizi tanto per gli imprenditori agricoli che per i loro dipendenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno modificare la menzionata norma della legge di bilancio per il 2018, autorizzando il pagamento in contanti ai lavoratori del settore agricolo impiegati con rapporto contrattuale di durata complessivamente inferiore ad un anno ed entro il limite di 3.000 euro all'anno.

(3-00908)

[STEFANO](#), [MARGIOTTA](#), [BELLANOVA](#), [MESSINA Assuntela](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", attualmente all'esame del Parlamento, all'articolo 44 prevede una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi ai vari cicli di programmazione, al fine di garantire il coordinamento unitario e migliorare la qualità degli interventi infrastrutturali finanziati con le risorse del fondo destinate alle politiche di coesione, nonché di accelerarne la spesa;

sempre all'articolo 44, prevede che in sede di prima approvazione, il piano sviluppo e coesione "può contenere" gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del decreto-legge oppure gli interventi che siano valutati favorevolmente dal Dipartimento per le politiche di coesione, dall'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell'effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori;

le previsioni di cui all'articolo 44 rischiano di avviare le procedure di revoca, una volta verificata l'assenza di un progetto esecutivo, del finanziamento di 288 milioni di euro per l'ammodernamento della strada statale 275, tratta Maglie-Santa Maria di Leuca, destinando quelle risorse ad altri interventi più prossimi alla cantierizzazione;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

il 10 giugno 2019, presso la Camera di commercio di Lecce, si sono riuniti i rappresentanti di Confindustria Lecce, Confcommercio, Confesercenti, comitato "pro 275", Cgil, Cisl, Uil, Regione Puglia, Provincia di Lecce, con l'obiettivo di elaborare una strategia comune che consenta di salvaguardare il finanziamento di 288 milioni di euro destinati al raddoppio e messa in sicurezza dell'arteria stradale che porta da Maglie a Santa Maria di Leuca;

i sindacati Cgil, Cisl e Uil, nel corso della riunione, hanno sottolineato come l'opera rappresenti "un'ancora di salvezza per il martoriato tessuto occupazionale salentino". Secondo le cifre diffuse dai sindacati l'opera dà lavoro a circa 300 persone per ogni anno di cantiere, con un impatto economico stimato in 9,4 milioni di euro;

sempre nel corso della riunione l'assessore per i lavori pubblici della Regione Puglia, Giovanni Giannini, ha ribadito l'intenzione di procedere speditamente con la realizzazione dell'opera: "Abbiamo subito la litigiosità del territorio e il lungo contenzioso davanti al Consiglio di Stato. Ora che anche le analisi dei flussi di traffico ci danno ragione, possiamo sbloccare tutto nel giro di poco tempo. Nel giro di 3 mesi possiamo ultimare il progetto esecutivo e andare in gara";

tenuto conto che:

il progetto preliminare di ammodernamento della strada statale 275 è stato approvato con delibera CIPE n. 92 del 20 dicembre 2004, mentre il progetto definitivo è stato approvato con delibera CIPE n. 76 del 31 luglio 2009;

l'intervento è stato interessato, nel corso degli anni, da una serie di contenziosi, che hanno visto il coinvolgimento del TAR Puglia e, in secondo grado, del Consiglio di Stato;

a seguito delle rilevazioni dell'ANAC sullo stato di attuazione dell'opera, il 21 novembre 2016 ANAS, al fine di ripristinare la legalità e orientare l'intervento alle mutate esigenze progettuali nel frattempo emerse, ha disposto la revoca della procedura di gara, avviando una *project review* dell'opera;

nel 2018, a seguito dei rilievi dell'ANAC, l'opera fu suddivisa dall'ANAS in due lotti funzionali. Il primo lotto ancora oggi è al vaglio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, mentre, per quanto riguarda il secondo lotto, esistono tre ipotesi distinte di tracciato sui cui si esprimeranno a breve i sindaci interessati,

si chiede di sapere quale sia l'intenzione del Governo riguardo al finanziamento di 288 milioni destinato all'ammodernamento della strada statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca, considerato che le disposizioni di cui all'articolo 44 del cosiddetto "decreto crescita" rischiano di mettere a repentaglio tali risorse.

(3-00909)

[GRANATO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

come si apprende da notizie di stampa e sindacali, l'Ambito territoriale provinciale di Cosenza, nei giorni scorsi, ha recapitato una lettera ai docenti in servizio nell'anno scolastico 2018//2019 nei corsi serali e presso gli istituti penitenziari della provincia, dichiarandoli "perdenti posto" (tali docenti dunque, all'incirca 150, sono stati costretti fare richiesta di trasferimento);

la conseguenza che appare profilarsi, il cui esito è assolutamente da scongiurare, è che per il prossimo anno scolastico non si attivino i corsi di istruzione serali e carcerari, a danno degli studenti frequentanti, che si vedrebbero privati del diritto all'istruzione, costituzionalmente garantito;

sarebbe dunque opportuno che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca intervenisse con l'attribuzione di una dotazione organica aggiuntiva per l'anno scolastico 2019/2020, al fine di scongiurare l'ipotesi della mancata continuazione dei percorsi di studio nel territorio della provincia di Cosenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non intenda intervenire, con atti di propria competenza, per garantire il diritto allo studio per gli studenti frequentanti i corsi serali e quelli attivati all'interno degli istituti penitenziari nella provincia di Cosenza.

(3-00910)

[TESTOR](#), [FERRO](#), [MALLEGNI](#), [RIZZOTTI](#), [BERUTTI](#), [AIMI](#), [CANGINI](#), [SERAFINI](#), [PAPATHEU](#), [STABILE](#), [DAL MAS](#), [MOLES](#), [TIRABOSCHI](#), [BIASOTTI](#), [PEROSINO](#), [DAMIANI](#), [PICETTO FRATIN](#), [MODENA](#), [CONZATTI](#), [BATTISTONI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

con l'avvicinarsi dell'estate aumentano le opportunità di lavoro per quanto riguarda le professioni stagionali. Diverse aziende hanno iniziato la ricerca già nei primi mesi dell'anno, ma è ad aprile e maggio che si concentra il maggior numero di offerte. La categoria professionale più ricercata da questo punto di vista si conferma quella del turismo e della ristorazione che, anche per il 2019, secondo l'osservatorio "InfoJobs", traina la domanda stagionale;

non stupisce che le professionalità del comparto turismo e ristorazione siano quelle più ricercate, dal momento che l'Italia è tra le mete turistiche più ambite e quindi tra i Paesi che si preparano ad accogliere visitatori da tutto il mondo per l'estate 2019. Secondo l'osservatorio, infatti, già nei primi mesi dell'anno sono iniziate le ricerche da parte di aziende e imprese, con ben 9.388 offerte in questi primi 4 mesi (con un aumento del 14,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018), di cui quasi 3.000 soltanto ad aprile (23 per cento in più rispetto ad aprile 2018). Tra le professioni più ricercate spiccano le tre figure chiave della ristorazione come camerieri, cuochi e personale di cucina, seguiti da baristi, dirigenti nei servizi alberghieri, addetti al banco servizi di ristorazione, *chef*, *receptionist*, dirigenti nella ristorazione e addetti alle pulizie in esercizi alberghieri;

il direttore dell'associazione albergatori dell'ASAT, Roberto Pallanch, ha lanciato l'allarme sulla difficoltà di trovare personale nel settore. Ogni anno i pubblici esercizi del Trentino-Alto Adige, in particolar modo gli alberghi, per affrontare le stagioni turistiche estiva e invernale necessitano di un numero considerevole, circa 50.000, tra cuochi, addetti alle stanze, *barman*, lavapiatti;

lo stesso ha denunciato le difficoltà di reperire personale che molti alberghi associati stanno avendo in questi giorni di avvio della stagione estiva;

i dati recentemente pubblicati dal "Progetto Excelsior", che studia i fabbisogni occupazionali delle imprese italiane, stima che quelle che operano nel turismo abbiano necessità di assumere oltre 12.300 persone;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

l'allarme arriva da tutta la penisola, da Nord a Sud, posto che non è possibile reperire camerieri, bagnini e personale di cucina, lavori svolti negli anni scorsi da molti ragazzi che, dal mese di aprile 2019, hanno scelto un "facile guadagno" optando per il reddito di cittadinanza;

anche il sindaco di Gabicce (Pesaro e Urbino), Domenico Pascucci, ha lamentato il rifiuto da parte di molti giovani di prestare servizio nelle strutture alberghiere in quanto destinatari del reddito di cittadinanza;

è evidente tale misura, come ampiamente dimostrato, sia vista come un incentivo a non far nulla e a non cercare lavoro;

nonostante gli insistenti appelli di numerosi imprenditori turistici, si continua a registrare con preoccupazione la mancanza di personale addetto ai servizi;

con l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stata introdotta una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali, sulla base di un sistema di regole e tutele che, tuttavia, ne restringe notevolmente il campo di applicazione rispetto alla precedente normativa. In particolare si consente alle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, di acquistare, attraverso la piattaforma informatica dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a loro favore da uno o più prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare, si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare, ciascuno per le proprie competenze, per

arginare l'allarme lanciato dal settore del turismo;
quali iniziative intendano intraprendere a favore delle strutture ricettive che ad oggi manifestano enormi difficoltà nella ricerca del personale stagionale;
quali iniziative intendano promuovere per incentivare le prestazioni di lavoro occasionali, attraverso il recupero dello strumento del *voucher*, ampliandone il campo di applicazione e superando le restrizioni e i limiti previste dalla normativa vigente.

(3-00911)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[RUSSO](#), [GRANATO](#), [DE LUCIA](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [TRENTACOSTE](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, all'art. 22-*bis*, ha disposto, a decorrere dal 2017, l'avvio di un processo di graduale statizzazione e razionalizzazione delle accademie di belle arti non statali e di una parte degli istituti superiori di studi musicali non statali;

per l'attuazione dei processi di graduale statizzazione e razionalizzazione, nonché, nelle more del completamento degli stessi processi, per il funzionamento ordinario di ciascuno degli istituti, è stata prevista l'istituzione di un apposito fondo, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro nel 2017, di 17 milioni di euro nel 2018, di 18,5 milioni di euro nel 2019 e di 20 milioni di euro annui dal 2020;

successivamente, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 652 e 656) ha previsto un incremento del fondo di 5 milioni di euro per il 2018, di 10 milioni di euro per il 2019, e di 35 milioni di euro dal 2020, al fine di consentire la statizzazione di tutti gli istituti superiori di studi musicali non statali;

la disciplina dei processi di statizzazione e? stata finalmente definita dopo due anni di attesa con decreto interministeriale n. 121 del 22 febbraio 2019;

in particolare, prevede che il processo di statizzazione e? avviato su domanda delle singole istituzioni da presentare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni dall'apertura della procedura telematica di presentazione delle istanze, secondo modalità definite dalla competente Direzione generale;

considerato che:

a più di quattro mesi dalla pubblicazione del decreto interministeriale n. 121 del 2019, la procedura telematica per presentare le domande di statizzazione ancora non è stata avviata;

le persistenti gravi criticità economiche di alcune istituzioni stanno mettendo in serie difficoltà il personale docente e tecnico-amministrativo nonché il sereno proseguimento degli studi di centinaia di studenti,

si richiede di sapere per quale motivo non sia ancora stata avviata la procedura telematica prevista dal suddetto decreto per la presentazione delle istanze, considerato che dall'espletamento della procedura dipenderà l'avvio della statizzazione (già rinviato più volte) e soprattutto l'erogazione dei fondi ordinari e, di conseguenza, la sopravvivenza e il normale funzionamento dei 18 istituti superiori di studi musicali ancora non statali.

(3-00912)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[BATTISTONI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

il regolamento (UE) 1169/2011, che disciplina la modalità per una corretta informazione da riportare in etichetta per gli alimenti, anche preimballati, all'articolo 9 annovera nell'elenco delle indicazioni obbligatorie la quantità netta dell'alimento;

tale regolamento reca in modo esplicito il divieto di indicare sul prodotto ittico, in maniera volontaria, una doppia pesatura, ovvero anche quella al lordo della glassa;

l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con nota prot. n. 0000211 del 28 marzo 2019, ha specificato che un'eventuale doppia informazione sul peso potrebbe indurre in errore il consumatore sulla reale quantità acquistata consumabile;

è prassi consolidata da parte dei produttori indicare in etichetta la quantità al netto ed al lordo ed è prassi del consumatore trovare nell'etichettatura il peso sia lordo che netto;
la citata nota del 28 marzo 2019 prevede la possibilità di riportare a titolo informativo la doppia pesatura soltanto nel rapporto commerciale "B2B" tra aziende private, mentre lo vieta per la vendita al dettaglio;

i prodotti ittici sono acquistati dalle aziende italiane al lordo e poi dovrebbero essere vendute al netto, si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, intendano adottare al fine di garantire la corretta informazione del peso del prodotto ittico al consumatore finale e risolvere la problematica di quelle aziende che al momento dell'acquisto di prodotti ittici si trovano nella condizione di non poter vendere i propri prodotti con l'etichetta della doppia pesatura ai soggetti che dovranno effettuare la vendita al dettaglio;

per quali motivi, essendo in vigore il decreto legislativo n. 231 del 2017, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 1169/2011, ad esprimersi sia stata un'autorità sanzionatoria come l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e non l'apparato legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

(4-01791)

[SANTILLO](#), [DE LUCIA](#), [LANNUTTI](#), [LANZI](#), [MONTEVECCHI](#), [NOCERINO](#), [TURCO](#), [LA MURA](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [FLORIDIA](#), [PIRRO](#), [VACCARO](#), [VANIN](#), [DONNO](#), [GALLICCHIO](#), [CASTALDI](#), [CROATTI](#), [COLTORTI](#), [GUIDOLIN](#), [ACCOTO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

al fine di diminuire gli incidenti ferroviari, dal dicembre 2017, per le ferrovie italiane, incluse le ferrovie "isolate", cioè non connesse alla rete ferroviaria italiana (14 in tutta Italia, l'EAV, Ente autonomo Volturno, è la più grande), è iniziato un programma di adeguamento alle norme di sicurezza dettate dall'ANSF, Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, da realizzarsi in 18 mesi;

nello specifico, le ferrovie dovranno adottare il sistema "Scmt", sistema di controllo della marcia del treno, nuova tecnologia di ausilio al macchinista, che consente maggiore sicurezza della marcia dei treni;

dal 1° luglio 2019 l'ANSF, organismo autonomo, non dipendente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, operativo in Italia dal 2008, sarà competente su tutto il sistema ferroviario nazionale, comprese le linee regionali;

l'EAV, come dichiarato dallo stesso presidente dell'ente, è attualmente inadempiente al rispetto dei parametri di sicurezza imposti dall'ANSF;

considerato che:

poiché non è stata predisposta l'installazione del sistema di controllo della marcia del treno, l'ANSF quasi sicuramente potrà imporre, a tutela dei passeggeri, un limite di velocità ai convogli molto più ristretto dell'attuale: 50 chilometri orari contro gli attuali 70 e a volte anche 90 chilometri all'ora;

il nuovo limite stravolgerà Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea: aumento notevole dei tempi di percorrenza (per andare da Napoli a Pompei si passerebbe dai 30 minuti attuali ad un'ora di viaggio) e cancellazione di un terzo le corse, con il risultato di assistere alla riduzione dei passeggeri e dei ricavi per la società con forti rischi di squilibrio di bilancio;

dei 100.000 pendolari che ogni giorno usufruiscono delle linee Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea, le linee Napoli-Poggioreale e Napoli-Sorrento, oltre il 30 per cento si riverserà sulle strade e sceglierà il trasporto su gomma o l'auto privata a causa dei disservizi annunciati, con conseguenze rilevanti a scapito della viabilità e dell'ambiente;

anche sulle linee di Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte Matese e Benevento-Cancello gestite dall'EAV, secondo i dati dell'ANSF, il sistema Scmt è completamente inesistente, nonostante stanziamenti economici già erogati;

ritenuto inoltre che:

l'EAV è una società *in house* della Regione Campania e, nel settore del trasporto pubblico locale, la

Regione riveste un ruolo di programmazione, coordinamento, finanziamento e controllo, finalizzato alla liberalizzazione e all'efficientamento della mobilità;

il ritardo dell'EAV nell'adozione del sistema Scmt avrà effetti non solo sulla sicurezza dei viaggiatori, ma anche sulla stessa efficienza del servizio di trasporto, arrecando gravi disagi ai pendolari, che utilizzano giornalmente una rete ferroviaria essenziale per la mobilità di larga parte della regione, limitandone il diritto alla mobilità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, imputabili a parere degli interroganti alla negligenza della Regione Campania e che arreca molti danni al trasporto pubblico locale, e quali altri elementi abbia in suo possesso;

se sia a conoscenza dei motivi, e quali siano, dei ritardi per il montaggio del sistema di controllo della marcia del treno, a distanza di 18 mesi dall'obbligo;

quali iniziative urgenti, per quanto di sua competenza, intenda intraprendere, anche coinvolgendo gli enti e i soggetti interessati, al fine di garantire gli *standard* di sicurezza della Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea, oltre alle tratte Napoli-Poggioreale e Napoli-Sorrento, nonché le altre due linee gestite dall'EAV, la Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte Matese e la Benevento-Cancello.

(4-01792)

RUSPANDINI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

l'area dell'ex discarica di via Le Lame, a Frosinone, insiste sulla piana del fiume Sacco, dove copre una superficie di circa 37.500 metri quadrati, e si articola in più bacini: il primo è del 1967, anche se i conferimenti non ancora regolamentati erano iniziati già prima; il secondo è stato operativo dal 1992 al 1994, e il terzo è stato utilizzato dal 1994 al 2001, per essere poi riattivato per la ricezione di balle contenenti sovralli;

già nel 2014, facendo seguito alle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, in conseguenza delle analisi dell'ARPA Lazio, e agli approfondimenti tecnici di consulenti nominati dalla Procura della Repubblica, veniva disposto il sequestro preventivo dell'intera area e veniva notificato a quattro persone un provvedimento di avvio d'indagine a loro carico per avvelenamento colposo delle falde acquifere;

la causa dell'inchiesta era soprattutto incentrata sulla mancata bonifica dell'area dopo la chiusura della discarica, con la conseguente penetrazione nel terreno del percolato che è giunto fino ad inquinare le falde acquifere sottostanti;

nello stesso anno, in un comunicato stampa degli inquirenti, veniva evidenziato che: "in dipendenza della gestione della discarica in difetto di adeguate soluzioni e cautele di ordine tecnico, dell'attuazione di interventi di messa in sicurezza insufficienti e comunque non collaudati e dell'omessa attivazione delle indispensabili operazioni di bonifica del sito, è stato consentito e comunque non impedito che il percolato della discarica raggiungesse la falda acquifera sottostante inquinandola con l'apporto di minerali pesanti (in particolare alluminio, ferro, manganese, bario, nichel e piombo) in quantità notevolmente superiori ai valori definiti nelle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) normativamente previsti per le acque sotterranee, così determinando l'avvelenamento delle predette acque, potenzialmente destinabili in via diretta ed indiretta al consumo umano";

a seguito di ciò, con un'ordinanza del Comune di Frosinone, veniva "interdetto il prelievo e l'uso delle acque sotterranee per un raggio di 200 metri rispetto al piezometro denominato 'S6' nella fascia di terreno potenzialmente contaminata compresa fra la discarica di via Le Lame e il fiume Sacco che ricade nel territorio comunale";

nell'ottobre 2016, a conclusione dell'inchiesta ambientale, i magistrati affermavano che l'inquinamento delle falde acquifere e dei terreni circostanti la discarica sarebbe stato provocato da una mancata attuazione della normativa ambientale e dalla scarsa messa in sicurezza ed impermeabilizzazione del sito, e che, "seppur lo stato di inquinamento si è verificato nel 2006, lo stato dei luoghi ancora oggi risulta essere fortemente compromesso"; nonostante ciò ad oggi i rifiuti non sono mai stati rimossi e il percolato continua ad inquinare il sottosuolo;

le varie associazioni a tutela dei consumatori che operano sul territorio e le diverse associazioni a

tutela dell'ambiente e della valle del Sacco hanno in questi anni, e continuano oggi, a denunciare tale scempio, cercando di mantenere viva l'attenzione delle istituzioni sulla questione dell'inquinamento dell'area e dei conseguenti rischi per la popolazione residente;

nel 2015 l'area dell'ex discarica è stata subperimetrata nell'ambito del sito di interesse nazionale "bacino del fiume Sacco";

ad oggi ancora nulla è stato fatto per risanare l'intera area,

si chiede di sapere quali siano le procedure attivate per la bonifica, tenendo conto che nel mese di aprile 2017 (quindi ormai due anni fa) si è tenuta la prima conferenza di servizi istruttoria per il SIN "bacino del fiume Sacco", al fine di supportare i soggetti interessati (Comune di Frosinone), e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per fronteggiare l'emergenza ambientale e sanitaria determinata dalle 625.000 tonnellate di rifiuti ancora presenti nel territorio.

(4-01793)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

secondo il Codacons sono attese brutte notizie per i consumatori della Campania;

sarebbero in arrivo, infatti, nelle prossime settimane nuovi rincari delle bollette di luce e gas, che rischiano di avere effetti pesanti sulle tasche delle famiglie;

si prevede a breve un sensibile rialzo delle tariffe energetiche, determinato da due fattori: da un lato i forti incrementi delle quotazioni del petrolio tra aprile e maggio che, come noto, hanno effetti diretti sulle tariffe dell'energia; dall'altro il decreto crescita (di cui al decreto-legge n. 87 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2018) varato dal Governo, il quale, per salvare Alitalia, prevede il prelievo di 650 milioni di euro dalla Cassa per i servizi energetici, fondo alimentato dalle bollette degli italiani e che serve proprio a mitigare e ridurre gli incrementi delle tariffe di luce e gas;

la combinazione di questi due fattori porterà dunque ad inevitabili incrementi delle bollette energetiche e proprio per salvare le tasche dei consumatori il Codacons ha lanciato anche in Campania "stoprincarienergia", un gruppo d'acquisto *on line* sull'energia, al quale hanno già aderito migliaia di famiglie;

con l'asta tra i fornitori di energia, tenutasi a marzo, il gruppo di acquisto del Codacons è riuscito ad ottenere un'offerta energetica di 334 euro annui meno cara rispetto al mercato tutelato, tramite accordi con le società Wekiwi, per l'elettricità, e Dolomiti Energia, per il gas;

il Codacons ha pertanto invitato tutti i consumatori ad aderire, quantificando il risparmio medio in 140 euro annui, con un periodo minimo garantito di un anno,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risultino veritiere le notizie diffuse dal Codacons e se, in caso di positiva risultanza, ritenga d'intervenire a tutela dell'utenza campana.

(4-01794)

[DE PETRIS](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nel comune di Sorrento (Napoli) sono in corso operazioni di taglio di vegetazione sulle sponde dell'alveo del vallone dei Mulini nei pressi del rudere dell'antico mulino. L'intervento di "messa in sicurezza e rimozione detriti da crollo del fabbricato" che si sta eseguendo in questi giorni, sulla scorta di una richiesta fatta nel 2016 dalla società "Il Maccheronificio Srl" proprietaria del fabbricato, parrebbe motivato dalla necessità di messa in sicurezza del rudere che apparirebbe, come descritto nella relazione tecnica allegata alla SCIA, lesionato e a rischio di crollo;

le operazioni di "eliminazione delle erbe" dal rudere hanno tuttavia interessato anche arbusti ed alberi cresciuti spontaneamente, come si evidenzia nelle foto dello stato dei luoghi. Il taglio degli alberi, degli arbusti e della vegetazione spontanea viene effettuato nel periodo più delicato per la nidificazione e la tutela degli uccelli, dei chiroteri e dei rari anfibi che nel delicato ecosistema del *canyon* trovano rifugio;

in questo periodo, infatti, e fino a fine luglio, gli uccelli sono in fase di nidificazione e il taglio di vegetazione, rami ed alberi rappresenta una condanna senza appello per le uova e i piccoli accuditi nei nidi dai genitori;

considerato che:

la legge n. 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma, all'art. 21, lettera o), e all'art. 31, prevede pesanti sanzioni per la distruzione di uova e nidi;

l'art. 5 della direttiva 2009/147/CE sulla tutela dell'avifauna selvatica, resa esecutiva in Italia con la legge n. 157 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che "tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri" (art. 1 della direttiva) "il divieto: di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo; di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi; di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote; di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva; di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura";

il disturbo, danneggiamento o uccisione delle specie avi faunistiche in periodo della nidificazione si configura come reato ai sensi dell'art. 544-ter del codice penale e dell'art. 30, comma 1, lettera h), della legge n. 157 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni o come violazioni di carattere amministrativo ai sensi dell'art. 31 della legge n. 157 del 1992;

inoltre le operazioni stanno riguardando un bene monumentale vincolato ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni e nell'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza è prescritto esplicitamente l'obbligo che "l'esecuzione delle opere sia affidata a ditte specializzate nel settore del restauro monumentale con idonea corrispondente certificazione ed adeguato *curriculum*";

infine, ma non per ultimo, i lavori si stanno eseguendo in un'area classificata dal piano di stralcio dell'autorità di bacino ex Campania Centrale a rischio idraulico molto elevato e rischio di frana molto elevato, senza che sia stata messa in essere alcuna opera di protezione per permettere agli operai l'accesso nell'alveo e l'esecuzione delle opere in un sito già colpito, in passato e di recente, da eventi franosi;

considerato che:

il vallone dei Mulini costituisce da oltre un secolo e mezzo la "cartolina" d'ingresso nella città del Tasso ed ha una enorme importanza dal punto di vista paesaggistico, storico e naturalistico, per la presenza di essenze botaniche rare favorite dall'ombreggiamento e dall'umidità del sito;

grazie ad un microclima umido costante crescono specie arboree particolari che hanno ricoperto il mulino: tra la vegetazione spicca la *Phyllitis vulgaris*, uno splendido e raro esemplare appartenente alla famiglia delle felci;

il vallone dei Mulini, proprio per le sue peculiarità di luogo selvaggio e rinaturalizzato, ha meritato un posto in *top ten* nella sezione "Nature" uno dei profili più seguiti su "Instagram", il *social network* interamente dedicato alla fotografia, grazie ad una immagine scattata da Dale Tennyson, che ha collezionato in sole poche ore, nel dicembre 2014, più di 300.000 "like", inseriti soprattutto da utenti stranieri;

il *canyon* dei Mulini subisce spesso frane naturali ed è famoso in tutto il mondo, come fosse uno squarcio temporale da cui si può vedere il passato, non a caso "Buzzfeed" l'ha inserito nella lista dei 30 luoghi più affascinanti del pianeta Terra;

le opere di eliminazione della vegetazione segnalate procedono celermente senza che sul cantiere sia affissa o visibile alcuna tabella, come invece richiesto dalla legge,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario, alla luce di quanto illustrato in premessa, un sollecito intervento atto a verificare la legittimità dei lavori eseguiti o in corso d'opera in un periodo delicato per la sopravvivenza degli uccelli e in un luogo ad alto rischio idrogeologico.

(4-01795)

[CASTIELLO](#), [GAUDIANO](#), [GIANNUZZI](#), [GALLICCHIO](#), [ANGRISANI](#), [LANZI](#), [PUGLIA](#), [CASTELLONE](#), [ROMANO](#), [MARINELLO](#), [GUIDOLIN](#), [NOCERINO](#), [CAMPAGNA](#), [AUDDINO](#), [GRASSI](#), [PERILLI](#), [LANNUTTI](#), [PESCO](#), [CROATTI](#), [LEONE](#), [FENU](#), [CRUCIOLI](#), [MATRISCIANO](#), [DI MICCO](#), [LOMUTI](#), [EVANGELISTA](#), [GIARRUSSO](#), [ACCOTO](#), [DELL'OLIO](#), [RICCARDI](#), [DI NICOLA](#), [MININNO](#), [PRESUTTO](#), [GARRUTI](#), [PIRRO](#), [PELLEGRINI](#) Marco, [LA](#)

[MURA](#), [RICCIARDI](#), [SANTILLO](#), [DI GIROLAMO](#), [FERRARA](#), [TURCO](#), [DESSI](#), [LUCIDI](#), [FEDE](#), [ORTOLANI](#), [DE LUCIA](#), [CORRADO](#), [GRANATO](#), [DRAGO](#), [VACCARO](#), [MAUTONE](#), [COLTORTI](#), [MOLLAME](#), [ORTIS](#), [LICHERI](#), [LOREFICE](#), [ABATE](#), [AGOSTINELLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

il giorno 8 giugno 2019 un passante al centro di Napoli, colpito dal crollo di un cornicione, è rimasto a lungo riverso sulla strada, perdendo la vita a causa del tardivo soccorso, in quanto l'ambulanza, chiamata ripetutamente in codice rosso da vari passanti, è giunta sul luogo soltanto un'ora e venti minuti dopo. Il che dimostra, ancora una volta, il pessimo livello dell'organizzazione sanitaria nella in Campania;

nello stesso arco temporale, il 9 giugno, una persona, colpita da arresto cardiaco allo stadio comunale di Agropoli, è deceduta per la mancanza di tempestivo e adeguato soccorso, stante il non funzionamento della locale struttura ospedaliera, sita a pochi metri dallo stadio;

in data 11 giugno la vittoria elettorale del candidato sindaco di Capaccio-Paestum, Franco Alfieri, è stata festeggiata a sirene spiegate da un gruppo di ambulanze che hanno fatto da corteo ad un camion vela con l'immagine del neo sindaco;

le ambulanze appartengono a tal Roberto Squecco, imprenditore funerario condannato con sentenza definitiva per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e ritenuto dalla Cassazione in organico al *clan* camorristico Marandino;

lo stesso Squecco aveva messo a disposizione di Alfieri, per l'inaugurazione della campagna elettorale, uno stabilimento balneare di sua proprietà, ora chiuso per sospensione della concessione demaniale, a seguito dell'intervenuta condanna per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Squecco è indagato con Alfieri nella nota indagine di recente promossa dalla Direzione investigativa antimafia di Salerno, tanto che l'europarlamentare PD, già procuratore antimafia di Salerno, Franco Roberti, aveva invitato Alfieri a ritirare la candidatura;

con i luttuosi eventi di Agropoli e Napoli stride il frastuono delle sirene delle ambulanze di Squecco, che, violando tra l'altro l'art. 177 del codice della strada, hanno festeggiato, in sinistro corteo, la vittoria elettorale del neo sindaco di Capaccio-Paestum,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per porre fine allo stato di diffusa illegalità e di inefficienza nel quale versa la sanità in Campania;

quali provvedimenti intenda assumere per rimuovere la situazione di incompatibilità nella quale versa, per evidente conflitto di interessi, il presidente della Regione Vincenzo De Luca tuttora insediato nell'incarico di commissario *ad acta* per la sanità, in violazione dell'art. 25-*septies* del decreto fiscale (decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, della legge n. 136 del 2018), a norma del quale già dovrebbe essere stato dichiarato decaduto entro 90 giorni.

(4-01796)

[AIMI](#) - *Ai Ministri della giustizia, della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

"Veleno" è il titolo di un'inchiesta a puntate realizzata dai giornalisti Alessia Rafanelli e Pablo Trincia su presunti abusi sessuali commessi da una setta satanica in Emilia negli anni '90, in particolare nel modenese, tra Mirandola e Massa Finalese. All'epoca 16 bambini furono allontanati dalle loro famiglie naturali. A distanza di 20 anni, alcuni di loro, diventati adulti, avrebbero raccontato di essere stati indotti a inventare i fatti per i quali le famiglie vennero poi accusate;

nel tempo quei bambini, divenuti adulti, hanno raccontato di dichiarazioni indotte o estorte. La vicenda comprensibilmente sta facendo scalpore, soprattutto in considerazione della gravità dei provvedimenti assunti: c'è perfino chi morì di crepacuore e chi non rivide più i propri figli;

i contenuti dell'inchiesta sono stati riportati, e continuano ad essere riportati, a vario titolo, dalla stampa locale e nazionale;

di recente, a mezzo stampa, i coniugi Camparini, la cui figlia è stata data in adozione due anni fa, dopo essere stata allontanata dalla famiglia circa 8 anni fa, hanno chiesto la riapertura della procedura: la psicologa che allontanò la bambina dalla famiglia risulterebbe implicata nell'inchiesta "Veleno";

si tratta infatti della psicologa della Ausl di Modena, successivamente responsabile di una struttura

privata di Reggio Emilia, che accoglieva bambini sottratti alle famiglie, che venivano dati in affido e poi in adozione;

i coniugi Camparini chiedono oggi la riapertura del procedimento che, all'epoca, portò all'allontanamento e alla successiva adozione della bambina. Procedimento che, come ricorda l'avvocato dei coniugi, "è nato da una serie di errori clamorosi ammessi da tutti, dai Servizi sociali come dal Pubblico ministero, che si era perfino opposto al decreto di adottabilità, tranne che dal Tribunale dei minorenni di Bologna";

il tutto risale al 2007, quando avvenne una perquisizione a casa dei coniugi Camparini: si cercò della droga che non venne trovata, ma i servizi sociali ritennero non idonea la sistemazione della bambina che fu quindi portata al centro gestito dalla citata psicologa. Nel 2010 la bambina è stata data in affido e poi in adozione due anni fa;

già in data 14 novembre 2018, con l'atto di sindacato ispettivo 4-00848, l'interrogante ha chiesto spiegazioni ai Ministri in indirizzo senza ottenere risposta,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se, in relazione alla vicenda dei coniugi Camparini, intendano "intercedere", per quanto di competenza, al fine della riapertura del procedimento, avviando verifiche in relazione all'operato della psicologa;

quali verifiche di competenza abbiano avviato o intendano avviare in merito ai fatti del 1998, e agli sviluppi evidenziati dall'inchiesta "Veleno";

se intendano inviare ispettori ministeriali nelle zone interessate dai fatti stessi, per fare piena luce sugli sviluppi di questa tanto dolorosa, quanto mostruosa vicenda, e anche al fine di verificare l'operato dei servizi sociali dell'epoca.

(4-01797)

[PELLEGRINI Marco](#), [PIRRO](#), [PRESUTTO](#), [GARRUTI](#), [ACCOTO](#), [DELL'OLIO](#), [LEONE](#), [PESCO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

nella baia di Mattinatella, località sita nel comune di Mattinata (Foggia), sul mar Adriatico, ai confini del parco nazionale del Gargano, lungo uno dei tratti di costa più belli del Gargano, veniva rilasciata con atto formale della Capitaneria di porto di Manfredonia del 20 giugno 1991, n. 1/1991, in favore della Maricoltura mattinata soc. coop. a.r.l., la concessione di una superficie di 100.000 metri quadrati di specchio d'acqua per l'espletamento dell'attività di maricoltura, con scadenza il 20 giugno 2006;

nell'anno 2001, la Capitaneria di porto di Manfredonia rilasciava concessione demaniale marittima n. 68/2001 del 27 marzo 2001, per una ulteriore superficie di 230.000 metri quadrati, con scadenza 31 dicembre 2004;

il 26 ottobre 2005, Maricoltura mattinata soc. coop. presentava istanza di accorpamento, in unico atto concessorio, delle autorizzazioni relative ai due contigui specchi d'acqua, utilizzati per la maricoltura, dando, nel contempo, consenso all'anticipata scadenza dell'atto formale n. 1/91;

il Comune di Mattinata, con prot. n. 6912 del 29 giugno 2005, esprimeva parere negativo al potenziamento dell'attività di maricoltura perché non prevista e incompatibile con la pianificazione urbanistica vigente, affermando che lo specchio d'acqua a "seguito dell'approvazione definitiva del P.R.G. avvenuta con deliberazione del G.R. n.569 del 14 maggio 2002, è stato destinato a zona per attrezzature balneari F5 avendo l'organo regionale definitivamente stralciato la destinazione zona D2 - attività produttive legate alla maricoltura per l'allevamento dei prodotti ittici - prevista in fase di adozione del PRG";

la Regione Puglia, rilasciando il provvedimento n. 115 del registro delle concessioni del 16 maggio 2006, non riteneva ostativo il parere comunale in quanto l'installazione di altre strutture della piscicoltura riguardava una superficie di mare al di fuori del territorio comunale del piano regolatore generale. Pertanto, con il provvedimento n. 115/2006, avveniva il rilascio della concessione suppletiva di consolidamento dell'impianto di maricoltura accorpando l'atto formale n. 1/1991 e la licenza n. 68/2001 in un unico atto con scadenza 31 dicembre 2008, con concessione della relativa area marina

complessiva di circa 330.000 metri quadri, precisando che il periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005 fosse da ritenersi in sanatoria;

in tale area di 330.000 metri quadrati risultavano installate 48 vasche circolari, per l'ingrasso dei pesci, di diametro interno di 17,30 metri, e 4 strutture modulari per il preingrasso, ciascuna articolata in 6 gabbie quadrate, di 6,12 per 6,12 metri, tutte ancorate al fondo marino, profondo 6-7 metri circa, poste ad una distanza dalla costa di circa 200-300 metri. Perimetralmente erano presenti filari di mitili;

alla scadenza della concessione demaniale, in data 31 dicembre 2008, la cooperativa Maricoltura mattinatarese presentava istanza per il rinnovo. La licenza per l'attività di maricoltura veniva rinnovata dall'ufficio Demanio marittimo del Comune con provvedimento n. 002 dell'8 aprile 2010;

considerato che, a parere degli interroganti:

l'allevamento, dal punto di vista della qualità delle acque marine, potrebbe avere un impatto non trascurabile a causa della considerevole dispersione dei reflui, cioè delle deiezioni dei pesci allevati, nonché dei mangimi, a differenza dell'attività della sola mitilicoltura che, di norma, non comporta effetti negativi locali, atteso che i mitili si alimentano filtrando l'acqua marina. D'altro canto, però, la mitilicoltura può comportare, invece, un impatto visivo negativo, considerato il notevole numero di galleggianti a cui sono ancorati i mitili, visibili sia dalla costa e sia, in misura ancora maggiore, percorrendo i sentieri e le strade che si inerpicano sul Gargano;

la vicinanza delle vasche alla costa, la bassa profondità del fondale (6-7 metri) e l'idronomia limitata della baia potrebbero risultare insufficienti per garantire un'adeguata dispersione dei reflui di allevamento, con una conseguente ricaduta negativa sull'equilibrio dell'ecosistema marino locale;

tale possibile impatto (in una zona a così alto pregio ambientale e paesaggistico, così delicata e di grande importanza naturalistica e turistica, caratterizzata dalla presenza di prati di posidonia) meritava, prima del rilascio dell'autorizzazione, un'approfondita relazione biologica e un'attenta valutazione delle caratteristiche dell'area marina e delle compatibilità ambientali in relazione alla considerevole quantità allevata. Cioè, meritava un complesso di analisi e valutazioni che dimostrassero l'assenza di rischi per l'ecosistema preesistente. Peraltro, un effetto negativo parrebbe già rilevabile, atteso che la prateria di posidonia, presente in tutta la zona limitrofa alla baia di Mattinatella, è assente nello specchio d'acqua adibito a maricoltura;

inoltre, in questo tratto di costa sono stati posti in essere altri interventi che destano perplessità, come l'utilizzo di una scogliera frangiflutti artificiale, trasformata abusivamente in una specie di porticciolo o ormeggio;

considerato inoltre che:

dalle analisi condotte da ARPA Puglia nel 2016 risulta che lo stato chimico delle acque per il tratto Mattinata-Manfredonia non ha raggiunto lo stato di "buono"; non risultano le analisi del 2017 mentre sono in corso le analisi dei dati e dei giudizi per il 2018;

la Capitaneria di porto di Manfredonia il 29 gennaio 2019 ha posto sotto sequestro preventivo 26.000 metri quadrati di superficie in concessione e 13 natanti da diporto ancorati nella baia;

a seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, sono stati contestati alla cooperativa le seguenti violazioni: l'utilizzo dell'approdo di Mattinatella in modo difforme dalla concessione, in violazione dell'art. 1161 del codice della navigazione (regio decreto n. 327 del 1942 successive modificazioni e integrazioni) e dell'art. 24 del relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952); la realizzazione abusiva di 5 gabbie di contenimento del prodotto ittico nonché lo scarico abusivo di acque industriali in mare; l'abbandono di rifiuti provenienti dall'attività di maricoltura, con violazione degli artt. 192, 256 e 137 del testo unico ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006);

sono in corso esami sui campionamenti delle acque di scarico prelevate in sede di sequestro e volti ad accertare l'eventuale presenza di agenti inquinanti e dannosi per l'ecosistema marino;

considerato infine che:

le leggi e i regolamenti regionali in vigore in Puglia non contengono norme di dettaglio in merito a, per esempio, livelli minimi in materia di distanze delle vasche dalla costa, idrodinamica del tratto di mare, profondità dei fondali o distanza dai siti destinati ad attività turistiche;

nel medesimo territorio comunale sono state individuate dalla Giunta della Regione Puglia (provvedimento n. 362/2018) una zona speciale di conservazione (SIC "testa del Gargano" IT9110012) e una zona di protezione speciale (ZPS "monte Barone" IT9110010),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda adoperarsi affinché vengano appurati eventuali illeciti compiuti ai danni dell'ambiente e del demanio marittimo;

se intenda attivarsi, per quanto di competenza, affinché la Regione Puglia valuti l'opportunità di adottare una regolamentazione più di dettaglio in materia di acquacoltura e maricoltura e affinché gli enti locali e territoriali possano, in futuro, valutare con maggiore attenzione, approfondimento e scrupolo eventuali nuove richieste di autorizzazioni all'esercizio di dette attività.

(4-01798)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00910 della senatrice Granato, sulla garanzia del diritto allo studio negli istituti penitenziari della provincia di Cosenza;

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00909 del senatore Stefano ed altri, sul finanziamento destinato all'ammodernamento della strada statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca.

